Anno XXXVIII - N. 1 20 Gennaio 1945

MINISTERO DEI TRASPORTI

# BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

## INDICE



**PARTE PRIMA - Leggi e decreti:** Pag.

**PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Comunicati ed Istruzioni** Pag.



Roma, 1945. — Tipolitografia F. S. – Piazza della Croce Rossa, 3

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 313 – *Soppressione del fascio littorio dallo stemma dello Stato e dai sigilli delle pubbliche amministrazioni e dei notai.* (1)

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 27 novembre 1890, n. 7282, col quale sono regolati la foggia e l'uso dello stemma dello Stato;

Visti il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 928, il R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2273, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2423, e i Regi decreti 27 marzo 1927, n. 1048, 14 giugno 1928, n. 1430, 11 aprile 1929, n. 504, 9 agosto 1929, n. 1517, e 1° giugno 1939, n. 876;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il grande e il piccolo stemma dello Stato ed i sigilli delle pubbliche amministrazioni e dei notai sono ripristinati nelle forme in cui erano anteriormente ai Regi decreti 27 marzo 1927, n. 1048, 11 aprile 1929, n. 504, e 9 agosto 1929, n. 1517.

Sono abrogati il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 928, il R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2273, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2423, e i Regi decreti 27 marzo 1927, n. 1048, 14 giugno 1928, n. 1430, 11 aprile 1929, n. 504, 9 agosto 1929, n. 1517, e 1° giugno 1939, n. 876.

Art. 2.

Gli stemmi e i sigilli attualmente in uso verranno gradatamente sostituiti in conformità delle disposizioni dell'articolo precedente.

Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sarà stabilita la data dopo la quale i notai non potranno più servirsi del sigillo attualmente in uso.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 - serie speciale - del 21-11-1944.

Art. 3.

I sigilli portanti impresso lo stemma dello Stato, da usarsi dalle Amministrazioni statali e dai notai, debbono essere esclusivamente fabbricati dalla Regia zecca.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI – TUPINI – SOLERI

Visto, *il Guardasigilli* : TUPINI

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 novembre 1944, n. 328. – *Miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e parastatali.* (1)

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591, concernente aumento degli stipendi, paghe e retribuzioni e dei supplementi di servizio attivo a favore dei dipendenti dallo Stato e da Enti pubblici e maggiorazione delle pensioni a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti dallo Stato e dagli Enti pubblici nonchè a favore dei pensionati a carico dello Stato e del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato;

Visti i Regi decreti-legge 14 giugno 1941, n. 646 – convertito nella legge 11 dicembre 1941, n. 1414 – e 8 luglio 1943, n. 610, recanti miglioramenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, a favore del personale statale in attività ed in quiescenza e dei dipendenti dagli Enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 - serie speciale - del 25-11-1944.

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, recante miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I supplementi di servizio attivo previsti per i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo dalle tabelle annesse alla legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni ed estensioni; le sovrapaghe non utili a pensioni degli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, stabilite dalle cennate tabelle e successive modificazioni ed estensioni; l'assegno temporaneo di guerra di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646, e successive modificazioni, sono conglobati, per l'importo risultante dalle disposizioni in vigore all'8 settembre 1943, negli stipendi, nelle paghe e nelle retribuzioni relative e s'intendono contemporaneamente soppressi come emolumenti a sè stanti.

Sono soppresse le annotazioni poste in calce alle tabelle degli allegati III, IV, e V alla legge 20 aprile 1939, n. 591, giusta le quali un decimo delle paghe e delle retribuzioni indicate nelle tabelle stesse ed aumentate del dieci per cento ai sensi della legge 16 aprile 1940, n. 237, non è computabile nè ai fini del trattamento di quiescenza e di licenziamento nè agli effetti dell'indennità prevista per i sottufficiali che sono congedati, riformati o dispensati senza diritto ad impiego civile od a pensione.

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 16 aprile 1940, n. 237, è soppresso.

Art. 2.

L'importo dell'assegno *ad personam* previsto dall'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sarà riliquidato in base alle nuove misure degli stipendi risultanti dall'attuazione del precedente art. 1.

Art. 3.

I trattamenti speciali di guerra indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, i quali, a norma dell'articolo stesso erano esclusi dal cumulo coll'assegno temporaneo di guerra (o con la sua maggiorazione) concesso con l'articolo 1 dello stesso decreto n. 610, continuano ad essere decurtati di una somma pari a quella dell'assegno temporaneo di guerra (o della sua maggiorazione) che in relazione al grado rivestito spetterebbe secondo l'articolo 1 medesimo, qualora fosse ancora in vigore.

Analoga detrazione va applicata nel caso di cui all'ultimo comma del citato art. 4.

Art. 4.

L'importo dell'integrazione temporanea concessa con il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, è aumentato :

*a*) di lire 500 mensili lorde per il personale dei gradi dal primo al quinto dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, o con trattamento parificabile ;

*b*) di lire 800 mensili lorde per il personale dei gradi dal sesto all'ottavo del predetto ordinamento o con trattamento parificabile ;

*c*) di lire 1000 mensili lorde – salvo quanto disposto dal successivo art. 7 – per il personale dei gradi nono ed inferiori, o con trattamento parificabile, per i subalterni e gli altri personali civili considerati dal predetto ordinamento, per gli operai di ruolo, per i personali non di ruolo comunque assunti e denominati, ivi compresi i salariati non di ruolo, per i sottufficiali delle Forze armate e per i sottufficiali graduati e militi dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato. Il beneficio di cui alla presente lettera è concesso anche ai graduati e militari di truppa delle forze armate raffermati o vincolati a ferma speciale che non fruiscono d'integrazione temporanea a sè stante.

Gli importi di lire 500, lire 800 e lire 1000 indicati, rispettivamente, nelle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) vanno ridotti del 15 per cento per il personale che abbia la sede normale di servizio nei comuni aventi meno di 200.000 abitanti, e del 30 per cento nei riguardi del personale con sede di servizio nei comuni aventi meno di 50.000 abitanti ; e vanno aumentati del 30 per cento per il personale il quale abbia la sede normale di servizio nel comune di Roma.

Ai fini del presente articolo la parificazione del trattamento è determinata in base all'importo dello stipendio, o paga, o retribuzione risultante dall'applicazione del precedente art. 1 ferme le parificazioni di grado già stabilite.

Art. 5.

L'aumento dell'integrazione temporanea di cui al precedente articolo, nelle misure ivi indicate, spetta anche :

*a*) ai ricevitori postelegrafonici, ai ricevitori del lotto, agli assuntori ferroviari e in genere ai dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità o durata delle prestazioni ;

*b*) al personale che presta servizio alle dipendenze dei predetti ricevitori, assuntori e dipendenti statali, i quali corrisponderanno l'aumento al personale medesimo, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione competente.

Ai fini di cui sopra la parificazione di trattamento dei personali di cui alla lettera *a*) va stabilita in base all'importo della quota della retribuzione od aggio considerata come corrispettivo della loro opera personale.

Art. 6.

Nel caso di cumulo di impieghi, consentito dalle vigenti disposizioni, spetta un solo aumento dell'integrazione temporanea, nella misura prevista per il grado più elevato rivestito negli impieghi cumulati.

Art. 7.

L'importo dell'aumento della integrazione temporanea di cui agli articoli 4 e 5 non può eccedere il doppio dell'ammontare dello stipendio o della paga, o della retribuzione di cui l'avente diritto è provvisto.

Art. 8.

Qualora dall'applicazione dei precedenti articoli risulti un trattamento complessivo per stipendio, o paga, o retribuzione ed eventuali assegni *ad personam* e integrazione temporanea aumentata ai sensi degli articoli medesimi, minore di quello che, a parità di residenza e di condizioni di famiglia, compete in grado inferiore, la differenza sarà concessa in aumento alla integrazione temporanea.

Art. 9.

Sono aumentate in ragione del 100 per cento le misure in vigore all'8 settembre 1943 dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari – limitatamente, queste alle prime tre – delle indennità temporanee mensili di caroviveri e relative quote suppletive – limitatamente, anche queste, alle prime tre – dei soprassoldi ed altri assegni a titolo di trattamento di famiglia o di caroviveri, spettanti, ai termini delle disposizioni vigenti, al personale di ruolo o non di ruolo, coniugato o vedovo con prole minorenne, dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo.

L'aggiunta di famiglia, le indennità temporanee mensili di caroviveri e gli altri sopraindicati assegni a titolo di trattamento di famiglia sono soppressi nei riguardi del personale femminile coniugato qualora il marito sia dipendente dalle Amministrazioni statali, o dalle provincie, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, o in genere, dagli Enti di diritto pubblico di cui al successivo articolo 12, oppure fruisca di assegni familiari di cui alla legge 6 agosto 1940, n. 1278, e successive modificazioni.

Ai fini della determinazione del trattamento di famiglia o di caroviveri, non si tiene più conto della distinzione fra abitato principale e le località dello stesso comune al di fuori di detto abitato principale e per residenza s'intende in ogni caso il comune ove è la sede normale di servizio.

Art. 10.

È istituita, per la durata dello stato di guerra, una indennità giornaliera di disagiatissima residenza da concedersi ai personali di cui ai precedenti articoli 4 e 5 con sede di servizio nei comuni di Roma, Napoli e Palermo e negli altri comuni nei quali, con decreti del Ministro per l'interno di concerto con quello pel tesoro, il costo della vita venga riconosciuto particolarmente elevato. In tali decreti saranno fissate la decorrenza e la durata della concessione.

L'indennità stessa è fissata in misura uguale a quella dell'indennità giornaliera di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, e non è cumulabile :

col trattamento economico giornaliero di guerra, previsto, per soprassoldo di operazioni, intero o ridotto, con o senza razione viveri, dal R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1943, n. 507;

con l'indennità di fuori residenza prevista per il personale militare dall'articolo 49 dello stesso decreto numero 583;

col premio speciale concesso al personale militare che non fruisce di trattamento economico di guerra, dalla legge 24 marzo 1942, n. 399;

con l'indennità per offese belliche di cui al citato decreto n. 1498 la quale nelle località ove attualmente compete dovrà cessare alla scadenza prevista dalle disposizioni in vigore. Peraltro qualora l'indennità per offese belliche sia stata di fatto corrisposta oltre le normali scadenze, è data sanatoria fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la non cumulabilità con l'indennità di disagiatissima residenza di cui al precedente primo comma.

L'indennità stessa nonchè quella di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, quando dovute, s'intendono comprese fra gli assegni di cui al primo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, per la determinazione dell'importo dell'integrazione temporanea di trattamento economico spettante in base all'art. 1 del Regio decreto-legge stesso.

L'indennità per offese belliche di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, finchè dovuta, continua ad essere soggetta alla decurtazione di una somma pari all'assegno temporaneo di guerra (o sua maggiorazione) che giusta la lettera *d*) dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, non era con essa cumulabile e che in relazione al grado rivestito spetterebbe secondo l'art. 1 del medesimo decreto n. 610 se fosse ancora in vigore.

Alla medesima decurtazione è soggetta l'indennità di disagiatissima residenza istituita col primo comma del presente articolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i mesi vanno considerati di 30 giorni.

Art. 11.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere degli aumenti previsti dagli articoli precedenti graverà sugli Enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 12.

Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese, in quanto applicabili, ai segretari provinciali ed ai segretari comunali.

Le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra, con contributi a carattere continuati-

vo, nonchè le aziende annesse o direttamente dipendenti da tali Enti, al cui personale non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazioni dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli precedenti, con facoltà di contenere le concessioni in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime.

Art. 13.

Con decreti del Ministro pel tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 16 agosto 1944 per le provincie che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino già restituite alla Amministrazione italiana. Nelle altre provincie il presente decreto avrà effetto a decorrere dalla data in cui esso entrerà in vigore in dipendenza dei provvedimenti contemplati nell'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31.

Le disposizioni del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e quelle degli articoli 4, 5, 9 comma 1° e 12 del presente decreto, avranno efficacia fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI – SOLERI

Visto, *il Guardasigilli* ; TUPINI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 329. – *Corresponsione di un compenso speciale a favore degli impiegati e salariati non di ruolo delle Amministrazioni centrali dello Stato.* (1)

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319;
Visto il Regio decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Segretario di Stato e del Ministro pel tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Al personale civile non di ruolo, comunque assunto e denominato, delle Amministrazioni centrali dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, in servizio all'8 settembre 1943 e licenziato anteriormente al 4 giugno 1944, è concesso un compenso per una volta tanto pari ad una mensilità della retribuzione in vigore al 31 dicembre 1943.

Lo stesso compenso, commisurato però a 15 giornate di paga, è concesso al personale salariato non di ruolo (incaricati provvisori e operai temporanei e giornalieri) delle cennate Amministrazioni.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI – SOLERI

Visto, *il Guardasigilli;* TUPINI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 – serie speciale – del 25-11-1944.

Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237. – *Estensione del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, recante miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni, ai territori restituiti all'Amministrazione italiana e modifiche del decreto stesso.* (1)

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata ;

Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, recante miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni ;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, che revoca i benefici in materia di pensioni e altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta M. V. S. N. e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste ;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ;

Ritenuta la necessità di estendere il suddetto Regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, a tutte le provincie del Regno, man mano che queste vengono restituite all'Amministrazione italiana, e di apportarvi alcune modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro ;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Art. 1.

Il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, concernente miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni, è esteso alle provincie del Regno che sono state o saranno restituite dal Governo Militare Alleato all'Amministrazione italiana dopo il 26 marzo 1944, data della sua entrata in vigore.

Detta estensione ha effetto nelle singole provincie dalla prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi a partire dalla data in cui ha avuto inizio nel capoluogo di provincia l'amministrazione del Governo Militare Alleato.

Art. 2.

Per la determinazione dell'integrazione temporanea prevista dal R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, devono essere considerati le pensioni e gli assegni spettanti secondo le norme vigenti all'8 settembre 1943.

Salva l'applicazione del suddetto R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e del presente decreto, gli altri miglioramenti economici concessi ai titolari di pensioni dopo l'8 settembre 1943 sono revocati dalla data in cui ha effetto nelle singole provincie la concessione dell'integrazione temporanea.

---

(1 Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 - serie speciale – del 12-10-1944

Art. 3.

Le pensioni concesse nel periodo compreso fra l'8 settembre 1943 e la data di entrata in vigore del presente decreto o la data da cui esso ha effetto, nelle provincie ove questa è posteriore, nella cui liquidazione abbiano influito norme o aumenti di stipendio previsti da provvedimenti emanati durante tale periodo dallo pseudo governo fascista repubblicano, devono essere riliquidate dalle Amministrazioni centrali competenti sulla base de.i stipendi e delle norme in vigore all'8 settembre 1943.

Sulle pensioni riliquidate ai sensi del precedente comma sarà calcolata l'integrazione temporanea dovuta a' termini del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85.

Art. 4.

Al R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, sono apportati i seguenti emendamenti da applicarsi anche nei territori di cui all'art. 15, primo comma, dello stesso decreto :

L'art. 3 è sostituito dal seguente :

« I coefficienti di cui all'art. 1 sono applicati sul totale dell'importo lordo mensile della pensione o assegno, dell'assegno supplementare temporaneo e degli altri assegni supplementari o integrativi eventualmente dovuti, con esclusione dell'assegno di caroviveri ».

L'art. 6 è sostituito dal seguente :

« Le indennità una volta tanto in luogo di pensione, spettanti per cessazioni dal servizio avvenute posteriormente al 31 gennaio 1944, sono aumentate del 60 %.

« Per le provincie restituite all'Amministrazione italiana dopo il 31 gennaio 1944, l'aumento di cui al precedente comma spetta soltanto al personale che sia cessato dal servizio dopo la data in cui ha avuto inizio nel capoluogo di provincia l'amministrazione del Governo Militare Alleato ».

L'art. 10 è sostituito dal seguente :

« La retribuzione da fissarsi per i pensionati riassunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, ai quali – giusta le disposizioni in vigore – spetti un trattamento differenziale fra quello di attività e di quiescenza, è determinata detraendo dal trattamento di attività l'importo della sola pensione, dovendo essere sospeso il pagamento nei loro confronti dell'assegno di caroviveri, dell'assegno supplementare temporaneo e dell'integrazione temporanea di cui al presente decreto ».

L'art. 11 è sostituito dal seguente :

« Il pagamento dell'integrazione temporanea prevista dal presente decreto è sospeso nei riguardi dei pensionati che prestano opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso le Amministrazioni dello Stato o presso altre Amministrazioni pubbliche od enti comunque costituiti che non abbiano finalità di lucro nell'interesse privato, o presso gli organi od uffici, in qualunque modo ordinati, di cui tali amministrazioni od enti si avvalgono per i propri servizi.

« La norma di cui al precedente comma non si applica per le integrazioni temporanee relative a pensioni di guerra ».

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI – SOLERI

Visto, *il Guardasigilli* : TUPINI

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 ottobre 1944, n. 285. – *Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'epurazione dell'Amministrazione.* (1)

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata :

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 ;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri ;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Art. 1.

Il procedimento per l'epurazione prevista dal titolo II del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è promosso dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 2.

Le Amministrazioni indicate nell'art. 11 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, denunziano all'Alto Commissario gli impiegati dipendenti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del decreto legislativo suddetto. Esse trasmettono all'Alto Commissario le notizie e gli elementi in loro possesso, riguardanti quei dipendenti per i quali possono rendersi applicabili le disposizioni degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo suddetto.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 – serie speciale – del 7-11-1944.

Qualora però le Amministrazioni medesime ritengano di avere elementi sufficienti per il giudizio di epurazione a carico dei loro dipendenti, procedono direttamente alla denuncia alle Commissioni giudicatrici, che, in tal caso, ne daranno comunicazione all'Alto Commissario, trasmettendo il nominativo dell'incolpato prima di procedere al giudizio.

L'Alto Commissario può, ove lo ritenga, avocare a sè l'iniziativa del procedimento.

L'Alto Commissario, in base agli elementi pervenutigli dalle Amministrazioni o dalle Commissioni o da lui raccolti con istruttorie compiute direttamente dal proprio ufficio, promuove il procedimento di epurazione alle Commissioni di primo grado nei riguardi di coloro per i quali egli ritiene applicabili la dispensa o le sanzioni disciplinari stabilite dal titolo II del decreto legislativo suddetto.

Art. 3.

L'Alto Commissario può chiedere alle Amministrazioni informazioni e documenti, che non possono essere rifiutati.

Se essi involgono segreti politici o militari, occorre l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale può stabilire le modalità da seguire per la visione o la consegna dei documenti.

Art. 4.

La Commissione di primo grado, ricevuta la richiesta di procedimento con gli atti relativi, provvede a contestare all'interessato gli addebiti con invito a presentare le deduzioni entro un termine prefisso, che in ogni caso non può essere inferiore a giorni dieci.

Entro questo termine l'interessato ha facoltà di consultare gli atti nella segreteria della Commissione.

Art. 5.

Le deduzioni difensive sono presentate alla segreteria della Commissione.

L'impiegato che risiede in Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione può presentare le sue deduzioni al capo dell'ufficio al quale è addetto.

Il Capo dell'ufficio trasmette senza indugio le deduzioni alla segreteria della Commissione.

Art. 6.

La Commissione di primo grado, sulla base degli elementi raccolti e delle deduzioni dell'interessato, compie le indagini che ritiene necessarie ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, e quindi adotta le sue deliberazioni succintamente motivate.

Art. 7.

Nei casi indicati dall'art. 14 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, la Commissione per l'epurazione in luogo della dispensa dal servizio, delibera

l'applicazione di sanzioni disciplinari di minore gravità ai sensi dell'articolo medesimo, quando ritenga di poter escludere la settarietà o la intemperanza fascista.

Art. 8.

Non si fa luogo all'applicazione di alcuna sanzione quando le qualifiche indicate nell'art. 14 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, sono state attribuite senza corrispondenza all'effettivo stato di fatto.

Parimenti non si fa luogo all'applicazione di alcuna sanzione nei riguardi di coloro che siano stati ufficiali della m. v. s. n. per effetto di incorporazioni collettive nella milizia di reparti provenienti da altri corpi dello Stato senza una specifica richiesta degli interessati.

Tuttavia si fa luogo all'applicazione della dispensa dal servizio e delle altre sanzioni previste dall'art. 14 del decreto suddetto nei riguradi di coloro che abbiano sfruttato l'attribuzione delle qualifiche e l'incorporazione nella milizia per conseguire vantaggi particolari diversi da quelli preveduti in via generale per tutti coloro che si trovano nelle medesime condizioni.

Art. 9.

I ricorsi dell'interessato e dell'Alto Commissario avverso la deliberazione della Commissione di primo grado sono presentati nella segreteria della detta Commissione e sono da questa trasmessi, unitamente agli atti alla Commissione centrale.

L'impiegato che risiede in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione di primo grado può presentare il ricorso al capo dell'ufficio al quale è addetto.

Il capo dell'ufficio trasmette senza indugio il ricorso alla segreteria della Commissione di primo grado per il corso ulteriore.

Art. 10.

Le conclusioni delle Commissioni di epurazione sono dalle rispettive segreterie comunicate all'Amministrazione dalla quale l'impiegato dipende per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 11.

L'Alto Commissario, qualora ravvisi sussistere contro un impiegato sottoposto a procedimento per l'epurazione elementi tali da rendere necessaria la sospensione dall'ufficio, ne fa proposta motivata al Ministro o al Prefetto competente per l'adozione del relativo provvedimento ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Il Ministro o il Prefetto, qualora non ritenga di accogliere la richiesta dell'Alto Commissario, gliene dà subito avviso e ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale spetta la decisione definitiva.

Il provvedimento di sospensione può essere sempre revocato, anche in pendenza del procedimento di epurazione, dalla stessa autorità che lo ha emesso, previo parere favorevole dell'Alto Commissario, quando vengono meno gli elementi che lo abbiano reso necessario. Nel caso di parere negativo la detta autorità può provocare la decisione definitiva del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 12.

La Commissione centrale per l'epurazione ha i medesimi poteri attribuiti alle Commissioni di primo grado dall'art. 19 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Davanti alla Commissione centrale possono essere prodotti nuovi elementi sia da parte dell'interessato sia da parte dell'Alto Commissario.

La Commissione centrale può concludere per una sanzione più grave di quella ritenuta applicabile dalla Commissione di primo grado, anche quando l'Alto Commissario non abbia proposto ricorso.

Art. 13.

L'epurazione per le aziende private concessionarie di pubblici servizi, le quali hanno la sede e svolgono le loro attività in una sola provincia, è fatta dalla Commissione prevista dal terzo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

I provvedimenti concernenti il personale delle aziende predette sono adottati dal Prefetto.

Art. 14.

Per le aziende speciali dipendenti da Amministrazioni o da Enti pubblici, quale secondo membro della Commissione di epurazione può essere nominato sia un funzionario dell'azienda interessata sia un funzionario dell'Amministrazione o dell'Ente pubblico da cui essa dipende.

Nel caso di commissione unica per più aziende, ferma restando la norma del comma precedente, l'autorità competente può designare il secondo membro tra il personale di una qualunque delle aziende stesse.

La disposizione del primo comma si applica anche alle aziende riconosciute di interesse generale nei confronti delle Amministrazioni che su esse esercitano il controllo.

Art. 15.

In deroga al disposto del terzo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, le Commissioni di epurazione per gli enti previsti nel comma stesso e nell'art. 13 del presente decreto sono nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentito l'Alto Commissario, ferma restando, per la loro composizione, la disposizone dell'articolo precedente per le aziende ivi previste. Presidente della Commissione sarà, in ogni caso, un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo.

Può essere nominata una Commissione avente competenza per più di una provincia.

Per il comune di Roma e le aziende dipendenti la Commissione è nominata dal Ministro per l'interno: il secondo membro può essere scelto sia fra il personale del Comune sia fra quello del detto Ministero.

Le Commissioni di epurazione per le aziende private concessionarie di pubblici servizi e per quelle riconosciute di interesse nazionale possono essere nominate, oltre che dall'autorità competente, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 16.

Per le Amministrazioni statali, le quali hanno personale numeroso in sedi periferiche, possono essere nominate, nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, Sottocommissioni aventi competenze per il personale in servizio in una o più provincie.

Le Commissioni possono aver sede in provincia.

Art. 17.

In ogni provincia il Prefetto, insieme col delegato dell'Alto Commissario, prepara il materiale istruttorio relativo agli impiegati da sottoporre al giudizio della Commissione di epurazione.

Art. 18.

Le Commissioni centrali, previste dall'art. 23, terzo comma, del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, sono composte di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di quattro membri scelti dal Ministro competente, previo parere, ove esistano, degli organi incaricati della tenuta dell'albo in Roma, fra gli esercenti della professione, arte o mestiere, e di due altri membri designati dall'Alto Commissario.

Nella nomina delle Commissioni previste dal primo comma dell'articolo predetto, il Ministro competente o l'autorità da lui delegata può prescindere dalla designazione degli organi incaricati della tenuta dell'albo, ove essi non esistano.

Art. 19.

Le Commissioni incaricate di rivedere le iscrizioni agli albi, a termine dell'art. 23 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, applicano i criteri di cui agli articoli 12, n. 1, 13 e 14 dello stesso decreto. Esse deliberano la cancellazione quando il comportamento dell'iscritto sia stato tale da compromettere il decoro e la dignità professionale o comunque da farlo ritenere indegno di continuare nell'esercizio professionale, arte o mestiere.

Negli altri casi, in luogo della cancellazione, viene disposta la sospensione temporanea dall'esercizio della professione, arte o mestiere.

Si applica anche agli iscritti negli albi la disposizione dell'art. 16 del decreto suddetto.

Nei casi in cui l'esercizio della attività professionale è subordinato ad autorizzazione o concessione dell'autorità governativa, la cancellazione dall'albo comporta la perdita dell'autorizzazione o concessione.

Art. 20.

Le Commissioni incaricate della revisione degli albi hanno i medesimi poteri attribuiti alle Commissioni per l'epurazione dall'art. 19 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Le dette Commissioni procedono su richiesta dell'Alto Commissario, al quale gli organi incaricati della tenuta degli albi rimettono gli elementi in loro possesso e le denuncie ad essi pervenute.

Nei casi di particolari gravità le Commissioni possono, in pendenza del procedimento per la revisione sospendere dall'esercizio della professione, arte o mestiere, fino alla definizione del procedimento, le persone contro le quali si procede.

Art. 21.

I ricorsi avverso le deliberazioni della Commissione per la revisione delle scrizioni negli albi sono presentati nella segreteria della stessa Commissione e sono da questa trasmessi, unitamente agli atti, alla Commissione centrale competente.

Art. 22.

Le deliberazioni delle Commissioni incaricate della revisione degli albi, trascorsi i termini per ricorrere senza che sia stato prodotto ricorso, e le deliberazioni delle Commissioni centrali sono dalla segreteria comunicate agli organi incaricati della tenuta degli albi per i provvedimenti di esecuzione delle deliberazioni medesime.

Art. 23.

Alle Commissioni incaricate della revisione degli albi si applica l'ultimo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Qualora un unico organo sia incaricato della tenuta di più albi professionali, se il rilevante numero degli iscritti lo renda necessario, il Ministro competente può disporre che siano costituite Commissioni diverse per la revisione delle iscrizioni nei singoli albi.

Art. 24.

Il Ministro competente può disporre che la revisione degli albi, prevista dall'art. 23 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, sia fatta in primo grado da una Commissione per due o più albi tenuti presso sedi vicine, quando ciò si ravvisi opportuno per il numero esiguo degli iscritti nei singoli albi.

Art. 25.

Agli effetti dei termini stabiliti dall'art. 25 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, il procedimento per l'epurazione si considera iniziato dalla data della comunicazione degli addebiti all'interessato.

Per l'impiegato che sia stato sospeso dall'ufficio prima di tale comunicazione il procedimento si considera iniziato dalla data del provvedimento di sospensione. Se tuttavia questa data sia anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, il procedimento si considera iniziato il 16° giorno da quello in cui il decreto entrerà in vigore, quando la comunicazione degli addebiti non sia stata fatta.

Art. 26.

Quando, in conseguenza della deliberazione dei territori attualmente non liberati, risultino a carico di persone soggette a giudizio di epurazione gravi elementi concernenti addebiti che non poterono prima essere conosciuti, il Presidente del Consiglio dei Ministri può, con suo decreto, disporre che il termine previsto nel 1° comma dell'art. 25 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, decorra, nei confronti delle dette persone, dalla data prevista dal terzo comma dell'articolo stesso;

Art. 27.

Quando ricorra la gravità preveduta dal secondo comma dell'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, possono essere sottoposti a giudizio di epurazione, da svolgersi nei modi e nei termini previsti, anche coloro che sono stati collocati a riposo dopo il 25 luglio 1943, agli effetti dell'eventuale perdita del diritto a pensione.

Art. 28.

La revisione dei provvedimenti ai sensi del secondo comma, dell'art. 44 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, ha luogo su richiesta degli interessati, da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, alla segreteria della competente Commissione di epurazione, ovvero all'Amministrazione dalla quale l'impiegato dipendeva.

Il giudizio di revisione si svolge con le norme prescritte dal decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 29.

L'impiegato, per il quale la Commissione di epurazione di primo grado si è pronunciata per la dispensa dal servizio, deve essere immediatamente sospeso ai sensi dell'art. 22 ultimo comma, del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 30.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi – Sforza – Cianca – De Gasperi – Ruini – Saragat – Togliatti – Carandini – Tupini – Siglienti – Soleri – Casati – De Courten – Piacentini – De Ruggiero – Mancini – Gullo – Cerabona – Gronghi.

Visto: *il Guardasigilli*: Tupini.

---

Decreto Legislativo Lougotenenziale 21 settembre 1944, n. 267. – *Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario* 1944-45 (1).

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Considerata la necessità di provvedere alla iscrizione in bilancio dei fondi occorrenti per il funzionamento dei servizi statali in dipendenza del trasferimento della provincia di Roma alle dirette dipendenze del Governo italiano;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 - serie speciale – del 28-10-1944.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria del commercio del lavoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, degli archivi notarili del Regno, del Fondo generale del Corpo degli Agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI – SOLERI

Visto, *il Guardasigilli ;* TUPINI

*Omissis.*

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ENTRATA

*In aumento :*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 3. – Redditi patrimoniali . . . . . . . . . . | L. | 5.000.000 |
| Cap. n. 4. – Telegrammi privati . . . . . . . . . . . | » | 100.000 |
| Cap. n. 5. – Noli attivi di materia rotabile in servizio cumulativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 6 – Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi, ecc. . . . . . . . . . . | » | 5.000.000 |
| Cap. n. 7. – Prodotti per servizi accessori . . . . . | » | 500.000 |
| Cap. n. 11 – Utili di magazzino . . . . . . . . . . . | » | 4.900.000 |
| Cap. n. 12 – Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa | » | 5.000.000 |
| Cap. n. 13 – Ricuperi di carattere generale . . . . . | » | 5.000.000 |
| Cap. n. 14 – Ricuperi dei servizi . . . . . . . . . . | » | 6.000.000 |
| Cap. n. 16 – Versamento in conto esercizio al magazzino, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 19. – Interessi a carico della gestione delle case economiche, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 15.220.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 20 – Canone a carico del dopolavoro ferroviario | L. | 380.000 |
| Cap. n. 21 – Interessi a carico della gestione delle centrali elettriche | » | 16.400.000 |
| Cap. n. 22. – Proventi eventuali | » | 2.500.000 |
| Cap. n. 27. – Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione | » | 2.725.000.000 |
| Cap. n. 40. – Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro | » | 300.000.000 |
| Cap. n. 42. – Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino | » | 460.000.000 |
| Cap. n. 49. – Ricavi della gestione per vendite ed accrediti vari | » | 80.000.000 |
| Cap. n. 50. – Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine dipendenti dal servizio materiale e trazione e dall'industria privata | » | 70.000.000 |
| Cap. n. 51. – Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse, ecc. | » | 60.000.000 |
| Cap. n. 52. – Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate | » | 20.000.000 |
| Cap. n. 54. – Ritenute al personale | » | 10.600.000 |
| Cap. n. 55. – Ricupero della parte a carico del Tesoro delle pensioni pagate ad agenti ecc. | » | 1.400.000 |
| Cap. n. 61. – Contributo dell'Amministrazione ferroviaria | » | 70.000.000 |
| Cap. n. 62. – Ritenute ordinarie | » | 10.000 |
| Cap. n. 65. – Contributo dell'Amministrazione | » | 50.000 |
| Cap. n. 68. – Affitti delle case | » | 6.000.000 |
| Cap. n. 69. – Proventi e ricuperi diversi | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 71. – Ricupero della eccedenza passiva della gestione | » | 16.600.000 |
| Cap. n. 73. – Contributo del personale | » | 6.800.000 |
| Cap. n. 74. – Multe al personale | » | 200.000 |
| Cap. n. 76. – Ritenute al personale per assegni giornalieri di malattia, ecc. | » | 400.000 |
| Cap. n. 88. – Introiti della gestione | » | 1.700.000 |
| Cap. n. 89. – Quote in conto capitale da reimpiegare in mutui | » | 8.000.000 |
| Cap. n. 90. – Introiti della gestione | » | 9.000.000 |
| Cap. n. 92. – Società cooperative fra il personale per la costruzione di case economiche e popolari, ecc. | » | 2.000.000 |
| Cap. n. 94. – Ricavo vendite e accreditamenti vari | » | 800.000.000 |
| Cap. n. 96. – Operazioni attinenti al personale | » | 10.000.000 |
| Cap. n. 97. – Lavori, forniture, ecc. per conto di pubbliche amministrazioni e di privati | » | 240.000.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 100. – Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie | L. | 65.500.000 |
| Cap. n. 101. – Imposte e tasse ritenute a terzi | » | 2.300.000 |
| Cap. n. 102. – Imposta generale sull'entrata | » | 10.000.000 |
| Totale | L. | 5.044.560.000 |

SPESA

*In aumento ;*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 1. – Personale (Servizi della Direzione Generale) | L. | 85.000.000 |
| Cap. n. 2. – Forniture, spese ed acquisti (Servizi della Direzione Generale) | » | 6.500.000 |
| Cap. n. 3. – Personale (Servizio Movimento) | » | 245.000.000 |
| Cap. n. 4. – Forniture, spese ed acquisti (Servizio Movimento) | » | 10.000.000 |
| Cap. n. 6. – Personale (Servizio Commerciale e del Traffico) | » | 12.000.000 |
| Cap. n. 7. – Forniture, spese ed acquisti (Servizio Commerciale e del Traffico) | » | 500.000 |
| Cap. n. 8. – Indennizzi per perdite, avarie, ecc. | » | 5.000.000 |
| Cap. n. 9. – Personale (Servizio materiale e trazione | » | 77.000.000 |
| Cap. n. 10. – Forniture, spese ed acquisti (Servizio materiale e trazione) | » | 83.500.000 |
| Cap. n. 11. – Manutenzione materiale rotabile | » | 60.000.000 |
| Cap. n. 12. – Personale (Servizio lavori e costruzioni) | » | 155.000.000 |
| Cap. n. 13. – Forniture, spese ed acquisti (Servizio lavori e costruzioni) | » | 14.000.000 |
| Cap. n. 14. – Manutenzione della linea | » | 110.000.000 |
| Cap. n. 15. – Lavori straordinari dipendenti dalla guerra | » | 10.000.000 |
| Cap. n. 22. – Contributo al Fondo pensioni e sussidi, ecc. | » | 70.000.000 |
| Cap. n. 23. – Contributo al Fondo speciale per le pensioni agli agenti, ecc. | » | 500.000 |
| Cap. n. 24. – Contributo per l'assicurazione del personale sussidiario, ecc. | » | 2.000.000 |
| Cap. n. 25. – Spese per assegni ed indennità diverse al personale | » | 123.000.000 |
| Cap. n. 26. – Gratificazioni al personale, ecc. | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 27. – Premi di operosità al personale | » | 2.500.000 |
| Cap. n. 28. – Oblazioni e sussidi al personale | » | 3.000.000 |
| Cap. n. 29. – Spese per il servizio sanitario, ecc. | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 30. – Contributo per il « Dopolavoro ferroviario », ecc. | » | 1.500.000 |
| Cap. n. 31. – Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 32. – Avvisi, orari e pubblicazioni diverse | » | 5.000.000 |
| Cap. n. 33. – Imposte e tasse | » | 2.500.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 34. – Spese giudiziali e contenziose . . . . . | L. | 250.000 |
| Cap. n. 35. – Affitto, adattamento, ecc. di locali privati per uso di ufficio, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 6.000.000 |
| Cap. n. 36. – Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 3.000.000 |
| Cap. n. 38. – Spese per la sorveglianza dei trasporti . | » | 500.000 |
| Cap. n. 39. – Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune . . . . . . . . . . | » | 300.000 |
| Cap. n. 43. – Forniture e spese diverse per l'esrcizio e la manutenzione degli autoveicoli . . . . . . . . . . . | » | 6.000.000 |
| Cap. n. 44. – Contributo dell'Amministrazione ferroviaria per interessi sui capitali impiegati nell'acquisto e nella costruzione di case economiche, ecc. . . . . . . . . . | » | 1.200.000 |
| Cap. n. 45. – Spese casuali, ecc. . . . . . . . . . . | » | 250.000 |
| Cap. n. 46. – Addebiti per cali, ecc. nelle scorte di magazzino, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 9.000.000 |
| Cap. n. 47. – Spese diverse . . . . . . . . . . . . , | » | 15.000.000 |
| Cap. n. 48. – Spese per riparare danni di guerra dipendenti da azioni belliche . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 600.000.000 |
| Cap. n. 49. – Servizi accessori ad impresa od in economia | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 50. – Annualità per la ricostituzione dei capitali mutuati per acquisto e costruzione di case economiche, ecc. | » | 23.590.000 |
| Cap. n. 51. – Annualità per la ricostituzione in 50 anni del capitale mutuato dal Fondo pensioni e sussidi per la costruzione della sede del « Dopolavoro ferroviario » in Roma, ecc. | » | 410.000 |
| Cap. n. 52. – Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 20.000.000 |
| Cap. n. 53. – Rinnovamento della parte metallica dell'armamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 60.000.000 |
| Cap. n. 54. – Rinnovamento del materiale rotabile . | » | 100.000.000 |
| Cap. n. 55. – Migliorie e aumenti di carattere patrimoniale alle linee, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 200.000.000 |
| Cap. n. 57. – Annualità dovute al Tesoro per interessi ed ammortamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 517.600.000 |
| Cap. n. 59. – Annualità dovuta al Consorzio di credito per le opere pubbliche per i fondi da esso mutuati per le spese di nuove elettrificazioni, ecc. . . . . . . . . . . . | » | 94.800.000 |
| Cap. n. 64. – Assegnazioni al Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 20.000.000 |
| Cap. n. 65. – Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 5.000.000 |
| Cap. n. 66. – Contributo per le spese della Corte dei conti, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 120.000 |
| Cap. n. 67. – Interessi a favore del Fondo di rinnovamento impianti e macchinari delle centrali elettriche . . . . . | » | 14.700.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 68. – Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiali, ecc. | L. | 3.000.000 |
| Cap. n. 70. – Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spese sostenute | » | 4.780.000 |
| Cap. n. 75. – Acquisto di materiale rotabile e di navi-traghetto | » | 100.000.000 |
| Cap. n. 78. – Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili | » | 180.000.000 |
| Cap. n. 80. – Miglioramenti alle linee ed agli impianti | » | 20.000.000 |
| Cap. n. 82. – Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al Magazzino | » | 460.000.000 |
| Cap. n. 87. – Spese di acquisto viveri e addebiti diversi | » | 80.000.000 |
| Cap. n. 88. – Spese per lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione, ecc. | » | 70.000.000 |
| Cap. n. 89. – Spese dei cantieri e officine diverse, ecc. | » | 60.000.000 |
| Cap. n. 90. – Materiali di scorta, materie ricevute | » | 20.000.000 |
| Cap. n. 92. – Pensioni | » | 71.000.000 |
| Cap. n. 93. – Indennità per caroviveri | » | 8.500.000 |
| Cap. n. 95. – Pensioni ad agenti ex gestioni austriache, ecc. | » | 2.500.000 |
| Cap. n. 98. – Pensioni | » | 60.000 |
| Cap. n. 103. – Interessi dei capitali investiti nella costruzione e nell'acquisto di case già abitabili | » | 18.500.000 |
| Cap. n. 104. – Imposte e sovraimposte | » | 300.000 |
| Cap. n. 105. – Spese di amministrazione, custodia e diverse | » | 800.000 |
| Cap. n. 106. – Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile | » | 500.000 |
| Cap. n. 107. – Manutenzione ordinaria | » | 2.000.000 |
| Cap. n. 108. – Manutenzione straordinaria | » | 1.500.000 |
| Cap. n. 112. – Spese per raccogliere ed istruire orfani e figli di agenti ed ex agenti | » | 2.000.000 |
| Cap. n. 113. – Indennità di buonuscita | » | 3.000.000 |
| Cap. n. 114. – Sussidi temporanei ed assegni alimentari di diritto | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 115. – Sussidi temporanei ed assegni alimetari facoltativi | » | 100.000 |
| Cap. n. 116. – Sussidi diversi | » | 300.000 |
| Cap. n. 117. – Assegni giornalieri di malattia, ecc. | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 125. – Spese della gestione | » | 1.700.000 |
| Cap. n. 126. – Somme mutuate al personale | » | 8.000.000 |
| Cap. n. 127. – Spese della gestione | » | 9.000.000 |
| Cap. n. 129. – Erogazione di interessi e quote di ammortamento ad estinzione di mutui | » | 2.000.000 |
| Cap. n. 132. – Spese per acquisti e diverse | » | 800.000.000 |
| Cap. n. 134. – Operazioni attinenti al personale | » | 10.000.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Cap. 135. – Lavori, ecc. per conto di pubbliche Amministrazioni, ecc. | L. | 240.000.000 |
| Cap. n. 138. – Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale, ecc. | » | 65.500.000 |
| Cap. n. 139. – Versamento delle imposte e tasse ritenute a terzi | » | 2.300.000 |
| Cap. 140. – Versamento dell'imposta generale sull'entrata | » | 10.000.000 |
| Totale | L. | 3.044.560.000 |

Visto, d'ordine del Luogotenente generale del Regno

*Il Ministro del Tesoro*
SOLERI

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 291. – *Norme relative alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli alleati* (1).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'amministrazione italiana di territori già sottoposti al predetto Governo;

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze armate in data 24 settembre 1943, n. 61 A. C., contenente norme relative alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 luglio 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto legge 29 maggio 1944, n. 141, per la istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* degli affari esteri e Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per il tesoro;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 – serie speciale – dell'11-11-1944.

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In tutti i territori che sono o saranno sottoposti alla amministrazione del Governo italiano si applicheranno, in ordine alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati, le norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

La valuta cartacea recante la dicitura « Allied Military Currency », espressa in lire italiane nei tagli sotto indicati, deve circolare obbligatoriamente ed ha pieno potere liberatorio tanto nei pagamenti, quanto negli incassi, e nessuno deve rifiutare di accettare questa valuta, sia nei pagamenti che negli incassi.

I tagli sono Lit. 1; Lit. 2; Lit. 5; Lit. 10; Lit. 50; Lit. 100; Lit. 500; Lit. 1000.

Art. 3.

Tutta la valuta cartacea Stati Uniti, comunemente chiamata « Dollaro timbro giallo », recante sul lato destro un timbro giallo, come pure la valuta cartacea in sterline, recante l'iscrizione « British Military Authority » hanno pieno corso e nessuno deve rifiutare di accettare queste valute per pagamento o per incassi.

Art. 4.

Il cambio della valuta di cui al precedente art. 3, e tutte le valute espresse in lire, è fissato nella seguente misura:

un dollaro « timbro giallo » degli Stati Uniti vale Lit. 100.

una sterlina recante l'iscrizione « British Military Authority » ossia 20 scellini, vale Lit. 400.

una sterlina recante l'iscrizione « British Military Authority » come sopra vale 4 dollari Stati Uniti.

Qualsiasi operazione od un cambio diverso da quello sopra stabilito è vietata.

Il cambio della valuta di cui ai precedenti articoli 2 e 3, è obbligatorio da parte delle banche e dei cambia-valute, franco di provvigione e di spese.

Art. 5.

I contravventori alle norme del presente decreto sono puniti a termine delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI – SOLERI

Visto, *il Guardasigilli;* TUPINI.

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944. – *Aumento dei prezzi per trasporti di persone e cose sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle tramvie extraurbane.* (1)

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27/B ;

Decreta :

Art. 1.

I prezzi comunque vigenti al 30 giugno 1943 per i trasporti di persone e cose sulle Ferorvie dello Stato sono aumentati del 100 %.

L'aumento viene praticato sull'ammontare complessivo degli importi attualmente fissati per i singoli trasporti.

Le eventuali frazioni di lira della cifra così risultante sono arrotondate in più, fino alla lira intera.

Art. 2.

È autorizzato altresì l'aumento dei prezzi vigenti alla stessa data per i trasporti di persone e cose sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle tramvie extraurbane nei limiti e con modalità previste nell'art. 1.

Ogni precedente aumento di tariffa o prezzo entrato in vigore dopo il 1° luglio 1943 eccedente il 100 % delle tariffe oppure dei prezzi in vigore al 30 giugno 1943 deve essere diminuito fino ad adeguarsi alle tariffe o prezzi stabiliti col presente decreto.

Art. 3.

Con successivi decreti sarà provveduto per le tramvie funicolari e filobus, e per ogni altro servizio pubblico di trasporto di cui al R. decreto-legge 16 dicembre 1943., n. 27/B.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 31 ottobre 1944.

*Il Ministro ;* CERABONA

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 – serie speciale – del 18-11-1944.

## Ordine di servizio N. 1

**Trasferimento di sede dei Riparti Trazione di Paola e Catanzaro M.** (Riferimento all'O. S. n. 29/1939).

A far tempo dal 1° gennaio 1945, la sede dei Riparti Trazione di Paola e Catanzaro M. è stata trasferita da Reggio C. (Sezione Materiale e Trazione) presso le sispettive citate località di Paola e Catanzaro M. – Nessuna variazione viene apportata alle rispettive circoscrizioni, già previste dall'O. S. n. 29/1939 succitato.

---

## Ordine di servizio N. 2

**Nuovo disegno per le carte di libera circolazione – marchette di convalidazione – biglietti di viaggio, ecc. – per l'anno 1945.**

È stato istituito un nuovo disegno per le carte di libera circolazione, comune a tutte le serie : A, Al, At, nonchè ai permessi permanenti di carrozza-salone, di compartimento riservato, che ha le seguenti caratteristiche : nel frontespizio una cornice a fregio racchiude in alto l'intestazione « Ministero delle Comunicazioni - Ferrovie dello Stato » e il disco per l'applicazione del timbro a secco. (Tale intestazione, in seguito alla recente istituzione del Ministero dei Trasporti, viene ora modificata, all'atto del rilascio, mediante sovrapposizione del timbro: « Ministero dei Trasporti »). – Detta cornice comprende, in ciascuno dei due angoli superiori, una face innanzi alla quale passa una striscia su cui è indicata la classe per la quale la carta è valida. – Nel tergo della carta spicca, in centro, una grande ruota alata ferroviaria.

Il colore del fondo e del disegno, che distingue la classe, è, come sempre, il verde per la prima, il grigio per la seconda e il rosa per la terza.

È invariato il colore per i permessi permanenti di carrozza-salone (azzurro) e di compartimento riservato (terra di Siena).

Le carte del tipo descritto sono già state messe in circolazione. – Quelle del tipo precedente, già rilasciate, sono da ritenersi valide sino alla scadenza, salvo nuovo avviso in contrario.

Per l'anno 1945 rimangono invariati i tipi attualmente in vigore di biglietti a libretto, di tessere di pelle turchina e verde, di cuoio nero, di tela marrone per le persone di famiglia e per il libero ingresso nelle stazioni ; di permessi di libero transito pedonale, di biglietti per un solo viaggio gratuito ed a prezzo ridotto e di buoni bagaglio.

Tutte le carte di libera circolazione non portano il millesimo a perforatura e quindi possono scadere nell'anno successivo a quello di emissione.

La copertina e gli annessi scontrini costituenti il fascicolo interno della tessera dei giornalisti conserva il fondo color nocciola, ma anzichè portare stampato il millesimo 1945, questo verrà applicato a mezzo di foratura nell'apposito spazio in alto.

Le marche di convalidazione per il 1945 delle carte di libera circolazione serie A, di quelle serie At. con validità novennale e dei biglietti di libero ingresso nelle stazioni e di transito pedonale portano l'indicazione a stampa del millesimo ed hanno i seguenti colori:

azzurro – per le carte serie A.
viola – per le carte serie At.
verde – per le tessere di libero ingresso nelle stazioni.
marrone – per i biglietti di transito pedonale.

Si fa viva raccomandazione al personale di servizio all'ingresso delle stazioni e di controlleria ai treni di accertare che i suindicati tipi di documenti portino effettivamente applicata la marchetta di convalidazione per l'anno 1945.

*Distribuito agli agenti delle classi* 3, 5, 7, 9, 12 e 13.

---

## Ordine di servizio N. 8

### Modificazioni al « Regolamento sui segnali ».

*S. E. il Ministro delle Comunicazioni, con Decreto* 10 *Novembre* 1944 *N.* 425, *ha approvato le seguenti modificazioni agli articoli* 11, 12, 17., 18, 19, 20 e 22 *del Regolamento sui segnali* (*edizione* 1940) *e la soppressione dell'art.* 14 *del Regolamento stesso.*

*Da incollarsi a pag. 19.*

Art. 11.

### MEZZI DI SEGNALAMENTO.

*Comma* 1 – I mezzi di segnalamento in testa o in coda ai treni ed alle locomotive sono:

– fanali portatili applicabili in testa o in coda ai treni e che possono proiettare luce bianca o verde o rossa; di detti fanali ogni locomotiva deve averne tre in dotazione (due per la testa ed uno per la coda);

– bandiere rosse o verdi, in consegna al personale di macchina, le quali, occorrendo, vengono applicate in testa al treno per le segnalazioni speciali.

*Comma* 2 – Quando occorre esporre insieme i fanali accesi e le bandiere si avrà cura che queste non impediscano la visibilità della luce dei fanali.

*Da incollarsi a pag. 20.*

Art. 12.

## IDENTIFICAZIONE DELLA CODA DEI TRENI.

*Comma* 1 – Per identificare la coda dei treni si applica sempre, sia di giorno che di notte, alla parete posteriore dell'ultimo veicolo un fanale potatile che di notte deve essere acceso e proiettare luce rossa.

Questo fanale deve essere assicurato in modo che, in ogni caso, anche se mancasse il portafanale, la luce rossa venga proiettata all'indietro nella direzione cioè del tratto di binario che il treno lascia dietro di sè.

Art. 13, 15 e 16. - *Invariati.* — Art. 14. - *Soppresso.*

*Da incollarsi a pag. 24.*

Art. 17.

## LOCOMOTIVE DI RITORNO.

*Comma* 1 – Quando una locomotiva isolata o viaggiante con un treno debba fare tosto ritorno con orario prestabilito o no, **alla testa** della locomotiva isolata o del treno, si espone nel viaggio di andata per il tratto che deve essere percorso dalla locomotiva di ritorno:

– *di giorno;* la bandiera verde a destra;
– *di notte:* il fanale anteriore destro a luce verde – (1).

(*figura invariata*)

*Comma* 2 – Con questo segnale il personale di vigilanza è avvisato che deve passare una locomotiva in senso inverso

(1) Si indica con destro o sinistro il fanale che si trova a destra od a sinistra del treno nel senso della marcia.

Da incollarsi a pag. 35.

al treno segnalante, e non deve lasciare il posto di guardia finchè la locomotiva non sia passata.

*Comma* 3 – Nel caso di locomotiva di coda che debba lasciare il treno in piena linea la segnalazione di locomotiva di ritorno non viene fatta nel tratto fra l'ultima stazione e il punto dal quale la locomotiva di spinta abbandona il treno.

*Comma* 4 – La segnalazione di cui al comma 1 è valida anche nel caso che la locomotiva sia utilizzata nel viaggio di ritorno per invio di veicoli.

Art. 18.

## TRENI STRAORDINARI.

*Comma* 1 – Per annunziare la effettuazione di un *treno straordinario* si espone **in testa** al treno che lo precede nella stessa direzione:

- *di giorno*: una bandiera verde a sinistra;
- *di notte*: il fanale sinistro a luce verde.

*Comma* 2 – Quando non sia possibile segnalare un treno straordinario per mezzo del treno che lo precede nella stessa

direzione si può eccezionalmente avvalersi del treno che lo precede in direzione opposta applicando ad esso la segnalazione di locomotiva di ritorno di cui l'art. 17.

*Comma* 3 – Il personale di vigilanza deve trovarsi sul posto in tempo per presenziare il passaggio del treno straordinario, che, secondo l'orario, passa immediatamente dopo il treno segnalante, a meno che nell'orario sia indicato a quale altro treno si riferisce quella segnalazione o sia stato avvisato trattarsi di altro straordinario, nei quali casi il detto personale di vigilanza presenzierà il treno indicatogli.

*Da incollarsi a pag. 26.*

Art. 19.

## TRENI SUPPLEMENTARI.

*Comma* 1 – I *treni supplementari* a seguito dei treni normali (bis, ter, quater ecc.) sono segnalati dai treni dei quali sono la ripetizione esponendo in **testa** :

– *di giorno* : due bandiere verdi ;
– *di notte* : due fanali a luce verde.

Il personale di vigilanza non deve abbandonare il posto fino a che non sia passato il treno supplementare.

*Comma* 2 – I treni supplementari in precedenza ai treni normali (ante) sono segnalati come straordinari e quindi ad essi si applicano le disposizioni dell'art. 18.

*Da incollarsi a pag. 27.*

Da incollarsi a pag. 27.

Art. 20.

**TRENO CON LOCOMOTIVA IN CODA.**

Se la locomotiva di coda viaggia agganciata porterà essa sola il segnale di coda, se invece viaggia sganciata, il segnale di coda sarà portato tanto da essa quanto dall'ultimo veicolo del treno.

La locomotiva di coda che viaggia sganciata, di notte, dovrà pure avere acceso a luce bianca il fanale anteriore destro. Nel percorso di ritorno fino alla prima stazione la locomotiva conserverà la stessa segnalazione.

Art. 21. – *Invariato.*

Art. 22.

Da incollarsi a pag. 28.

**IMPERFEZIONE O MANCANZA DEI SEGNALI ANNESSI AI TRENI.**

*Comma* 1 – In caso di imperfezione o mancanza dei segnali annessi ai treni il personale deve regolarsi come segue:

| **Personale di stazione.** | **Personale di linea.** |
|---|---|
| *a*) il treno dovrebbe portare la segnalazione notturna ed ha spenti *entrambi i fanali di testa.* | |
| Deve arrestare il treno per la riaccensione dei fanali. | Deve arrestare il treno per la riaccensione dei fanali. |
| *b*) il treno dovrebbe portare la segnalazione notturna ed ha spento *uno solo dei fanali di testa.* | |
| Deve arrestare il treno per la riaccensione del fanale a meno che gli consti in modo sicuro che il fanale spento non doveva servire ad alcuna segnalazione. | Deve lasciare proseguire il treno, ma considerare il fanale spento come se dovesse proiettare luce verde, a meno che si tratti del primo treno viaggiante sul binario illegale. |

| **Personale di stazione.** | **Personale di linea.** |
| --- | --- |

*c*) il treno non porta il *fanale di coda* oppure di notte *lo ha spento.*

| Deve considerare il treno spezzato e provvedere in conformità. | Deve considerare il treno spezzato e provvedere in conformità. |
| --- | --- |

*Da incoll. pag. 29*

*Comma* 2 – Invariato.

*In relazione alle nuove disposizioni di cui sopra dovranno intendersi modificati tutti i riferimenti relativi al segnalamento dei treni, contenuti nelle varie Istruzioni di esercizio in attesa che sia provveduto al loro aggiornamento.*

**Le modificazioni di cui sopra entreranno in vigore dalle ore zero del 10 Gennaio 1945.**

*Chi riceve il presente ordine di servizio deve rilasciare ricevuta scritta al proprio superiore immediato. Le ricevute dovranno essere inviate alle Sezioni Compartimentali da cui dipendono i singoli agenti per essere conservate nelle pratiche personali dei medesimi.*

*Le Sezioni si assicureranno che tutti i dipendenti agenti interessati abbiano ricevuto un esemplare di detto ordine di servizio ed abbiano preso piena ed esatta conoscenza delle disposizioni in esso contenute.*

---

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58.

**Circolare N. 1.** *Roma, 2 Gennaio 1945.*

N. PAG. 11/10300

OGGETTO:
**Revisione dei provvedimenti emanati dalle autorità ferroviarie della pseudo repubblica sociale italiana.**

*Servizi Centrali*
*Compartimenti*
*Delegazione di Cagliari*

In dipendenza della situazione creata dalla guerra e la conseguente scissione della rete ferroviaria, numerosi provvedimenti sono stati e continuano ad essere emanati dalle varie autorità ferroviarie sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Occorre pertanto determinare, fin d'ora, anche per averne norma nell'assetto amministrativo della rete man mano che sarà liberata, quali di tali provvedimenti possano essere convalidati, quali siano da sottoporre ad opportuna revisione e quali infine siano da ritenere nulli perchè privi di efficacia giuridica.

Premesso che tale materia è stata regolata dal Decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249 contenente norme di carattere generale per l'assetto della legislazione nei territori liberati, si determinano quì di seguito, distinte per materia, le disposizioni per l'applicazione del Decreto stesso all'Amministrazione ferroviaria.

## I) – Ordinamento dell'Amministrazione delle F. S. e stato giuridico del personale ferroviario.

Con le disposizioni contenute nel Decreto n. 249/1944 sono stati dichiarati privi di efficacia tutti i provvedimenti legislativi, le norme regolamentari e gli atti di governo adottati sotto l'impero del governo della repubblica sociale italiana.

Gli eventuali provvedimenti di tal genere riguardanti l'ordinamento dell'Amministrazione e lo stato giuridico del personale ferroviario che fossero stati o dovessero essere emessi sono pertanto già da considerarsi inefficaci senza bisogno di ulteriori declaratorie e senza possibilità di convalide.

Sono del pari da considerare privi di efficacia i provvedimenti che sono stati o dovessero essere emessi, riguardanti variazioni della competenza in materia finanziaria già attribuita ai vari organi dell'Amministrazione alla data 8 settembre 1943. Saranno peraltro da convalidare con Decreto generico, ai sensi dell'art. 3 del citato Decreto n. 249/1944, gli atti amministrativi seguiti sulla base dei provvedimenti stessi.

II) – **Proposte e stanziamenti per lavori, forniture ed acquisto di stabili.**

Le approvazioni di proposte e stanziamenti per lavori e forniture o acquisto di stabili, devono intendersi genericamente convalidati con l'art. 4 del Decreto n. 249/1944.

Qualora i provvedimenti relativi non siano stati ancora attuati in tutto o in parte, i Servizi interessati, ove ritengano opportuno di sospenderne l'attuazione, potranno avanzare le necessarie proposte di annullamento o riduzione degli stanziamenti.

III) – **Dichiarazione di pubblica utilità e procedura espropriativa.**

I decreti di dichiarazione di pubblica utilità o di urgenza e indifferibilità di lavori, nonchè di proroga di termini delle dichiarazioni stesse, rientrano nei provvedimenti genericamente già convalidati dall'art. 4 del Decreto n. 249/1944. Si riconosce necessario lasciar sussistere tale generica convalida, perchè non siano infirmate le procedure conseguenziali, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di lasciar decadere quelle dichiarazioni che non abbiano avuto e non debbano aver seguito.

Devono intendersi anche genericamente convalidati col citato art. 4 i provvedimenti di approvazione di elenchi e stime di ufficio, di accettazione di perizie e di approvazione di verbali di liquidazione nelle procedure espropriative.

IV) – **Contratti per esecuzioni di lavori e forniture e convenzioni riguardanti qualsiasi materia.**

È da presumere che i singoli atti siano regolari e siano stati stipulati tutelando gli interessi dell'Amministrazione, ed è da considerare, d'altra parte, che la maggior parte degli atti stessi hanno già prodotto

effetti nei confronti di terzi, e parecchi hanno creato situazioni giuridiche che occorre mantenere.

Pertanto, i provvedimenti relativi, già convalidati in forza dell'art. 4 del ripetuto Decreto n. 249/1944, non saranno, di massima, assoggettati a riesame per eventuali declaratorie di inefficacia.

Tale riesame, invece, dovrà aver luogo nel caso di specifiche denuncie di irregolarità, e nei casi di convenzioni concernenti concessioni di servizi pubblici o comunque connesse ai servizi stessi (agenzie di viaggio, caffè ristoratori, rivendite e utenze varie).

I provvedimenti concernenti alienazioni di immobili dal patrimonio ferroviario sono da considerarsi senz'altro nulli in base all'art. 2 del Decreto n. 249/1944. Avvalendosi peraltro della facoltà di convalida prevista nell'art. 3 del Decreto stesso, tale convalida sarà da promuovere per tutti i provvedimenti definitivi di approvazione di contratti perfezionati che siano stati già approvati in schema prima dell'8 settembre 1943 e degli altri provvedimenti che rispondano ai consueti criteri seguiti dall'Amministrazione in simili pratiche e che non risultassero emessi per accertate cause di finalità politiche o di favoritismi.

V) – **Facilitazioni di tariffa.**

Tenuto conto dei gravi abusi cui possono aver dato luogo le varie concessioni di facilitazioni di tariffa accordate in base al R. D. L. 25 gennaio 1940 n. 9 per le merci, e al R. D. L. 11 ottobre 1934 n. 1948 per i viaggiatori, saranno senz'altro da rivedere tutte le facilitazioni di tariffa eventualmente accordate dalle Autorità della repubblica sociale italiana.

VI) – **Vertenze in genere.**

In base alla disposizione dell'art. 4 del Decreto n. 249/1944 restano convalidati, prescindendo da ogni eventuale declaratoria di inefficacia, i provvedimenti relativi a:

*a*) – approvazioni di definizioni di vertenze non litigiose;

*b*) – autorizzazioni per la proposizione di azioni giudiziarie, arbitrati, azioni di nullità e di ogni altra procedura contenziosa;

*c*) – rinunzie agli atti di cui al punto b), accettazioni ed esecuzioni di sentenze suscettibili o non degli ordinari rimedi di legge, approvazioni di transazioni degli affari litigiosi.

VII) – **Cooperative edilizie ferroviarie.**

Sono già dichiarati privi di efficacia, senza possibilità di convalida, col Decreto n. 249/1944 i provvedimenti legislativi e le norme regolamentari che fossero state o venissero emanate in materia.

Numerosi atti di mutuo edilizio individuale, autorizzati fino al 4 giugno 1944, sono già stati ritenuti validi. Analogamente, si dovranno mantenere le eventuali stipulazioni di atti di mutuo che fossero avvenute in seguito ad autorizzazione della Direzione Generale di Verona.

Pertanto, senza necessità di riesame, deve restar ferma la convalida generica contenuta nell'art. 4 del Decreto n. 249/1944.

VIII) – **Opera di previdenza – Infortuni sul lavoro.**

Sono dichiarati privi di efficacia, senza possibilità di convalida, col Decreto n. 249/1944 i provvedimenti legislativi e le norme regolamentari che fossero stati o venissero emanate in materia.

Per gli altri provvedimenti di ordinaria amministrazione adottati in materia dovrà restare ferma la convalida generica contenuta nell'art. 4 di detto Decreto.

IX) – **Concessioni di viaggio.**

Sono già dichiarate inefficaci, senza possibilità di convalida, col Decreto n. 249/1944 le disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Le disposizioni di massima, eventualmente emanate, non rientranti in quelle ora accennate e le singole concessioni di viaggio fatte dal Ministro delle Comunicazioni della repubblica sociale italiana dovranno essere riesaminate per le eventuali declaratorie d'inefficacia previste dal detto Decreto.

X) – **Competenze accessorie del personale.**

Le disposizioni modificative delle competenze del personale emanate dal governo della repubblica sociale italiana sono prive di efficacia per effetto dell'art. 1 del Decreto n. 249/1944.

I provvedimenti particolari attuati nelle varie zone, in base alle anzidette disposizioni, sino alla operatività del suddetto Decreto, andranno convalidati nei modi cui all'art. 3 del Decreto stesso.

XI) – **Gratificazioni.**

Non si dovrà, di massima, ritornare sui provvedimenti riguardanti le gratificazioni concesse al personale ai sensi delle Disposizioni sulle competenze accessorie per eccezionali prestazioni rese nell'interesse del servizio.

Si dovrà, invece, promuovere la emanazione di un Decreto motivato, per dichiarare privi di efficacia i provvedimenti relativi a gratificazioni che eventualmente fossero state concesse per considerazioni politiche (come ad esempio ai fiduciari dell'Associazione ferrovieri, agli appartenenti alla milizia ecc.) o per prestazioni rese nell'esclusivo interesse delle forze tedesche, disponendo, di conseguenza, per il ricupero totale degli importi relativi.

XII) – **Sussidi.**

I sussidi concessi al personale rientrano fra i provvedimenti da intendersi convalidati con l'art. 4 del Decreto n. 249/1944. Salvo, pertanto, specifiche denuncie di gravi irregolarità, i provvedimenti stessi non dovranno essere ripresi in esame per eventuali declaratorie di inefficacia.

XIII) – **Provvedimenti in materia disciplinare.**

Dovranno essere sottoposti a revisione per le eventuali declaratorie di enefficacia ai sensi dell'art. 4 del Decreto n. 249/1944:

*a*) – d'ufficio, tutti i provvedimenti punitivi inflitti per mancanze di carattere politico;

*b*) – su richiesta degli interessati, gli altri provvedimenti punitivi previsti dal Regolamento del personale nella determinazione dei quali possano avere influito considerazioni o interferenze di carattere politico.

XIV) – **Nomine in prova.**

Le eventuali nuove assunzioni di personale di ruolo e i bandi di concorso, già privi di efficacia per l'art. 2 del Decreto n. 249/1944, dovranno essere presi in esame per una possibile convalida ai sensi dell'art. 3 del Decreto stesso.

XV) – **Nomine a stabile – Cambi di qualifica – Inquadramenti a sussidiario e contrattista.**

Trattandosi di provvedimenti di ordinaria amministrazione, dovranno esssere mantenuti, con generico Decreto ministeriale di convalida, tutti quelli che siano stati presi osservando le vigenti norme regolamentari.

XVI) – **Avanzamenti.**

Per gli avanzamenti di grado approvati fino al 4 giugno 1944 si dovranno distinguere tre gruppi di provvedimenti e cioè:

*a*) – promozioni deliberate in seguito al risultato di esami d'idoneità per semplice titolo di anzianità di grado;

*b*) – promozioni a scelta o per merito comparativo, oppure riduzioni di intervallo per l'aumento normale di stipendio, riguardanti funzionari ed agenti regolarmente scrutinati in epoca anteriore all'8 settembre 1943;

*c*) – promozioni a scelta o per merito comparativo deliberate con procedimento e provvedimenti adottari dal Ministro della repubblica sociale.

I provvedimenti sub a) dovranno essere mantenuti promuovendo la convalida con decreto motivato del Ministro in quanto aventi una decorrenza anteriore al 1/1/1944, in attesa che vengano emanate disposizioni per gli avanzamenti con decorrenze successive.

Quelli sub lettera b), invece, andranno soggetti a revisione per eventuali convalide con decreto motivato del Ministro.

Circa, infine, gli avanzamenti sub c), questi, in base alla disposizione dell'art. 2 del ripetuto Decreto n. 249/1944, restano privi di ogni efficacia giuridica e come tali, ove non siasi già provveduto, dovrà esserne disposta la cancellazione dai rispettivi fogli matricolari degli interessati.

Il Servizio Personale e Affari Generali disporrà, inoltre, appena possibile, per il ricupero delle differenze di stipendio ed indennità indebitamente percepite.

Con criteri analoghi, dovranno, poi, a suo tempo, essere riesaminati tutti i provvedimenti di avanzamento di grado, compresi quelli per concorso interno, o di stipendio, che fossero stati adottati dalla Direzione Generale in Alta Italia posteriormente al 4 giugno 1944.

XVII) – **Esoneri.**

I provvedimenti di esonero sono stati annullati dall'art. 2 del già citato Decreto n. 249/1944. Peraltro, tutti i provvedimenti di esoneri deliberati in base alle normali disposizioni regolamentari, rivestendo carattere di ordinaria amministrazione, dovranno essere convalidati con generico decreto del Ministro in base all'art. 3 del predetto decreto.

Si intende che ove si sia fatto luogo a registrazioni matricolari di esoneri non convalidati, le registrazioni stesse dovranno essere annullate.

XVIII) – **Pensioni.**

Nel caso che la Direzione di Verona avesse fatto luogo a liquidazioni definitive di pensione, i relativi provvedimenti dovranno essere sottoposti a revisione in relazione dell'art. 4 del Decreto n. 249/1944.

XIX) – **Atti amministrativi emanati sulla base di leggi e regolamenti del governo della repubblica sociale italiana.**

Gli atti amministrativi che fossero stati o venissero emessi sulla base di leggi e regolamenti dichiarati privi di efficacia e non convalidabili ai sensi dell'art. 1 del Decreto n. 249/1944, dovranno essere riesaminati caso per caso od eventualmente per gruppi analoghi, ai fini delle eventuali convalide, a tutti o determinati effetti, ammesse dall'art. 3 del Decreto stesso.

Gli uffici in indirizzo prenderanno sollecitamente, per la parte di rispettiva competenza, ogni opportuna iniziativa per l'adozione dei provvedimenti indicati per le singole materie, in modo da raggiungere, con la sollecitudine consentita dalla situazione e dalla molteplicità dei casi da esaminare, il normale assetto amministrativo dell'azienda.

All'uopo, nell'esercitare la discrezionalità delle revisioni, rese possibili dalle disposizioni richiamate, sarà da seguire il criterio di limitare le revisioni stesse ai provvedimenti che si presumono fondatamente lesivi dell'interesse dell'Amministrazione ferroviaria o di quelli del personale rimasto alle dipendenze dell'Autorità legittima.

IL DIRETTORE GENERALE
**Ing. G. di Raimondo**

**Comunicato:**

**Borse di studio a favore di orfani e figli di agenti e di ex agenti delle Ferrovie dello Stato per l'anno scolastico 1943-44.**

L'opera di Previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato apre un concorso per il conferimento di borse di studio per l'anno scolastico 1943-44, limitatamente ai Compartimenti di Roma, Napoli, Bari, Reggio Cal., Palermo e Delegazione Cagliari.

Per il Compartimento di Roma, nel quale il Concorso già bandito nell'ottobre 1943, non fu espletato, potranno parteciparvi soltanto coloro che presentarono domanda entro il 30 novembre 1943.

Tale domanda deve essere rinnovata insieme ai prescritti documenti.

*Al concorso sono ammessi:*

*a*) **gli orfani di agenti** delle Ferrovie dello Stato **ed i figli di ex agenti** delle Ferrovie stesse (*i quali agenti abbiano appartenuto all'Opera e cioè siano cessati dal servizio posteriormente al* 1° *luglio* 1912) **dalla seconda classe elementare in avanti;**

*b*) **i figli di agenti** in attività di servizio **per la frequenza delle scuole Medie Superiori, o Università, o Istituti Superiori del Regno, comprese le Accademie Militari, od altri equivalenti, e purchè si trovino nelle condizioni più avanti indicate.**

*Le borse di studio saranno concesse nella misura seguente;*

da L. 400 a L. 800 per le scuole elementari;

da L. 700 a L. 1.500 per le scuole medie inferiori, tecniche professionali od altre equivalenti;

da L. 1000 a L. 1800 per le scuole medie superiori o corsi equivalenti;

da L. 1500 a L. 4000 per le università od altri istituti di istruzione superiore, comprese le Acceademie Militari.

*Per il conferimento delle borse di studio si richiede che i concorrenti non abbiano superato, al* **1° ottobre 1943**, *i seguenti limiti di età col progressivo aumento di un anno per ognuna delle classi successive;*

10 *anni per la* 2ª *classe elementare:*

13 *anni per la* 1ª *classe delle scuole medie inferiori od altre equivalenti:*

21 *anni per il primo corso universitario o di altro istituto di istruzione superiore, comprese le Accademie Militari.*

**Per le borse universitarie o degli altri istituti di istruzione, superiore, domandate da orfani o da figli di ex agenti che si iscrivono al 1° anno,** *viene inoltre richiesto che il concorrente abbia conseguito il titolo di studio, occorrente per la regolare iscrizione all'Università, con una votazione non inferiore alla media di* 7/10 *negli esami complessivi.*

**Per i figli degli agenti in servizio** *l'ammissione al concorso è subordinata alle seguenti condizioni;*

*a) per le scuole medie superiori, che l'ammissione o la promozione siano state conseguite nella sessione estiva con una media generale non inferiore a 8/10 :*

*b) per le università ed istituti superiori - ove si tratti di giovani iscritti al 1° anno di corso - che il titolo richiesto per la regolare iscrizione all'università sia stato conseguito nella sessione estiva con una votazione media non inferiore ad 8/10 : e, ove si tratti di giovani iscritti ad un anno di corso superiore al primo, che i medesimi abbiano superato, con la stessa media, tutti gli esami prescritti e consigliati per i corsi precedenti.*

*Le domande per concorrere all'assegnazione delle borse di studio debbono essere compilate dal padre del concorrente o da chi eserciti su esso la patria potestà o la tutela.*

**Dette domande, indirizzate al Comitato Amministratore dell'Opera di Previdenza delle Ferrovie dello Stato, dovranno essere presentate entro il 15 dicembre 1944 all'ufficio ferroviario (Servizi, Sezioni o Uffici) da cui dipende o dipendeva il padre del concorrente. Non è ammesso il diretto inoltro all'opera.**

*Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti in carta libera ;*

a) *certificato di nascita del concorrente :*

b) *stato di famiglia :*

c) *pagelle scolastiche degli anni 1942-43 e 1943-1944 oppure certificati scolastici con espressa menzione delle votazioni conseguite in ciascuna materia, e con indicazione* **se la promozione sia stata conseguita in unica sessione o nelle due sessioni estiva ed autunnale.**

**Se il concorrente trovasi iscritto ad un corso superiore al primo di una università o di un istituto superiore,** *deve unire un certificato rilasciato dalla Segreteria della scuola con l'indicazione degli esami superati durante gli anni accademici già percorsi compreso il 1942-43 e del voto conseguito in ciascuna materia.*

*Il certificato dovrà inoltre essere completato con la dichiarazione esplicita che il concorrente ha superato* **tutti gli esami obbligatori consigliati dalla Facoltà agli aspiranti all'assegno sulla Cassa scolastica** *sia per l'anno 1942-43 che per quelli precedenti.* **In mancanza di tale dichiarazione il certificato non sara' tenuto valido.**

*Inoltre gli studenti stessi dovranno esibire altro certificato comprovante gli esami sostenuti alla fine dell'anno accademico 1943-44 con i voti conseguiti.*

*Per coloro che ottennero la borsa di studio negli anni scolastici precedenti non occorre l'atto di nascita.*

*Nella domanda dovrà essere indicato, oltre il preciso indirizzo della famiglia del concorrente se questi abbia goduto per l'anno 1943-44 di altra borsa di studio e quale, indicandone l'omporto.*

**Le dichiarazioni accertate non vere daranno motivo alla revoca della borsa di studio.**

*L'assegnazione delle borse di studio sarà fatta insindacabilmente dal Comitato Amministratore dell'Opera di Previdenza, il quale fisserà l'importo di ogni borsa in relazione alla disponibilità annua ed alle domande giudicate meritevoli di accoglimento.*

*La concessione delle borse di studio importa l'obbligo di frequentare le lezioni in scuole comunali, governative o pareggiate ; eccezionalmente potrà essere consentita la frequenza presso istituti privati che diano completo affidamento di serietà di indirizzo e di perfetta disciplina scolastica. In questo ultimo caso dovranno essere sostenuti presso scuole pubbliche gli esami obbligatori.*

*Il pagamento delle borse di studio sarà effettuato in una sola volta appena espletato il concorso.*

*Di regola non potrà essere concessa nè rinnovata la borsa di studio al concorrente che non abbia ottenuto, alla fine dell'anno scolastico precedente, la promozione nella sessione estiva alla classe superiore. Lo stesso dicasi per gli studenti universitari che, al termine dell'anno accademico, non abbiano sostenuto con buon esisto tutti gli esami abbligatori consigliati dalla Facoltà.*

## AVVERTENZE.

*I documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta quanto stabilisce l'ultimo paragrafo dell'art.* 3 *R. D. L.* 7 *febbraio* 1926 *N.* 187.

*Il certificato di nascita deve essere legalizzato dalla competente Autorità : i documenti scolastici debbono portare il timbro della scuola ed essere autenticati dalle Autorità scolastiche.*

*L'Opera di Previdenza – che ha Sede in Roma presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato – Piazza della Croce Rossa – comunicherà direttamente agli interessati l'esito del concorso.*

**Astenersi pertanto dal rivolgere sollecitazioni.**

---

IL DIRETTORE GENERALE
**Ing. G. di Raimondo**

Anno XXXVIII - N. 2 28 Febbraio 1945

MINISTERO DEI TRASPORTI

# BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

## INDICE

**PARTE PRIMA - Leggi e decreti:** **Pag.**

## PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Comunicati ed Istruzioni



Roma, 1945. — Tipolitografia F. S. – Piazza della Croce Rossa, 3

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 1. – *Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni dei termini di decadenza e dei termini processuali.* (1)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Vista la legge 9 luglio 1940, n. 890;
Vista la legge 9 luglio 1940, n. 891;
Vista la legge 9 luglio 1940, n. 924;
Vista la legge 4 luglio 1941, n. 633;
Visto il R. decreto-legge 19 gennaio 1942, n. 87;
Visto il bando emanato per Nostra delega dal Capo di Stato Maggiore Generale del Regio Esercito il 2 ottobre 1943;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuta la necessità e l'urgenza per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Sottosegretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il corso dei termini di prescrizione è sospeso di diritto fino al 31 dicembre 1944.

È del pari sospeso di diritto fino alla detta data il corso dei termini perentorii, tanto legali quanto convenzionali, portanti decadenza da una azione, eccezione o diritto qualsiasi, quando sussista la impossibilità di osservarli per cause dipendenti dallo attuale stato di guerra.

La sospensione può essere dichiarata anche di ufficio.

Art. 2.

La sospensione di cui all'art. 1 vale anche per i termini di prescrizione o di decadenza previsti dalle leggi tributarie. Non rimangono invece sospesi i termini relativi al pagamento dei tributi, salvo che il contribuente dimostri la materiale impossibilità dell'adempimento della obbligazione per essersi trovato, allo scadere del termine, in località occupata dal nemico o in località con la quale fossero interrotte le comunicazioni postali e ferroviarie, o perchè l'oggetto del tributo si trovi in dette località.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 – serie speciale – del 12-1-1944.

Art. 3.

Indipendentemente dalle ipotesi previste negli articoli precedenti, il corso dei procedimenti giudiziari civili, amministrativi o riflettenti la materia tributaria può essere sospeso quando risulti che una delle parti si trovi in zona non libera del territorio nazionale.

La sospensione di cui al presente articolo è disposta anche d'ufficio dal giudice o dalla autorità amministrativa competente, con provvedimento inoppugnabile.

Art. 4.

Quando non si è dichiarata d'ufficio la sospensione del procedimento, l'istanza deve essere fatta all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, la quale provvede in calce alla domanda.

L'istanza può essere proposta anche all'udienza oralmente, nel qual caso il provvedimento va adottato con verbale.

Il provvedimento suddetto è inoppugnabile.

Egualmente si provvede per l'istanza di sospensione dei termini.

Art. 5.

Gli uffici interessati devono tenere speciale registro dei provvedimenti adottati a norma degli articoli precedenti.

Art. 6.

Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1940, n. 890, al R. decreto-legge 19 gennaio 1942, n. 87, ed alla legge 9 luglio 1940, n. 924.

Art. 7.

I termini per tutte le rinnovazioni ipotecarie, cui debba provvedersi di ufficio o ad istanza di parte, sono prorogati a tutto il 31 dicembre 1944.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto per la sospensione delle prescrizioni e dei termini di decadenza e quelle per le rinnovazioni ipotecarie hanno effetto l'8 settembre 1943.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno – serie speciale. Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO – DE SANTIS – YUNG

Visto: (ai sensi del R. decreto 30 ottobre 1943, n. 1/B).
*Il Guardasigilli:* BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 11 febbraio 1944, n. 30. – *Provvedimenti circa il ritorno all'amministrazione italiana di alcuni territori finora sottoposti al Governo Militare Alleato.* (1)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il proclama n. 16 del Governo Militare Alleato ;
Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato ;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129 ;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B ;
Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B ;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra ;
Sentito il Consiglio dei Ministri ;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa con i Ministri per la marina e per l'aeronautica e con i Sottosegretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per l'educazione nazionale per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per le ferrovie, la motorizzazione civile ed i trasporti in concessione e per l'industria, il commercio ed il lavoro ;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 11 febbraio 1944 l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei seguenti territori, sin quì sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata ;

1) territori a sud dei limiti settentrionali delle provincie di Salerno, Potenza e Bari ;

2) isola di Sicilia ed isole adiacenti, escluse le isole di Pantelleria, Lampedusa e Linosa.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dalla data indicata nell'art. 1, entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno – serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 – serie speciale – del 16-2-1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 11 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO – DE COURTEN – SANDALLI – REALE – DE SANTIS – YUNG – ORLANDO – CUOMO – DE CARO – SICILIANI – DI RAIMONDO – CORBINO

Visto: (ai sensi del R. decreto 30 ottobre 1943, n. 1/B).
*Il Guardasigilli*: BADOGLIO

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 348. – *Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata e di addizionale straordinaria di guerra.* (1)

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delègata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762;

Vista la legge 1° novembre 1940, n. 1608, recante aumenti dell'imposta sull'entrata per alcune categorie di prodotti;

Visto il R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53, convertito nella legge 26 maggio 1942, n. 627, recante l'esenzione dell'imposta sull'entrata per alcuni generi alimentari;

Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, concernente, fra l'altro, la istituzione di un'addizionale straordinaria di guerra all'imposta sull'entrata;

Ritenuta la urgente necessità di misure tributarie in materia di imposta sull'entrata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 – serie speciale – del 5-12-1944.

Art. 1.

L'aliquota dell'imposta sull'entrata stabilita dall'articolo 7 della legge 19 giugno 1940, n. 762, è determinata nella misura del 4 % dell'entrata imponibile.

Nella stessa misura è dovuta sulle merci importate dall'estero l'imposta prevista dall'art. 17 della legge suddetta.

Restano ferme le speciali aliquote d'imposta stabilite per gli oggetti d'arte e per il bestiame bovino, ovino e suino, dagli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

Art. 2.

Le aliquote d'imposta stabilite dalla legge 1° novembre 1940, n. 1608, per le merci indicate nelle tabelle *A* e *B* annesse alla legge stessa sono aumentate del 2 % del prezzo o valore imponibile.

L'aliquota stabilita dall'art. 1 della legge per le vendite delle merci di cui alla tabella *A*, fatte dal fabbricante o produttore nei confronti di chiunque non destini le merci acquistate alla rivendita, senza ulteriori trasformazioni o lavorazioni, è fissata nella misura del 12 %.

Art. 3.

L'imposta dovuta sulle entrate derivanti dalle vendite al minuto, comprese quelle effettuate da venditori ambulanti, si applica, nelle misure risultanti dagli articoli 1 e 2, in base al prezzo di acquisto dei prodotti da parte del dettagliante e deve essere corrisposta a cura di questo sulle fatture di acquisto entro cinque giorni dal ricevimento delle fatture stesse.

Per prezzo di acquisto s'intende il prezzo dei prodotti aumentato delle spese accessorie e di ogni altra somma addebitata in fattura, anche a titolo d'imposta, all'acquirente.

Nei casi previsti dagli articoli 35 a 37 del regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1940, n. 10, quando l'acquirente destina i prodotti acquistati alla vendita al minuto, l'imposta, dovuta a norma del precedente primo comma, si corrisponde insieme con l'imposta per l'acquisto e sullo stesso documento.

Per le vendite al minuto effettuate da fabbricanti o produttori a mezzo di propri negozi o spacci di vendita diretta al pubblico, anche se comunicanti con la fabbrica o luogo di produzione, l'imposta, nella misura sopra indicata, si corrisponde all'atto del passaggio dei prodotti dalla fabbrica o luogo di produzione ai detti spacci o negozi, in aggiunta all'imposta dovuta per tali passaggi e sullo stesso documento, e si applica in base ai prezzi all'ingrosso.

È abrogata la disposizione dell'art. 8, lettera *b*) della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 4.

Per le entrate derivanti dal commercio dei vini fini, esclusi gli spumanti, e dei vini comuni, mosti ed uve da vino, escluse le vinacce, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura dell'8 % del prezzo o valore dei detti prodotti.

L'imposta si corrisponde giusta le norme dell'art. 14 della legge 19 giugno 1940, n. 762, ed è comprensiva dell'imposta che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici cui dà luogo il commercio dei prodotti stessi, esclusa la vendita al minuto.

Art. 5.

L'imposta sull'entrata per gli atti economici relativi al commercio degli oli vegetali destinati alla alimentazione, del frumento, del granoturco, della segale, del risone, dell'orzo vestito destinato alla miscela con farine degli anzidetti cereali e del formaggio è dovuta una volta tanto nella misura del 4 %, e si corrisponde all'atto della vendita da parte del produttore ; per i prodotti conferiti all'ammasso l'imposta si corrisponde all'atto in cui l'ente ammassatore o la ditta incaricata dell'ammasso provvede alla vendita o consegna dei prodotti.

È abrogato l'art. 1 del R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53, convertito nella legge 26 maggio 1942, n. 627, portante esenzione dall'imposta sull'entrata per alcuni generi alimentari.

Art. 6.

L'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 5 assorbe l'imposta che sarebbe dovuta :

*a*) per gli atti economici cui dà luogo il commercio degli oli vegetali, compresa la vendita al minuto e compreso il passaggio dell'olio dallo stabilimento di produzione a quello di rettificazione ;

*b*) per gli atti economici cui dà luogo il commercio del frumento, delle farine, delle semole, dei sottoprodotti (cruscami, farinette e scarti di pulitura) e delle paste alimentari, compresa la vendita al minuto ;

*c*) per gli atti economici cui dà luogo il commercio del granoturco, delle farine e dei sottoprodotti (farinetta, germe, crusca e cruscone), compresa la vendita al minuto ;

*d*) per gli atti economici cui dà luogo il commercio della segale, delle farine e dei sottoprodotti (cruscami e scarti di pulitura), compresa la vendita al minuto ;

*e*) per gli atti economici cui dà luogo il commercio delle farine di orzo, anche se miscelate con quelle di frumento, granoturco e segale, e dei sottoprodotti (cruscami e scarti di pulitura) compresa la vendita al minuto ;

*f*) per gli atti economici cui dà luogo il commercio del riso e dei sottoprodotti (corpetto, mezzagrana, risina, grana verde, pula, farinaggio e gemma, esclusi la farina o polvere di riso ed altri derivati), compresa la vendita al minuto.

*g*) per gli atti economici cui dà luogo il commercio del formaggio, compresa la vendita al minuto.

L'orzo destinato ad usi diversi dalla produzione di farine da miscela è soggetto all'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 7.

Il pagamento dell'imposta stabilita dal primo comma dell'art. 5 è effettuato dall'ente ammassatore o dalla ditta incaricata dell'ammasso esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali nei termini stabiliti dall'art. 15 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

Le fatture relative alle vendite di frumento, granoturco, segale, ed orzo vestito, possono essere emesse ed assoggettate all'imposta dall'ente o ditta ammassatrice entro cinque giorni dalla data di ricevimento del certificato di analisi o del verbale di accertamento attestanti le caratteristiche del prodotto, ma in ogni caso non oltre un mese dalla consegna del prodotto medesimo.

All'ente o ditta ammassatrice compete il diritto di rivalsa dell'imposta pagata nei confronti dell'acquirente.

Art. 8.

Le note o fatture che siano rilasciate per i passaggi successivi alla vendita effettuata dal produttore o dall'ammasso, di oli vegetali, di farine di frumento, granoturco, segale ed orzo vestito, di semole, di paste alimentari, di riso e relativi sottoprodotti, di formaggio, sono soggetti alla tassa di bollo stabilita dall'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni. Ove peraltro i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto o d'imballaggio e di ogni altro accessorio inerente al trasferimento dei prodotti, limitatamente a tale addebito è dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 9.

L'addizionale straordinaria di guerra all'imposta sull'entrata istituita con R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, è soppressa.

Art. 10.

Salvo quanto è stabilito dall'art. 26 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, il Ministro per le finanze può disporre con propri decreti per le entrate derivanti dal commercio di prodotti ortofrutticoli e della pesca, dall'artigianato ambulante, da prestazioni al dettaglio, dalla gestione di pubblici esercizi, dall'esercizio di trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole, dall'esercizio di professioni, di agenzie di cambio, commissioni di borsa e cambiavalute e dall'esercizio di assicurazioni del bestiame da parte di associazioni mutue, l'imposta sia corrisposta mediante il pagamento di canoni ragguagliati al volume degli affari, in base a dichiarazione del soggetto ovvero mediante l'applicazione di aliquote o quote condensate in rapporto al presunto numero degli atti economici imponibili.

È abrogato l'art. 16 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 11.

Gli accordi vigenti per il pagamento dell'imposta sulle entrate derivanti dal commercio di frumento, granoturco, segale, riso ed orzo vestito, olio di germe di granoturco, soja e girasole, cessano di avere effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli altri accordi in vigore per l'anno 1944 continuano ad avere efficacia sino alla loro scadenza, ma con provvedimenti del Ministro per le finanze saranno

apportate variazioni ai canoni, alle aliquote ed alle quote condensate d'imposta dagli accordi stessi stabiliti in rapporto all'aumento della misura dell'imposta disposto dal presente decreto.

Art. 12.

Per le merci giacenti presso commercianti al minuto alla data dell'entrata in vigore del presente decreto l'imposta sull'entrata, in relazione al disposto del precedente art. 3, è dovuta nella misura del 2,80 % del prezzo di acquisto, e per le merci di cui alla tabella allegato *B* alla legge 1° novembre 1940, n. 1608, nella misura del 4,80 %, ad integrazione dell'addizionale straordinaria di guerra dell'1,20 % corrisposta a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452. Nella stessa misura è dovuta l'imposta per le merci passate dai fabbricanti e produttori ai propri negozi e spacci di vendita al pubblico e giacenti a tale data presso i detti negozi e spacci.

L'imposta si corrisponde in modo virtuale al competente Ufficio del registro in base a dichiarazione del soggetto contenente la descrizione sommaria delle merci giacenti e la indicazione globale del prezzo di acquisto o all'ingrosso, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Ufficio provvede, all'atto della presentazione della dichiarazione, alla liquidazione dell'imposta, e ne dilaziona il pagamento in tre rate mensili.

Art. 13.

Chi omette di presentare, nei termini, le dichiarazioni prescritte dai decreti emanati dal Ministro per le finanze a norma dell'art. 10 e quelle previste dall'art. 12 incorre nella pena pecuniaria da L. 500 a L. 10.000 e in una sopratassa pari alla imposta dovuta.

La sopratassa è ridotta ad un decimo se la dichiarazione è presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine.

Quando le dichiarazioni risultano infedeli, il soggetto incorre nella pena pecuniaria da L. 100 a L. 10.000 e in una sopratassa pari alla differenza d'imposta sottratta all'Erario.

Per le violazioni delle altre disposizioni stabilite dal presente decreto e dai decreti emanati dal Ministro per le finanze a norma dell'art. 10 si applicano le sanzioni previste dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, e dal Regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

Art. 14.

Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti, il presente decreto entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

Visto, *il Guardasigilli* : TUPINI — BONOMI – SIGLIENTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 settembre 1944, n. 377 *Soppressione dell'Azienda autonoma statale della strada* (1)

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata ;

Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094 ;

Visto il R. decreto 1° giugno 1928, n. 1139 ;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302 ;

Visti il Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141 ;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro ;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Art. 1.

L'Azienda autonoma statale della strada è soppressa.

I compiti dell'Azienda stessa relativi alla gestione delle strade statali, alla cura della manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, alla sistemazione delle strade statali medesime, nonchè al controllo dell'esercizio delle autostrade definitivamente ultimate e collaudate passano alla competenza del Ministero dei lavori pubblici unitamente alla gestione delle autostrade gestite dall'Azienda anzidetta.

Il compito di presiedere all'attuazione delle leggi e dei regolamenti di polizia per quanto concerne la tutela del patrimonio delle strade statali e la circolazione statale sulle aree pubbliche passano alla competenza dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 2.

Fino a quando non sarà provveduto alla riforma dei servizi del Ministero dei lavori pubblici tutte le attribuzioni del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada sono esercitate dal Ministro per i lavori pubblici. Resta peraltro salva la competenza del Consiglio di Stato e quella dell'Avvocatura generale dello Stato. Per quanto riguarda i lavori su strade di interesse militare e gli interventi a seguito dei danni di guerra restano in vigore le deroghe previste da speciali disposizioni.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 – serie speciale – del 23-12-1944.

Art. 3.

I compiti già affidati alla Direzione generale dell'Azienda autonoma statale della strada sono assolti dai normali organi centrali dell'Amministrazione dei lavori pubblici per quanto concerne il servizio amministrativo e quello tecnico, mentre al servizio di ragioneria provvede la Ragioneria centrale presso il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

Le entrate di pertinenza dell'Azienda autonoma statale della strada affluiscono, unitamente ai proventi della pubblicità, al bilancio dell'entrata.

Le spese di pertinenza dell'Azienda passano alla competenza del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

I contratti attivi e passivi stipulati dalla medesima Azienda ed in vigore all'atto della pubblicazione del presente decreto, mantengono la loro efficacia.

I depositi in conto corrente ordinario e speciale costituiti presso la Cassa depositi e prestiti e i depositi in titoli dello Stato conservano l'attuale funzione e destinazione.

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare della Azienda passa in gestione al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

Con decreto del Ministero per i lavori pubblici potranno essere risoluti i contratti di appalto in corso per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restando esonerata l'Amministrazione dal corrispondere all'appaltatore il decimo dell'importo delle opere non eseguite in deroga al disposto delll'art. 345 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248.

Art. 6.

La facoltà concessa all'Azienda con l'art. 20 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, resta in vigore nei confronti del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

Il personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale dei lavori pubblici comandato a prestare servizio presso l'Azienda cessa da tale posizione.

Il personale collocato fuori ruolo ai termini dell'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 1° giugno 1928, n. 1139, modificato con il R. decreto 8 dicembre 1941. n. 1472, rientra nel ruolo di provenienza.

La facoltà, di cui all'art. 7 del R. decreto 1° giugno 1928 n. 1139, è demandata alla Commissione unica per gli affari del personale costituita presso il Ministero dei lavori pubblici in base al R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109, per il personale in genere, dipendente dal Ministero stesso.

Art. 8.

Il personale assunto con contratto a termine dell'articolo 4 del R. decreto 1° giugno 1928, n. 1139, e successive modificazioni, passa alle dipendenze del

Ministero dei lavori pubblici, conservando il trattamento giuridico ed economico in atto in vigore nei propri confronti.

Non è consentita l'assunzione di altro personale a contratto con le condizioni di cui al citato art. 4.

Art. 9.

Il personale dei cantonieri e capi cantonieri dell'Azienda passa alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, ferma restando l'efficacia delle norme di cui al R. decreto-legge 23 dicembre 1932, n. 1754, in quanto applicabili.

Art. 10.

Tutto il personale di ruolo che passa a prestar servizio alle dirette dipendenze del Ministero dei lavori pubblici conseva, *ad personam*, il trattamento economico attuale se più favorevole.

Art. 11.

La cassa di mutuo soccorso tra i cantonieri e capi cantonieri delle strade statali passa alle dipendenze dei Ministero dei lavori pubblici. Al suo ordinamento procederà il Ministro per i lavori pubblici con proprio decreto di concerto col Ministro per il tesoro.

Il contributo statale passerà sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Detto contributo è elevato a L. 1.000.000.

Il fondo massa vestiario di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1932, n. 1754, è amministrato dalla Cassa di mutuo soccorso di cui al comma che precede. Il contributo, già a carico dell'Azienda autonoma statale della strada è elevato a L. 1.000.000 e graverà sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 12.

Gli organi periferici dell'Azienda sono soppressi. In loro vece sono istituiti degli uffici speciali del Genio civile per la viabilità i quali avranno sede nelle località dove attualmente risiedono i soppressi uffici periferici dell'Azienda stessa.

Art. 13.

I ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici e quelli del Corpo Reale del genio civile saranno aumentati delle unità risultanti dalla tabella annessa al Regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302 (tabella B).

Art. 14.

Restano ferme tutte le norme in vigore, relative al funzionamento degli uffici, alla gestione dei lavori e a trattamento del personale già pertinente all'Azienda autonoma statale della strada, che non siano in contrasto con le disposizioni di cui al presente decreto, nonchè le disposizioni relative al riscontro della Corte dei conti in sede consuntiva.

Ove occorrano sarà provveduto all'emanazione di ulteriori norme per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 15.

Con decreto del Ministero per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente provvedimento.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI – MANCINI – SOLERI

Visto, *il Guardasigilli :* TUPINI

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 384. – *Disposizioni in materia di imposte dirette.* (1)

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sull'imposta di ricchezza mobile approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, istitutivo dell'imposta complementare progressiva sul reddito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2492, ed il R. decreto 13 febbraio 1927, n. 124, relativi all'imposta personale progressiva sui celibi e successive modificazioni;

Vista la legge 14 giugno 1928, n. 1312, concernente esenzioni tributarie alle famiglie numerose e succesive modificazioni;

Visto il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, relativo alle disposizioni riguardanti la dichiarazione dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette;

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 76, concernente istituzione di una imposta sui frutti dei titoli al portatore e successive modificazioni:

Visto il R. decreto 4 aprile 1939, n. 589, convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 1939, n. 976, concernente la revisione generale degli estimi dei terreni;

Visto il R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito con modificazioni nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, istitutivo della imposta ordinaria sul patrimonio e successive modificazioni;

Vista la legge 25 giugno 1940, n. 870, istitutiva di un contributo straordinario del due per cento sui salari a favore delle famiglie dei richiamati;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 877, concernente agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, convertito nella legge 11 marzo 1943, n. 204, concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta e delle sovraimposte inerenti al reddito dei terreni e della imposta sul reddito agrario;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, portante provvedimenti in materia di imposte dirette;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

---

(1) Pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale n.* 98 - serie speciale - del 23-12-1944.

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per l'industria, commercio e lavoro, e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

## TITOLO I.

### Imposta di ricchezza mobile.

### Capo I.

*Reddito delle categorie* A, B *e* C/1.

#### Art. 1.

A decorrere dall'anno 1945 e fino al secondo anno successivo a quello in cui sarà dichiarata la cessazione dello stato di guerra, l'imposta di ricchezza mobile è applicata sui redditi di categoria *A* coll'aliquota del 30 per cento e sui redditi di categoria *B* coll'aliquota del 26 per cento comprensiva per le ditte individuali e per le società non azionarie dell'imposta speciale sui redditi dei capitali investiti in attività industriali e commerciali, istituita a carico delle imprese stesse dall'art. 12 del R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota stabilita dal comma precedente, dai redditi netti di categoria *B* non superiori a L. 10.000 si detrae il 25 per cento; dai redditi superiori si detrae la somma fissa di L. 2.500.

L'imposta speciale istituita dall'art. 12 del R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, è dovuta a decorrere dal 1945 dalle imprese industriali e commerciali in qualunque forma costituite, i cui redditi di categoria *B* sono esenti dalla normale imposta di ricchezza mobile in forza di speciali disposizioni legislative o soggetti ad un tributo sostitutivo.

I redditi di categoria C/1 sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile fino all'ammontare di L. 6.000 ragguagliato ad anno; l'ammontare eccedente è soggetto all'imposta di ricchezza mobile con l'aliquota del 16 per cento.

#### Art. 2.

Gli Uffici delle imposte procederanno entro il 30 giugno 1945 ad una revisione straordinaria dei redditi di categoria *B* dei contribuenti non tassati in base a bilancio, nonchè dei redditi di categoria *C*/1, con effetto dal 1° luglio 1944.

La valutazione sarà fatta sulla base dei redditi prodotti nell'anno 1943, tenendosi conto delle circostanze sopravvenute nel corso dell'anno 1944 comunque influenti sulla quantità o sull'espressione monetaria dei redditi delle diverse categorie produttive dei singoli contribuenti.

#### Art. 3.

Trascorsi quarantacinque giorni dalla notificazione al contribuente dell'accertamento effettuato ai sensi dell'art. 2, l'Ufficio iscrive a ruolo il reddito da esso proposto, ma non oltre l'ammontare del doppio dell'ultimo reddito di-

chiarato dal contribuente ovvero accertato nei suoi confronti definitivamente o per effetto di decisione della Commissione di seconda istanza. L'Ufficio ha facoltà di iscrivere successivamente la maggiore somma risultante dalla decisione della Commissione di 1ª e 2ª istanza, quantunque soggetta a reclamo.

## CAPO II.

### *Redditi di lavoro della Categoria C/2.*

#### Art. 4.

I redditi di lavoro di carattere fisso, costituiti da stipendi, salari, pensioni ed assegni, corrisposti dallo Stato e da altri Enti pubblici o privati, e da persone fisiche, sono classificati agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile nella categoria *C/2*.

Nulla è innovato alle disposizioni che regolano la riscossione per ritenuta diretta dell'imposta sui redditi già classificati in categoria *D*.

#### Art. 5.

I redditi di lavoro di categoria *C/2* sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile fino all'ammontare di L. 12.000 ragguagliato ad anno.

L'ammontare eccedente è soggetto all'imposta di ricchezza mobile con la aliquota dell'8 per cento; l'aliquota è ridotta al 4 per cento per gli operai. Sono operai coloro che si considerano tali secondo la legge o il contratto collettivo che regolano il rapporto di lavoro.

#### Art. 6.

Per la determinazione della quota esente e per la liquidazione della imposta di ricchezza mobile, il reddito di lavoro di categoria *C/2* in ciascun periodo di paga è costituito dalla somma di tutte le rimunerazioni costanti od occasionali, ordinarie o straordinarie, corrisposte in detto periodo alla stessa persona, sotto qualsiasi denominazione, a causa di uno o più rapporti di lavoro escluse soltanto quelle espressamente esentate dall'imposta per disposizione di legge.

Il reddito dei cottimisti in ciascun periodo di paga si determina tenendosi conto anche della quota corrispondente del guadagno di cottimo, qualora la liquidazione avvenga al termine di un ciclo lavorativo comprendente più periodi di paga.

Le trasferte liquidate senza resa di conto e le panatiche corrisposte ai marittimi concorrono a formare il reddito della categoria *C/2* nella misura del 40 per cento del loro ammontare.

I contributi posti dalla legge o dal contratto collettivo a carico del datore di lavoro, anche se commisurato alla retribuzione del lavoratore, non concorrono a formare il reddito di categoria *C/2*. I contributi posti dalla legge o dal contratto collettivo a carico del lavoratore sono detratti dal reddito dello stesso. Le prestazioni corrispettive a favore del lavoratore sono soggette alla imposta di ricchezza mobile, qualora non siano esentate da disposizioni di legge.

Art. 7.

Le indennità di anzianità corrisposte una volta tanto per la cessazione del rapporto di lavoro sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile fino all'ammontare di lire mille per quante sono le mensilità di retribuzione corrisposte a titolo di indennità.

Il maggior importo delle indennità è soggetto all'imposta di ricchezza mobile con le aliquote stabilite nell'art. 5 capoverso.

Art. 8.

E' abrogata la legge 25 giugno 1940, n. 870, istitutiva di un contributo straordinario del 2 per cento sui salari a favore delle famiglie dei richiamati.

Art. 9.

Le disposizioni del presente capo hanno attuazione dal periodo di paga in corso nel primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore di questo decreto.

Art. 10.

Le rimunerazioni degli operai, sia di fatto, che fissate dalla legge o dai contratti collettivi, sono maggiorate del 2 per cento a decorrere dal periodo di paga nel quale avranno attuazione le disposizioni del presente capo.

CAPO III.

*Minimo imponibile.*

Art. 11.

I possessori dei redditi delle categorie *B*, *C*/1 e *C*/2 non sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile se la somma dei loro redditi non raggiunge nell'anno l'ammontare di L. 8000.

Per la determinazione del minimo imponibile indicato nel precedente comma si tiene conto dell'ammontare netto di tutti i redditi, mobiliari ed immobiliari, del medesimo contribuente. A questo effetto la valutazione dei redditi di categoria *C*/1 e di quelli di lavoro di categoria *C*/2 si fa in base all'ammontare soggetto alla imposta di ricchezza mobile, a norma rispettivamente dell'art. 1, ultimo comma, e degli articoli 5 capoverso e 7 capoverso.

Art. 12.

L'importo dovuto a titolo di imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie *B*, *C*/1 e *C*/2 non può in alcun caso superare la differenza tra l'ammontare netto di tutti i redditi del contribuente, calcolato in conformità del capoverso dell'art. 11, e il minimo imponibile di L. 8000.

Art. 13.

Le disposizioni del presente capo hanno attuazione, per i redditi di categoria *B* e *C*/1, dal 1° luglio 1944, fino a quando tuttavia non sarà stata compiuta la revisione straordinaria dei redditi stessi prevista dall'art. 2 e comunque non oltre

l'anno 1945, sarà mantenuta l'iscrizione a ruolo dei redditi già accertati anche se non raggiungono il minimo stabilito dall'art. 11, salvo sgravio o conguaglio da farsi d'ufficio.

Per i redditi di lavoro della categoria *C*/2 le disposizioni predette hanno attuazione con la decorrenza stabilita dall'art. 9 di questo decreto.

## TITOLO II.

### Imposta complementare progressiva sul reddito.

#### Art. 14.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva i redditi delle categorie *C*/1 e *C*/2 si valutano per l'ammontare soggetto all'imposta di ricchezza mobile ai sensi rispettivamente dell'art. 1, ultimo comma, e degli articoli 5 capoverso e 7 capoverso.

Il reddito dominicale dei terreni e il reddito agrario si valutano sulla base dei corrispondenti imponibili eventualmente moltiplicati per coefficienti di variazione che per ciascuna categoria di reddito possono essere fissati annualmente dal Ministro per le finanze in relazione alla valutazione della moneta.

Qualora i terreni siano affittati, il proprietario ha facoltà di dimostrare che il reddito netto effettivo è minore di quello risultante dall'applicazione del comma precedente ; anche in tal caso la valutazione non può essere minore dei redditi imponibili accertati agli effetti dell'imposta sui terreni.

#### Art. 15.

I frutti delle azioni distribuiti agli azionisti concorrono a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare.

I frutti delle azioni sono soggetti all'imposta sui frutti dei titoli al portatore istituita dal R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 76, nella misura e con le modalità stabilite nel detto decreto.

Sono abrogati :

l'art. 1 del R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1713, convertito nella legge 18 aprile 1941, n. 278, modificato dall'art. 5 del R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205 ;

gli articoli 11 e 14 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96.

L'ammontare degli utili che possono essere distribuiti a norma delle disposizioni vigenti relativi alla limitazione dei dividenti è ridotto del 10 per cento dell'ammontare stesso.

#### Art. 16.

La somma di cui è ammessa la detrazione del reddito complessivo per ciascun componente la famiglia non potrà eccedere per ogni persona a carico L. 6.000 o L. 12.000 nel caso previsto dall'art. 14 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

All'effetto delle detrazioni gli affiliati sono parificati ai figli adottivi.

Art. 17.

Quando il reddito complessivo non raggiunge, dopo le detrazioni ammesse per carichi di famiglia, L. 12.000 annue, non si fà luogo ad applicazione dell'imposta complementare.

Art. 18.

Sui redditi di categoria *C*/2 dei lavoratori ai quali compete una retribuzione che, ragguagliata ad anno, non sia inferiore a L. 24.000, esclusi gli operai, si opera la ritenuta diretta o di rivalsa in misura dell'1 per cento a titolo di acconto per l'imposta complementare, salvo conguaglio.

La detta ritenuta è fatta in ogni periodo di paga sullo stesso ammontare assoggettato all'imposta di ricchezza mobile.

Per le modalità della ritenuta e del versamento dell'acconto si osservano le disposizioni relative alla ritenuta e al versamento dell'imposta di ricchezza mobile.

Art. 19.

L'imposta complementare progressiva è applicata sul reddito imponibile secondo la tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

L'imposta come sopra stabilita assorbe l'addizionale di guerra istituita dalla legge 25 giugno 1940, n. 800.

Art. 20.

E' abolita l'imposta sui celibi istituita dal R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2492.

La quota integrativa prevista dal secondo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 124, e successive modificazioni, continua ad essere dovuta come addizionale all'imposta complementare con le aliquote della tabella approvata col R. decreto 19 febbraio 1925, n. 177.

L'addizionale è liquidata sul reddito proprio del celibe accertato all'imposta complementare in applicazione degli articoli 14 e seguenti.

Art. 21.

L'importo dovuto a titolo di imposta complementare e di addizionale non può in alcun caso superare la differenza tra il reddito del contribuente e il minimo imponibile di L. 12.000.

Art. 22.

Le disposizioni del presente titolo hanno effetto dal 1° gennaio 1945.

L'imposta cedolare sui frutti delle azioni divenuti esigibili prima della detta data è regolata dalle disposizioni anteriori.

Art. 23.

Gli Uffici delle imposte procederanno entro il 31 dicembre 1945 ad una revisione straordinaria dei redditi da assoggettare all'imposta complementare per l'anno 1945.

Ai fini della revisione straordinaria i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari si valutano tenendo conto dei corrispondenti imponibili moltiplicati per il coefficiente 1,50, salva la facoltà prevista nel terzo comma dell'art. 14.

I redditi di ricchezza mobile delle categorie *B* e *C*/1 si valutano in conformità degli accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 2.

Fino a quando non sarà stata compiuta la revisione prevista dal primo comma, è mantenuta l'iscrizione a ruolo dei redditi che non raggiungono l'ammontare minimo stabilito dall'art. 17, applicandosi ai redditi stessi l'aliquota del 2 per cento, salvo sgravio o conguaglio da farsi d'ufficio.

## TITOLO III.

### IMPOSTA SUI TERRENI E SUL REDDITO AGRARIO.

Art. 24.

A decorrere dall'anno 1945 l'aliquota erariale della imposta sui terreni è stabilita nella misura di lire 10 per ogni cento lire di reddito imponibile.

Art. 25.

A decorrere dall'anno 1945 l'aliquota dell'imposta sul reddito agrario è stabilita nella misura di lire 20 per ogni cento lire di reddito imponibile.

Art. 26.

Nel caso che per fatto di guerra sia venuto a mancare un terzo almeno del prodotto ordinario del fondo l'Amministrazione delle finanze potrà accordare una moderazione temporanea dell'imposta e delle sovraimposte fondiarie e della imposta sul reddito agrario.

Lo sgravio per i fondi compresi nel territorio di un Comune o di una zona del Comune è disposto dal Ministro per le finanze su domanda del capo dell'Amministrazione comunale inoltrata per il tramite dell'Intendenza di finanza.

Lo sgravio per singoli fondi è disposto dall'Intendenza di finanza su domanda dei possessori.

Durante il corso delle pratiche di sgravio l'Intendente di finanza può concedere la sospensione totale o parziale della riscossione.

Le domande e la documentazione sono esenti da tassa di bollo.

Le spese per le verificazioni fanno carico al possessore istante qualora la diminuzione accertata sia minore del 15 per cento del prodotto ordinario e sono recuperate nei modi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 27.

La revisione prevista dell'art. 13 del R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, può essere effettuata prima del termine fissato nell'articolo stesso quando è resa necessaria da variazioni dipendenti da fatto di guerra e può essere richiesta anche dal capo dell'Amministrazione comunale.

Art. 28.

Sino a tutto l'anno successivo a quello in cui avverrà la cessazione dello stato di guerra, le aliquote d'imposta stabilite dagli articoli 24 e 25 possono, con decreto del Ministro per le finanze, essere ridotte non oltre la metà per i Comuni nel cui territorio la generalità dei fondi rustici abbia subito gravi danni per circostanze derivanti dallo stato di guerra.

Tale concessione è cumulabile con lo sgravio previsto dall'art. 26.

## TITOLO IV.

### Imposta sul patrimonio.

Art. 29.

A decorrere dal 1945 l'imposta ordinaria sul patrimonio è applicata nella misura del 0,75 per cento.

## TITOLO V.

### Disposizioni tributarie concernenti le famiglie numerose.

Art. 30.

Le esenzioni tributarie concesse alle famiglie numerose con la legge 14 giugno 1928, n. 1312, e successive modificazioni, sono limitate a coloro i quali hanno realmente a carico sette o più figli.

L'esenzione continua a competere nella misura della metà quando il numero dei figli che si trovano nelle condizioni sopraindicate si riduce a non meno di cinque; cessa quando tale numero si riduce a meno di cinque.

La riduzione o la cessazione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento che vi dà luogo.

I figli caduti in guerra si considerano viventi ed a carico.

Art. 31.

L'esenzione dai tributi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 lett. *c)* della legge 14 giugno 1928, n. 1321, compete soltanto a coloro il cui reddito complessivo non eccede le L. 100.000.

Art. 32.

L'esenzione dell'imposta ordinaria sul patrimonio stabilita dall'art. 1 della legge 20 marzo 1940, n. 224, è limitata alla quota del patrimonio fino al valore imponibile di L. 500.000.

Art. 33.

Le esenzioni dalle imposte di registro e ipotecarie previste negli articoli 6 e 7 della legge 29 giugno 1940, n. 877, sono abrogate.

Art. 34.

Le disposizioni degli articoli 30, 31 e 32 hanno effetto dal 1° gennaio 1945.

## TITOLO VI.

### Disposizioni varie.

Art. 35.

I possessori di redditi delle categorie *B* e *C*/1 non ancora accertati, il cui ammontare netto, sommato con quello di tutti gli altri redditi in conformità dell'articolo 11, raggiunge L. 8000 annue, debbono entro il 28 febbraio 1945, presentare ai competenti Uffici distrettuali delle imposte dirette la dichiarazione dei detti redditi delle categorie *B* e *C*/1.

Art. 36.

I possessori di un reddito complessivo non ancora accertato agli effetti dell'imposta complementare che calcolato in conformità delle disposizioni del titolo 2°, raggiunge L. 12.000 annue, debbono farne dichiarazione nel termine stabilito nell'articolo precedente.

Art. 37.

I contribuenti il cui reddito complessivo è stato già accertato agli effetti dell'imposta complementare, debbono dichiarare nel termine fissato dall'art. 35 ai fini dell'applicazione di detta imposta per l'anno 1945 i frutti delle azioni ed i redditi di lavoro già classificati in categoria *D*. A tale effetto debbono indicarsi le azioni attualmente possedute ed i frutti distribuiti alle azioni medesime nell'anno 1943 con menzione delle cause di variazione certe e dimostrate eventualmente sopravvenute nel rendimento dei titoli.

I redditi di lavoro già classificati nella categoria *D* sono indicati nell'ammontare anno attuale.

Art. 38.

Chi avendo l'obbligo ai termini degli articoli 35 e 36 di presentare la dichiarazione non l'adempie, oltre che essere punito con l'ammenda a norma di legge, è tenuto al pagamento di una sopratassa pari alla imposta di ricchezza mobile o all'imposta complementare sui redditi non dichiarati.

I contribuenti che omettono di presentare la dichiarazione prevista dall'art. 37 sono tenuti al pagamento di una sopratassa pari alla differenza tra l'imposta complementare dovuta e quella che sarebbe stata applicabile in base al reddito complessivo già accertato.

Quando la dichiarazione è presentata dopo il termine stabilito, ma non oltre il 31 marzo 1945, la sopratassa prevista dai precedenti commi è ridotta ad un quinto, esclusa in ogni caso l'ammenda.

Per la dichiarazione infedele è dovuta una somma a titolo di pena precuniaria non maggiore a due volte la differenza tra l'ammontare dell'imposta accertata e l'ammontare di quella applicabile in base alla dichiarazione.

Quando l'accertamento è definito mediante concordato, prima che sia intervenuta alcuna decisione delle Commissioni amministrative, la sopratassa e il massimo della pena precuniaria previste nel presente articolo sono ridotte ad un quarto.

Art. 39.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI – SIGLIENTI – SOLERI – GRONCHI – TUPINI

*Omissis degli allegati*

Decreto Legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1944, n. 391. – *Disposizioni relative agli aiutanti applicati delle Ferrovie dello Stato assunti con R. decreto 2 settembre* 1919, *n.* 1588, *e destinati agli uffici* (1).

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588;
Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2321;
Vista la legge 7 aprile 1921, n. 368;
Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a prendere in esame la situazione degli aiutanti applicati sistemati in ruolo in base al R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588, e destinati agli uffici a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2321, ed a ricostruirne la carriera conferendo ad essi il grado che sarebbe spettato, tenuto conto dei precedenti di servizio, della preparazione professionale, e degli sviluppi di carriera degli aiutanti applicati, sistemati con lo stesso decreto nel personale delle stazioni.

Art. 2.

Le promozioni di cui all'articolo che precede saranno effettuate nei limiti delle vacanze esistenti nel grado da conferire ed avranno effetto economico dal giorno del conferimento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

Visto, *il Guardasigilli;* Tupini — Bonomi – Cerabona – Soleri

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 – serie speciale – del 30-12-1944.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 dicembre 1944, n. 392. - *Proroga dell'efficacia delle disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, contenente norme per la sospensione del corso delle prescrizioni dei termini di decadenza e dei termini processuali.* (1)

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Le disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, concernente la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali, eccettuate quelli riguardanti i termini e i procedimenti in materia tributaria, hanno effetto fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

La disposizione del secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge suddetto si applica anche ai termini che siano stabiliti dal giudice.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 - serie speciale - del 30-12-1944.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 415. - *Nomina ed attribuzioni dei commissari governativi per gli alloggi.* (1)

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In ciascun comune può essere nominato dal prefetto un commissario per gli alloggi.

Il commissario può essere coadiuvato da uno o più vice-commissari, nominati anch'essi con decreto del prefetto.

Art. 2.

Il commissario per gli alloggi può requisire in uso gli alloggi disponibili nel comune, per assegnarli in locazione a coloro che ne abbiano assoluto bisogno e siano residenti nel comune stesso o vi siano trasferiti d'autorità, con preferenza in favore di coloro che sono rimasti privi di abitazione per le distruzioni causate dalle operazioni di guerra o in dipendenza di persecuzioni politiche o razziali.

Il commissario può derequisire l'alloggio già assegnato quando sia provato che il proprietario o il precedente locatario si trova nella assoluta ed improrogabile necessità di occuparlo per abitazione propria, e previa assegnazione di altra abitazione all'assegnatario.

Art. 3.

Si considerano disponibili ai fini del presente decreto gli immobili destinati od utilizzabili ad abitazione, mobiliati o non mobiliati, suscettibili di immediata occupazione, anche se di proprietà di enti pubblici e di cooperative o da essi amministrati.

Sono, fra l'atro, compresi nella disposizione del precedente comma:

1) le case non abitate, perchè temporaneamente non locate ovvero perchè il proprietario non le utilizza che saltuariamente ed in periodi assai brevi, di guisa che esse risultino non indispensabili per le necessità della famiglia;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 13-1-1945.

2) le case affittate, ma non occupate dal locatario, il quale dispone di altra abitazione nello stesso comune oppure ha trasferito la propria residenza in altro comune;

3) le case che risultino occupate senza titolo;

4) i locali non destinati ma destinabili anche provvisoriamente ad abitazione senza rilevanti modifiche al fabbricato, purchè essi non siano già effettivamente adibiti ad usi industriali e commerciali.

Si considerano « non disponibili » gli immobili che non possono essere requisiti ai sensi degli articoli 2 e 3 delle norme per la disciplina delle requisizioni approvate con R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741.

Art. 4.

I proprietari degli immobili indicati nei comma primo e secondo dell'art. 3, siti in un comune per il quale viene nominato il commissario per gli alloggi, debbono denunziarli al commissario medesimo entro dieci giorni dalla pubblicazione nell'albo comunale del Decreto relativo alla nomina predetta, ovvero entro dieci giorni dalla data in cui gli immobili stessi si renderanno successivamente disponibili.

I locatari che intendono cedere in sublocazione le case locate, nei comuni predetti, debbono farne denuncia al commissario per gli alloggi.

Le denuncie previste dai precedenti comma debbono contenere le indicazioni necessarie per identificare la casa, la composizione e l'ammontare della pigione.

Chi omette alcuna delle denuncie prescritte dal presente articolo è punito con l'ammenda sino a lire ventimila.

Art. 5.

Le case abitabili e disponibili a norma dell'art. 3 possono essere liberamente locate dal proprietario o sublocate dal locatario se non sono assegnate dal commissario per gli alloggi nel termine di sessanta giorni dalla data nella quale gli perviene la denuncia fatta ai sensi del precedente articolo.

Anteriormente alla scadenza del termine predetto i contratti di locazione e sublocazione sono validi solo se autorizzati dal commissario per gli alloggi.

Art. 6.

L'assegnatario dell'alloggio requisito dal commissario è tenuto a corrispondere all'avente diritto l'ammontare della pigione risultante dalle vigenti disposizioni sul blocco delle pigioni.

In mancanza di una pigione già determinata, il corrispettivo è stabilito nel provvedimento di assegnazione dell'alloggio, previo accordo tra le parti ovvero d'ufficio, sentita una commissione presieduta dal commissario o da uno dei vice-commissari e composta di due esperti nominati dal commissario su designazione del sindaco. Nello stesso modo è stabilita anche la maggior somma dovuta per l'uso dei mobili, quando si tratti di appartamento mobiliato.

Nel caso di assenza della persona alla quale deve farsi il pagamento, l'assegnatario è obbligato a versare alle singole scadenze in un conto bancario, intestato alla detta persona, l'ammontare delle somme dovute.

Ogni azione per l'inadempimento degli obblighi conseguenti al rapporto di assegnazione dell'alloggio è di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 7.

I provvedimenti emanati in base al presente decreto dal commissario per gli alloggi sono titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 del Codice di procedura civile.

Per la esecuzione forzata dei provvedimenti predetti il commissario si avvale degli ufficiali giudiziari e della forza pubblica, ove occorra.

Art. 8.

Nel termine di giorni venti dalla notifica del provvedimento del commissario per gli alloggi, si può proporre ricorso davanti ad una commissione composta dal pretore, che la presiede, e da quattro membri nominati dal prefetto su designazione del sindaco, dei quali due in rappresentanza dei proprietari e due in rappresentanza degli inquilini. L'impugnativa non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Art. 9.

Per i ricorsi contro le deliberazioni della commissione preveduta dall'art. 8 si applicano le disposizioni della legge 3 dicembre 1942, n. 1819, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 2 dicembre 1941, n. 1670.

Art. 10.

Gli obblighi stabiliti dal presente decreto a carico dei proprietari di alloggi gravano anche sui titolari dei diritti di usufrutto, di uso o di abitazione, sui procuratori dei proprietari e dei titolari dei diritti predetti e sugli amministratori degli immobili.

Art. 11.

Per i servizi relativi alle attribuzioni demandate al commissario per gli alloggi può essere comandato, alle dipendenze del commissario, personale appartenente alle pubbliche amministrazioni.

Il contingente del predetto personale da destinare ai singoli commissari va preventivamente determinato dal Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del tesoro, e la spesa relativa al trattamento economico complessivo organicamente in godimento presso l'amministrazione di appartenenza graverà sui bilanci dei singoli comuni.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche nei casi di nomine di commissari per gli alloggi avvenute, nei territori liberati, anteriormente al passaggio di questi territori all'amministrazione italiana.

La denuncia degli immobili disponibili ai sensi dell'art. 4, nei comuni cui si riferisce il precedente comma, deve essere fatta entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 13.

Nei comuni per i quali è nominato il commissario per gli alloggi non si applicano le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 1943, n. 107.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e rimane in vigore sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI – TUPINI – SOLERI

Visto, *il Guardasigilli :* TUPINI

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 416. – *Provvedimenti regionali per la Sicilia.* (1)

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata ;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo all'istituzione di un Alto Commissario per la Sicilia ;

Visto il R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, convertito nella legge 30 giugno 1927, n. 1265, relativo agli ordinamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia ;

Visto il decreto presidenziale 8 maggio 1940, col quale è stato approvato lo statuto del Banco di Sicilia ;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1930, n. 273, ed il parere della Corte dei conti a sezioni riunite.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri ;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 13-1-1945.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro ;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

CAPO I.

*Alto Commissariato e Consulta regionale.*

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, è modificato come segue :

« L'Alto Commissario per la Sicilia :

*a*) sovraintende nel territorio dell'Isola a tutte le Amministrazioni statali, civili e militari, nonchè agli enti ed Istituti di diritto pubblico ed in genere a tutti gli enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato ;

*b*) dirige e coordina l'azione dei prefetti e delle altre autorità civili dell'Isola e ne assicura l'unità di indirizzo ;

*c*) ferma restando la competenza del Consiglio dei Ministri, esplica nel detto territorio tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali escluso quanto attiene all'amministrazione della giustizia e dell'istruzione superiore, ed alle amministrazioni militari, alla applicazione delle leggi fiscali e degli ordinamenti contabili dello Stato ed a tutto quanto si riferisce alla gestione del bilancio, alla vigilanza e alla disciplina del credito e alla tutela del risparmio.

Resta in ogni caso riservata alle rispettive amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti, la competenza circa le nomine, i licenziamenti, le promozioni, i trasferimenti ed ogni altro provvedimento concernente lo stato economico e giuridico del personale dello Stato e degli enti di diritto pubblico ;

*d*) interviene senza voto deliberativo al Consiglio dei Ministri, su convocazione del Presidente del Consiglio, limitatamente agli affari riguardanti la Sicilia ».

Art. 2.

Rientrano nella competenza dell'Alto Commissario :

*a*) l'esercizio di tutte le attribuzioni spettanti ai Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste nei confronti del provveditore alle opere pubbliche con sede in Palermo e dell'ispettore agrario compartimentale della Sicilia.

Entro i limiti di spesa che saranno fissati per l'esecuzione in Sicilia di opere pubbliche di qualsiasi specie, ivi comprese quelle di bonifica e per le opere di miglioramento fondiario, spetta all'Alto Commissario, sentiti gli organi tecnici locali, approvare, anche in deroga a tutte le vigenti disposizioni, i piani ed i progetti e, osservando nel resto le norme sulla contabilità generale dello Stato e quelle sull'esecuzione delle opere pubbliche, assumere impegni di spese e disporre i relativi pagamenti.

Sempre entro i limiti di spesa fissati dai Ministeri competenti, l'Alto Commissario ha la facoltà di estendere le attribuzioni spettanti al provveditore alle opere pubbliche, e di disporre l'esecuzione, a cura dello stesso provveditore, di qualsiasi opera di pubblico interesse, comprese quelle per la riparazione dei danni di guerra, sostituendosi, se del caso, alle amministrazioni e agli enti pubblici locali;

*b*) la facoltà di emanare, sentita la Consulta regionale, norme per l'attuazione, in relazione alle condizioni particolari della Sicilia, delle disposizioni concernenti l'agricoltura, le foreste, l'industria, il commercio, il lavoro, le comunicazioni e gli approvvigionamenti.

Art. 3.

L'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, è modificato come segue:

« È istituita presso l'Alto Commissariato per la Sicilia una Consulta regionale presieduta dall'Alto Commissario e composta di ventiquattro membri scelti fra i rappresentanti delle organizzazioni politiche, economiche, sindacali e culturali e fra competenti ed esperti.

I membri della Consulta sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario. Alle riunioni della Consulta intervengono il provveditore alle opere pubbliche, l'ispettore agrario compartimentale, il capo del Compartimento delle Ferrovie dello Stato, un delegato della Sanità pubblica nominato dal Ministro per l'interno su proposta dell'Alto Commissario, il direttore generale dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano e il direttore generale del Banco di Sicilia, per dare il proprio voto sugli affari che rientrano nella loro rispettiva competenza.

Possono inoltre essere chiamati a partecipare ai lavori della Consulta, per determinati argomenti, altri esperti, funzionari e rappresentanti di pubbliche amministrazioni ».

Art. 4.

La Consulta regionale esamina i problemi dell' Isola, formula proposte per l'ordinamento regionale ed assiste l'Alto Commissario nell'esercizio delle sue funzioni, pronunciandosi sui provvedimenti che saranno sottoposti al suo esame.

Art. 5.

A decorrere dall'esrcizio finanziario 1945-46 sarà istituita negli stati di previsione delle spese dei Ministeri competenti una rubrica speciale, nella quale saranno raggruppate le spese di gestione nelle materie di competenza dell'Alto Commissario per la Sicilia.

Per i prescritti controlli saranno istituiti, presso l'Alto Commissariato per la Sicilia, un ufficio del Ministero del tesoro, con le funzioni delle Ragionerie centrali, ed una delegazione della Corte dei conti.

Art. 6.

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto, restano le disposizioni del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91.

## CAPO II.

*Provvedimenti per lo sviluppo agricolo.*

### Art. 7.

È istituito presso l'Alto Commissariato per la Sicilia un Comitato regionale per la bonifica e la colonizzazione siciliana, presieduto dall'Alto Commissario, e composto del provveditore alle opere pubbliche, dell'ispettore agrario compartimentale, del rappresentante dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, di due agricoltori e di due lavoratori agricoli nominati dall'Alto Commissario, sentita al Consulta regionale.

Il Comitato coordina l'azione degli organi statali, dell'Ente di colonizzazione, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e delle cooperative di lavoro e di produzione agraria, con lo scopo di promuovere ed aiutare lo sviluppo delle opere di bonifica e di colonizzazione.

### Art. 8.

Il Comitato regionale predispone i programmi complessivi delle opere di cui all'art. 2 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e delle conseguenti trasformazioni dell'agricoltura, stabilendo il loro ordine graduale di svolgimento. Determina inoltre criteri di massima per le opere previste dagli articoli 38 e 43 del citato decreto.

### Art. 9.

Il Comitato regionale, oltre a predisporre la trasformazione radicale del latifondo, ha, per il periodo di emergenza, i compiti:

*a*) di promuovere l'esecuzione, preferibilmente a mezzo dei consorzi di bonifica e dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, di quelle fra le opere indicate nell'art. 2 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che si ritengano più urgenti ai fini della lotta antimalarica e della più rapida attuazione delle trasformazioni culturali, con particolare riguardo alla disciplina delle acque ed alla loro utilizzazione per uso potabile ed irriguo;

*b*) di stabilire i criteri e le forme di utilizzazione agraria e di miglioramento immediato da adottare per i terreni non coltivati o insufficientemente coltivati;

*c*) di favorire la costituzione di associazioni e di cooperative agricole, con speciale riguardo a quelle di lavoratori della terra per la conduzione diretta di aziende agrarie.

### Art. 10.

Sulla base delle determinazioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente, gli ispettori agrari provinciali prescrivono la compilazione dei piani di utilizzazione e di miglioramento da attuare nei terreni incolti o insufficientemente coltivati e, qualora gli interessati non li presentino nei termini stabiliti, li redigono direttamente.

I piani, approvati, modificati o redatti dagli ispettori, sono resi esecutivi dai prefetti.

Il compito di vigilare sull'osservanza degli obblighi imposti spetta all'ispettore agrario provinciale.

L'ispettore agrario provinciale, per l'espletamento delle attribuzioni demandategli dal presente articolo, può anche valersi dell'opera dell'Ente di colonizzazione e dei consorzi di bonifica.

Art. 11.

La concessione di terre non coltivate o insufficientemente coltivate a cooperative ed altri enti, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, è subordinata all'obbligo di attuare i piani approvati.

Art. 12.

Anche nel caso in cui non abbiano luogo le concessioni previste dall'articolo precedente, i proprietari dei fondi, per i quali sono stati prescritti i piani di coltivazione e di miglioramento, sono tenuti ad attuarli.

Qualora i proprietari non assumano impegno di fare esecuzione ai piani loro imposti, ovvero l'ispettore agrario constati che i lavori ed i miglioramenti non sono eseguiti nei termini e con le modalità prescritti, il prefetto, sentita la Commissione istituita dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, può provvedere, a spese dei proprietari, all'esecuzione dei piani stessi, a mezzo dell'Ente di colonizzazione. L'Ente si avvarrà preferibilmente dell'opera di cooperative, delle quali potrà promuovere la costituzione.

Per l'esecuzione dei miglioramenti di cui al presente articolo potranno essere accordati sussidi o mutui col concorso statale nel pagamento degli interessi a norma del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 13.

L'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale, promuoverà il riordinamento dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano.

Art. 14.

Per l'esecuzione in Sicilia delle opere, pubbliche o private, di bonifica, di colonizzazione e miglioramento fondiario a norma del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è autorizzata la spesa di un miliardo, ivi compresa la disponibilità esistente alla data del presente decreto sul fondo autorizzato dall'art. 2 della legge 2 gennaio 1940, n. 1.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sarà stabilito il reparto di tale somma fra opere di competenza statale e opere di competenza privata, nonchè il reparto, in non più di sei esercizi dei relativi limiti di impegno e stanziamenti. Sul fondo predetto sono assegnati venti milioni di lire per l'incremento della facoltà agraria dell'Università di Palermo.

## CAPO III.

*Provvedimenti per lo sviluppo industriale.*

### Art. 15.

Il fondo per concorso a speciali opere di propulsione economica interessanti la Sicilia, istitituito ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 23 luglio 1926, n 1298, presso il Banco di Sicilia, viene elevato a centocinquanta milioni col conferimento a titolo definitivo di cento milioni da parte dello Stato e col prelievo per la differenza, dalle riserve patrimoniali del Banco di Sicilia.

### Art. 16.

È istituita presso il Banco di Sicilia una Sezione di credito industriale, allo scopo di facilitare nelle provincie siciliane la ripresa delle attività industriali cessate o interrotte per fatti di guerra o che si trovino in difficoltà per causa di guerra, e di promuovere l'impianto e lo sviluppo di nuove industrie.

La Sezione è dotata di un fondo speciale di riserva di cinquanta milioni, che viene prelevato dalla massa di rispetto del Banco di Sicilia.

### Art. 17.

Per i fini indicati nell'art. 16, la Sezione è autorizzata a concedere a ditte, società ed enti, che offrano adeguate garanzie, crediti in forma di aperture di credito in conto corrente con scadenza fino a cinque anni, di prestiti cambiari, di mutui con scadenza sino a venti anni, a fare operazioni di riporto e di anticipazione contro pegno di merci, di titoli e di valori ; ad assumere partecipazioni in enti, società, consorzi finanziari o consorzi di imprese pubbliche o private, sempre che tali operazioni siano destinate a provvedere :

*a*) alla ricostruzione e alla riparazione di opifici industriali e dei relativi impianti tecnici, distrutti o danneggiati per fatti di guerra, al riassetto tecnico e finanziario delle imprese o, eventualmente, alla loro trasformazione ;

*b*) alla costruzione e all'attrezzatura di nuovi stabilimenti, sia per ampliamento delle imprese esistenti, sia per l'impianto di nuove industrie, con speciale riguardo e quelle che possono dare impiego ad un rilevante numero di lavoratori, ed a quelle che hanno per oggetto la valorizzazione, mediante la trasformazione industriale, dei prodotti dell'industria estrattiva e dell'agricoltura siciliane ;

*c*) alla costituzione e all'esercizio di imprese a carattere industriale per servizi di pubblica utilità.

### Art. 18.

Presso la Direzione generale del Banco di Sicilia è istituito, sotto la presidenza del direttore generale, un Comitato tecnico amministrativo per il credito industriale, la cui composizione e le cui attribuzioni saranno stabilite con decreto dell'Alto Commissario, sentito il Consiglio d'amministrazione, da approvarsi dai Ministri per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro.

La vigilanza sulle deliberazioni del Comitato è esercitata da un delegato del Ministero del tesoro, che potrà sospendere la decisione dei mutui garantiti dallo Stato superiori ai dieci milioni, riferendone al Ministro per il tesoro.

Art. 19.

Per i prestiti concessi dalla Sezione di credito industriale, può, su richiesta del Banco di Sicilia, essere accordata la garanzia sussidiaria dello Stato fino ad un ammontare complessivo di seicento milioni.

Tale garanzia è limitata ad una quota eguale al sessanta per cento dell'importo di ogni singola operazione. Pertanto, le operazioni che il Banco di Sicilia potrà compiere ai fini del presente articolo potranno raggiungere la somma di un miliardo di lire. L'eccedenza del rischio è a carico del Banco.

Art. 20.

Sui prestiti concessi a norma del presente decreto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni, nè altre misure che comunque ne compromettano la disponibilita

Art. 21.

Il credito derivante dai finanziamenti predetti è assistito da privilegio generale e speciale sugli immobili, sugli impianti, sui macchinari, utensili ed apprestamenti in genere destinati all'esercizio dell'azienda e sulle somme dovute all'impresa dallo Stato.

Detto privilegio può esercitarsi anche nei confronti dei terzi e degli aventi causa a titolo universale o particolare ed è preferito ad ogni titolo di prelazione, eccettuato il privilegio per spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni e ipoteche preesistenti all'annotazione.

Il privilegio di cui sopra sarà annotato, su richiesta dell'istituto od ente finanziatore e senza spese, salvi gli emolumenti spettanti al conservatore dei registri immobiliari, in apposito registro presso gli uffici dei registri immobiliari, e nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile. Di esso sarà dato avviso mediante inserzione nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Art. 22.

Il privilegio di cui all'articolo precedente si intende costituito a favore dello Stato per ogni eventuale azione di rivalsa contro l'impresa finanziata, in dipendenza della garanzia sussidiaria da esso prestata.

Art. 23.

Alle operazioni della Sezione di credito industriale, per le quali non sia dal Banco di Sicilia richiesta la garanzia dello Stato, può essere concesso, su domanda dello stesso istituto, il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi in misura non superiore al tre per cento, sempre che il Ministro per il te-

soro, sentito l'Alto Commissario, riconosca che vi siano fondati motivi per tale concessione.

I mutui concessi a norma del presente articolo sono computati nel miliardo previsto nell'ultimo comma dell'art. 19.

Art. 24.

Il Ministro per il tesoro, nei limiti dell'importo delle operazioni concesse dalla Sezione di credito industriale con la garanzia dello Stato, può autorizzare la Sezione medesima ad emettere, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel decreto di autorizzazione, obbligazioni fruttifere, parificate per tutti gli effetti alle cartelle emesse dalla Sezione di credito fondiario del Banco e rimborsabili in un periodo di tempo non superiore ai venti anni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito o le assicurazioni, nonchè gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di statuti o di regolamenti, salva l'autorizzazione delle autorità tutorie o di vigilanza, ad impiegare le loro disponibilità in operazioni di acquisto o di anticipazione su tali obbligazioni.

Le obbligazioni emesse dalla Sezione, oltre che dal fondo di riserva speciale di cui al secondo comma dell'art. 16, sono garantiti sussidiariamente dalla massa di rispetto del Banco e, nei limiti di cui all'art. 19, dallo Stato.

La Sezione può inoltre essere autorizzata dal Ministro per il tesoro ad emettere buoni fruttiferi nominativi con scadenza sino ad un anno, nei limiti e con le condizioni che saranno determinati nel decreto di autorizzazione.

Art. 25.

Gli utili netti della Sezione di credito industriale, determinati osservando le disposizioni del secondo comma dell'art. 53 dello statuto del Banco, sono devoluti :

*a*) per metà al fondo di riserva della Sezione ;

*b*) per due decimi per istituire premi annuali da assegnare secondo norme da stabilire, alle prime cartelle favorite dalla sorte nelle estrazioni semestrali ;

*c*) per tre decimi al Banco di Sicilia.

Art. 26.

Gli utili della Sezione non vanno computati nel calcolo del reddito tassabile del Banco di Sicilia.

Art. 27.

Sono riservati alle imprese industriali aventi sede in Sicilia, fino ad un quarto, i finanziamenti di due miliardi previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367. Tali finanziamenti verranno concessi e saranno regolati con le norme stabilite nel detto decreto.

Art. 28.

Sino al 31 dicembre 1950 potranno essere dichiarate di pubblica utilità, ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2539, dall'Alto Commissario, sentita la Con-

sulta regionale, le opere per la costruzione o la ricostruzione di stabilimenti industriali e per l'ampliamento o lo spostamento di quelli esistenti, nonchè quelle per l'esecuzione di raccordi ferroviari o stradali, per captazione e convogliamento di acque necessarie all'esercizio di stabilimenti industriali, per la costruzione di case operaie, mense, bagni e locali di riunione destinati ai dipendenti di stabilimenti industriali.

Art. 29.

Sino al 31 dicembre 1950 i trasferimenti inerenti all'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo saranno soggetti al pagamento della sola tassa fissa di registro.

Art. 30.

Sino al 31 dicembre 1950 è concessa l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali per le macchine e per gli altri materiali occorrenti per l'impianto dei nuovi stabilimenti industriali e per l'ampliamento di quelli esistenti.

Art. 31.

L'Alto Commissario per la Sicilia può concedere il regime di deposito franco agli stabilimenti industriali che si prestino a sicura sorveglianza dall'esterno.

Art. 32.

I Ministri competenti stabiliranno agevolazioni di tariffa per trasporti ferroviari e marittimi delle merci che vengano comunque utilizzate per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali.

CAPO IV.

*Disposizioni finali.*

Art. 33.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 34.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI – SOLERI – TUPINI – PESENTI – GULLO – RUINI – CERABONA – CEVOLOTTO – GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli :* TUPINI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 417. — *Provvedimenti regionali per la Sardegna.* (1)

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, ed il R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, relativi all'istituzione di un Alto Commissariato per la Sardegna;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, ed il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per l'industria, e il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I

*Alto Commissariato e Consulta regionale*

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, è modificato come segue:

« L'Alto Commissario per la Sardegna:

*a*) sovraintende nel territorio dell'Isola a tutte le Amministrazioni statali, civili e militari, nonchè agli enti ed istituti di diritto pubblico ed in genere a tutti gli enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

*b*) dirige e coordina l'azione dei prefetti e delle altre autorità civili dell'Isola e ne assicura l'unità di indirizzo;

*c*) ferma restando la competenza del Consiglio dei Ministri, esplica nel detto territorio tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali, escluso quanto attiene all'amministrazione della giustizia e dell'istruzione superiore, alle amministrazioni militari, all'applicazione delle leggi fiscali e degli ordinamenti contabili dello Stato ed a tutto quanto si riferisce alla gestione del bilancio, alla vigilanza e alla disciplina del credito e alla tutela del risparmio.

Resta in ogni caso riservata alle rispettive amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti, la competenza circa le nomine, i licenziamenti, le promozioni, i trasferimenti ed ogni altro provvedimento concernente lo stato economico e giuridico del personale dello Stato e degli enti di diritto pubblico;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 13-1-1945.

*d*) interviene senza voto deliberativo al Consiglio dei Ministri, su convocazione del Presidente del Consiglio, limitatamente agli affari riguardanti la Sardegna ».

Art. 2.

Rientrano nella competenza dell'Alto Commissario:

*a*) l'esercizio di tutte le attribuzioni spettanti ai Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste nei confronti del provveditore alle opere pubbliche con sede in Cagliari e dell'ispettore agrario compartimentale della Sardegna.

Entro i limiti di spesa che saranno fissati per l'esecuzione in Sardegna di opere pubbliche di qualsiasi specie, ivi comprese quelle di bonifica e per le opere di miglioramento fondiario, spetta all'Alto Commissario, sentiti gli organi tecnici locali, approvare anche in deroga a tutte le vigenti disposizioni, i piani ed i progetti e, osservando nel resto le norme sulla contabilità generale dello Stato e quelle sull'esecuzione delle opere pubbliche, assumere impegni di spese e disporre i relativi pagamenti.

Sempre entro i limiti di spesa fissati dai Ministeri competenti, l'Alto Commissario ha la facoltà di estendere le attribuzioni spettanti al provveditore alle opere pubbliche, e di disporre l'esecuzione, a cura dello stesso provveditore, di qualsiasi opera di pubblico interesse, comprese quelle per la riparazione dei danni di guerra, sostituendosi, se del caso, alle amministrazioni e agli enti pubblici locali;

*b*) la facoltà di emanare, sentita la Consulta regionale, norme per l'attuazione, in relazione alle condizioni particolari della Sardegna, delle disposizioni concernenti l'agricoltura, le foreste, l'industria, il commercio, il lavoro, le comunicazioni e gli approvvigionamenti.

Art. 3.

Lart. 6 del R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, è modificato come segue:

« È istituita presso l'Alto Commissariato per la Sardegna una Consulta regionale, presieduta dall'Alto Commissario e composta di diciotto membri scelti fra i rappresentanti delle organizzazioni politiche, economiche, sindacali e culturali e fra competenti ed esperti.

I membri della Consulta sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri su proposta dell'Alto Commissario. Alle riunioni della Consulta intervengono il provveditore alle opere pubbliche, l'ispettore agrario compartimentale, il capo delegazione delle Ferrovie dello Stato, un delegato della Sanità pubblica nominato dal Ministro per l'interno su proposta dell'Alto Commissario, il presidente dell'Ente sardo di colonizzazione e il direttore generale del Banco di Sardegna, per dare il proprio voto sugli affari che rientrano nella loro rispettiva competenza.

Possono inoltre essere chiamati a partecipare ai lavori della Consulta, per determinati argomenti, altri esperti, funzionari e rappresentanti di pubbliche amministrazioni ».

Art. 4.

La consulta regionale esamina i problemi dell'Isola, formula proposte per l'ordinamento regionale ed assiste l'Alto Commissario nell'esercizio delle sue funzioni, pronunciandosi sui provvedimenti che saranno sottoposti al suo esame.

Art. 5.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1945-46 sarà istituita negli stati di previsione delle spese dei Ministeri competenti una rubrica speciale nella quale saranno raggruppate le spese di gestione nelle materie di competenza dell'Alto Commissariato per la Sardegna.

Per i prescritti controlli saranno istituiti presso l'Alto Commissariato per la Sardegna, un ufficio del Ministero del tesoro, con le funzioni delle Ragionerie centrali, ed una delegazione della Corte dei conti.

Art. 6.

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni dei Regi decreti-legge 27 gennaio 1944, n. 21, e 16 marzo 1944, n. 90.

CAPO II.

*Provvedimenti per lo sviluppo agricolo.*

Art. 7.

È istituito presso l'Alto Commissariato per la Sardegna un Comitato regionale per la bonifica ed il miglioramento fondiario, presieduto dall'Alto Commissario e composto del provveditore alle opere pubbliche, dell'ispettore agrario compartimentale, del rappresentante dell'Ente sardo di colonizzazione di due agricoltori e due lavoratori agricoli nominati dall'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale.

Il Comitato coordina l'azione degli organi statali, dell'Ente sardo di colonizzazione, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e delle cooperative di lavoro e di produzione agraria, con lo scopo di promuovere ed aiutare lo sviluppo delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario.

Art. 8.

Il Comitato regionale predispone i programmi complessivi delle opere di cui all'art. 2 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e delle conseguenti trasformazioni dell'agricoltura, stabilendo il loro ordine graduale di svolgimento. Determina inoltre criteri di massima per opere previste dagli articoli 28 e 43 del citato decreto.

Art. 9.

Il Comitato regionale ha, per il periodo di emergenza, il compito:

*a*) di promuovere l'esecuzione, preferibilmente a mezzo dei consorzi di bonifica e dell'Ente sardo di colonizzazione, di quelle fra le opere indicate nell'art. 2 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che si ritengono più urgenti ai fini della lotta antimalarica e della più rapida attuazione delle trasformazioni culturali, con particolare riguardo alla disciplina delle acque ed alla loro utilizzazione per uso potabile ed irriguo;

*b*) di stabilire i criteri e le forme di utilizzazione agraria e di miglioramento immediato da adottare per i terreni non coltivati od insufficientemente coltivati;

*c*) di favorire la costituzione di associazioni e cooperative agricole, con speciale riguardo a quelle di lavoratori della terra per la conduzione diretta di aziende agrarie.

Art. 10.

Sulla base delle determinazioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente, l'ispettore agrario compartimentale prescrive la compilazione dei piani di utilizzazione e di miglioramento da attuare nei terreni incolti o insufficientemente coltivati e, qualora gli interessati non li presentino nei termini stabiliti, li dirige direttamente.

I piani, approvati, modificati o redatti dall'ispettore, sono resi esecutivi dall'Alto Commissario.

Il compito di vigilare sull'osservanza degli obblighi imposti spetta all'ispettore agrario compartimentale.

L'ispettore agrario compartimentale, per l'espletamento delle attribuzioni demandategli dal presente articolo, può anche valersi, oltre che degli ispettori agrari provinciali, dell'opera dell'Ente sardo di colonizzazione e dei consorzi di bonifica.

Art. 11.

La concessione di terre non coltivate o insufficientemente coltivate a cooperative e ad altri enti, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, è subordinata all'obbligo di attuare i piani approvati.

Art. 12.

Anche nel caso in cui non abbiano luogo le concessioni previste dall'articolo precedente, i proprietari dei fondi, per i quali sono stati prescritti piani di coltivazione e di miglioramento, sono tenuti ad attuarli.

Qualora i proprietari non assumano impegno di dare esecuzione ai piani loro imposti, ovvero l'ispettore agrario compartimentale constati che i lavori ed i miglioramenti non sono eseguiti nei termini e con le modalità prescritti, l'Alto Commissario, sentito il Comitato regionale, può provvedere, a spese dei proprietari alla esecuzione dei piani stessi a mezzo dell'Ente sardo di colonizzazione e dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

Per l'esecuzione dei miglioramenti di cui al presente articolo potranno essere accordati sussidi o mutui col concorso statale nel pagamento degli interessi, a norma del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 13.

L'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale, promuoverà il riordinamento dell'Ente sardo di colonizzazione.

Art. 14.

Per l'esecuzione in Sardegna di opere, pubbliche o private, di bonifica e di miglioramento fondiario a norma del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonchè per scopi di istruzione tecnica, è autorizzata la spesa di lire un miliardo.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la pubblica istruzione nei limiti della rispettiva competenza, sarà provveduto a ripartire il fondo anzidetto, fino alla concorrenza di lire novecentoquaranta milioni, in due quote per le opere di competenza statale e per quelle di competenza privata, e ad assegnare lire trenta milioni per l'istituzione della facoltà di agraria presso l'Università di Sassari, e di lire trenta milioni per il completamento ed il miglioramento delle attrezzature degli istituti scientifici della facoltà di ingegneria mineraria presso l'Università di Cagliari e di tutte le scuole ad indirizzo industriale della Sardegna. Con gli stessi decreti saranno stabiliti i limiti annui di impegno ed i relativi stanziamenti, da distribuirsi in non più di sei esercizi.

CAPO III.

*Istituzione del Banco di Sardegna.*

Art. 15.

È istituito, con sede in Cagliari, il Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico avente personalità giuridica.

Il Banco di Sardegna è autorizzato ad istituire tre sedi provinciali rispettivamente in Cagliari, Sassari e Nuoro. Esso potrà anche, con l'approvazione del Ministro per il tesoro, sentito l'Istituto di emissione, aprire filiali in quelle località della Sardegna nelle quali la sua presenza si dimostri utile per il conseguimento delle sue finalità.

Art. 16.

Il Banco di Sardegna indirizza la sua attività esclusivamente ai fini dello sviluppo delle possibilità produttive e delle risorse economiche dell'Isola.

Esso è autorizzato a compiere tutte le normali operazioni di banca, compresa la raccolta dei depositi sotto qualsiasi forma, anche mediante emissione di buoni fruttiferi.

Al Banco è annessa una Sezione autonoma per l'esercizio del credito industriale.

Art. 17.

Il patrimonio del Banco è rappresentato dalla somma di lire centocinquanta milioni concessi dallo Stato a carico del bilancio passivo del Ministro del tesoro e da altri eventuali apporti da parte di enti pubblici.

Detta somma sarà destinata a costituire per lire cento milioni, il capitale di fondazione dell'azienda bancaria propriamente detta, e, per lire cinquanta milioni, il fondo di dotazione della Sezione speciale di credito industriale.

Art. 18.

Con lo statuto del Banco, da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro, si provvederà a disciplinare la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi amministrativi e di controllo del Banco, a regolare le operazioni da effettuarsi dal Banco stesso e dalla sua Sezione autonoma, ed a stabilire il reparto degli utili delle rispettive gestioni, tenuto conto di quanto disposto, per la Sezione di credito industriale, dall'art. 29 del presente decreto.

Art. 19.

La vigilanza governativa sull'amministrazione dell' Istituto, agli effetti del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè del decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, verrà esercitata dal Ministro per il tesoro anche per mezzo di un proprio delegato, che all'uopo potrà essere permanentemente accreditato presso il Banco.

Art. 20.

In caso di scioglimento del Banco, il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto allo Stato.

CAPO IV.

*Provvedimenti per lo sviluppo industriale.*

Art. 21.

Allo scopo di facilitare in Sardegna la ripresa delle attività industriali cessate od interrotte per fatti di guerra, e che comunque si trovino in difficoltà per causa di guerra, e di promuovere l'impianto e lo sviluppo di nuove industrie, la Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna è autorizzata a concedere a ditte, società ed enti che offrano adeguate garanzie, aperture di credito in conto corrente con scadenza sino a cinque anni, prestiti cambiari, mutui con scadenza sino a venti anni ; a fare operazioni di riporto e di anticipazioni contro pegni di merci, di titoli e di valori ; ad assumere partecipazioni in enti, società, consorzi finanziari e consorzi di imprese pubbliche e private, sempre che tali operazioni siano destinate a provvedere :

*a*) alla ricostruzione e alla riparazione di opifici industriali e dei relativi impianti tecnici, distrutti o danneggiati per fatti di guerra, al riassetto tecnico e finanziario delle imprese o, eventualmente, alla loro trasformazione ;

*b*) alla costruzione e all'attrezzatura di nuovi stabilimenti, sia per ampliamento delle imprese esistenti, sia per impianto di nuove industrie, con speciale riguardo a quelle che possono dare impiego ad un rilevante numero di lavoratori e a quelle che hanno per oggetto la valorizzazione delle risorse minerarie dell' Isola, la trasformazione industriale dei prodotti dell'industria estrattiva e dell'agricoltura sarde;

*c*) alla costituzione e all'esercizio di imprese a carattere industriale per servizi di pubblica utilità.

Art. 22.

Presso la Direzione generale del Banco di Sardegna è istituito, sotto la presidenza del direttore della sezione industriale, un Comitato tecnico-amministrativo per il credito industriale la cui composizione e le cui attribuzioni saranno stabilite con decreto dell'Alto Commissario, sentito il Consiglio di amministrazione, da approvarsi dai Ministri per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro

La vigilanza sulle deliberazioni del Comitato è esercitata da un delegato del Ministero del tesoro, che potrà sospendere la concessione dei mutui garantiti dallo Stato superiori a dieci milioni, riferendone al Ministro per il tesoro.

Art. 23.

Per i prestiti concessi dalla Sezione di credito industriale può, su richiesta del Banco di Sardegna, essere accordata la garanzia sussidiaria dello Stato fino ad un ammontare complessivo di trecento milioni.

Tale garanzia è limitata ad una quota pari al sessanta per cento dell'importo di ogni singola operazione. Pertanto le operazioni che il Banco potrà compiere ai fini del presente articolo potranno raggiungere la somma di lire cinquecento milioni. L'eccedenza del rischio è a carico del Banco.

Art. 24.

Sui prestiti concessi a norma del presente decreto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni, nè altre misure che comunque ne compromettono la disponibilità.

Art. 25.

Il credito derivante dai finanziamenti predetti è assistito da privilegio generale e speciale sugli immobili, sugli impianti, sui macchinari, utensili ed apprestamenti in genere destinati all'esercizio dell'azienda, e sulle somme dovute all'impresa dallo Stato.

Detto privilegio può esercitarsi anche nei confronti dei terzi e degli aventi causa a titolo universale o particolare, ed è preferito ad ogni altro titolo di prelazione, eccettuato il privilegio per spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni e ipoteche preesistenti all'annotazione.

Il privilegio di cui sopra sarà annotato, su richiesta del Banco di Sardegna e

senza spese, salvi gli emolumenti spettanti al conservatore dei registri immobiliari, in apposito registro presso gli uffici dei registri immobiliari, e nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile.

Di esso sarà dato avviso mediante inserzione nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Art. 26.

Il privilegio di cui all'articolo precedente si intende costituito anche a favore dello Stato per ogni eventuale azione di rivalsa contro l'impresa finanziaria, in dipendenza della garanzia sussidiaria da esso prestata.

Art. 27.

Alle operazioni della Sezione di credito industriale, per le quali non sia dal Banco di Sardegna richiesta la garanzia dello Stato, può essere concesso, su domanda dello stesso istituto, il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi in misura non superiore al tre per cento, sempre che il Ministro per il tesoro, sentito l'Alto Commissario, riconosca che vi siano fondati motivi per tale concessione.

I mutui concessi a norma del presente articolo sono computati nei cinquecento milioni di cui all'art. 23.

Art. 28.

Il Ministro per il tesoro, nei limiti dell'importo delle operazioni concesse dalla Sezione di credito industriale con garanzia dello Stato, può autorizzare il Banco di Sardegna ad emettere, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel decreto di autorizzazione, obbligazioni fruttifere, parificate per tutti gli effetti alle cartelle emesse dagli istituti di credito fondiario, e rimborsabili in un periodo di tempo non superiore ai venti anni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito o le assicurazioni, nonchè gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di statuti o di regolamenti, salva l'autorizzazione delle autorità tutorie o di vigilanza, ad impiegare le loro disponibilità in operazioni di acquisto o di anticipazione su tali obbligazioni.

Art. 29.

Gli utili netti della Sezione di credito industriale sono devoluti:

*a*) per metà al fondo di riserva della Sezione;

*b*) per un decimo per istituire premi annuali da assegnare secondo norme da stabilire, alle prime cartelle favorite dalla sorte nelle estrazioni semestrali;

*c*) per due decimi al Banco di Sardegna;

*d*) per due decimi per favorire l'istruzione professionale e cooperativistica.

Gli utili della Sezione non vanno computati nel calcolo del reddito tassabile del Banco di Sardegna.

Art. 30.

Sono riservate alle imprese industriali aventi sede in Sardegna, fino ad un quarto, i finanziamenti di due miliardi previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367. Tali finanziamenti verranno concessi e saranno regolati con le norme stabilite nel detto decreto.

Art. 31.

Sino al 31 dicembre 1950 potranno essere dichiarate di pubblica utilità, ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2539, dall'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale, le opere per la costruzione e la ricostruzione di stabilimenti industriali e per l'ampliamento o lo spostamento di quelli esistenti, nonchè quelle per la esecuzione di raccordi ferroviari o stradali, per captazione e convogliamento di acque necessarie all'esercizio di stabilimenti industriali, per la costruzione di case operaie, mense, bagni e locali di riunione destinati ai dipendenti di stabilimenti industriali.

Art. 32.

Fino al 31 dicembre 1950 i trasferimenti inerenti alla esecuzione delle opere di cui al precedente articolo saranno soggetti al pagamento della sola tassa fissa di registro.

Art. 33.

Fino al 31 dicembre 1950 è concessa l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali per le macchine e per gli altri materiali occorrenti per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e per l'ampliamento di quelli esistenti.

Art. 34.

L'Alto Commissario per la Sardegna può concedere il regime di deposito franco agli stabilimenti industriali che si prestino a sicura sorveglianza dall'esterno.

Art. 35.

I Ministri competenti stabiliranno agevolazioni di tariffa per trasporti ferroviari e marittimi delle merci che vengono comunque utilizzate per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali.

CAPO V.

*Provvedimenti per lo sviluppo minerario.*

Art. 36.

È autorizzata la spesa di lire trecento milioni a titolo di anticipazioni alle imprese minerarie sarde per il finanziamento di spese resesi necessarie in dipendenza dell'attuale stato di guerra ed autorizzate dal Comando forze armate o dall'Alto Commissariato per la Sardegna sentito il locale distretto minerario.

La restituzione di tali anticipazioni da parte delle imprese minerarie sovvenute sarà regolata con apposite convenzioni da stipulare dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro di concerto con il Ministero del tesoro, sentito l'Alto Commissario per la Sardegna.

I finanziamenti provvisori effettuati, in attesa della erogazione delle anticipazioni di cui al primo comma, da parte di istituti od aziende di credito saranno, alla scadenza, rimborsati agli istituti od aziende stesse a carico della predetta assegnazione di lire trecento milioni.

## CAPO VI.

### *Disposizioni finali.*

### Art. 37.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

### Art. 38.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordianiamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI – SOLERI – TUPINI – PESENTI – GULLO – RUINI – CERABONA – CEVOLOTTO – GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1944, n. 425. – *Decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie e ricupero dei contributi dello Stato.* (1)

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata ;

Visto il testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, delle disposizioni della edilizia popolare ed economica ;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente le sanzioni contro il fascismo :

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per le comunicazioni ;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Art. 1.

I Ministri per i lavori pubblici e per le comunicazioni, ciascuno per le cooperative rispettivamente da essi dipendenti, sono autorizzati a dichiarare, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, la decadenza dall'assegnazione di alloggi cooperativi a contributo statale, anche se siano stati stipulati ed eventualmente riscattati i relativi mutui individuali, nei confronti di coloro che, all'atto dell'assegnazione, non rientravano nelle categorie previste dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) dell'art. 91 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia popolare ed economica.

Tale disposizione non pregiudica le assegnazioni di alloggi delle cooperative previste dall'art. 90 e dal titolo X del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

La decadenza di cui al primo comma può essere dichiarata anche nei confronti di coloro che, in conseguenza della loro posizione politica, ottennero l'assegnazione di più appartamenti, sia pure previa fusione in uno solo, o l'assegnazione di un solo appartamento che, per la sua consistenza e per il suo valore, non corrispondeva alle caratteristiche fissate dalla legge per le case popolari ed economiche.

Art. 2.

La decadenza di cui al precedente articolo è pronunciata nei confronti degli assegnatari o dei loro eredi, o dei cessionari degli alloggi che ottennero l'approvazione prevista dall'art. 111 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 20-1-1945.

La pronuncia di decadenza non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede.

Ai fini del presente decreto, sono privi di effetto gli atti di disposizione a titolo oneroso o gratuito degli assegnatari che vengono dichiarati decaduti a sensi del precedente articolo, in qualsiasi tempo compiuti a favore dei loro ascendenti, discendenti o coniuge, nonchè gli atti compiuti dai detti assegnatari, dai loro aventi causa indicati nel presente comma o dalle cooperative posteriormente al 25 luglio 1943.

Art. 3.

Gli aventi causa a titolo oneroso degli assegnatari dichiarati decaduti a sensi del precedente art. 1 avranno diritto, se dimostrino la loro buona fede nell'acquisto, ad essere rimborsati del relativo prezzo dagli alienanti e, ove ciò risulti impossibile, dalla cooperativa, la quale avrà diritto di rivalersi dai soci assegnatari proporzionalmente al valore dell'alloggio a ciascuno di esso attribuito.

Agli aventi causa a titolo gratuito, che dimostrino la loro buona fede, verrà rimborsato, con gli stessi criteri di cui al precedente comma, l'importo delle tasse di trapasso dell'alloggio trasferito, fermo il diritto di rivalsa come al comma precedente.

Art. 4.

L'art. 106 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è abrogato.

Il socio di cooperativa edilizia a contributo statale dichiarato decaduto dalla prenotazione o dall'assegnazione dell'alloggio in applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, convertito nella legge 17 agosto 1928, n. 2102, e che non si sia reso indegno per la sua posteriore condotta politica, può chiedere, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, di essere reintegrato nell'appartamento di cui era prenotatario o assegnatario, nonostante che questo abbia formato oggetto di successiva assegnazione a favore di altro socio, ed anche se costui abbia stipulato ed eventualmente riscattato il mutuo edilizio individuale.

Quando la reintegrazione non sia richiesta, al socio già privato di alloggio per avversione al fascismo verrà assegnato un altro alloggio disponibile nella stessa o in altra cooperativa a contributo statale.

Art. 5.

Il R. decreto-legge 26 aprile 1928, n. 855, è abrogato.

Il socio radiato dalla cooperativa in applicazione di tale Regio decreto-legge è reintegrato in tutti i suoi diritti.

Ove il terreno sul quale fu costruita la casa del socio dichiarato decaduto tanto ai sensi dell'art. 4 quanto del presente articolo apparteneva al socio stesso, questi s'intende reintegrato nel suo diritto orginario.

In tutti i casi di reintegrazione previsti dal presente e dal precedente art. 4 non si farà luogo all'applicazione degli articoli 98 e 100 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Ai soci che vengano privati di alloggi per effetto delle reintegrazioni di cui al presente e al precedente art. 4 saranno assegnati altri alloggi, possibilmente di uguale consistenza e valore, nella stessa o in altra cooperativa a contributo statale, quando, a giudizio della Commissione di cui al successivo art. 10 non risultino immeritevoli di ottenerli per la eventuale speculazione esercitata nel conseguire gli appartamenti oggetto di reintegrazione.

Art. 6.

Gli alloggi risultanti disponibili dopo le reintegrazioni e assegnazioni di cui agli articoli precedenti saranno assegnati in base ai criteri stabiliti dagli articoli 108 e 228 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, con preferenza per i congiunti dei caduti in guerra contro il tedesco e dei caduti nella persecuzione nazi-fascista.

Prima di procedere alle assegnazioni, i Ministri per i lavori pubblici e per le comunicazioni, per le cooperative da ciascuno di essi dipendenti, hanno facoltà di disporre, ove sia tecnicamente ed economicamente possibile, la suddivisione degli alloggi per ridurli a un numero di vani corrispondente al massimo consentito dall'art. 49 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

I lavori di suddivisione e adattamento saranno eseguiti a spese dei nuovi assegnatari.

Art. 7.

Coloro che subentrano nell'assegnazione degli alloggi per effetto di reintegrazione e di assegnazione sono tenuti a rimborsare ai precedenti assegnatari avverso i quali è stata dichiarata la perdita dell'alloggio :

*a*) le somme pagate eventualmente per l'acquisto del terreno e per il riscatto del mutuo secondo le risultanze degli atti relativi ;

*b*) i miglioramenti fatti in proprio dagli assegnatari, calcolati ai prezzi dell'epoca in cui i lavori furono eseguiti, tranne che il loro costo non risulti superiore alla somma minore fra lo speso e il migliorato.

Si terrà conto, peraltro, in favore dei soci subentranti degli eventuali danneggiamenti arrecati agli alloggi dei soci uscenti.

I rimborsi e conguagli saranno stabiliti dalla Commissione di cui al successivo art. 10 anche per quanto riguarda adozione delle necessarie misure per tutelare i diritti dei terzi.

Nei casi in cui la decadenza sia pronunciata nei confronti di coloro che ottennero l'alloggio per effetto di cessione effettuata da altro socio, si applicherà la disposizione dell'art. 3.

I soci subentranti dovranno, in ogni caso, rimborsare all'istituto mutuante e alla cooperativa le quote di rispettiva loro spettanza eventualmente lasciate insolute dai soci uscenti, salvo ai primi il diritto di rivalsa contro questi ultimi

Art. 8.

L'importo dei mutui individuali assistiti dal contributo dello Stato per gli alloggi costruiti da cooperative edilizie non può in ogni caso superare il limite di L. 400.000 ancorchè l'eccedenza di spesa sia stata dichiarata ammissibile

dalla Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 88 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica.

Le quote di contributo afferenti alle somme eccedenti il suindicato limite che si matureranno a decorrere dal 1° gennaio 1945 continueranno ad essere corrisposte dal Ministero dei lavori pubblici e da quello delle comunicazioni agli istituti mutuanti, ma esse saranno recuperate a carico degli assegnatari o dei loro eredi o successori a titolo particolare col beneficio della ratizzazione e nelle forme e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette. Gli assegnatari hanno facoltà di corrispondere in unica soluzione le annualità dovute sino al termine dell'ammortamento scontandole al saggio del 5 %.

La disposizione del presente articolo non si applica nei confronti dei soci reintegrati ai sensi degli articoli 4 e 5.

Art. 9.

Per le spese previste nell'ultimo comma dell'art. 6 e nell'art. 7 del presente decreto i nuovi assegnatari potranno ottenere dalla Cassa depositi e prestiti un mutuo da estinguersi entro lo stesso termine e con le stesse modalità stabilite per il mutuo originario gravante sull'alloggio. Detti mutui saranno assistiti dal contributo dello Stato nella stessa misura stabilita pel mutuo originario.

Per le formalità della decadenza, del rilascio e delle nuove assegnazioni degli alloggi, della determinazione delle somme da ammettere in via definitiva al beneficio del mutuo col contributo dello Stato, o per quant'altro occorra in esecuzione del presente decreto, sono applicabili, in quanto non risultino dal decreto medesimo derogate, le disposizioni tutte del citato testo unico.

A tutti gli atti, contratti e formalità da effettuarsi in applicazione del presente decreto sono applicabili le agevolazioni fiscali di cui all'art. 149 del citato testo unico. I conservatori delle ipoteche sono tenuti a eseguire le formalità dipendenti dai provvedimenti che, in applicazione del presente decreto, saranno emessi dall'Autorità ministeriale o dalla Commissione di cui al successivo art. 10.

Art. 10.

Al regolamento dei rapporti patrimoniali fra soci uscenti, soci subentranti e terzi provvede una Commissione presieduta dai Ministri per i lavori pubblici o per le comunicazioni, ciascuno per le cooperative da essi rispettivamente dipendenti, e composte da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al quarto e da un consigliere di Stato.

La Commissione, sentite le deduzioni delle parti, ha facoltà di adottare i suoi provvedimenti, tenute presenti le ragioni politiche, i rapporti costituiti, la buona fede degli assegnatari e il rispetto delle giuste pretese di tutti gl'interessati.

Le deliberazioni della Commissione sono impugnabili esclusivamente dinanzi alle Sezioni unite della Corte Suprema di cassazione per difetto di giurisdizione.

Art. 11.

Il Ministro dei lavori publici è autorizzato a emanare, di concerto con quello per le comunicazioni, le norme esecutive che si renderanno necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI – MANCINI – TUPINI – SIGLIENTI – SOLERI – CERABONA

Visto, *il Guardasigilli* ; TUPINI.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 2. – *Norme integrative dei decreti legislativi Luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159; 11 ottobre 1944, n. 257, e 23 ottobre 1944, n. 285, sulle sanzioni contro il fascismo e sul collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale* (1).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 40 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è sostituito dal seguente:

« Ad assicurare l'applicazione del presente decreto è istituito un Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

L'Alto Commissario è nominato su deliberazione del Consiglio dei Ministri ed è, per la durata della carica, equiparato ai magistrati dell'ordine giudiziario di primo grado.

Egli è assistito da un Alto Commissario aggiunto e da un vice Alto Commissario aggiunto per ciascuno dei quattro rami di sua competenza.

Qualora sia vacante la carica di Alto Commissario o questi sia assente od impedito, le funzioni relative sono esercitate collegialmente dai quattro Alti Commissari aggiunti, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Gli Alti Commissari aggiunti ed i vice Alti Commissari aggiunti sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sono equiparati rispettivamente, per la durata della carica, ai magistrati di grado terzo e quarto.

All'ufficio dell'Alto Commissario vengono assegnati, su richiesta nominativa, magistrati e funzionari in numero adeguato, ed è posto alla sua dipendenza un nucleo di polizia giudiziaria composto di personale dei carabinieri, della pubblica sicurezza e della guardia di finanza. L'Ufficio di segreteria è retto da un segretario generale, e vi possono essere chiamati anche estranei all'Amministrazione dello Stato.

L'Alto Commissario e gli uffici dipendenti possono richiedere l'opera della polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguirne gli ordini ».

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 9-1-1945.

Art. 2.

Il prino comma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è sostituito dai seguenti:

« Chi per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla sospensione dai diritti elettorali, attivi e passivi, per una durata non superiore a dieci anni, o alla interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore a dieci anni.

In ogni caso incorrono nella sospensione del diritto elettorale coloro che hanno ricoperto cariche direttive nel partito fascista. Tali cariche saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ».

Art. 3.

Il magistrato, chiamato a presiedere le Commissioni provinciali ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per la grazia e giustizia e l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Art. 4.

All'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è aggiunto il comma seguente:

« Alle minori pene disciplinari si può addivenire anche nel caso dell'apologia fascista contemplata nell'art. 12, n. 1, quando l'apologia non abbia avuto tale gravità da rendere il colpevole indegno di servire lo Stato »

Art. 5.

La commissione centrale preveduta dall'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è costituita da quattro sezioni, ciascuna delle quali composta di un presidente di sezione, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di due funzionari delle Amministrazioni centrali e di due membri, designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Il presidente della Commissione centrale stabilisce le norme per la ripartizione del lavoro fra le varie sezioni e può presiedere le adunanze di ciascuna di esse.

Art. 6.

Fermo quanto disposto nel primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, il termine stabilito nel primo comma dell'articolo 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è prorogato di tre mesi per i territori restituiti all'Amministrazione italiana anteriormente alla data del presente decreto. La proroga è limitata ad un mese per le procedure relative ai funzionari delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Art. 7.

Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, la proroga del termine per la comunicazione delle conclusioni delle Commissioni di epurazione può essere consentita fino a sessanta giorni.

Art. 8.

Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, è portato a novanta giorni.

Art. 9.

Il personale contemplato nell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, è ammesso a chiedere, in luogo della maggiorazione del servizio utile per la pensione ai sensi del primo comma del detto art. 3, l'applicazione della legge 23 maggio 1940, n. 587, a norma dell'ultima parte dell'articolo stesso.

La richiesta deve essere presentata entro quindici giorni dalla data di comunicazione del decreto di collocamento a riposo.

Art. 10.

I benefici economici previsti per il personale inamovibile dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, e dall'art. 9 del presente decreto si applicano anche nei confronti degli avvocati dello Stato collocati a riposo in base al citato decreto n. 257.

Art. 11.

Il termine per la comunicazione delle conclusioni delle Commissioni di epurazione, preveduto dal secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, decorre dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, per i deferimenti avvenuti anteriormente a detta data.

Art. 12.

L'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 ottobre 1944, n. 285, è modificato come appresso:

« In ogni provincia il prefetto, insieme con tre delegati dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, prepara il materiale istruttorio relativo agli impiegati da sottoporre al giudizio della Commissione di epurazione.

Art. 13.

Dopo il secondo comma dell'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285, è aggiunto il comma seguente ».

« Gli organi incaricati della tenuta degli albi, qualora ritengono di avere elementi sufficienti per il giudizio di epurazione a carico degli iscritti, procedono

direttamente alla denuncia alle Commissioni, che, in tal caso, ne daranno conumicazione all'Alto Commissario, prima di procedere al giudizio. L'Alto Commissario può, ove lo ritenga, avocare a sè l'iniziativa del procedimento ».

Art. 14.

La trasmissione da parte delle Commissioni di epurazione di primo grado delle loro conclusioni all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, deve essere accompagnata dal fascicolo degli atti e documenti del procedimento a cui le conclusioni si riferiscono.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La disposizione dell'art. 7 ha effetto dal 30 dicembre 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI – RODINO' – TOGLIATTI – BROSIO – DE GASPERI – TUPINI – PESENTI – SOLERI – CASATI – DE COURTEN – SCIALOIA – ARANGIO RUIZ – RUINI – GULLO – CERABONA – CEVOLOTTO – GRONGHI – SCOCCIMARRO.

Visto, *il Guardasigilli* : TUPINI.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 14. — *Cessazione delle Commissioni uniche per gli affari del personale, istituite transitoriamente presso i Ministeri e ripristino degli organi normali per l'amministrazione e la disciplina del personale* (1).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per i trasporti;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

A decorrere dal 1° marzo 1945 cessa l'efficacia del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109, e delle successive estensioni. Con la stessa decorrenza sono ripristinati gli organi, le cui attribuzioni erano state sospese con il citato decreto-legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — CERABONA.

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 dell'8-2-1945.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1944, n. 413. – *Ripartizione del Ministero delle Comunicazioni in due distinti Ministeri* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo Unico.*

Il Ministero delle comunicazioni è ripartito in due distinti Ministeri denominati: Ministero dei trasporti e Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Con successivi decreti saranno determinati i servizi e le attribuzioni dei predetti nuovi Ministeri.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n.* 5 dell'-11-1-1945.

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1945, n. 693. — *Graduatorie di merito del concorso interno a 200 posti di Capo squadra cantonieri.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 22 dicembre 1944 N. PAG. 40/24/77486/24.2.1942 del Servizio Personale ed Affari Generali.

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato con il R. D. L. 7 aprile 1925 N. 405 e successive modificazioni ;

Visto il R. D. L. 8 gennaio 1944, n. 2 ;

DECRETA.

Sono approvate le graduatorie di merito dei compartimenti di Napoli e Reggio Calabria relative al concorso interno a 200 posti di Capo squadra cantonieri bandito con il Decreto Ministeriale 7 luglio 1942 n. 23 e si autorizza la pubblicazione di esse sul Bollettino Ufficale.

Roma, 3 gennaio 1945.

IL MINISTRO
CERABONA

COMPARTIMENTO DI NAPOLI.

1 – 301103 – Di Palma Marco
2 – 300651 – Fascione Vittorio
3 – 300655 – Napolitano Armando
4 – 301102 – Del Galdo Eustachio
5 – 296693 – Catanese Francesco
6 – 300659 – Pelliccia Antonio
7 – 300647 – D'Angelo Carmine
8 – 296692 – Di Filippo Elia
9 – 298423 – Lamonica Armando
10 – 296414 – Piscopo Domenico
11 – 296954 – Rufolo Giuseppe
12 – 296403 – Accardo Filippo
13 – 283860 – Catena Pasquale
14 – 300652 – Gargiulo Carlo
15 – 297152 – Visone Nicola
16 – 298421 – Gallinaro Michele
17 – 300644 – Balestrino Orlando
18 – 300661 – Rotondi Giuseppe
19 – 298427 – Di Monna Nicola
20 – 296986 – Capuozzo Pasquale

COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA.

1 – 300464 – Frontera Pietro
2 – 300486 – Moschella Domenico
3 – 296661 – Pugliese Carmelo
4 – 296508 – Pavone Antonio
5 – 300494 – Veltri Pietro
6 – 298722 – Siciliani Michele
7 – 296700 – Ammirato Michele
8 – 300487 – Cilindro Giuseppe
9 – 300470 – Minniti Antonio
10 – 300495 – Leo Vincenzo
11 – 300474 – Iannolo Domenico
12 – 243974 – Salituro Michele
13 – 245776 – Apone Angelo

---

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1945, n. 776. — *Istituzione dell' Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Palermo.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge organica sull'esercizio delle Ferrovie dello Stato;

Vista la deliberazione 27 giugno 1923 N. 1273 del Commissario Straordinario delle Ferrovie dello Stato, riguardante l'ordinamento degli organi periferici del Servizio Lavori e Costruzioni;

Visti i Decreti Ministeriali 30 marzo 1932 N. 2000; 18 luglio 1933 N. 222; 5 novembre 1935 N. 1132; 12 luglio 1938 N. 156; 22 novembre 1939 N. 1746;

Vista la proposta avanzata dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, con la relazione N. 123-30927 dell'11 gennaio 1945 riguardante la istituzione nel Compartimento di Palermo di un Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento;

Visto il R. D. L. 3 gennaio 1944 N. 2;

DECRETA:

E' istituito nel Compartimento di Palermo con sede in detta Città un Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento, che assorbe quello Speciale dipendente dalla Sezione Lavori.

Tale Ufficio dipende direttamente dal Servizio Lavori e Costruzioni e diventa Sede Contabile con funzionamento indipendente dalla Sezione Lavori, tanto per la parte amministrativa e contabile, quanto per la parte tecnica, salvo il disposto dell'articolo 9 della citata deliberazione del Commissario Straordinario N. 1273 per quanto riguarda le espropriazioni.

Il Direttore Generale provvederà a fissare la data d'inizio del funzionamento di detto Ufficio.

Roma, li 22 Gennaio 1945

IL MINISTRO
CERABONA

---

## Ordine di servizio N. 4

### Cambiamento di nome della fermata di Fimiani.

La fermata di Fimiani, della linea Codola–S. Severino Rota, ha assunto la nuova denominazione di Lanzara Fimiani.

Di conseguenza, nelle Parti I, III e IV del « Prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione Giugno 1942), rispettivamente alle pagini 33, 29 e 66, si dovrà depennare il nome di Fimiani e le relative indicazioni, ed alle pagini 41, 37 e 80 fra i nomi di Lanuvio e Lapio, inserire quello di « Lanzara–Fimiani » riportando, a fianco, le indicazioni esistenti per Fimiani.

Nella parte IIª del Prontuario stesso, alle pagini 74 e 76 (tabella 101.C e 101.B.) modificare il nome di Fimiani in quello di Lanzara–Fimiani.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso negli uffici di controllo e nelle stazioni si dovrà :

– nell'indice alfabetico, depennare il nome di Fimiani ed inserire, fra i noni di Lanuvio e di Lapio, quello di Lanzara–Fimiani, nell'interno dei prontuari stessi modificare analogamente il nome di Fimiani.

Nella « Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio », a pag. 15, depennare il nome di Fimiani e le relative indicazioni ed a pag. 16, fra i nomi di Lanuvio e Lapio, inserire in carattere corsivo, quello di Lanzara–Fimiani B/N/124.

*Da distribuirsi agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 e 15.*

---

## Ordine di servizio N. 5

### Abilitazione del Posto di Movimento di Bari Parco Sud al servizio merci.

IL POSTO DI MOVIMENTO DI BARI PARCO SUD, situato alla progressiva Km. 650+545 della linea Foggia-Lecce, fra le stazioni di BARI CENTRALE e BARI TORRE A MARE, è stato abilitato al servizio MERCI A CARRO COMPLETO, a GRANDE ed a PICCOLA VELOCITA', limitatamente ai trasporti per conto dell'AUTORITA' MILITARE, da tassarsi con le norme indicate nell'avvertenza C) a pagina 5 del « PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE FRA LE STAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA DELLO STATO », senza bisogno di preventiva autorizzazione.

Di conseguenza, sulle pubblicazioni di servizio interessate dovranno apportarsi le modificazioni risultanti dall'allegato al presente ordine di servizio.

*Da distribuirsi agli agenti delle classi ;* 3, 5, 8 e 15.

Allegato all'O S. N. 5 – 1945.

PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE. – (*edizione* 1° *giugno* 1942).

## PARTE I.

| Bari Parco Sud - V - 118 | Foggia-Lecce | Bari | Bari | — | – | Gi | Pi | Vi | — | – | — | – | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

(i) Limitatamente ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, per conto dell'Autorità Militare, da tassarsi con le norme indicate nell'Avvertenza C a pagina 5 senza bisogno di preventiva autorizzazione.

## PARTE II.

Tavola N. 118 (Foggia–Lecce e diramazione Margherita di Savoia Ofantino-Margherita di Savoia.)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Foggia | Km. | 125 | Mola di Bari | Km. | 18 |
| Incoronata | » | 115 | Polignano a Mare | » | 32 |
| Orta Nova | » | 105 | Monopoli | » | 39 |
| Cerignola Campagna | » | 91 | Egnazia | » | 45 |
| Candida | » | 81 | Fasano | » | 53 |
| Trinitapoli S. Ferdinando di Puglia | » | 73 | Pezze di Greco | » | 57 |
| Margherita di Savoia Ofantino | » | 69 | Cisternino | » | 60 |
| Margherita di Savoia | » | 74 | Ostuni | » | 73 |
| Barletta | » | 57 | Carovigno | » | 82 |
| Barletta Marittima | » | 61 | Serranova | » | 90 |
| Trani | » | 45 | S. Vito dei Normanni | » | 98 |
| Bisceglie | » | 37 | Restinco | » | 103 |
| Molfetta | » | 27 | Brindisi | » | 109 |
| Giovinazzo | » | 21 | Brindisi Mar. Scalo del porto | » | 111 |
| Bari S. Spirito | » | 14 | Brindisi Mar. Scalo della banchina di levante | » | 112 |
| Bari Palese Macchie | » | 12 | Tuturano | » | 119 |
| Bari Parco Nord | » | 5 | S. Pietro Vernotico | » | 126 |
| Bari Centrale | » | 2 | Squinzano | » | 133 |
| Bari Marittima | » | 7 | Trepuzzi | » | 137 |
| Bari Parco Sud | » | — | Surbo | » | 141 |
| Bari Torre a Mare | » | 10 | Lecce | » | 148 |

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche valevoli per la tassazione dei trasporti delle cose (esclusi i bagagli), alla linea Foggia–Lecce, fra i nomi di Bari Marittima e Bari Torre a Mare, si dovrà inserire il nome di

BARI PARCO SUD e di contro esporre le distanze effettiva e virtuale e il relativo istradamento, procedendo come appresso :

Per i prontuari delle stazioni della linea Foggia–Lecce la distanza effettiva dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente ordine di servizio ; la distanza virtuale dovrà essere uguale a quella di Bari Centrale per le stazioni del tronco Bari Torre a Mare–Lecce e uguale a quella di Bari Torre a Mare per le stazioni del tratto Bari–Foggia.

Per i prontuari di tutte le altre stazioni della rete la distanza effettiva dovrà essere formata aggiungendo Km. 2 a quella indicata per Bari Centrale, Km. 9 a quella indicata per Bari Torre a Mare e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

La distanza virtuale dovrà essere formata aggiungendo alla distanza effettiva :

Km. 2 se la distanza effettiva risulta stabilita per la via di Brindisi ;

Km. 10 se la distanza effettiva risulta stabilita per la via di Bari o Barletta o Foggia.

L'istradamento sarà lo stesso che avrà servito di base la formazione della distanza.

Nell'indice alfabetico dei prontuari suddetti, inserire, nella sede opportuna, il nome di BARI PARCO SUD con il numero della pagina e il numero progressivo.

### Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio. (Edizione Febbraio 1936).

### PARTE I.

A pagina 12, fra i nomi di Bari Parco Nord e Bari S. Giorgio, inserire :

« BARI PARCO SUD............ LGP–Vb......... / Br / 132 / »

(*Allegato all' O. S. N. 5 - 1945*)

## Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato

(Edizione 1° Giugno 1942)

# PARTE III

| Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa | Zone | PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE – DISTANZE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GRUPPO A | | | | | | GRUPPO B | | | | GRUPPO C | | | | GRUPPO D | | | | GRUPPO E | | | GRUPPO F |
| | | Genova P. P. | Milano Centrale | Milano Lambrate | Milano Rogoredo | Pavia | Piacenza | Grisignano di Zocco | Padova | Venezia Mestre | Verona P. N. | Bologna Centrale | Ferrara | Lucca | Pisa Centrale | Foggia | Roma Termini | Sulmona | Termoli | Battipaglia | Metaponto | Taranto | Messina Centrale |
| BARI PARCO SUD . . . . . . . | V | 946 | 871 | 867 | 861 | 859 | 799 | 757 | 741 | 770 | 766 | 652 | 665 | 782 | 785 | 125 | 505 | 367 | 212 | 326 | 161 | 117 | 571 |

## Ordine di servizio N. 6.

**Trasformazione del Posto di Movimento di Contesse in stazione abilitata al servizio viaggiatori e bagagli.**

In applicazione alle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni col decreto n. 632 del 23 Dicembre 1944, il posto di Movimento di CONTESSE, ubicato sulla linea Messina-Siracusa, fra le stazioni di Messina e Tremestieri, è stato trasformato in stazione abilitata al completo servizio viaggiatori e bagagli.

Detta stazione effettua il versamento dei propri introiti alla Cassa Compartimentale di Palermo, osservando le disposizioni e norme relative al servizio dei valori e la periodicità di cui alla lettera F dell'Ordine di Servizio n. 184/1913 e cioè quattro volte al mese.

In conseguenza di quanto sopra, dovranno essere apportate le modifiche risultanti dagli allegati al presente Ordine di Servizio, ai prontuari delle distanze chilometriche ed alle altre pubblicazioni di servizio interessate.

*Distribuito agli agenti delle classi* : 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15 e 16.

Allegato all'O. S. N. 6 - 1945.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso negli Uffici di controllo e nelle stazioni si dovrà :

– nell'interno « linea Messina-Siracusa », fra le stazioni di Messina Centrale e Tremestieri, inserire « Contesse » e di contro esporre la distanza ed il relativo istradamento procedendo come appresso :

Per i prontuari delle stazioni della linea Messina-Siracusa la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente Ordine di Servizio ; per tutti gli altri prontauri la distanza per Contesse dovrà essere formata aggiungendo Km. 4 a quella indicata per Messina Centrale, Km. 4 a quella indicata per Mili, e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore. L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

All'indice alfabetico, nella sede opportuna, inserire il nome di Contesse col numero della pagina e il numero progressivo.

*Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio* (edizione febbraio 1936) Parte, I inserire a pag. 14 nella sede opportuna « Contesse B/P/152 ».

## PARTE II. (pag. 98).

TAVOLA POLIMETRICA N. 128.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Messina Marittima . . . | Km. | 5 | Guardia Mangano . . . | Km. | 71 |
| Messina Centrale . . . | » | 4 | Acireale . . . . . . . . | » | 78 |
| Contesse . . . . . . . . | » | — | Acitrezza . . . . . . . . | » | 82 |
| Tremestieri . . . . . . | » | 3 | Acicastello . . . . . . . | » | 84 |
| Mili . . . . . . . . . . | » | 5 | Cannizzaro . . . . . . . | » | 86 |
| Galati . . . . . . . . . . | » | 7 | Catania Ognina . . . . | » | 89 |
| Ponte S. Stefano . . . | » | 8 | Catania Centrale . . . | » | 92 |
| Ponte Schiavo . . . . | » | 10 | Catania Marittima . . | » | 94 |
| Giampilieri . . . . . . | » | 12 | Catania Acquicella . . . | » | 95 |
| Scaletta Zanclea . . . . | » | 15 | Ricocca . . . . . . . . | » | 99 |
| Alì . . . . . . . . . . . | » | 21 | Passomartino . . . . | » | 107 |
| Nizza Sicilia . . . . . | » | 23 | Valsavoia . . . . . . . . | » | 115 |
| Roccalumera Mandanici . | » | 25 | Lentini . . . . . . . . | » | 120 |
| Furci . . . . . . . . . . | » | 27 | Agnone di Siracusa . . | » | 129 |
| S. Teresa Riva . . . . | » | 29 | Agnone Bagni . . . . . | » | 132 |
| Forza d'Agrò S. Alessio | » | 32 | Brucoli . . . . . . . . . | » | 141 |
| Letojanni . . . . . . . | » | 39 | Augusta . . . . . . . . . | » | 148 |
| Taormina Giardini . . . | » | 44 | Megara Giannalena . . | » | 157 |
| Alcantara . . . . . . . . | » | 49 | Priole Melilli . . . . . | » | 161 |
| Calatabiano . . . . . | » | 51 | Targia . . . . . . . . . | » | 168 |
| Fiumefreddo Sicilia . . | » | 54 | S. Panagia . . . . . . . | » | 171 |
| Mascali . . . . . . . . | » | 59 | Siracusa . . . . . . . . . | » | 178 |
| Ionia . . . . . . . . . . | » | 62 | Siracusa Marittima . . | » | 180 |
| Carruba . . . . . . . . | » | 67 | | | |

PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE FRA LE STAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA DELLO STATO (edizione giugno 1942).

## PARTE I. (pag. 29).

Contesse /VII/128/Messina-Siracusa/Palermo/Messina/V/B/-/-/-/-/S.P./-/-/-/-/-/.

## PARTE III. (pag. 25).

Contesse /VII/1224/1344/1340/1335/1333/1273/1237/1221/1250/1246/1132/1145/
/1083/1059/622/726/731/692/421/415/458/4/.

## PARTE IV. (pag. 58).

Contesse /VII/ 1188 / 1308 / 1304 / 1299 / 1297 / 1237 /
198.241 207.241 207.241 207.198 207.198 207.241
101.184 184 101.184 241.184 241.184 184

1215 / 1199 / 1228 / 1214 // 1100 / 1123 / 1047 / 1023 /
126.163 126.33 126.33 256.275 275.241 126.163 198.241 198.260
143.184 184 184 241.184 101.184 143.184 184 167.184

// 600 / 687 / 709 / 670 // 399 / 393 / 436 // 4 /
19.18 261.260 80.30 143.184 184 218.184 154.217 –
184 101.184 184

## Ordine di servizio N. 7.

### Funzionamento e circoscrizione dell'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Palermo.

L'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Palermo, istituito con Decreto Ministeriale N. 776 del 22 gennaio 1945 inizia il suo funzionamento a decorrere dal 1° maggio 1945.

Le linee di giurisdizione dell'Ufficio stesso sono suddivise nei Riparti seguenti:

| N. | RIPARTI | | Circoscrizione |
|---|---|---|---|
| | Denominazione | Sede | |
| 1 | Palermo | Palermo | S. Agata (e) — Palermo C.; Palermo C. — Trapani; Bivio Trapani — Marittima; Alcamo D. — Marsala — Trapani; Fiumetorto — Roccapalumba (e); Castelvetrano — Sciacca (e); Castelvetrano — Burgio; Palermo S. Erasmo — S. Carlo; Salemi — S. Ninfa. |
| 2 | Messina | Messina | S. Agata (i) — Messina; Messina — Taormina (i). |
| 3 | Catania | Catania | Taormina (e) — Catania; Catania — Siracusa M.; Bicocca — Enna (i); Valsavoia — Caltagirone; Motta — Schettino; Siracusa C. — Noto — Pachino — Gela (e); Dittaino — Leonforte; Dittaino — Caltagirone. |
| 4 | Caltanisetta | Caltanisetta | Enna (e) — Roccapalumba (i); Caltanissetta X. — Aragona Caldare; Roccapalumba — Agrigento; Agrigento B. — Porto Empedocle; Gela (i) — Canicattì; Porto Empedocle — Sciacca (i); Lercara B. — Magazzolo; Agrigento B. — Licata; Bivio Margonia — Canicattì. |

Anno XXXVIII - N. 3 31 Marzo 1945

MINISTERO DEI TRASPORTI

# BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

## INDICE

### PARTE PRIMA - Leggi e decreti:



### PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Comunicati ed Istruzioni:





Roma, 1945 — Tipografia Operaia Romana - Via Emilio Morosini, 17

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1944, n. 447. — *Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario* 1944-45 (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B e 29 maggio 1944, n. 141;

Considerata la necessità di provvedere alla inscrizione nei bilanci di vari Ministeri ed in quelli di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1944-45, dei fondi occorrenti per assicurare il funzionamento dei servizi statali nelle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo restituite alla diretta amministrazione del Governo italiano a decorrere dal 16 ottobre 1944 e per provvedere ad alcune altre sopravvenute esigenze;

Considerata, altresì, la necessità di inscrivere in bilancio, in conti residui, ulteriori somme occorrenti per il pagamento di talune spese afferenti agli esercizi finanziari 1943-44 e retro;

Visti il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203 e il decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e del lavoro, per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro dal Ministro per il tesoro.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 15 febbraio 1945.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali, del Fondo di beneficenza e di religione nella Città di Roma, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Tutti i pagamenti da effettuare sul capitolo n. 23 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi inscritti nell'esercizio 1944-45 senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti le variazioni di bilancio che si renderanno necessarie per corrispondere alla Banca d'Italia gli interessi sui depositi vincolati in conto corrente presso la Banca stessa, delle cui disponibilità questa abbia assunto l'impegno di inibirsi l'impiego sotto qualsiasi forma a sollievo della circolazione, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 265.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

*Omissis*

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ENTRATA

*a*) In aumento:

Cap. n. 43 — Fornitura ai servizi, ecc. . . . . . . . . L. 460.000.000

*b*) In diminuzione:

Cap. n. 42 — Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino, ecc. . . . . . . . . . . . » 460.000.000

*Omissis*

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

*Il Ministro per il Tesoro*
SOLERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 4. — *Norme integrative al decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, per il ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di azioni belliche* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto-legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, recante provvedimenti per l'esecuzione di lavori destinati a dare ricovero ai rimasti senza tetto in dipendenza di azioni belliche;

Ritenuto che si tratta di lavori di estrema urgenza e che sono pertanto necessarie procedure informate alla maggiore rapidità possibile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Disposizione generale.*

Art. 1.

Le norme del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, e quelle del presente decreto si applicano esclusivamente ai lavori di pronto soccorso e di estrema urgenza indispensabili per dare ricovero alle persone da considerarsi senza tetto perchè, in dipendenza di azioni belliche, sono rimaste prive di alloggio o sono costrette ad abitare precariamente in locali danneggiati o inadeguati per ragioni igieniche e morali, ovvero, avendo dovuto sfollare dai comuni di origine non vi possono fare ritorno per mancanza di abitazione.

I lavori che non hanno i caratteri indicati nel comma precedente saranno regolati dalle disposizioni generali da emanarsi per i danni di guerra e per la ricostruzione edilizia.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11, del 25 gennaio 1945.

*Comitati locali ed Organi governativi.*

Art. 2.

E' istituito in ogni comune, nel quale siano in numero notevole edifici danneggiati per azioni belliche, un Comitato per le riparazioni edilizie, composto del sindaco o di un suo delegato, che lo presiede, e di due membri, scelti dalla Giunta municipale, l'uno fra i senza tetto e l'altro fra i proprietari di case, in base — se ciò sia possibile — a designazioni delle due dette categorie.

Il Comitato è assistito dal segretario comunale e del tecnico del comune o da altro esperto scelto dalla Giunta municipale.

Possono essere istituite, a fianco dei Comitati, delegazioni consultive, composte di esperti e di appartenenti ad organizzazioni economiche ed a categorie interessate.

Art. 3.

Il Comitato per le riparazioni edilizie ha il compito di svolgere opera di propulsione, di assistenza dei privati e di cooperazione con gli organi governativi.

A tale scopo esso:

*a)* designa i fabbricati danneggiati suscettibili di rapida riparazione secondo i criteri indicati all'art. 1 con preferenza per quelli che richiedono minor consumo di materiali e minor impiego di mezzi di trasporto;

*b)* presenta proposte per l'intervento diretto del Genio civile ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366;

*c)* sollecita l'iniziativa dei proprietari perchè provvedano direttamente all'esecuzione dei lavori avvalendosi dei benefici consentiti dal decreto predetto;

*d)* procede all'accertamento sommario dei lavori occorrenti nei fabbricati per i quali i proprietari abbiano dichiarato di voler eseguire a propria cura le riparazioni;

*e)* assiste gli interessati nella redazione di perizie e progetti e nell'esecuzione di lavori;

*f)* promuove ed agevola l'approvvigionamento ed il trasporto dei materiali e dei mezzi d'opera;

*g)* segue in genere l'attività di riparazione edilizia, promuovendo ogni misura atta ad assicurarne la più rapida realizzazione.

Art. 4.

Il Ministero dei lavori pubblici esercita il controllo sui Comitati per le riparazioni edilizie e cura l'attuazione delle provvidenze per i senza tetto a mezzo di funzionari del Genio civile di ruolo o avventizi dislocati nei singoli comuni o per gruppi di comuni.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere con propri

decreti all'assunzione di personale tecnico, avventizio e giornaliero, ed all'istituzione di Sezioni distaccate od anche autonome del Genio civile in rapporto ai bisogni delle zone più danneggiate.

Il coordinamento dei servizi inerenti all'attività di riparazioni edilizie è affidato, per la più pronta realizzazione delle misure indicate nel presente decreto, ad un ufficio centrale presso il Ministero, costituito di un ispettore generale del Genio civile coadiuvato da un ispettore generale amministrativo e da un funzionario di ragioneria di grado non inferiore al sesto.

*Contributi dello Stato.*

Art. 5.

I proprietari di edifici urbani o rustici, che intendano compiervi i lavori previsti dall'art. 1 del presente decreto devono, per ottenere il contributo statale, presentare domanda al Genio civile pel tramite del Comitato per le riparazioni edilizie.

La domanda deve essere corredata dal progetto o, pei lavori di minore importo, soltanto del computo metrico-stima dei lavori che i proprietari intendono eseguire, con l'indicazione dei materiali e dei mezzi d'opera di cui possono disporre.

Deve essere inoltre prodotto l'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla pretura da quattro proprietari del luogo che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il contributo, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, dal sindaco.

Anche per i lavori di riparazione di importo non superiore a L. 150.000 i proprietari, in luogo del contributo in capitale, possono chiedere la concessione di mutui con il contributo dello Stato nel pagamento delle annualità di ammortamento, a termini del 4° comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366.

Art. 6.

Quando l'immobile danneggiato appartenga indivisamente a più persone, la domanda di contributo può essere presentata da una sola di esse anche nell'interesse delle altre.

Se le parti o i piani dell'edificio danneggiato appartengano a diverse persone, i contributi saranno determinati per ciascuna in relazione alla spesa occorrente per la riparazione della parte di edificio o del piano di sua spettanza.

Art. 7.

Quando dagli accertamenti compiuti dal Comitato per le riparazioni edilizie risulti che si tratta di piccoli lavori di riparazione per una spesa non

eccedente le L. 50.000, ed il proprietario dichiari che non intende avvalersi del beneficio del mutuo, il Comitato stesso stabilisce la misura del contributo, autorizza l'esecuzione dei lavori e trasmette gli atti al Genio civile. Questo provvede per l'impegno della quota di spesa a carico dello Stato, salvo che non riscontri irregolarità od abusi, e somministra i fondi al sindaco, presidente del Comitato.

I pagamenti agli interessati sono effettuati in unica soluzione dopo l'ultimazione dei lavori, in base ai consuntivi vistati dal tecnico facente parte del Comitato.

Delle somme ricevute i sindaci daranno rendiconto trimestralmente al Genio civile.

### Art. 8.

Nel caso che l'importo dei lavori superi la somma di L. 50.000, il Comitato può far proposte ed il Genio civile decide sulla concessione del contributo e sulla misura e modalità di erogazione di esso. I lavori possono essere iniziati anche in pendenza dell'approvazione.

Il contributo potrà essere corrisposto in unica soluzione all'ultimazione dei lavori od anche, a richiesta degli interessati, in più rate in base allo stato di avanzamento dei lavori stessi.

### Art. 9.

La consistenza patrimoniale del richiedente, agli effetti del 2° comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, è valutata discrezionalmente dal Comitato per le riparazioni edilizie e dal Genio civile.

### Art. 10.

Ai proprietari, che ne facciano richiesta, possono essere attribuiti, per l'utilizzazione, materiali e mezzi di opera, in sostituzione del contributo e fino all'ammontare di esso.

*Mutui con contributo statale.*

### Art. 11.

I proprietari che per il finanziamento dei lavori intendono avvalersi del beneficio del mutuo assistito dal contributo statale, devono inoltrare la relativa domanda al Genio civile competente, pel tramite del Comitato per le riparazioni edilizie.

La domanda di mutuo deve essere corredata dei documenti indicati nell'art. 5.

Il Genio civile, quando ritenga che i lavori da eseguire rispondono alle finalità del presente decreto, trasmette la domanda all'Istituto di credito fon-

diario od edilizio indicati dall'interessato o ad uno degli altri Istituti autorizzati.

Art. 12.

A compiere le operazioni di mutuo di cui al precedente articolo sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti o ad altre disposizioni, gli Istituti di credito edilizio e quelli di credito fondiario.

Nel caso di lavori di riparazione di edifici, per i quali siano vigenti contratti con Istituti di credito edilizio o fondiario, i mutui occorrenti per i nuovi lavori saranno concessi, con le norme ed i benefici del presente decreto, dagli stessi Istituti. Qualora entro un mese dalla data della trasmissione della domanda, il nuovo mutuo non sia stato concesso, il proprietario ha diritto di chiederlo ad altro Istituto.

Le perizie ed ogni altro accertamento tecnico sono eseguiti dal Genio civile ma gli Istituti mutuanti possono fare intervenire nei singoli casi un esperto da essi designato.

Art. 13.

I mutui non potranno superare la somma occorrente per le riparazioni e ritenuta ammissibile dal Genio civile esclusa ogni opera di ampliamento o miglioramento non necessaria ai fini dell'abitabilità.

Il contributo dello Stato nel pagamento delle annualità di ammortamento previsto dal comma 4° dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, e dall'ultimo comma dell'art. 5 del presente decreto, sarà commisurato al terzo di detta somma anche se il mutuo fosse ad essa inferiore e sarà corrisposto direttamente all'Istituto mutuante.

Art. 14.

Il proprietario anche di parte dell'immobile danneggiato, può contrarre il mutuo in proprio nome salvo, per le riparazioni occorrenti alle parti comuni dell'intero fabbricato, il diritto di rivalsa verso i condomini.

Nel caso di proprietà indivisa il mutuo può essere contratto da uno solo dei comproprietari, anche nell'interesse degli altri.

Art. 15.

L'ipoteca a favore dell'Istituto è opponibile a qualunque avente diritto, qualora venga iscritta a carico di coloro che risultano dai documenti di cui al 3° comma dell'art. 5.

Se l'immobile appartiene indivisamente a più persone ed il mutuo è stato contratto nell'interesse di tutte, l'ipoteca è iscritta contro tutti i comproprietari anche se alcuni di essi non siano intervenuti nel contratto di mutuo.

Se le parti o i piani dell'immobile appartengono a proprietari diversi, l'ipoteca è iscritta per l'intero ammontare della somma data a mutuo contro

il condomino che ha contratto il mutuo stesso, e può altresì essere iscritta contro gli altri condomini, sebbene non intervenuti nel contratto, limitatamente alla somma della quale ciascuno di questi condomini deve rispondere per concorso nella spesa di riparazione delle parti comuni dell'immobile.

L'ammontare della parte di mutuo gravante su ciascuno dei predetti condomini è determinato, ai fini dell'iscrizione ipotecaria, sul piano o sulla parte di spettanza di ciascun condomino, dall'ufficio del Genio civile in base alle norme del Codice civile sul condominio degli edifici senza pregiudizio dei diritti delle parti.

L'ipoteca stessa ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente e anche di fronte ai crediti privilegiati.

Quando si tratti di edifici rustici, l'ipoteca potrà essere iscritta anche sopra una congrua parte del fondo al cui servizio gli edifici stessi sono posti, che deve essere individuata nell'atto di mutuo.

Gli indennizzi che lo Stato potrà riconoscere in aggiunta ai benefici di cui al presente decreto a favore dei proprietari dei fabbricati danneggiati per effetto della guerra, s'intendono attribuiti agli Istituti ad estinzione, fino a concorrenza del debito verso di essi contratto dai proprietari medesimi.

Art. 16.

I mutui vengono erogati con il sistema delle somministrazioni rateali durante il corso dei lavori in base a stati di avanzamento, ovvero in unica soluzione dopo l'ultimazione dei lavori stessi.

I mutui sono ammortizzabili mediante il pagamento di semestralità costanti nel periodo di tempo richiesto dall'interessato, che non sia eccedente i quarant'anni.

Le semestralità sono comprensive dell'interesse, di una quota di rimborso del capitale del diritto di commissione a favore dell'Istituto mutuante nella misura non eccedente il 0,70 % e, nel caso di mutui somministrati in contanti di una speciale provvigione da concordarsi fra l'Istituto ed il mutuatario pel futuro collocamento delle cartelle.

Per la riscossione delle semestralità gli Istituti potranno avvalersi dell'opera degli esattori delle imposte dirette, previe convenzioni particolari da stipularsi con gli esattori stessi.

Art. 17.

I mutui saranno stipulati al saggio del 4 % che potrà essere elevato fino al 5 % con decreto del Ministro per il tesoro.

In corrispondenza dei mutui stipulati gli Istituti possono emettere serie speciali di cartelle di pari saggio garantite sussidiariamente all'Istituto emittente dallo Stato.

Art. 18.

Alle operazioni di mutuo contemplate nel presente decreto sono applicabili, per tutto quanto non è previsto nel decreto stesso, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore sul credito fondiario.

Art. 19.

Se i proprietari non osservino nei lavori di riparazione i termini o le altre prescrizioni imposte dal Comitato per le riparazioni edilizie o dal Genio civile, il contributo di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, può essere revocato con diritto a ripetere le somme che fossero state già corrisposte. Nel caso di mutuo con contributo statale, il mutuo stesso sarà limitato alla somma già erogata, restando proporzionalmente ridotto anche a tale parte il contributo statale.

*Rimborso di spese*
*ed utilizzazione dei fabbricati riparati.*

Art. 20.

Quando i proprietari degli edifici riparati dall'Amministrazione dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, non effettuino in unica soluzione il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione stessa, questa può richiedere che le mensilità di fitto le siano pagate direttamente dall'assegnatario del locale riparato, fino all'ammontare del rimborso dovuto nella misura delle annualità di cui al 2° comma dell'art. 6 del decreto sopra citato.

Resta salva in ogni altro punto la disposizione dell'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366.

Art. 21.

La facoltà di assegnare abitazioni alle persone rimaste senza tetto, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, è limitata alle abitazioni riparate direttamente dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 22.

A coloro che abbiano ottenuto l'assegnazione di case di abitazione a termini dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, è fatto divieto di cederle o sublocarle in tutto o in parte sotto pena di decadenza della concessione.

*Materiale di ricupero dalle macerie.*

Art. 23.

I materiali provenienti dallo sgombero di aree pubbliche si intendono di proprietà dello Stato.

Di tali materiali il Genio civile si avvarrà per le riparazioni eseguite d'ufficio.

Lo stesso Genio civile e i Comitati per le riparazioni edilizie possono anche concederli ai privati che procedano direttamente ai lavori di riparazione.

Art. 24.

Quando il proprietario non provveda ai lavori di riparazione nel termine fissato con ordinanza del Genio civile o quando l'esecuzione dei lavori sia vietata ai sensi dell'art. 2 comma 1°, del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, si può procedere al prelevamento dei materiali ed avanzi esistenti in aree di fabbricati privati distrutti e danneggiati allo scopo di utilizzarli nei lavori di riparazione da compiersi dal Genio civile o da altri proprietari.

I Comitati per le riparazioni edilizie accertano a chi appartengano i detti materiali ed avanzi, presumendo, nei casi dubbi, che l'appartenenza spetti al proprietario dell'area su cui insistono i materiali stessi.

Il prelevamento è effettuato in contradittorio con il proprietario che può farsi assistere da un proprio esperto.

Il prezzo è fissato di comune accordo fra il proprietario dei materiali ed avanzi ed il Genio civile o gli altri proprietari di fabbricati, pei quali viene eseguito il prelevamento. Sorgendo dissenso sul prezzo dovranno farsi constare nel verbale di prelevamento i divergenti elementi di valutazione ed il proprietario dell'area può chiedere che il prezzo sia fissato insindacabilmente da un perito designato d'accordo tra le parti o, in mancanza di tale accordo, dal pretore competente per luogo.

Il ricorso al perito non impedisce la presa di possesso e l'utilizzazione dei materiali.

Art. 25.

Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, e del presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonchè dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie salvi gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari. Gli atti di mutuo rientrano nel trattamento tributario che compete agli Istituti di credito fondiario ed edilizio che lo erogano.

Art. 26

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto e del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366.

Art. 27.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SOLERI — TUPINI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI.

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 32. — *Obbligo di restituzione delle cose mobili di pertinenza dello Stato da parte di illegittimi possessori* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 27 febbraio 1945.

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque, dopo il 10 luglio 1943, sia venuto in possesso di cose mobili di pertinenza dello Stato e non possa dimostrare la legittimità di tale possesso è tenuto a restituirle entro trenta giorni dalla pubblicazione delle modalità che saranno indicate dalle amministrazioni interessate a mezzo di ordinanze dei prefetti delle singole provincie o, per le cose di pertinenza della Amministrazione militare, dei comandi militari competenti.

Ai fini del ricupero delle cose mobili di cui al comma precedente, le autorità sopraindicate hanno facoltà di concedere, se del caso, al detentore un indennizzo non superiore al 20 per cento del valore venale dell'oggetto al 10 luglio 1943.

Art. 2.

Lo stesso premio di cui all'articolo precedente potrà essere concesso a coloro che, scaduto il termine utile per la riconsegna, forniscano alle amministrazioni interessate elementi per il ricupero degli oggetti di cui trattasi.

Art. 3.

Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a L. 100.000. Nei casi di particolare gravità tali pene sono applicate congiuntamente.

Se il valore della cosa di cui sia stata omessa la consegna è di lieve entità, si applica la pena dell'ammenda fino a L. 10.000.

Art. 4.

Per il pagamento dei premi saranno disposti appositi stanziamenti nei bilanci dei Ministeri interessati.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1º febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 35. — *Norme per la concessione di un assegno alimentare alle famiglie dei pubblici impiegati in servizio nelle sedi periferiche in territorio occupato dal nemico o trasferiti coattivamente al seguito del sedicente governo della repubblica sociale* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il R. decreto 15 maggio 1941, n. 584;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle famiglie, dimoranti nel territorio nazionale liberato, del personale civile, di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dalle provincie, dai comuni e dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che sia rimasto in territorio non liberato o per avervi sede permanente di servizio o perchè vi si trovava occasionalmente in missione, congedo od altra causa, oppure perchè trasferitovi coattivamente, può essere concesso, secondo le norme di cui agli articoli seguenti, un assegno alimentare mensile, non superiore alla metà o a un terzo, a seconda che si tratti di famiglia acquisita od originaria a carico, dello stipendio, del supplemento di servizio attivo, dell'assegno temporaneo di guerra, dell'aggiunta di famiglia, nonchè dell'integrazione temporanea e dell'aumento dell'integrazione temporanea spettanti all'impiegato.

Nel computo dell'assegno alimentare è compresa anche l'indennità di disagiatissima residenza, quando questa sia concessa per la sede di servizio dell'impiegato ed in essa risieda la famiglia alla quale è concesso l'assegno medesimo.

L'assegno alimentare, previsto nei comma precedenti, è corrisposto fino alla

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 27 febbraio 1945.

data del ritorno del personale ivi indicato in località del territorio liberato dalla quale sia possibile comunicare con la località in cui risiede la famiglia o fino all'accertamento della morte o alla dichiarazione di irreperibilità del personale medesimo.

Art. 2.

L'assegno alimentare è concesso quando, a giudizio del capo dell'amministrazione da cui l'impiegato dipende, la famiglia versi in stato di effettivo bisogno.

Ai fini della decisione sulla concessione o meno dell'assegno e della determinazione della misura di esso, si tien conto dei redditi di qualsiasi natura goduti dai componenti la famiglia a carico dell'impiegato, nonchè dei redditi spettanti all'impiegato stesso, che siano esigibili da alcuno dei componenti la famiglia.

Art. 3.

L'assegno alimentare è concesso previo parere favorevole della Commissione di epurazione istituita presso l'amministrazione da cui l'impiegato dipende.

Il giudizio delle Commissioni di 1° grado è definitivo.

L'assegno alimentare è negato quando l'impiegato abbia svolto attività contraria agli interessi della Nazione in guerra ovvero, nei casi di trasferimento in territorio non liberato, quando non risulti che il trasferimento avvenne coattivamente.

Art. 4.

Per ottenere la concessione dell'assegno alimentare gli interessati debbono presentare all'amministrazione dalla quale dipende l'impiegato una domanda in carta libera ed una dichiarazione, pure in carta libera, nella quale siano specificati i redditi o proventi di lavoro di cui sono in godimento i componenti le rispettive famiglie con tutte le indicazioni atte a identificarli.

Le dichiarazioni di reddito che risultino non conformi a verità danno luogo a revoca o modifica della concessione.

In casi di urgenza le amministrazioni possono concedere l'assegno alimentare, in pendenza del giudizio della Commissione di epurazione, salva la revoca della concessione stessa qualora il giudizio sia contrario.

Art. 5.

Le deleghe di pagamento di assegni fissi rilasciate dal personale di cui al primo comma del precedente art. 1 restano in vigore, purchè a favore di persone della famiglia acquisita od originaria a carico, per l'intero importo se

pari o inferiore ai limiti massimi previsti per l'assegno alimentare del 1° comma medesimo, e limitatamente all'importo risultante da tali limiti se superiori.

La corresponsione delle somme delegate ha luogo senza che sia necessaria da parte degli interessati alcuna dichiarazione di redditi e sostituisce la concessione dell'assegno alimentare.

I pagamenti da effettuarsi in dipendenza del presente decreto possono essere disposti sia con mandati diretti sia con ruoli di spese fisse.

Le concessioni degli assegni alimentari e la corresponsione delle somme delegate decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risulti che il personale ha percepito l'ultima mensilità degli assegni in misura intera.

Qualora alla famiglia sia stata corrisposta l'anticipazione di una o di più mensilità del trattamento economico fondamentale del dipendente, la decorrenza di cui al precedente comma è prorogata di tanti mesi quante risultano le mensilità anticipate.

La concessione dell'assegno alla famiglia acquisita dal dipendente, esclude la concessione dell'assegno alla famiglia originaria a carico, salvo che l'amministrazione, valutata la situazione familiare, non ritenga di ripartire l'assegno.

### Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle famiglie del personale civile pensionato rimasto in territorio non liberato.

L'ammontare dell'assegno alimentare, nei limiti massimi di cui al precedente articolo 1, è calcolato sull'importo mensile netto del trattamento di quiescenza complessivamente spettante.

### Art. 7.

L'assegno alimentare concesso ai sensi del presente decreto esclude la concessione di altre prestazioni di carattere assistenziale da parte dell'amministrazione da cui dipende l'impiegato.

### Art. 8.

Per le famigle del personale rimasto nel territorio non liberato che sia sospeso dal grado con privazione dallo stipendio per mancanze disciplinari, oppure perchè sottoposto a provvedimento penale per reati comuni o attinenti alle sue funzioni, l'assegno alimentare è concesso secondo le ordinarie norme degli ordinamenti delle singole amministrazioni, anzichè in base alle disposizioni del presente decreto.

### Art. 9.

Le somme versate dalle pubbliche amministrazioni per gli assegni alimentari di cui al presente decreto saranno recuperate nei confronti del dipendente e, subordinatamente, sulle pensioni spettanti alle persone della sua famiglia.

Con successivo decreto legislativo, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno emanate le disposizioni per il recupero delle somme corrisposte alle famiglie ai sensi degli articoli precedenti.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI.

---

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1945, n. 847. — *Nuove tariffe per le prestazioni eseguite dalla Sezione ferroviaria del R. Istituto Sperimentale delle Comunicazioni.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il R. D. L. 3 gennaio 1944, n 2;

Visto il R. D. 4 novembre 1926, n. 1978, relativo alla costituzione del Regio Istituto Sperimentale delle Comunicazioni;

Visto il Decreto Ministeriale 31 agosto 1937, n. 690 che approva le tariffe relative alle prestazioni eseguite per conto di altre Amministrazioni ed Enti Statali e di Amministrazioni ed Enti parastatali o privati dal R. Istituto Sperimentale delle Comunicazioni;

Visto il regolamento del R. Istituto stesso;

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato N. PAG. 11/34001 in data 19 gennaio 1945 relativa alla maggiorazione delle tariffe per le prestazioni di cui al succitato Decreto Ministeriale 31 agosto 1937, n. 690;

Decreta:

Le tariffe annesse al Decreto Ministeriale 31 agosto 1937, n. 690, relative alle prestazioni eseguite dalla Sezione ferroviaria del R. Istituto Sperimentale delle Comunicazioni per conto di Enti e privati sono maggiorate, a decorrere dal 1° gennaio 1945, nella seguente misura:

del 500 % per quelle prove per le quali non si richiede impiego di prodotti chimici o di altri materiali;

del 1000 % per tutte quelle altre prove per le quali è richiesto il detto impiego di prodotti chimici o di altri materiali.

In relazione poi alle contingenti condizioni del mercato e dei prezzi, è data facoltà al Direttore dell'Istituto di proporre ulteriori varianti ai suddetti coefficienti di maggiorazione, a periodi non inferiori a tre mesi.

Roma, 31 gennaio 1945.

*Il Ministro*: CERABONA.

---

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1945, n. 853. — *Annullamento del concorso interno per* 500 *posti di conduttore capo indetto con il D. M.* 25 *agosto* 1942, *n.* 516.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 24 gennaio 1945 N. PAG. 40/24/90911 del 24 agosto 1941 del Servizio Personale ed Affari Generali;

Visto il D. L. L. 3 marzo 1944, n. 2;

Decreta:

Il Concorso interno per N. 500 posti di Conduttore capo indetto con il Decreto Ministeriale 25 agosto 1942, n. 516 viene annullato e vengono dichiarati di nessun effetto gli esami sostenuti in relazione a detto concorso.

Si autorizza la pubblicazione del presente Decreto sul *Bollettino Ufficiale*.

Roma. 31 gennaio 1945.

*Il Ministro*: CERABONA.

## Ordine di servizio N. 8

**Nuove norme per l'esecuzione dei trasporti a carro.**

A decorrere dal 7 marzo per quanto riguarda le modalità da seguire per l'accettazione delle richieste di trasporto e dal successivo 19 marzo per quanto riguarda l'eseguimento dei trasporti, dovranno essere osservate le norme di cui in appresso.

Tali norme valgono per tutti i trasporti a carro in origine dalle stazioni dell'Italia continentale a sud del Confine della zona soggetta a controllo militare (1) ed ovunque diretti, nonchè per i trasporti in partenza dalla Sicilia per destinazioni del Continente.

Per i trasporti a carro effettuati nell'interno della Sicilia e nell'interno della Sardegna rimangono in vigore le norme attuali.

### I. — Classificazione del traffico.

Il traffico delle merci viene suddiviso nelle seguenti categorie:

*a)* trasporti per conto dei privati;
*b)* trasporti per conto della Commissione Alleata (A.C.);
*c)* trasporti in servizio per conto dell'Amministrazione F.S.;
*d)* trasporti militari Italiani;
*e)* trasporti militari Alleati.

### II. — Trasporti per conto dei privati.

#### 1. — *Assegnazione del tonnellaggio.*

L'A.C. stabilirà per ciascuna linea un determinato tonnellaggio settimanale utilizzabile per i trasporti civili.

Sulle basi del tonnellaggio assegnato a ciascuna linea le Sedi Compartimentali determineranno per ogni stazione, dandone tempestiva comunicazione a ciascuna di esse, il tonnellaggio entro il quale deve essere limitata l'accettazione delle richieste dei trasporti.

#### 2. — *Richieste di trasporto.*

Le richieste per l'assegnazione dei carri debbono essere presentate alle stazioni di partenza dagli speditori con domanda scritta su apposito modulo (Alleg. 1).

In eccezione a quanto sopra, per tutti i generi alimentari non razionati e non contingentati, compreso il vino ed i relativi recipienti vuoti, la richiesta di trasporto anzichè alle stazioni deve essere presentata dagli speditori direttamente ai competenti organi provinciali dell'alimentazione.

Di conseguenza dovranno essere presentate alle stazioni, così come previsto

(1) Presentemente la zona soggetta a controllo militare è quella posta a Nord delle stazioni di Livorno - Arezzo - Fano.

al prima alinea del presente capitolo per tutti gli altri trasporti in genere, le richieste dei carri per i generi alimentari razionati e contingentati quali i cereali e le farine da essi derivate, la galletta, i biscotti, la pasta alimentare di qualsiasi tipo, il riso, l'olio, lo zucchero, la conserva di pomodoro nonchè quelle per i generi alimentari importati dagli Alleati.

Il modulo di richiesta carri verrà posto in vendita al pubblico, dalle stazioni della Rete, al prezzo di L. 3.

I Capi stazione limiteranno l'accettazione delle richieste in relazione al tonnellaggio settimanale a ciascuna di esse assegnato come detto al precedente punto 1 (ultimo alinea). Le richieste che eccedessero tale limite dovranno essere respinte, eccezione fatta per quelle di generi alimentari che dovranno invece essere accettate. Per le domande di generi non alimentari che dovessero essere respinte, si dovranno invitare gli speditori a ripresentarle la settimana successiva.

Tutte le richieste, a mano a mano che vengono accettate, dovranno essere registrate sul modulo M. 224 nei modi d'uso; il numero assegnato a ciascuna di esse sul predetto registro, dovrà essere riportato nell'apposita sede del relativo modulo di domanda.

Il deposito per la richiesta dei carri dovrà essere riscosso dopo ottenuta l'autorizzazione al trasporto, come detto al successivo sub 4.

Tutte le domande dovranno essere inviate settimanalmente alla Sezione Movimento con apposito elenco che sarà numerato progressivamente in modo che arrivino alla medesima, non più tardi del martedì di ciascuna settimana.

Per i trasporti autorizzati e non effettuati, non per fatto del mittente, nel periodo stabilito dal Mod. XB di cui è detto in appresso, qualora lo speditore rinnovi la richiesta, la stazione nell'inoltrarla alla Sezione Movimento dovrà, con speciale annotazione, richiamare l'attenzione su tale circostanza affinchè possa essere presa in particolare considerazione al secondo esame.

3. — *Enti autorizzati alla richiesta di carri per generi alimentari razionati.*

| *Generi alimentari:* | *Richiedenti autorizzati:* |
|---|---|
| Cereali e farine da essi derivate; galletta; biscotti; pasta alimentare di qualsiasi tipo; riso; olio commestibile e tutti gli altri generi razionati e contingentati (esclusi il sale e la conserva di pomodoro). | Consorzi Agrari Provinciali; Federazione Italiana Consorzi Agrari. |
| Sale. | Uffici locali e centrali dei Monopoli di Stato. |
| Conserva di pomodoro. | I fabbricanti; le varie SEPRAL; I Funzionari dell'Alto Commissario per l'Alimentazione. |
| Prodotti importati di origine Alleata (compresi riso, grano, orzo, zucchero, farina). | Consorzi Agrari Provinciali; Federazione Italiana Consorzi Agrari; Q. G. dell'A.C. Food Sottocommissione; Direzione di Magazzini gestiti dall'A. C. |

1. — *Autorizzazioni al trasporto.*

Il programma settimanale di carico viene comunicato alle stazioni a mezzo del modulo XB di nuova istituzione (vedi allegato 2) che verrà emesso in duplice copia a cura delle Sezioni Movimento.

Nella prima parte di detto modulo le Sezioni dovranno elencare i trasporti autorizzati e fissare l'ordine di precedenza, tenenedo conto della graduatoria (v. allegato 3), delle eventuali circostanze del momento che consigliassero a favorire determinati trasporti e, a parità di condizioni, dovranno rispettare l'ordine di registrazione delle richieste sul mod. M. 224, risultante dalle domande di trasporto trasmesse dalle stazioni come è detto al sub 2 del presente punto II.

In detto modulo XB — seguendo i criteri sopra esposti — le Sezioni Movimento dovranno includere anche gli altri trasporti le cui autorizzazioni fossero pervenute direttamente alla Sede Compartimentale dalla Sottocommissione dell'A. C., senza cioè passare per il tramite delle stazioni, avvertendo che questi ultimi trasporti dovranno essere registrati d'ufficio dal Capo stazione sul mod. M. 224.

Non appena ricevuto il modulo XB, le stazioni provvederanno ad avvisare coi mezzi più solleciti gli speditori dell'autorizzazione loro accordata, invitando i medesimi a presentarsi in stazione per confermare la richiesta di carico e versare il relativo deposito.

Avute tali conferme ed incassati i depositi, il Capo stazione assegnerà i carri vuoti disponibili agli aventi diritto, seguendo scrupolosamente l'ordine di precedenza risultante dal mod. XB.

Qualora i carri mancassero, la stazione ne farà richiesta al Circolo di Ripartizione nei modi d'uso e procederà poi all'assegnazione con i criteri sopra detti.

**Va tenuto presente che le spedizioni debbono essere effettuate entro i termini fissati dal Mod. XB.**

Ogni speditore che non provveda ad effettuare il carico nei termini stabiliti dalle disposizioni in vigore, oltre al deposito, perderà il diritto all'assegnazione del carro che verrà messo a disposizione del successivo richiedente che ne abbia diritto.

Per la migliore utilizzazione del materiale, qualora il carro fornito fosse di portata superiore al tonnellaggio autorizzato, il mittente potrà utilizzarne l'intera portata purchè si tratti sempre della stessa merce per la quale è stata concessa l'autorizzazione.

Trascorso il periodo di validità delle autorizzazioni, una copia del modulo XB dovrà essere restituita al Compartimento, completata dal Capo stazione con tutti i dati richiesti dalla seconda parte dello stampato. Per i trasporti non eseguiti si dovrà specificare la ragione del mancato carico.

L'altra copia del modulo XB, ugualmente completata, dovrà essere conservata in atti presso la stazione per la durata di un anno e ciò agli effetti dei necessari controlli.

Qualora il Capo stazione riceva disposizioni telegrafiche dalla propria Sezione Movimento per l'assegnazione di carri autorizzati alla Sezione stessa,

dall'A.C., ma non compresi nel Modulo XB, il Capo stazione medesimo registrerà gli estremi dell'ordine ricevuto sul modulo M. 224 e sulla prima parte del modulo XB. ed a carico effettuato, completerà la seconda parte di tale modulo.

III. — TRASPORTI PER CONTO A. C.

Per i trasporti in conto A. C., in linea di massima, deve essere seguita la medesima procedura indicata per quelli in conto privati. Non è escluso però che alcuni trasporti vengano segnalati direttamente al Compartimento e compresi nel modulo XB senza che alla stazione risultino presentate le relative richieste, come si è accennato al precedente punto II sub 4. Il Capo stazione anche per questi trasporti osserverà tutte le altre disposizioni indicate nel suddetto punto II sub 4.

IV. — TRASPORTI IN SERVIZIO.

Per i trasporti in servizio dovrà pure essere osservata la procedura stabilita per i trasporti privati. Per altro, nei casi urgentissimi, è ammesso che la richiesta venga presentata direttamente al Capo Compartimento che la sottoporrà alla locale Sottocommissione Alleata. Ottenuta l'autorizzazione al trasporto, questo verrà disposto telegraficamente.

Il Capo stazione registrerà gli estremi dell'ordine ricevuto sul mod. M. 224 e sulla prima parte del modulo XB. ed, a carico effettuato, completerà la seconda parte di detto modulo.

V. — TRASPORTI MILITARI ALLEATI E TRASPORTI MILITARI ITALIANI.

Nulla è variato circa la effettuazione di tali trasporti.

VI. — ETICHETTE PER I CARRI.

Per i trasporti militari Alleati e Italiani continueranno ad essere impiegati gli speciali tipi di etichette attualmente in uso, mentre per i trasporti in conto privati ed in conto A. C., nonchè per i trasporti in servizio, vengono istituiti nuovi tipi di etichette da applicare, a carico ultimato ed a cura del Capo stazione, su ambo i lati del carro a comprova dell'ottenuta autorizzazione al trasporto e ciò indipendentemente dall'applicazione delle altre etichette previste dalle N.E.T.

Le etichette per i trasporti conto privati e conto A. C. sono di colore cenerino con doppia barra verticale di colore verde (Vedi Alleg. 4).

Le etichette per i trasporti in servizio sono pure di colore cenerino e simili nel testo a quelle per i trasporti conto privati ed A. C.; soltanto la doppia barra verticale è di colore rosso invece di verde.

Le suddette etichette sono composte della matrice e di due tagliandi uguali, e riunite in fascicoli di cinquanta fogli numerati progressivamente. Ciascun fascicolo è contraddistinto con una lettera ed un numero di serie (serie A per le etichette barrate in verde e serie S per quelle barrate in rosso).

Ogni stazione riceverà dalla propria Sezione Movimento un adeguato quantitativo di fascicoli di etichette che prenderà in carico su apposito registro, nel quale dovrà risultare la data di ricevimento, la quantità per ciascuna serie e la numerazione dei fascicoli ricevuti. All'atto del ricevimento il Capo stazione dovrà riscontrare la regolare progressività dei fogli contenuti nei fascicoli in quanto egli è tenuto a rendere conto dell'impiego delle etichette.

I fascicoli e le relative etichette dovranno essere utilizzati progressivamente. Sul suddetto registro dovrà essere indicata pure la data di esaurimento di ciascun fascicolo.

Tutte le indicazioni sul registro devono essere praticate in inchiostro.

Alla fine di ciascun mese le stazioni dovranno segnalare alle proprie Sezioni il numero dei fascicoli in corso (Serie A e Serie S) ed il numero dell'ultima etichetta utilizzata.

Le matrici dei fascicoli esauriti dovranno essere conservate in atti presso la stazione per il periodo di un anno dalla data di utilizzazione dell'ultima etichetta.

Per le due etichette da adoperare per i trasporti conto privati ed A. C. (allegato 4), lo speditore deve corrispondere il prezzo di Lire 10.

Le etichette dovranno essere compilate in ogni loro parte dalle stazioni di carico con matita azzurra non copiativa e non dovranno presentare segni di correzione; qualora, per qualsiasi motivo, si dovessero apportare modificazioni ai dati già esposti, le etichette si dovranno sen'altro annullare, sostituendole con altre.

Le etichette annullate dovranno portare la scritta trasversale « ANNULLATA » ed essere inviate alla Sezione Movimento unite al modulo XB, con l'indicazione delle cause dell'annullamento da riportarsi anche sulla relativa matrice.

Il numero delle etichette emesse e quello del relativo fascicolo — nonchè il numero dell'autorizzazione risultante dal modulo XB e da trascriversi sulle etichette stesse — debbono essere riportati sulla lettera di vettura o sul modulo AB 497ª, sui registri spedizione e relativi riassunti, sul modulo M. 224 ed **a cura della stazione destinataria** sul registro arrivi e relativi riassunti.

**Delle eventuali irregolarità in materia sarà tenuto personalmente responsabile il Capo Stazione.**

Il personale di scorta deve quindi rifiutare l'accettazione dei carri sprovvisti di etichette, a meno che il Capo stazione non rilasci dichiarazione giustificante il motivo della mancanza, da allegarsi al documento di trasporto e pratichi analoga annotazione sul quadro IX del foglio di corsa.

A partire dal giorno 19 marzo, per i trasporti in conto privati, A. C. ed in servizio, i carri dovranno essere muniti delle nuove etichette e pertanto nessun'altra etichetta precedentemente rilasciata potrà essere tenuta valida indipendentemente dalla data della sua emissione. I Capi stazione cureranno che siano tolte dai carri tutte le vecchie etichette.

VII. — Documenti di trasporto.

Tutti i trasporti a carro dovranno effettuarsi con documenti ordinari, oppure con modulo AB 497ª Alleato, nel modo seguente:

*a*) trasporti per conto privati: lettera di vettura ordinaria;

*b*) trasporti per conto A. C.: lettera di vettura ordinaria come al precedente punto *a*), fatta eccezione per i trasporti in partenza dalle stazioni nelle quali non prestino servizio agenti delle F. S., nel qual caso sarà usato il modulo Alleato AB 497ª.

Due copie di quest'ultimo modulo dovranno essere consegnate al Conduttore Capo con gli altri documenti di scorta. Una di tali copie avrà la normale funzione del documento di trasporto propriamente detto, in base al quale dovranno essere fatte le prescritte registrazioni contabili e su di essa dovrà essere praticata l'annotazione « Allegata copia per l'A. C. »; l'altra copia, sul cui margine superiore sarà praticata con matita colorata l'annotazione « Copia per il Quartier Generale dell'A. C. », dovrà, a cura del Capo stazione di arrivo, essere fatta firmare dal destinatario del trasporto in segno di ricevuta e poi trasmessa, in piego raccomandato, alla propria Sezione Movimento che ne curerà il successivo invio a destino;

*c*) trasporti in servizio: lettere di porto in uso presso la nostra Amministrazione;

*d*) trasporti militari italiani: lettera di vettura per trasporti militari in conto corrente;

*e*) trasporti militari Alleati: documento militare Alleato modulo AB 497ª.

VIII. — Tassazione dei trasporti.

Tutti i trasporti per conto privati e per conto A. C., di cui ai sub *a*) e *b*) del precedente punto VII, dovranno esser assoggettati al pagamento delle tasse prescritte.

Qualora venissero eccezionalmente disposte riduzioni di tariffa per determinati trasporti in conto A. C., le stazioni praticheranno sulle lettere di vettura l'annotazione « da effettuarsi con la riduzione del ...... % come da autorizzazione n .... del .... ».

Al pagamento delle tasse sono naturalmente soggetti anche i trasporti per conto A. C. effettuati con modulo AB 497ª; in questo caso, sul modulo stesso, dovrà figurare l'annotazione « tasse a carico ».

I trasporti in servizio ed i trasporti militari Alleati, di cui ai sub *c*) ed *e*) del precedente paragrafo VII, continueranno ad essere effettuati senza l'applicazione delle tasse di porto.

I trasporti militari italiani, di cui al sub *d*) del predetto punto VII continueranno ad essere effettuati in conto corrente.

---

Le presenti norme annullano e sostituiscono tutte le precedenti disposizioni in materia con esse in contrasto.

Da distribuirsi agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 15.

ALLEGATO N. 1.
all'O. di S. n. 8-1945

# RICHIESTA DI TRASPORTO

*Stazione di partenza* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*Stazione destinataria* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*Mittente (cognome, nome, indirizzo)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*Destinatario (cognome, nome, indirizzo)* . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*Natura della merce e suo imballaggio* . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*Peso della merce in tonnellate* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*Quantità e portata carri richiesti* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*Data in cui può effettuarsi il carico* . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*Il sottoscritto dichiara di essere in grado di caricare i carri non appena gli verranno assegnati e nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni.*

FIRMA DEL RICHIEDENTE

*Data* ......................

........................ ..

**Registrata sul modulo M. 224 al N.°**

IL CAPO STAZIONE

**Il presente modulo è in vendita al pubblico al prezzo di L. 3**

Data e timbro
della stazione

**MINISTERO DEI TRASPORTI**
**FERROVIE DELLO STATO**

ALLEG. N. 2
all'O. di S. n. 8-1945
Mod. XB-N. ..........

**Programma di carico per la settimana dal ...... al ...... 194..**

**Stazione di** ..............................................

| PARTE PRIMA<br>**Trasporti autorizzati della sottocommissione Trasporti A. C.** | | | | | | | PARTE SECONDA<br>**Trasporti effettuati** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. delle autoriz. (1) | Mittente | Destinatario | Destinazione | Natura della merce | Peso in tonn. | Quantità carri | N. di servizio dei carri assegnati | Peso della merce caricata | Estremi di spediz. | | | Motivi del mancato carico ed altre osserv. | Spazio riservato all'A. C. |
| | | | | | | | | | Data | Numero | Numero delle etichette (1) | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

**IL CAPO DELLA SEZ. MOV.**

*Data* ....................

..............................................

**IL C PO STAZIONE**

*Data* ....................

..............................................

(1) Il numero dell'autorizzazione nonchè quello delle etichette e del relativo fascicolo debbono essere riportate sulla lettera di vettura e sul modulo AB 497[a], sui registri spedizione e relativi riassunti, sul Mod. M. 224 ed, a cura della stazione destinataria del trasporto, sul registro arrivi e relativi riassunti. Il numero dell'autorizzazione deve essere riportato anche nella sede stabilita delle etichette da applicarsi ai carri.

ALLEGATO N. 3.
all'O. di S. n. 8-1945

GRADUATORIA PER LA FORNITURA DEI CARRI
IN CONTO A. C. E CIVILI.

La graduatoria per la fornitura dei carri è la seguente:

1. — Trasporti conto A. C.;

2. — Grano, granturco e loro derivati; paste alimentari; riso; alimenti per la prima infanzia (farine lattee), latte in polvere o condensato, pastine glutinate e simili; sale;

3. — Pesce fresco; carni macellate; pollame morto; latte e formaggi freschi;

4. — Medicinali e materiale sanitario e profilattico;

5. — Prodotti ortofrutticoli; salumi; formaggi secchi; pesci salati; marmellate; etc.

6. — Bestiame da macello;

7. — Cereali non compresi nel punto 2; legumi secchi e loro derivati; zucchero; olii per uso alimentare;

8. — Prodotti anticrittogamici e insetticidi per agricoltura; sementi e fertilizzanti;

9. — Carbone vegetale; carbone fossile; ligniti ed altri combustibili; carburanti;

10. — Bestiame non da macello; grassi; sapone; sansa vergine;

11. — Generi di monopolio e materiali per la loro fabbricazione;

12. — Vino; birra; acque minerali;

13. — Carta da giornali; masserizie; effetti teatrali;

14. — Materiali destinati alle ricostruzioni;

15. — Altre merci.

N. B. — I recipienti vuoti si devono comprendere nelle voci relative ai generi che debbono contenere.

ALLEGATO N. 4.
all'O. d. S. n. 8-1945

MINISTERO DEI TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO

FASC. A
8001 N. 999970 A

**Autorizzazione al Trasporto**

N. .......... del ..........

*Spedizione* .. (1) *V. N.*...
*del* ..............
*Stazione mittente* ......
» *destinataria* .
*Mittente* ..............
*Destinatario* ..........
*Merce* ..................
*Peso* ..................
*Carro N.* ..............

IL CAPO STAZIONE

..........................

**N. B. Tutte le indicazioni debbono essere scritte con matita colorata e non copiativa.**

(1) G. o P.

---

MINISTERO DEI TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO

FASC. A
8001 N. 999970 A

**AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO**

**N.** .......... **del** ..........

*Spedizione* ...... (1) *V. N.* ...... *del* ......
*Stazione mittente* ..........................
*Stazione destinataria* ..........................
*Mittente* ..........................
*Destinatario* ..........................
*Natura della merce* ..........................
*Peso della merce* .......... *Carro N.* ......

IL CAPO STAZIONE

..........................

Timbro a data della Stazione

**N. B. - Tutte le indicazioni debbono essere scritte con matita colorata e non copiativa.**

(1) G. o P.

---

MINISTERO DEI TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO

FASC. A
8001 N. 999970 A

**AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO**

**N.** .......... **del** ..........

*Spedizione* ...... (1) *V. N.* ...... *del* ......
*Stazione mittente* ..........................
*Stazione destinataria* ..........................
*Mittente* ..........................
*Destinatario* ..........................
*Natura della merce* ..........................
*Peso della merce* .......... *Carro N.* ......

IL CAPO STAZIONE

..........................

Timbro a data della Stazione

**N. B. - Tutte le indicazioni debbono essere scritte con matita colorata e non copiativa**

(1) G. o P.

---

**Il presente modulo costa L. 10. — Le etichette originali portano due barre verticali verdi per i trasporti conto privati ed A. C.: due barre verticali rosse per i trasporti in servizio.**

## Ordine di Servizio N. 9

**Adeguamento corrispettivi per concessioni di binari di raccordo, accessi speciali, carico e scarico in punto determinato e simili.**

In relazione all'aumentato costo dei servizi resi dalla Ferrovia agli utenti di binari di raccordo, accessi speciali, carico e scarico in punto determinato con o senza impianti appositi e simili, i corrispettivi stabiliti nelle vigenti convenzioni, a partire dal giorno 16 aprile c. a., dovranno essere applicati nella misura che risulterà moltiplicandoli per i seguenti coefficienti:

| N. progressivo | NATURA DEL CORRISPETTIVO | Coefficienti di maggiorazione |
|---|---|---|
| 1 | Canoni di concessione . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 2 | Canoni di manutenzione impianti, comprese le attrezzature elettriche . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 3 | Canoni di uso impianti F. S. . . . . . . . . . . | 3,5 |
| 4 | Tasse di esercizio e tasse di tradotta . . . . . . | 10 |
| 5 | Tasse elencate alle pagg. 387-389 delle Condizioni e Tariffe (Ed. settembre 1942) ad eccezione di quella per i trasporti a carro da e per il Porto di Trapani, per la quale il coefficiente è . . . . . . . . . . . | 5 |
| 6 | Tasse di nolo dei carri, copertoni ed attrezzi di carico | 2 |
| 7 | Canoni e penalità previste nel Capitolato per i binari di raccordo . . . . . . . . . . . . . . | 2 |

A tali coefficienti di maggiorazione non sono soggetti:

*a*) i canoni per fitto area, per essere stati calcolati generalmente di nuovo ad ogni rinnovazione o proroga di contratti;

*b*) i canoni fissi annui o per periodi minori imposti a compenso delle prestazioni di personale di carattere continuativo nei casi di istituzione, richiesta dalle parti, di uffici staccati di gestione o solo di accertamento di peso, tara, ecc. nell'interno degli stabilimenti raccordati, perchè tali canoni sono stati calcolati di volta in volta in base al costo risultante nel momento in cui veniva accordata la concessione e riveduti ad ogni rinnovazione o proroga dei rispettivi contratti.

Questi due ultimi corrispettivi sub *a*) e *b*) dovranno, a cura delle Sezioni Movimento, essere aggiornati in base agli attuali costi.

L'aggiornamento dettagliato dei corrispettivi indicati in cifre nel Capitolato per i binari di raccordo risulta dall'allegato n. 1. Quello delle tasse elencate alle pagg. 387-389 delle Condizioni e Tariffe è esposto nell'allegato n. 2.

Per i contratti aventi la scadenza annuale successiva al suddetto giorno 16 aprile 1945 la differenza da esigere per canoni di concessione, di manutenzione impianti e di uso impianti F. S., dovrà essere proporzionalmente corrispondente al periodo di tempo intercedente fra il giorno stesso e la prima scadenza annuale di ogni singolo contratto.

Nelle convenzioni per nuove concessioni e nei contratti per rinnovazione o proroghe di convenzioni vigenti, i canoni di concessione, di manutenzione impianti pertinenti a terzi, di uso impianti F. S., di prestazioni di personale non previste dal Capitolato, nonchè le tasse di tradotta computate sul tempo d'impiego della locomotiva e del personale dovranno invece essere calcolati e stabiliti in base alle tabelle e tariffe aggiornate che verranno inviate a parte.

Da distribuirsi agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8 e 15.

---

ALLEGATO N. 1
all'O. di S. n. 9-1945

**Prospetto riassuntivo degli aggiornamenti dei corrispettivi e penalità stabiliti nel Capitolato per i binari di raccordo con stabilimenti industriali, commerciali e assimilati - Edizione 1933.**

| Articolo del Capitolato | TITOLI DEI CORRISPETTIVI E DELLE PENALITÀ | Aggiornamento da lire | Aggiornamento a lire |
|---|---|---|---|
| 19/8 | Tassa di tradotta per carro: | | |
| | — per i primi 500 metri indivisibili di distanza . . . . . . . . . . . . . | 3 — | 30 — |
| | — per ogni 500 metri successivi . . . . | 1 — | 10 — |
| 21/1 | Tassa di esercizio per carro . . . . . . . | 3 — | 30 — |
| 22 | Tassa per carro per trasporti fra stabilimenti e stazioni e fra stabilimenti raccordati alla stessa stazione . . . . . . . . . | 10 — | (1) |
| 25 | Mancato ritiro dei carri messi a disposizione, oltre alle tasse di esercizio . . . . . . | 5 — | 10 — |
| 29/5 | Indebito ricarico di carro, oltre alle tasse di esercizio . . . . . . . . . . . . . . | 15 — | 30 — |
| 32/1 | Tassa di nolo per carro-ora di tardata restituzione: | | |
| | — durante le prime 12 ore . . . . . . . | 1,50 (2) | 3 — (3) |
| | — durante le 12 ore successive . . . . | 6 — (2) | 12 — (3) |
| | — dalla 25ª alla 48ª ora . . . . . . . . | 10 — (2) | 20 — (3) |
| | — dalla 49ª in poi . . . . . . . . . . | 12 — (2) | 24 — (3) |
| 32/2 | Tassa minima di nolo per ogni carro messo a disposizione vuoto e restituito pure vuoto, oltre le tasse e le penalità previste per mancato carico di carri posti a disposizione nello scalo pubblico . . . . . . . | 12 — | 24 — |
| 32/3 | Tassa di nolo per ogni 24 ore di ritardo nella restituzione di ogni copertone . . . . . | 40 — (2) | 80 — |
| » | Tassa di nolo per ogni 24 ore di ritardo nella restituzione di ogni attrezzo di carico o muta di stanti . . . . . . . . . . . | 20 — (2) | 40 — |

(1) Fino a nuova disposizione questi trasporti non sono ammessi. Quelli autorizzati in via eccezionale, di norma con carri privati, sono soggetti al pagamento delle tasse di porto stabilite dalle vigenti condizioni e tariffe per la distanza minima tassabile di Km. 6.

(2) Le tasse di nolo con Decreto Ministeriale n. 3854 del 2-6-1942 vennero modificate in questa misura.

(3) I carri a quattro e più assi sono da considerare come due carri.

| Articolo del Capitolato | TITOLI DEI CORRISPETTIVI E DELLE PENALITÀ | Aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| | | da lire | a lire |
| **34/10** | Intervento di agente richiesto dalla Ditta: | | |
| | — per giornata di 8 ore . . . . . . . . | **30 —** | **210 —** |
| | — per mezza giornata di 4 ore . . . . | **15 —** | **105 —** |
| | — per un quarto di giornata di 2 ore . . | **7,50** | **52,50** |
| **35/1** | Penale per ogni spedizione fatta indebitamente a nome della Ditta raccordata . . | **100 —** | **200 —** |
| **35/7** | Assistenza di un agente al carico di carri misti nello stabilimento raccordato: | | |
| | — per carro . . . . . . . . . . . . . | **2 —** | **14 —** |
| | — minimo . . . . . . . . . . . . . | **7 —** | **49 —** |
| **39/4-5** | Tassa complementare a compenso maggiori prestazioni . . . . . . . . . . . . . | **5 —** | **50 — (4)** |
| **39/7** | Minimo penale per riscossione di tasse superiori alle concordate . . . . . . . . . | **100 —** | **200 —** |
| **41/3** | Canone annuo per mantenimento in opera di raccordi inattivi . . . . . . . . . . | **100 —** | **200 —** |

(4) Fino a nuova disposizione è sospesa la facoltà di inoltro agli stabilimenti raccordati dei trasporti di cui al punto 5 dell'art. 39 del Capitolato.

ALLEGATO N. 2
all'O. di S. n. 9-1945

**III - Soprattasse per l'uso di determinati bibari di raccordo o per carico e scarico i punti determinati, da contabilizzare sui documenti di trasporto (1).**

| SPECIE DEI TRASPORTI E RELATIVE NORME | STAZIONE | Soprattasse Lire | ANNOTAZIONI |
|---|---|---|---|
| Trasporti da e per gli scali bestiame (Note alle singole stazioni nella parte I del Prontuario generale delle distanze chilometriche). | Bologna smistamento . . . . | 150 | Per carro di qualsiasi portata |
| | Firenze Rifredi . | 150 | Idem. |
| | Genova P. Brignole . . . . | 150 | Idem. |
| | Milano P. Vittoria | 150 | Idem. |
| | Roma Ostiense . | 180 | Idem. |
| | Torino P. Susa . | 180 | Idem. |
| Trasporti di derrate a carro con richiesta d'inoltro con treni accelerati o diretti da e per il mercato ortofrutticolo del municipio di Torino. (Nota nella parte I del Prontuario generale delle distanze chilometriche). | Torino Smistamento . . . . | 120 | Idem. |
| Trasporti da e per il piazzale smimento di Alessandria (*O. S* n. 347-1913). | Alessandria . . . | 40 | Idem. |
| Trasporti di bestiame da e per il piano caricatore comunale della stazione di Cremona. (*O. S.* n. 67-1939) | Cremona . . . . | 60 | Idem. |

(1) Nella prima colonna sono indicate le disposizioni con le quali le soprattasse sono state inizialmente stabilite.

| SPECIE DEI TRASPORTI E RELATIVE NORME | STAZIONE | Soprattasse Lire | ANNOTAZIONI |
|---|---|---|---|
| Trasporti a piccola velocità a carro completo di merci non destinate all'imbarco, dirette a ditte aventi depositi o magazzini nelle calate Boccardo. (*Bollettino Commer.* n. 6-1917, punto 59). | Genova P. Caricamento calate | 130 | Per carro di qualsiasi portata. Per i trasporti da e per gli stabilimenti delle Società Anonime « Cantieri del Tirreno », « De Bonis », « Cooperativa Ligure Demolitori Navi » e « Riparazioni Arredamenti Navali R.A.N.S.A.» raccordati alla calata Grazie; della Società Anonima Magazzini Frigoriferi Genovesi », raccordata alla calata Gadda, e della ditta Gerolamo Scorza raccordata alla calata Boccardo (facenti parte delle calate Boccardo), sono dovute le tasse di esercizio stabilite dai relativi contratti da comprendere nelle contabilità dei raccordi. |
| Trasporti da e per la banchina di Nettunia Porto. (*Bollettino Commer.* n. 20-1923, punto 304). | Nettunia Porto . | 180 | Per carro di qualsiasi portata. |
| Trasporti da e per il binario alla Riva Vittorio Emanuele III (cosiddetto binario della gru). | Pola . . . . . | 60 | Idem. |
| Trasporti da e per il binario al molo Fiume. | Pola . . . . . | 67 | Idem. |
| Trasporti a carro: a G.V. di pesce, ghiaccio e uve e a P. V. di vino e recipienti vuoti tra Mazara del Vallo e la banchina orientatale dell' avamporto fluviale del torrente Mazara. (*Bollettino Commer.* n. 18-1923, punto 681). | Mazara del Vallo | 150 | Idem. |

| SPECIE DEI TRASPORTI E RELATIVE NORME | STAZIONE | Soprattasse Lire | ANNOTAZIONI |
|---|---|---|---|
| Trasporti da e per il Porto Rosega. (*Bollettino Commer.* n. 11-1934, punto 367). | Monfalcone . . . | 250 | Per carro di qualsiasi portata. |
| Trasporti da e per la piarda sul Po a Pontelagoscuro. (*Bollettino Commer.* n. 29-1942, punto 380). | Pontelagoscuro . | 200 | Idem. Questa soprattassa deve essere raddoppiata per carri a 4 o più assi. |
| Trasporti da e per il bacino fluviale del Lemene. (*O. S.* n. 63-1926). | Portogruaro . . | 250 | Per carro di qualsiasi portata. |
| Trasporti da e per il porto di Nogaro. (*Bollettino Commer.* n. 7-1923, punto 94). | S. Giorgio di Nogaro . . . . . | 250 | Idem. |
| Trasporti a carro da e per il Porto di Trapani. (*Bollettino Commer.* n. 42-1942, punto 525). | Trapani . . . . . | 100<br>225 | *a)* trasporti militari;<br>*b)* altri trasporti. |
| Trasporti da e per la stazione di Valsacco. (Nota nella parte I del Prontuario generale delle distanze chilometriche). | Valsacco . . . . | 250 | Per carro di qualsiasi portata |
| Trasporti in carri serbatoi di liquidi infiammabili da travasare in stazione. | Quelle autorizzate dalle Sezioni Movimento a norma della « Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive » (edizione 1935). | 40 | Idem. |

| SPECIE DEI TRASPORTI E RELATIVE NORME | STAZIONE | Soprattasse Lire | ANNOTAZIONI |
|---|---|---|---|
| Trasporti per conto di privati del carbone prelevato dai Depositi di combustibili e di locomotive, dei materiali fuori uso prelevati dai Magazzini approvvigionamenti e del ceneraccio e dei detriti prelevati dai Depositi locomotive. (*Bollettino Commer.* n. 22-1924, punto 400). | Quelle sedi di Depositi combustibili e locomotive e di Magazzini Approvvigionamenti. | — | Per i trasporti controindicati è dovuta la tassa di manovra di L. 3 per tonnellata di carico: *a*) in tutti i casi di spedizione oltre la stazione in sede; *b*) quando, pur essendo possibile la consegna presso il Deposito o il Magazzino per l'esistenza di strade carrozzabili di accesso ia relativi piazzali, l'acquirente richieda la spedizione alla stazione in sede. In tali casi è dovuta, oltre la tassa di manovra suddetta, quella di lire 20 per tonn. di merce caricata col minimo di lire 100 per carro. *N.B.* — Nessuna tassa è dovuta quando il Deposito o il Magazzino non siano serviti da strade carrozzabili di accesso ai relativi piazzali e la consegna delle merci debba farsi nella stazione in sede. |
| Trasporti di cui a punto precedente, da inoltrare in stabilimenti raccordati alla stazione in sede o da scaricare in punto determinato della stazione pure in sede. (*Bollettino Commer.* n. 21-1937, punto 468). | Quelle sedi di Depositi combustibili e locomotive e di Magazzini Approvvigionamenti. | — | Tassa di manovra di L. 3 per tonn.; tassa fissa di L. 20 pure per tonn. col minimo di L. 100 per spedizione; tassa di esercizio di L. 30 per carro ed eventuale tassa di tradotta (da contabilizzare a parte nei modi d'uso). |
| Trasporti come sopra, da mettere a disposizione su binari di presa e consegna di ferrovie e tramvie in servizio di corrispondenza, allacciate alla stazione in sede. (*Bollettino Commer.* n. 21-1937, punto 468). | Id. | | Tassa di manovra di L. 3 per tonnellata e tasse di porto per la distanza minima di km 6, indipendentemente dalla tassa di manovra per carro dovuta dalla ferrovia o tramvia corrispondente. |

## Ordine di Servizio N. 10

**Norme particolari per l'esercizio delle linee con impianti inefficienti o incompleti.**

Per disciplinare l'esercizio sulle linee che, colpite dalle offese belliche, vengono riattivate con impianti telegrafonici, di segnalamento o di sicurezza incompleti od inefficienti, si diramano le seguenti Norme particolari, in aggiunta od a parziale deroga delle disposizioni generali contenute nei Regolamenti e nelle Istruzioni in vigore.

Le Sezioni dell'esercizio dirameranno, d'accordo, le disposizioni di dettaglio ritenute necessarie e provvederanno a ripristinare l'osservanza delle comuni norme regolamentari nelle singole stazioni di mano in mano che verranno in esse riattivati gli impianti di segnalamento e di sicurezza.

**Sulle linee ove vengono applicate le Norme in questione conservano pieno valore e debbono essere osservati i rispettivi Regolamenti ed ogni altra prescrizione di esercizio in quanto non siano modificati o sostituiti dalle Norme stesse e in quanto non venga a mancare la ragione della loro applicazione.**

### NORME PARTICOLARI PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE CON IMPIANTI INEFFICIENTI O INCOMPLETI

#### 1. — Regime di circolazione.

a) *Se la linea era esercitata col sistema del blocco* (automatico o semiautomatico) e questo non funzioni all'atto della riattivazione, la circolazione dovrà essere regolata col consenso telegrafico o, in mancanza, col consenso telefonico.

b) *Se la linea era esercitata col regime del giunto telegrafico* ed il telegrafo manchi o sia inefficiente, la circolazione dovrà essere regolata col regime del giunto telefonico, sempre che tutte le stazioni abilitate della linea abbiano gli impianti di segnalamento regolarmente funzionanti.

c) *Se gli impianti di segnalamento di tutte o di alcune delle stazioni abilitate della linea non sono efficienti* si dovrà sostituire al regime del giunto telegrafico quello del consenso telefonico, il quale dovrà essere limitato al tratto di linea compreso fra le capotronco nel quale si trovano le stazioni con segnali inefficienti o mancanti.

d) Analogamente, *se la linea esercitata col giunto telegrafico*, ha il telegrafo efficiente, ma inefficienti gli impianti di segnalamento, anche solo di alcune stazioni abilitate, la circolazione dovrà regolarsi col consenso telegrafico limitatamente al tratto compreso fra le capotronco come sopra detto.

e) Resta inteso che a norma dell'art. 43, comma 3 del R.C.T., sulle linee a semplice binario, se vi sono delle stazioni disabilitate, dovrà adottarsi il consenso telegrafico o telefonico fra le stazioni abilitate contigue.

2. — Dispacci di movimento.

Se il telegrafo manca od è inefficiente, tutti i dispacci di movimento dovranno, a norma dell'art. 4 comma 1 del R.C.T., essere trasmessi per telefono, con l'osservanza delle particolari norme stabilite dall'art. 67 dell'Istruzione per il Servizio del Telegrafo e del Telefono e dal comma 7 del citato art. 4 del R.C.T.

3. — Segnali di protezione.

Se i segnali fissi di protezione sono guasti, si dovrà provvedere perchè essi vengano disposti e mantenuti a via impedita, come stabilito dall'art. 64 punto 1 del R. S.

Se i segnali fissi mancano del tutto si dovrà impiantare a sinistra rispetto alla direzione dei treni ed a metri 1000 dallo scambio di ingresso o mancando questo a m. 1300 dall'asse del posto di servizio delle località abilitate al movimento una traversa dipinta in bianco con striscia verticale nera nel mezzo larga cm. 8 da servire ai macchinisti come orientamento.

La traversa deve essere dipinta, come si è detto, su entrambe le facce, essere infissa nel terreno per circa 50 cm. e sporgere circa 2 metri. Detta traversa deve essere sussidiata con petardi nei casi e con le modalità previste dall'art. 69 R. S. (comma 1 e 2) per i segnali di avviso.

A tutti i treni dovrà essere dato avviso del guasto o della mancanza dei segnali di protezione nelle diverse stazioni della linea ed essere prescritto *di rispettare il segnale a mano che sarà esposto allo scambio d'ingresso e di fermarsi mancando l'agente con detto segnale*. Dovrà inoltre prescriversi di entrare con precauzione e di non superare la velocità di 15 Km. l'ora sugli scambi d'ingresso e nel percorrere la stazione fino agli scambi di uscita.

All'uopo dovrà usarsi la seguente prescrizione:

« Segnale (disco) protezione di . . . . . (*stazioni*) guasti, segnali di protezione di . . . . . . (*stazioni*) mancanti e sostituiti da traversa di orientamento. Rispettate segnale a mano che sarà esposto allo scambio d'ingresso. Mancando agente con segnale verde fermate prima di impegnare scambio ingresso. Precauzione nell'entrare nelle stazioni suddette non superando velocità Km. 15/ora sugli scambi d'ingresso e di uscita e nel percorrere il piazzale ».

4. — Modalità per l'ingresso dei treni.

a) *Obblighi del personale di macchina.*

*Il personale di macchina avvicinandosi a stazioni con impianti di segnalamento inefficienti o mancanti deve, all'altezza del segnale di avviso o di 2a categoria oppure della traversa che li sostituisce*, ridurre convenientemente la velocità in modo da mettersi in condizioni di fermarsi prima di impegnare lo scambio d'ingresso nel caso che non trovasse sullo scambio stesso l'agente o questi, anzichè esporre il segnale verde, mantenesse esposto verso il treno il segnale di arresto.

*Il personale di macchina deve astenersi in modo assoluto dall'ubbidire ad altro segnale di avanzare che non sia verde e che non venga esposto da tale precisa posizione (scambio d'ingresso).* Quindi anche scorgendo un segnale a luce bianca agitato orizzontalmente o un segnale verde esposto dalla stazione, il personale di macchina dovrà egualmente fermare il treno prima di impegnare lo scambio d'ingresso e non avanzare fino a che non giunga sullo scambio stesso l'agente che esponga il segnale verde, o che lo piloti in stazione, o gli dia ordine scritto di avanzare.

Coll'occasione si richiama in modo particolare l'attenzione del personale di macchina sulla grande importanza che, in queste speciali condizioni, assume la scrupolosa osservanza delle disposizioni dell'art. 39 (comma 1 e 2) dell'I.S.P.C.L. che, a maggiore intelligenza, si riportano qui di seguito.

Infatti mancando o essendo inefficienti i segnali di protezione, i treni sono autorizzati ad avanzare fino allo scambio d'ingresso e quindi, in caso d'incrocio, il primo treno, nell'entrare in stazione, può trovare il secondo treno o già fermo presso lo scambio di uscita o che sta avvicinandosi ad esso e perciò l'oltrepassarlo può essere causa di grave inconveniente.

« Art. 39 comma 1 — *Nell'ingresso in stazione* in cui il treno ha fermata il « *macchinista*, oltre ad osservare la prescrizione di cui all'art. 31 comma 5, « *dovrà regolare la velocità in modo da poter fermare il treno al punto stabilito* « *e senza impegnare il deviatoio d'uscita, specialmente nelle stazioni d'in-* « *crocio* ».

« Art. 39 comma 2 — *Il personale di macchina entrando nelle stazioni* « *d'incrocio, in quelle capotronco o di diramazione, nelle stazioni di comuni-* « *cazione fra il doppio ed il semplice binario ed in quelle estreme del foglio* « *orario o termine di corsa, deve inoltre osservare la precauzione di cui al-* « *l'art. 28 comma 5, e, se il treno ha fermata, deve sempre considerare l'uscita* « *ingombra o facente capo ad un binario tronco* ».

b) *Obblighi del personale di stazione.*

Il Dirigente deve provvedere perchè l'agente incaricato del ricevimento del treno si trovi tempestivamente sullo scambio d'ingresso e di regola prima di accordare il consenso (vedi punto 9) per il treno stesso.

E' fatto obbligo a questo agente di disporre l'istradamento, effettuare i prescritti accertamenti mantenendo sempre esposto verso il treno in arrivo il segnale rosso fino a che si sia assicurato che il treno abbia convenientemente ridotta la velocità.

L'agente per autorizzare l'ingresso del treno in stazione espone al treno stesso il segnale verde.

Nell'attesa dell'arrivo del treno non debbono essere fatti da parte del personale di stazione segnali che possano indurre in equivoco il personale di macchina.

5 — DISPOSIZIONI PER IL RICEVIMENTO E LA PARTENZA DEI TRENI.

Nel caso che la stazione abbia gli scambi interessanti i binari di arrivo e partenza treni non assicurati da fermascambi di sicurezza e non vi sia possibilità di istituire comunicazioni telefoniche fra gli scambi estremi ed il F. V., il ricevimento e la partenza dei treni dovrà essere regolato come segue, a parziale deroga delle norme in vigore.

a) *Arrivo dei treni.*

Per l'arrivo di un treno avente fermata il Dirigente consegnerà al deviatore un mod. M. 40 con la seguente prescrizione:

« *Ore ..... Disponete scambi per arrivo tr. .... in ...... binario ...... e provvedete per suo ingresso con segnali a mano* ».

b) *Partenza dei treni.*

Se il treno nel partire incontra scambi di punta il Dirigente consegnerà al deviatore mod. M. 40 con la seguente prescrizione:

« *Ore.... Disponete scambi per partenza tr....... da........ binario e confermate esponendo segnale verde* ».

Se il treno non incontra scambi di punta, l'ordine di cui sopra, sarà dato verbalmente.

c) *Transito dei treni.*

Per i treni in transito il Dirigente si regolerà come è detto nei punti *a*) e *b*); però, l'ordine all'agente incaricato di fare segnale a mano per l'ingresso del treno dovrà essere dato dal Dirigente solo dopo avere avuto la conferma col segnale verde che l'uscita del treno stesso è stata regolarmente predisposta.

d) *Incrocio.*

Nel caso di incrocio il Dirigente dovrà provvedere perchè prima della partenza dei treni dalle stazioni limitrofe gli scambi vengano disposti per il ricevimento di ciascun treno nel binario stabilito.

All'uopo al deviatore di servizio dal lato dell'arrivo del primo treno consegnerà mod. M. 40 con le seguenti prescrizioni:

« *Ore..... Disponete scambi per arrivo tr..... (il primo) in..... binario e provvedete per suo ingresso con segnali a mano. Giunto detto treno disponete scambi per partenza tr...... (il secondo) dal....... binario e confermate esponendo segnale verde* ».

Nel caso che il secondo treno nel partire non incontri scambi di punta l'ordine relativo alla partenza di detto treno verrà dato verbalmente.

Al deviatore di servizio dalla parte dell'arrivo del secondo treno il Dirigente consegnerà mod. M. 40 con le seguenti prescrizioni:

*« Ore..... Disponete scambi per arrivo treno..... (il secondo) in....... binario e provvedete per il suo ingresso solo in seguito ad ordine che vi darò con segnale a mano ».*

*Giunto tr ...... (il secondo) disponete scambi per partenza tr........ (il primo) dal ........ binario e confermate esponendo segnale verde ».*

Nel caso che il primo treno nel partire non incontri scambi di punta l'ordine di cui all'ultima parte della formula potrà essere dato verbalmente.

Il Dirigente per fare entrare il secondo treno si servirà di un segnale a mano (bandiera con i drappi raccolti di giorno — lanterna a luce bianca di notte) roteando tre volte.

Indipendentemente dall'obbligo che ha il Dirigente di accertarsi del completo arresto del primo treno e del suo regolare ricovero entro le traverse limite prima di dare l'ordine col segnale di cui sopra, anche il deviatore che trovasi agli scambi estremi deve fare analogo accertamento prima di dare esecuzione all'ordine del Dirigente di fare entrare il secondo treno.

Premesso che il Dirigente ha l'obbligo tassativo di attenersi alle disposizioni suesposte, qualora l'espletamento delle altre mansioni di sua spettanza glielo consenta, ha altresì l'obbligo di recarsi sul posto di guardia del deviatore per accertarsi di persona della regolare posizione dei deviatoi, di assicurarsi che il binario di ricevimento sia libero, e che nulla si opponga al regolare ingresso, partenza o transito del treno.

Resta inteso che, se nelle stazioni di cui trattasi esistono appositi incaricati per la sorveglianza sul servizio dei deviatoi, dovranno essere osservate integralmente le norme di cui all'art. 11 R.C.T. e 23 I.S.D.

e) *Obblighi dei deviatori.*

Per semplificare le formule si è omesso di riportare di esse l'obbligo che ha il deviatore di eseguire la visita degli scambi, di provvedere per il loro presenziamento e di accertarsi che nulla si opponga all'arrivo ed alla partenza del treno.

Per richiamare tali obblighi al personale si dovrà precisare sul libretto mod. M. 43 in modo evidente ed esplicito che, tutte le volte che gli viene dato l'ordine di disporre gli scambi per l'ingresso o la partenza dei treni, il deviatore deve:

— manovrare gli scambi per il binario stabilito;

— eseguire la visita ai deviatoi incontrati di punta dal treno;

— accertarsi che nulla si opponga al ricevimento o partenza del treno e cioè che sia completamente libero il binario di recevimento o di partenza nonchè le traverse limite degli scambi che immettono al binario stesso e che non siano eseguiti movimenti che possano impegnare il ripetuto binario;

— presenziare gli scambi fino a che il treno non li abbia impegnati e liberati;

— mantenere esposto il segnale rosso in direzione del treno atteso e modi-

ficarlo in verde quando il macchinista ha dato segno di averlo veduto ed ha convenientemente ridotta la velocità.

L'esposizione del segnale verde da parte del deviatore verso il fabbricato viaggiatori per i treni in partenza o in transito costituisce per il Dirigente la conferma del deviatore stesso che ha ottemperato a tutti gli obblighi stabiliti dalle presenti norme nonchè da quelle particolari contenute nel mod. M. 40 consegnatogli dal Dirigente; analogamente per i treni in arrivo l'esposizione del segnale verde al treno costitutisce l'implicita conferma del deviatore di avere ottemperato agli obblighi come sopra detto. E pertanto il deviatore sia nell'un caso che nell'altro assume piena e completa responsabilità della regolare partenza o transito oppure del regolare ingresso del treno.

Copia delle suddette disposizioni dovrà essere consegnata a tutti i deviatori interessati ritirandone ricevuta da conservarsi nella pratica personale.

### 6. — Manovre.

Le seguenti disposizioni riguardano le stazioni delle linee nelle quali è stato istituito il regime del consenso telegrafico o telefonico in relazione ai punti a), c) e d) del paragrafo 1 delle presenti norme.

Ciò premesso si stabiliscono le modalità da osservarsi per le manovre secondo che queste debbano essere effettuate prima o dopo che sia stato accordato il consenso e secondo che la stazione abbia i segnali di protezione efficienti o meno:

*a)* Manovre da effettuarsi prima che sia stato accordato il consenso:

— *In stazione con segnalamento di protezione efficiente.*

Si applicano le norme regolamentari (art. 9 comma 10 R.C.T.).

— *In stazione con segnalamento di protezione mancante o inefficiente.*

Le manovre possono essere effettuate purchè siano protette con segnale a mano di arresto esposto a mille metri di distanza e le manovre stesse non si avvicinino a meno di 100 metri dal segnale di avviso o di seconda categoria se la stazione ha i segnali di protezione inefficienti o dalla traversa di orientamento se i segnali mancano.

*b)* Manovre da effettuarsi dopo che è stato accordato il consenso:

— *In stazione con segnalamento di protezione efficiente.*

In base alle norme generali le manovre possono essere effettuate fino a 10 minuti prima dell'ora reale (1) di arrivo del treno atteso purchè le manovre stesse si svolgano fino a 100 metri prima di giungere al segnale di prima categoria, o, se protette da segnale di 2ª categoria, non raggiungano i 100 metri

(1) Nel computare l'ora reale di arrivo del treno deve considerarsi che questo parta dalla stazione precedente al momento in cui viene accordato il consenso e si deve tener conto del massimo ricupero che può essere effettuato sulla percorrenza d'orario.

precedenti il punto che può essere occupato da un treno ricoverato sotto il segnale ed avente la massima composizione dei treni che si effettuano sulla linea.

— *In stazione con segnalamento di protezione inefficiente o mancante.* In via eccezionale si consente che le manovre vengano effettuate sui binari interessanti l'arrivo del treno atteso sino a *venti* minuti prima dell'ora reale (1) di arrivo del treno stesso purchè vengano protette con segnale di arresto a mano esposto a metri 1000 di distanza e le manovre stesse non si avvicinino a meno di 100 metri dal segnale di avviso o di seconda categoria, se la stazione ha segnali di protezione inefficienti o alla traversa di orientamento, se i segnali suddetti mancano.

### 7. — Guasto al telegrafo ed al telefono.

Qualora per temporaneo guasto al telegrafo e al telefono si dovesse inviare senza il consenso telegrafico o telefonico un treno verso una stazione avente i segnali di protezione inefficienti o mancanti, il dirigente, oltre ad attenersi alle disposizioni dell'art. 8 comma 3 R.C.T., dovrà praticare al treno stesso anche la prescrizione di fermarsi al segnale di avviso o di seconda categoria (o disco) o alla traversa di orientamento che li sostituisce e, dopo essersi accertato che la via è sgombra, avanzare con la massima precauzione fino allo scambio d'ingresso prendendo norma dal segnale ivi esposto dall'apposito agente.

### 9. — Concessione del consenso.

Nelle stazioni aventi segnali di protezione inefficienti o mancanti il dirigente, di regola, prima di accordare il consenso telegrafico o telefonico deve aver compiuti tutti gli accertamenti previsti dalle presenti norme e dalle altre disposizioni di esercizio per consentire il libero ingresso del treno atteso.

A tale disposizione può farsi eccezione:

*a)* quando nella stazione vi sia un incrocio; in questo caso però il Dirigente deve far prescrivere ai due treni di fermare prima di impegnare gli scambi d'ingresso in modo da poter regolare l'entrata dei treni stessi con segnali a mano. Ad evitare ogni possibilità di equivoco l'ordine di praticare la prescrizione di fermata ai treni deve precedere la concessione del consenso, usando la formula: Al N. . . . . Prescrivete tr. . . . . fermare *in ogni caso* prima di impegnare scambio ingresso di . . . . . . Via libera tr. . . . . (oppure giunto a . . . . . tr. . . . . via libera tr. . . . . . .).

Naturalmente la prescrizione di fermata di cui sopra non occorre al secondo treno se, nel momento in cui viene a questo accordato il consenso, il primo treno sia già arrivato e ricoverato nella stazione d'incrocio e siano stati eseguiti tutti gli accertamenti prescritti;

*b)* quando la stazione debba eseguire, per assoluta necessità, manovra dopo concesso il consenso, nel qual caso debbono osservarsi le disposizioni sta-

(1) Vedere nota (1) a pag. 50.

bilite dal precedente paragrafo 7 (sospensione delle manovre 20' minuti prima dell'ora reale d'arrivo del treno, protezione con segnale d'arresto a mano m. 1000).

9. — Segnale di partenza.

Se il segnale di partenza di una stazione è inefficiente dovrà procurarsi di far smontare l'ala e considerare così la stazione stessa come sprovvista di segnale di partenza. Ove questo non fosse possibile, o non convenisse, si dovrà far disporre l'ala a via impedita e prescrivere di volta in volta ai treni di partire a segnale di partenza disposto a via impedita.

10. — Mancato avviso alla linea dell'effettuazione di treni straordinari.

Data la deficienza di segnali annessi ai treni, la frequente effettuazione di treni ad orario libero, ed il fatto che, specie nei primi periodi della riattivazione di una linea, l'orario comprende solo treni straordinari e mancano le comunicazioni telefoniche tra stazione e P.L., accade spesso che si debbano far circolare treni senza poterli far segnalare e senza poter inviare — nei casi prescritti — la correntale alla linea o sostituirla con avviso telefonico.

Ad evitare il grave ritardo che deriverebbe ai treni ove venisse praticata ad essi le prescrizone di precauzione per linea non preavvista, si dispone che sulle linee ove manchi la possibilità di avvisare della effettuazione dei treni P.L. e le squadre di Lavoro (linee che dovranno essere indicate d'accordo fra le Sezioni dell'Esercizio) in luogo di detta prescrizione venga praticata quella di precauzione ai P.L. non preavvisati con obbligo al personale di macchina di fischiare ripetutamente nell'avvicinarsi ad essi usando la seguente formula: « Vostra corsa non segnalata ai seguenti P.L. . . . . . Precauzione ed emettete ripetuti fischi avvicinandovi agli stessi ».

Per facilitare il compito del personale di macchina, i P.L. della linea, individuati con la progressiva chilometrica, devono essere riportati in apposito elenco firmato dal dirigente secondo l'ordine in cui vengono incontrati dal treno e con l'indicazione delle stazioni fra le quali i P.L. stessi sono compresi. (Es. Roma Tiburtina — P.L. Km. 6 + 290 — P.L. Km. 8 + 746 — P.L. Km. 11 + 967 — P.L. Km. 12 + 989 — S. Bagni — P.L. Km. 23 + 250 — P.L. Km. 24 + 474 — Monterotondo ecc.).

Quanto alle squadre in linea, esse devono considerarsi protette dalle tabelle per i cantieri di lavori prescritte dall'art. 71 del R. S.

Nel caso che vi siano dei Cantieri sprovvisti di tali tabelle, il Servizio Lavori disporrà perchè, nell'attesa, appositi agenti siano messi da entrambe le direzioni ad opportuna distanza dal punto in cui lavora la squadra con incarico di preavvisare gli operai con segnali e squilli di tromba nell'approssimarsi del treno.

---

Da distribuirsi agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58.

## Ordine di Servizio N. 11

**Tabelle da usarsi in mancanza del fanale per identificare la coda dei treni.**

Allo scopo di sopperire alla deficienza di fanali dovuta all'attuale situazione che permane malgrado le disposizioni di cui O. S. 3/944, sono state istituite apposite tabelle da adottarsi nei casi in cui le locomotive in servizio ai treni siano sprovviste del fanale, per la segnalazione di coda. Dette tabelle, di forma rettangolare, delle dimensioni di cm. 40 × 30 e dipinte a striscie diagonali alternate bianche e rosse, devono essere applicate al veicolo di coda dei treni, e precisamente ad uno degli scorrimano, situati sotto i respingenti posteriori, a mezzo di apposito gancio di cui le tabelle stesse sono provviste.

La presenza delle tabelle in parola all'ultimo veicolo del treno ha lo stesso valore del fanale di coda ed indica alle stazioni ed al personale di linea che il treno è completo.

Quando le condizioni di visibilità notturna ed eventualmente diurna non consentono di individuare agevolmente la presenza delle tabelle, il personale di stazione e di linea curerà di illuminarle con il proprio fanale al fine di rilevarne l'applicazione.

L'accertamento in parola è possibile anche nell'attesa che la tabella stessa venga munita della diagonale catarifrangente di cui è prevista l'applicazione, per facilitarne l'accertamento.

I Depositi provvederanno a munire di tabelle le locomotive che non riuscisse assolutamente possibile dotare del fanale per la segnalazione di coda dei treni.

Alla consegna e riconsegna delle tabelle fra il personale di macchina e di scorta ed alla loro applicazione e ritiro sarà provveduto con le modalità seguite per il fanale di coda.

Nel mettere in rilievo che il mancato ritiro della tabella dall'ultimo veicolo del treno nella stazione termine di corsa può essere causa di granvi inconvenienti di esercizio, si avverte che saranno chiamati a rispondere di tale mancato ritiro, e delle conseguenze che ne dovessero derivare, non solo il frenatore di coda, ma anche il Capo treno cui incombe l'obbligo di accertarsi, prima di lasciare il servizio nella stazione termine di corsa, che la tabella di coda sia stata tolta e riconsegnata al personale di macchina.

Ciò indipendentemente dalla respostabilità di quest'ultimo personale cui spetta di pretendere la restituzione della tabella prima di rientrare in Deposito.

Da parte sua il personale di stazione e specialmente quello di manovra ha l'obbligo di ritirare e consegnare al Dirigente, per la restituzione al Deposito locomotive, le tabelle che eventualmente fossero state lasciate applicate ai veicoli.

---

Da distribuirsi agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58.

Anno XXXVIII - N. 4 30 Aprile 1945

MINISTERO DEI TRASPORTI

BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

# INDICE

**PARTE PRIMA - Leggi e decreti:**

**PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Comunicati ed Istruzioni:**

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1944, n. 486. — *Modificazioni all'art. 39 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato* (1).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra il compenso per lavoro straordinario di cui al terzo comma dell'art. 39 dell'allegato n. 2 del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, è elevato ad un massimo di L. 4, al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 2.

Per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal 1° agosto 1942 può essere concessa l'integrazione del compenso corrisposto nella misura di cui all'articolo che precede.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 dell'8 marzo 1945.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 gennaio 1945, n. 41. — *Revisione del trattamento economico del personale in quiescenza* (1).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti-legge 14 luglio 1941, n. 646, convertito nella legge 11 dicembre 1941, n. 1414, e 8 luglio 1943, n. 610;

Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e il decreto-legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono aumentate del trentatre per cento le pensioni ordinarie, dirette e di riversibilità, comprese quelle privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, relativi a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente alla data di decorrenza del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

Art. 2.

Per le pensioni ordinarie, dirette e di riversibilità, comprese quelle privilegiate, e per gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel precedente articolo, relativi a cessazioni dal servizio verificatesi o che si verificheranno nel triennio a partire dalla data di decorrenza del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, l'aumento del 33 per cento di cui all'articolo precedente è concesso in misura ridotta di un trentaseesimo per ciascun mese intero intercorso tra la data suddetta e quella della cessazione dal servizio.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3-3-1945.

Le pensioni e gli assegni aumentati ai sensi del primo comma del presente articolo non possono però eccedere quelli determinati in base ai corrispondenti stipendi, paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione del citato decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

Ai fini dell'applicazione del presente e del precedente articolo si considera data di cessazione dal servizio l'ultimo giorno di percezione effettiva o virtuale degli stipendi, paghe o retribuzioni computati nella formazione della media triennale.

Art. 3.

L'integrazione temporanea prevista dal R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e dal decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, è riliquidata prendendo per base il trattamento risultante dall'applicazione del presente decreto, sempre escluso dal computo il caroviveri.

Per le pensioni liquidate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'integrazione temporanea suddetta è accordata dalle Amministrazioni liquidatrici con il decreto concessivo della pensione.

L'integrazione temporanea non compete ai titolari di pensioni pagabili all'estero. Il presente comma ha effetto dalla data di decorrenza dell'integrazione stessa.

Art. 4.

Le tabelle di cui all'art. 9 della legge 16 aprile 1940, n. 237, e le misure di pensioni di cui all'ultimo comma dell'art. 15 del decreto-legge Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494 — convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 — sono sostituite dalla tabella allegato *A* al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Gli aumenti previsti dai precedenti articoli 1 e 2 non si applicano per le pensioni ed assegni diretti o di riversibilità, anche se privilegiati, che rientrano nelle categorie contemplate nella tabella allegato *A* al presente decreto.

Le pensioni di cui al precedente comma, relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aumentate alle misure risultanti dall'applicazione della tabella allegato *A* e nei riguardi dei titolari di tali pensioni vengono soppressi gli eventuali assegni supplementari spettanti in applicazione dell'art. 20 del R. decreto 18 novembre 1920, n. 1626. Quelle di dette pensioni tabellari che furono liquidate in base alle norme anteriori all'entrata in vigore del citato decreto n. 1626, sono riliquidate tenendo presente la tabella allegato *A*, ferme rimanendo la categoria di infermità e le norme di liquidazione originarie e nei confronti dei loro titolari è soppresso l'assegno di caroviveri di cui al R. decreto 31 luglio 1919, n. 1304.

Art. 5.

Le pensioni dirette e di riversibilità e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o del Fondo

pensioni delle ferrovie dello Stato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume, sono aumentati in ragione del 20 per cento.

Art. 6.

Gli assegni di caroviveri stabiliti con la legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e col R. decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964 — convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 — successivamente modificati dal R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966 — convertito in legge 14 giugno 1928, n. 1326 — sono elevati complessivamente a L. 8400 annue lorde (L. 700 mensili) per i titolari di pensioni od assegni diretti ed a L. 7200 annue lorde (L. 600 mensili) per i titolari di pensioni od assegni di riversibilità. Tali caroviveri sono concessi anche ai titolari di pensioni a carico dell'Amministrazione ferroviaria.

Agli stessi importi di L. 8400 annue lorde per le pensioni e gli assegni diretti e di L. 7200 annue lorde per le pensioni e gli assegni di riversibilità è elevato il caroviveri concesso ai pensionati del cessato regime austro-ungarico con il R. decreto 14 maggio 1922, n. 743, successivamente ridotto per effetto dell'art. 4 del citato R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966. Il caroviveri medesimo è concesso anche ai titolari di pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume.

Per le pensioni tabellari di cui al precedente art. 4 gli assegni di caroviveri stabiliti dai provvedimenti indicati nel primo comma sono elevati a L. 1800 annue lorde (L. 150 mensili) per le pensioni dirette e a L. 1200 annue lorde (L. 100 mensili) per le pensioni di riversibilità.

Negli assegni di caroviveri stabiliti dai precedenti commi s'intende conglobato l'assegno supplementare temporaneo di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646 — convertito nella legge 11 dicembre 1941, n. 1414 — e al R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610. Detto assegno supplementare temporaneo è pertanto soppresso come emolumento a sè stante.

Art. 7.

Il caroviveri previsto dal precedente art. 6 spetta ai titolari di pensioni od assegni non superiori alle L. 12.000 annue lorde; ai titolari di pensioni od assegni diretti superiori alle L. 12.000 ma non alle L. 20.400 annue lorde e ai titolari di pensioni od assegni di riversibilità superiori alle L. 12.000 ma non alle L. 19.200 annue lorde, il caroviveri è concesso in misura pari alla differenza, rispettivamente, fra gli indicati importi di L. 20.400 e di L. 19.200 e quello della pensione od assegno.

Ai fini del raggiungimento dei limiti suddetti si considera la pensione aumentata ai sensi del presente decreto: rimane invece fermo che non deve tenersi conto dell'integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e al decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237.

Art. 8.

Per i titolari di pensioni a carico del Monte pensioni degli insegnanti elementari il caroviveri di cui al primo comma del precedente art. 6 assorbe tutti quelli in godimento, ivi compreso il caroviveri di cui al R. decreto 31 luglio 1919, n. 1304, nonchè l'assegno supplementare temporaneo previsto dal R. decreto-legge 9 agosto 1943, n. 736. Tale assegno supplementare temporaneo continua però ad essere corrisposto ai titolari delle pensioni predette nel caso che non spetti il caroviveri; ove il caroviveri risulti di importo inferiore all'assegno supplementare temporaneo questo sarà ragguagliato alla differenza.

Si applicano per i pensionati contemplati dal presente articolo gli stessi limiti stabiliti dal precedente art. 7.

Qualora dall'applicazione del presente decreto risulti dovuto ai pensionati suddetti un trattamento complessivo inferiore a quello spettante alla data di entrata in vigore del decreto stesso, la differenza è concessa in aggiunta alla integrazione temporanea.

Art. 9.

Ai titolari di più pensioni è concesso un solo assegno di caroviveri e, precisamente, quello che risulta più favorevole.

Per i titolari suddetti, ai fini del raggiungimento dei limiti stabiliti dal precedente art. 7, si considerano cumulativamente le varie pensioni delle categorie per le quali è previsto il caroviveri.

Art. 10.

In nessun caso la pensione degli ufficiali delle Forze armate con l'aggiunta dell'indennità speciale o dell'indennità di ausiliaria può superare i quattro quinti della somma dello stipendio e dell'indennità militare inerenti al grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio permanente. L'eventuale eccedenza è portata in detrazione dell'indennità speciale o dell'indennità di ausiliaria.

La Cassa ufficiali del Regio esercito provvede alla corresponsione dell'assegno speciale esclusivamente con le proprie disponibilità finanziarie, all'infuori di ogni concorso statale. E' soppressa la possibilità di ottenere anticipazioni di fondi a carico del bilancio dello Stato prevista dall'art. 6 della legge 9 maggio 1940, n. 371, e dagli articoli 3 e 4 del R. decreto 15 maggio 1941, n. 611.

Art. 11.

Le pensioni straordinarie di riversibilità alle vedove dei Mille di Marsala e gli assegni di ricompensa nazionale ai veterani delle guerre per l'Indipendenza d'Italia e alle loro famiglie sono raddoppiati.

Art. 12.

Si applica, per l'aumento di pensione di cui al precedente art. 1 e per l'aumento del caroviveri di cui al precedente art. 6, l'art. 14 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.

Per determinare l'aumento da concedersi ai sensi degli articoli 1 e 5 e per stabilire, con l'aggiunta dell'aumento stesso, le nuove pensioni e i nuovi assegni, si trascurano sulla pensione o sull'assegno annuo attualmente goduto a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nei predetti articoli le frazioni di lire dieci.

Art. 13.

Contro le liquidazioni degli aumenti previsti dal presente decreto e dell'integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, o contro la mancata concessione dei predetti benefici, è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, la quale provvede a norma del secondo comma dell'art. 16 del R. decreto 27 giugno 1933, n. 703.

Per i ricorsi dei pensionati delle Ferrovie dello Stato si applica l'art. 26 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 605.

I ricorsi di cui ai precedenti commi devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il sesto mese successivo alla cessazione dello stato di guerra.

Art. 14.

Le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, gli enti parastatali ed, in genere, gli enti ed istituti di diritto pubblico, sono autorizzati ad estendere ai loro pensionati, mediante deliberazione dei competenti organi, i miglioramenti di cui agli articoli precedenti, con facoltà di contenere le concessioni in misura inferiore a quelle previste dagli articoli stessi.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I nuovi ed i maggiori benefici derivanti dal presente decreto sono dovuti a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° gennaio 1945, per i pensionati che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino residenti nelle provincie già restituite all'Amministrazione italiana. Per i pensionati residenti nelle altre provincie i benefici suddetti decorreranno dalla prima rata con scadenza successiva alla data in cui il presente decreto diverrà operativo nelle provincie stesse per effetto delle disposizioni che saranno emanate dal Governo Militare Alleato.

Art. 16.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — CASATI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

*Omissis della tabella*

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 58. — *Nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti* (1).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti, approvato con R. decreto 24 settembre 1931, n. 1256;

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1252, contenente norme per la compilazione e la pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e degli altri provvedimenti;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1943, n. 3/B, relativo alla pubblicazione di una serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, sull'istituzione presso la sede del Governo di una sezione speciale della Corte dei conti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 17 marzo 1945.

Segretario di Stato e del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, cessano d'avere efficacia.

Rimane tuttavia ferma, fino alla data che sarà stabilita dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la sospensione temporanea delle norme che richiedono, per l'emanazione dei decreti Luogotenenziali o di altri provvedimenti, il parere del Consiglio di Stato o di altri organi consultivi o tecnici.

Art. 2.

Fino a quando resteranno in vigore le disposizioni dell'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, l'ultima parte della formula di promulgazione dei decreti legislativi Luogotenenziali è la seguente:

« Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato ».

Art. 3.

La promulgazione dei decreti Luogotenenziali, da inserirsi nella Raccolta ufficiale è espressa con la formula indicata nell'articolo precedente, eliminate le parole « come legge dello Stato ».

Art. 4.

Il R. decreto 30 ottobre 1943, n. 3/B, cessa di avere efficacia a partire dal 1° gennaio 1945.

Da tale data sarà ripresa la pubblicazione della serie ordinaria della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed in essa sono pubblicati tutti i provvedimenti e gli atti indicati nell'art. 3 del R. decreto 7 giugno 1923, n. 1252, ancorchè rechino l'ordine di pubblicazione nella serie speciale della *Gazzetta* medesima.

Ordiniamo a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — PESENTI — SOLERI.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 febbraio 1945, n. 44. — *Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni legislative per l'epurazione dell'Amministrazione* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli impiegati sospesi dall'ufficio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, competono, oltre lo stipendio, il trattamento di famiglia o di caroviveri previsto dalle disposizioni vigenti, nonchè la integrazione temporanea concessa con il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, ed aumentata dal decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

Art. 2.

Per gli impiegati sospesi dall'ufficio anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, il procedimento di epurazione innanzi alla Commissione di primo grado deve essere ultimato entro quattro mesi, se si tratta di dipendenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e di cinque mesi negli altri casi.

Il termine decorre dalla data dell'inizio del procedimento ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285.

Restano fermi i termini stabiliti dalle disposizioni legislative anteriormente emanate per i dipendenti dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi.

Art. 3.

Nei confronti di coloro che sono prigionieri o internati, anche se non si trovino in territorio estero, ovvero risultino dispersi o sono comunque fuori del



(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 dell'8 marzo 1945.

territorio nazionale, il termine per l'inizio del procedimento di epurazione è di tre mesi a decorrere dalla data della cessazione dello stato di guerra o dal giorno in cui, anteriormente a tale data, essi riprendano servizio presso l'Amministrazione dalla quale dipendono o, se si tratta di personale che presta servizio fuori del territorio nazionale, esso sia destinato a prestare servizio nel detto territorio.

Art. 4.

Nei confronti degli impiegati civili che si trovino in servizio militare, il termine per l'inizio del procedimento di epurazione è di tre mesi a decorrere dal giorno in cui essi siano collocati in congedo o inviati in licenza illimitata.

Qualora la chiamata o il richiamo alle armi avvenga in dipendenza del giudizio di epurazione, questo è sospeso, nello stato in cui si trova, fino a quando l'impiegato deferito non sia collocato in congedo od inviato in licenza illimitata.

Art. 5.

Agli effetti del termine stabilito nel secondo comma dell'art. 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, l'ultimazione del procedimento di epurazione davanti alle Commissioni di primo grado avviene con il deposito delle conclusioni nelle segreterie delle Commissioni stesse.

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, è modificato come segue:

« Nei casi previsti dal comma precedente, le conclusioni delle Commissioni di primo grado devono essere depositate nelle segreterie delle Commissioni stesse, entro trenta giorni dall'avvenuto deferimento; il termine per i ricorsi alla Commissione centrale, di cui all'art. 20 del decreto legistativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è di dieci giorni per l'Alto Commissario e di tre per l'interessato, decorrenti dalle rispettive comunicazioni. Detti ricorsi devono essere trattati dalla Commissione centrale con assoluta precedenza ».

Art. 7.

Quando un'eccezionale complessità degli accertamenti lo esiga, i termini per la ultimazione del giudizio di primo grado possono essere prorogati fino ad un massimo di trenta giorni.

La proroga è disposta, su richiesta motivata dal Presidente della Commissione di epurazione, dall'autorità che ha provveduto alla nomina della Commissione stessa.

Art. 8.

Quando le conclusioni della Commissione di primo grado siano notificate fuori della provincia, in cui essa ha sede, il ricorso dell'interessato alla Commissione centrale, oltrechè nei modi previsti dall'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285, può essere presentato alla Prefettura della provincia od al sindaco del Comune ove detta notifica ha avuto luogo od alla locale stazione dell'Arma dei carabinieri.

Il ricorso deve essere immediatamente trasmesso alla segreteria della Commissione di primo grado, per il successivo inoltro alla Commissione centrale.

Art. 9.

All'art. 26 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285, è aggiunto il seguente comma:

«Qualora gli elementi suddetti emergano in conseguenza della ripresa di normali comunicazioni con le colonie e con i possedimenti, può essere disposto, nei modi previsti dal precedente comma, che il termine per il deferimento al giudizio di epurazione decorra dal giorno della cessazione dello stato di guerra».

Art. 10.

Qualora il collocamento a riposo previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, sia disposto in pendenza del giudizio di epurazione, l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, può chiedere alla competente Commissione di primo grado od a quella centrale la prosecuzione del giudizio, agli effetti della perdita del diritto a pensione o delle maggiorazioni concesse dall'art. 3 dello stesso decreto.

In mancanza di detta richiesta o quando l'Alto Commissario rinunci espressamente al giudizio, questo si estingue.

Art. 11.

I benefici economici previsti per il personale inamovibile dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257 e dall'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, si applicano anche in favore dei magistrati del ruolo della giustizia militare e dei consiglieri del Consiglio nazionale delle ricerche collocati a riposo in base al citato decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257. Essi decorrono dalla data del collocamento a riposo.

Il termine previsto dal secondo comma del precitato art. 9 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi — Rodinò — Togliatti — Brosio — De Gasperi — Tupini — Pesenti — Soleri Casati — De Courten — Gasparotto — Arangio Ruiz — Ruini — Gullo — Cerabona — Cevolotto — Gronchi — Scoccimarro.

Visto, *il Guardasigilli*: Tupini.

---

Decreto Legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 134. — *Norme per la revisione delle carriere del personale delle Ferrovie dello Stato* (1).

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che approva il regolamento del personale ferroviario, e successive modificazioni e aggiunte;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1828, modificata col R. decreto 22 maggio 1941, n. 655, contenente modificazioni delle modalità per le promozioni di alcune categorie di personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, che reca provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1942, n. 163, concernente la riserva di anzianità nelle promozioni al grado 10° dei gruppi *A* e *B*;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, concernente la riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato degli Enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, aziende che gestiscono servizi pubblici o di interesse nazionale, già licenziati per motivi politici;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 19 aprile 1945.

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, concernente la revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, contenente le norme per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, per gli agenti delle Ferrovie dello Stato i quali, in base ai benefici previsti dalle disposizioni indicate negli articoli 1 e 3 dello stesso decreto, abbiano ottenuto la promozione al grado 8° dei gruppi *B* e *C*, al grado 9° del gruppo *C* e ai gradi 8° e 9° del personale delle stazioni, nonchè ai corrispondenti gradi dei quadri delle classificazioni in vigore a tutto il 31 ottobre 1942, con abbreviazione dei periodi minimi di anzianità richiesti dalle norme contenute nell'allegato *G* al vigente regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, tale promozione anticipata deve intendersi conseguita, ai fini del computo dell'anzianità per poter concorrere alle promozioni successive e ai fini della iscrizione nei ruoli di anzianità, con la decorrenza normale dalla quale avrebbero potuto ottenerla in base alle norme suaccennate.

Art. 2.

Ferme rimanendo le altre disposizioni dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, al posto delle graduatorie di merito comparativo e delle graduatorie di merito, contemplate rispettivamente negli articoli 27 e 30 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive estensioni, e dei coefficienti numerici per benemerenze fasciste previsti dal paragrafo III del decreto Ministeriale 15 aprile 1942, emanato ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, devono intendersi menzionati le graduatorie di merito comparativo contemplate nell'art. 55 del vigente regolamento del personale, e i coefficienti numerici per benemerenze fasciste previsti dalle norme per il conferimento delle promozioni per merito comparativo approvate con i decreti del Ministro per le comunicazioni 18 novembre 1941, n. 1462, e 6 ottobre 1942, n. 1138.

Art. 3.

Ferme restando le altre disposizioni dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, e salvo quanto viene stabilito con l'art. 7 del presente decreto, per il conferimento delle qualifiche alle quali si perviene unicamente mediante esami di idoneità o di concorso la sistemazione dei riammessi, fatta eccezione per il personale degli uffici, è subordinata al compimento di un esperimento della durata di tre mesi, dopo il quale essi sono sottoposti agli esami interni che avrebbero potuto sostenere se fossero rimasti in servizio. In base all'esito favorevole di tali esami, i quali avranno sempre carattere di semplice accertamento di idoneità, i riammessi sono considerati rivestiti della relativa qualifica, con la decorrenza che loro spetta in relazione a quella assegnata al provvedimento adottato, a parità di condizioni, nei riguardi degli agenti rimasti in servizio.

Qualora non riportino l'idoneità nel primo esame, gli agenti possono ripetere, per una volta sola, la prova.

Art. 4.

Agli effetti dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, il requisito dell'età per la riammissione è valutato in relazione alla qualifica cui gli agenti vengono ad aver titolo a seguito della ricostruzione della carriera prevista dal terzo comma dell'art. 6 dello stesso decreto.

Qualora il conseguimento di detta qualifica sia subordinato al possesso di determinate idoneità, gli agenti hanno facoltà di presentare domanda, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per essere sottoposai ai prescritti esami, che sono effettuati, previo esperimento di tre mesi, con i criteri stabiliti nell'articolo precedente.

In caso di esito favorevole degli esami, essi conseguono la relativa promozione e possono essere mantenuti in servizio sino al raggiungimento dei limiti di età previsti per la nuova qualifica.

In caso di risultato negativo degli esami stessi o di mancata presentazione della relativa domanda nel termine fissato, sono esonerati con decorrenza dalla data del raggiungimento dei limiti di età nella precedente qualifica, e l'eventuale ulteriore permanenza in servizio dopo tale data non è considerata utile agli effetti del trattamento di quiescenza.

Art. 5.

Ferme restando le altre disposizioni dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, e salvo quanto viene stabilito con l'art. 7 del presente decreto, nel caso in cui gli agenti siano stati esclusi, per i motivi indicati nel citato art. 8, dagli esami interni di idoneità o di concorso, essi sono sottoposti, a loro domanda, agli esami medesimi, con i criteri e le condi-

zioni di cui all'art. 3 del presente decreto, e, in caso di esito favorevole, sono promossi con la decorrenza che loro spetta in relazione a quella assegnata al provvedimento adottato, a parità di condizioni, nei riguardi degli agenti che ottennero la promozione.

Art. 6.

Agli agenti che siamo riconosciuti privi della idoneità fisica per la qualifica ad essi spettante in base alla ricostruzione della carriera, può essere assegnata altra qualifica di grado uguale od inferiore per la quale siano riconosciuti fisicamente idonei, alle condizioni stabilite dall'art. 75 del vigente regolamento del personale.

Art. 7.

Il termine di sei mesi, previsto nel terzo comma dell'art. 6 e nel secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, è elevato ad un anno.

Art. 8.

Sono abrogati i decreti del Ministro per le comunicazioni 18 novembre 1941, n. 1462, e 6 ottobre 1942, n. 1138 ,emanati in applicazione dell'art. 9 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, soppresso con l'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, concernenti i coefficienti numerici da attribuire nelle promozioni conferibili per merito comparativo.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — CERABONA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI.

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1945, n. 56. — *Proroga di termini per il deferimento al giudizio di epurazione e modalità per il pagamento delle competenze dovute agli impiegati sospesi dall'ufficio* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 febbraio 1945, n. 44;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine per il deferimento al giudizio di epurazione, previsto dal primo comma dell'art. 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è prorogato dall'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, è ulteriormente prorogato:

1) di trenta giorni, per gli impiegati civili che prestano servizio presso i Ministeri;

2) di sessanta giorni, per gli impiegati civili che prestano servizio presso le Amministrazioni centrali dello Stato diverse dai Ministeri;

3) di sessanta giorni, per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato, che prestano servizio presso qualsiasi Amministrazione centrale dello Stato.

Art. 2.

In deroga all'art. 362 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, gli uffici provinciali del tesoro sono autorizzati a disporre d'ufficio, in attesa del ruolo di variazione, il pagamento delle competenze dovute agli impiegati, sospesi dall'ufficio ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 15 marzo 1945.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RODINÒ — TOGLIATTI — BROSIO
DE GASPERI — TUPINI — PESENTI —
SOLERI — CASATI — DE COURTEN —
GASPAROTTO — ARANGIO-RUIZ — RUINI —
GULLO — CERABONA — CEVOLOTTO —
GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1945, n. 78. — *Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario* 1944-45 (1).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Considerata la necessità di provvedere alla inscrizione nei bilanci di vari Ministeri ed in quelli di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1944-45 dei fondi occorrenti per assicurare il funzionamento di alcuni servizi statali;

Considerata, altresì la necessità di inscrivere in bilancio, in conto residui, ulteriori somme occorrenti per il pagamento di talune spese afferenti agli esercizi finanziari 1943-44 e retro;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 27-3-1945.

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, di grazia e giustizia, della pubblica istruzione e dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-1945 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Nei bilanci dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto, e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

(*Omissis*).

TABELLA B.

CONTO DEI RESIDUI

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SPESA

*In aumento*:

Cap. n. 59. — Annualità dovuta al Consorzio di credito per le opere pubbliche per i fondi da esso mutuati per le spese di nuove elettrificazioni, ecc.

B Capitale L. 16.905.652,50 . . . . . . . L. 16.905.652,50

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

*Il Ministro per il tesoro*

SOLERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1945, n. 100. — *Variazione agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario* 1944-45 (1).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Considerata la necessità di provvedere alla inscrizione nei bilanci dei vari Ministeri ed in quelli di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45 dei fondi occorrenti per assicurare il funzionamento di alcuni servizi statali;

Considerata, altresì, la necessità di inscrivere in bilancio, in conto residui, ulteriori somme per provvedere al pagamento di talune spese afferenti agli esercizi finanziari 1943-44 e retro;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria del commercio e del lavoro, per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annesse tabella *B* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, dei Patri-



(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 5 aprile 1945.

moni riuniti ex economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

Art. 4.

E' autorizzata la spesa di L. 10.000.000.000 per servizi e prestazioni dell'Amministrazione della guerra dipendenti dallo stato di guerra.

Con decreti del Ministro per il tesoro verranno disposte le occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI.

*Omissis.*

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ENTRATA

*In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 3. — Redditi patrimoniali | L. | 2.500.000 |
| Cap. n. 6. — Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi, ecc. | » | 3.500.000 |
| Cap. n. 13. — Ricupero di carattere generale | » | 3.500.000 |
| Cap. n. 14. — Ricuperi dei servizi | » | 4.500.000 |
| Cap. n. 27. — Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione | » | 2.294.175.000 |
| Cap. n. 40. — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro | » | 75.000.000 |
| Cap. n. 43. — Forniture ai servizi | » | 270.000.000 |
| Cap. n. 50. — Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine dipendenti dal servizio materiale e trazione e dall'industria privata | » | 98.000.000 |
| Cap. n. 51. — Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse, ecc. | » | 2.000.000 |
| Cap. n. 54. — Ritenute al personale | » | 11.250.000 |
| Cap. n. 61. — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria (Gestione del fondo pensioni e sussidi) | » | 128.325.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 65. — Contributo dell'Amministrazione (Gestione del fondo speciale per le pensioni) . . . . . . . | L. | 75.000 |
| Cap. n. 68. — Affitti delle case . . . . . . . . | » | 1.775.000 |
| Cap. n. 73. — Contributo del personale . . . . . | » | 4.600.000 |
| Cap. n. 76. — Ritenute al personale per assegni giornalieri di malattia, ecc. . . . . . . . . . . . | » | 400.000 |
| Cap. n. 88. — Introiti della gestione (Gestione fondo garanzia per le cessioni) . . . . . . . . . . | » | 75.000 |
| Cap. n. 90. — Introiti della gestione (Gestione mutui al personale . . . . . . . . . . . . . . | » | 7.500.000 |
| Cap. n. 96. — Operazioni attinenti al personale . . | » | 8.000.000 |
| Cap. n. 97. — Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati . . . . | » | 12.000.000 |
| Cap. n. 100. — Imposte e tasse ritenute al personale, ecc. . | » | 75.000.000 |
| Cap. n, 101. — Imposte e tasse ritenute a terzi . . . | » | 4.000.000 |
| Cap. n. 102. — Imposta generale sull'entrata . . . . | » | 4.000.000 |
| Totale . . . | L. | 3.010.175.000 |

SPESA

*In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 1. — Personale (Servizi della direzione generale) | L. | 10.000.000 |
| Cap. n. 2. — Forniture, spese ed acquisti (Servizi della direzione generale) . . . . . . . . . . . . | » | 400.000 |
| Cap. n. 3. — Personale (Servizio movimento) . . . . | » | 270.000.000 |
| Cap. n. 4. — Forniture spese ed acquisti (Servizio movimento) . . . . . . . . . . . . . . | » | 8.000.000 |
| Cap. n. 6. — Personale (Servizio commerciale e del traffico) . . . . . . . . . . . . . . . | » | 12.000.000 |
| Cap. n. 7. — Forniture spese ed acquisti (Servizio commerciale e del traffico) . . . . . . . . . . . | » | 200.000 |
| Cap. n. 8. — Indennizzi per perdite, avarie, ecc. . . . | » | 2.000.000 |
| Cap. n. 9. — Personale (Servizio materiale e trazione) . | » | 90.000.000 |
| Cap. n. 10. — Forniture spese ed acquisti (Servizio materiale e trazione) . . . . . . . . . . . . | » | 200.000.000 |
| Cap. n. 11. — Manutenzione del materiale rotabile . . | » | 90.000.000 |
| Cap. n. 12. — Personale (Servizio lavori e costruzioni) . | » | 120.000.000 |
| Cap. n. 13. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio lavori e costruzioni) . . . . . . . . . . . . . | » | 6.000.000 |
| Cap. n. 14. — Manutenzione della linea . . . . . | » | 30.000.000 |
| Cap. n. 15. — Lavori straordinari dipendenti dalla guerra | » | 400.000 |
| Cap. n. 22. — Contributo al fondo pensioni e sussidi, ecc. | » | 125.000.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 23. — Contributo al fondo speciale per le pensioni agli agenti, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . | L. | 75.000 |
| Cap. n. 24. — Contributo per l'assicurazione del personale sussidiario, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 2.300.000 |
| Cap. n. 25. — Spese per assegni e indennità diverse al personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 100.000.000 |
| Cap. n. 27. — Premi di operosità al personale, ecc. . . . | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 28. — Oblazioni e sussidi al personale . . . . | » | 1.500.000 |
| Cap. n. 31. — Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 300.000 |
| Cap. n. 35. — Affitto, adattamento, ecc. di locali privati per uso d'ufficio, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 700.000 |
| Cap. n. 47. — Spese diverse . . . . . . . . . . . | » | 3.000.000 |
| Carp. n. 48. — Spese per riparare danni di guerra . . | » | 1.150.000.000 |
| Cap. n. 52. — Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 5.000.000 |
| Cap. n. 53 — Rinnovamento della parte metallica dell'armamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 5.000.000 |
| Cap. n. 55. — Migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti, ecc. . . . . . . . . | » | 75.000.000 |
| Cap. n. 77. — Materiale d'esercizio in aumento patrimoniale | » | 23.000.000 |
| Cap. n. 78. — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 22.000.000 |
| Cap. n. 79. — Lavori di elettrificazione delle linee . . | » | 3.000.000 |
| Cap. n. 80. — Miglioramenti alle linee ed agli impianti . | » | 27.000.000 |
| Cap. n. 82. — Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al magazzino . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 270.000.000 |
| Cap. n. 88. — Spese per lavori fatti dalle officine dipendenti dal Servizio Materiale e Trazione e dall'industria privata . | » | 98.000.000 |
| Cap. n. 89. — Spese dei cantieri e officine diverse e delle centrali elettriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 2.000.000 |
| Cap. n. 92. — Pensioni . . . . . . . . . . . | » | 123.000.000 |
| Cap. n. 93. — Indennità di caroviveri . . . . . | » | 16.500.000 |
| Cap. n. 95. — Pensioni ad agenti ex gestioni austriache, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 75.000 |
| Cap. n. 98. — Pensioni . . . . . . . . . . . | » | 75.000 |
| Cap. n. 105. — Spese di amministraz. custodia e diverse . | » | 475.000 |
| Cap. n. 106. — Illuminazione, riscaldamento ed acqua potabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 300.000 |
| Cap. n. 107. — Manutenzione ordinaria . . . . . | » | 500.000 |
| Cap. n. 108. — Manutenzione straordinaria . . . . | » | 500.000 |
| Cap. n. 113. — Indennità di buonuscita . . . . . | » | 4.500.000 |
| Cap. n. 117. — Assegni giornalieri di malattia, ecc. . . | » | 500.000 |
| Cap. n. 125. — Spese per la gestione (Fondi di garanzia per le cessioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 75.000 |

Cap. n. 127. — Spese della gestione (Gestione dei mutui al personale) . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.500.000

Cap. n. 134. — Operazioni attinenti al personale . . . » 8.000.000

Cap. n. 135. — Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati . . . . » 12.000.000

Cap. n. 138. — Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale, ecc. . . . . . . . . . . . . . » 75.000.000

Cap. n. 139. — Versamento delle imposte e tasse ritenute a terzi . . . . . . . . . . . . . . . . » 4.000.000

Cap. n. 140. — Versamento dell'imposta generale sull'entrata . . . . . . . . . . . . . . . . » 4.000.000

Totale . . . L. 3.010.175.000

*Omissis.*

Visto d'ordine di S.A.R. il Luogotenente generale del Regno

*Il Ministro per il tesoro*

SOLERI

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 marzo 1945, n. 116. — *Miglioramenti economici a favore dei dipendenti delle Amministrazioni statali, degli Enti locali ed in genere degli Enti di diritto pubblico nonchè a favore dei pensionati statali* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 aprile 1940, n. 257;

Visto il R. decreto-legge 24 marzo 1941, n. 203, convertito nella legge 4 luglio 1941, n. 732;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646, convertito nella legge 11 dicembre 1941, n. 1414;

Visto il R. decreto 8 giugno 1942, n. 740;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 10 aprile 1945.

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B;

Visti il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, il decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, e il decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, concernente miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e parastatali;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le competenze dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, a titolo:

di stipendio;

di paga dei sergenti maggiori e sergenti del Regio esercito e gradi corrispondenti delle altre Forze armate nonchè dei sottufficiali, graduati e militi dei carabinieri Reali e degli altri Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato;

di retribuzione degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali;

di paga degli operai permanenti;

di retribuzione, o paga, o salario, od altra analoga competenza comunque denominata, del personale non di ruolo;

sono elevate all'importo risultante dall'aumento del 50 per cento sulla misura derivante dall'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

Nei riguardi dei ricevitori postelegrafonici, dei ricevitori del lotto, degli assuntori ferroviari, ed in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti alla entità e durata delle prestazioni, l'aumento del 50 per cento va applicato sulla quota della retribuzione od aggio considerata come corrispettivo della loro opera personale, ma non può eccedere L. 9000 annue lorde.

I dipendenti statali retribuiti come al precedente comma secondo che si avvalgono dell'opera di personale dipendente, corrisponderanno a detto personale, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione competente, l'aumento del 50 per cento della retribuzione del personale medesimo.

Art. 2.

Le misure attualmente in vigore dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari spettanti al personale di ruolo coniugato o vedovo con prole

minorenne, dei gruppi *A*, *B* e *C*, dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, al personale ferroviario equiparato ed ai marescialli e sottufficiali di grado corrispondente sono raddoppiate.

L'aggiunta di famiglia spettante ai personali appresso indicati è elevata alla misura risultante dall'applicazione del precedente comma:

personale subalterno di ruolo delle Amministrazioni statali, operai permanenti ed incaricati stabili, e personale ferroviario equiparato;

brigadieri, vice brigadieri, graduati e militi dei Reali carabinieri ed equiparati della Regia guardia di finanza o degli altri Corpi organizzati militarmente;

sergenti maggiori e sergenti del Regio esercito ed equiparati della Regia marina e della Regia aeronautica;

personale statale non di ruolo provvisto dell'aggiunta di famiglia di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108, e successive modificazioni ed estensioni;

personale sussidiario delle ferrovie della Stato, provvisto dell'aggiunta di famiglia di cui all'art. 1, sub art. 16, del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 19, e successive modificazioni;

contrattisti delle ferrovie dello Stato, provvisti della aggiunta di famiglia di cui all'art. 3 del contratto tipo, approvato con decreto interministeriale 25 aprile 1939, n. 2941, e successive modificazioni;

salariati statali non di ruolo provvisti dell'aggiunta di famiglia di cui all'art. 11 della legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni:

Al personale non di ruolo insegnante e non insegnante delle Scuole ed Istituti di istruzione media di ogni ordine e grado provvisto, ai sensi delle vigenti disposizioni, di indennità temporanea mensile di caroviveri è concessa, in sostituzione di detta indennità, l'aggiunta di famiglia nella misura ed alle condizioni previste per il personale dei gruppi *A*, *B* e *C* dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni statali.

Nei riguardi dei personali contemplati dagli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 24 marzo 1941, n. 203, le attuali misure del trattamento di famiglia sono raddoppiate.

Art. 3.

Al personale assunto a ferma temporanea ai sensi del R. decreto 8 giugno 1942, n. 740, per il disbrigo dei servizi di copia e di fatica è attribuito il trattamento economico per retribuzione ed aggiunta di famiglia previsto per il personale avventizio, rispettivamente della 3ª e 4ª categoria di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, quale risulta dall'applicazione del presente decreto.

Art. 4.

L'importo dell'assegno *ad personam* previsto dall'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e da disposizioni analoghe, sarà nuovamente liquidato

con effetto dalla data di applicazione del presente decreto, in base alle nuove misure delle competenze previste dal precedente art. 1.

Dette nuove misure, nonchè quelle delle competenze di cui all'art. 2 ed al precedente comma, sono utili ai fini della determinazione sia dell'importo dell'integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B sia dell'aumento dell'integrazione medesima previsto dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, ma non hanno effetto sulle altre indennità o competenze accessorie di attività di servizio, comunque denominate, ragguagliate o graduate secondo gli assegni considerati nel precedente art. 1.

L'art. 5 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, è abrogato e l'ultima linea della tabella di cui all'art. 1 dello stesso decreto-legge è così modificata: « Sulla quota eccedente le 4000 lire mensili il 10 % ».

Art. 5.

Al personale di cui al primo comma del precedente art. 1 è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, un assegno a titolo di razione viveri nella misura di L. 66,66 lorde giornaliere.

L'assegno stesso spetta anche:

*a)* ai ricevitori postelegrafonici, ai ricevitori del lotto, agli assuntori ferroviari ed in genere ai dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità o durata delle prestazioni;

*b)* al personale che presta servizio alle dipendenze dei predetti ricevitori, assuntori e dipendenti statali, i quali corrisponderanno l'assegno al personale medesimo, salvo rimborso da parte dell'Amminitrazione competente.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i mesi vanno considerati di 30 giorni.

Detto assegno non va compreso fra le competenze su cui è computabile l'integrazione temporanea prevista dal R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B

L'assegno di cui sopra non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza o dell'indennità di licenziamento, e non è corrisposto al personale in congedo straordinario, sospeso dallo stipendio o che trovasi in una posizione la quale, a norma di legge non possa considerarsi di servizio attivo.

L'assegno stesso non spetta al personale di cui sopra che comunque fruisca di razione viveri in natura od in contanti, a titolo gratuito, totale o parziale, salvo, peraltro, il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

Nel caso di cumulo d'impieghi, consentito dalle vigenti disposizioni, spetta un solo assegno a titolo di razione viveri.

Art. 6.

L'importo dell'assegno di cui al precedente art. 5 va ridotto del 10 per cento per il personale che abbia la sede normale di servizio nei comuni aventi meno

di 200.000 abitanti e del 20 per cento nei riguardi del personale con sede di servizio nei comuni aventi meno di 50.000 abitanti.

L'importo dell'assegno stesso non può eccedere il doppio dell'ammontare dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, risultante dall'applicazione del precedente art. 1 di cui l'avente diritto è provvisto. Da tale limitazione sono peraltro esclusi i personali di cui alle tabelle nn. 1, 2 e 3 dell'allegato III alla legge 20 aprile 1939, n. 591, nonchè il personale che ai sensi del penultimo comma del precedente articolo 5 opti per l'assegno suindicato.

Art. 7.

Sull'importo annuo lordo di ciascun emolumento risultante dalla applicazione dei precedenti articoli si opera l'arrotondamento, trascurando le frazioni fino a L. 5 e aumentando a lire dieci le frazioni superiori a lire cinque ma inferiori a dieci.

Art. 8.

L'indennità giornaliera di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, e quella di disagiatissima residenza di cui all'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, sono soppresse.

Ai personali in attività di servizio e in quiescenza cui spettano miglioramenti in base al presente decreto ed ai loro congiunti non compete l'indennità mensile prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38. Qualora nella prima applicazione del presente decreto il miglioramento complessivo derivante dall'attuazione dei precedenti articoli risulti inferiore alla riduzione per indennità soppresse o non dovute a norma del presente articolo, la differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti che si verifichino, per qualsiasi motivo, nel trattamento economico.

A coloro che hanno diritto a detto assegno personale nonchè a coloro che nella prima applicazione del presente decreto conseguano un miglioramento complessivo inferiore a L. 450 mensili lorde, è attribuito un assegno complementare di L. 450 mensili lorde o del minore importo necessario a raggiungere l'indicata somma di L. 450. Detto assegno è riassorbibile nei successivi aumenti che si verifichino, per qualsiasi motivo nel trattamento economico.

Art. 9.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli Enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 10.

Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese ai segretari provinciali ed ai segretari comunali ed agli altri dipendenti dalle provincie e dai comuni.

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra, con contributi a carattere continuativo, nonchè le aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie e dai comuni o dagli altri Enti suindicati, ai cui personale non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli precedenti con facoltà di contenere le concessioni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 5 e 6 in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime.

In nessun caso il trattamento del personale di cui al precedente comma per effetto degli aumenti previsti dal presente decreto potrà eccedere di lire tremila lorde mensili il trattamento derivante dalle norme in vigore al 15 febbraio 1945, aumentato dell'indennità mensile (quota personale e quota per i congiunti) prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38. Detta limitazione sarà operativa anzitutto sullo stipendio ed eventualmente sull'aggiunta di famiglia.

Art. 11.

Sono aumentate del 50 per cento le pensioni e gli assegni delle categorie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, relativi a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente alla data da cui ha effetto il presente decreto.

Le pensioni e gli assegni di cui al precedente comma, relativi a cessazioni dal servizio verificatesi o che si verificheranno nel triennio a partire dalla data da cui ha effetto il presente decreto, sono liquidati o riliquidati prendendo per base, nella formazione della media triennale, in sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni effettivamente percetti secondo gli ordinamenti vigenti anteriormente alla data predetta, I corrispondenti nuovi stipendi, paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione del precedente art. 1. Nella pensione o assegno liquidato o riliquidato in base al presente comma resta assorbito l'aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

Le pensioni e gli assegni delle categorie indicate negli articoli 4 e 5 del citato decreto legislativo n. 41, liquidati o da liquidarsi, sono maggiorati del cinquanta per cento.

L'integrazione temporanea prevista dal R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e dal decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, è riliquidata prendendo per base la pensione aumentata ai sensi del presente articolo, sempre escluso dal computo il caro-viveri.

Gli assegni di caroviveri stabiliti dal primo e secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, sono elevati da lire 8400 a lire 9600 annue lorde per i titolari di pensioni o assegni diretti e da

lire 7200 a lire 8400 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni di riversibilità. Gli assegni di caroviveri previsti dal terzo comma dello stesso art. 6 sono aumentati da lire 1800 a lire 3000 per i titolari di pensioni od assegni diretti e da lire 1200 a lire 2400 per i titolari di pensioni od assegni di riversibilità.

Il limite di lire 12.000 previsto dall'art. 7 dell'anzidetto decreto n. 41, per l'attribuzione del caroviveri ivi indicato, è elevato a lire 18.000; e quelli di lire 20.400 e di lire 19.200 contemplati dallo stesso art. 7 per la concessione di detto caroviveri in misura differenziale sono, rispettivamente, elevati a lire 27.600 e a lire 26.400 annue lorde.

Si osservano, in quanto applicabili, per l'aumento di pensione e di caroviveri stabiliti dal presente articolo, le norme contenute negli articoli 2, terzo comma, 7, secondo comma, 12, 13 e 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

Art. 12.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 16 febbraio 1945 per il personale che alla data di pubblicazione del presente decreto risulti residente nelle provincie che alla data stessa siano già restituite all'Amministrazione italiana. Per i personali residenti nelle altre provincie il presente decreto avrà effetto a decorrere dalla data in cui entrerà in vigore nelle provincie medesime per effetto delle disposizioni che saranno emanate dal Governo Militare Alleato.

L'aumento di pensione derivante dall'applicazione del precedente art. 11 è dovuto a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° marzo 1945, per i pensionati che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino residenti nelle provincie che alla data stessa siano già restituite all'Amministrazione italiana. Per i pensionati residenti nelle altre provincie l'aumento suddetto decorrerà dalla prima rata con scadenza successiva alla data in cui il presente decreto entrerà in vigore nelle provincie medesime per effetto delle disposizioni che saranno emanate dal Governo Militare Alleato.

Il presente decreto ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1945.

UMBERTO DI SAVOIA



BONOMI — SOLERI.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 marzo 1945 n. 91. — *Parificazione degli stipendi del personale di gruppo C a quelli dei corrispondenti gradi del personale dei gruppi A e B.* (1)

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591, concernente il trattamento economico dei dipendenti dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del consiglio dei Ministro, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il Tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei riguardi del personale civile dello Stato di gruppo C dell'ordinamento gerarchico dei gradi dall'undicesimo all'ottavo, gli stipendi fissati con la tabella *A* annessa alla legge 16 aprile 1940, n. 237, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli previsti per il personale dei gruppi *A* e *B* dei corrispondenti gradi.

Rimangono immutati i periodi di servizio prescritti per il conseguimento degli aumenti periodici di stipendio.

Agli impiegati di gruppo *C*, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti gli stipendi spettanti a norma del primo comma, in base all'anzianità di grado da essi posseduta.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 16 febbraio 1945.

Con decreto del Ministro del Tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI



(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 31-3-1945.

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1944, n. 1190. — *Soppressione della Sezione Speciale Lavori di Roma.*

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge organica dell'esercizio delle Ferrovie dello Stato;

Vista la deliberazione 27 giugno 1923, n. 1273 del Commissario Straordinario per le Ferrovie dello Stato, riguardante il nuovo ordinamento degli organi periferici del Servizio Lavori e Costruzioni;

Visto il Decreto Ministeriale 17 gennaio 1940, n. 2421 riguardante la costituzione della Sezione Speciale Lavori di Roma;

Vista la proposta avanzata dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato con la relazione n. L.123/10333 del 7 marzo 1945, relativa alla soppressione della Sezione Speciale Lavori anzidetta;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 2:

DECRETA:

*a*) La Sezione Speciale Lavori di Roma, costituita per lo studio, progettazione, direzione e sorveglianza delle opere occorrenti alla sistemazione degli impianti ferroviari di Roma, è soppressa.

I due Riparti d'esercizio di « Roma Tiburtina » e di « Roma Termini » ripassano alla dipendenza della Sezione Lavori di Roma.

Per la trattazione delle vertenze e la liquidazione dei lavori eseguiti dalla detta Sezione Speciale è istituito un Ufficio Stralcio alle dirette dipendenze del Servizio Lavori.

*b*) E' istituito nel Servizio Lavori un gruppo di Uffici per lo studio e proposte, nonchè per la dirigenza e la sorveglianza dei lavori occorrenti alla ricostruzione ed al ripristino delle opere ferroviarie distrutte o danneggiate dalla guerra.

Il Direttore Generale è incaricato di fissare la data di attuazione dei provvedimenti anzidetti e di emanare le norme per il funzionamento dell'Ufficio Stralcio della Sezione Speciale Lavori e del gruppo Uffici per la ricostruzione.

Roma, li 18 marzo 1945.

*Il Ministro*: CERABONA.

## Ordine di servizio N. 12

**Restituzione alla Sezione Lavori di Roma, in seguito alla soppressione della Sezione Speciale Lavori di Roma, dei due Riparti d'esercizio di « Roma-Termini » e « Roma-Tiburtina ».**

Con riferimento al Decreto Ministeriale n. 1190 del 18 marzo corrente anno, riguardante la soppressione della Sezione Speciale Lavori di Roma, si dispone che a decorrere dal 1° maggio 1945, i due Riparti Lavori d'esercizio di « Roma-Termini » e « Roma-Tiburtina » costituiti con linee già appartenenti alla Sezione Lavori di Roma, tornino a far parte della Sezione stessa e siano aggregati al 2° Gruppo Riparti Lavori.

La circoscrizione degli anzidetti due Riparti rimane stabilita come segue:

| N. d'Ordine | RIPARTI | | CIRCOSCRIZIONE |
|---|---|---|---|
| | Denominazione | Sede | |
| 1 | Roma Termini | Roma | Stazione Roma Termini con i binari di circolazione locomotive fino agli scambi di ingresso e di uscita dal Deposito Locomotive di Roma S. Lorenzo; Officina Rialzo di Porta Maggiore; Linea Roma-Chiusi e doppio binario indipendente Roma Termini-Roma Tiburtina (e) fino al km. 4 + 203; Doppio binario linea Roma-Sulmona fino al km. 4 + 587.73 (punta scambi di Roma Prenestina lato Sulmona).<br>Doppio binario raccordo Roma Termini-Parco Prenestino (i); Doppio binario linea Roma-Formia fino al km. 5 + 051,95 (punta scambi di Roma Casilina lato Formia).<br>Doppio binario linea Roma-Cassino fino al km. 5 + 662.31 (punta scambi di Roma Casilina lato Cassino).<br>Piazzale di Roma Casilina; Doppio binario Roma-Grosseto fino al km. 9 + 237 (punta scambi di Roma Trastevere lato Grosseto).<br>Piazzali delle stazioni di Roma Tuscolana, Roma Ostiense e Roma Trastevere, con i rispettivi raccordi industriali.<br>Raccordo Roma Ostiense Roma Trestevere - linea merci a doppio binario da Roma Tuscolana (e) a Roma Ostiense (i).<br>Raccordo Roma Tiburtina (e) Roma Prenestina - Raccordo Parco Prenestino - Deposito Locomotive S. Lorenzo (e).<br>Linee di raccordo Roma Tiburtina (e) - Roma Casilina, Roma Tiburtina (e) - Roma Tuscolana e Roma Tuscolana - Roma Casilina. |

| N. d'Ordine | RIPARTI | | CIRCOSCRIZIONE |
|---|---|---|---|
| | Denominazione | Sede | |
| 2 | Roma Tiburtina | Roma | Stazione di Roma Tiburtina dal km. 4 + 203 agli scambi estremi lato Chiusi (linea viaggiatori) e lato Roma Smistamento (linea merci) compresi i raccordi industriali; Scalo Merci Roma S. Lorenzo e Deposito Locomotive di Roma S. Lorenzo con le linee di raccordo con Roma Tiburtina; Linea Merci indipendente Roma Tiburtina Settebagni (e) compresa la' Stazione di Roma Smistamento. |

## Circolare N. 2.

**Tabella degli indirizzi convenzionali Ediz. 1945.**

E' stata ristampata la «Tabella degli indirizzi convenzionali» Edizione 1945 — alla quale sono state apportate alcune modificazioni resesi necessarie. Coll'occasione si dispone che le copie dei telegrammi all'indirizzo convenzionale 5° destinate al Controllo Merci interno di Torino vengano indirizzate al Servizio Commerciale e del Traffico che provvederà all'ulteriore recapito appena possibile.

La distribuzione della Tabella in parola sarà fatta dal Magazzino Economato di Roma, al quale dovranno essere rivolte, nei modi d'uso, le successive richieste.

## ERRATA-CORRIGE

Nel prospetto indicativo di cui l'O.S. n. 9 pubblicato nel B. U. n. 3 del 31 marzo 1945 avente per titolo « *Adeguamento corrispettivi per concessioni di binari di raccordo, accessi speciali, carico e scarico in punto determinato e simili* » il numero progressivo 5 va così modificato:

« 5 Tasse elencate alle pagg. 387-389 delle Condizioni e Tariffe (Ediz, Settembre 1942) — ad eccezione di quella per i trasporti a carro da e per il Porto di Trapani per la quale si adotta il coefficiente 5 (cinque) — . . . . . . . 10

Anno XXXVIII - N. 5 31 Maggio 1945

MINISTERO DEI TRASPORTI

# BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

## INDICE

### PARTE PRIMA - Leggi e decreti:



### PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Comunicati ed Istruzioni:



Roma, 1945 — Tipografia Operaia Romana - Via Emilio Morosini, 17

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1945, n. 160. — *Riorganizzazione e gestione de « La Provvida »* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342, riguardante la istituzione e la gestione del servizio rifornimento viveri a pagamento al personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto del Ministro per le comunicazioni 25 aprile 1925, n. 2343, col quale veniva nominato un comitato amministratore per regolare la gestione viveri di cui al Regio decreto-legge anzidetto;

Visto il decreto del Ministro per le comunicazioni 19 agosto 1925, n. 494, col quale venivano apportate varianti alle norme contabili per il funzionamento dei distributori viveri;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1932, n. 125, concernente l'assegnazione della denominazione « La Provvida » alla gestione stessa;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La gestione viveri « La Provvida » costituisce un servizio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con gestione autonoma.

Essa è retta da un comitato di amministrazione nominato e presieduto dal Ministro per i trasporti.

Del comitato fa parte con funzioni di vice presidente il Sottosegretario di Stato per i trasporti.

Art. 2.

Il comitato di amministrazione:

*a)* dà le direttive di carattere generale per il funzionamento della gestione e ne fissa le norme amministrative;

*b)* autorizza le spese per acquisto di generi per importi superiori a L. 2.000.000 se a trattativa privata, ed a L. 5.000.000 se a licitazione privata;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 maggio 1945.

c) autorizza le spese di carattere patrimoniale e quelle eccedenti la gestione ordinaria ed esamina per l'approvazione tutte le spese effettuate;

d) propone ogni provvedimento relativo al personale;

e) predispone i bilanci preventivi e consuntivi della gestione, da presentare al Ministro per i trasporti per l'approvazione, previo esame del Ministro per il tesoro, e l'inclusione nei bilanci delle Ferrovie dello Stato;

f) approva tutti gli altri provvedimenti interessanti la gestione.

Art. 3.

Il comitato di amministrazione nomina nel suo seno una giunta esecutiva composta di tre membri, di cui almeno uno appartenente all'Amministrazione ferroviaria.

La giunta cura l'esecuzione delle deliberazioni del comitato di amministrazione, vigila l'andamento della gestione ed effettua, sentito il Ministro per i trasporti, acquisti di generi per importi fino a L. 2.000.000 se a trattativa privata, e fino a L. 5.000.000 se a licitazione privata.

Art. 4.

In esecuzione dei compiti e delle facoltà di cui all'articolo precedente la giunta esecutiva:

a) provvede al servizio rifornimento direttamente od a mezzo dell'ufficio gestione viveri e stipula gli atti d'impegno per gli acquisti direttamente eseguiti;

b) esamina i bilanci, i provvedimenti e le proposte da sottoporre al comitato di amministrazione;

c) vigila, in genere, sul servizio e sul funzionamento di tutti gli organi ed impianti della gestione.

Nella stipulazione dei contratti può essere rappresentata da un membro da essa espressamente delegato.

Art. 5.

La direzione amministrativa della gestione è tenuta dal capo dell'ufficio gestione viveri secondo le direttive impartite dal comitato di amministrazione e dalla giunta esecutiva.

Il capo dell'ufficio gestione viveri è nominato dal Ministro per i trasporti, sentito il comitato di amministrazione, fra i funzionari di grado non inferiore al terzo dell'Amministrazione ferroviaria.

Art. 6.

Il capo dell'ufficio gestione viveri:

a) provvede a dare esecuzione alle deliberazioni ed alle pratiche relative agli acquisti;

*b*) liquida tutte le spese, dispone e contabilizza le entrate, firma tutti i documenti contabili emessi e contabilizzati dall'ufficio e predispone i prescritti bilanci e le relative relazioni annuali;

*c*) effettua ogni altra operazione che non rientri nella competenza del comitato di amministrazione e della giunta esecutiva e provvede direttamente alle spese necessarie all'andamento dell'ufficio, salvo ratifica della giunta;

*d*) propone i provvedimenti alla giunta ed impartisce le istruzioni per il regolare andamento e miglioramento della gestione.

Il capo dell'ufficio stesso può essere altresì autorizzato dalla giunta esecutiva a compiere gli acquisti nei limiti di competenza della giunta stessa.

Art. 7.

Alle ordinarie attribuzioni in materia di controllo provvede un collegio di tre revisori, composto da un rappresentante del Ministero dei trasporti, da un rappresentante del Ministero del tesoro, designato dal Ministro per il tesoro, e da un funzionario della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte dei conti.

I revisori sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e durano in carica due anni.

Art. 8.

Dal 1° gennaio 1945 l'ufficio gestione viveri viene costituito in sede contabile autonoma.

Art. 9.

Il comitato di amministrazione può autorizzare i capi compartimento delle Ferrovie dello Stato ad effettuare acquisti di generi fissando l'importo massimo della spesa.

Agli effetti del comma che precede i capi compartimento sono autorizzati ad avvalersi dell'opera dei capo reparti viveri e sono coadiuvati da tre esperti dell'Amministrazione ferroviaria, eletti dai ferrovieri del compartimento.

Art. 10.

Restano in vigore tutte le disposizioni non incompatibili con quelle del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

*Visto, il Guardasigilli*: TUPINI.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1945, n. 162. — *Abrogazione delle norme relative alla rappresentanza del Comando della milizia ferroviaria nelle Commissioni centrali e locali di avanzamento per il personale delle Ferrovie dello Stato* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che approva il regolamento per il personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni:

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, contenente lo scioglimento della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle milizie speciali:

Visto l'articolo 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

L'art. 134 del regolamento del personale ferroviario, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e l'art. 9 del decreto Ministeriale 4 giugno 1925, n. 2548, emanato in applicazione della predetta norma, concernenti la rappresentanza del Comando della milizia ferroviaria nelle Commissioni centrale e locali di avanzamento, sono abrogati.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 maggio 1945.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 151. — *Aumento delle tariffe dei trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato e sulle ferrovie, tramvie extraurbane e linee di navigazione interna concesse all'industria privata* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429, contenente l'ordinamento dell'esercizio delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni, con il quale sono state approvate le condizioni e le tariffe pel trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, con il quale sono state approvate le condizioni e le tariffe per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27/B, contenente aumenti delle tariffe per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato e negli altri servizi pubblici di trasporto, e il decreto del Ministro per le comunicazioni 31 ottobre 1944, emanato in applicazione di tale Regio decreto-legge;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

### Art. 1.

I decreti del Ministro per le comunicazioini 31 gennaio 1942, n. 2326, e 26 febbraio 1942, n. 2654, concernenti riduzioni temporanee sui prezzi di trasporto per ferrovia a favore di derrate alimentari, vini, mosti e uve pigiate con mosto, sono abrogati ed ai prezzi di risulta sono applicabili le norme di cui al decreto del Ministro per le comunicazioni 31 ottobre 1944, emanato in applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27/B.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 30 aprile 1945.

Art. 2.

Nell'allegato n. 1 alle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato, sono apportate le seguenti modificazioni:

diritto fisso per i libretti di riduzione dei pensionati dello Stato, L. 20 per libretto;

tessera d'identità personale per abbonati, L. 10 per tessera;

tessera per impiegati, artigiani, operai, braccianti e per studenti, L. 10 per tessera:

tessera per famiglia in gruppo, L. 10 per tessera.

Nell'allegato n. 1 alle condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato, sono apportate le seguenti modificazioni:

lettera di vettura e duplicato, L. 4 per ogni esemplare;

lettera di vettura per le spedizioni di colli espressi L. 2 per ogni esemplare;

provvigione per il servizio assegni, L. 0,30 per ogni 100 lire indivisibili, col minimo di L. 4 per assegno;

provvigione sulle spese anticipate, L. 0,20 per ogni 10 lire indivisibili, col minimo di L. 2 per ogni spesa anticipata;

tassa per la dichiarazione dell'interesse alla riconsegna, L. 0,00050 per ogni 10 lire della somma dichiarata e per ogni 10 chilometri indivisibili, col minimo di L. 2 per ogni spedizione.

Art. 3.

I prezzi risultanti dall'applicazione dei due precedenti articoli, ed ogni altro prezzo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello stato, sono raddoppiati.

L'aumento viene applicato sull'ammontare complessivo degli importi dovuti per i singoli trasporti.

Il diritto per le esazioni in treno e suppletive di cui all'art. 8, paragrafo 10, delle predette condizioni e tariffe per il trasporto delle persone è portato al 10 % della somma da riscuotere col minimo di L. 20.

Le eventuali frazioni di lire delle cifre risultanti dagli aumenti di cui ai precedenti commi, sono arrotondate in più fino alla lira intera.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per i trasporti, i concessionari di ferrovie, di tramvie extraurbane e di linee di navigazione interna possono essere autorizzati ad aumentare fino al raddoppio i prezzi per i trasporti di persone e di cose vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Per i maggiori proventi derivanti dall'applicazione degli aumenti di cui all'art. 3 del presente decreto restano ferme le disposizioni in vigore circa la

totale devoluzione alle ferrovie dello Stato dei proventi stessi ivi comprese le quote riferentisi alla tassa erariale e alla tassa e sopratassa di bollo.

Sono devoluti egualmente per intero alle ferrovie dello Stato i maggiori proventi derivanti, in dipendenza dell'applicazione degli aumenti stessi, dall'esercizio di linee di proprietà privata effettuato dalle ferrovie dello Stato stesso.

### Art. 6.

Il termine per la revisione, che a termini dell'art. 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429, deve effettuarsi della nomenclatura e classificazione delle cose, facente parte delle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato, è prorogato fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

### Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — PESENTI — SOLERI — GRONCHI

Visto: *il Guardasigilli*: TUPINI

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 141. — *Provvedimenti in materia di imposta di registro ed ipotecaria* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3268;
Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3269;
Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3272;
Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1122;
Vista la legge 12 giugno 1930, n. 742;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 24 aprile 1945.

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 2313;
Vista la legge 28 maggio 1936, n. 1025;
Vista la legge 13 gennaio 1938, n. 11;
Vista la legge 23 marzo 1940, n. 283;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 643;
Vista la legge 21 ottobre 1940, n. 1511;
Vista la legge 19 dicembre 1940, n. 1913;
Vista la legge 19 luglio 1941, n. 771;
Vista la legge 21 giugno 1942, n. 830;
Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1298;
Vista la legge 25 giugno 1943, n. 540;
Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

## Capo I.

### *Riduzione d'imposta.*

#### Art. 1.

La imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in società di beni immobili o di altri diritti immobiliari stabilita dagli articoli 1 ed 81 lettera *c*) e da quelli che vi fanno richiamo, nonchè dell'articolo 88, n. 1 e n. 2 lettera *a*) della tariffa allegato *A* alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella seguente misura:

*a*) se il valore non sia superiore a L. 5000: 3 %;

*b*) se il valore supera le L. 5000: 10 %;

*c*) se il trasferimento avvenga entro tre anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto immobiliare sul quale siasi pagata la imposta normale di passaggio:

le stesse imposte di cui alle lettere *a*) e *b*) ridotte di un quarto fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento;

*d*) se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero:

| | | |
|---|---|---|
| per le prime 1000 lire . . . . . . . . . . | L. | 20 |
| per ogni 1000 lire in più . . . . . . . . . . | » | 10 |

#### Art. 2.

La imposta di cui alla lettera *b*), dell'articolo precedente è ridotta al 6 % per i trasferimenti a titolo di compravendita di fondi rustici o di case ad uso

di abitazione comprese le concessioni in enfiteusi qualora concorrano le seguenti condizioni:

1) Che il trasferimento sia effettuato per atto pubblico a favore di persone fisiche che siano cittadini italiani;

2) che il reddito complessivo degli immobili oggetto del trasferimento nonchè delle case e dei fondi rustici già posseduti dall'acquirente, dal coniuge e dalle persone dei cui redditi essi hanno la libera disponibilità, la amministrazione o l'uso senza l'obbligo della resa dei conti, valutato nei modi qui appresso indicati, non superi le L. 12.000 annue.

Il reddito si valuta sulla base dell'imponibile accertato ai fini delle imposte sui fabbricati e sui terreni, moltiplicato per questi per il coefficiente di variazione determinato annualmente agli effetti dell'imposta complementare, in conformità degli articoli 14 e 23 del decreto-legge Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384. Se manca l'imponibile ai fini dell'imposta sui fabbricati, il reddito è determinato, a domanda degli interessati, dal competente ufficio delle imposte dirette.

Il reddito dei beni in utile dominio od in usufrutto va calcolato per intero; quello dei beni di cui si ha il diritto di uso o di abitazione si calcola per la metà. Non si tiene conto del reddito dei beni dei quali si ha la nuda proprietà, od il dominio diretto nelle enfiteusi.

Per ottenere la registrazione con l'aliquota ridotta prevista dal primo comma, l'acquirente deve dichiarare se e quali case o fondi rustici sono posseduti in piena proprietà, enfiteusi, usufrutto, uso o abitazione, da lui, dal coniuge e dalle altre persone menzionate nel n. 2, con indicazione dell'ubicaziose e degli estremi catastali. Di tali beni e di quelli oggetto del trasferimento deve inoltre dichiarare il reddito, valutato nei modi stabiliti nello stesso n. 2, producendo all'Ufficio del registro i relativi certificati.

Qualora i beni vengano dall'acquirente alienati a titolo oneroso entro il quinquennio dell'atto di acquisto, si rendono esigibili, a carico di chi li aveva acquistati usufruendo, della aliquota ridotta, la differenza di imposta ed una sopratassa nella misura stabilita dall'art. 18, ultimo comma, con privilegio sui beni medesimi.

Ai trasferimenti che usufruiscono dell'aliquota ridotta ai sensi del presente articolo non si applica la riduzione prevista dalla lettera *c*) dell'articolo precedente.

### Art. 3.

L'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso di beni mobili e diritti mobiliari nonchè di merci anche se tra commercianti, stabilita dagli articoli 2 e 3 lettera *a*) e degli altri articoli che ne fanno richiamo nella tariffa allegato *A* alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella seguente misura:

*a*) beni mobili e merci anche se tra commercianti, L. 2 %;

*b*) bestiame e prodotti agrari compreso il taglio di boschi anche se dato sotto forma di affitto speciale, L. 1 %.

Art. 4.

L'imposta proporzionale di trasferimento di navi di cui all'art. 3 della tariffa parte prima allegato A alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella seguente misura:

*a*) navi non italiane, L. 2 %;

*b*) navi italiane tra italiani e di qualunque nave che si acquisti per demolizione, L. 1 %;

*c*) navi in ogni altro caso, L. 1 %.

Art. 5.

La imposta proporzionale prevista per i contratti di appalto dall'art. 52 della tariffa parte prima allegato A alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, già raddoppiata dal R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737, è ripristinata nella misura del 2 %.

I contratti di appalto conclusi verbalmente o per corrispondenza commerciale sono esenti dalla registrazione, salvo il caso d'uso, quando il prezzo o valore globale non supera lire quarantamila.

Qualora i suddetti contratti siano a corrispettivo variabile e durante l'esecuzione l'importo superi lire quarantamila, debbono essere registrati entro venti giorni dalla data nella quale tale importo risulta superato, in base alla contabilità dei lavori o ad altri documenti, fermo l'obbligo di dichiarare all'Ufficio del registro il corrispettivo definitivo entro venti giorni dalla data nella quale questo è stato accertato.

Sono abrogati il primo, il quarto, il quinto ed il sesto comma dell'art. 3 della legge 19 luglio 1941, n. 771.

Art. 6.

L'imposta proporzionale per il conferimento in società di danaro o di beni mobili o di contratti di locazione di cose o d'opere, di cui all'art. 81 lettera *a*) della tariffa parte prima allegato A alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, è dovuta nella misura del 2 %.

L'imposta proporzionale per la trasformazione di società di qualunque tipo in società di altro tipo, di cui all'art. 83 della su citata tariffa, è dovuta nella misura del 0,50 % da applicarsi sull'attivo lordo.

Art. 7.

Fatta eccezione per quanto è detto negli articoli precedenti, tutte le altre imposte proporzionali, comprese quelle che si percepiscono sotto forma di abbonamento, già raddoppiate in virtù dell'art. 13 del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737, sono ripristinate nella misura vigente prima del decreto medesimo.

Art. 8.

Le imposte graduali previste dalla tariffa parte prima allegato *A* alla legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, nonchè da leggi speciali sono stabilite nella misura di lire venti sulle prime L. 1000 e di lire dieci per ogni L. 1000 in più; quelle previste dalla parte seconda di detta tariffa per gli atti giudiziari sono stabilite nella misura di lire dieci sulle prime L. 1000 e di lire cinque per ogni L. 1000 in più.

Art. 9.

I limiti di esenzione stabiliti dall'art. 42 allegato *D* alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato con la legge 30 dicembre 1935, n. 2247, concernente locazioni e conduzioni di beni immobili, sono elevati alla misura unica di L. 1200 all'anno.

Art. 10.

L'art. 1 della tariffa allegato *A* alla legge ipotecaria 25 giugno 1943, n. 540, lettere *a*) e *b*) è sostituito dal seguente:

Iscrizioni:

*a*) a garanzia di prestiti in denaro, anche cambiari, qualunque sia la forma della anticipazione: L. 2,50 %;

*b*) altre iscrizioni: L. 2,50 %.

La imposta si commisura sulla somma iscritta per capitale od accessori a norma degli articoli 2 e 3 della legge.

CAPO II.

*Società cooperative.*

Art. 11.

I limiti di tempo e di capitale previsti dalla legge del bollo, registro ed ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle banche popolari e delle società cooperative sono elevati rispettivamente a dieci anni ed a L. 300.000.

Per le società cooperative edilizie e per i consorzi di cooperative di produzione e lavoro tale limite è elevato a lire due milioni.

L'art. 2 della legge 19 dicembre 1940, n. 1913, è abrogato.

Art. 12.

Nei riguardi delle società agricole cooperative e delle società cooperative edilizie in possesso dei prescritti requisiti resta ferma l'applicazione dell'imposta fissa di registro e dell'imposta ipotecaria ridotta per la prima assegnazione al socio del fondo rustico o della casa, quando il valore dell'immobile asse-

gnato, accertato, giusta le vigenti disposizioni, agli effetti dell'imposta di registro, non supera L. 600.000 ed a condizione che l'immobile assegnato non sia venduto dal socio assegnatario per un periodo di cinque anni. Nel caso di vendita entro tale periodo, indipendentemente dagli oneri tributari riguardanti tale vendita, si rende applicabile sull'atto di assegnazione l'imposta di registro di cui all'art. 1.

Qualora il valore dell'immobile assegnato, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di registro, supera L. 600.000, è dovuta sull'atto di assegnazione, in ragione dell'intiero valore accertato, l'imposta di registro nella misura di cui all'art. 1. Ove il socio assegnatario abbia fruito precedentemente di altre assegnazioni di beni immobili della stessa specie, godendo dei benefici tributari vigenti per le assegnazioni da parte di società cooperative agricole od edilizie, si deve tener conto, agli effetti del limite di valore di L. 600.000, anche del valore di detti beni resosi definitivo nelle precedenti assegnazioni.

La stessa imposta di cui all'art. 1 si applica, senza limitazione di valore, anche per le assegnazioni ai soci, da parte di società cooperative edilizie, del terreno acquistato per costruire o della costruzione in corso in luogo della casa o del quartiere di abitazione già ultimati.

Per conseguire le agevolazioni previste dal 1° comma il socio deve dichiarare nell'atto di assegnazione se abbia o meno goduto di precedenti assegnazioni, con indicazione, in caso affermativo, degli estremi di registrazione dell'atto e del valore definitivo accertato a sensi del 2° comma del presente articolo.

Art. 13.

L'art. 14 della legge 17 maggio 1928, n. 1122, modificato dall'art. 13 della legge 12 giugno 1930, n. 742, concernente il pagamento della imposta principale di registro dei trasferimenti immobiliari in due rate, è abrogato.

Art. 14.

Fino a quando non verrà altrimenti disposto con decreto del Ministro per le finanze è sospeso l'obbligo della presentazione degli elenchi annuali delle locazioni di fabbricati prescritto dal R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1781, convertito nella legge 30 dicembre 1935, n. 2247, e modificato con la legge 28 maggio 1936, n. 1025.

## Capo III.

## *Sanzioni.*

Art. 15.

La pena pecuniaria di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1511, è ripristinata nella misura e secondo le modalità di cui all'art. 40 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato col R. decreto 13 gennaio 1936, n. 2313.

Art. 16.

La sopratassa per tardiva registrazione delle scritture private contenenti trasferimenti immobiliari per atto tra vivi, già raddoppiata in forza dell'art. 10 del R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1511, è ripristinata nella misura di cui all'art. 100 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato col R. decreto 13 gennaio 1936, n. 2313.

Art. 17.

La sopratassa per omessa o ritardata registrazione delle locazioni di fabbricati stabilita dall'art. 3 del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1781, convertito nella legge 30 dicembre 1935, n. 2247, è ripristinata nella misura prevista dal 1° comma dell'art. 101 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato con l'art. 1 del R. decreto 13 gennaio 1936, n. 2313, riducibile a norma dell'art. 104 della stessa citata legge del registro.

Art. 18.

La infedele dichiarazione prevista dagli articoli 2 e 12 del presente decreto oltre a dar luogo all'applicazione della imposta ordinaria di trasferimento del cui pagamento sono solidalmente responsabili tutte le parti contraenti, è punita con una pena pecuniaria da un minimo di L. 500 ad un massimo pari al doppio della imposta evasa, a carico del dichiarante.

La sopratassa prevista dal penultimo comma dell'articolo 2 è stabilita nella misura di sei decimi della imposta evasa, riducibile a norma dell'art. 104 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

CAPO IV.

*Disposizioni finali.*

Art. 19.

Per l'applicazione delle nuove aliquote stabilite dal presente decreto si osservano le norme di cui all'art. 150 prima parte del primo comma ed all'articolo 152 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Nulla è innovato per l'esercizio del diritto di opzione previsto dall'art. 11 del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed a decorrere dalla stessa data resta abrogata ogni disposizione contraria o con esso incompatibile com-

prese le riduzioni di aliquote previste nel capo II del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737, nonchè l'art. 2 del decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI.

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 176. — *Provvidenze a favore del personale contrattista e sussidiario delle Ferrovie dello Stato* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Vista la legge 5 dicembre 1941, n. 1476;

Visto il R. decreto 29 gennaio 1942, n. 286;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

I seguenti articoli del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e modificato col R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, sono così sostituiti:

**Art. 18** — « Al personale sussidiario, dopo un anno di servizio continuativo, è concesso, per ciascun anno solare, un congedo ordinario, con titolo alla paga

---

(1) Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 maggio 1945.

e all'aggiunta di famiglia ed esclusa ogni altra competenza, eguale a quello previsto dall'art. 65 per il personale di ruolo di corrispondente grado e qualifica, che non abbia compiuto dieci anni di servizio.

Valgono per tale congedo le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'art. 65 detto.

Per motivi di carattere eccezionale possono, su domanda, accordarsi congedi straordinari senza retribuzione ».

Art. 19 — « Durante le assenze per malattie accertate dai sanitari dell'Amministrazione, e sempre che esse non siano dovute a colpa o sregolatezza, viene accordato ai sussidiari, a partire dal 3º giorno di malattia e per un periodo massimo di 120 giorni lavorativi, un assegno giornaliero pari a metà della paga oltre al normale trattamento di aggiunta di famiglia, esclusa ogni altra competenza.

Agli effetti del computo del limite anzidetto valgono le disposizioni di cui all'art. 67, primo comma.

I sussidiari assenti per malattia non possono allontanarsi dalla residenza, salvo che i sanitari dell'Amministrazione li autorizzino a recarsi in altre località previamente indicate.

Le assenze per malattia professionale e per infortunio non sono cumulabili con le assenze di malattia comune agli effetti del raggiungimento del periodo massimo per il quale può essere corrisposto l'assegno di malattia ».

## Art. 2.

L'art. 17 del R. decreto 29 gennaio 1942, n. 286, che approva il regolamento per le concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato, è così modificato:

« Al personale in attività di servizio delle Ferrovie dello Stato spettano per ogni anno solare:

1) personale dei primi tredici gradi:

a) personale di ruolo, dopo compiuti almeno dieci anni di servizio:

tre biglietti gratuiti di andata e ritorno: all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1º, gruppi *A*, *B* e *C*;

un biglietto gratuito di andata e ritorno: alle persone di famiglia del gruppo *D*;

b) personale di ruolo, dopo un anno dall'assunzione e fino al compimento del decimo anno di servizio:

due biglietti gratuiti di andata e ritorno: all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1º, gruppi *A*, *B*, e *C*;

un biglietto gratuito di andata e ritorno: alle persone di famiglia del gruppo *D*;

c) personale di ruolo, nel primo anno di servizio e dopo tre mesi dall'assunzione:

un biglietto gratuito di andata e ritorno: all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1º, gruppi *A* e *C*;

2) personale dei gradi 14° e 15°:

a) personale di ruolo dopo compiuti dieci anni di servizio:

due biglietti gratuiti di andata e ritorno: all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A* e *B*;

un biglietto gratuito di andata e ritorno: alle persone di famiglia del gruppo *D*;

b) personale di ruolo, dopo un anno dall'assunzione e fino al compimento del decimo anno di servizio:

un biglietto gratuito di andata e ritorno: all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A*, *B* e *D*;

c) personale di ruolo, nel primo anno di servizio e dopo tre mesi dall'assunzione:

un biglietto gratuito di andata e ritorno: all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppo *A*.

Il personale non di ruolo dopo i primi sei mesi di servizio ininterrotto ha titolo allo stesso trattamento previsto per il personale di ruolo di pari grado avente l'anzianità di servizio inferiore ai dieci anni.

I gradi di cui ai numeri 1 e 2 si riferiscono ai gradi di classificazione allegati ai Regi decreti-legge 7 aprile 1925, n. 405, e 17 novembre 1938, n. 1758.

Agli effetti delle suddette concessioni, nel computo della anzianità di servizio per il personale di ruolo, si deve tenere conto del periodo di avventizio e di servizio militare prestato prima della nomina a ruolo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI.

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI.

---

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1945. — *Sanzioni per trasporti abusivi di merci a carro sulle ferrovie dello Stato* (1).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Viste le Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato:

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 30 aprile 1945.

Visto il R. decreto-legge n. 9 del 25 gennaio 1940, art. 6, convertito nella legge n. 674 del 13 maggio 1940;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 2;

Decreta:

Art. 1.

Ogni qual volta, da qualsiasi fatto dello speditore derivi l'accettazione di una spedizione a carro sulle ferrovie dello Stato non previamente autorizzata dalle autorità competenti giusta le disposizioni in vigore nel momento della presentazione, oppure la spedizione non corrisponda, per quel che concerne il mittente, la destinazione, il destinatario e la natura della merce, all'autorizzazione relativa, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha il diritto di esigere — senza pregiudizio dell'applicazione di sanzioni che fossero previste da altre disposizioni di legge — una soprattassa pari a dieci volte l'intero prezzo di trasporto della spedizione, ma non inferiore a venticinquemila lire.

Al medesimo trattamento sono soggette le spedizioni il cui peso risultasse inferiore, salvo una tolleranza del 5 %, a quello indicato nell'autorizzazione; nel qual caso il prezzo di trasporto da assumere a base per il computo della soprattassa sarà quello stabilito per il peso autorizzato.

Anche la soprattassa minima suddetta è soggetta all'aumento che risulti dovuto sui prezzi per i trasporti di cose sulle ferrovie dello Stato nel momento in cui la spedizione viene presentata per l'accettazione.

Alla soprattassa è applicabile il disposto dell'art. 51 par. 1 delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie predette.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed avrà effetto dal 10° giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 9 aprile 1945

*Il Ministro*: CERABONA

---

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1945. — *Aumento delle tariffe dei trasporti di cose sulle ferrovie, tramvie extraurbane e linee di navigazione interna concesse all'industria privata, allacciate in servizio cumulativo con le ferrovie dello Stato* (1).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 151, che aumenta le tariffe dei trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 30 aprile 1945.

Stato e nelle ferrovie, tramvie extraurbane e linee di navigazione interna concesse all'industria privata;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

*Articolo unico.*

Le disposizioni degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 151, si applicano, limitatamente alle tariffe per il trasporto di cose, anche alle aziende esercenti ferrovie, tramvie extraurbane e linee di navigazione interna in concessione, allacciate in servizio cumulativo con le ferrovie dello Stato.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ha effetto dal giorno 1° maggio 1945.

Roma, addì 12 aprile 1945

*Il Ministro*: CERABONA

## Ordine di Servizio N. 13.

**Nuova denominazione delle Officine Rialzo.**

Dalla data di pubblicazione del presente Ordine di servizio le Officine Rialzo riassumeranno la denominazione di Squadre Rialzo.

In occasione di prossima ristampa delle etichette mod. TV. 57, 57*a*, 57*b* e 57*c*, l'attuale tagliando R sarà sostituito con tagliando S.

L'Ordine di servizio N. 154 del 31 dicembre 1939 è abrogato.

---

Distribuito agli agenti delle classi 30. 31 32, 36, 37, 38.

---

## Ordine di Servizio N. 14.

**Sopraccarico dei carri a due sale a scartamento ordinario.**

Dalla data di pubblicazione del presente ordine di servizio restano abrogati gli ordini di servizio N. 133/1942 (*Boll. Uff.* n. 53 del 31-12-942) e n. 88/1943 (*Boll. Uff.* n. 41, 42, 43 del 28-10-1943) nonchè i relativi Allegati A, B, C e D, contenenti disposizioni di carattere transitorio circa il sopraccarico dei carri a due sale a scartamento ordinario ed il peso massimo per asse ammesso sulle diverse linee.

Pertanto al riguardo dovranno dalla stessa data essere integralmente osservate le norme contenute nella Prefazione Generale all'orario generale di servizio e nelle altre disposizioni di servizio.

---

Distribuito agli agenti delle classi 1. 2, 3, 5. 6, 9. 11, 12. 13, 14, 15, 30, 32. 36 e 37.

---

Anno XXXVIII - N. 6 15 Giugno 1945

MINISTERO DEI TRASPORTI

# BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

## INDICE

**PARTE PRIMA - Leggi e decreti:**

**PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Comunicati ed Istruzioni:**



Roma, 1945 — Tipografia Operaia Romana - Via Emilio Morosini, 17

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 226. — *Aumento delle competenze accessorie agli agenti delle Ferrovie dello Stato* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa, col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'indennità di malaria e i compensi per alloggi, di cui rispettivamente agli articoli 30 e 33 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni sono raddoppiati.

Art. 2.

La misura oraria dei soprassoldo di lavoro per servizio notturno, il premio per ora di lavoro del personale di macchina e di scorta ai treni e del personale addetto ai servizi di traghetto nonchè il premio di percorrenza al personale di macchina abibito alla condotta delle locomotive a vapore in viaggio o in servizio alle tradotte di cui rispettivamente alla tabella annessa all'art. 41 ed agli articoli 42, 44, 50, 80 e 81 delle anzidette disposizioni sulle competenze accessorie sono aumentati del 150 per cento.

Art. 3.

La rubrica dell'art. 57 delle disposizioni medesime è così modificata: « Agenti delle stazioni in funzioni proprie del personale dei treni o incaricati di servizi speciali ».

All'articolo stesso è aggiunto il seguente comma:

« Al personale di scorta ai treni che fosse impegnato per servizi speciali ed in casi eccezionali può essere assegnato, in sostituzione di tutti o parte

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 24 maggio 1945.

dei premi di cui al presente capo, un apposito compenso globale la cui misura è caso per caso stabilita dal capo servizio ».

Art. 4.

Gli aumenti di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto hanno effetto fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, per i territori che a tale data siano già restituiti all'Amministrazioine italiana. Negli altri territori il presente decreto avrà effetto a decorrere dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo per effetto delle disposizioni del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI.

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 192. — *Estensione agli appalti di durata inferiore a sei mesi della revisione dei prezzi per i contratti relativi a opere pubbliche* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1296, contenente norme sulla revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 392, modificato con le leggi 9 luglio 1940, n. 1137, 19 gennaio 1942, n. 142 e 18 ottobre 1942, n. 1435;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori publici, di

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 15 maggio 1945.

concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per l'industria, commercio e lavoro, per l'agricoltura e foreste e per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La facoltà di cui all'art. 1 della legge 9 luglio 1940, n. 1137, di rivedere i prezzi per i contratti relativi ad opere pubbliche è estesa agli appalti di durata inferiore a sei mesi, quando, si accerti che il costo complessivo dell'opera appaltata sia aumentato o diminuito in misura superiore al 10 % per effetto di variazioni di prezzi verificatesi dopo l'aggiudicazione o la stipulazione del contratto, ovvero, in caso di appalto concorso, dopo la presentazione dell'offerta.

Art. 2.

La disposizione dell'articolo precedente si applica ai lavori appaltati dopo il 16 agosto 1944 ed a quelli in corso di esecuzione a tale data, limitatamente alla parte eseguita o da eseguire posteriormente alla data stessa.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1296, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 392, e successive modificazioni.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto fino alla cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SOLERI — PESENTI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO RUIZ — GRONCHI — GULLO — CERABONA.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 148. — *Applicazione del R. decreto-legge 6 dicembre 1943 n. 18/B, nei territori ai quali non è stato ancora esteso.* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nelle provincie non ancora liberate alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in quelle già liberate nelle quali il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, concernente la integrazione temporanea del trattamento economico dei pubblici dipendenti, non sia stato esteso con disposizioni del Governo Militare Alleato, detto Regio decreto-legge avrà effetto dal giorno che sarà stabilito con tali disposizioni. In mancanza di questo, esso avrà effetto, in ciascuna provincia, dal primo giorno del mese in cui il relativo capoluogo torni all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 2.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, i pagamenti effettuati al personale delle pubbliche Amministrazioni, in dipendenza di miglioramenti economici disposti dal sedicente governo della repubblica sociale italiana, potranno essere, in tutto o in parte, convalidati per le singole provincie indicate nell'art. 1.

Il termine per la detta convalida è di sessanta giorni dalla data del ritorno di ciascuna provincia all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI.

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 179. — *Nuove disposizioni integrative per l'epurazione dell'Amministrazione* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 febbraio 1945, n. 44;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 56;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I professori di ruolo di discipline giuridiche nelle Università o negli Istituti d'istruzione superiore del Regno, gli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 33 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, ed i funzionari amministrativi a riposo delle Amministrazioni dello Stato, che al momento della cessazione dal ser-

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 12 maggio 1945.

vizio erano di grado non inferiore al quinto, possono essere chiamati a far parte, con funzioni di presidenti, delle Commissioni di epurazione di primo grado. in luogo dei magistrati previsti dall'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 2.

Le sottocommissioni di epurazione previste dall'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944. n. 285, possono essere istituite, quando ricorrano le condizioni ivi previste, anche per gli enti contemplati dall'art. 11, n. 2 e n. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944. n. 159.

Art. 3.

I termini per il ricorso alle Commissioni centrali di epurazione, previsti dagli articoli 20 e 23 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944. n. 159, sono elevati a sei giorni, per l'interessato. ed a trenta giorni. per l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

La disposizione non si applica ai termini già scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

I ricorsi. sia dell'interessato. sia dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, avverso le conclusioni delle Commissioni di epurazione di primo grado. possono essere presentati direttamente alla Commissione centrale mediante il deposito nella segreteria di essa.

Nel caso previsto dal comma precedente. a cura di detta segreteria, il ricorso deve essere comunicato all'Alto Commissario. se il ricorso stesso sia stato prodotto dall'interessato, od a quest'ultimo. se abbia ricorso l'Alto Commissario. La segreteria della Commissione centrale. provvede, altresì, a richiedere immediatamente alla segreteria della competente Commissione di primo grado gli atti relativi al giudizio cui il ricorso si riferisce.

Art. 5.

A cura della segreteria le decisioni della Commissione centrale sono notificate all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo. all'interessato ed all'Amministrazione da cui questi dipende.

Art. 6.

In dipendenza del giudizio di epurazione. può essere disposto. d'ufficio o su domanda, il collocamento a riposo del personale. quando ricorrano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni.

Le Amministrazioni devono dare immediatamente comunicazione dei relativi provvedimenti all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Questi, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione predetta, può chiedere alla competente Commissione la prosecuzione del giudizio agli effetti della perdita del trattamento di quiescenza. In mancanza di tale richiesta o quando l'Alto Commissario rinunci espressamente al giudizio, questo si estingue.

Art. 7.

I militari collocati in congedo assoluto e gli impiegati civili collocati a riposo ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, o dell'art. 6 del presente decreto non possono, in nessun caso, essere assunti o riassunti in servizio alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato o di enti pubblici o di enti comunque controllati o sovvenzionati dallo Stato.

Art. 8.

Il personale militare che cessa dal servizio permanente effettivo, in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, è collocato in una delle categorie del congedo previsto dalle norme che ne regolano lo stato ed ha diritto al trattamento economico spettante ai pari grado assegnati, per raggiunti limiti di età, alla stessa categoria del congedo.

Art. 9

Nei confronti del personale collocato a riposo ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovi in territori non ancora tornati all'Amministrazione italiana, il termine stabilito dal primo comma dell'art. 4 dello stesso decreto, è prorogato fino a sei mesi dopo il passaggio dei territori stessi all'Amministrazione italiana.

Art. 10.

Per coloro che prestano servizio presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il termine per il deferimento al giudizio di epurazione, stabilito dal primo comma dell'art. 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e prorogato dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 56, è ulteriormente prorogato fino al 15 maggio 1945. Tale disposizione ha effetto dal 16 aprile 1945.

Ferma restando, per il personale civile addetto agli altri Ministeri, la scadenza del termine prorogato dall'art. 1, n. 1, del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 56, e salvo, per il personale militare addetto ai Ministeri, il termine prorogato dal n. 3 dello stesso articolo, i termini per il deferimento al giudizio di epurazione sono prorogati, per tutti gli altri casi, fino al 15 agosto 1945.

I termini previsti dal primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 febbraio 1945, n. 44, per la ultimazione dei procedimenti innanzi alle Commissioni di primo grado, sono prorogati di trenta giorni.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi — Rodinò — Togliatti — Brosio — De Gasperi — Tupini — Pesenti — Soleri — Casati — De Courten — Gasparotto — Arangio Ruiz — Ruini — Gullo — Cerabona — Cevelotto — Gronchi — Scoccimarro.

Visto, *il Guardasigilli*: Tupini

---

Decreto Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 184. — *Norme transitorie per la valutazione del servizio di prova del personale richiamato alle armi per esigenze di carattere eccezionale* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte

Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019, e successive modificazioni;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 12 maggio 1945.

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale delle Amministrazioni dello Stato assunto in prova, che non ha potuto iniziare o completare il servizio di prova perchè richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente nelle Forze armate dello Stato mobilitate per esigenze di carattere eccezionale, può essere designato dal competente Consiglio di amministrazione per la nomina al grado iniziale, all'atto in cui viene giudicata la prova compiuta da coloro che sono rimasti in servizio civile, sempre che il personale medesimo non abbia demeritato per la condotta tenuta durante il servizio militare.

Il designato per la nomina stabile al posto di ruolo ai sensi del precedente comma, può essere designato altresì per le eventuali successive promozioni ai gradi cui sarebbe stato promovibile se fosse rimasto ininterrottamente in servizio civile.

Art. 2.

La nomina stabile al posto di ruolo e le eventuali promozioni del personale designato ai sensi del precedente articolo sono conferite con decorrenza ai soli fini giuridici dal giorno in cui sarebbero state attuate se i designati avessero ultimato il servizio di prova senza l'impedimento causato dal servizio militare; e il personale stesso prenderà, nel ruolo organico, il posto assegnatogli nella graduatoria formata a suo tempo dal Consiglio di amministrazione. A tal fine sono tenuti scoperti, nei corrispondenti gradi dei rispettivi organici, altrettanti posti quanti sono gli impiegati designati ai termini del predetto articolo.

Sono conferite con riserva di anzianità le promozioni di coloro che risultano collocati nella graduatoria formata dal Consiglio di amministrazione dopo i designati ai sensi del secondo comma dell'art. 1.

Art. 3.

Quando la designazione del personale nominato in prova ed in servizio militare, ai sensi dell'art. 1, debba essere fatta mentre sono già state attuate la nomina e le successive promozioni di coloro che sono rimasti in servizio civile, il Consiglio di amministrazione indica anche il posto da attribuire al designato nel ruolo organico, nei confronti del personale già promosso.

La disposizione del precedente comma per la collocazione nel ruolo orga-

nico, si applica anche per le promozioni degli impiegati già in servizio militare nelle circostanze indicate all'art. 1, i quali hanno ultimato il servizio di prova anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto resta in vigore sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 185. — *Norme transitorie per le promozioni del personale delle Amministrazioni dello Stato* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, sull'ordinamento gerarchico e lo stato giuridico degli impiegati dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo scrutinio per le promozioni del personale civile delle Amministrazioni dello Stato sottoposto a procedimento di epurazione è sospeso fino a quando non possa essere esclusa nei suoi confronti l'applicazione di una delle san-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 12 maggio 1945.

zioni previste dal titolo secondo del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.
E' altresì sospeso lo scrutinio per le promozioni del personale che si trova in territorio occupato dal nemico, fino a quando perduri tale condizione, salva l'applicazione del precedente comma nei confronti di coloro che saranno deferiti al procedimento di epurazione dopo la liberazione del territorio nel quale si trovano.

Art. 2.

Il personale non compreso nella disposizione del precedente articolo è promosso con riserva d'anzianità a favore di coloro che sono sospesi dallo scrutinio ai sensi del medesimo articolo.

Le promozioni per merito comparativo o per graduatoria di merito sono conferite per una parte dei posti disponibili, determinata dal Consiglio di amministrazione, tenuto conto della situazione del ruolo e del numero dei sospesi dallo scrutinio. Negli altri casi debbono essere tenuti scoperti tanti posti, quante sono le persone sospese dallo crutinio.

Art. 3.

Coloro i quali sono sospesi dallo scrutinio ai sensi del precedente art. 1, quando sia cessata la causa della sospensione, sono scrutinati per la promozione, che è conferita con decorrenza ai fini giuridici ed economici dalla stessa data delle promozioni disposte con riserva di anzianità in base all'art. 2.

Nel procedere allo scrutinio per le promozioni ai posti riservati in base all'art. 2, il Consiglio di amministrazione forma la definitiva graduatoria, ai fini del collocamento nel ruolo di anzianità.

Art. 4.

Le promozioni conferite dopo l'8 settembre 1943 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto si intendono disposte con riserva di anzianità, ai fini dell'applicazione dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 180. — *Trattamento economico dei dipendenti pubblici e dei pensionati ordinari e di guerra residenti nelle provincie settentrionali* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il trattamento economico, a qualsiasi titolo, dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, e del personale degli Enti locali, delle Opere nazionali e degli Enti parastatali e di diritto pubblico, con sede normale di servizio nelle provincie al nord della Toscana e delle provincie di Forlì e Ravenna, resta stabilito secondo le norme in vigore all'8 settembre 1943.

I trattamenti economici eventualmente più favorevoli derivanti da disposizioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana, anteriori al 4 aprile 1945, continueranno ad essere corrisposti fino a quando non sia diversamente stabilito dall'autorità competente.

Resta esclusa l'applicabilità, nei medesimi territori, dei provvedimenti in materia di trattamenti economici dei suindicati personali, emanati successivamente all'8 settembre 1943 dal Governo legittimo.

Le disposizioni dei precedenti comma valgono, altresì, per i trattamenti di quiescenza, nonchè per le pensioni e gli assegni di guerra.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto fino a quando non venga diversamente disposto dal Governo Militare Alleato o, dopo il ritorno dei predetti territori all'Amministrazione italiana, dal legittimo Governo italiano.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 12 maggio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 181. — *Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Terni, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Grosseto, Siena, Arezzo e Ancona, con eccezione del comune di Ancona nella provincia di Ancona, già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il proclama n. 16 (D) del Govèrno Militare Alleato;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 168;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 243;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agri-

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 12 maggio 1945.

coltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria, il commercio e il lavoro, per l'Italia occupata;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

**Art. 1.**

A decorrere dalle ore zero del giorno 10 maggio 1945 l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei territori delle provincie di Terni, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Grosseto, Siena, Arezzo e Ancona, con eccezione del comune di Ancona, nella provincia di Ancona, fin qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

**Art. 2.**

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 10 maggio 1945 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO-RUIZ — RUINI — GULLO — CERABONA — CEVOLOTTO — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1945, n. 1637. — *Concorso interno per n. 200 posti di Capo personale viaggiante.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 12 maggio 1945, n. PAG. 40.24 del Servizio Personale ed Affari Generali;

Visto il D. L. L. 3 gennaio 1944, n. 2;

DECRETA:

Sono indetti gli esami di concorso interno per n. 200 posti di Capo personale viaggiante con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente decreto delle quali si autorizza la pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale ».

Roma, addì 24 maggio 1945.

*Il Ministro*: CERABONA.

NORME PER IL CONCORSO INTERNO PER 200 POSTI DI CAPO PERSONALE VIAGGIANTE.

1) In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale è indetto un concorso interno a 200 posti di Capo Personale Viaggiante.

2) Potranno chiedere di prendere parte a detto concorso:

*a*) i Conduttori Capi di 1ª classe con qualsiasi anzianità di grado;

*b*) i Conduttori Capi con anzianità non posteriore al 31 dicembre 1942.

3) Le domande di ammissione al concorso indirizzate alle competenti Sezioni Movimento, scritte di pugno dell'interessato e redatte in carta da bollo da L. 8 dovranno essere presentate ai Depositi dai quali gli agenti dipendono entro TRENTA giorni dalla data di pubblicazione delle presenti norme sul « Bollettino Ufficiale », limitatamente ai Compartimenti a sud di quelli di Firenze ed Ancona questi compresi nonchè per la Sardegna. Per gli altri Compartimenti a tempo opportuno verrà stabilita la data di presentazione delle domande con provvedimento del Direttore Generale.

Entro i CINQUE giorni successivi le domande medesime, a cura del Superiore immediato, dovranno essere inviate alle competenti Sezioni Movimento corredate da un rapporto informativo sul conto di ciascun candidato, con l'indicazione della data di nascita, di nomina a ruolo, dell'anzianità nel grado attuale, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1940-1944 e se sia ex combattente.

4) Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalle Sezioni Movimento le quali terranno presenti le disposizioni degli articoli 61 e 62 del Regolamento del Personale.

5) Le graduatorie di merito saranno compartimentali e così pure le Commissioni esaminatrici che verranno nominate dal Capo del Servizio Movimento su proposta dei rispettivi Capi Compartimento.

Per le prove facoltative di lingua francese, inglese e tedesca, di cui è cenno in appresso, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per le prove stesse, funzionari competenti dell'Amministrazione.

6) Gli esami saranno solamente orali. Essi però saranno integrati da un breve rapporto su materia di servizio oppure un turno di servizio del personale, di detto elaborato si terrà conto nell'assegnare le puntazioni inerenti alle ripetute prove orali.

7) I Candidati che ne facciano richiesta saranno ammessi a sostenere anche una prova facoltativa in ciascuna delle lingue: francese, inglese e tedesca. Detta prova sarà orale e del risultato di essa sarà tenuto conto solo nel caso che il concorrente abbia dimostrato di saper sostenere una conversazione nella lingua o nelle lingue prescelte.

8) Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione esaminatrice per le singole prove è il seguente:

*Cultura generale*:

| | | |
|---|---|---|
| Aritmetica e Geografia * . . . . | punti 20 | Per ciascuno dei componenti la Commissione. |

*Materie di servizio*:

| | | |
|---|---|---|
| Amministrazione del Deposito. . | punti 20 | Per ciascuno dei componenti la Commissione. |
| Movimento e Traffico . . . . . | » 20 | |

Lingue estere (per ciascuna), punti 6 (complessivamente per tutta la Commissione).

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo di capacità ed attitudini al grado superiore, per la valutazione dei quali potranno essere assegnati fino a 10 punti; per la valutazione del servizio prestato nelle effettive mansioni della qualifica di Capo Personale Viaggiante potranno essere assegnati sino a 30 punti.

9) Sarà dichiarato idoneo il candidato, che nelle prove orali avrà riportato non meno di 7/10 del numero complessivo delle votazioni stabilite con non meno di 6/10 in ciascuna materia.

10) La somma di tutti i punti che i concorrenti riusciti idonei avranno riportato in ciascuna prova (compresa quella facoltativa delle lingue estere) e sui requisiti di condotta, capacità ed attitudine al grado superiore costituirà la classificazione che determinerà la graduatoria di merito del concorso per ciascun Compartimento.

11) Saranno dichiarati vincitori i primi classificati nelle singole graduatorie sezionali limitatamente ai quantitativi qui appresso indicati per ciascuna Sezione con facoltà da parte dell'Amministrazione di addivenire anche a spostamenti da una Sezione all'altra degli idonei, oltre il numero fissato, quando in qualche Sezione non si riuscisse a coprire con gli idonei i posti stabiliti:

| | | |
|---|---|---|
| Torino . . . . . . | Posti N. 100 | I posti assegnati per questi Compartimenti verranno ripartiti a tempo opportuno con provvedimento del Sig. Direttore Generale. |
| Milano . . . . . . | | |
| Verona . . . . . . | | |
| Venezia . . . . . . | | |
| Trieste . . . . . | | |
| Genova . . . . | | |
| Bologna . . . . . . | | |

| | | |
|---|---|---|
| Firenze . . . . . . . . . . . | N. | 40 |
| Ancona . . . . . . . . . . . | » | 6 |
| Roma . . . . . . . . . . . | » | 12 |
| Napoli . . . . . . . . . . . | » | 8 |
| Bari . . . . . . . . . . . | » | 16 |
| Reggio Calabria . . . . . . . | » | 6 |
| Palermo . . . . . . . . . . . | » | 10 |
| Cagliari . . . . . . . . . . . | » | 2 |
| *Totale posti* . . . . | N. | 200 |

12) Le graduatorie di merito saranno formate dalle Commissioni esaminatrici che, a parità di voti daranno la precedenza agli agenti di qualifica superiore; tra questi agli ex combattenti.

In mancanza dei suddetti requisiti dovrà essere tenuto conto del titolo di anzianità, a norma dell'art. 59 del Regolamento del personale.

Analogo provvedimento dovrà essere seguito nello stabilire la precedenza, a parità di voti fra gli agenti rivestiti dalla qualifica di conduttore capo.

13) I concorrenti che risulteranno vincitori sempre che conservino i prescritti requisiti, verranno immessi nelle funzioni superiori, secondo l'ordine delle gradutatorie di merito come sopra compilate e dovranno compiere, con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi, a termini dell'art. 63 del Regolamento del personale. La decorrenza della promozione sarà unica per i vincitori di tutti i Compartimenti compresi quelli situati al nord dei Compartimenti di Firenze ed Ancona.

14) Coloro i quali si rifiutassero di raggiungere o comunque non raggiungessero nel termine che verrà fissato la destinazione loro assegnata, saranno considerati rinunciatari alla promozione e, a norma dell'art. 12 del Regolamento del personale, decadranno da ogni titolo inerente al concorso.

15) La graduatoria di merito approvata dal Ministro sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » delle Ferrovie dello Stato.

### PROGRAMMA DI ESAME.

*Materie di cultura generale.*

1) Aritmetica — Numeri interi e decimali: frazioni ordinarie; rapporti e proporzioni; regola del tre semplice e del tre composto, sistema metrico decimale.

2) Geografia — Stati d'Europa, loro capitali e città principali, rete ferroviaria italiana dello Stato; località di contatto delle ferrovie secondarie italiane con la rete statale: transiti fra l'Italia e gli Stati confinanti; principali

comunicazioni ferroviarie europee; località di contatto fra la rete statale e le comunicazioni marittime, lacuali ed aeree italiane; servizi di autotreni e servizi automobilistici delle Ferrovie dello Stato.

*Materie di servizio.*

Amministrazione del Deposito:

— Compilazione dei turni di servizio del personale dei treni.

— R. D. L. 1631/1923 e relative norme di dettaglio del Direttore Generale (limitatamente a quanto concerne le prestazioni del personale dei treni).

— Riposi compensativi.

— Distribuzione del servizio: Mod. M. 169.

— Disposizioni riguardanti:

la ricerca del fabbisogno delle riserve e delle scorte;
l'impiego degli agenti di riserva e dei disponibili;
la composizione delle squadre di scorta ai treni;
il servizio sui treni leggeri scortati da un solo agente.

— Statistica del lavoro amministrativo dei Depositi (modelli 530 *bis* e 530 A *bis*).

— Organico degli Uffici dei Depositi.

— Orari di servizio modulo M. 149, loro compilazione; turni a compensazione; sussidi mensili ad integrazione degli organici.

— Compilazione dei Mod. G. 35, G. 26, M. 70.

— Statistica dell'utilizzazione di fatto del personale dei treni modulo M. 131 A).

— Regolamento del personale ed annesse disposizioni sulle competenze accessorie (limitatamente a quanto concerne il personale dei treni); concessione dei congedi e computo della loro decorrenza: cumulo funzioni e relativo soprassoldo (art. 54 D.C.A.).

— Disposizioni concernenti i premi per la buona utilizzazione del materiale da carico e la sollecita resa dei trasporti (O. S. n. 210/1935) limitatamente a quanto concerne il personale dei treni.

— Custodia e distribuzione al personale dei Mod. Ci - 204 e dei telegrammi-treno.

— Viaggi di sorveglianza: compilazione mod. M. 81.

— Relazione Mod. M. 86.

— Verifica e liquidazione dei libretti di percorrenza Mod. M. 80.

— Corrispondenza.

— Ruoli paga.

— Disciplina

— Uniforme.

— Inventario.

— Infortuni sul lavoro.

— Istruzione professionale del personale dipendente.

*Movimento.*

— Regolamento sui segnali.

— Istruzione per il personale di scorta ai treni e relativi allegati I, II e III.

— Regolamento per la circolazione dei treni (esclusa la parte riguardante il puro servizio del Dirigente il Movimento); ordini di servizio 154/1929; 160/1929; 15/1930; 111/1933; 167/1936; 177/1936; 82/1937; 91/1939; 112/1939.

— Istruzione per il servizio dei manovratori (nozioni).

— Istruzione per il servizio dei deviatori (nozioni).

— Istruzione per l'esercizio con sistema di blocco:

Parte 1ª — Blocco elettromeccanico Sistema Cardani. Istruzione per il guardablocco ed i dirigenti il movimento (art. 1, comma 1, 2, 3 e 4 — art. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20 e 22).

Parte 2ª — Blocco elettromeccanico con apparecchi a settori: Istruzione per il guardablocco ed i dirigenti il movimento (art. 1, comma 1, 2, 3 e 4 — art. 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22.

Parte 3ª — Blocco automatico: art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Parte 4ª — Blocco elettromeccanico tipo F. S. (art. 1, comma 1, 2, 3 e 4 — art. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20 e 22).

— Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico.

— Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale.

— Norme e tabelle comprese nella Prefazione Generale all'orario generale di servizio.

— Uso delle etichette per avarie ai veicoli.

— Cenni sul funzionamento del freno Westinghouse.

— Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive, limitatamente alle modalità di spedizione e di carico ai mezzi di trasporto, alle precauzioni di carico e scarico, alla sorveglianza ai carri e alla loro protezione e distanziamento dalla locomotiva e dalle carrozze viaggiatori ed ai mezzi speciali da adottare nei casi di anormalità ai trasporti durante il viaggio.

— Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose.

— Norme istruzioni, ordini di servizio e circolari riguardanti la circolazione dei copertoni e degli attrezzi di carico e degli attrezzi per trasporti militari.

— Norme per l'effettuazione dei servizi diretti internazionali: 3 punto 3, 7 punto 2, 11, 12, 13, 19 punto 7 e 11 dell'O. S. n. 24 « Bollettino Ufficiale » n. 12 del 19 marzo 1936 (il punto 7 del 19 è stato sostituito dall'O. S. n. 116 « Boll. Uff. » n. 35 del 27 agosto 1936).

— Istruzione sull'uso dei carri di ferrovie estere (allegato all'O. S. 242 « Boll. Uff. » n. 50 del 13 dicembre 1934): Capo VII, punti 6 e 8 — Capo IX — Capo X e Capo XV punti 3 e 4.

— Norme per il trasporto degli effetti postali in consegna al personale ferroviario (Circolari camoscio 6/1926; 5/1929 e 4/1932.

— Il candidato dovrà inoltre dimostrare di essere a conoscenza del modo come regolarsi nel caso occorresse arrestare un treno condotto da automotrici (elettrica od a vapore) quando venisse a mancare l'opera del macchinista.

*Traffico.*

— Regolamenti, norme istruzioni, ordini di servizio e circolari riguardanti:

— il trasporto delle merci in piccole partite a G.V. e P.V. e colli espressi;

— i trasporti di generi di privativa:

— il servizio postale e il servizio dei valori;

— la consegna dei valori fra il personale dei treni e delle stazioni:

— la custodia dei trasporti durante il percorso;

— i guasti e le rotture degli oggetti di corredo delle carrozze ristorante, carrozze letti e del materiale dell'Amministrazione;

— la sorveglianza sul servizio in genere.

— Norme per la piombatura dei carri.

— Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato — Edizione 1° febbraio 1942.

— Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose (Ediz. 1° settembre 1942) e norme contabili per il servizio della gestione bagagli, per quanto riguarda i bagagli ed i cani.

— Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose (Ediz. 1° luglio 1943).

— Regolamento per i trasporti militari (persone) Ediz. 1° gennaio 1939.

— Norme d'applicazione del Regolamento sui biglietti di servizio e successive modificazioni.

— Viaggi in conto corrente.

— Viaggi dei componenti le camere legislative.

— Viaggi dei giornalisti italiani ed esteri.

— Sorveglianza sugli avvisi interessanti i viaggiatori; sulla distribuzione dei biglietti, sul servizio alle sale, ai caffè ristoratori, alle entrate ed alle uscite delle stazioni; sul vestiario e sul contegno del personale a contatto col pubblico; sulla pubblicità commerciale esposta nelle carrozze.

— Sanzioni contro coloro che deteriorano od insudiciano le carrozze ferroviarie.

— Condizioni generali di ammissione dei viaggiatori nei treni.

— Prenotazioni posti di 1ª e 2ª classe nelle carrozze dei treni ordinari.

— Telegrammi-treno.

— Controlleria dei biglietti, regolarizzazione dei viaggiatori e facoltà dei capi stazione per la risoluzione delle vertenze.

— Sorveglianza sui trasporti bagagli e regolarizzazione di essi.
— Presa in consegna dei bagagli a domicilio.
— Verifiche ai Mod. Ci 204 in consegna al personale dei treni.
— Distinta dei versamenti Mod. Ci. 244 e riepilogo mensile Ci. 244 *bis*.
— Diretta liquidazione dei premi contravvenzionali e di incoraggiamento.
— Verifiche presso le biglietterie dei versamenti del personale dei treni.
— Verbali di accertamento (Ci. 305) e contravvenzionali (S. 24).
— Rapporti in genere e rapporti speciali.
— Assegnazione dei posti nei treni contingentati.

---

DECRETO MINISTERIALE 24 *maggio* 1945, *n.* 1638. — *Concorso interno per n.* 120 *posti di Controllore viaggiante.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la Relazione in data 12 maggio 1945, n. PAG. 40.24 del Servizio Personale ed Affari Generali;
Visto il D. L. L. 3 gennaio 1944, n. 2.

DECRETA:

Sono indetti gli esami di concorso interno per n. 120 posti di controllore viaggiante con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto delle quali si autorizza la pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale ».

Roma, li 24 maggio 1945.

*Il Ministro*: CERABONA.

NORME PER IL CONCORSO INTERNO PER 120 POSTI DI CONTROLLORE VIAGGIANTE.

1) In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale è indetto un concorso interno a 120 posti di Controllore viaggiante.

2) Potranno chiedere di prendere parte al detto concorso:

*a)* i Conduttori Capi di 1ª classe con qualsiasi anzianità di grado:
*b)* i Conduttori Capi con anzianità non posteriore al 31 dicembre 1942.

3) Le domande di ammissione al concorso, indirizzate alle competenti Sezioni Movimento, scritte di proprio pugno dall'interessato e redatte su carta da bollo da lire otto dovranno essere presentate ai Depositi dai quali gli agenti dipendono entro TRENTA giorni dalla data di pubblicazione delle presenti norme sul « Bollettino Ufficiale », limitatamente ai Compartimenti a sud di quelli di Firenze ed Ancona questi compresi nonchè per la Sardegna.

Per gli altri Compartimenti, a tempo opportuno verrà stabilita la data di presentazione delle domande con disposizioni del Direttore Generale.

Entro i CINQUE giorni successivi le domande medesime, a cura del Superiore immediato, dovranno essere inviate alle competenti Sezioni Movimento corredate da un rapporto informativo sul conto di ciascun candidato con l'indicazione della data di nascita di nomina a ruolo, dell'anzianità nel grado attuale, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1940-1944 e se sia ex combattente.

4) Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalle Sezioni Movimento le quali terranno presenti le disposizioni degli art. 61 e 62 del Regolamento del personale.

5) Le graduatorie di merito saranno compartimentali e così pure le Commissioni esaminatrici che verranno nominate dal Capo del Servizio Movimento su proposta dei rispettivi Capi Compartimento.

Per le prove facoltative di lingua francese, inglese e tedesca, di cui è cenno in appresso, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per le prove stesse, funzionari competenti dell'Amministrazione.

6) Gli esami saranno solamente orali. Essi però saranno integrati da un breve rapporto su materie di servizio. Di questo elaborato si terrà conto nello assegnare la puntazione inerente alle ripetute prove orali.

7) I candidati che nella domanda di ammissione al concorso ne facciano richiesta saranno ammessi a sostenere anche una prova facoltativa in ciascuna delle lingue: francese, inglese e tedesca.

Detta prova sarà orale e del risultato di essa sarà tenuto conto solo nel caso che il concorrente abbia dimostrato di saper sostenere una conversazione nella lingua o nelle lingue prescelte.

8) Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione esaminatrice per le singole prove è il seguente:

*Cultura generale*:

| | | |
|---|---|---|
| Aritmetica e Geografia . . . . . | punti 20 | Per ciascuno dei componenti la Commissione. |

*Materie di servizio*:

| | | |
|---|---|---|
| Movimento . . . . . . . . | punti 20 | Per ciascuno dei componenti la Commissione. |
| Traffico . . . . . . . . . . . . . | » 20 | |
| Parte amministrativa . . . . . | » 20 | |
| Lingue estere (per ciascuna) . . | punti 6 | Complessivamente per tutta la Commissione. |

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo, di capacità ed attitudine al grado superiore, per la valutazione dei quali potranno essere

assegnati fino a 10 punti; per la valutazione del servizio prestato nelle effettive mansioni della qualifica di Controllore viaggiante potranno essere assegnati fino a 30 punti.

9) Sarà dichiarato idoneo il candidato che nelle prove orali avrà riportato non meno di 7/10 del numero complessivo delle votazioni stabilite con non meno di 6/10 in ciascuna prova.

10) La somma di tutti i punti che i concorrenti riusciti idonei avranno riportato in ciascuna prova (compresa quella facoltativa delle lingue estere) e sui requisiti di condotta, capacità ed attitudine al grado superiore costituirà la classificazione che determinerà la graduatoria di merito del concorso per ogni Compartimento.

11) Saranno dichiarati vincitori i primi classificati nelle singole graduatorie sezionali limitatamente ai quantitativi qui appresso indicati per ciascuna Sezione con facoltà da parte dell'Amministrazione di addivenire anche a spostamenti da una Sezione all'altra degli idonei, oltre il numero fissato, quando in qualche Sezione non si riuscisse a coprire con gli idonei i posti stabiliti:

| | | |
|---|---|---|
| Torino<br>Verona<br>Milano<br>Venezia<br>Trieste<br>Genova<br>Bologna | Posti N. 60 | I posti assegnati per questi Compartimenti verranno ripartiti a tempo opportuno con provvedimento del Sig. Direttore Generale. |

| | | |
|---|---|---|
| Firenze | posti | 10 |
| Ancona | » | 8 |
| Roma | » | 3 |
| Napoli | » | 12 |
| Bari | » | 8 |
| Reggio Calabria | » | 8 |
| Palermo | » | 10 |
| Cagliari | » | 1 |
| *Totale* | posti | 120 |

12) Le graduatorie di merito saranno formate dalle Commissioni esaminatrici che, a parità di voti, daranno la precedenza agli agenti di qualifica superiore; tra questi gli ex combattenti.

In mancanza dei suddetti requisiti dovrà essere tenuto conto del titolo di anzianità, a norma dell'art. 59 del R. P.

Analogo procedimento dovrà essere seguito nello stabilire la precedenza a parità di voti, fra gli agenti rivestiti della qualifica di Conduttore Capo.

13) I concorrenti che risulteranno vincitori sempre che conservino i pre-

scritti requisiti, verranno immessi nelle funzioni superiori, secondo l'ordine delle graduatorie di merito come sopra compilate e dovranno compiere, con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse dell'effettiva durata di sei mesi, a termini dell'art. 63 del Regolamento del personale. La decorrenza della promozione sarà unica per i vincitori di tutti i Compartimenti compresi quelli situati al nord dei Compartimenti di Firenze e Ancona.

14) Coloro i quali si rifiutassero di raggiungere o comunque non raggiungessero nel termine che verrà fissato la destinazione loro assegnata, saranno considerati rinunciatari alla promozione e, a norma dell'art. 12 del Regolamento del personale, decadranno da ogni titolo inerente al concorso.

15) Le graduatorie di merito approvate dal Ministro saranno pubblicate nel « Bollettino Ufficiale » delle Ferrovie dello Stato.

PROGRAMMA DI ESAME.

*Materie di coltura generale.*

1. — Aritmetica: numeri interi e decimali; frazioni ordinarie, rapporti e proporzioni; regola del 3 semplice e del 3 composto; sistema metrico decimale

2. — Geografia: Stati dell'Europa, loro capitali e città principali; geografia fisica e politica dell'Italia (monti, fiumi, laghi, golfi e porti; regioni e provincie), rete ferroviaria italiana dello Stato, località di contatto delle ferrovie secondarie italiane con la rete statale, transiti fra l'Italia e gli Stati confinati, principali comunicazioni ferroviarie europee; località di contatto fra la rete statale e le comunicazioni marittime, lacuali ed aeree italiane, servizi di autotreni e servizi automobilistici delle Ferrovie dello Stato.

*Materie di servizio.*

*Movimento*:

— Regolamento sui segnali.

— Istruzione per il personale di scorta ai treni e relativi allegati I, II, III.

— Regolamento per la circolazione dei treni (per tutto quanto riguarda il servizio del personale di scorta).

— Ordini di servizio 154/1929; 15/1930; 167/1936; 177/1936; 82/1937; 91/1939; 112/1939.

— Istruzione per il servizio dei manovratori (nozioni).

— Istruzioni per il servizio dei deviatori (nozioni).

— Istruzione per l'esercizio con sistema di blocco (parte 1ª, blocco elettromeccanico - sistema Cardani, nozioni, con particolare riguardo agli art. 1, comma 1, 2, 3, 4; art. 8; art. 9; art. 10; art. 11; art. 12; art. 13; art. 15; art. 17; art. 18; art. 20 e art. 22.

— Istruzione per l'esercizio con sistema di blocco (parte 2ª blocco elettromeccanico con apparecchi settori). Art. 1, comma 1, 2, 3 e 4; articoli 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22.

— Istruzione per l'esercizio con sistemi di blocco - parte 3ª (blocco automatico).

— Istruzione per l'esercizio con sistema di blocco (parte 4ª blocco elettromeccanico tipo F. S.). Art. 1, comma 1, 2, 3 e 4; articoli 8, 9, 10 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20 e 22.

— Disposizioni per il servizio con Dirigente unico.

— Disposizioni per il servizio con Dirigente centrale.

— Norme e tabelle comprese nella Prefazione Generale dell'orario generale di servizio.

— Norme per il riscaldamento dei treni viaggiatori.

— Norme sull'uso delle etichette per constatare le avarie e le mancanze ai veicoli e per farli ritirare dalla circolazione.

— Cenni sul funzionamento del freno Westinghouse.

— Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive limitatamente alle modalità di spedizione e di carico, ai mezzi di trasporto, alle precauzioni da osservarsi per il carico e lo scarico, alla sorveglianza ai carri e alla loro protezione e distanziamento dalla locomotiva o dalle carrozze viaggiatori ed ai mezzi speciali da adottare nei casi di anormalità ai trasporti durante il viaggio.

— Inoltro dei trasporti delle cose con treni direttissimi, diretti, accelerati e merci accelerati di cui agli articoli 43, 75 e 77 delle Condizioni e tariffe e dei colli espressi. Trasporto delle automobili spedite da viaggiatori.

— Norme per l'uso e circolazione dei copertoni e degli attrezzi di carico.

— Attrezzi per trasporti militari (ordini di servizio e Circolari).

*Traffico:*

— Regolamenti, norme, istruzioni, ordini di servizio e circolari riguardanti:

l'eseguimento dei trasporti delle cose in piccole partite a G. V. e P. V. ed il funzionamento delle squadre con trasbordatori;

i trasporti dei generi di privativa e delle merci e bagagli soggetti a vincoli doganali, fiscali, sanitari, filo-sanitari, ecc.:

il servizio postale ed il servizio dei valori:

i guasti e le rotture degli oggetti di corredo delle carrozze ristoranti e vagoni-letto e del materiale dell'Amministrazione;

la sorvegliamaza sul servizio in genere.

— Condizioni e tariffe dei trasporti delle persone (Edizione 1°, febbraio 1942).

— Concessioni speciali (Ediz. 1° luglio 1943) e Regolamento Trasporti Militari per le persone (Ediz. 1° gennaio 1939).

— Viaggiatori in servizio internazionale e Convenzione Internazionale Viaggiatori (C.I.V.).

— Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose (Ediz. 1° settembre 1942) per quanto riguarda i bagagli ed i cani.

— Viaggi dei funzionari ed agenti di P. S.

— Concessioni di viaggio ai giornalisti e loro famiglie.

— Biglietti che si possono rilasciare in treno.

— Viaggi che si effettuano in conto corrente.

— Biglietti e tagliando per Agenzie in Italia e all'Estero.

— Norme d'applicazione del Regolamento sui biglietti di servizio.

— Noleggio cuscini.

— Sorveglianza sulla distribuzione dei biglietti.

— Sorveglianza sugli avvisi interessanti i viaggiatori, sul servizio alle sale, caffè-ristoratore, alle entrate ed alle uscite delle stazioni, sul vestiario e sul contegno del personale a contatto col pubblico.

— Sanzioni contro coloro che deteriorano od insudiciano le carrozze ferroviarie.

— Condizioni generali di ammissione dei viaggiatori nei treni.

— Prenotazione dei posti di 1ª e 2ª Classe nelle carrozze dei treni ordinari.

Ammissione dei viaggiatori nelle carrozze in servizio diretto interno ed internazionale.

— Telegrammi treno.

— Controlleria dei biglietti, regolarizzazione dei viaggiatori e facoltà dei Capi stazione per la risoluzione delle vertenze.

— Sorveglianza sui trasporti bagagli e regolarizzazione di essi. Sorveglianza sui giornali e merci trasportate nei bagagliai. Presa e consegna a domicilio dei bagagli.

— Verifica ai moduli Ci 244 in consegna al personale dei treni.

— Distinta dei versamenti moduli Ci 204 e riepilogo mensile Ci 244 bis.

— Versamenti fuori residenza del personale di controlleria dei treni.

— Diretta liquidazione dei premi contravvenzionali e di incoraggiamento.

— Verifiche presso le biglietterie dei versamenti del personale dei treni.

— Istruzioni per l'accertamento delle infrazioni alla polizia ferroviaria.

— Verbali di accertamento (C. I. 305) e contravvenzionali (S. 24).

— Relazione giornaliera moduli M. 81 sul servizio di controlleria.

— Rapporti in genere e rapporti speciali.

— Assegnazione posti nei treni contingentati.

*Parte amministrativa*:

— Nozioni sulla compilazione dei turni di servizio del personale dei treni: sulle disposizioni annesse al R. D. 1631/1923; sul regolamento del personale e sulle disposizioni per le competenze accessorie limitatamente a quanto concerne il personale dei treni; sulla distribuzione del servizio; sulla utilizzazione delle riserve e del personale viaggiante fuori servizio; sulla compilazione dei moduli M. 169; sugli infortuni sul lavoro.

— Uniforme.

— Istruzione professionale del personale di controlleria.

## Ordine di servizio N. 15

**Trasformazione del Raddoppio di Fontevecchia in stazione abilitata al servizio viaggiatori e bagagli.**

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro dei Trasporti col Decreto N. 844 del 31 gennaio 1945 dal giorno 16 giugno 1945 il Raddoppio di Fontevecchia, della linea Bari-Lecce, sarà trasformato in stazione abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli.

La predetta stazione, situata fra quelle di Cisternino e Ostuni, dalle quali dista, rispettivamente, Km. 6.100 e Km.6.400, dipenderà dal 5° Riparto Movimento di Brindisi e dal 1° Riparto Commerciale e del Traffico di Bari.

Detta stazione effettuerà il versamento dei propri introiti alla Cassa Compartimentale di Bari, osservando le disposizioni e norme relative al servizio dei valori e la periodicità di cui alla lettera F, secondo l'art. 17 delle « Norme Capo Stazione ».

In conseguenza di quanto sopra, si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente ordine di servizio, i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15 e 16.

---

Allegato all'O. S. N. 15 – 1945.

PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

(*Edizione* 1° *giugno* 1942).

Parte II.

*Tavola polimetrica N.* 118 (*linea Foggia-Lecce*).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Foggia | Km. | 191 | Giovinazzo | » | 87 |
| Incoronata | » | 181 | Bari S. Spirito | » | 80 |
| Orta Nova | » | 171 | Bari Palese Macchie | » | 78 |
| Cerignola Campagna | » | 157 | Bari Parco Nord | » | 71 |
| Candida | » | 147 | Bari Centrale | » | 68 |
| Trinitapoli S. Ferdinando di Puglia | » | 139 | Bari Marittima | » | 73 |
| Margherita di Savoia Ofantino | » | 135 | Bari Parco Sud | » | 66 |
| Margherita di Savoia | » | 140 | Bari Torre a Mare | » | 57 |
| Barletta | » | 123 | Mola di Bari | » | 49 |
| Barletta Marittima | » | 127 | Polignano a Mare | » | 35 |
| Trani | » | 110 | Monopoli | » | 28 |
| Bisceglie | » | 102 | Egnazia | » | 22 |
| Molfetta | » | 93 | Fasano | » | 14 |
| | | | Pezze di Greco | » | 9 |
| | | | Cisternino | » | 7 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fontevecchia . . . . . . . | » | — | Brindisi M.a Scalo della banchina di Levante . . . . | » | 47 |
| Ostuni . . . . . . . . . . | » | 7 | Tuturano . . . . . . . . | » | 53 |
| Carovigno . . . . . . . . | » | 16 | S. Pietro Vernotico . . . . | » | 61 |
| Serranova . . . . . . . . | » | 24 | Squinzano . . . . . . . . | » | 67 |
| S. Vito dei Normanni . . . | » | 32 | Trepuzzi . . . . . . . . . | » | 72 |
| Restinco . . . . . . . . . | » | 37 | Surbo . . . . . . . . . . | » | 76 |
| Brindisi . . . . . . . . . | » | 44 | Lecce . . . . . . . . . . | » | 82 |
| Brindisi M.a Scalo del Porto | » | 46 | | | |

SEGUE ALLEGATO ALL'O. S. N. 15 - 1945.

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo, si dovrà:

— nell'interno, linea Foggia-Lecce, fra i nomi di Cisternino e Ostuni, inserire « Fontevecchia » e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni comprese nella tavola polimetrica N. 118, la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente ordine di servizio. Per tutti gli altri prontuari la distanza per Fontevecchia dovrà essere formata aggiungendo Km. 27 a quella indicata per Monopoli, Km. 7 a quella indicata per Ostuni e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

Nell'indice alfabetico dei prontuari suddetti, inserire, nella sede opportuna, il nome di « Fontevecchia » con il numero della pagina e il numero progressivo.

PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO GENERALE DI SERVIZIO.

(*Edizione febbraio* 1936).

A pagina 15, fra i nomi di Fontecchio e di Forenza, inserire:

« Fontevecchia . . . . . B/Br/132/ »

ALLEGATO ALL'O. S. N. 15 - 1945.

## PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

## FRA LE STAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA DELLO STATO (*edizione* 1° *Giugno* 1942).

### PARTE I.

| STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc. | Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate, ecc. | | LINEA | Compartimento o Delegazione | PROVINCIA | SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ecc. | | | | | | | IMPIANTI FISSI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Merci | | | | | Piani caricatori | | Grue fisse | Bilance a ponte | |
| | Zone | Tavole polimetriche | | | | Viaggiatori | Bagagli | G. V. | P. V. | Veicoli | Bestiame | Telegrammi di servizio e privati | di testa | di fianco | Portata massima in tonnellate | | Sagoma limite |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Fontevecchia . . . . | V | 118 | Foggia-Lecce | Bari | Brindisi | V | B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

ALLEGATO ALL' O. S. N. 15 – 1945

## PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

## FRA LE STAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA DELLO STATO

*(edizione 1° Giugno 1942).*

| Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa | Zone | PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE - DISTANZE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GRUPPO A | | | | | | GRUPPO B | | | | GRUPPO C | | | | GRUPPO D | | | | GRUPPO E | | | GRUPPO F |
| | | Genova P. P. | Milano Centrale | Milano Lambrate | Milano Rogoredo | Pavia | Piacenza | Grisignano di Zocco | Padova | Venezia Mestre | Verona P. N. | Bologna Centrale | Ferrara | Lucca | Pisa Centrale | Foggia | Roma Termini | Sulmona | Termoli | Battipaglia | Metaponto | Taranto | Messina Centrale |
| **PARTE III** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fontevecchia . . . | V | 1012 | 937 | 933 | 927 | 925 | 865 | 823 | 807 | 836 | 832 | 718 | 731 | 848 | 851 | 191 | 571 | 433 | 278 | 357 | 158 | 114 | 568 |
| **PARTE IV** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fontevecchia . . . | V | 1012 | 937 | 933 | 927 | 925 | 865 | 823 | 807 | 836 | 832 | 718 | 731 | 848 | 851 | 191 | 562 | 433 | 278 | 357 | 158 | 114 | 546 |
| | | 105.115 6.73 | 23.73 | 40.23 73 | 115.23 6.73 | 40.6 73 | 23.73 | 110.126 73 | 71.126 73 | 126.73 | 256.23 73 | 73 | 126.73 | 72.69 73 | 72.69 73 | — | 258.157 42.73 | 114.73 | 73 | 93.28 | 161.28 | 28 | 218.28 |

## Ordine di servizio N 16

**Soppressione del segnale di fine rallentamento nella segnalazione dei rallentamenti notificati ai treni.**

Dato che l'attuale stato delle linee non consente ai treni velocità elevate, si dispone che, in analogia a quanto previsto per le linee non principali dall'articolo 32 comma 4 del Regolamento sui segnali, su tutte le linee in esercizio, per segnalare un rallentamento notificato ai treni, vengano impiegati fino a contrario avviso, soltanto il segnale di attenzione e quello d'inizio di rallentamento, omettendo cioè il segnale di fine rallentamento.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58.

## Circolare N. 3

**Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro serbatoio di proprietà privata.**

E' stato radiato dal nostro parco veicoli il carro Mo 504.637 della Compagnia Industriale Società Anonima Viscosa « C.I.S.A. » VISCOSA perchè demolito.

Detto carro dovrà essere cancellato dall'Elenco dei carri di proprietà privata iscritti nel parco veicoli F. S. (Edizione 1923).

Anno XXXVIII - N. 7

30 Giugno 1945

MINISTERO DEI TRASPORTI

# BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

## INDICE

**PARTE PRIMA - Leggi e decreti:**

**PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Comunicati ed Istruzioni:**



Roma, 1945 — Tipografia Operaia Romana - Via Emilio Morosini, 17

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 88. — *Modificazione alle leggi sulle tasse automobilistiche* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, che approva il testo di legge sulle tasse ciclistiche e automobilistiche e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58, portante la unificazione del regime tributario per l'automobilismo pesante, e la istituzione del pagamento quadrimestrale della tassa unica di circolazione, modificato dal R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1936, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1937, che abolì la tassa di circolazione sulle automobili, sui motocicli, sulle motocarrozzette e sugli autoscafi per il trasporto di persone ed istituì il diritto erariale di statistica;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 694, che istituì il pagamento della tassa unica di circolazione a periodi bimestrali ed il disco-contrassegno per la riscossione del diritto erariale di statistica;

Visto il R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94, portante la fusione della tassa di circolazione sugli autoveicoli e rimorchi con la tassa sui trasporti di cose con automezzi;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per i lavori pubblici, per i trasporti e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La circolazione dei motocicli, delle motocarrozzette, delle automobili, degli autoscafi, per trasporto di persone ad uso privato, per servizio pubblico di piazza o da noleggio di rimessa, per servizio pubblico sulle linee regolarmente concesse o autorizzate, per servizio di alberghi ed istituti e la circolazione degli autocarri attrezzati e collaudati per trasporto di persone, anche se nuovi di fabbrica, è soggetta alla tassa stabilita nelle tariffe *A*, *B* e *C* allegate al presente decreto, con le norme previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e successive disposizioni, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Il R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1937, è abrogato.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 31 marzo 1945.

Art. 2.

La tassa unica di circolazione sugli autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi, di cui al R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94, è applicata secondo la tariffa allegato *D* al presente decreto e vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 3.

Sono soggetti alla tassa di circolazione in ragione di L. 35 per ogni cavallo di potenza del motore i seguenti autoveicoli provvisti di licenza di circolazione ad uso speciale non atti comunque a trasporto di cose:

1) trattrici stradali;
2) avantreni distaccabili di autocarri snodati a tre assi;
3) autospazzatrici;
4) autospazzaneve;
5) autopompe;
6) autoinnaffiatrici;
7) autocarri attrezzi;
8) autocarri scala e autocarri per riparazioni linee elettriche;
9) autocarri-gru per soccorsi e recuperi automobilistici;
10) autosgranatrici;
11) autotrebbiatrici;
12) autoambulanze;
13) autofunebri;
14) autofurgoni appositamente carrozzati per trasporto detenuti;
15) autoveicoli per disinfezioni;
16) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie, semprechè provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nei quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
17) autoveicoli per radio cinema sonoro.

Per i rimorchi destinati esclusivamente a servire gli automezzi di cui al precedente comma, semprechè non siano atti comunque al trasporto di cose, come pure per i rimorchi ad uso di abitazione, per quelli da campeggio e simili, la tassa di circolazione è stabilita nella misura fissa di L. 500.

Per autoscafi adibiti al trasporto di cose, la tassa di circolazione è dovuta in ragione di L. 20 per ogni cavallo di potenza del motore.

Art. 4.

Gli autoveicoli adibiti al trasporto e distribuzione del latte, delle carni macellate fresche, delle immondizie e spazzature, dei generi di monopolio, nonchè i carribotte per la vuotatura dei pozzi neri, sono soggetti al pagamento della tassa sulla portata utile ridotta del 50 per cento.

Art. 5.

Per la circolazione degli autoveicoli di seguito indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), compete un abbuono del trenta per cento sull'ammontare della tassa unica di circolazione risultante dalla tabella allegato *D*, e tale speciale abbuono è concesso con decreto del Ministro per le finanze:

*a*) per gli autoveicoli a solo e per gli autoveicoli con rimorchio (autotreni) che circolano per eseguire trasporti solamente nell'ambito di uno stesso comune o nel raggio di 5 km. dal limite territoriale del comune, quando l'attività aziendale del proprietario degli automezzi si svolga esclusivamente nell'ambito del comune;

*b*) per gli autoveicoli a solo e per gli autoveicoli con rimorchio (autotreni) che circolano nell'ambito del territorio di una stessa provincia per eseguire trasporti attinenti allo svolgimento della normale attività di un'azienda rurale, compresi quelli tra il comune e la stazione ferroviaria o tramviaria viciniore o viceversa;

*c*) per gli autoveicoli a solo e per gli autoveicoli con rimorchio (autotreni) che circolano per eseguire trasporti dai Consorzi agrari cooperativi, nell'interesse e per conto dei rispettivi consorziati, nell'ambito di una stessa provincia;

*d*) per gli autoveicoli a solo e per gli autoveicoli con rimorchio (autotreni) adibiti esclusivamente per conto di enti pubblici al trasporto di derrate alimentari per l'approvvigionamento dei mercati.

Il Ministro per le finanze, in casi speciali, può autorizzare variazioni alle zone di percorso, indicate nelle lettere *a*), *b*), *c*), sia allo scopo di limitare il percorso nell'ambito di uno stesso comune o di una stessa provincia, sia per estenderlo al territorio di comuni o di provincie limitrofe.

Art. 6.

Per conseguire la riduzione del trenta per cento della tassa unica di circolazione prevista dal precedente articolo, deve presentarsi regolare domanda al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - secondo le norme stabilite dall'art. 5 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94.

Il beneficio decorre dalla data della speciale destinazione dell'autoveicolo o da quella della domanda, se posteriore.

Art. 7.

La tassa di circolazione sugli autoveicoli ed autoscafi adibiti al trasporto di persone e la tassa unica di circolazione sugli autoveicoli, rimorchi ed autoscafi destinati al trasporto di cose sono stabilite in ragione di anno solare.

La tassa è dovuta per periodi quadrimestrali decorrenti dal 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre di ciascun anno.

Nel caso che gli autoveicoli entrino in circolazione nel secondo, terzo e quarto mese del quadrimestre la tassa è dovuta rispettivamente nella misura di 3/4, 2/4, 1/4.

A chiunque esegue il pagamento per l'intero anno solare è concessa la riduzione di 1/20 della tassa dovuta.

Quando la tassa presenta una frazione minore di una lira, questa frazione si computa per una lira intera.

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni che comunque regolano il pagamento in modo diverso.

Art. 8.

La tassa di circolazione di prova, stabilita dall'art. 2 del R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2168, è elevata a L. 5000 per le autovetture e per gli autocarri; a L. 500 per i motocicli, motocarrozzette e motocarri; a L. 200 per gli autoscafi.

Art. 9.

Il contravventore alle disposizioni sulla circolazione degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e degli autoveicoli industriali, dei rimorchi e degli autoscafi destinati al trasporto di cose incorre nelle seguenti pene pecuniarie oltre al pagamento della tassa dovuta:

*a*) se non ha pagato la tassa:
da un minimo pari alla tassa dovuta ad un massimo del doppio di essa;

*b*) se dell'autoveicolo, del rimorchio o dell'autoscafo fa un uso per il quale è dovuta una tassa maggiore:
da un minimo pari alla differenza fra la tassa pagata e quella maggiore dovuta ad un massimo del doppio della differenza stessa;

*c*) se sul veicolo non ha apposto in modo visibile il contrassegno prescritto sebbene la tassa risulti pagata:
da un minimo di L. 50 ad un massimo di L. 300;

*d*) se durante la circolazione del veicolo non porta la prescritta licenza nonostante che la tassa risulti pagata:
da un minimo di L. 100 ed un massimo di L. 300.

Art. 10.

Chi sull'autoveicolo adibito al servizio pubblico da piazza, o su linea regolarmente concessa o autorizzata, non appone la speciale targa con la dicitura «servizio pubblico» incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 500 ad un massimo di L. 1000.

Chi sull'autoveicolo che gode dell'esenzione dalla tassa non applica in modo visibile il contrassegno nel modo e posto prescritto, incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 50 ad un massimo di L. 300

Art 11.

Chi, avendo ottenuto l'abbuono del trenta per cento della tassa unica, prevista all'art. 5, circola senza portare insieme alla licenza di circolazione il decreto Ministeriale di concessione, a meno che il consentito abbuono non risulti da annotazione, che gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile sono autorizzati ad apporre, a richiesta degli interessati, sulla licenza di circolazione, indicante gli estremi del decreto, incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 100 ad un massimo di L. 1000.

Chi è sorpreso a circolare con aututoveicolo, rimorchio o natante con carico di cose superiore alla portata utile risultante dalla licenza di circolazione incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 1000 ad un massimo di L. 10.000, oltre al pagamento della differenza di tassa dovuta in ragione del maggior carico trasportato.

Art. 12.

Chi circoli con autoveicolo o navighi con autoscafo usando la targa di prova, per fini diversi dalla prova, incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari alla tassa dovuta per le caratteristiche dell'autoveicolo, ad un massimo del triplo, oltre il pagamento della tassa.

Il concessionario che effettui circolazione di prova senza la speciale targa è punito con la pena pecuniaria da un minimo di L. 1000 ad un massimo di L. 3000, oltre il pagamento della tassa.

Il concessionario ha l'obbligo di restituire alla Prefettura la targa di prova entro dieci giorni dalla scadenza della concessione; nel caso di inadempienza o di abusivo uso della targa, incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 500 ad un massimo di L. 3000.

Art. 13.

Per ogni altra violazione delle disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e successive norme integrative e modificative, s'incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 100 ad un massimo di L. 500.

Art. 14.

Restano in vigore tutte le disposizioni in materia di tasse automobilistiche stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e da successive norme integrative e modificative, in quanto non incompatibili col presente decreto.

Art. 15.

La riscossione della tassa di circolazione sugli autoveicoli ed autoscafi, destinati al trasporto di persone è affidata al Reale Automobile Club d'Italia

(R.A.C.I.) in base a convenzione aggiuntiva stipulata tra il Ministro per le finanze ed il rappresentante dell'Ente, alligata al presente decreto, con la quale è stabilita la nuova percentuale sulla riscossione delle tasse di circolazione.

Detta convenzione viene approvata col presente decreto.

Art. 16.

Le tasse nella misura stabilita nel presente decreto si applicano con decorrenza dal 1° marzo 1945.

Art. 17.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ai fini della riscossione della tassa di circolazione sugli autoveicoli e natanti destinati al trasporto di persone, di cui all'art. 1, ad istituire nuovi dischi contrassegni.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — RUINI — CERABONA — TUPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI.

ALLEGATO A.

**Motocicli**

| Potenza in C. V. | TASSA ANNUA | Potenza in C. V. | TASSA ANNUA |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 11 | 730 |
| 2 | 230 | 12 | 810 |
| 3 | 265 | 13 | 895 |
| 4 | 305 | 14 | 985 |
| 5 | 350 | 15 | 1.080 |
| 6 | 405 | 16 | 1.180 |
| 7 | 460 | 17 | 1.285 |
| 8 | 520 | 18 | 1.395 |
| 9 | 585 | 19 | 1.510 |
| 10 | 655 | 20 | 1.630 |

*Segue* ALLEGATO *A*.

**Motocarrozzette**

Uso privato

| Potenza in C. V. | TASSA ANNUA | Potenza in C. V. | TASSA ANNUA |
|---|---|---|---|
| 1 | 275 | 11 | 1035 |
| 2 | 315 | 12 | 1155 |
| 3 | 363 | 13 | 1283 |
| 4 | 419 | 14 | 1419 |
| 5 | 483 | 15 | 1563 |
| 6 | 555 | 16 | 1715 |
| 7 | 635 | 17 | 1875 |
| 8 | 725 | 18 | 2043 |
| 9 | 819 | 19 | 2219 |
| 10 | 923 | 20 | 2403 |

*N.B.* — Per le motocarrozzette adibite al *servizio pubblico da piazza* la tassa è ridotta alla metà.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

*Il Ministro per le finanze*
PESENTI

---

ALLEGATO *B*.

**Autovetture adibite al trasporto di persone**

Uso privato

| Potenza in C. V. | TASSA ANNUA | Potenza in C. V. | TASSA ANNUA |
|---|---|---|---|
| 5 | 612 | 18 | 2664 |
| 6 | 696 | 19 | 2908 |
| 7 | 796 | 20 | 3160 |
| 8 | 904 | 21 | 3428 |
| 9 | 1028 | 22 | 3704 |
| 10 | 1160 | 23 | 3996 |
| 11 | 1308 | 24 | 4296 |
| 12 | 1464 | 25 | 4612 |
| 13 | 1636 | 26 | 4936 |
| 14 | 1818 | 27 | 5276 |
| 15 | 2012 | 28 | 5624 |
| 16 | 2216 | 29 | 5988 |
| 17 | 2436 | 30 | 6360 |

Per le autovetture di potenza superiore al 30 C. V. si applica la tassa corrispondente ai C. V. 30 aumentata di L. 380 per ogni C. V. in più del 30.

N.B. — La tassa, riportata nella presente tabella, si applica: nella stessa misura, per le *autovetture d noleggio di rimessa*, mentre è ridotta a *metà* per *quelle adibite a servizio pubblico da piazza e ad* 1/3 (un terzo) *per quelle destinate al servizio pubblico su linea regolare (autobus)*.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

*Il Ministro per le finanze*
PESENTI

---

ALLEGATO *O*.

**Autoscafi ad uso privato**

Trasporto persone

| Potenza in C. V. | TASSA ANNUA | Potenza in C. V. | TASSA ANNUA |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 26 | 1236 |
| 2 | 108 | 27 | 1320 |
| 3 | 120 | 28 | 1408 |
| 4 | 136 | 29 | 1496 |
| 5 | 156 | 30 | 1592 |
| 6 | 164 | 31 | 1688 |
| 7 | 200 | 32 | 1788 |
| 8 | 228 | 33 | 1892 |
| 9 | 260 | 34 | 1996 |
| 10 | 292 | 35 | 2104 |
| 11 | 340 | 36 | 2216 |
| 12 | 368 | 37 | 2332 |
| 13 | 412 | 38 | 2416 |
| 14 | 456 | 39 | 2568 |
| 15 | 504 | 40 | 2692 |
| 16 | 556 | 41 | 2820 |
| 17 | 612 | 42 | 2948 |
| 18 | 668 | 43 | 3132 |
| 19 | 728 | 44 | 3216 |
| 20 | 792 | 45 | 3356 |
| 21 | 860 | 46 | 3496 |
| 22 | 928 | 47 | 3640 |
| 23 | 1000 | 48 | 3788 |
| 24 | 1076 | 49 | 3940 |
| 25 | 1156 | 50 | 4092 |

Per gli autoscafi di potenza superiore ai 50 C.V. si applica la tassa corrispondente al C.V. aumentata di L. 150 per ogni C. V. in più dei 50.

*N. B.* — Per gli autoscafi destinati al *servizio pubblico autorizzato* si applica la tassa, riportata nella presente tabella, ridotta *a metà*.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

*Il Ministro per le finanze*
PESENTI

---

ALLEGATO *D*.

**Tariffa della tassa unica di circolazione autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi**

| N. d'ordine | PORTATA UTILE DEL VEICOLO | Tassa annua | |
|---|---|---|---|
| | | Autocarri motocarri e motofurgoncini | Rimorchi |
| 1 | Fino a 7 quintali | 1.125 | 1.245 |
| 2 | » 8 » | 1.350 | 1.485 |
| 3 | » 10 » | 2.250 | 2.475 |
| 4 | Da oltre 10 e fino a 15 quintali | 4.500 | 4.950 |
| 5 | » 15 » 20 » | 6.975 | 7.680 |
| 6 | » 20 » 25 » | 9.300 | 10.230 |
| 7 | » 25 » 30 » | 11.625 | 12.795 |
| 8 | » 30 » 35 » | 12.795 | 14.070 |
| 9 | » 35 » 40 » | 13.950 | 15.345 |
| 10 | » 40 » 45 » | 18.600 | 20.460 |
| 11 | » 45 » 50 » | 20.925 | 23.025 |
| 12 | » 50 » 60 » | 24.000 | 26.400 |
| 13 | » 60 » 70 » | 28.800 | 31.680 |
| 14 | » 70 » 80 » | 31.200 | 34.320 |
| 15 | » 80 » 90 » | 36.000 | 39.600 |
| 16 | » 90 | 43.200 | — |
| 17 | » 90 » 100 » | — | 42.240 |
| 18 | » 100 » 110 » | — | 45.600 |
| | Oltre 110 quintali | — | 47.520 |

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

*Il Ministro per le finanze*
PESENTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 257. — *Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario nei riguardi del trattamento di missione* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che approva le competenze accessorie del personale ferroviario, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14/B, concernente il trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 386, con disposizioni concernenti le missioni continuative dei dipendenti statali;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per i trasporti e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 5 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate col R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, è sostituito dal seguente:

« Quando la missione si svolga in una stessa località l'indennità di trasferta è ridotta di un terzo dopo i primi 60 giorni e della metà dopo i 90 giorni, e cessa dopo i 180 giorni.

La missione nella stessa località che per motivi di servizio venga interrotta una o più volte si considera continuativa agli effetti della graduale riduzione della indennità qualora l'interruzione o le interruzioni, compresi i giorni di viaggio, siano di durata inferiore a 60 giorni.

Le disposizioini di cui sopra si applicano anche se nella stessa località di missione vengano esplicati incarichi diversi.

Non è dovuta alcuna indennità, per il periodo di missione che ecceda i primi 180 giorni, anche nei casi previsti dai successivi articoli 12 e 14 ».

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 2 giugno 1945.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto dal 10 gennaio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 268. — *Conservazione, in deroga al decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 14, della Commissione unica per gli affari del personale per le valutazioni relative alla riammissione in servizio del personale delle Ferrovie dello Stato già licenziato per motivi politici* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, concernente la riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, aziende che gestiscono servizi pubblici o di interesse nazionale già licenziati per motivi politici;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, con norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, e 6 gennaio 1944, n. 9, sulla defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli enti locali e parastatali e sulla riammissione in servizio degli appartenenti a dette amministrazioni, enti ed aziende, già licenziati per motivi politici;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109, che costituisce, in deroga agli articoli 11 e 68 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e per tutta la durata dell'attuale stato di guerra, una commissione unica, per ciascun

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 7 giugno 1945.

dicastero per gli affari del personale civile delle Amministrazioni dello Stato.

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190, con modifiche ai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1944, n. 101, sulla riammissione in servizio del personale già licenziato per motivi politici;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, concernente la revisione delle carriere dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 134, con norme per la revisione delle carriere del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 14, con la cessazione delle commissioni uniche per gli affari del personale, istituite transitoriamente, e ripristino degli organi normali per l'amministrazione e la disciplina del personale;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro:

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 14, la commissione di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 100, presso il Ministero dei trasporti continuerà a funzionare per un anno dall'entrata in vigore del presente decreto al solo fine di procedere alle valutazioni per la riammissione in servizio del personale delle Ferrovie dello Stato previste dai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1944, n. 101, e dai decreti legislativi Luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 301, e 8 marzo 1945, n. 134.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal 1° marzo 1945, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 286. — *Istituzione di una Divisione speciale di polizia ferroviaria* (1).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 742, relativo alla costituzione di un corpo di agenti di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che approva il regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, che istituisce il ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'interno, e del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la guerra:

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è istituita una divisione speciale di polizia ferroviaria.

La divisione speciale di polizia ferroviaria è alle dipendenze del Ministero dell'interno e svolge la sua attività nell'ambito del servizio ferroviario per la tutela degli interessi dell'erario, il mantenimento dell'ordine e la prevenzione e repressione dei reati.

Il personale della divisione speciale di polizia ferroviaria esplica le sue funzioni sotto la direzione e la responsabilità dei commissariati di pubblica sicurezza presso i Compartimenti delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

L'organico della divisione speciale di polizia ferroviaria è costituito da n. 63 ufficiali e 2337 sottufficiali e guardie, così ripartiti nei vari gradi:

| | | |
|---|---|---|
| Colonnelli . . . . . . . . . . . . . | n. | 1 |
| Tenenti colonnelli . . . . . . . . . . . | » | 2 |

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 14 giugno 1945.

| | | |
|---|---|---|
| Maggiori | n | 5 |
| Capitani | » | 10 |
| Tenenti | » | 20 |
| Sottotenenti | » | 25 |
| Marescialli di 1ª classe | » | 30 |
| Marescialli di 2ª e 3ª classe | » | 58 |
| Brigadieri | » | 66 |
| Vice brigadieri | » | 83 |
| Guardie scelte | » | 400 |
| Guardie | » | 1700 |

Esso può essere variato, in relazione alle esigenze ferroviarie con decreto Luogotenenziale su proposta dei Ministri per l'interno e per i trasporti, d'intesa con il Ministro per il tesoro.

### Art. 3.

L'organico degli ufficiali, sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza resta aumentato, distintamente per i gradi corrispondenti, di duemilaquattrocento posti.

### Art. 4.

Gli ufficiali ed i sottufficiali sono nominati, a seguito di concorso per titoli, fra gli appartenenti alla Amministrazione ferroviaria e fra gli estranei.

Gli appartenenti all'Amministrazione ferroviaria devono rivestire nell'Amministrazione un grado gerarchico uguale o superiore a quello per il quale concorrono.

Gli estranei devono essere ufficiali o sottufficiali delle Forze armate, in servizio permanente effettivo o nella riserva, devono ricoprire o aver ricoperto un grado uguale o superiore a quello per il quale concorrono, e devono dar prova di conoscere il servizio ferroviario.

Al grado di sottotenente, possono essere nominati anche gli ufficiali di complemento, purchè provvisti di laurea o di titolo di studio equipollente.

Al grado di vice brigadiere possono essere nominati anche coloro che, provvisti almeno del diploma di scuola media, abbiano prestato comunque servizio con grado uguale o superiore nelle Forze armate dello Stato.

I concorrenti devono aver sempre tenuto buona condotta, essere di costituzione fisica sana e robusta, e non aver superato i 52 anni di età per i gradi di colonnello, tenente colonnello e maggiore, e i 40 anni per gli altri.

### Art. 5.

Le guardie sono reclutate fra il personale di ruolo ed avventizio dell'Amministrazione ferroviaria che ne faccia domanda.

Ove i concorrenti provenienti dall'Amministrazione ferroviaria siano in numero inferiore a quello dei posti disponibili, ovvero non superino l'esame di cui al successivo art. 8, il reclutamento potrà essere effettuato, per i rimanenti posti, tra gli estranei all'Amministrazione ferroviaria.

I concorrenti devono aver sempre tenuto buona condotta, essere di costituzione fisica sana e robusta, e non aver superato i 35 anni di età.

## Art. 6.

Non possono appartenere alla divisione speciale di polizia ferroviaria coloro che abbiano fatto parte della soppressa milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle milizie speciali.

## Art. 7.

Il ruolo del personale degli uffici dell'Amministrazione ferroviaria è ridotto, distintamente per gradi, di un numero di posti corrispondente a quello dell'organico degli ufficiali di cui al precedente art. 2 limitatamente ai gradi di maggiore e superiori.

Per il restante numero dei posti dell'organico della divisione speciale di polizia ferroviaria, è operata la riduzione di un egual numero di posti nell'organico del ruolo esecutivo della stessa Amministrazione, in corrispondenza dei rispettivi gradi laddove è possibile.

L'organico del ruolo esecutivo è altresì ridotto di un numero di posti, da determinarsi con decreto del Ministro per i trasporti, tale da compensare la maggiore spesa derivante dai trattamenti economici relativi al personale della divisione speciale di polizia ferroviaria in rapporto a quelli normali del personale ferroviario.

Gli eventuali soprannumeri che dovessero determinarsi per effetto delle riduzioni previste nei precedenti comma saranno riassorbiti con le vacanze che si verificheranno a seguito del passaggio di personale ferroviario nella divisione speciale e con quelle successive.

## Art. 8.

Il personale reclutato a termini degli articoli 4 e 5 viene assunto in prova e segue un corso di insegnamento e di istruzione della durata di tre mesi, al termine del quale è sottoposto ai relativi esami.

L'ammissione definitiva nella divisione speciale di polizia ferroviaria è subordinata all'esito favorevole di tali esami.

In caso di esito negativo degli esami, il personale che già appartenga alle Amministrazioni dello Stato o ad altro Ente pubblico rientra nei ruoli di provenienza, riprendendo il grado e il posto di graduatoria che aveva.

### Art. 9.

Il personale appartenente alla divisione speciale di polizia ferroviaria veste l'uniforme delle guardie di pubblica sicurezza con lo speciale distintivo che verrà determinato con decreto dei Ministri per l'interno e per i trasporti.

### Art. 10.

In aggiunta agli assegni ed alle indennità loro spettanti quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, agli ufficiali, sottufficiali e guardie della divisione speciale di polizia ferroviaria è corrisposta, in sostituzione di ogni altra indennità di diaria e di trasferta, per i servizi nell'ambito del compartimento ferroviario, un'indennità mensile nella seguente misura:

| | | |
|---|---|---|
| Colonnelli | L. | 1300 |
| Tenenti colonnelli | » | 1100 |
| Maggiori | » | 1000 |
| Capitani | » | 800 |
| Tenenti | » | 600 |
| Sottotenenti | » | 500 |
| Marescialli | » | 400 |
| Brigadieri e vice brigadieri | » | 300 |
| Guardie scelte e guardie | » | 250 |

Tale indennità è corrisposta alla condizione che i colonnelli, tenenti colonnelli, maggiori e capitani facciano servizio fuori residenza cumulativamente 10 giorni (ore 240) per ogni mese, ed 8 giorni (ore 192) i tenenti, sottotenenti, marescialli, brigadieri, vice brigadieri, guardie scelte e guardie.

Se dalla somma delle ore trascorse fuori residenza per tutti i viaggi di ogni mese viene a risultare anche una frazione di ora, questa frazione è conteggiata per un'ora intera se superiore ai trenta minuti primi e viene invece trascurata se di misura inferiore.

Qualora il predetto personale non compia nel mese rispettivamente il minimo di 240 ovvero di 192 ore di trasferta, la indennità fissa mensile è proporzionalmente ridotta, dividendola, secondo i casi, per 240 ovvero per 192 ore e moltiplicando poi il risultato per le ore di trasferta compiute nel mese.

Nel computo previsto nei tre commi precedenti, vanno conteggiate anche le ore trascorse in più fuori residenza per ritardo di treni.

### Art. 11.

Per quanto non diversamente disposto nel presente decreto si applicano al personale della divisione speciale di polizia ferroviaria le disposizioni contenute nel regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

**Art. 12.**

Le spese per l'organizzazione ed il funzionamento della divisione speciale di polizia ferroviaria sono a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e saranno iscritte nel bilancio di detta Amministrazione.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

**Art. 13.**

Nella prima attuazione del presente decreto sono immessi, a domanda, nella divisione speciale di polizia ferroviaria col grado da ciasduno in atto rivestito, i suttufficiali e le guardie facenti parte alla data di entrata in vigore del presente decreto, del Corpo speciale di polizia ferroviaria per la Sicilia, istituito con ordine ufficiale n. 30 del Comando Militare Alleato in data 17 gennaio 1944.

L'immissione è limitata ad un massimo di 600 elementi, i quali abbiano, nel predetto Corpo, conseguito la nomina ad effettivo nel relativo grado.

**Art. 14.**

Con successivi decreti, su proposta dei Ministri per l'interno e per i trasporti d'intesa con il Ministro per il tesoro, sarà provveduto alle norme complementari eventualmente occorrenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI — CASATI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI.

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 269. — *Imposta complementare sul reddito dei dipendenti dello Stato e di altri Enti pubblici* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, istitutivo della imposta complementare progressiva sul reddito;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, concernente sgravi ed agevolazioni varie in materia di imposte dirette, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1122;

Vista la legge 25 giugno 1940, n. 860, che istituisce una addizionale di guerra all'imposta complementare progressiva sul reddito;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, riguardante disposizioni in materia di imposte dirette;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, concernente nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' sospesa, con effetto dal 1° gennaio 1945, l'applicazione delle disposizioni dell'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, riguardante la ritenuta di rivalsa dell'uno per cento sui redditi di categoria C/2 a titolo di acconto per l'imposta complementare, nonchè l'applicazione del successivo art. 37, limitatamente all'obbligo della dichiarazione ai fini dell'imposta complementare, dei redditi già classificati in categoria *D*.

Art. 2.

L'imposta complementare sui redditi già classificati in categoria *D* continua ad essere applicata a decorrere dal 1° gennaio 1945, secondo le disposizioni degli articoli 11 e 12 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1122, e successive modificazioni.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 7 giugno 1945.

La ritenuta diretta o di rivalsa dell'imposta complementare prevista dalle disposizioni di cui al precedente comma si opera, quando la retribuzione ragguagliata ad anno non sia inferiore a L. 24.000, sull'ammontare assoggettato all'imposta di ricchezza mobile ai sensi dell'art. 14, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.

L'aliquota dell'imposta complementare sui redditi indicati nel primo comma è stabilita nella misura dell'1,50 per cento con effetto dalla data di decorrenza del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, e del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, rispettivamente per il personale in attività di servizio ed in quiescenza.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — SOLERI.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI.

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 279. — *Modificazioni all'art. 19 del regolamento sulla concessione dei biglietti di viaggio ai giornalisti* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 9 aprile 1931, n. 406, sulle modificazioni alle vigenti disposizioni sulle concessioni ferroviarie di viaggio ai giornalisti;

Visto il R. decreto 11 maggio 1931, n. 1523, concernente modificazioni al regolamento sulla concessione dei biglietti di viaggio a prezzo ridotto per i giornalisti.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 9 giugno 1945.

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 2, sulla sospensione delle norme relative al funzionamento del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato e attribuzione al Ministro per le comunicazioni dei poteri del direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa col Ministro per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

L'art. 19 del R. decreto 11 maggio 1931, n. 1528, è sostituito dal seguente:

« Art. 19. — La decisione sulle richieste di cui all'articolo che precede è deferita ad una commissione presieduta dal Ministro per i trasporti e composta:

del capo del Servizio personale e affari generali delle Ferrovie dello Stato o di un suo delegato;

del capo della Sezione biglietti del Servizio personale e affari generali delle Ferrovie dello Stato o di un suo delegato;

di un rappresentante del Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo delegato annualmente dal Sottosegretariato stesso;

di due rappresentanti della stampa designati ogni triennio dall'organizzazione professionale ed in mancanza dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, d'intesa col Sottosegretariato per la stampa, spettacolo e turismo fra giornalisti professionisti.

La Commissione si riunisce in Roma, presso la Direzione generale delle Ferrovie dello Stato, in due sessioni annuali. La prima nel mese di dicembre per deliberare sulle concessioni per l'anno successivo, la seconda nel mese di giugno per le eventuali variazioni.

La Commissione, nell'esaminare le domande, ha facoltà di accertare l'attività professionale dei richiedenti ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI.

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945, n. 1774. — *Validità degli atti amministrativi dell'autorità del nord in materia di competenza finanziaria.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il Decreto Legge Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 429 che dichiara fra l'altro privi di efficacia giuridica i provvedimenti legislativi, le norme regolamentari e gli atti di governo adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana nonchè gli atti amministrativi emanati sulla base delle leggi e regolamenti del governo repubblicano, salva possibilità di dichiarazione di validità di questi atti amministrativi stessi mediante decreto ministeriale.

Ritenuto che gli atti amministrativi emanati dai vari Capi degli impianti dell'Amministrazione Ferroviaria nelle maggiori competenze finanziarie ad essi deferite o delegate col decreto 29 novembre 1943 n. 1727 del Ministro per le Comunicazioni del governo repubblicano possono presumersi in via generale rispondenti alla prassi e tutela degli interessi dell'Amministrazione;

Ritenuto altresì che gli atti stessi sono stati per la maggior parte eseguiti o comunque hanno prodotto effetti nei confronti di terzi o create situazioni giuridiche che occorre mantenere nello stesso interesse dell'Amministrazione;

Vista la relazione N. PAG. 22/10300 del 6 giugno 1945 presentata dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato. - Servizio Personale Affari Generali;

Visto il R. Decreto Legge 3 gennaio 1944 n. 2;



Decreta :

A sensi ed effetti dell'art. 3 del D. L. Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sono dichiarati validi gli atti amministrativi emanati dai vari capi degli impianti dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato nelle maggiori competenze finanziarie ad essi deferite o delegate col decreto 29 novembre 1943, n. 1727 del Ministro per le Comunicazioni del governo repubblicano, sempre che siano pervenuti agli uffici esecutivi prima della liberazione del rispettivo territorio e non siano oggetto di specifiche denuncie d'irregolarità.

Roma 16 giugno 1945

*Il Ministro*: CERABONA

---

## Ordine di servizio N 17

**Trasformazione del Posto di Movimento di Castelluccio Siculo in stazione abilitata ai servizi viaggiatori, bagagli e merci.**

In applicazione alle disposizioni emanate da S. E. il Ministro dei Trasporti con Decreto n. 1095 del 9 marzo 1945, il Posto di Movimento di CASTELLUCCIO SICULO, ubicato al Km. 269+034 della linea Messina-Siracusa, fra le stazioni di Agnone Bagni e Brucoli, dal giorno 18 giugno 1945, verrà trasformato in stazione abilitata ai servizi viaggiatori, bagagli e merci a dettaglio a G.V. e P.V. limitatamente al peso complessivo di Kg. 50 per spedizione.

Detta stazione eseguirà il versamento dei propri introiti alla Cassa Compartimentale di Palermo, osservando le disposizioni e norme relative al servizio dei valori e la periodicità di cui alla lettera F dell'Ordine di servizio n. 184/1913 e cioè quattro volte al mese.

In conseguenza di quanto sopra, dovranno essere apportate le modifiche risultanti dagli allegati al presente Ordine di Servizio, ai prontuari delle distanze chilometriche ed alle altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15 e 16.

---

ALLEGATO ALL'O.S. N. 17 - 1945

PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

(Edizione 1° giugno 1942)

*Tavola polimetrica N. 128 (Messina-Siracusa)*

| Stazione | | Km. |
|---|---|---|
| Messina Marittima | Km. | 139 |
| Messina Centrale | » | 138 |
| Contesse | » | 135 |
| Tremestieri | » | 133 |
| Mili | » | 131 |
| Galati | » | 128 |
| Ponte S. Stefano | » | 127 |
| Ponte Schiavo | » | 125 |
| Giampilieri | » | 123 |
| Scaletta Zanclea | » | 121 |
| Alì | » | 115 |
| Nizza di Sicilia | » | 112 |
| Roccalumero Mandanici | » | 110 |
| Furci | » | 109 |
| S. Teresa di Riva | » | 106 |
| Forza d'Agrò S. Alessio | » | 103 |
| Letojanni | Km. | 96 |
| Taormina Giardini | » | 91 |
| Alcantara | » | 87 |
| Calatabiano | » | 85 |
| Fiumefreddo Sicilia | » | 82 |
| Mascali | » | 76 |
| Jonia | » | 74 |
| Carruba | » | 69 |
| Guardia Mangano | » | 65 |
| Acireale | » | 58 |
| Acitrezza | » | 54 |
| Acicastello | » | 51 |
| Cannizzaro | » | 50 |
| Catania Ognina | » | 46 |
| Catania Centrale | » | 44 |
| Catania Marittima | » | 46 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania Acquicella . . . . | Km. | 41 | Brucoli . . . . . . . . | Km. | 6 |
| Bicocca . . . . . . . . | » | 36 | Augusta . . . . . . . . | » | 13 |
| Passomartino . . . . . . | » | 28 | Megara Giannalena . . . | » | 22 |
| Valsavoia . . . . . . . . | » | 21 | Priolo Melilli . . . . . . | » | 27 |
| Lentini . . . . . . . . . | » | 15 | Targia . . . . . . . . . | » | 34 |
| Agnone di Siracusa . . . . | » | 6 | S. Penagia . . . . . . . | » | 37 |
| Agnone Bagni . . . . . . | » | 3 | Siracusa . . . . . . . . | » | 44 |
| Castelluccio Siculo . . . . | » | — | Siracusa Marittima . . . | » | 46 |

*Segue* ALLEGATO ALL'O.S. N. 17 - 1945

## PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le Stazioni e gli Uffici di Controllo, alla linea Messina-Siracusa, fra i nomi di Agnone Bagni e Brucoli, si dovrà inserire « Castelluccio Siculo » e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni della linea Messina-Siracusa la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente ordine di servizio; per tutti gli altri prontuari la distanza per Castelluccio Siculo dovrà essere formata aggiungendo Km. 3 a quella indicata per Agnone Bagni, Km. 6 a quella indicata per Brucoli e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

Nell'indice alfabetico dei prontuari suddetti, inserire, nella sede opportuna il nome di Castelluccio Siculo con il numero della pagina e il numero progressivo.

## PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO GENERALE DI SERVIZIO

PARTE I

(Edizione febbraio 1936)

A pagina 13, l'indicazione di Castelluccio Siculo dovrà essere **esposta in** minuscolo, con le seguenti indicazioni:

« Castelluccio Siculo . . . . LP-v.b. P/152 »

ALLEGATO ALL'O. S. N. 17 - 1945.

## PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

## FRA LE STAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA DELLO STATO (*edizione 1° Giugno 1942*).

### PARTE I.

| STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc. | Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate, ecc. | | LINEA | Compartimento o Delegazione | PROVINCIA | SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ecc. | | | | | | | IMPIANTI FISSI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zone | Tavole polimetriche | | | | Viaggiatori | Bagagli | Merci G. V. | Merci P. V. | Veicoli | Bestiame | Telegrammi di servizio e privati | Piani caricatori di testa | Piani caricatori di fianco | Grue fisse (Portata massima in tonnellate) | Bilance a ponte (Portata massima in tonnellate) | Sagoma limite |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Castelluccio Siculo | VII | 128 | Messina-Siracusa | Palermo | Siracusa | V | B | G(6) | P(6) | — | — | S. P. | — | — | — | — | — |

ALLEGATO ALL' O. S. N. 17 – 1945

## PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

## FRA LE STAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA DELLO STATO

*(edizione 1° Giugno 1942).*

| Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa | Zone | PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE - DISTANZE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GRUPPO A | | | | | | GRUPPO B | | | | GRUPPO C | | | | GRUPPO D | | | | GRUPPO E | | | GRUPPO F |
| | | Genova P. P. | Milano Centrale | Milano Lambrate | Milano Rogoredo | Pavia | Piacenza | Grisignano di Zocco | Padova | Venezia Mestre | Verona P. N. | Bologna Centrale | Ferrara | Lucca | Pisa Centrale | Foggia | Roma Termini | Sulmona | Termoli | Battipaglia | Metaponto | Taranto | Messina Centrale |
| PARTE III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| stelluccio Siculo | VII | 1358 | 1478 | 1474 | 1469 | 1467 | 1407 | 1371 | 1355 | 1384 | 1380 | 1266 | 1279 | 1217 | 1193 | 756 | 860 | 865 | 826 | 555 | 549 | 592 | 138 |
| PARTE IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| stelluccio Siculo | VII | 1322 | 1442 | 1438 | 1433 | 1431 | 1371 | 1349 | 1333 | 1362 | 1348 | 1234 | 1257 | 1181 | 1157 | 734 | 821 | 843 | 804 | 533 | 527 | 570 | 138 |
| | | 198.241 101.184 | 207.241 184 | 207.241 101.184 | 207.198 241.184 | 207.198 241 184 | 207.241 184 | 110.163 143.184 | 126.163 143 184 | 126.33 184 | 256.275 241.184 | 275.241 101.184 | 126.163 143.184 | 198.241 184 | 198 260 167.184 | 19.18 184 | 261.260 101.184 | 80.59 184 | 143.184 | 184 | 218.184 | 154.217 | — |

## Ordine di servizio N. 18

**Circoscrizione dei Reparti Commerciale e Traffico del Compartimento di Palermo.**

A far tempo dal 1° agosto 1943 viene ripristinata la suddivisione in 1° e 2° Riparto Commerciale e Traffico dell'attuale unico Riparto Commerciale e Traffico di Palermo.

La circoscrizione dei due riparti suddetti e degli altri due già esistenti è stabilita come risulta dal seguente prospetto.

| SEDE | CIRCOSCRIZIONE |
|---|---|
| 1. — PALERMO | Palermo Centrale-Messina Centrale (e); Palermo S. Erasmo-S. Carlo (e); Fiumetorto-Roccapalumba Alia (e). |
| 2. — PALERMO | Palermo Centrale (e)-Trapani; Palermo Lolli-Palermo Marittima; Alcamo Diramazione-Castelvetrano-Trapani; Castelvetrano-Burgio; Salemi-S. Ninfa; Castelvetrano-Magazzolo; Magazzolo-Roccapalumbo Alia (e); Roccapalumba Alia (e) - Aragona Caldara (e); Filaga-Palazzo Adriano. |
| 3. — CATANIA | Messina Centrale e Marittima-Siracusa; Valsavoia-Caltagirone (e); Siracusa-Ragusa; Noto-Pachino. (Ufficio Traffico di Messina, per la sorveglianza sugli scali locali). |
| 4. — CALTANISSETTA | Roccapalumba Alia-Bicocca (e); Caltagirone-Leonforte; Caltanissetta Xirbi-Agrigento; Agrigento-Bivio Canicattì-Licata; Agrigento-Ragusa (e). |

## Ordine di servizio N. 19

**Circoscrizione e Sede dei Riparti d'esercizio dell'Ufficio IES di Napoli.**

(Vedasi O.S. N. 34/1940)

Nell'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Napoli i Riparti d'esercizio N. 5 « Caserta » e N. 6 « Benevento » avranno la loro sede rispettivamente a Caserta ed a Benevento invece che a Napoli.

## Circolare N 4

**Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro serbatoio di proprietà privata.**

E' stato radiato dal nostro parco veicoli il carro Mo 533.247, immatricolato a nome dell'Unione Importatori Lubrificanti « U.I.L. » di Genova, perchè demolito.

Detto carro dovrà essere cancellato dall'Elenco dei carri privati inscritti nel parco veicoli F.S. (Edizione 1930).

## Circolare N. 5

**Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro serbatoio di proprietà privata.**

E' stato radiato dal nostro parco veicoli il carro Mo 534.477 immatricolato a nome della Società Italo Americana pel Petrolio di Genova perchè demolito.

Detto carro dovrà essere cancellato dall'Elenco dei carri privati inscritti nel parco veicoli F.S. (Edizione 1930).

Anno XXXVIII - N. 8

15 Luglio 1945

MINISTERO DEI TRASPORTI

# BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

## INDICE

### PARTE PRIMA - Leggi e decreti:



### PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Comunicati ed Istruzioni:



Roma, 1945 — Tipografia Operaia Romana — Via Emilio Morosini, 17

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 330. — *Ripristino delle norme relative al funzionamento del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, contenente l'ordinamento dell'esercizio delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, riguardante la istituzione del Consiglio di amministrazione e della carica di direttore generale per le Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 2, che sospende le norme relative al funzionamento del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato e attribuisce al Ministro per le comunicazioni i poteri del direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di intesa con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'efficacia del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 2.

Con la stessa data tornano in vigore le disposizioni, la cui applicazione era stata sospesa con lo stesso decreto-legge.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello tato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, man

(1) Pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale » n. 70 del 8 luglio 1945.

dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI — RUINI.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI.

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 289. — *Provvista di fondi all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, contenente l'ordinamento dell'esercizio delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di intesa con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero del tesoro è autorizzato, per l'esercizio 1944-1945 — nei limiti della somma inscritta al capitolo 27 di entrata dello stato di previsione dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato « Sovvenzioni del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione » e del corrispondente capitolo 216 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro « Sovvenzioni alle Ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo della gestione » — a fornire all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato i fondi secondo le occorrenze dell'Amministrazione stessa mediante versamenti nel suo conto corrente con la Tesoreria centrale del Regno.

---

(1) Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 72 del 16 giugno 1945.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*, TUPINI.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 324. — *Modificazioni al regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, delle paghe e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 29 luglio 1914, n. 850, che approva il regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, delle paghe e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto 23 marzo 1924, n. 480, che modifica il regolamento suddetto;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente, tra l'altro, la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 30 giugno 1945.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle paghe e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto 29 luglio 1914, n. 850, è sostituito il seguente:

« Tanto i sanitari di ruolo che i medici di riparto non possono rifiutarsi di rilasciare il certificato di cui sopra. Essi però hanno diritto ad un compenso, da parte del richiedente, in misura di lire venti se si tratta di cessione semplice e di lire quaranta se si tratta di doppia cessione ».

Art. 2.

Il R. decreto 23 marzo 1924, n. 480, contenente modificazioni al regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle paghe degli agenti delle Ferrovie dello Stato, è abrogato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 325. — *Assunzione in ruolo degli agenti sussidiari delle Ferrovie dello Stato* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547, che modifica l'art. 1 della citata legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per il tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 17 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e modificato col R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, è abrogato.

In deroga al primo comma dell'art. 20 del regolamento stesso, gli agenti sussidiari, esclusi i camerieri e i mozzi, possono essere assunti in ruolo quando abbiano compiuto un anno di servizio, compreso quello prestato in via continuativa come straordinario e sempre che siano ritenuti meritevoli.

Art. 2.

Sono esclusi dalla sistemazione di cui all'articolo che precede coloro che comunque abbiano prestato servizio effettivo nella soppressa milizia ferroviaria.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 30 giugno 1945.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 giugno 1945, n. 319. — *Concessione di un indennizzo di congiuntura al personale statale e degli enti pubblici locali* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai dipendenti civili e militari dello Stato, di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati, ed al personale degli enti pubblici locali in effettivo servizio, al

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 28 giugno 1945.

30 aprile 1945, nelle provincie restituite all'amministrazione italiana o nelle altre nelle quali il presente decreto venga esteso con disposizione del Governo Militare Alleato, è concesso uno speciale indennizzo di congiuntura, per una volta tanto, nella seguente misura:

L. 2500 lorde per il personale residente nei comuni di Roma, Napoli e Palermo;

L. 2000 lorde per quello residente in comuni aventi almeno 100.000 abitanti;

L. 1500 lorde per quello residente in comuni aventi meno di 100.0000 abitanti;

Detti importi sono ridotti rispettivamente a lorde L. 1500, 1200 e 900, per il personale in godimento di razione viveri in natura.

### Art. 2.

L'indennizzo di cui all'articolo precedente per i dipendenti statali, farà carico ai capitoli di bilancio sui quali si corrispondono gli stipendi, le retribuzioni, le paghe ed i salari.

Gli enti pubblici locali per il dipendente personale seguiranno, ove possibile, analogo criterio.

### Art. 3.

Per i dipendenti statali i cui assegni mensili non vengono pagati con ordinativi diretti o con ordini su contabilità speciali, ma con ruolo di spese, fisse, gli uffici da cui essi dipendono disporranno, senza attendere la nota modello dei rispettivi uffici provinciali del Tesoro, l'emissione di una nota nominativa suppletiva per l'importo netto dell'indennizzo di cui all'art. 1.

Gli uffici provinciali del Tesoro ammetteranno a pagamento le note nominative così compilate prendendo annotazione sul relativo foglio di ruolo dell'importo netto dell'indennizzo corrisposto.

Per lo stesso importo netto di cui sopra, i funzionari delegati, intestatari degli ordini di accreditamento per il pagamento delle competenze che si effettua mediante tali ordini, disporranno l'emissione degli ordinativi di pagamento sulle relative aperture di credito.

Tali ordinativi saranno ammessi a pagamento anche oltre i limiti dei fondi disponibili, richiedendo poi alle amministrazioni competenti la emissione di ordini di accreditamento suppletivi per la copertura dei pagamenti disposti.

### Art. 4.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, le modalità di pagamento previste dal presente decreto potranno essere adottate con determinazione del Ministro per il tesoro in altri casi di urgente necessità.

Art. 5.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 320. — *Trattamento di missione e di trasferimento a favore del personale statale* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenziale 14 settembre 1918, n. 1311;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518;

Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 386;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per le finanze;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 28 giugno 1945.

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al personale delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che sia inviato in missione con pernottazione fuori dell'ordinaria residenza oppure sia trasferito da una sede permanente di servizio ad altra sede permanente di servizio, in luogo delle indennità previste dalle vigenti disposizioni, sono rimborsate le spese di trasporto con i mezzi disponibili e più economici, le spese per il vitto e l'alloggio e le spese accessorie effettivamente sostenute per l'espletamento della missione o per effettuare il trasferimento.

Le spese per il vitto e l'alloggio possono anche essere rimborsate, anzichè a piè di lista, mediante un compenso globale — di cui è ammessa l'opzione anche per singole giornate — in ragione di tre volte l'importo della diaria di missione spettante per ogni giornata, sia per il dipendente, sia per ogni persona di famiglia, da ridursi a due volte l'importo della diaria per le persone di famiglia che eccedono il numero di quattro.

Limitatamente alle missioni che si svolgono in comuni con popolazione non inferiore a 500 mila abitanti, il compenso globale di cui al precedente comma è elevato a quattro volte l'importo della diaria di missione.

Il compenso globale relativo alle frazioni di giorno per le missioni di durata superiore ad una giornata nonchè quello per le missioni di durata inferiore, con pernottazione, saranno regolati coi decreti di cui al successivo art. 10.

Art. 2.

Oltre i rimborsi previsti dal precedente art. 1 al personale trasferito è dovuta una indennità di prima sistemazione nella misura:

di L. 15.000 al personale dei gradi 4° e superiori;

di L. 12.000 al personale dei gradi dal 5° al 7°;

di L. 10.000 al personale dei gradi dall'8° all'11°;

di L. 8.000 al personale dei gradi inferiori all'11° e a quello subalterno, salariato e non di ruolo.

La suddetta indennità è ridotta alla metà per il personale senza persone di famiglia conviventi ed a carico oppure che non abbia trasferito il mobilio e la famiglia, salvo per questo ultimo la corresponsione della rimanente metà dopo il trasferimento del mobilio e delle persone di famiglia

L'indennità medesima è ridotta ad un terzo per il personale che sia in godimento di indennità di alloggio oppure nella sede ove è stato trasferito fruisca comunque di alloggio gratuito.

Con la predetta indennità s'intendono altresì assorbite le otto giornate di diaria previste per il personale militare e relative famiglie dal R. decreto 18 maggio 1929, n. 394.

Art. 3.

Le missioni cui si applica il trattamento previsto dal presente decreto sono quelle con almeno una pernottazione e non più 60 pernottazioni fuori dell'ordinaria residenza, ivi incluso il tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno.

Nulla è innovato per quanto concerne le gite nell'ambito di piccole distanze nel comune di residenza, le gite fuori del comune di residenza senza pernottazione, le indennità fisse mensili in luogo di indennità di trasferta, salvo per quanto concerne l'uso dei mezzi di trasporto e i relativi rimborsi di spese per i quali sono applicabili le norme del precedente art. 1.

Per le missioni in una medesima località con più di 60 pernottazioni fuori dell'ordinaria residenza, compresi i giorni di viaggio, si applica per i primi 60 giorni — non computabili nella durata della missione agli effetti economici — il trattamento di cui al presente decreto; per il periodo eccedente è corrisposto quello previsto dalle normali disposizioni, in aggiunta al quale è però concessa un'integrazione compensativa delle maggiori spese, inerenti alle attuali contingenze, per vitto e alloggio fuori residenza, nella misura del 50 % della diaria di missione.

Tale integrazione compensativa è altresì concessa nella medesima misura per le missioni effettuate tra il 1° luglio 1944 e la data di entrata in vigore del presente decreto; e limitatamente ai primi 60 giorni di missione, computati dall'inizio di questa, è uguagliata:

*a)* al 100 % della diaria, per il periodo trascorso in missione dopo il 30 settembre 1944;

*b)* al 200 % per il periodo trascorso in missione dopo il 31 dicembre 1944;

*c)* al 300 % per il periodo trascorso in missione dopo il 31 dicembre 1944 ed effettuate in comuni con popolazione non inferiore ai 500 mila abitanti.

Art. 4.

Il compenso chilometrico per le percorrenze con mezzi propri su via ordinaria è fissato in lire tre.

E' concessa la sanatoria per i pagamenti effettuati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto di compensi chilometrici nella misura di cui al precedente comma.

Art. 5.

Per le missioni compiute nell'interesse di provincie, comuni, altri enti o di privati compete il medesimo trattamento stabilito per le missioni eseguite nell'interesse dello Stato.

L'art. 10 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e le disposizioni in base ad esso emanate sono abrogati.

Art. 6.

Con decreti da emanarsi nei singoli casi di concerto col Ministro per il tesoro, in aggiunta alle indennità e rimborsi previsti dalle vigenti disposizioni può essere concessa a compenso delle maggiori spese effettivamente sostenute e documentate una indennità integrativa:

*a*) per i trasferimenti di sede del personale effettuati tra il 1° luglio 1944 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

*b*) per il trasporto effettuato nel suindicato periodo dei materiali e strumenti tecnici inerenti a compiti di missione;

*c*) per i viaggi di andata e ritorno compiuti nel medesimo periodo per l'espletamento delle missioni.

Art. 7.

Con effetto dal 1° luglio 1944, per la retribuzione da assegnare agli estranei all'Amministrazione dello Stato incaricati di speciali studi o lavori a norma dell'art. 57 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, il limite massimo è fissato nella misura della diaria prevista per il grado quarto dall'art. 1 del R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, con l'aumento di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131.

Con effetto dal 1° gennaio 1945 il limite di cui al precedente comma è elevato nella misura del 50 per cento.

Art. 8.

Con effetto dal 1° gennaio 1945 a favore del personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato, destinato a prestare servizio presso uffici dello Stato, aventi sede fuori della Capitale è istituita un'indennità, non cumulabile col trattamento di missione, commisurata all'intera diaria di missione con integrazione compensativa di cui al 3° comma del precedente art. 3.

L'indennità di cui al precedente comma è ridotta a due terzi dopo un anno di godimento.

E' ammessa l'opzione pel trattamento di missione per i periodi in cui sia più favorevole.

Con decreti dei Ministri competenti di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati i personali e gli uffici per i quali è ammessa l'applicazione del presente articolo.

Art. 9.

L'art. 6 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 386, sono abrogati

L'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 386, è sostituito dal seguente:

« Non compete alcuna indennità di soggiorno per il periodo di missione in una stessa località il quale ecceda i primi 180 giorni.

Agli effetti di cui al precedente comma la missione nella stessa località che per qualsiasi motivo, anche di servizio, venga interrotta una o più volte si considera continuativa qualora la interruzione o le interruzioni, compresi i giorni di viaggio, siano di durata inferiore a 60 giorno.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se nella stessa località di missione vengano esplicati incarichi diversi ».

### Art. 10.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro potranno essere stabiliti o modificati i limiti e le modalità delle spese da ammettersi al rimborso ai sensi dell'art. 1, nonchè le relative norme di accertamento.

I moduli e scontrini che saranno istituiti dall'Amministrazione dello Stato per gli anzidetti accertamenti sono esenti da bollo.

### Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale dipendente dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per il quale però il trattamento di missione e trasferimento potrà essere uniformato alle disposizioni stesse con decreto Ministeriale da emanare di concerto col Ministro per il tesoro.

### Art. 12.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

### Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto:

*a*) dalla data medesima, salvo quanto disposto dagli articoli 3, ultimo comma, 6, 7 e 8 nelle provincie che a tale data siano già state restituite all'Amministrazione italiana;

*b*) dal giorno in cui il presente decreto entri in vigore in dipendenza di ordinanza del Governo Militare Alleato, o, in mancanza, dalla data del ritorno all'Amministrazione italiana, se si tratti di provincie diverse da quelle

indicate nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 180;

c) dal giorno in cui l'entrata in vigore del presente decreto sia disposta dal Governo Militare Alleato oppure dopo il ritorno all'Amministrazione italiana, dal Governo italiano, nelle provincie indicate nel citato art. 1.

Le disposizioni del presente decreto, ad eccezione degli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 cessano di avere efficacia con il 1° luglio 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi — Soleri — Pesenti

Visto, *il Guardasigilli*: Tupini.

---

Decreto Ministeriale 14 giugno 1945, n. 1745. — *Concorso interno a 500 posti di conduttore capo nelle F. S.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1942, n. 2169, col quale venne indetto un concorso interno per cinquecento posti di conduttore capo nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1942, n. 516, col quale vennero modificate le norme di detto concorso;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1945, n. 853, col quale è stato annullato il concorso stesso;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 gennaio 1944, n. 2;

Ritenuto che nei territori restituiti all'Amministrazione italiana, gli atti relativi al concorso sono andati dispersi e distrutti in conseguenza delle vicende belliche nella Sede Compartimentale di Napoli, mentre nella Sede Compartimentale di Reggio Calabria le prove di esame non potettero aver luogo;

Decreta:

Art. 1.

In modifica del decreto ministeriale 31 gennaio 1945, n. 853, il concorso interno per cinquecento posti di conduttore capo, indetto con decreto mini-

steriale 20 gennaio 1942, n. 2169, viene annullato, nei territori restituiti all'Amministrazione italiana, limitatamente agli esami e alla graduatoria presso la Sede Compartimentale di Napoli.

Art. 2.

Sono autorizzate nei Compartimenti di Napoli e di Reggio Calabria le prove di esame per il concorso di cui all'articolo che precede, con le norme approvate pel concorso stesso, fra coloro che alle prove presso dette Sedi Compartimentali furono ammessi in base alle domande presentate alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 3.

Con successivo decreto sarà provveduto, ove occorre, agli esami e alle graduatorie del concorso anzidetto presso le Sedi Compartimentali dei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945.

*Il Ministro*: F.to: CERABONA

---

## Circolare N. 6

**Radiazione dal parco veicoli F. S. di tre carri di proprietà privata.**

Sono stati radiati dal parco veicoli F. S. i carri Mv. 514.156, 514.172 e 514.443 della Società Esportazione Agricola Italiana di Reggio Emilia perchè distrutti.

Detti carri dovranno essere cancellati dall'Elenco dei carri di proprietà privata iscritti nel parco veicoli F. S. (Edizione 1923).

---

## Circolare N. 7

**Radiazione dal parco veicoli F. S. di due carri serbatoio di proprietà privata.**

Sono stati radiati dal nostro parco veicoli i carri Mv. 511.320 e 511.326 di proprietà della Soc. S.A.N.A.S. di Brescia perchè distrutti.

Detti carri dovranno essere cancellati dall'Elenco dei carri di proprietà privata iscritti nel parco veicoli F. S. (Edizione 1930).

---

## Circolare N. 8

**Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro serbatoio di proprietà privata.**

E' stato radiato dal nostro parco veicoli il carro serbatoio 561.008 della Soc. Anon. LIQUIGAS di Milano perchè distrutto.

Detto carro dovrà essere cancellato dall'Elenco dei carri di proprietà privata iscritti nel parco veicoli F. S. (Edizione 1930).

IL DIRETTORE GENERALE

**Ing. G. DI RAIMONDO**

Anno XXXVIII - N. 9 31 Luglio 1945

MINISTERO DEI TRASPORTI

# BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

## INDICE

**PARTE PRIMA - Leggi e decreti:**

**PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Comunicati ed Istruzioni:**



Roma, 1945 — Tipografia Operaia Romana – Via Emilio Morosini, 17

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 374. — *Provvedimenti per le Provincie meridionali* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429;
Vista la legge 25 giugno 1909, n. 372;
Vista la legge 8 luglio 1904, n. 351;
Visto il R. decreto 29 novembre 1906, n. 738;
Vista la legge 12 marzo 1911, n. 258;
Visto il R. decreto-legge 27 marzo 1921, n. 427;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a riservare agli stabilimenti meccanici esistenti ed a quelli che si impianteranno o si trasformeranno nel territorio della Campania, della Basilicata, della Calabria, delle Puglie e della Sicilia, la costruzione di materiale mobile ferroviario per una quantità non minore di un sesto dell'ammontare complessivo del materiale che sarà ordinato per conto dello Stato, senza distinzione di categorie.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è altresì autorizzata a riservare agli stabilimenti stessi una parte dei lavori di riparazione del materiale mobile da eseguirsi per conto dello Stato nei compartimenti di Napoli, Bari, Reggio Calabria e Palermo.

Art. 2.

Per le provviste e le riparazioni di cui all'articolo che precede restano ferme, per quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 29 novembre 1906, n. 738.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 17 luglio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI.

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1945. — *Norme di applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, riguardante il trattamento economico per le missioni e i trasferimenti dei dipendenti statali* (1).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ED

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, recante norme di carattere temporaneo con le quali è stato stabilito il rimborso a piè di lista delle spese sostenute dai dipendenti statali per le missioni e i trasferimenti di sede, e viene demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per il tesoro la facoltà di stabilirne le modalità e i limiti nonchè le norme di accertamento;

**Decretano**

**Art. 1.**

Per le missioni con non oltre sessanta pernottazioni fuori della normale sede di servizio sono ammesse al rimborso:

*a)* le spese di viaggio con i mezzi disponibili e più economici, pubblici e privati;

*b)* le spese per l'alloggio durante la permanenza nel luogo della missione;

*c)* le spese per una consumazione di caffè e latte, o altra equivalente, al mattino e per due pasti quotidiani;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 12 luglio 1945.

*d*) le spese tramviarie necessarie per gli spostamenti nel luogo della missione e le spese postali, telegrafiche e telefoniche inerenti all'oggetto della missione;

*e*) le piccole spese accessorie inerenti al viaggio e alla permanenza nella località della missione, per le quali è corrisposto un compenso integrativo calcolato in ragione del 15 % delle spese di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

Art. 2.

Per i viaggi debbono essere utilizzati ogni volta che sia possibile i mezzi di trasporto destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, e con precedenza le ferrovie dello Stato, per l'uso dei quali e per i relativi rimborsi di spesa valgono le vigenti norme.

Se non sia possibile utilizzare tali mezzi può farsi ricorso a mezzi privati di trasporto non di linea. In questo caso ai fini del rimborso della spesa il dipendente dovrà produrre alla propria Amministrazione uno scontrino conforme al modello *A* allegato al presente decreto, debitamente riempito, firmato dal dipendente e dal vettore.

I rimborsi di spesa per i viaggi effettuati a norma del precedente comma non possono superare i prezzi correnti nelle località di partenza che siano riconosciuti congrui.

Il riconoscimento di congruità è fatto dalle singole Amministrazioni entro i limiti accertati — per le varie località e per i vari mezzi di trasporto — con ogni opportuno mezzo d'indagine.

E' anche ammesso nei casi in cui non sia possibile valersi dei mezzi di cui al precedente 1° comma l'uso dei mezzi propri: automobile, motocicletta, bicicletta, cavallo, carrozza. In questo caso spetta un'indennità di L. 3 per ogni chilometro percorso.

Per i viaggi con i mezzi gratuiti compete l'indennità chilometrica prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Per l'alloggio ed il vitto il rimborso è limitato alle spese effettivamente sostenute, non superiori ai prezzi correnti nelle singole località in alberghi ed esercizi:

di 1ª categoria, per il personale di grupuo *A* di ogni grado e per il personale di gruppo *B* di grado non inferiore all'8°;

di 2ª categoria per il personale di gruppo *B* di grado inferiore all'8°, per il personale di gruppo *C* di grado non inferiore all'11° e per i marescialli delle Forze armate;

di 3ª categoria, per gli altri dipendenti civili e militari, compreso il personale subalterno e salariato, se la missione si svolge in comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti è ammesso anche per quest'ultimo personale il rimborso per l'alloggio e il vitto in alberghi ed esercizi di 2ª categoria.

Esclusivamente per l'alloggio è ammesso il rimborso della spesa in alberghi di categoria immediatamente più elevata se in quelli della categoria prevista per ciascun personale vi sia assoluta mancanza di camere disponibili, semprechè ciò risulti da una dichiarazione di un'autorità locale (prefetto, sindaco, questore, commissario P. S., RR. CC., capo di un ufficio di una Amministrazione statale).

Per coloro che compiano la missione al seguito di Ministri o Sottosegretari di Stato è ammesso il rimborso della spesa sostenuta in alberghi ed esercizi di categoria superiore a quella prevista, per ciascun personale dal 1° comma.

Il trattamento di alloggio e vitto di cui al presente articolo non è cumulabile col soprassoldo di operazioni intero o ridotto, nè con gli assegni di militarizzazione.

Art. 4.

Al personale in prova compete il trattamento per alloggio e vitto del gruppo e del grado iniziale di carriera cui potrà essere nominato al termine del servizio di prova.

Al personale non di ruolo compete il trattamento alloggio e vitto previsto per il gruppo e il grado iniziale del personale di ruolo di cui disimpegna le mansioni giusta la tabella I annessa al R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 5.

I pasti la cui spesa è ammessa al rimborso s'intendono così costituiti: minestra o piatto equivalente; pietanza con contorno; formaggio e frutta, pane; un quarto di litro di vino comune.

Quando la partenza per il luogo della missione avvenga dopo le ore quattordici o il ritorno avvenga prima delle ore diciotto è ammesso il rimborso per un solo pasto.

Non spetta invece alcun rimborso per i pasti se la partenza avvenga dopo le ore ventidue e il ritorno prima delle ore undici.

Art. 6.

Il riconoscimento di congruità dei prezzi risultanti dalla documentazione delle spese per l'alloggio e il vitto è fatto dalle singole Amministrazioni entro i limiti da esse accertati — per le varie località — con ogni opportuno mezzo d'indagine.

Art. 7.

Per le missioni di durata superiore a un giorno, il compenso globale previsto dal 2° comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, è ridotto alla metà per il giorno della partenza della sede dell'uf-

ficio e per quello del ritorno in tale sede se, rispettivamente, la partenza avvenga dopo le ore dodici, o l'arrivo nelle ore antimeridiane.

Il predetto compenso è parimenti ridotto alla metà per le missioni, con pernottazione, di durata inferiore a dodici ore.

Agli effetti del precedente comma, si considera che vi sia pernottazione quando la partenza o il ritorno nella sede normale di ufficio avvenga tra le ore ventidue e le ore quattro.

### Art. 8.

Per le missioni in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, il compenso globale per le spese di alloggio e vitto, o il loro rimborso a piè di lista, è corrisposto limitatamente al periodo compreso fra l'anzidetta data e quella in cui si compiono 60 pernottazioni fuori residenza computate dall'effettivo inizio della missione.

Per le missioni iniziate anteriormente alle date indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) del 4° comma dell'art. 3 del citato decreto, le maggiorazioni ivi previste sono dovute limitatamente al periodo compreso tra le date medesime e quella in cui si compiono 60 pernottazioni fuori residenza computate dall'inizio della missione.

### Art. 9.

Per i trasferimenti sono ammessi al rimborso, previa documentazione:

*a*) le spese di viaggio secondo le norme del precedente art. 2 per il dipendente e per le persone di famiglia conviventi ed a carico;

*b*) le spese di alloggio e di vitto per il dipendente e le persone di famiglia, secondo le norme di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7, sostenute durante il viaggio;

*c*) le piccole spese accessorie inerenti al trasferimento, per le quali è corrisposto un compenso integrativo calcolato in ragione del quindici per cento delle spese di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*);

*d*) le spese sostenute per l'imballaggio, presa e resa a domicilio e trasporto del mobilio nei quantitativi ammessi dalle vigenti disposizioni, con i mezzi disponibili e più economici, pubblici e privati, fra i quali debbono avere la precedenza le ferrovie dello Stato.

*e*) gli eventuali premi di assicurazione per trasporto di cose, nel limite massimo di lire duemila.

I rimborsi delle spese di cui alla lettera *d*) non possono superare i prezzi correnti nelle località di partenza, che siano riconosciuti congrui. Il riconoscimento di congruità è fatto dalle singole Amministrazioni entro i limiti da esse accertati — per le varie località — con ogni mezzo opportuno d'indagine.

Qualora il trasporto dei mobili sia effettuato con mezzi diversi dalle ferrovie, il quantitativo deve essere accertato nel luogo di partenza e di arrivo a cura dell'Amministrazione.

Per tali trasporti dovrà essere riempito lo scontrino conforme al modello *B* allegato al presente decreto.

### Art. 10.

Le spese per il trasporto dei materiali e strumenti occorrenti ai personali tecnici per disimpegnare, durante le missioni, servizi d'istituto, sono rimborsate a norma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, e delle disposizioni del presente decreto.

Quando il trasporto avvenga con mezzi diversi dalle ferrovie, le spese relative debbono essere documentate mediante lo scontrino conforme al modello *B* allegato al presente decreto, salvo gli adattamenti necessari alle particolari esigenze delle singole Amministrazioni.

### Art. 11.

Il presente decreto ha effetto dalla data d'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320.

Esso sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 giugno 1945.

BONOMI — SOLERI.

---

### MODELLO *A*

Decreto legislativo Luogotenenziale ................

(uso amministrativo nell'interesse dello Stato)

**Missioni o trasferimenti dei dipendenti civili e militari dello Stato**

MINISTERO ..............................

### SCONTRINO DI VIAGGIO

Cognome e nome del dipendente ........................................
(o della persona di famiglia).
Grado e qualifica ........................................................
(o relazione di parentela col dipendente).
Itinerario del viaggio ...................................................
Chilometri percorsi ......................................................
Data ed ora della partenza e dell'arrivo ................................

Specie del veicolo col quale è stato compiuto il viaggio ....................
..........................................................

Somma pagata al vettore L. .......... (lire ....................................)
(in cifre) (in lettere)

(compreso l'importo delle marche, tassa di bollo, imposta, ecc.)

---

Cognome e nome del vettore .............................................
(o denominazione della ditta).
Indirizzo del vettore ..................................................
**Dichiarazione**: Io sottoscritto dichiaro di aver provveduto, quale esercente in proprio (oppure) per conto della ditta predetta il trasporto della persona suindicata, col mezzo, per l'itinerario ed al prezzo surriportati.

(Data) ................................

FIRMA DEL VETTORE

..................................

(bollo a timbro se ne è provvisto)

FIRMA DEL DIPENDENTE

..................................

---

*Autorità che rilascia la dichiarazione di congruità*

..................................

Si dichiara che il prezzo di L. .......... (lire ..............................)
corrisposto per il viaggio suindicato è ritenuto congruo / eccessivo in rapporto alle tariffe sulla piazza, e perciò va ridotto all'importo di L. ............ (lire ............
..................................).

(Data) ................................

*Firma e bollo d'ufficio*

..................................

**MODELLO *B***

Decreto legislativo Luogotenenziale ..............
(uso amministrativo nell'interesse dello Stato)

## Trasferimenti dei dipendenti civili e militari dello Stato

MINISTERO ..............................

## SCONTRINO PEL TRASPORTO DEL MOBILIO E DEL BAGAGLIO

Cognome e nome del dipendente .......................................
Grado e qualifica ..................................................
Peso del mobilio compreso l'imballaggio — quintali ........................
(..................................................)

Peso del bagaglio compreso l'imballaggio — quintali ........................
(........................................................)
Numero dei colli ..................
Abitazione del dipendente nel luogo di partenza ................................
Itinerario ..............................................................................
Chilometri percorsi ....................................................................
Specie di veicolo col quale è stato effettuato il trasporto ..................
..............................................
Giorni in cui è stato effettuato il trasporto ......................................
Somma complessivamente pagata — comprese tasse ed imposte quale risulta dai documenti rilasciati dalla ditta ..............................................
......................... (lire) ................................................
Ditta che ha assunto il trasporto ..................................................

FIRMA DELLA DITTA

.........................................

FIRMA DEL DIPENDENTE

..........................................

---

Io sottoscritto, delegato d'ufficio a riscontrare il peso del mobilio e del bagaglio nel luogo di partenza ho accertato l'esattezza delle indicazioni sopra riportate effettuando il sopraluogo e le necessarie operazioni il giorno...........
..................... valendomi ..................................................
(Data) ........................................

FIRMA DELLA DITTA

.........................................

Qualifica, grado ......................................
*Firma del delegato della pubblica Amministrazione*
..........................................

Visto: *Il Capo ufficio*
................................

MODELLO *B* (retro)

*Autorità che rilascia la dichiarazione di congruità*

.........................................

Si dichiara che il prezzo di L. ............ (in cifre) (lire ............................ (in lettere)) corrisposto per il trasporto retroindicato e ritenuto congruo / eccessivo in rapporto ai prezzi correnti nella località di ............................ e perciò va ridotto all'importo di L. .............. (in cifre) (lire ........................................ (in lettere))

(Data) ................................

*Firma e bollo d'ufficio*
............................

DICHIARAZIONE DI ACCERTAMENTO NEL LUOGO DI DESTINAZIONE

Io sottoscritto, delegato d'ufficio a riscontrare nel luogo di arrivo il peso del mobilio e del bagaglio del dipendente statale retroindicato, ho accertato che il giorno .................................. è arrivato a ........................ il quantitativo di mobilio e bagaglio, trasportato dalla ditta .................. ............... per conto del predetto dipendente, corrispondente per peso e numero dei colli alle indicazioni di cui retro e che il mobilio medesimo è stato scaricato e portato all'abitazione dell'interessato in via ........................ ...........................................................

(Data)..................................

*Qualifica, grado e firma del delegato della pubblica Amministrazione*

.......................................

*Firma della ditta*

...............................

Visto: *Il Capo ufficio*

...............................

---

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1945. — *Norme esecutive per l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, riguardante la decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie e ricupero dei contributi dello Stato* (1).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, che autorizza il Ministro per i lavori pubblici ad emanare di concerto con quello per i trasporti, le norme esecutive per l'applicazione del decreto medesimo, concernente la decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative e ricupero dei contributi dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

La decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie costruiti col contributo dello Stato, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo Luogo-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 luglio 1945.

tenenziale 16 novembre 1944, n. 425, è pronunziata con decreto del Ministro per i lavori pubblici o del Ministro per i trasporti secondo la rispettiva competenza, sentita la Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica, alla quale, per i pareri richiesti ai sensi del presente decreto, è aggiunto un altro componente designato dal Ministro per i trasporti.

Nello stesso decreto è stabilito il termine, entro il quale l'alloggio dovrà essere lasciato, libero di persone e di cose, a disposizione per altra assegnazione.

Art. 2.

Il decreto Ministeriale, di cui al precedente articolo, è notificato ad ogni effetto, oltre che agli assegnatari dichiarati decaduti, anche alle persone, che a qualsiasi titolo occupino gli alloggi, ed alle cooperative.

Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale, il provvedimento viene notificato altresì alle persone alle quali l'alloggio risulti trasferito.

Queste ultime, per ottenere i rimborsi previsti dal successivo art. 3 decreto legislativo 16 novembre 1944, n. 425, devono presentare documentata domanda al Ministero dei lavori pubblici, od a quello dei trasporti, entro il termine di due mesi dalla notifica. Il Ministero promuove le decisioni della Commissione istituita con l'art. 10 del decreto medesimo.

Tutte le anzidette notifiche sono fatte a mezzo di ufficiale giudiziario nelle forme previste dagli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile. Le relative spese sono anticipate dalle cooperative, salva rivalsa verso i soci subentranti nell'assegnazione degli alloggi.

Art. 3.

I soci di cooperative edilizie a contributo statale dichiarati decaduti dalla prenotazione o dall'assegnazione dell'alloggio in applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, convertito nella legge 17 agosto 1928, n. 2102, ed i soci radiati dalla cooperativa « Il Villaggio dei Giornalisti » in applicazione del R. decreto-legge 26 aprile 1928, n. 855, che intendano ottenere la reintegrazione prevista dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 16 novembre 1944, n. 425, devono presentare domanda al Ministero dei lavori pubblici o a quello dei trasporti.

Il Ministero, previo parere della Commissione di vigilanza integrata ai sensi del precedente art. 1 pronunzia, quando ne sia il caso, la reintegra dell'istante nella qualità di prenotatario o di assegnatario, dalla quale era stato dichiarato decaduto.

Art. 4.

Per ottenere l'assegnazione definitiva in proprietà dell'alloggio, l'interessato deve presentare i documenti atti a provare il possesso dei requisiti all'uopo prescritti dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Tale possesso deve essere riferito al momento della prenotazione e dell'assegnazione, ovvero al solo momento della prenotazione nel caso che il socio, per essere stato dichiarato decaduto dalla medesima, non abbia conseguito a suo tempo l'assegnazione.

I Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti secondo la rispettiva competenza, sentita la Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 1 delle presenti norme, dispongono, con proprio decreto, l'assegnazione in proprietà dell'alloggio, fissando il termine entro il quale esso dovrà essere lasciato a disposizione del socio reintegrato.

### Art. 5.

I decreti Ministeriali di cui ai precedenti articoli 3 e 4 sono notificati oltre che al socio attualmente assegnatario dell'alloggio, oggetto della reintegra, ed alla cooperativa, anche alle persone che a qualsiasi titolo occupino l'alloggio medesimo.

### Art. 6.

I soci di cooperative edilizie a contributo statale, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 3, e che, in luogo dell'alloggio in antecedenza ad essi prenotato od assegnato, intendano ottenerne un altro disponibile nella stessa od in altra cooperativa a contributo statale, devono farne domanda al Ministero dei lavori pubblici od a quello dei trasporti, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, osservando per quanto riguarda i documenti, le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 4.

### Art. 7.

I soci che vengono privati dei loro alloggi per effetto delle reintegrazioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, e che intendano ottenere l'assegnazione di altri alloggi nella stessa od in altra cooperativa a contributo dello Stato, devono presentarne domanda al Ministero dei lavori pubblici od a quello dei trasporti entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento per effetto del quale essi vengono a perdere il loro alloggio.

### Art. 8.

Presso il Ministero dei lavori pubblici e presso quello dei trasporti, ciascuno per le cooperative rispettivamente da essi dipendenti, sarà tenuto un elenco di tutti gli alloggi che si rendano disponibili per effetto delle decadenze di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425.

Gli stessi Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti formeranno un elenco di tutti gli aspiranti all'assegnazione di uno degli alloggi di cui sopra, che ne abbiano presentato domanda ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7.

Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione, tutti i suindicati aspiranti saranno graduati nell'ordine della loro anzianità di iscrizione nelle cooperative, a cui in precedenza appartenevano.

Le assegnazioni agli aspiranti soci compresi nell'elenco, di cui al 2° comma del presente articolo, verranno fatte con decreto del Ministero dei lavori pubblici o del Ministero dei trasporti, secondo la rispettiva competenza, sentita la Commissione di vigilanza integrato ai sensi dell'art. 1.

Art. 9.

Esaurite le assegnazioni, di cui al precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici e quello dei trasporti, daranno comunicazione alle cooperative interessate degli alloggi rimasti eventualmente disponibili per le nuove assegnazioni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, nonchè di quelli eventualmente ancora disponibili in seguito alla suddivisione degli alloggi effettuata ai sensi dell'art. 6 del decreto medesimo.

Le cooperative provvederanno interpellando successivamente i soci rimasti senza assegnazione e gli aspiranti soci nell'ordine della loro iscrizione o della presentazione della domanda di iscrizione.

Le cooperative costituitesi in società a sè stanti ai sensi dell'art. 209 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, interpelleranno con precedenza anche gli aspiranti soci già appartenenti alla cooperativa originaria, prima della scissione, nell'ordine della loro anzianità.

Art. 10.

I congiunti dei caduti in guerra contro il tedesco e dei caduti nella persecuzione nazi-fascista, hanno diritto di preferenza nelle assegnazioni, qualunque sia la data della loro domanda di iscrizione alle cooperative, e fino a quando da queste ultime non sia stata formalmente deliberata l'assegnazione ad altro aspirante. Questa non può comunque essere deliberata prima che siano trascorsi due mesi dalla comunicazione fatta alla cooperativa ai sensi del primo comma dell'articolo precedente.

Nel caso che per lo stesso alloggio concorrano due o più persone provviste del titolo preferenziale di cui sopra, l'assegnazione viene fatta all'aspirante in più stretto grado di parentela col caduto, considerando il coniuge, se vedovo, equiparato ai figli, ed a parità di grado a quello che si trovi in condizioni più disagiate o con maggior carico di famiglia.

Art. 11.

A corredo della loro domanda gli aspiranti all'assegnazione considerati nell'articolo precedente, debbono produrre i seguenti documenti:

*a*) certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti il loro grado di parentela col caduto, le condizioni economiche, le fonti dalle quali essi traggono i loro mezzi di sussistenza;

*b*) certificato della competente autorità militare o della Prefettura attestante che il loro congiunto è caduto in guerra contro il tedesco, o per la persecuzione nazi-fascista;

*c*) stato di famiglia di data non anteriore ad un mese dalla presentazione della domanda;

*d*) certificato anagrafico dal quale risulti la loro residenza nel Comune dove si trova l'alloggio cooperativo alla data di pubblicazione del presente decreto ed a quello della domanda;

*e*) certificato dell'agenzia delle imposte di data non anteriore ad un mese dalla domanda, comprovante che nè l'aspirante, nè le persone di famiglia con lui conviventi siano proprietarie di casa nel capoluogo del Comune dove trovasi l'alloggio cooperativo, salvo che la casa non sia riconosciuta inadatta od insufficiente ai sensi del secondo comma dell'art. 100 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 12.

I soci assegnatari che siano privati dei loro alloggi per decadenza o per effetto delle reintegrazioni e nuove assegnazioni previste negli articoli 1, 4 e 5 del decreto legislativo 16 novembre 1944, n. 425, per ottenere i rimborsi previsti dall'art. 7 dello stesso decreto, devono farne domanda al Ministero dei lavori pubblici od a quello dei trasporti, secondo la rispettiva competenza, entro il termine di due mesi dalla notifica della decadenza o del provvedimento di reintegrazione a favore di altro socio.

Con la domanda devono essere distintamente indicate le somme richieste per i diversi titoli di spesa e devono essere prodotti i documenti giustificativi delle spese medesime.

Il Ministero, dopo aver richiesto le controdeduzioni dei subentrati nelle assegnazioni e della cooperativa, e di aver compiuto gli accertamenti opportuni, trasmette gli atti alla Commissione istituita ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 16 novembre 1944, n. 425, per le sue decisioni.

Art. 13.

I provvedimenti di revoca dalle assegnazioni di reintegrazione e di assegnazione adottati dal Ministero, ai sensi degli articoli precedenti, e le decisioni della Commissione di cui all'art. 10 del decreto legislativo 16 novembre 1944, n. 425, hanno efficacia di titolo esecutivo e costituiscono titolo per l'eventuale trasferimento della proprietà e di altri diritti immobiliari.

I detti provvedimenti saranno trascritti a cura degli interessati coi benefici previsti dall'ultimo comma dell'art. 9 del citato decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425.

Per l'esecuzione dei provvedimenti stessi si provvederà a norma dell'ultimo comma dell'art. 104 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 14.

I soci subentranti si sostituiscono nei confronti degli istituti mutuanti e delle cooperative, in tutti i diritti e gli obblighi dei soci uscenti derivanti dai contratti in corso, salvo ai primi il diritto di rivalsa per le quote già maturate all'atto della pronuncia di decadenza o reintegrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 4 luglio 1945.

*Il Ministro per i lavori pubblici*
ROMITA

*Il Ministro per i trasporti*
LA MALFA

---

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1945, n. 291-B. — *Costituzione e funzionamento delle Commissioni di Avanzamento.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 55 del Regolamento del personale approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 4 giugno 1925, n. 2548 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 14;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 2;

Attese le attuali condizioni dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

L'art. 2 delle norme per la costituzione ed il funzionmaento delle Commissioni di Avanzamento, approvate col Decreto Ministeriale 4 giugno 1925, n. 2548 è così sostituito:

« La Commissione Centrale di Avanzamento è presieduta dal Direttore Generale e — fino a quando non saranno stati nominati i Vice Direttori Generali — ne faranno parte soltanto dirigenti dei Servizi Centrali od i loro sostituti ».

Art. 2.

Possono temporaneamente far parte delle Commissioni di avanzamento i Dirigenti od i sostituti che non rivestano il grado minimo previsto dalle norme anzidette, salve sempre le disposizioni contenute nell'art. 5 e quelle di cui al n. 2 del successivo D. M. 29 luglio 1926.

Gli articoli 6 e 7 di dette norme sono sostituiti dai seguenti: « art. 6) — La commissione Centrale di Avanzamento forma le graduatorie per le promozioni al grado 2° e rivede le proposte per le promozioni ai gradi dal 3° al 9° compresi (esclusi i Cassieri di 2ª classe), fondendole in graduatorie uniche per grado e per servizio.

Per le promozioni alle sottoindicate qualifiche del grado 9° provvedoho definitivamente le Commissioni locali come all'art 8 seguente:

Macchinista di 1ª classe;
Conduttore capo di 1ª classe;
Sorvegliante della linea di 1ª classe »;

« art. 7 — Le Commissioni locali dei Servizi, per il personale addetto agli Uffici Centrali ed a quelli distaccati, compilano gli elenchi nominativi dei propri agenti da servire per le promozioni ai gradi dal 3° al 9° compresi (escluse per il servizio Ragioneria le designazioni per la qualifica di Cassiere di 2ª classe), da sottoporre alle decisioni della Commissione Centrale di Avanzamento, e concretano in via definitiva le graduatorie per le promozioni ai gradi inferiori al 9° ».

Art. 3.

Nel primo comma dell'art. 8 delle norme stesse le parole « da servire per le promozioni ai gradi dal 3° al 10° » sono sostituite dalle seguenti: « da servire per le promozioni ai gradi dal 3° al 9° ».

Roma, addì 1 marzo 1945

*Il Ministro*: F.to CERABONA

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1945, n. 596-B. — *Costituzione e funzionamento delle Commissioni di Avanzamento.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti l'art. 55 del Regolamento del personale approvato col R. Decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1925, n. 2548 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1945, n. 291-B;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 2;

DECRETA:

Articolo unico.

A far parte della Commissione centrale e delle Commissioni locali di avanzamento è chiamato, in aggiunta ai componenti di cui alle vigenti disposizioni, un rappresentante del personale ferroviario.

Il rappresentante del personale ferroviario è nominato dal Ministro dei Trasporti, su designazione del personale stesso, in relazione alla materia a trattarsi per ciascuno dei seguenti gruppi di personale: funzionari di gruppo A; funzionari di gruppo B; funzionari di gruppo C; personale esecutivo delle stazioni; personale di macchina; personale dei treni; personale operaio.

Roma, addì 2 maggio 1945.

*Il Ministro*: F.to CERABONA.

---

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1945, n. 530-B. — *Costituzione e funzionamento delle Commissioni di Avanzamento.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1945, n. 291-B;
Viste le designazioni del personale;

DECRETA:

Articolo unico.

A far parte della Commissione centrale di avanzamento, in rappresentanza del personale, sono chiamati:

— il dott. Rodolfo TUCCI, ispettore capo, per i funzionari di gruppo A;

— il rag. Luigi TAIANI, segretario principale ad personam, per gli agenti di gruppo B;

— il sig. Riccardo BARONCINI, applicato principale, per gli agenti di gruppo C;

— il sig. Settimio DE CAROLIS, capo gestione di 1ª classe, per il personale esecutivo delle stazioni.

Roma, addì 3 maggio 1945.

*Il Ministro*: F.to CERABONA.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1945, n. 701-B. — *Costituzione e funzionamento delle Commissioni di Avanzamento.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 55 del regolamento del personale approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1925, n. 2548, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1945, n. 291-B;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 2;

DECRETA:

Articolo unico.

A far parte della Commissione centrale di avanzamento per gli agenti delle Ferrovie dello Stato, sono chiamati, in aggiunta ai rappresentanti del personale di cui al decreto ministeriale 2 maggio 1945, n. 596-B, quelli dei seguenti gruppi: *a*) personale di stato maggiore e di coperta delle navi traghetto; *b*) personale di macchina delle navi traghetto.

Per il personale delle stazioni sono nominati due rappresentanti, uno per il personale di movimento, e l'altro per il personale di gestione.

Nelle riunioni per il personale esecutivo, nella commissione centrale, oltre i rappresentanti dei singoli gruppi, è sempre chiamato il rappresentante del personale di gruppo B.

A far parte delle commissioni locali di avanzamento, oltre ai rappresentanti dei gruppi indicati per la commissione centrale, sono chiamati anche quelli del personale della linea, del personale di vigilanza, del personale di manovalanza e del personale subalterno degli uffici.

In dette commissioni locali i rappresentanti per il personale dei treni, per il personale di macchina, per il personale tecnico ed operaio, per il personale di stato maggiore e di coperta delle navi traghetto e per il personale di macchina delle navi traghetto sono nominati numero due ciascun per un determinato gruppo di qualifiche.

Per i rappresentanti del personale non si applica la disposizione del 1° comma dell'art. 5 del D. M. 4 giugno 1925, n. 2548 la quale stabilisce che i componenti delle Commissioni debbono temporaneamente allontanarsi dall'adunanza ogni volta trattisi di provvedimenti relativi ad agenti di grado effettivo pari o superiore.

Roma, addì 30 giugno 1945.

*Il Ministro*: F.to LA MALFA.

---

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1945, n. 702-B. — *Costituzione e funzionamento delle Commissioni di Avanzamento.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1945, n. 596-B;
Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1945, n. 530-B;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1945, n. 701-B;
Viste le designazioni del personale;

DECRETA:

Articolo unico.

A far parte della Commissione centrale di avanzamento per gli agenti delle Ferrovie dello Stato, sono chiamati, in rappresentanza del personale:

— il Sig. Fernando FERRI, sottocapo, per il personale esecutivo delle stazioni (movimento);

— il Sig. Mario MARINI, capo personale viaggiante, per il personale dei treni;

— il Sig. Emilio DE GIOVANNI, capo deposito di 3ª classe, per il personale di macchina;

— il Sig. Alfredo CASTELLANI, capo tecnico ufficio I.E.S., per il personale tecnico ed operaio;

— il Sig. Francesco Primo SALZONE, ufficiale navale, per il personale di stato maggiore e di coperta delle navi traghetto;

— il sig. Rosario PREVITI, ufficiale macchinista, per il personale di macchina delle navi traghetto.

Roma, addì 1° luglio 1945.

*Il Ministro*: F.to LA MALFA.

---

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1945, n. 703-B. — *Costituzione e funzionamento delle Commissioni di Avanzamento.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1945, n. 596-B;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1945, n. 701-B;

Viste le designazioni del personale;

DECRETA:

Articolo unico.

A far parte della Commissione locale di avanzamento per gli agenti ferroviari del Compartimento di Roma, sono chiamati, in rappresentanza del personale:

— per i funzionari di gruppo A, il Sig. BITOCCO Giovanni, Ispettore di 1ª classe;

— per gli agenti di gruppo B, il Sig. SARTI Mario, Segretario capo;

— per gli agenti di gruppo C, il Sig. ORNELLI Orazio, Applicato principale;

— per il personale delle stazioni, il Sig. CAVACECE Antonio, Capo stazione, e il Sig. PECCI Romeo, Capo gestione di 2ª classe, rispettivamente per gli agenti del movimento e per quelli della gestione;

— per il personale dei treni, il Sig. ORAZIETTI Amedeo, capo personale viaggiante, e il Sig. LAUTIZI Gino, conduttore capo, rispettivamente per i capi personale viaggiante e controllori, e per i conduttori capi e gli altri agenti;

— per il personale di macchina, il Sig. RIZIOLI Napoleone, capo deposito, e il Sig. PACE Onorino, macchinista, rispettivamente per i capi deposito e per gli altri agenti;

— per il personale della linea, il Sig. LONGHI Oliviero, sorvegliante;

— per il personale tecnico ed operaio il Sig. CASTRO Guglielmo, capo tecnico e il Sig. BENEDETTI Tullio, operaio, rispettivamente per il personale tecnico e per il personale operaio;

— per il personale di manovalanza, il Sig. CECCARELLI Amelio, manovale;

— per il personale subalterno degli uffici, il Sig. VALBONESI Ugo, usciere.

Roma, addì 1° luglio 1945.

*Il Ministro*: F.to LA MALFA.

**DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1945, n. 704-B.** — *Costituzione e funzionamento delle Commissioni di Avanzamento.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1945, n. 596-B;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1945, n. 701-B;

Viste le designazioni del personale;

DECRETA:

Articolo unico.

A far parte della commissione locale di avanzamento per gli agenti ferroviari del Compartimento di Ancona, sono chiamati, in rappresentanza del personale:

— per i funzionari di gruppo A, l'Ing. PACIFICO Guido, ispettore principale;
— per gli agenti di gruppo B, il Sig. SMURAGLIA Eugenio, segretario principale;
— per gli agenti di gruppo C, il Sig. ROCCHEGGIANI Pompeo, applicato principale;
— per il personale delle stazioni, il Sig. MONTI Eugenio, capo stazione di 2ª classe e il Sig. FABBRI Bramante, capo gestione di 2ª classe, rispettivamente per gli agenti del movimento e per quelli della gestione;
— per il personale dei treni, il Sig. BATTUCCI Amerigo, capo personale viaggiante di 2ª classe, e il Sig. PETROSINI Anteo, conduttore capo, rispettivamente per i capi personale viaggiante e controllori, e per i conduttori capi e gli altri agenti;
— per il personale di macchina, il Sig. SORDI Medoro, capo deposito di 3ª classe, e il Sig. TALEVI Nino, macchinista, rispettivamente per i capi deposito e per gli altri agenti;
— per il personale della linea, il Sig. SUSINI Gioacchino, sorvegliante;
— per il personale tecnico ed operaio, il Sig. BERTARELLI Luigi, capo tecnico, e il Sig. FERRAIOLI Mario, operaio di 1ª classe, rispettivamente per il personale tecnico e per il personale operaio;
— per il personale di manovalanza, il Sig. DRAGONI Francesco, manovale;
— per il personale subalterno degli uffici, il Sig. DOMIZI Enrico, usciere.

Roma, addì 1° luglio 1945.

*Il Ministro*: F.to LA MALFA.

---

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1945, n. 760-B. — *Costituzione e funzionamento delle Commissioni di Avanzamento.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1945, n. 596-B;
Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1945, n. 701-B;

Viste le designazioni del personale;

DECRETA:

Articolo unico.

A far parte delle Commissioni locali di avanzamento per gli agenti delle Ferrovie dello Stato addetti ai servizi centrali della Direzione Generale, sono chiamati, in rappresentanza del personale:

1) per il servizio personale e affari generali:

— il Sig. ROMEO Vincenzo, ispettore di 1ª classe, per i funzionari di gruppo A;

— il Sig. LOPPI Ignazio, segretario principale a. p., per gli agenti di gruppo B;

— il Sig. COSTANZO Ugo, applicato principale, per il personale di gruppo C;

— il Sig. ZIANNA Giuseppe, usciere, per il personale inserviente.

2) per il servizio ragioneria:

— il Sig. MERCATELLI Angelo, ispettore principale, per i funzionari di gruppo A;

— il Sig. NATI Renato, segretario principale, per gli agenti di gruppo B;

— il Sig. MARCONE Mario, applicato principale, per gli agenti di gruppo C;

— il Sig. SANTINI Antonio, aiutante, per il personale inserviente.

3) per il servizio approvvigionamenti:

— il Sig. BOTTACCI Renato, ispettore di 1ª classe, per i funzionari di gruppo A:

— il Sig. PRIOLO Mario, segretario principale, per gli agenti di gruppo B;

— il Sig. UGUCCIONE Giuseppe, applicato principale, per gli agenti di gruppo C;

— il Sig. MARTINI Alessandro, capo tecnico, per il personale tecnico ed operaio;

— il Sig. CIRILLI Oreste, usciere capo, per il personale inserviente.

4) per il servizio movimento:

— il Sig. MONTELATECI Mario, ispettore principale, per i funzionari di gruppo A;

— il Sig. PESCE Pasquale, segretario principale, per gli agenti di gruppo B;

— il sig. DANIELI Ettore, applicato principale, per gli agenti di gruppo C;

— il Sig. SILVESTRELLI Alfredo, aiutante, per il personale inserviente.

5) per il servizio commerciale e traffico:

— il Sig. MARTANO Giovanni, ispettore capo, per i funzionari di gruppo A;

— il Sig. DI CARLO Benigno, segretario principale, per gli agenti di gruppo B;

— il Sig. DONNINI Renato, applicato principale, per gli agenti di gruppo C;
— il Sig. PERUCCI Attilio, usciere, per il personale inserviente.

6) per il servizio lavori e costruzioni:

— il Sig. VALDIVIESO Mario, ispettore principale, per i funzionari di gruppo A;

— il Sig. BOLOGNINI Guido, segretario tecnico capo, per gli agenti di gruppo B;

— il Sig. AGOSTINI Alfredo, applicato, per gli agenti di gruppo C;

— il Sig. BINELLI Ezio, sottocapo tecnico, per il personale tecnico ed operaio;

— il Sig. LONGARINI Settimio, usciere capo, per il personale inserviente.

7) per il servizio materiale e trazione:

— il Sig. CAPACCIOLI Quirino, ispettore di 2ª classe, per i funzionari di gruppo A;

— il Sig. LATINI Luigi, segretario principale, per gli agenti di gruppo B;

— il Sig. PAGNI Renzo, applicato principale, per gli agenti di gruppo C;

— il Sig. BERTI Ferdinando, usciere di 1ª classe, per il personale inserviente.

Roma, addì 1° luglio 1945.

*Il Ministro*: F.to LA MALFA.

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1945, n. 762-B. — *Costituzione e funzionamento delle Commissioni di Avanzamento.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1945, n. 596-B;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1945, n. 701-B;
Viste le designazioni del personale;

DECRETA:

Articolo unico.

A far parte della commissione locale di avanzamento per gli agenti ferroviari del Compartimento di Palermo, sono chiamati in rappresentanza del personale:

— per i funzionari del gruppo A, l'ing. MIGLIOZZI Antonio, ispettore capo;
— per gli agenti di gruppo B, il Sig. TORRE Stefano, segretario capo;
— per gli agenti di gruppo C, il sig. AGNELLO Adamo, applicato principale movimento;

— per il personale delle stazioni, il Sig. ZOFFOLI Guerino, capo stazione di 2ª classe, e il Sig. QUERZOLA Adolfo, capo gestione di 2ª classe rispettivamente per gli agenti del movimento e per quelli della gestione;

— per il personale dei treni, il sig. ZARBANO Gaetano, capo personale viaggiante, e il sig. ANNALORO Gaetano, conduttore capo di 1ª classe, rispettivamente per i capi personale viaggiante e controllori, e per i conduttori capi e gli altri agenti;

— per il personale di macchina, il sig. CASERTA Leonardo, capo deposito di 2ª classe, e il sig. BIONDI Luigi, macchinista di 1ª classe, rispettivamente per i capi deposito e per gli altri agenti;

— per il personale della linea, il sig. LILLA Orazio, sorvegliante; per il personale tecnico ed operaio, il sig. CRISTALDI Giuseppe, capo tecnico, e il sig. RUSSO Stefano, operaio di 1ª classe, rispettivamente per il personale tecnico e per il personale operaio;

— per il personale di manovalanza, il sig. DIGARBO Pasquale, manovale;

— per il personale subalterno degli uffici, il sig. SURDI Giovanni Battista, usciere di 1ª classe;

— per il personale di stato maggiore e di coperta delle navi traghetto, il sig. COSTA Gaspare, comandante di 2ª classe e il sig. DONATO Pietro, marinaio scelto, rispettivamente per il personale graduato e per quello di bassa forza;

— per il personale di macchina delle navi traghetto, il sig. ZANGHI Giovanni, capo macchinista di 2ª classe, e il sig. RIGGIO Letterio motorista di 1ª classe, rispettivamente per il personale graduato e per quello di bassa forza.

Roma, addì 1° luglio 1945.

*Il Ministro*: F.to La Malfa.

Decreto Ministeriale 1° luglio 1945, n. 779-B. — *Costituzione e funzionamento delle Commissioni di Avanzamento.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1945, n. 596-B;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1945, n. 701-B;
Viste le designazioni del personale;

Decreta:

Articolo unico.

A far parte della Commissione locale di avanzamento per gli agenti ferroviari del Compartimento di Firenze, sono chiamati, in rappresentanza del personale:

— per i funzionari di gruppo A, il dott. GAZZEI Nello, ispettore principale;

— per gli agenti di gruppo B, il Sig. FILIPPINI Pelio, segretario principale;

— per gli agenti di gruppo C, il Sig. VENTURINI Aldo, applicato principale;

— per il personale delle stazioni, il Sig. GIANNOTTI Gino, capo stazione di 2ª classe, e il Sig. GABRIELLI Gualtiero, capo gestione di 2ª classe, rispettivamente per gli agenti del movimento e per quelli della gestione;

— per il personale dei treni, il Sig. CAROLI Enrico, capo personale viaggiante di 2ª classe, e il Sig. CIPRIANI Pietro, conduttore capo, rispettivamente per i capi personale viaggiante e controllori, e per i conduttori capi e gli altri agenti;

— per il personale di macchina, il Sig. GUAZZELLI Primo, capo deposito di 3ª classe, e il Sig. FRANCALANCI Giuseppe, macchinista, rispettivamente per i capi deposito e per gli altri agenti;

— per il personale della linea, il Sig. BURRONE Vittorio, sorvegliante;

— per il personale tecnico e operaio, il Sig. TUDINO Mario, capo tecnico, e il Sig. TEMPESTINI Gastone, operaio di 1ª classe, rispettivamente per il personale tecnico e per il personale operaio;

— per il personale di manovalanza, il Sig. FOSSI Virgilio, manovale;

— per il personale subalterno degli uffici, il Sig. MAZZEI Luigi, usciere.

Roma, 1° luglio 1945.

*Il Ministro*: F.to LA MALFA.

---

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1945, n. 780-B. — *Costituzione e funzionamento delle Commissioni di Avanzamento.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1945, n. 596-B;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1945, n. 701-B;
Viste le designazioni del personale;

DECRETA:

Articolo unico.

A far parte della Commissione locale di avanzamento per gli agenti ferroviari del Compartimento di Reggio Calabria, sono chiamati, in rappresentanza del personale:

— per i funzionari di gruppo A, il Sig. PUNTILLO Vincenzo, ispettore di 1ª classe;

— per gli agenti di gruppo B, il Sig. CILEA Antonino, segretario principale a.p.;

— per gli agenti di gruppo C, il Sig. NERI Demetrio, applicato principale;

— per il personale delle stazioni, il Sig. BUCCAFURRI Umberto, capo stazione, e il Sig. VITALI Arturo, capo gestione, rispettivamente per gli agenti del movimento e per quelli della gestione;

— per il personale dei treni, il Sig. SPANO' Luigi, controllore, e il Sig. STILO Domenico, conduttore capo, rispettivamente per i capi personale viaggiante e controllori, e per i conduttori capi e gli altri agenti;

— per il personale di macchina, il Sig. CECINATI Nicola, capo deposito, e il Sig. RIZZUTO Antonino, macchinista, rispettivamente per i capi deposito e per gli altri agenti;

— per il personale della linea, il Sig. JORIO Pietro, sorvegliante;

— per il personale tecnico ed operaio, il Sig. CALABRO' Vincenzo, capo tecnico, e il Sig. VELLETRI Vincenzo, operaio, rispettivamente per il personale tecnico e per il personale operaio;

— per il personale di manovalanza, il Sig. LUCA' Domenico, manovale;

— per il personale subalterno degli uffici, il Sig. GUARNIERI Francesco, usciere.

Roma, 1° luglio 1945.

*Il Ministro*: F.to La Malfa.

---

Decreto Ministeriale 1° luglio 1945, n. 806-B. — *Costituzione e funzionamento delle Commissioni di Avanzamento.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1945, n. 596-B;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1945, n. 701-B;
Viste le designazioni del personale;

Decreta:

Articolo unico.

A far parte della Commissione locale di avanzamento per gli agenti ferroviari del Compartimento di Napoli, sono chiamati, in rappresentanza del personale:

— per i funzionari di gruppo A, il dott. BALDARO Alfonso, ispettore sanitario;

— per gli agenti di gruppo B, il Sig. CROCCHI Tommaso, segretario capo;

— per gli agenti di gruppo C, il Sig. MADDALUNO Raffaele, applicato principale;

— per il personale delle stazioni, il Sig. NETTI Angelo, capo stazione di 1ª classe e il Sig. LEMMA Pasquale, capo gestione di 2ª classe, rispettivamente per gli agenti del movimento e per quelli della gestione;

— per il personale dei treni, il Sig. FIORILLO Amedeo, controllore viaggiante principale, e il Sig. CAPUTO Giuseppe, conduttore capo, rispettivamente per i capi personale viaggiante e controllori e per i conduttori e frenatori;

— per il personale di macchina, il Sig. SIMEONI Ciro, capo deposito di 1ª classe, e il Sig. CASAZZA Raffaele, macchinista di 1ª classe, rispettivamente per i capi deposito e per gli altri agenti;

— per il personale della linea, il Sig. TOTARO Angelo, sorvegliante;

— per il personale tecnico ed operaio il Sig. TOZZI Salvatore, capo tecnico, e il Sig. GRIMARDI Renato, operaio di 1ª classe, rispettivamente per il personale tecnico e i verificatori e per il personale operaio;

— per il personale di manovalanza, il Sig. DI GRAVIA Raffaele, manovale;

— per il personale subalterno degli uffici, il Sig. MESSINA Giuseppe, usciere di 1ª classe.

Roma, addì 1° luglio 1945.

*Il Ministro*: F.to LA MALFA.

---

## Ordine di servizio N. 20

**Cambiamento di nome della stazione di Istonio.**

La stazione di Istonio, della linea Ancona-Foggia, ha riassunto la denominazione di Vasto.

Di conseguenza, nelle parti I, III e IV del «Prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato» (Edizione 1° giugno 1942), rispettivamente alle pagine: 40, 36 e 79, si dovrà depennare il nome di Istonio e relative indicazioni ed alle pagine, 87, 80 e 160, inserire quelle di «Vasto» riportando, a fianco, le indicazioni esistenti per Istonio.

Nella parte 2ª del Prontuario stesso, alla pagina 67 (Tabella 96) modificare il nome di Istonio in quello di Vasto.

Nella «Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio» (Parte I - Ediz. febbraio 1936) a pagina 16 fra i nomi di Istonio ed Istra cancellare il nome di Istonio e le relative indicazioni.

A pagina 22 della stessa prefazione, fra le stazioni di Varzo e Vastogirardi, inserire il nome di «Vasto» con le medesime indicazioni di «Istonio».

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche si dovrà: nell'indice alfabetico cancellare il nome di Istonio e, fra i nomi di Varzo e Vastogirardi, inserire VASTO con le indicazioni esistenti per Istonio.

Nell'interno dei prontuari stessi, modificare il nome di Istonio in VASTO.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di doppia corsa, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di luglio dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di VASTO.

I biglietti tolti dalla distribuzione, per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo su menzionato.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 e 15.

---

## Ordine di servizio N. 21

**Trasformazione della fermata presenziata di Cancelli di Fabriano in fermata impresenziata.**

Dal giorno 1° agosto 1945 la fermata presenziata di Cancelli di Fabriano della linea Orte-Falconara, abilitata al servizio viaggiatori e bagagli con le modalità di cui all'art. 31 delle «Norme per il servizio della gestione viaggiatori» ed all'art. 24 delle «Norme per il servizio della gestione bagagli» verrà ritrasformata in fermata impresenziata.

Dalla data medesima il servizio viaggiatori e bagagli in detta località si svolgerà con le norme contenute nell'O.S. 105/1932 e nel punto *c*) dell'O.S. 158/1935.

La stazione di Fabriano provvederà a versare, con le consuete modalità, al Controllo Viaggiatori e Bagagli, i biglietti di detta fermata, rimasti inutilizzati alla data del 1° agosto 1945.

In conseguenza di quanto sopra, nel « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » — edizione 1° giugno 1942 — a pag. 20, nell'elenco alfabetico, di contro al nome di Cancelli di Fabriano, si dovrà sostituire il segno con ● e nelle colonne 7 ed 8 modificare il richiamo (19) in (4).

Nelle parti II, III e IV del prontuario suddetto, rispettivamente alle pagine 65 (Tav. 92), 15 e 40 si dovrà sostituire il segno con ●.

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio Parte I — edizione febbraio 1936 — a pag. 13, di contro al nome di detta fermata, si dovranno cancellare il segno e l'indicazione LB.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

## Circolare N. 9

**Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro di proprietà privata.**

E' stato radiato dal parco veicoli F. S. il carro Mv. 514.168 della Società Esportazione Agricola Italiana di Reggio Emilia perchè distrutto.

Detto carro dovrà essere cancellato dall'Elenco dei carri di proprietà privata iscritti nel parco veicoli F. S. (Edizione 1930).

## Circolare N. 10

**Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro di proprietà privata.**

E' stato radiato dal parco veicoli F.S. il carro Mv. 508.025, immatricolato a nome della Ditta Jean Mesmer di Reggio Emilia perchè distrutto.

Detto carro dovrà essere cancellato dall'Elenco dei carri di proprietà privata iscritti nel parco veicoli F. S. (Edizione 1930).

## Circolare N. 11

**Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro di proprietà privata.**

E' stato radiato dal parco veicoli F. S. il carro Mv. 520.707 del Cav. Nino Nagel di Stradella perchè demolito.

Detto carro dovrà essere cancellato dall'Elenco dei carri di proprietà privata iscritti nel parco veicoli F.S. (Edizione 1930).

## Comunicato

**Norme per gli esami di idoneità per la promozione al grado 8° delle stazioni di cui all'annotazione 6 dell'allegato G. del R. P. approvato con R. D. 12 ottobre 1942 - N. 1210.**

Le presenti norme di ammissione a detti esami annullano e sostituiscono quelle pubblicate sul *Bollettino Ufficiale* n. 8 del 25-2-1943; resta in vigore il programma di esame pubblicato sul bollettino stesso.

Nel periodo 1° aprile-31 luglio di ogni anno verrà tenuta una sessione di esami di idoneità per poter concorrere all'avanzamento da Sotto capo al grado 8° delle stazioni.

I Sotto capi stabili potranno partecipare a detti esami l'anno precedente a quello nel quale verranno a maturare l'anzianità prescritta (annotazione 5 dell'allegato G). Le riduzioni dei periodi minimi di anzianità previsti per l'avanzamento dal suddetto allegato G, devono, in base alla legge 23 novembre 1939, n. 1828 modificata col R. D. 22 maggio 1941, n. 655, essere ancora applicate nei riguardi di agenti che vengono ad aver titolo *alla promozione anzidetta con decorrenza anteriore al* 15 *novembre* 1944, data di entrata in vigore del D. L. L. 19 ottobre 1944, n. 301.

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda su carta da bollo da L. 8 alla propria Sezione Movimento la quale deciderà circa l'ammissione o meno agli esami, tenendo presenti le disposizioni di cui gli articoli 61 e 62 del Regolamento del Personale.

L'esame consisterà in prove scritte ed orali, secondo l'annesso programma.

Le prove scritte saranno due e verteranno sulle materie del movimento o delle gestioni nei limiti fissati per gli esami orali; ciascuna Commissione provvederà alla scelta dei temi scritti per i propri esaminandi.

Le Commissioni esaminatrici Compartimentali saranno formate da un funzionario di grado non inferiore al 5° in qualità di presidente e di 2 funzionari di grado non inferiore al 6° in qualità di membri.

Per la prova relativa al servizio del telegrafo la Commissione esaminatrice sarà assistita da un agente di grado non inferiore al 7°, esperto sul servizio del telegrafo e dei relativi impianti. Quest'ultimo avrà parere consultivo senza diritto di voto.

Saranno ammessi alle prove orali gli agenti che in ciascuna prova scritta avranno riportato una puntazione non inferiore a 6/10.

Saranno dichiarati idonei gli esaminandi che in ciascuna prova orale (movimento, gestioni e telegrafo) avranno conseguito una puntazione non inferiore a 6/10.

IL DIRETTORE GENERALE
**Ing. G. DI RAIMONDO**

Anno XXXVIII - N. 10

15 Agosto 1945

MINISTERO DEI TRASPORTI

# BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

## INDICE

**PARTE PRIMA - Leggi e decreti:**

**PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Comunicati ed Istruzioni:**



Roma, 1945 — Tipografia Operaia Romana - Via Emilio Morosini, 17

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 364. — *Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'avocazione e la confisca dei profitti di regime* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fermo il disposto dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, i beni dei condannati per il delitto previsto dall'art. 2 del decreto stesso sono confiscati.

Sono altresì confiscati, in tutto od in parte, tenuto conto della gravità del fatto e delle circostanze di cui al primo e terzo comma dell'art. 7 del decreto predetto, i beni dei condannati per alcuno dei delitti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 5 del decreto stesso.

La confisca è ordinata dall'autorità giudiziaria che pronuncia la condanna.

Qualora la sentenza di condanna sia già intervenuta al momento della entrata in vigore del presente decreto, la confisca è disposta, su richiesta dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, con ordinanza dell'autorità giudiziaria che ha pronunziato la condanna.

Qualora l'azione penale sia estinta, la confisca è disposta, su richiesta dell'Alto Commissario, dal tribunale penale nella cui circoscrizione è situato il bene o è situata la maggior parte dei beni da confiscare. Il tribunale provvede, previa citazione degli eredi, i quali possono farsi assistere da un difensore. Il provvedimento è dato con ordinanza in Camera di consiglio ed è soggetto a ricorso per cassazione. Il ricorso è deciso dalla sezione della Suprema Corte di Cassazione indicata nell'atr. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 84 del 14 luglio 1945.

Art. 2.

Salvo il disposto dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e del secondo comma del precedente articolo, sono avocati allo Stato tutti i profitti conseguiti dopo l'8 settembre 1943, in dipendenza o in occasione di appalti, di forniture o di altri negozi conclusi, direttamente o a mezzo di intermediari, col tedesco invasore.

Si considerano conclusi col tedesco a mezzo di intermediari quei negozi la cui esecuzione non si ignorava o non si poteva ignorare avvenisse nell'interesse del tedesco medesimo.

Art. 3.

Sono avocati allo Stato, quali profitti di regime, gli incrementi patrimoniali conseguiti successivamente al 3 gennaio 1925 da chi sia stato dopo tale data:

*a*) membro del gran consiglio del fascismo;

*b*) membro del governo fascista;

*c*) segretario o vice segretario o membro del direttorio nazionale del partito fascista;

*d*) presidente, pubblico accusatore o membro del tribunale speciale per la difesa dello Stato;

*e*) ufficiale generale o console della milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo, salvo che avesse funzioni assistenziali o appartenesse a milizie speciali;

*f*) funzionario o confidente dell'ovra;

*g*) prefetto o questore nominato per titoli fascisti;

*h*) capo di missione diplomatica o governatore di colonia nominato per titoli fascisti;

*i*) segretario federale;

*l*) deputato fascista che, dopo il 3 gennaio 1925, abbia mantenuto la iscrizione al partito fascista o a questo si sia iscritto durante l'esercizio del suo mandato o abbia comunque votato, dopo tale data, leggi fasciste;

*m*) consigliere nazionale;

*n*) senatore nominato dopo il 3 gennaio 1925 e dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

*o*) presidente di confederazione fascista.

Qualora a favore di una delle persone indicate nel comma precedente o dei suoi eredi ricorra taluna delle circostanze previste nel primo e terzo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è fatta salva alla persona stessa, o, nei limiti dei rispettivi diritti quesiti, ai suoi eredi, la prova di cui all'art. 7 del presente decreto.

La norma dell'art. 7 del presente decreto può essere altresì dichiarata applicabile dalla Sezione speciale della Commissione centrale per le imposte dirette, su proposta della Sezione speciale della Commissione provinciale a favore delle persone indicate alle lettere *g)* e seguenti quando, per lo scarso rilievo della loro azione politica o per essere state assolte dalle Commissioni di epurazione o dagli altri organi per le sanzioni contro il fascismo, ne risultino meritevoli. In tal caso la Sezione speciale della Commissione centrale per le imposte dirette rinvia gli atti, per il giudizio di merito, alla Sezione speciale della Commissione provinciale competente.

Art. 4.

Si presumono profitti di regime, salvo la prova prevista dal successivo art. 7, gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 3 gennaio 1925:

*a)* dagli accademici d'Italia;

*b)* da chi abbia rivestito una delle cariche indicate nel decreto 2 febbraio 1945, del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1945, n. 20, e non comprese nell'articolo precedente;

*c)* da chi abbia gestito, senza obbligo di rendiconto, fondi segreti dello Stato;

*d)* da chi abbia, dopo il 3 gennaio 1925, diretto o sostenuto mediante notevoli contributi finanziari, propri o altrui, organi della propaganda o dell'azione politica del regime fascista;

*e)* dai podestà delle città capoluogo di provincia o dai presidi di provincia.

Art. 5.

Si presumono profitti di regime, salvo la prova prevista dal successivo art. 7, gli incrementi patrimoniali conseguiti, dopo il 3 gennaio 1925, da chi, rivestendo cariche politiche o mediante l'opera di professionisti consulenti o intermediari aventi posizioni influenti nel campo politico o valendosi di aderenze e rapporti con personalità fasciste o profittando comunque del mal costume invalso nel regime fascista, abbia ottenuto, per sè, parenti o società da lui rappresentate o controllate, appalti, forniture e concessioni dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, o da Enti sottoposti alla vigilanza o al controllo dello Stato, nonchè gli incrementi patrimoniali conseguiti dai procacciatori di affari o dagli agenti intervenuti nella conclusione dei negozi anzidetti.

Art. 6.

Si presumono profitti di regime, salva la prova prevista dal successivo art. 7, gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 3 gennaio 1925:

*a)* dagli ascendenti, dai discendenti, dal coniuge di taluna delle persone indicate negli articoli precedenti, nonchè da chi abbia avuto con le stesse relazioni di concubinato;

*b)* dalle persone fisiche o giuridiche private e dagli enti non riconosciuti che abbiano avuto rapporti di associazione o cointeressenza con taluna delle persone indicate alla lettera *a)* del presente articolo e negli articoli precedenti. La presunzione ha luogo limitatamente agli incrementi conseguiti per effetto di detta associazione o cointeressenza;

*c)* dalle persone giuridiche private e dagli enti non riconosciuti le cui partecipazioni azionarie o quote appartenessero, alla data del 31 dicembre 1942 per nove decimi a taluna delle persone indicate alle lettere *a)* e *b)* del presente articolo e negli articoli precedenti.

Art. 7.

L'avocazione degli incrementi patrimoniali di cui agli articoli 4, 5 e 6 non ha luogo o ha luogo solo parzialmente se sia data la prova, con elementi certi, che a determinare tali incrementi non abbiano influito od abbiano influito solo in parte l'esercizio della carica, la sussistenza dei rapporti, l'attività o le partecipazioni indicate negli articoli stessi.

Qualora gli incrementi patrimoniali eccedano in misura così ingente il normale da costituire la prova di una evidente partecipazione al mal costume invalso nel periodo fascista, non è ammessa la prova liberatoria di cui al comma precedente e sono avocati tutti gli incrementi eccedenti il normale.

Art. 8.

Sono avocati allo Stato i profitti che risultino derivati dall'attività politica fascista o dalla posizione avuta nel regime fascista, nonchè i profitti conseguiti, per il favore del partito o dei gerarchi fascisti, da persone diverse da quelle comprese nelle categorie contemplate nei precedenti articoli.

Art. 9.

Nel caso di morte della persona soggetta al procedimento di avocazione, questo è promosso o proseguito nei confronti dell'erede, nelle stesse forme in cui sarebbe stato iniziato o proseguito nei confronti del dante causa e con le stesse garanzie e gli stessi obblighi al medesimo spettanti.

Dei profitti del suo dante causa, dichiarati avocati, l'erede risponde nei limiti dei beni pervenutigli con la successione.

Art. 10.

Nel disporre la confisca o la avocazione a norma degli articoli precedenti, l'autorità giudiziaria o le Sezioni speciali della Commissione provinciale e della Commissione centrale delle imposte, possono riservare determinati beni o assegnare una rendita a titolo di alimenti a favore del soggetto o delle persone verso

le quali il medesimo sia o fosse tenuto agli alimenti a norma degli articoli 433 e seguenti del Codice civile.

Art. 11.

Agli effetti di determinare l'ammontare dei profitti di regime, il presidente della Sezione speciale della Commissione provinciale può, d'ufficio o su richiesta dell'Alto Commissario o dell'intendente di finanza, ingiungere, a chiunque sia indiziato di trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 o ai suoi eredi, di dichiarare entro il termine di trenta giorni:

*a)* i beni posseduti alla data del 3 gennaio 1925 o a quella più recente dell'assunzione delle cariche o del verificarsi delle condizioni previste nei detti articoli;

*b)* i beni posseduti, anche per interposta persona, alla data del 31 dicembre 1942 e alla data dell'entrata in vigore del presente decreto;

*c)* i beni che, durante il periodo aventi inizio alla data indicata nella lettera *a)* e termine alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati acquistati o sono usciti dal patrimonio proprio o delle persone interposte, con la specificazione, per ciascuno di detti beni, della rispettiva provenienza o destinazione e con la indicazione del valore riferito rispettivamente alla data in cui il bene entrò a far parte del patrimonio e a quella in cui ne uscì.

Tutte le persone comprese in una delle categorie previste dagli articoli 3 e 4 sono tenute a presentare, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione indicata nel comma precedente; la norma non si applica agli eredi.

La dichiarazione deve essere resa nei modi stabiliti per il deposito del reclamo dal successivo art. 22.

Art. 12.

Senza pregiudizio dell'azione penale prevista dall'art. 36, terzo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, chi omette di presentare ovvero presenta tardivamente la dichiarazione indicata nell'articolo precedente ovvero omette di indicare nella stessa uno o più dei beni posseduti ovvero indica falsamente la provenienza o la destinazione di tali beni, incorre in una penalità pari ad un decimo dell'importo dell'incremento definitivamente accertato.

Quando la proposta di accertamento della Sezione speciale della Commissione provinciale venga accettata senza impugnativa, la penalità per omessa, tardiva od infedele dichiarazione è condonata.

Indipendentemente dal disposto dei comma precedenti, nel caso di omessa dichiarazione di singoli beni posseduti nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943, è dovuta una penalità pari all'ammontare del loro valore.

### Art. 13.

Chiunque detiene beni delle persone indicate negli articoli 3 e 4 è tenuto a farne dichiarazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione ha il domicilio o la residenza o la dimora.

Senza pregiudizio dell'azione penale prevista dall'art. 36, terzo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, chi omette di presentare la dichiarazione prevista nel comma precedente incorre in una penalità pari al valore dei beni non dichiarati, salvo che non dimostri un grave impedimento o la ignoranza delle qualifiche rivestite dalle persone stesse.

La disposizione del comma precedente non si applica alle banche ed agli istituti di credito se non per le persone loro indicate dall'Alto Commissariato, dalle Intendenze di finanza o dalle Sezioni speciali.

### Art. 14.

Nel formulare la proposta di accertamento prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, la Sezione speciale della Commissione provinciale può, ove sussistano prove manifeste della esistenza di profitti avocabili, ordinare alle persone contro cui la proposta è diretta, il pagamento, in via provvisionale, di una quota non eccedente il 25 % dei profitti indicati nella proposta, salvo conguaglio in base alle risultanze dell'accertamento definitivo.

L'ordine di pagamento ha valore di titolo esecutivo.

### Art. 15.

Gli incrementi patrimoniali sono costituiti da tutti i beni entrati, anche per interposta persona, nel patrimonio del soggetto, posteriormente alla data del 3 gennaio 1925 o a quella più recente dell'assunzione delle cariche o del verificarsi delle condizioni previste negli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Sono esclusi i beni per i quali risulti provato che derivino da trasformazione di altri beni o da investimento di denaro preesistente nel patrimonio del soggetto. Sono esclusi altresì i beni pervenuti per successione ereditaria o per donazione avuta da parenti od affini, i relativi frutti, nonchè i beni risultanti da trasformazione di tali cespiti, semprechè non si tratti di beni derivanti da profitti avocabili nei confronti del dante causa.

L'incremento determinato ai sensi del comma precedente è aumentato del 15 % a titolo di possesso presunto di gioielli, denaro e mobili di valore.

### Art. 16.

A richiesta dell'Amministrazione finanziaria o d'ufficio, la Sezione speciale della Commissione provinciale può ordinare che beni determinati esistenti nel patrimonio del soggetto siano direttamente avocati allo Stato, determinandone il valore ed imputandolo in diminuzione dell'intero profitto avocabile accertato.

### Art. 17.

Chiunque sia soggetto all'avocazione per profitti di regime è considerato commerciante al fine della dichiarazione di fallimento. Questo, nel caso di morosità nel pagamento dei profitti definitivamente accertati, è dichiarato dal tribunale competente su istanza dell'intendente di finanza.

La data di cessazione dei pagamenti è quella della incorsa mora.

### Art. 18.

Accanto alla Sezione speciale della Commissione provinciale delle imposte possono, con decreto del Ministro per le finanze, essere costituite una o più sottosezioni, ciascuna presieduta dal presidente del tribunale o da altro magistrato di pari grado o di grado immediatamente inferiore e composta di quattro commissari da nominarsi a norma dell'art. 30 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Con lo stesso decreto il Ministro per le finanze nomina, su designazione del Ministro per la grazia e giustizia, i presidenti delle sottosezioni.

Con decreto del Ministro per le finanze sono nominati membri supplenti in numero pari a quelli ordinari della sezione.

Con decreto del Ministro per le finanze possono essere costituite, accanto alla Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte, una o più sottosezioni, i cui presidenti e membri sono nominati a norma dell'art. 32 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Della Sezione speciale della Commissione centrale fanno parte altresì quattro membri supplenti da nominarsi, nelle forme stabilite dal detto art. 32, tra le stesse categorie tra le quali sono scelti quelli ordinari.

L'attribuzione della cognizione dei singoli procedimenti alla sezione o alle sottosezioni spetta al presidente della Sezione speciale, che può, in caso di impedimento di uno o più commissari della sezione o delle sottosezioni provvedere a sostituirli con un commissario delle sottosezioni o con un commissario effettivo o supplente della sezione.

### Art. 19.

La competenza per l'accertamento dei profitti di regime spetta alla Sezione speciale della Commissione provinciale nella cui circoscrizione il soggetto ha il domicilio o, nel caso che questo sia sconosciuto ovvero che il soggetto sia deceduto, alla sezione nella cui circoscrizione il medesimo risulti avere avuto l'ultimo domicilio.

### Art. 20.

Spetta alla competenza della Sezione speciale della Commissione provinciale la decisione di tutte le questioni pregiudiziali e incidentali relative

all'accertamento e alla liquidazione dei profitti di regime. La decisione di tali questioni non ha efficacia rispetto ai terzi.

Sono in ogni caso escluse dalla competenza della Sezione speciale le questioni di falso, di stato e di capacità che non sia quella di stare in giudizio.

Sorgendo una di tali questioni, la Sezione speciale, se la ritenga influente ai fini della decisione della controversia, ordina la sospensione del procedimento fino a quando non sia intervenuta la decisione del giudice competente, salva la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di promuovere o di proseguire il relativo giudizio.

Art. 21.

I poteri indicati nel primo comma dell'art. 31 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, competono ai fini del reperimento dei beni dei presunti profittatori, altresì alle Intendenze di finanza, le quali possono esercitarli anche presso terzi.

Oltre ai poteri indicati nel primo comma di detto art. 31 le Sezioni speciali della Commissione provinciale e di quella centrale hanno quello di procedere, direttamente o a mezzo della polizia giudiziaria, a perquisizione domiciliare, anche presso terzi, nelle forme prescritte dal codice di procedura penale.

Gli stessi poteri spettano, ai fini del sequestro, al presidente del tribunale e, dopo la costituzione delle Sezioni speciali, ai presidenti di queste.

Art. 22.

La Sezione speciale della Commissione provinciale notifica la proposta di accertamento al soggetto od ai suoi eredi e ne dà comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'Alto Commissario, nonchè all'Intendente di finanza del luogo in cui ha sede la Sezione stessa.

Il reclamo avverso la proposta di accertamento deve essere, così dalle parti private come dall'Amministrazione delle finanze, interposto nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica per le prime e dal ricevimento della comunicazione della proposta stessa per la seconda.

Il reclamo si propone mediante deposito nella segreteria della Sezione speciale della Commissione provinciale dell'originale e di quattro copie, queste in carta semplice. La segreteria ne rilascia ricevuta, che costituisce l'unica prova del deposito e della data in cui è eseguito.

Ove le parti private risiedano o dimorino in luogo diverso da quello in cui ha sede la Sezione speciale competente, il reclamo può essere depositato nella segreteria della più vicina Sezione speciale che ne rilascia ricevuta, ne attesta la data di deposito e ne cura l'immediato inoltro alla Sezione competente.

Il reclamo deve contenere tutte le eccezioni e difese contro la proposta, indicare specificatamente i mezzi di prova e, quando si tratti di documenti, offrirne la comunicazione mediante deposito nella segreteria, da effettuarsi entro 30 giorni da quello del reclamo.

Scaduto quest'ultimo termine, il presidente fissa, con proprio decreto, l'udienza per la discussione e nomina il relatore.

Nel corso del giudizio non possono proporsi nuove eccezioni, dedursi nuovi mezzi di prova o esibirsi nuovi documenti a meno che la Sezione speciale non ne riconosca la utilità ai fini del giudizio.

Art. 23.

Il decreto di fissazione dell'udienza di discussione è, almeno 30 giorni prima della stessa, notificato alle parti private e comunicato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Intendente di finanza del luogo in cui ha sede la Sezione speciale, all'Alto Commissario nonchè, quando in rappresentanza dell'Amministrazione siasi costituita l'Avvocatura dello Stato, anche a questa.

Tanto le parti private che l'Amministrazione, e, per essa, l'Avvocatura dello Stato, possono, non oltre il ventesimo giorno precedente la discussione, depositare nella segreteria della Sezione speciale memorie aggiuntive corredate da cinque copie, queste in carta semplice.

All'udienza, che è pubblica, dopo la relazione del presidente o del commissario da lui delegato e dopo l'assunzione degli eventuali mezzi di prova, sono ammessi alla discussione, prima il rappresentante della Amministrazione e, successivamente, la persona contro cui l'accertamento è diretto ovvero il suo avvocato o procuratore legale.

L'assunzione dei mezzi di prova può essere, dalla Sezione speciale, delegata al suo presidente o ad un suo commissario, e quando trattisi di prove da assumersi fuori della sede della Sezione, ad altra Sezione o ad un giudice ordinario.

Art. 24.

La Sezione speciale delibera in segreto e a maggioranza di voti subito dopo la discussione pronunziando anche sulle spese.

La motivazione, in forma sommaria, della decisione, è estesa dal presidente o da un commissiario da lui delegato. L'originale decisione sottoscritta dal presidente e dal segretario è depositata nella segreteria della Sezione speciale che provvede a disporne, entro 20 giorni dal deposito, la notifica alle parti private, nonchè la comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Alto Commissario, all'Intendente di finanza e, quando sia intervenuta nel giudizio, all'Avvocatura dello Stato.

Art. 25.

I termini di 30 e 60 giorni entro i quali le parti private e l'Amministrazione finanziaria, nonchè l'Alto Commissariato possono, a norma dell'articolo 32 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ricorrere alla Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte, decorrono rispettivamente

dalla notifica della decisione e dal ricevimento della decisione stessa col mezzo indicato nell'articolo precedente.

Art. 26.

Si applicano, quanto alla competenza e ai poteri della Sezione speciale della Commissione centrale, alla proposizione del ricorso e, in genere, al giudizio in grado di appello, le norme dei precedenti articoli 20 e 24.

Art. 27.

Le misure cautelari indicate negli articoli seguenti sono disposte di ufficio, ovvero su richiesta dell'Alto Commissario o dell'Amministrazione finanziaria, dal presidente della Sezione speciale della Commissione provinciale, competente a norma dell'art. 18, ovunque si trovino i beni da sottoporre a tali misure. In caso di urgenza possono essere altresì disposte di ufficio, ovvero su richiesta del presidente della Sezione speciale competente, dell'Alto Commissario o dell'Amministrazione finanziaria, dal presidente della Sezione speciale, nella cui giurisdizione debbono essere eseguite.

Prima della costituzione della Sezione speciale, le dette misure sono disposte, di ufficio o su richiesta dell'Alto Commissario o dell'Amministrazione finanziaria, dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'indiziato profittatore ha il domicilio o abbia avuto l'ultimo domicilio, dovunque le misure debbono essere eseguite, ovvero dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione si trovano i beni da assoggettarsi alle stesse.

Art. 28.

E' costituito presso l'Alto Commissariato un Comitato tecnico al quale spetta:

*a*) di pronunciare se la misura cautelare che gli organi competenti ritengano di adottare debba attuarsi nella forma del sindacato, oppure, ove appaia necessario, in quella del sequestro, nonchè di dettare caso per caso le modalità di esecuzione della misura prescelta e di amministrazione dei beni sottoposti alla medesima;

*b*) di pronunciare se, in luogo del sindacato o del sequestro, la garanzia debba essere assunta mediante iscrizione di ipoteca legale o prestazione di cauzione determinando, nel primo caso, il valore della garanzia, nonchè i beni da assoggettarvisi e, nel secondo, l'importo e la natura della cauzione, nonchè il termine perentorio in cui deve essere prestata;

*c*) di designare i sindacatori e i sequestratari scegliendoli, preferibilmente, per gli immobili, tra gli Istituti esercenti il credito fondiario ed agrario; per i mobili, denaro, titoli e valori tra la Banca d'Italia, le Banche di diritto pubblico e di interesse nazionale, le Banche regionali e popolari e le Casse di

risparmio; per le Aziende e i titoli industriali tra l'Istituto per la ricostruzione industriale e gli Enti e le Società controllate dal Demanio mobiliare;

*d*) di dirigere, vigilare e controllare l'operato dei sindacatori e sequestratari, di esaminare e approvare i rendiconti e le relazioni che gli stessi dovranno periodicamente fargli;

*e*) di liquidare le somme dovute, a titolo di rimborso spese o compensi, ai sequestratari e ai sindacatori con provvedimento non impugnabile sia in via giurisdizionale che in via amministrativa.

Art. 29.

Il Comitato è presieduto dall'Alto Commissario o da un suo delegato ed è composto di sei membri da nominarsi con decreto del Ministro per le finanze, di cui uno appartenente al Ministero delle finanze, uno designato dal Ministro per il tesoro e gli altri quattro scelti tra persone ,dipendenti dalle pubbliche amministrazioni od estranee ad esse, particolarmente versate in materia di economia, agricoltura, industria e commercio.

Il Comitato ha una propria segreteria, un ufficio di ragioneria ed un ufficio tecnico con non più di venti impiegati in complesso, temporaneamente distaccati da pubbliche amministrazioni. Esso dispone inoltre di un corpo di dieci ispettori da scegliersi tra ingegneri, commercialisti, chimici, ragionieri, agronomi ed altri esperti temporaneamente assunti tra estranei alle pubbliche amministrazioni o distaccati da queste.

I dipendenti da pubbliche amministrazioni chiamati a far parte del Comitato, della segreteria e degli altri uffici o nominati ispettori sono distaccati nella forma del comando e la spesa relativa alle competenze ad essi spettanti deve essere rimborsata alle amministrazioni di appartenenza. Il trattamento economico da corrispondersi agli estranei alle pubbliche amministrazioni chiamati a far parte del Comitato o nominati ispettori sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per il tesoro.

Il Comitato può, per l'assolvimento dei suoi compiti avvalersi dell'organo legale, nonchè degli organi tecnici finanziari e di polizia dello Stato.

Art. 30.

Gli organi competenti a promuovere o a ordinare misure cautelari debbono, prima di richiederle e disporle, farne rapporto al Comitato ed attenersi alle determinazioni dallo stesso adottate a norma dell'art. 28.

In caso di urgenza detti organi possono promuovere e disporre il sequestro, salvo a convertire tale misura in quella diversa che fosse decisa dal Comitato o, nel caso di conferma della forma del sequestro, a sostituire il sequestratario con la persona che fosse dal Comitato stesso a tale ufficio designata.

Per i sequestri già eseguiti, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, il Comitato tecnico, su rapporto dell'autorità che li ha promossi o dispo-

sti, adotta le determinazioni indicate alle lettere *a*), *b*), *c*), dell'art. 28 dandone notizia per l'esecuzione all'autorità medesima.

Art. 31.

Nel disporre la misura cautelare, l'organo competente ai sensi dell'art. 27 dichiara decaduti i Commissari ai quali fosse stato in precedenza affidata la gestione di determinati beni o gruppi di beni.

Per i sequestri già eseguiti la decadenza dei commissari è pronunziata dall'organo anzidetto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 32.

L'organo competente ai sensi dell'art. 27 può ordinare che vengano sottoposte alle misure cautelari previste dall'art. 28 lettere *a*) e *b*), i beni immobili e mobili e, ove appaia necessario, le aziende e le altre universalità di mobili appartenenti oltre che alle persone indicate negli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8, ed ai loro eredi:

*a*) alle persone fisiche interposte;

*b*) ai legatari, ai donatari ed alle altre persone a favore delle quali siano stati effettuati atti di disposizione previsti dall'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, quando risultino insufficienti le garanzie assunte nei confronti dell'indiziato profittatore e dei suoi eredi.

Art. 33.

Il sequestro si esegue a norma degli articoli 678, 679 c.p.c.

Non si applicano gli articoli 674, 675, 680 c.p.c. anche nel caso di sequestro ordinato di ufficio. I beni indicati nell'art. 520 c.p.c. sono custoditi secondo le determinazioni del Comitato tecnico.

Il sequestro può eseguirsi anche sui libri, registri, documenti, modelli, campioni ed ogni altra cosa da cui possano desumersi elementi di prova circa la provenienza dei profitti.

Il sequestro dei titoli azionari è, di norma, eseguito sul titolo e deve essere notificato al legale rappresentante della società emittente.

Può essere eseguito anche mediante notifica di precetto al legale rappresentante della società emittente, che è tenuta a richiamare subito i titoli sequestrati e a comunicare, entro trenta giorni da detta notifica gli estremi dei titoli non consegnatile, all'organo che ha richiesto ed ordinato il sequestro.

Salvo il diritto di promuovere, per tali titoli, la procedura di ammortamento, detto organo ha la facoltà di richiedere alla società emittente, in sostituzione dei titoli stessi, certificati da intestarsi al sequestratario e in virtù dei quali questo è legittimato ad esercitare i diritti indicati nell'articolo seguente.

Il trasferimento dei titoli azionari è, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vincolato di diritto alla condizione sospensiva che, al momento in cui è effettuato, non sia stato notificato al legale rappresentante della società emittente il sequestro dei titoli trasferiti.

Le norme dei comma precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche per le quote sociali.

Art. 34.

Il diritto di voto per atti ed affari di ordinaria amministrazione spetta al sequestratario che lo esercita in conformità delle determinazioni adottate dal Comitato tecnico.

Il diritto di voto per atti ed affari eccedenti l'ordinaria amministrazione spetta al sequestrato, salva al sequestratario la facoltà di impugnare, previa autorizzazione del Comitato tecnico, la relativa delibera, quando risulti che il voto del sequestrato abbia determinato la maggioranza prescritta.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme dell'art. 2378 c. c.

Spetta altresì al sequestratario di esercitare, in via surrogatoria, tutte le azioni spettanti al sequestrato in qualità di socio.

Il sequestratario ha diritto di intervenire a tutte le assemblee sociali.

Art. 35.

Sulla istanza del sequestrato, il Comitato tecnico può autorizzare il sequestratario ad esercitare il diritto di recesso, il diritto di opzione, nonchè ad eseguire i versamenti richiesti sulle azioni, utilizzando a tali fini i fondi disponibili della gestione sequestrataria.

Art. 36.

Il sequestro presso terzi si esegue con le norme del sequestro diretto presso il debitore, previa semplice intimazione al terzo del precetto di rilascio e senza la osservanza delle altre norme prescritte dagli articoli 543 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 37.

Il sequestro è efficace fino a che non sia intervenuta pronunzia irretrattabile delle Sezioni speciali.

Art. 38.

La competenza a risolvere gli incidenti che sorgono durante l'esecuzione delle misure cautelari spetta agli organi indicati nell'art. 27.

Art. 39.

La persona contro cui è ordinato il sequestro può ricorrere per ottenere la revoca, la riduzione o la commutazione in altra forma di garanzia. Il ricorso è diretto all'autorità che ha disposto il sequestro, la quale decide sentito il Comitato tecnico.

Il sequestro può essere revocato, ridotto o commutato in altra forma di garanzia, anche di ufficio, dall'autorità che lo dispose, sentito il Comitato tecnico.

Costituita, peraltro, la Sezione speciale spetta solo al presidente di essa di disporre, sentito il Comitato tecnico, la revoca, la riduzione o la commutazione del sequestro ordinato in precedenza dal presidente del tribunale.

Art. 40.

Il credito dello Stato per i profitti di regime ha privilegio generale su tutti i beni mobili ed immobili del debitore con collocazione, quanto ai mobili, prima dei crediti indicati al numero 15 dell'art. 2778 c. c., e, quanto agli immobili, prima dei crediti indicati al numero 5 dell'art. 2780 c. c.

Al credito dello Stato sono preferiti i crediti garantiti da ipoteca anteriore al 25 luglio 1943, nonchè i crediti chirografari risultanti da scritture di data certa anteriore al 25 luglio 1943.

Art. 41.

Presso le Sezioni speciali delle Commissioni provinciali e presso la Sezione speciale della Commissione centrale, funziona un ufficio di segreteria composto di uno o più segretari, nonchè di un congruo numero di impiegati per i servizi d'ordine, di copia e di notificazione degli atti.

I segretari intervengono alle pubbliche udienze, assistono il presidente e i commissari nell'assunzione delle prove, nonchè negli accessi, nelle perquisizioni ed ispezioni, sottoscrivono con i decidenti le decisioni, ne rilasciano copia certificandone, al par di ogni altro atto, in conformità all'originale ed assolvono, in genere, le attribuzioni che la legge demanda ai cancellieri presso il giudice ordinario.

Presso le Sezioni speciali delle Commissioni provinciali e presso la Sezione speciale della Commissione centrale possono altresì essere addetti uno o più ufficiali o sottufficiali di polizia giudiziara nonchè uno o più esperti tecnici e contabili.

Il personale indicato nei comma precedenti, se già appartiene ai ruoli dell'Amministrazioine dello Stato, delle Provincie o dei Comuni, deve essere assunto in servizio presso le Commissioni, in qualità di comandato.

Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, determina, con proprio decreto, il numero massimo degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, da assumersi nella detta qualità.

La spesa relativa alle competenze spettanti al personale comandato deve essere rimborsata alle amministrazioni alle quali il personale stesso appartiene.

Il Ministro per le finanze è altresì autorizzato ad assumere personale non di ruolo, per il numero massimo da determinarsi con suo decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 42.

Le spese, i diritti e le indennità per la esecuzione dei sequestri sono anticipate dall'Amministrazione delle finanze. Esse sono ripetibili nei confronti della parte soccombente.

Le parti private, quando su loro richiesta la Commissione disponga indagini, perizie od altri mezzi di prova, debbono, qualora la Sezione lo prescriva, anticiparne le spese, da determinarsi in via presuntiva, salvo conguaglio, ed eseguirne il deposito nel termine che sarà di volta in volta prefisso.

Di ogni altra spesa e tassa per atti della Commissione nonchè per la difesa dell'Amministrazione sarà, al pari dei diritti per notifiche, rilascio di copie e simili, fatta prenotazione a debito in apposito campione, da tenersi dalla segreteria della Sezione speciale che provvederà a giudizio esaurito, a curarne il ricupera col procedimento della liquidazione e riscossione delle spese e tasse giudiziarie a debito, contro le persona nei cui confronti sia stata pronunciata l'avocazione, o, in solido, contro ogni altra persona intervenuta nel giudizio e le cui istanze siano state respinte.

Art. 43.

L'Intendente di finanza, sia d'ufficio che su domanda dei debitori può disporre che il pagamento dei profitti di regime venga eseguito, mediante versamento diretto in Tesoreria.

Qualora il debitore non versi alla scadenza fissata la somma dovuta l'Intendente di finanza ne affida la riscossione al competente esattore delle imposte, con l'aggiunta dell'indennità di mora e degli aggi di esazione. L'indennità di mora è di spettanza dell'Erario.

Per la riscossione dei profitti di regime a mezzo dell'esattore valgono le norme ed i privilegi stabiliti per la riscossione della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, senza l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno emanate norme circa la misura dell'aggio da attribuire agli agenti della riscossione.

Art. 44.

Per l'esecuzione sui beni immobili, ai fini della riscossione coattiva dei profitti di regime, l'esperimento d'asta è unico ed il prezzo minimo relativo è fissato nella somma pari al valore attribuito ai singoli cespiti nella decisione

definitiva della Commissione. Qualora tale determinazione non risulti dalla decisione predetta, il valore dei singoli cespiti è fissato dal Comitato tecnico previsto dai precedenti articoli 28 e 29.

Riuscito infruttuoso l'unico esperimento d'asta, i beni sono di diritto devoluti allo Stato.

Per l'esecuzione sui beni mobili, ferma la norma del primo comma relativa al prezzo minimo, il nuovo incanto, ai sensi dell'art. 39 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette e successive modificazioni, deve essere autorizzato dall'Intendente di finanza, il quale ha facoltà di disporre la devoluzione allo Stato dei beni invenduti.

In ogni caso, lo Stato ha diritto di prelazione sui beni subastati, per il prezzo raggiunto nell'esperimento definitivo.

Tale diritto deve esercitarsi nel termine perentorio di giorni trenta dalla aggiudicazione, mediante dichiarazione da depositarsi presso la competente cancelleria giudiziaria.

Per i titoli azionari ed obbligazionari e per le quote sociali il diritto di prelazione può essere esercitato anche prima dell'inizio della procedura esecutiva, quanto ai titoli, in base al valore di borsa o in mancanza, in base a quello da determinarsi dal Comitato degli agenti di cambio, e quanto alle quote sociali, in base al valore da determinarsi dalla Camera di commercio.

Art. 45.

Tra gli atti a titolo gratuito contemplati sotto il numero uno dell'art. 29 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, non sono compresi quelli compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblico vantaggio.

Tra gli atti di disposizione contemplati sotto il numero due dell'articolo stesso non sono compresi quelli aventi per oggetto il pagamento di un debito certo e liquido che risulti costituito non allo scopo di oberare artificiosamente di passività il patrimonio del debitore.

Gli altri atti di disposizione non a titolo gratuito, intanto sono privi di effetto, ai sensi della prima parte di detto articolo in quanto sia dimostrato che il proprietario dei beni, già posseduti dalla persona debitrice di profitti avocati, sapeva o poteva sapere, al momento in cui acquistava la proprietà di tali beni, che tra i suoi danti causa esistesse detta persona e che essa avesse realizzato profitti di regime.

L'azione per la dichiarazione di inefficacia è proposta dall'Amministrazione finanziaria, innanzi al giudice competente secondo le norme ordinarie, contro il debitore e la persona a favore della quale sia stato dallo stesso compiuto l'atto di disposizione.

La domanda giudiziale è soggetta a trascrizione.

L'azione si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui la decisione di avocazione è divenuta irrevocabile.

Art. 46.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto le Sezioni speciali delle Commissioni provinciali debbono formare e comunicare all'Alto Commissario l'elenco nominativo delle persone sottoposte o da sottoporre al giudizio di avocazione a norma degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9.

L'Alto Commissario provvede, entro il mese successivo, alla pubblicazione di tali elenchi nella *Gazzetta Ufficiale* e al deposito degli stessi presso gli uffici dei pubblici registri immobiliari, del pubblico registro automobilistico, del pubblico registro navale, del pubblico registro aeronautico, nonchè presso le borse valori.

Avvenuta la pubblicazione ed eseguito il deposito di detti elenchi, l'azione per la dichiarazione di inefficacia prevista nell'articolo precedente, non è proponibile per gli atti di disposizione successivamente effettuati qualora le persone che li hanno compiuti o i loro danti causa non risultino comprese negli elenchi stessi.

Decorso il termine di prescrizione stabilito nel successivo art. 49 o definito il procedimento di avocazione o soddisfatto il credito dello Stato, l'Alto Commissario con provvedimento pubblicato e depositato nei modi prescritti dal secondo comma dichiara cessata la ragione della inclusione nell'elenco di determinate persone.

E' in facoltà dell'Alto Commissario, sentito il Comitato tecnico, di autorizzare in ogni momento l'alienazione di determinati beni da parte di persone comprese negli elenchi, imponendo, se del caso, condizioni particolari per la migliore garanzia del credito dello Stato.

Art. 47.

Su istanza dell'Alto Commissario, dell'Amministrazione finanziaria o del presidente della Sezione speciale, il giudice competente dispone la sospensione, sino alla definizione del giudizio di accertamento, delle procedure esecutive o fallimentari in corso o sopravvenute a carico delle persone sottoposte al giudizio stesso o nei confronti delle quali vengano o siano state adottate misure cautelari.

Art. 48.

Su istanza del sequestratario o di qualunque interessato può essere consentito, previa autorizzazione del Comitato tecnico, il pagamento dei crediti aventi privilegio anteriore al credito dello Stato, a norma del primo comma dell'art. 40, nonchè di quelli previsti nel secondo comma dell'articolo stesso e degli altri il cui pagamento risulti di evidente utilità per l'amministrazione e conservazione dei beni sottoposti a sequestro.

Art. 49.

L'azione dello Stato per l'accertamento dei profitti di regime si prescrive nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

La notifica della proposta di accertamento interrompe la prescrizione la quale non corre per tutta la durata del giudizio innanzi le Sezioni speciali delle Commissioni delle imposte.

Art. 50.

Il credito dello Stato per profitti di regime si prescrive nel termine di cinque anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto irretrattabile.

La prescrizione è interrotta dalla notifica della cartella di pagamento o dell'ordine di versamento diretto in Tesoreria.

Art. 51.

Le spese occorrenti per il funzionamento del Comitato tecnico, previsto dall'art. 28,e delle Sezioni speciali delle Commissioni delle imposte sono a carico del bilancio del Ministero delle finanze.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a disporre i necessari stanziamenti e ad apportare le occorrenti variazioni.

Art. 52.

Per tutto quanto non sia disposto dal decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e dal presente decreto valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, e nel Regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516, e successive modificazioni.

Art. 53.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto o comunque con esse incompatibili.

Art. 54.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nei territori non ancora restituiti alla Amministrazione italiana, entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui sarà dichiarato esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RODINÒ — TOGLIATTI — BROSIO — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO RUIZ — RUINI — GULLO — CERABONA — CEVELOTTO — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI.

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 giugno 1945, n. 332. — *Norme complementari e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, sulla requisizione in uso e assegnazione in locazione di alloggi, nei Comuni per i quali sia nominato il commissario governativo per gli alloggi* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, concernente la nomina e le attribuzioni dei commissari per gli alloggi;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le assegnazioni in locazione degli alloggi, disposte ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, sono soggette alla

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945.

imposta di registro prevista per le locazioni di immobili. A tal fine l'assegnatario deve farne denuncia nei modi e nei termini stabiliti dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

La sopratassa per la tardata o omessa denuncia è a carico dell'assegnatario.

Art. 2.

Le denuncie di abitazioni disponibili, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, debbono essere presentate al Commissariato per gli alloggi in carta esente da bollo ed in doppio originale, uno dei quali viene restituito al denunziante con il visto del commissario o di un vice-commissario, o di un delegato.

Art. 3.

Il decreto di requisizione in uso per l'assegnazione in locazione deve contenere l'indicazione del commissario che ordina la requisizione, della persona alla quale è diretto l'ordine, dell'assegnatario dell'alloggio, degli elementi necessari per l'identificazione dell'alloggio stesso, della data in cui l'ordine è emesso.

Il decreto deve altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'ordine di requisizione nel termine di tre giorni dalla notifica e la menzione dell'obbligo dell'assegnatario di soddisfare la pigione e l'eventuale corrispettivo per l'uso dei mobili, e deve essere sottoscritto dal commissario.

Ove non sia possibile determinare l'importo della pigione e del corrispettivo per l'uso dei mobili all'atto del decreto di requisizione, il commissario vi provvede con sucessivo provvedimento.

La notificazione del decreto commissariale si esegue per atto di ufficiale giudiziario mediante consegna di una copia del decreto alla persona cui è diretto l'ordine o, in sua assenza, ai suoi familiari o alle persone addette al suo servizio. In caso di mancanza o di assenza di costoro, la notificazione si considera eseguita mediante affissione di una copia del decreto all'ingresso dell'alloggio requisito.

Qualora l'ordine di requisizione non sia adempiuto entro il termine indicato nel decreto commissariale, l'assegnatario è immesso nel possesso dell'alloggio a mezzo di ufficiale giudiziario, senza intimazione di precetto o di preavviso.

Art. 4.

Il decreto di derequisizione nei casi previsti dall'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo 28 dicembre 1944, n. 415, deve contenere le indicazioni previste nel primo comma dell'art. 3 del presente decreto, e deve essere sottoscritto dal commissario per gli alloggi.

L'esecuzione del decreto di derequisizione deve essere preceduta da notifica del precetto nella forma stabilita all'art. 480 del Codice di procedura civile.

Art. 5.

I provvedimenti emanati dal commissario per gli alloggi, i verbali delle esecuzioni relative, il ricorso alla Commissione per la risoluzione delle controversie sulle assegnazioni di alloggi in locazione, nonchè i verbali e le decisioni della Commissione medesima sono esenti da tributi.

Gli atti e i documenti prodotti alla Commissione sono esenti dalla tassa di bollo preveduto dall'art. 121 dell'allegato A alla legge sul bollo, approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 6.

Quando per cause dipendenti dell'attuale stato di guerra sussista la impossibilità di osservare il termine per ricorrere contro i provvedimenti del commissario per gli alloggi, si applica la disposizione dell'art. 1, comma secondo, del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, prorogata con il decreto legislativo Luogotenenziale 24 dicembre 1944, n. 392.

Art. 7.

Il ricorso alla Commissione deve contenere:

1) l'indicazione del nome, del cognome e della residenza del ricorrente, e l'indicazione del nome, cognome e residenza della controparte;

2) l'indicazione del provvedimento impugnato;

3) l'esposizione dei motivi dell'impugnazione, con le relative conclusioni;

4) l'indicazione dei mezzi di prova dei quali il ricorrente intende avvalersi.

Il ricorso, sottoscritto dal ricorrente o da un suo mandatario speciale, è notificato per mezzo di ufficiale giudiziario al commissario per gli alloggi ed alla controparte.

Il ricorso non sottoscritto nei modi prescritti è nullo.

Art. 8.

Il ricorso alla Commissione, insieme agli eventuali documenti che lo giustificano, deve essere depositato, a pena di decadenza, presso la segreteria della Commissione non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito nell'art. 8 del decreto legislativo 28 dicembre 1944, n. 415.

Contemporaneamente deve essere depositata dal ricorrente nella segreteria della Commissione, per le spese occorrenti, la somma di lire cento.

La nullità o la decadenza del ricorso è dichiarata dal presidente della Commissione, con decreto non soggetto ad impugnativa.

Per i ricorsi prodotti tempestivamente alla Commissione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora decisi, il presidente può prescrivere, ove lo ritenga necessario, con suo decreto da comunicare al ricorrente, la regolarizzazione ai sensi del precedente art. 7 e dei comma primo e secondo del presente articolo, entro un termine da prefiggere nel decreto medesimo a pena di decadenza.

Quando concorrano gravi motivi la Commissione può sospendere la esecuzione del provvedimento commissariale impugnato.

Art. 9.

L'istruzione delle controversie nascenti dai ricorsi previsti dal precedente art. 7 spetta al presidente della Commissione. Il provvedimento con il quale si dispongono mezzi istruttori, stabilisce i modi ed i termini per la esecuzione. I consulenti tecnici ed i testimoni hanno l'obbligo del giuramento.

Qualora l'istruzione comporti delle spese, con lo stesso provvedimento che la dispone è determinata la somma che deve essere depositata presso la segreteria della Commissione dalla parte che richiede il mezzo di prova, ed il termine per la esecuzione del deposito.

Se il deposito o la eventuale integrazione non sono eseguiti nel termine fissato o prorogato per giusti motivi, la Commissione decide allo stato degli atti.

Art. 10.

La Commissione può avvalersi dell'opera dei tecnici appartenenti alle Amministrazioni dello Stato e del comune, per la consulenza tecnica.

Art. 11.

Le parti possono chiedere di essere intese personalmente dalla Commissione e possono farsi rappresentare da un procuratore legale. Il mandato a rappresentare comprende la facoltà di transigere e di consentire alla conciliazione.

La Commissione può ordinare alle parti di produrre documenti e di fornire chiarimenti in un termine all'uopo stabilito e, se l'ordine non è adempiuto nel termine stesso, decide allo stato degli atti. Può altresì ordinare la comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione o di transazione.

Le adunanze della Commissione non sono pubbliche. Di esse viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 12.

La decisione della Commissione deve contenere:

1) l'indicazione delle parti;

2) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione;

3) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Con la decisione che risolve la controversia, la Commissione provvede per le spese. Non spettano onorari di avvocato. Al Commissariato degli alloggi non possono essere addebitate le spese sostenute dalle altre parti.

La decisione può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva quando vi sia pericolo nel ritardo.

La decisione è resa pubblica mediante deposito nella segreteria della Commissione ed è soggetta alla tassa fissa di registro, oltre alla tassa di titolo qualora dovuta.

Art. 13.

Le decisioni che non siano state impugnate possono essere corrette, su ricorso di parte, dalla Commissione stessa, qualora questa sia incorsa in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

Se tutte le parti concordano nella stessa correzione, questa è disposta dal presidente della Commissione.

Il provvedimento che ordina la correzione è annotato sull'originale della decisione.

Art. 14.

La segreteria della Commissione è affidata dal presidente ad un cancelliere della pretura.

Il segretario della Commissione riceve i versamenti disposti ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9, e ne rilascia ricevuta a coloro che eseguono il deposito.

Terminato il procedimento innanzi alla Commissione, l'eventuale residuo della somma depositata è restituita all'avente diritto, con ordine del presidente.

Il segretario della Commissione cura, altresì, la tenuta di un registro generale delle controversie, nel quale sono annotati in ordine cronologico i ricorsi, le somme depositate dalle parti, lo svolgimento della controversia, la sua decisione e la restituzione degli atti alle parti.

Il registro deve essere numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente, il quale indica nell'ultima pagina dello stesso registro il numero dei fogli che lo compongono, con dichiarazione datata e sottoscritta.

Per ogni ricorso è formato un fascicolo, al quale è dato lo stesso numero sotto il quale è rubricato il ricorso medesimo.

Il segretario della Commissione rilascia le copie delle decisioni in forma esecutiva.

Art. 15.

Per i ricorsi avverso le decisioni della Commissione, prodotti al Comitato giurisdizionale centrale per le requisizioni, a sensi dell'art. 9 del decreto legi-

slativo 28 dicembre 1944, n. 415, si osservano le norme del regolamento per il funzionamento del Comitato medesimo, approvato con l'art. 5 del R. decreto 21 giugno 1941, n. 688, fermo restando il trattamento fiscale previsto dall'art. 87 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741.

Art. 16.

L'assegnatario di alloggio è obbligato a corrispondere all'avente diritto la pigione e la eventuale maggior somma per l'uso di mobili nella misura stabilita nel decreto commissariale di assegnazione, dalla data di immissione in possesso dell'alloggio. Il ricorso alla Commissione contro la determinazione della pigione e della maggior somma predette non sospende l'obbligo del pagamento nella misura stabilita nel decreto commissariale.

Art. 17.

La Commissione per la risoluzione delle controversie sulle assegnazioni di alloggi ha sede nel capoluogo del mandamento giudiziario. I membri della Commissione, previsti dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, sono scelti su un numero doppio di persone designate dal sindaco del capoluogo. Almeno due dei membri, uno in rappresentanza degli inquilini ed uno in rappresentanza dei proprietari di case, debbono essere laureati in giurisprudenza.

Nello stesso modo possono essere nominati due membri supplenti della Commissione, uno in rappresentanza degli inquilini ed uno in rappresentaza dei proprietari di case.

Gli esperti previsti dall'art. 6 del decreto 28 dicembre 1944, n. 415, sono scelti su un numero doppio di persone designate dal sindaco del Comune per il quale è nominato il commissario per gli alloggi.

Sono tuttavia valide le nomine disposte ai sensi dei citati articoli 6 e 8 anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.

Al commissario per gli alloggi può essere attribuita dal prefetto una indennità di carica, in relazione all'entità del lavoro che l'incarico comporta, ma in ogni caso in misura non superiore alla somma lorda mensile di lire diecimila se la carica si riferisce a Comuni con almeno centomila abitanti, di lire novemila se a Comuni con almeno ventimila abitanti e di lire otto mila se a Comuni con popolazione inferiore a ventimila abitanti. La indennità di carica è ridotta di lire mille per i vice commissari.

La misura massima della indennità è ridotta alla metà per i commissari e vice commissari che siano dipendenti dello Stato o degli altri enti pubblici.

Al presidente, ai membri e al segretario della Commissione per la risolu-

zione delle controversie sono corrisposte, per ciascuna giornata di riunione o di istruttoria, indennità da stabilirsi dal prefetto in misura non superiore ai gettoni di presenza previsti dalle vigenti disposizioni per i membri delle commissioni funzionanti nell'interesse dell'Amministrazione statale.

Per i servizi del Commissariato degli alloggi, quando non possa provvedersi con il comando di impiegati ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 28 dicembre 1944, n. 415, il prefetto competente può disporre assunzioni di personale non di ruolo. A tale personale, da assumere entro limiti numerici determinati dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, è attribuito il trattamento economico spettante agli impiegati non di ruolo delle corrispondenti categorie in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Al personale comandato ed a quello assunto per i servizi del Commissariato degli alloggi possono essere corrisposti premi di operosità e rendimento, per lavoro straordinario, ai sensi e nei limiti del R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182, e successive modificazioni.

Art. 19.

Con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, possono essere assegnate ai Comuni, che non hanno la possibilità di provvedervi coi fondi del proprio bilancio, le somme occorrenti per le spese di funzionamento del Commissariato degli alloggi e della Commissione per la risoluzione delle controversie.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 20.

Sono nulle le convenzioni contrarie agli obblighi nascenti dall'assegnazione di alloggi in locazione, in base al decreto commissariale od alla decisione che risolve la controversia.

Art. 21.

La requisizione di alloggi di proprietà di istituti per le case destinate ai dipendenti dello Stato o per le case popolari può essere disposta soltanto su richiesta degli Istituti stessi secondo la destinazione statutaria.

La requisizione può essere disposta prescindendo dalle condizioni prescritte nel comma precedente, qualora l'Istituto, informato dal commissario per gli alloggi della disponibilità di abitazioni negli immobili di sua proprietà, non formuli la richiesta nel termine di trenta giorni.

Rimangono ferme le requisizioni eseguite anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle case di proprietà delle Amministrazioni autonome dello Stato destinate ad alloggi del dipendente personale.

### Art. 22.

Gli assegnatari di alloggi non possono cedere nè in tutto nè in parte l'uso dell'abitazione requisita. Il commissario per gli alloggi può revocare l'assegnazione in danno degli inadempienti.

L'assegnazione può essere revocata se l'alloggio requisito non sia adibito ad uso abitazione.

### Art. 23.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — PESENTI — SOLERI.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI.

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 322. — *Agevolazioni tributarie per la ricostruzione edilizia* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3272, e successive modificazioni;
Vista la legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1º febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 30 giugno 1945.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e prumulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle case di abitazione, anche se rurali o coloniche, od altri edifici pubblici e privati, distrutti o danneggiati, per eventi bellici, che saranno ricostruiti o riparati entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono applicabili le agevolazioni tributarie di cui agli articoli seguenti.

Per le case e gli edifici contemplati dal precedente comma la classifica di distrutti o danneggiati da eventi bellici, agli effetti del presente decreto, deve risultare da attestazione, in carta libera del sindaco del comune in cui si trova il fabbricato oppure dei capi degli Uffici del genio civile o degli Uffici tecnici erariali competenti per territorio.

Art. 2.

Le imposte di registro ed ipotecarie dovute sulle compravendite di edifici distrutti o danneggiati, anche se ridotti alla sola area fabbricabile, fatte a favore di persone od enti che ne assumano la ricostruzione o riparazione sono dovute nella misura fissa per ogni atto e per ogni trascrizione.

Allo stesso trattamento tributario sono altresì soggetti gli acquisti di aree, comprese le permute, fatte a scopo di ricostruzione, in località diversa, quando venga comprovato nel modo previsto dall'art. 1, che tale ricostruzione non possa avvenire sull'area dei fabbricati distrutti per effetto di prescrizioni risultanti da piani regolatori vigenti o da piani di ricostruzione approvati a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, ovvero per effetto di limitazioni stabilite da altre disposizioni speciali.

Art. 3.

L'imposta di registro sui contratti di appalto stipulati per atto pubblico o scrittura privata, occorrenti per le ricostruzioni o riparazioni contemplate dai precedenti articoli, è dovuta nella misura fissa.

La riduzione di cui sopra non è consentita per le scritture private senza data o con la data in qualunque modo alterata.

I corrispettivi degli appalti sono esenti dall'imposta generale sull'entrata.

Art. 4.

Fermi rimanendo i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, gli atti di finanziamento occorrenti per la esecuzione delle opere previste dal presente decreto sono soggetti alla ordinaria imposta di registro ridotta ad un quarto ed a quella fissa ipotecaria.

Art. 5.

I conferimenti degli immobili indicati nell'art. 2, nonchè i conferimenti di danaro, merci ed altra cosa mobile in società che abbiano l'unico ed esclusivo scopo della ricostruzione edilizia prevista dal presente decreto sono soggetti alle imposte fisse di registro ed ipotecaria.

Art. 6.

Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dal presente decreto occorre che ogni singolo atto contenga contestualmente la dichiarazione che esso è stipulato ai fini del presente decreto.

Art. 7.

Su tutti gli atti soggetti alla riduzione dell'imposta ipotecaria sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Art. 8.

Le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 3, nonchè quelle dell'art. 5 si applicano anche ai contratti, stipulati a decorrere dal 1° maggio 1945, aventi per oggetto la ricostruzione o riparazione previste dal presente decreto purchè siano stati registrati in termine.

Il rimborso delle imposte pagate in più dovrà essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 3 si estendono altresì ai contratti scritti di appalto per ricostruzione o riparazione di opere pubbliche distrutte o danneggiate da azioni belliche stipulati successivamente alla legge 26 ottobre 1940, n. 1543, anche se non registrati, purchè la registrazione o il rimborso siano richiesti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e l'Amministrazione contraente dichiari per iscritto, sotto la propria responsabilità, che il minore onere tributario è stato tenuto a calcolo nella formulazione dei prezzi e dei corrispettivi.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — RUINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE, 9 giugno 1945, n. 387. — *Modificazioni al testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica per quanto concerne le assegnazioni di alloggi dell'I.N.C.I.S. e degli Istituti autonomi per le case popolari e revoca delle assegnazioni illegittime di alloggi fatte dagli Istituti anzidetti* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica;

Vista la legge 5 dicembre 1941, n. 1540, recante modificazioni al citato testo unico 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per i trasporti e per le poste e telecomunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 376 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica modificato dall'art. 6 della legge 5 dicembre 1941, n. 1540, è sostituito dal seguente:

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 19 luglio 1945.

« Possono essere assegnati in affitto alloggi nelle case dell'Istituto, salvo la particolare destinazione di quelli previsti dall'art. 343 (comma 2°) e dall'art. 364 (ultimo comma):

« agli impiegati statali di ruolo, agli ufficiali in attività di servizio, agli impiegati della Real Casa e del Magistero Mauriziano, agli impiegati della Camera dei deputati e del Senato del Regno;

« agli impiegati degli Enti finanziatori limitatamente ad un sesto del finanziamento rispettivo di ciascuno degli enti stessi;

« agli impiegati di ruolo del Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana;

« al personale di ruolo dell'Amministrazione postale e telegrafica, della Azienda di Stato dei telefoni nei casi previsti dall'art. 341;

« agli addetti all'Istituto Poligrafico dello Stato provenienti dalla soppressa Officina carte e valori di Torino;

« agli innpiegati di ruolo dell'Istituto residenti in Roma nel limite massimo del 2 per cento delle costruzioni;

« ai pensionati civili e militari dello Stato nei soli casi in cui non vi siano richieste da parte degli impiegati delle categorie anzidette.

« Il personale di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per il quale esistono provvedimenti speciali, è escluso dall'assegnazione in affitto degli alloggi dell'Istituto.

« All'assegnazione degli alloggi nelle località di cui all'art. 345 lettere *b*), *c*), *d*) sono applicabili le norme dell'articolo stesso ».

### Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 27 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, e 3, della legge 1° febbraio 1940, n. 78.

A parziale modifica di quanto stabilito negli articoli 312, 334 e 378 del testo unico approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165, nella concessione degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, delle case economiche dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e di quelle dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi deve darsi di regola la preferenza agli impiegati forniti di minore stipendio e che abbiano famiglia più numerosa, salvi i casi speciali segnalati dalle Amministrazioni dello Stato per esigenze di servizio.

A parità di condizioni è considerato titolo di preferenza la qualità di mutilato o invalido di guerra e di ex combattente.

### Art. 3.

Il presidente dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ordinerà la revoca delle assegnazioni degli alloggi effettuata in contravvenzione al disposto

dell'art. 376 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, nonchè alle norme dello statuto del cessato Istituto romano cooperativo approvato con R. decreto 20 maggio 1928, n. 1284.

Analogamente i presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari provvederanno nello stesso termine di sei mesi a revocare le assegnazioni degli alloggi rispettivamente in gestione, che risultino fatte a persone le quali all'atto dell'assegnazione non si trovavano nelle condizioni prescritte dall'art. 31 del citato testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e dai regolamenti degli Istituti medesimi.

Art. 4.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche nei casi in cui le assegnazioni siano state effettuate in deroga alle norme comuni per facoltà discrezionale conferite alle Amministrazioni degli istituti dai regolamenti in vigore all'atto delle assegnazioni stesse, nonchè nei confronti di coloro che nel corso della locazione abbiano perduto i requisiti per l'assegnazione o che per effetto delle disposizioni del presente decreto non si trovino più nelle condizioni prescritte.

Art. 5.

In conseguenza delle revoche disposte a termini degli articoli 3 e 4, i contratti di locazione stipulati con gli assegnatari si intendono risolti di diritto.

La decadenza è comunicata all'interessato con diffida a lasciare libero l'alloggio in un termine non inferiore a tre mesi dalla data della comunicazione.

Trascorso detto termine l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e gli Istituti autonomi per le case popolari provvederanno all'esecuzione degli sfratti col procedimento stabiliito per gli enti medesimi, rispettivamente dagli articoli 386 e 32 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 6.

Il presidente dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ed i presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari possono ordinare il rilascio, entro il termine di giorni 30, di tutti i locali, da chiunque detenuti, che risultino occupati senza la stipula di un regolare contratto di affitto.

L'ordine di rilascio ha forza di titolo esecutivo, a tutti gli effetti di legge, e all'esecuzione si provvede nei modi previsti nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 7.

A tutti gli atti, compresi quelli giudiziari, occorrenti per l'attuazione del presente decreto sono applicabili le agevolazioni tributarie previste dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — TUPINI — SOLERI — PESENTI — CERABONA — CEVOLOTTO.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1945, n. 276. — *Riassunzione, da parte del Governo italiano, dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato dei territori delle provincie di Firenze, Pistoia, Pisa e Livorno, con eccezione del comune di Pisa nella provincia di Pisa e dei comuni di Livorno e Colle Salvetti nella provincia di Livorno, già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il proclama n. 16 (E) del Governo Militare Alleato;
Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 168;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 243;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 181;
Visto il recreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 17 luglio 1945.

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 19 giugno 1945 l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei territori delle province di Firenze, Pistoia, Pisa e Livorno, con eccezione del comune di Pisa nella provincia di Pisa e dei comuni di Livorno e Colle Salvetti nella provincia di Livorno, fin qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 19 giugno 1945 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1945, n. 406. — *Abolizione del titolo di eccellenza* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, sull'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;



(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 26 luglio 1945.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il titolo di eccellenza, attribuito dal R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210. e successive modificazioni ed integrazioni, è abolito.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI.

---

DECRETO MINISTERIALE, 1 luglio 1945, n. 71. — *Costituzione e funzionamento delle Commissioni di avanzamento.* (Compartimento di Bari).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1945, n. 596-B;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1945, n. 701-B;
Viste le designazioni del personale;

DECRETA:

*Articolo unico.*

A far parte della Commissione locale di avanzamento per gli agenti ferroviari del Compartimento di Bari, sono chiamati, in rappresentanza del personale:

— per i funzionari di gruppo A, il Sig. Ing. Romanazzi Giovanni, Ispettore di 1ª classe;

— per gli agenti di gruppo B, il Sig. Ramunni Vito Antonio, Segretario capo;

— per gli agenti di gruppo C, il Sig. Cirasia Leonardo, Applicato princ.;

— per il personale delle stazioni, il Sig. Ranieri Gaetano, Capo stazione ed il Sig. Cistemino Gaetano, Capo gestione, rispettivamente per gli agenti del movimento e per quelli delle gestioni;

— per il personale dei treni, il Sig. Dionisio Michele, Capo personale viaggiante ed il Sig. Ventura Vito, Conduttore capo, rispettivamente per i capi personale viaggiante e controllori e per i conduttori capi e gli altri agenti;

— Per il personale di macchina, il Sig. Lorusso Giovanni, Capo deposito ed il Sig. Boccadoro Michele, Macchinista, rispettivamente per i capi deposito e per gli altri agenti;

— per il personale della linea, il Sig. Pennesi Luigi, Sorvegliante;

— per il personale tecnico ed operaio, il Sig. Guglielmi Luigi, Capo tecnico ed il Sig. Ladisa Michele, Operaio, rispettivamente per il personale tecnico e per il personale operaio;

— per il personale di manovalanza, il Sig. Barbolla Girolamo, Manovale;

— per il personale subalterno degli Uffici, il Sig. Mastromarino Nicola Usciere capo.

Roma, addì 1° luglio 1945.

*IL Ministro*: La Malfa.

---

Decreto Legislativo Luogotenenziale, 12 luglio 1945, n. 410. — *Modificazione dell'art. 40 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, già modificato dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, sulle sanzioni contro il fascismo* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte

Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 ottobre 1944, n. 238;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con tutti i Ministri;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 28 luglio 1945.

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 40 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Ad assicurare l'applicazione del presente decreto è istituito un Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

« L'Alto Commissario è nominato su deliberazione del Consiglio dei Ministri ed è, per la durata della carica, equiparato ai magistrati dell'ordine giudiziario di primo grado.

Egli è assistito da commissari per ciascuno dei rami di sua competenza.

« Detti commissari sono nominati dal Presidente del Consiglio de Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

« All'ufficio dell'Alto Commissario vengono assegnati, su richiesta nominativa, magistrati e funzionari in numero adeguato, ed è posto alla sua dipendenza un nucleo di polizia giudiziaria composto di personale dei carabinieri, della pubblica sicurezza e delle guardie di finanza. Alla diretta dipendenza dell'Alto Commissario è costituita una segreteria retta da un segretario generale che può essere scelto anche fra estranei all'Amministrazione dello Stato. Parimenti, agli altri uffici possono essere chiamati estranei, applicandosi l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 ottobre 1944, n. 238.

« L'Alto Commissario e gli uffici dipendenti possono richiedere l'opera della polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguirne gli ordini ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — SOLERI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI.

## Ordine di servizio N. 22

**Sigillo per chiusura carri.**

Per sopperire alle deficente attrezzatura in cui sono venute a trovarsi molte stazioni in conseguenza della scarsità di piombi o per la dispersione o distruzione delle morse, è stato istituito uno speciale sigillo per assicurare la chiusura dei carri merci.

Tale sigillo, che sarà prossimamente posto in distribuzione, è costituito da una scatoletta metallica avente da un lato una piccola feritoia e portante dall'altro una trecciola di filo di rame al termine della quale trovasi una piastrina metallica munita di un'asola. Sulla superficie della scatoletta sono impressi, a rilievo, il nome della stazione ed un numero di tre cifre preceduto da una lettera alfabetica che rappresenta la serie.

I sigilli vengono distribuiti, con denominazione propria, alle stazioni di maggior traffico, mentre per le altre la fornitura viene eseguita con intestazione ai rispettivi Reparti Traffico i quali provvederanno a farne distribuzione alle dipendenti stazioni.

Detti sigilli portano la numerazione progressiva da 000 a 999 costituendo così serie di mille, ognuna delle quali è contraddistinta da una lettera alfabetica.

Le forniture vengono eseguite in scatole di cartone contenenti 500 sigilli; ogni sigillo è avvolto, mediante la propria trecciola metallica, attorno ad una striscia di cartone sulla quale ne sono fissati 25 disposti in ordine progressivo; in ciascuna scatola sono contenute 20 di tali striscie di cartone. Su ogni scatola è indicato il nome della stazione o del Reparto Traffico a cui sono intestati i sigilli nonchè la numerazione dei sigilli contenutivi.

Per chiudere i carri col nuovo sigillo non è necessario la morsa: basta passare la trecciola metallica nei due fori del gancio di chiusura e poi introdurre nella feritoia della scatoletta la piastrina metallica con asola spingendola completamente fino al suo normale arresto ed accertandosi che questa piastrina abbia superato l'incastro in modo da non poter più essere estratta.

Una volta chiuso il sigillo non può essere più aperto e se forzato conserva tracce evidenti.

Le stazioni adopereranno i sigilli in sostituzione dei piombi ordinarj e negli stessi casi previsti dall'alleg. 5 delle « Norme per l'eseguimento dei Trasporti delle Cose ». Nella utilizzazione deve essere rigorosamente osservata la numerazione progressiva, cosa questa assai facilitata dalle modalità di fornitura innanzi descritte.

Le stazioni che avessero ancora scorte di piombi le custodiranno, insieme alle morse in attesa di disposizioni; però, qualora qualcuna di queste stazioni dovesse momentaneamente restare sprovvista dei nuovi sigilli potrà fare uso dei piombi di scorta per assicurare la chiusura dei carri, informandone telegraficamente il proprio Reparto Commerciale e del Traffico.

Il nuovo sigillo non porta la indicazione della data di applicazione; pertanto le stazioni dovranno fare particolare attenzione nell'annotare la data

stessa sul registro dei piombi Mod. M. 135a, e sugli appositi quadri dei documenti di trasporto.

Negli impianti dove alla piombatura è addetto più di un agente (e nei quali col sistema ordinario si adoperano più morse), ad ognuno di questi agenti verrà assegnata una distinta serie di sigilli. Ciascun agente dovrà tenere un proprio registro Mod. M. 135a per annotarvi i sigilli (Serie e numero) man mano vengono consegnati, nonchè gli estremi di quelli giornalmente utilizzati.

Le modalità che seguono i Capi d'impianti con più agenti piombatori (art. 4 dell'alleg. N. 5 delle succitate « Norme ») saranno, per analogia, osservate anche dai Reparti Traffico per l'assegnazione dei sigilli alle dipendenti stazioni.

Per i sigilli tolti dai carri dovranno compiersi come per i piombi le scritturazioni sul registro Mod. M. 135b e applicare tutte le altre norme relative alla raccolta, alla conservazione ed al versamento dei piombi stessi.

Per quanto non è specificatamente indicato nel presente O.S. restano in vigore le « Norme » relative alla piombatura dei carri.

Resta quindi inteso che le stazioni che non venissero fornite di sigilli, perchè in possesso di sufficienti scorte di piombi ordinari e delle morse, continueranno a farne uso, osservando tutte le normali disposizioni relative alla piombatura dei carri.

La prima fornitura dei sigilli verrà eseguita sulla base delle segnalazioni fatte dalle Sezioni Commerciali; per le forniture successive dovrà inoltrarsi regolare richiesta al Servizio Commerciale e del Traffico, per il tramite delle rispettive Sezioni, servendosi dei Mod. Ci. 206, opportunamente adattati, o di elenchi sui quali dovranno figurare i quantitativi occorrenti, l'ultimo numero progressivo e la lettera di serie della precedente fornitura.

Le Sezioni Commerciali e del Traffico richiameranno il contenuto del presente O.S. all'attenzione delle dipendenti stazioni e restano incaricate di interessarsi e riferire circa l'uso pratico del nuovo sigillo.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 6, 9, 12, 13 e 15.

---

## Ordine di servizio N. 23

### Apertura all'esercizio della Fermata di « Colle Gagioli ».

In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministro delle Comunicazioni con Decreto N. 401 del 15 giugno 1943, è stata aperta all'esercizio la Fermata di « COLLE GAGIOLI » posta alla progressiva Km. 5+858 della linea VELLETRI-COLLEFERRO SEGNI, fra le Stazioni di Velletri e di Lariano dalle quali dista rispettivamente Km. 5,858 e Km. 2,007.

Detta fermata, non presenziata, sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà con le modalità e norme contenute nell'O.S. n. [illegible] e nel punto C dell'O.S. n. 158/1935.

La fermata stessa dipenderà dal 4° Riparto Movimento e dal 2° Riparto Commerciale e del Traffico di ROMA.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente O.S., i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9 e 15.

---

Allegato all'O.S. N. 23 — 1943.

## PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

(*Edizione 1° giugno 1942*)

Parte II.

*Tavole polimetriche N. 101A 101B. Roma-Napoli (via Cancello) e diramazioni Ciampino-Frascati, Ciampino-Velletri-Colleferro Segni e Cancello-Avellino-Nocera Inferiore.* —

| Stazione | | |
|---|---|---|
| Roma Termini | Km. | 48 |
| Roma Casilina | » | 43 |
| Capannelle | » | 38 |
| Ciampino | » | 34 |
| Galleria di Ciampino | » | 36 |
| Valle Vermiglia | » | 38 |
| Frascati | » | 43 |
| Casabianca | » | 32 |
| S. Maria delle Mole | » | 30 |
| Pavona | » | 24 |
| Cecchina | » | 19 |
| Lanuvio | » | 15 |
| S. Eurosia | » | 9 |
| Velletri | » | 6 |
| Colle Gagioli ● | » | — |
| Lariano | » | 2 |
| Macere | » | 5 |
| Artena Valmontone | » | 10 |
| Colonna | » | 45 |
| Colonna Littorio | » | 43 |
| Zagarolo | » | 37 |
| Palestrina | » | 35 |
| Labico | » | 29 |
| Valmontone | » | 26 |
| Colleferro Segni | » | 18 |
| Anagni | » | 27 |
| Sgurgola | » | 32 |
| Morolo | » | 36 |
| Ferentino Supino | » | 42 |
| Frosinone Fiuggi | Km. | 50 |
| Ceccano | » | 56 |
| Castro Pofi Vallecorsa | » | 65 |
| Ceprano Falvaterra | » | 75 |
| Isoletta S. Giovanni Incarico | » | 77 |
| Roccasecca | » | 85 |
| Aquino Castrocielo Pontecorvo | » | 90 |
| Piedimonte Villa S. Lucia | » | 95 |
| Cassino | » | 102 |
| Rocca d'Evandro S. Vittore | » | 112 |
| Mignano | » | 119 |
| Tora Presenzano | » | 127 |
| Vairano Caianello | » | 134 |
| Riardo Pietramelara | » | 141 |
| Teano | » | 146 |
| Sparanise | » | 154 |
| Pignataro Maggiore | » | 160 |
| Capua | » | 169 |
| S. Maria Capua Vetere | » | 174 |
| Caserta | » | 180 |
| Maddaloni Inferiore | » | 186 |
| Cancello | » | 192 |
| Acerra | » | 199 |
| Casalnuovo di Napoli | » | 202 |
| Napoli Centrale | » | 213 / 192 |
| Napoli Marittima | » | 220 / 199 |

| | | |
|---|---|---|
| Nola | Km. | 204 |
| Palma S. Gennaro | » | 211 |
| Sarno | » | 219 |
| Lavorate | » | 224 |
| Codola | » | 227 |
| Fimiani | » | 228 |
| Castel S. Giorgio Roccapiemonte | » | 230 |
| Valle San Severino Rota | » | 232 |
| San Severino Rota | » | 235 |
| Montoro Forino | Km. | 240 |
| Borgo | » | 245 |
| Montoro Superiore | » | 249 |
| Solopa | » | 254 |
| Serino | » | 257 |
| S. Michele di Serino | » | 258 |
| Avellino | » | 265 |
| Nocera Inferiore Mercato | » | 230 |
| Nocera Inferiore | » | 232<br>229 |

*Segue* ALLEGATO ALL'O. S. N. 23 — 1945.

## PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le Stazioni e gli Uffici di Controllo, alla linea Ciampino-Velletri-Colleferro Segni, fra i nomi di Velletri e Lariano, si dovrà inserire il nome di «Colle Gagioli» e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni delle linee Roma-Napoli (via Cassino), Ciampino-Frascati, Ciampino-Velletri-Colleferro Segni e Cancello-Avellino-Nocera Inferiore, la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente ordine di Servizio; per i prontuari di tutte le altre stazioni della rete la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 6 a quella indicata per Velletri, Km. 2 a quella indicata per Lariano e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà lo stesso della stazione che avrà servito di base alla formazione della distanza.

Nell'indice alfabetico dei prontuari suddetti, inserire, nella sede opportuna, il nome di Colle Gagioli con il numero della pagina e il numero progressivo.

## PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO GENERALE DI SERVIZIO

(*Edizione febbraio* 1936).

### PARTE I.

A pagina 14, fra i nomi di Colleferro Segni e Collegno, inserire, in carattere corsivo:

«Colle Gagioli . . . . . . . . LB/R/117/»

ALLEGATO ALL'O. S. N. 23 - 1945.

# PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

## FRA LE STAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA DELLO STATO (*edizione* 1° *Giugno* 1942).

### PARTE I.

| STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc. | Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate, ecc. | | LINEA | Compartimento o Delegazione | PROVINCIA | SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ecc. | | | | | | | IMPIANTI FISSI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zone | Tavole polimetriche | | | | Viaggiatori | Bagagli | Merci G. V. | Merci P. V. | Veicoli | Bestiame | Telegrammi di servizio e privati | Piani caricatori di testa | Piani caricatori di fianco | Grue fisse (Portata massima in tonnellate) | Bilance a ponte (Portata massima in tonnellate) | Sagoma limite |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Colle Gagioli ● . . | V | 101 A – 101 B | Colleferro Segni-Velletri | Roma | Roma | V(4) | B(4) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

ALLEGATO ALL' O. S. N. 23 - 1945.

# PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE
# FRA LE STAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA DELLO STATO

*(edizione 1° Giugno 1942).*

| Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa | Zone | PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE - DISTANZE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GRUPPO A | | | | | | GRUPPO B | | | | GRUPPO C | | | | GRUPPO D | | | | GRUPPO E | | | GRUPPO F |
| | | Genova P. P. | Milano Centrale | Milano Lambrate | Milano Rogoredo | Pavia | Piacenza | Grisignano di Zocco | Padova | Venezia Mestre | Verona P. N. | Bologna Centrale | Ferrara | Lucca | Pisa Centrale | Foggia | Roma Termini | Sulmona | Termoli | Battipaglia | Metaponto | Taranto | Messina Centrale |
| **PARTE III** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Colle Gagioli ● | V | 546 | 666 | 662 | 657 | 655 | 595 | 617 | 601 | 630 | 608 | 494 | 525 | 405 | 381 | 344 | 48 | 220 | 327 | 266 | 465 | 508 | 683 |
| **PARTE IV** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Colle Gagioli ● | V | 549 | 669 | 665 | 660 | 658 | 598 | 599 | 584 | 613 | 575 | 461 | 508 | 408 | 384 | 344 | 48 | 220 | 327 | 266 | 465 | 508 | 661 |
| | | 198.135 | 207.198 135 | 207.198 135 | 207.198 135 | 40.207 198 135 | 207.198 135 | 84.276 275.135 | 23.275 72 135 | 275.135 | 256.275 8.135 | 275 72 135 | 275.6 135 | 198.135 | 198 135 | 42 151 | — | 135 | 33 60 151 | 101 250 | 101.250 | 18 101 250 | 101.250 |

## Circolare N. 12

**Radiazione dal parco veicoli F. S. di due carri di proprietà privata.**

Sono stati radiati dal parco veicoli F.S. i carri Mv. 524.536 e 524.593 della S. A. UNIONE ITALIANA VINI perchè distrutti.

Detti carri dovranno essere cancellati dall'Elenco dei carri di proprietà privata iscritti nel parco veicoli (Edizione 1930).

---

## Circolare N. 13

**Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro serbatoio di proprietà privata.**

E' stato radiato dal nostro parco veicoli il carro serbatoio 598.678 immatricolato a nome dell'Azienda Generale Italiana Petroli di Roma « A.G.I.P. » perchè demolito.

Detto carro dovrà essere cancellato dall'Elenco dei carri privati iscritti nel parco veicoli F.S. (Edizione 1930).

---

## Circolare N. 14

**Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro serbatoio di proprietà privata.**

E' stato radiato dal nostro parco veicoli il carro serbatoio 535.220, immatricolato a nome della Società Italiana pel Petrolio ed Affini « Nafta » di Genova, perchè demolito.

Detto carro dovrà essere cancellato dall'Elenco dei carri privati iscritti nel parco veicoli (Edizione 1930).

---

## Circolare N. 15

**Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro serbatoio di proprietà privata.**

E' stato radiato dal nostro parco veicoli il carro serbatoio 505.244 immatricolato a nome della Soc. Italiana pel Petrolio ed Affini « Nafta » di Genova, perchè demolito.

Detto carro dovrà essere cancellato dall'Elenco dei carri privati iscritti nel parco veicoli (Edizione 1930).

## Circolare N. 16

**Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro di proprietà privata.**

E' stato radiato dal nostro parco veicoli il carro serbatoio 551.409 immatricolato a nome dell'Azienda Generale Italiana Petroli di Roma « A.G.I.P. » perchè demolito.

Detto carro dovrà essere cancellato dall'Elenco dei carri privati iscritti nel parco veicoli F.S. (Edizione 1930).

---

## Circolare N. 17

**Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro serbatoio di proprietà privata.**

E' stato radiato dal nostro parco veicoli il carro serbatoio 583.435 immatricolato a nome della Soc. Italiana Spiriti di Milano, perchè demolito.

Detto carro dovrà essere cancellato dall'Elenco dei carri privati iscritti nel parco veicoli F.S. (Edizione 1930).

---

## Circolare N 18

**Titoli da accettarsi per la costituzione dei depositi cauzionali.**

Con riferimento alla Circolare n. 47, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* n. 34 del 1931 si comunica che tra i titoli da accettarsi per la costituzione dei depositi cauzionali provvisori o definitivi, sono da aggiungere i buoni del Tesoro quinquennali 5 % con scadenza 1° aprile 1950, emessi in virtù del Decreto Legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 70, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 24 marzo 1945.

Fino a quando non sarà possibile calcolarne il prezzo medio semestrale di borsa a mente dell'art. 199 del Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato, i nuovi titoli debbono essere calcolati al prezzo di emissione di lire 99 per ogni cento lire di capitale nominale, diminuito del decimo.

Si avverte inoltre che, sino a quando non saranno emessi i titoli definitivi, potranno essere accettate in cauzione, parimenti per il prezzo di emissione diminuito del decimo, anche le ricevute provvisorie di sottoscrizione ai buoni del Tesoro quinquennali di che trattasi, purchè munite di quietanza delle parti.

---

## Comunicato

**Convitto di Veroli.**

Per ragioni di economia è stato stabilito di non fare ulteriormente luogo a nuove concessioni di sussidi d'istruzione nel Convitto di Veroli a favore di figli di agenti.

Allo scopo però di non provocare improvviso disagio a carico delle famiglie che attualmente fruiscono di tale beneficio, verranno al riguardo adottati i seguenti criteri:

— agli agenti che hanno un figlio in convitto verrà corrisposto il sussidio, sulla base di 3/5 a carico dell'Amministrazione (L. 1.500 mensili sulla nuova retta di L. 2.500), fino al compimento della scuola media inferiore;

— agli agenti che hanno in collegio due figli verrà concesso, per il secondo figlio, un sussidio sulla base di metà di retta (L. 1.250 sulla nuova retta di L. 2.500) e, sempre, fino al compimento della scuola media inferiore.

Tali somme, quale contributo nelle spese di istruzione, verranno corrisposte direttamente e mensilmente da questa Amministrazione all'agente che, trovandosi nelle condizioni sopra dette, ne faccia istanza a questa Sede non oltre il 15 settembre c. a.

Resta inteso pertanto che ogni rapporto di carattere finanziario col Convitto di Veroli, dovrà, d'ora in avanti, svolgersi direttamente fra il Convitto stesso e le famiglie interessate.

Si interessa portare tali disposizioni a conoscenza del personale e particolarmente degli agenti che usufruiscono attualmente del sussidio in parola.

IL DIRETTORE GENERALE
**Ing. G. DI RAIMONDO**

Anno XXXVIII - N. 11

1° Settembre 1945

MINISTERO DEI TRASPORTI

# BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

## INDICE

**PARTE PRIMA - Leggi e decreti:**

**PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Comunicati ed Istruzioni:**



Roma, 1945 — Tipografia Operaia Romana - Via Emilio Morosini, 17

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 maggio 1945. — *Nomina dell'Ing. Ferruccio Marin a Vice Direttore Generale delle ferrovie dello Stato.*

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, convertito nella legge 2 aprile 1926, n. 695;

Vista la legge 2 dicembre 1928, n. 2796;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i Trasporti;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

L'Ing. Ferruccio MARIN, Capo Compartimento di 2ª classe dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, è nominato Vice Direttore Generale dell'Amministrazione stessa.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che ha effetto dalla sua data.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

IVANOE BONOMI — FRANCESCO CERABONA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 413. — *Estensione agli esonerati per motivi politici del decreto legislativo Luogotenenziale* 16 *novembre* 1944, *n.* 425, *relativo alla decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143, con disposizioni per la dispensa dal servizio del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, concernente la revisione delle assunzioni e sistemazioni del personale di ruolo ed avventizio delle Amministrazioni dello Stato dopo il 24 maggio 1915;

Visto il R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, con l'ordinamento dei servizi preposti alla edilizia popolare ed economica ed altri provvedimenti in materia;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, convertito nella legge 17 agosto 1928, n. 2102, con provvedimenti vari in materia di edilizia popolare ed economica;

Visto il R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165, che approva il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente le sanzioni contro il fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, relativo alla decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie e ricupero dei contributi dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per i trasporti, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La facoltà, concessa dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 1125, ai soci di cooperative edilizie a contributo statale, di chiedere la reintegrazione dell'appartamento per il quale siano stati dichiarati decaduti dalla prenotazione o dall'assegnazione, è estesa al personale

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 31 luglio 1945.

delle Amministrazioni statali, compreso quello delle Ferrovie dello Stato, il quale, a sensi dell'art. 23 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, non abbia ottenuto l'alloggio per essere stato dispensato dal servizio in applicazione dei Regi decreti 28 gennaio 1923, n. 143, e 28 gennaio 1923, n. 153, sempre che la dispensa sia stata riconosciuta come determinata da motivi politici a termini del R. decreto legge 6 gennaio 1944, n. 9, e del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301.

La facoltà di cui al comma precedente deve essere esercitata entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Restano ferme, nei riguardi del personale di cui all'articolo precedente, tutte le altre disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione, o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — CERABONA — TUPINI — PESENTI — SOL[illegible]

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 423. — *Corresponsione di un assegno temporaneo di carovita ai titolari di rendite per infortunio sul lavoro e per malattia professionale con grado di inabilità dal 50 al 100 % liquidate o da liquidarsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, concernenti l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200, che approva il regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 276, sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 marzo 1938, n. 1054, con disposizioni per la liquidazione dell'indennità e delle rendite per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali del personale di ruolo ed avventizio delle ferrovie dello Stato e per la risoluzione delle controversie relative, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 16 giugno 1938, n. 1274, con le norme e le condizioni di trattamento al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nei casi di infortuni in servizio;

Visto il R. decreto 16 giugno 1938, n. 1275, con le norme e le condizioni di trattamento al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi nei casi di infortuni in servizio;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 343, per la corresponsione di un assegno temporaneo di carovita ai titolari di rendita per infortunio o per malattia professionale, con grado di inabilità dal 50 al 100 %;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotennenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per i trasporti e per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

### Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 e fino a nuova disposizione, ai titolari di rendite per infortunio sul lavoro e per malattie professionali liquidate e da

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 4 agosto 1945.

liquidarsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi in base al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive disposizioni, è dovuto, qualora sia stato accertato nei loro confronti un grado di inabilità permanente in forma definitiva dal 50 al 100 %, un assegno temporaneo di carovita in aggiunta ad ogni altra prestazione.

L'assegno temporaneo di carovita di cui al comma precedente è fissato nella seguente misura:

per i titolari di rendita con inabilità permanente di grado dal 50 al 59 %, lire duecento mensili.

per i titolari di rendita con inabilità permanente di grado dal 60 al 79 %, lire duecentocinquanta mensili;

per i titolari di rendita con inabilità permanente di grado dall'80 al 100 %, lire trecento mensili.

L'assegno temporaneo di carovita spetta pure a ciascun nucleo familiare di superstiti nella misura di lire trecento mensili, ed è ripartito tra i componenti del nucleo in proporzione all'ammontare delle singole rendite assegnate a ciascuno di essi. L'assegno non è dovuto alle vedove abili al lavoro e senza figli a carico.

L'assegno è corrisposto a rate posticipate mensili.

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi sono autorizzate a corrispondere agli aventi diritto, in attesa della liquidazione degli assegni di carovita di cui all'articolo precedente, delle somministrazioni in conto degli assegni stessi.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — CEVOLOTTO — TUPINI — SOLERI — GRONCHI.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 giugno 1945, n. 427. — *Norme per agevolare la partecipazione delle società cooperative e dei loro consorzi agli appalti di opere pubbliche* (1)).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti e per l'industria, commercio e lavoro:

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

### Art. 1.

A modifica di quanto dispone l'art. 7 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, l'importo massimo degli appalti che possono affidarsi per licitazione o trattativa privata a Società cooperative di produzione e lavoro od a Cooperative agricole di produzione ed a Consorzi di cooperative, è rispettivamente elevato a lire 5 milioni ed a lire 25 milioni.

### Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 9 agosto 1945.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 416. — *Soppressione del Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo e provvedimenti per la temporanea gestione dei relativi servizi* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 163, relativo alla soppressione del Ministero per la cultura popolare e alla istituzione di un Sottesegretariato di Stato per la stampa e le informazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 407, con il quale la denominazione del Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni è stata modificata in quella di « Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo »;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Sottosegretariato di Stato per la stampa, lo spettacolo ed il turismo è soppresso.

Art. 2.

L'avv. Giustino Arpesani, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene incaricato della temporanea gestione dei servizi del Sottosegretariato di Stato per la stampa, lo spettacolo e il turismo.

Egli dovrà presentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le proposte concernenti la devoluzione delle attribuzioni di detto Sottosegretariato ad altre amministrazioni, e la conseguente ripartizione dei relativi servizi e del personale del soppresso Sottosegretariato tra le amministrazioni stesse.

Art. 3.

Fino a quando non sia stato provveduto alla sistemazione dei servizi e del personale del cessato Sottosegretariato, il Sottosegretario predetto compie

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 31 luglio 1945.

tutti gli atti occorrenti per l'amministrazione di essi. A tal fine, egli ha facoltà di esercitare tutte le attribuzioni già spettanti al Sottosegretario di Stato per la stampa, lo spettacolo e il turismo.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 *agosto* 1945, *n.* 437. — *Proroga del termine per il deferimento a giudizio di epurazione* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 febbraio 1945, n. 44;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 56;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 14 agosto 1945.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine per il deferimento al giudizio di epurazione, stabilito dal 1° comma dell'art. 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e prorogato al 15 agosto 1945 dall'art. 10, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179, è ulteriormente prorogato fino al 15 novembre 1945.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE, 4 agosto 1945, n. 438. — *Proroga del termine per rendere la dichiarazione prevista dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364 sull'avocazione e la confisca dei profitti di regime* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' prorogato al 15 settembre 1945 il termine entro il quale, a norma del 2° comma dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, deve essere resa la dichiarazione indicata nell'articolo stesso.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 14 agosto 1945.

**Decreto Ministeriale** 31 maggio 1945. — *Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie della Stato* (1).

## IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Viste le condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 6, comma *d*)-2, del R. decreto-legge n. 9 del 25 gennaio 1940, convertito nella legge n. 674 del 13 maggio 1940;

### Decreta:

### Art. 1.

Nell'allegato n. 1 alle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato:

1) il comma *a*) (Tassa di sosta) del punto 11 è così modificato:

« *a*) merci e veicoli: L. 5 per quintale indivisibile, col minimo di L. 500 per carro per i trasporti sostanti sui carri.

I carri a 4 assi si considerano come due carri ».

2) l'alinea che segue immediatamente il comma *d*) del punto 11 suddetto è così modificato:

« Se il mittente o il destinatario di un trasporto a carro, non avendo effettuato l'operazione di carico o di scarico nel termine loro assegnato, la compiono però entro 4 ore lavorative dall'inizio del primo periodo di sosta, la tassa relativa al periodo stesso viene ridotta del 50 % ».

3) il deposito per la richiesta dei carri vuoti (punto 15) è così modificato:

*a*) per i trasporti di masserizie per cambiamento di dimora: L. 100 per carro;

*b*) per qualsiasi altro trasporto: L. 1000 per carro ».

### Art. 2.

Tutti gli importi indicati nel precedente articolo sono soggetti alle maggiorazioni che risulteranno applicabili — nel momento in cui sorge il titolo per la loro esazione — sui prezzi di trasporto di cose sulle ferrovie dello Stato.

### Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 31 maggio 1945

*Il Ministro*: Cerabona

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 31 luglio 1945.

## Circolare N. 19.

**Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro serbatoio di proprietà privata.**

E' stato radiato dal nostro parco veicoli il carro serbatoio 544.402 immatricolato a nome della Soc. Anon. VICTORIA di Milano perchè distrutto.

Detto carro dovrà essere cancellato dall'Elenco dei carri privati iscritti nel parco veicoli F.S. (Edizione 1930).

## Circolare N. 20

**Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro serbatoio di proprietà privata.**

E' stato radiato dal nostro parco veicoli il carro serbatoio 521.041 immatricolato a nome della Soc. Italo Americana pel Petrolio di Genova perchè distrutto.

Detto carro dovrà essere cancellato dall'Elenco dei carri privati inscritti nel parco veicoli F.S. (Edizione 1930).

## Circolare N. 21

**Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro serbatoio di proprietà privata.**

E' stato radiato dal nostro parco veicoli il carro serbatoio 551.409 immatricolato a nome dell'Azienda Generale Italiana Petroli (AGIP), perchè distrutto.

Detto carro dovrà essere cancellato dall'elenco dei carri privati iscritti nel parco veicoli F.S. (Edizione 1930).

IL DIRETTORE GENERALE

**Ing. G. DI RAIMONDO**

Anno XXXVIII - N. 12 15 Settembre 1945

MINISTERO DEI TRASPORTI

# BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

## INDICE

**PARTE PRIMA - Leggi e decreti:**



**PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Comunicati ed Istruzioni:**



Roma, 1945 — Tipografia Operaia Romana — Via Emilio Morosini, 17

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 449. — *Trasferimento di personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto legislativo Luogotenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli impiegati civili non di ruolo, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, comunque assunti e denominati, possono essere trasferiti ad altri uffici dipendenti dalla stessa o da altra Amministrazione, con decreti da adottarsi dai Ministri interessati, conservando il trattamento giuridico ed economico in godimento.

L'onere relativo al personale trasferito graverà sul bilancio dell'Amministrazione alle cui dipendenze il personale stesso viene assegnato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 18 agosto 1945.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 453. — *Assunzione obbligatoria dei reduci di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58:

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Sulla proposta del Ministro per l'assistenza post-bellica, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nelle nomine ad impiego non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici il 50 % delle assunzioni che saranno disposte nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto è riservato in favore dei mutilati, invalidi e combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, nonchè dei patrioti, dei militari e civili reduci dalla prigionia, dei deportati dal nemico e degli orfani e delle vedove dei caduti.

Art. 2.

Nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, le imprese private in qualsiasi forma costituite, che occupino oltre 20 dipendenti, sono obbligate a dare impiego in misura del 50 %, nelle assunzioni di nuovo personale, alle categorie di persone indicate nell'art. 1.

Non sono considerate come nuove assunzioni le riassunzioni disposte in applicazione dei contratti collettivi.

Art. 3.

Le assunzioni di cui ai precedenti articoli sono subordinate al possesso della idoneità richiesta per l'impiego e le relative aliquote si computano distintamente per le singole qualifiche professionali o categorie.

———

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 21 agosto 1945.

Art. 4.

Agli effetti delle aliquote previste dai precedenti articoli sono computate le assunzioni di mutilati, invalidi e orfani di guerra ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 5.

Il computo delle nuove assunzioni ai sensi dei precedenti articoli è fatto per periodi semestrali.

Art. 6.

Il Ministero dell'assistenza post-bellica può richiedere l'intervento degli organi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso le imprese private per accertare l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto e nelle disposizioni precedenti relative all'obbligo di assunzione del personale menzionato negli articoli 1 e 3 del presente decreto.

Art. 7.

Agli effetti del presente decreto, la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza.

Art. 8.

I datori di lavoro che non osservino le disposizioni del presente decreto sono puniti con l'ammenda da L. 1000 a L. 20.000.

L'ammenda prevista dall'art. 18 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, è elevata a L. 50.

Art. 9.

Nei territori soggetti al Governo Militare Alleato, il presente decreto entra in vigore dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizioni del Governo medesimo, o, in mancanza di tali disposizioni, dal giorno del ritorno dei territori stessi all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — LUSSU — TOGLIATTI — RICCI — GRONCHI — BARBARESCHI.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 467. — *Estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che ha esteso agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158, concernente l'assistenza ai patrioti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria ed il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 18 agosto 1942, n. 1175, relativa all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, e delle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925, n. 2151, sull'assunzione obbligatoria al lavoro di detti invalidi, nonchè ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che alle leggi medesime si ricolleghi o che, comunque, concerna la protezione e l'assistenza agli invalidi di guerra, sono estese ai mutilati ed agli invalidi per la lotta di liberazione.

Art. 2.

Le disposizioni della legge 26 luglio 1929, n. 1397, relativa all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento di detta legge, approvato con R. decreto 13 novembre 1930, n. 1642, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed all'assistenza degli orfani di guerra, nonchè tutte le provvidenze emanate in favore dei congiunti dei caduti in guerra, sono estese agli orfani ed agli altri congiunti dei caduti per la lotta di liberazione.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 25 agosto 1945.

Art. 3.

Le disposizioni concernenti le pensioni di guerra sono estese ai patrioti combattenti ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione.

Con successivo decreto saranno stabilite le modalità per il riconoscimento e la liquidazione delle pensioni concesse ai sensi dei comma precedenti.

Art. 4.

Le vigenti disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti, per le assunzioni, la carriera ed il trattamento economico negli impieghi dello Stato e degli enti pubblici, sono estese ai patrioti combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, le qualifiche di mutilato, invalido e caduto per la lotta di liberazione e quella di patriota combattente debbono essere riconosciute ai sensi delle disposizioni vigenti.

La condizione di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del Comune di residenza.

Art. 6.

Nei territori attualmente soggetti al Governo Militare Alleato, il presente decreto entrerà in vigore il giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizioni del Governo medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 454. — *Riassunzione da parte del Governo italiano, dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Apuania, Lucca ed in quello del comune di Ancona nella provincia di Ancona, già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i proclami n. 16 (F) e 16 (G) del Governo Militare Alleato;
Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 168;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 5 agosto 1945 l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo italiano nei territori delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Apuania, Lucca ed in quello del comune di Ancona nella provincia di Ancona, fin qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal giorno 5 agosto 1945 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 21 agosto 1945.

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1945, n. 119. — *Norme aggiuntive per il riscatto di alloggi costruiti da Cooperative Edilizie finanziate dalle Ferrovie dello Stato.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il R. D. L. 3 gennaio 1944, n. 2;

Visti gli articoli 141 e 244 del Testo Unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165,

Viste le norme emanate per il riscatto degli alloggi costruiti da cooperative edilizie mutuatarie della Cassa Depositi e Prestiti;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1930, n. 2589, col quale vennero approvate le norme per il riscatto degli alloggi costruiti da cooperative edilizie finanziate dall'Amministrazione ferroviaria:

DECRETA

Articolo unico.

Sono approvate, con efficacia dal 19 ottobre 1943, le seguenti norme aggiuntive a quelle di cui al decreto ministeriale 27 maggio 1930, n. 2589, per il riscatto di alloggi costruiti da cooperative edilizie finanziate dalle Ferrovie dello Stato sia con fondi forniti dalla Cassa Depositi e Prestiti, che con altri fondi.

Art. 11. — I soci di cooperative edilizie che non abbiano ancora stipulato l'atto di mutuo edilizio individuale, pur continuando a versare le correnti mensilità di ammortamento e relativi accessori potranno anche prima che siano assolti gli adempimenti necessari per la detta stipulazione, presentare all'Amministrazione ferroviaria domanda di riscatto, ora per allora, indicando la somma che intendono versare in conto del riscatto stesso, somma che non dovrà comunque essere inferiore a L. 8000.

L'Amministrazione indicherà il termine entro il quale dovrà essere effettuata l'anticipazione, da aver luogo con le modalità previste dall'art. 3 delle norme approvate con decreto ministeriale n. 2589 del 27 maggio 1940 ed imputerà l'anticipazione stessa, in conto del prezzo di riscatto, quando si potrà pervenire alla stipulazione del contratto relativo, insieme con gli interessi al saggio normale di concessione del mutuo, decorrenti dal 1° del mese successivo alla data del versamento e cioè dalla data in cui il servizio ragioneria porterà l'ammontare di tale versamento, a riduzione del resto di capitali dei piani di ammortamento che ha in corso nei confronti degli enti mutuanti.

L'amministrazione ferroviaria restituirà la somma versata incamerando però gli interessi, qualora non si effettui il riscatto per qualsiasi ragione.

Art. 12. — La presentazione della domanda e l'effettuazione del versamento, ai sensi del precedente art. 11, da parte dell'assegnatario di un alloggio, non impegnano l'amministrazione ferroviaria a stipulare il contratto di mutuo individuale e quello di riscatto, qualora essa ritenga a suo giudizio, insindacabilmente, che vi siano irregolarità, debiti, o altre ragioni di impedimento.

In nessun caso poi l'aspirante al riscatto potrà invocare, di fronte all'amministrazione mutuante, decorrenza di termini, messa in mora, rimborso di interessi.

Roma, addì 2 luglio 1945

*Il Ministro*: F.to La Malfa

## Ordine di servizio N. 24

**Modificazioni alle Norme Speciali per l'esercizio della linea Paola-Cosenza a dentiera a scartamento normale.**

Le norme speciali per l'esercizio della linea Paola-Cosenza a dentiera a scartamento normale, di cui all'O.S. 88.1919, sono modificate come segue:

### PARTE I.

### NORME PER L'ESERCIZIO A VAPORE

#### CAPITOLO I.

#### *Norme per la frenatura dei treni*

##### Art. 1.

La frenatura dei treni merci è assicurata dai mezzi frenanti della locomotiva, dal freno a mano o ad aria compressa automatico agente sui veicoli (secondo quanto richiesto dal grado di frenatura e dalla categoria del treno, in base alle norme di frenatura vigenti per le linee non a dentiera) e dal freno a mano o ad oria compressa agente sulle ruote dentate (una per ciascun carrello) di cui è munito il veicolo con freno sulle ruote dentate, che deve trovarsi in composizione anche a questi treni.

##### Art. 2.

La frenatura dei treni viaggiatori è assicurata:

— sui tratti percorsi in salita, dai mezzi frenanti della locomotiva e dal freno a mano e ad aria compressa automatico agente sulle ruote dentate del veicolo speciale di cui all'articolo precedente e, in conformità con le norme di frenatura previste per le linee non a dentiera, sul rimanente del treno;

— sui tratti percorsi in discesa, dai mezzi frenanti della locomotiva e dal freno a mano e ad aria compressa, automatico e moderabile (questi requisiti possono essere riuniti in un solo freno o risultare da due separate apparecchiature), che agiscono sulle ruote dentate del veicolo speciale e, in conformità con le norme di frenatura previste per le linee non a dentiera, sul rimanente del treno.

Art. 3.

Sono assimilati ai treni viaggiatori i treni per militari. I viaggiatori eventualmente trasportati con i treni merci dovranno prendere posto unicamente sul veicolo speciale con freno sulle ruote dentate.

Articoli dal 4 al 6.

Invariati.

Art. 7.

(da sopprimere le parole: « Con ciò rimane esclusa l'azione del moderabile »).

Art. 8.

Invariato.

Art. 9.

Invariato nel testo — La annotazione di cui al richiamo (1) viene invece modificata come segue:

(1) . . . . . omissis . . . . . in senso normale; nella stazione di Falconara A. la locomotiva sarà passata dalla coda alla testa del treno orientata in senso normale. I treni pari partiranno dalla stazione di Cosenza con la locomotiva situata in testa ed orientata in senso normale; nella stazione di Rende si passerà la locomotiva in coda e nella stazione di S. Fili essa verrà riportata in testa al treno sempre orientata in senso normale.

Art. 10.

Quando fossero in composizione al treno veicoli senza freno ad aria compressa automatico e moderabile, la composizione dei treni viaggiatori dovrà essere fatta in modo che nei tratti a dentiera percorsi in discesa l'ordine, a partire dalla testa, sia il seguente:

— veicolo con freno sulle ruote dentate;

— veicoli con freno continuo automatico e moderabile;

— veicoli con freno continuo automatico;
— veicoli con sola condotta del freno continuo automatico (1).

Articoli dall'11 al 19.

Invariati.

**Art. 20.**

Quando è prescritto di eseguire la prova del freno continuo e questo è costituito da due separate apparecchiature, si deve provare successivamente il funzionamento del freno automatico e quello del moderabile.

Si porterà speciale attenzione . . . . . . . .

Sopprimere la nota (1).

**Art. 21.**

**Invariato.**

---

(1) La disposizione dei veicoli risulta dai seguenti schemi:

*a*) veicoli con sola condotta del freno continuo automatico;
*b*) veicoli con freno continuo automatico;
*c*) veicoli con freno continuo automatico e moderabile.

Art. 22.

. . . . . . . . . . . . . omissis
*a*) . . . . . Così pure occorrerà assicurarsi del buon funzionamento del freno a mano agente sulle ruote posteriori della locomotiva, del freno automatico e moderabile agente sui veicoli . . . . . . . . .;
*b*) . . . . . si dovranno provare successivamente e separatamente il freno automatico e moderabile ed il freno a mano agente . . . . . . . .;
*c*) . . . . . restando inteso che le prove del freno automatico e moderabile saranno eseguite . . . . . . .

Articoli dal 23 al 26.

Invariati.

PARTE II.

NORME PER L'ESERCIZIO CON AUTOMOTRICI AL n 56 FIAT A COMPLETA ADERENZA

CAPITOLO X.

*Velocità massima.*

Art. 27.

La velocità massima ammessa sui tratti armati con dentiera, tanto in salita che in discesa è di 20 Km/ora; deve però essere ridotta all'inizio della dentiera in modo da imboccarla con velocità non superiore a 6 Km/ora.

La velocità massima delle automotrici sui tratti a semplice aderenza, sia quando viaggiano isolate che in accoppiamento, è di 70 Km/ora.

CAPITOLO XI.

*Frenatura e prove relative.*

Art. 28.

La frenatura dei treni effettuati con automotrici, sia isolate che in accoppiamento, è assicurata dai seguenti mezzi:

*a*) freno continuo ad aria, tipo F.S., agente su tutte le ruote aderenti;

*b*) resistenza esercitata dai motori, mantenuti in collegamento con le ruote, con alimentazione al minimo o annullata;

*c*) freni a mano sulle ruote aderenti, in numero di due per automotrice, ciascuno agente su di un solo carrello;

*d*) freno ad aria moderabile, agente sulle due ruote dentate di ciascuna singola automotrice;

*e*) freni a mano sulle ruote dentate, in numero di due per automotrice, ciascuno agente su di una sola ruota dentata.

Art. 29.

Ogni giorno ciascun conducente avanti di iniziare l'effettuazione del proprio servizio proverà i freni di cui è detto nei punti *a*), *c*), *d*), *e*), del precedente articolo 28 separatamente l'uno dall'altro.

Quando due automotrici debbano viaggiare in accoppiamento, eseguito che sia questo, prima di avviare il treno dev'essere effettuata la prova del freno continuo ad aria.

Art. 30.

Quando le automotrici viaggiano in accoppiamento, la manovra del freno continuo ad aria sulle ruote aderenti è affidata di norma al conducente dell'automotrice di testa; quello dell'automotrice di coda deve intervenire soltanto in caso di necessità.

La manovra di tutti gli altri freni, qualora sia necessaria, spetta in ciascuna automotrice al relativo conducente. A sua richiesta il capotreno è tenuto a prestargli aiuto per la frenatura a mano.

Art. 31.

In via normale i freni sulle ruote dentate non debbono essere impiegati per regolare la velocità delle automotrici; debbono invece essere impiegati per mantenerle ferme, dopo conseguito l'arresto, in punti di linea armati a dentiera.

Prima di imboccare i tratti armati a dentiera il conducente deve assicurarsi che i freni sulle ruote dentate della propria automotrice siano completamente aperti.

Art. 32.

Per l'intero percorso in discesa sui tratti armati a dentiera i motori debbono essere mantenuti in collegamento colle ruote, con cambi in 2ª o in 1ª velocità, così che i motori stessi esercitino la loro azione di ritenuta; in questi tratti non è ammesso l'innesto in 3ª nè in 4ª velocità.

Art. 33.

In caso di disingranamento delle ruote dentate o di irregolarità nel loro funzionamento, i conducenti dovranno regolarsi in analogia di quanto è detto negli articoli 17 e 18 della precedente parte 1ª.

## Capitolo XII.

*Avaria di un motore in automotrice isolata.*

### Art. 34.

Qualora uno dei due apparati motori di un'automotrice viaggiante isolata resti inutilizzabile per guasto, si deve tener presente che la salita con un solo motore sui tratti a dentiera non è in genere consigliabile, essendo ben difficile conseguire il riavviamento in caso di eventuale fermata.

E' invece possibile anche in tali tratti, senza assoggettare i freni a eccessivo logorio, procedere con un solo motore in discesa tenendo il cambio innestato in 1ª velocità.

## Capitolo XIII.

*Avaria di alcuni motori di automotrici accoppiate*

### Art. 35.

Quando due automotrici viaggiano accoppiate, in caso di guasto che paralizzi uno solo dei quattro apparati motori, la corsa può proseguire con i tre rimasti attivi; in tal caso la marcia innestata, sia in salita che in discesa, sui tratti armati a dentiera deve di norma essere la 1ª.

Inoltre, per ragioni collegate alla necessità di mantenere abbondante il rifornimento d'aria per i freni, tanto in salita che in discesa, dovrà di norma essere in testa l'automotrice avente in azione entrambi i motori. Qualora il guasto avvenga in piena linea nell'automotrice di testa, questa deve essere messa in coda nella prima stazione.

### Art. 36

La marcia in accoppiamento sui tratti di linea armati a dentiera qualora i motori attivi siano complessivamente due, è soltanto ammessa per il ricupero d'automotrice rimasta in linea (cfr. successivo art. 38) o per il ricovero in stazione della coppia d'automotrici effettuante un treno che abbia subito avaria di due motori.

Per quanto riguarda il comando ad aria dei freni, in questo caso, rimane stabilito che:

*a)* se vi è un motore attivo per macchina, l'accoppiamento del freno sarà soppresso e le automotrici si freneranno indipendentemente l'una dall'altra;

*b)* se una macchina ha i due motori attivi e l'altra nessuno, il comando di entrambe rimarrà affidato al conducente di quella avente ambo i motori attivi. Alla prima stazione la macchina che ha i motori attivi deve passare in testa.

La marcia nelle dette condizioni — se possibile — dev'essere effettuata con i cambi attivi in 1ª velocità, procedendo a passo d'uomo per tutto il tratto armato a dentiera che dev'essere percorso.

Art. 37.

La marcia di due automotrici accoppiate quando uno solo dei quattro motori sia attivo, è vietata.

## Capitolo XIV.

### *Ricupero d'automotrici avariate.*

Art. 38.

Per il ricupero delle automotrici, nel caso che restino in linea per guasto, valgono le stesse norme generali in uso per le automotrici degli altri gruppi, con le avvertenze particolari seguenti:

*a)* se il ricupero viene effettuato con locomotive a vapore, nei tratti a dentiera la locomotiva dev'essere collocata, sia in salita che in discesa, dalla parte che resta più in basso, cioè in coda per i tratti in salita, in testa per quelli in discesa;

*b)* la stessa norma dev'essere osservata anche nel ricupero con altra automotrice, qualora non sia possibile l'accoppiamento del freno continuo ad aria fra le due;

*c)* qualora invece tale accoppiamento del freno continuo sia possibile, l'automotrice che effettua il ricupero nei tratti a dentiera, sia in salita che in discesa, dev'essere collocata in testa.

*d)* nei casi *b)* e *c)* per quanto riguarda la posizione dei cambi e la velocità debbono essere rispettate le prescrizioni contenute nell'ultimo capoverso del precedente art. 36.

## Capitolo XV.

### *Prove periodiche di controllo.*

Art. 39.

In ogni revisione di II grado debbono essere visitati i freni sulle ruote dentate e le relative timonerie, eseguendo le registrazioni eventualmente necessarie.

Art. 40.

Pure in ogni revisione di 2º grado le ruote dentate debbono essere visitate minutamente, per quanto è possibile fare senza smontarle.

Inoltre, per mezzo dell'apposito calibro, si deve misurare la distanza intercedente fra il piano del ferro e la sommità dei denti di ciascuna ruota dentata. Tale distanza, che a nuovo è di 30 mm. e si riduce poi via via che i cerchioni delle ruote aderenti si consumano, non deve mai scendere al disotto di 17 mm. — Qualora ciò avvenga il carrello portante la ruota dentata per cui il fatto si è riscontrato dev'essere tolto d'opera, sostituendolo con altro in condizioni regolari informando del fatto il Servizio Materiale e Trazione.

## CAPITOLO XVI.

*Disposizioni varie.*

### Art. 41.

Sui tratti di linea armati a dentiera è vietato l'uso delle sabbiere.

### Art. 42.

Le auto ALn 56 Fiat a completa aderenza non possono circolare su linee diverse dalla Paola-Cosenza, se non previo smontaggio delle ruote dentate, autorizzato dal Servizio Materiale e Trazione.

## PARTE III.

## NORME PER LA POSA, REGOLAZIONE E VISITE DELLE ROTAIE DENTATE

Capitolo X attuale: diventa Capitolo XVII.

*Articoli dal 27 al 31 attuali*: diventano gli articoli dal 43 al 47 restando invariati nel testo.

Articolo 32 attuale: diventa l'art. 48, restando invariato nel testo fino alle parole: « ..... in tale operazione si avrà cura di non sciupare olio. » dopo le quali si deve aggiungere:

« La lubrificazione, anzichè a mano, può essere fatta mediante l'applicazione alle locomotive di apposito apparecchio ungitore munito di spazzola metallica ».

Riprende poi il testo attuale dalle parole « Durante l'operazione verrà con l'apposito calibro, già in consegna al personale della linea, verificata . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(*omissis*)

Articolo 33 attuale: diventa art. 49 restando invariato nel testo.

PARTE IV.

NORME VARIE DI VIGILANZA E DI ESERCIZIO
SULLE LINEE A DENTIERA

*Capitoli XI e XII attuali*: diventano i Capitoli XVIII e XIX.

*Articolo 34 attuale*: diventa l'Art. 50 restando invariato nel testo.

*Articolo 35 attuale*: diventa l'Art. 51 restando invariato nel testo.

L'annotazione di cui al richiamo (1) deve invece essere modificata come segue:

« (1) Attualmente il numero delle visite alla linea deve essere non inferiore a due al giorno ».

*Articolo 36 attuale*: diventa l'art. 52; il testo viene cambiato come segue: « Sui tratti di linea armati a dentiera possono circolare solo speciali carrelli i quali debbono essere provvisti dei seguenti mezzi di frenatura:

*a*) freno a ceppi sulle ruote ad aderenza del carrello;
*b*) freno a nastro od a ceppi sulla ruota dentata ».

*Articolo 37 attuale*: diventa l'art. 53 restando invariato nel testo.

---

Le Norme in parola, aggiornate con le modificazioni di cui sopra, verranno inserite nella Prefazione Compartimentale all'orario di servizio — Parte I — di Reggio Calabria in occasione della prossima ristampa.

---

## Ordine di servizio N. 25

**Registrazioni relative al movimento dei veicoli e consegne in contraddittorio fra il personale dei treni e delle stazioni, per i treni in arrivo.**

Date le attuali difficili condizioni nelle quali si svolge l'esercizio ferroviario e i numerosi inconvenienti che si verificano nella esecuzione dei trasporti delle cose, specie in questo periodo di riorganizzazione del servizio, si rende necessario il ripristino delle consegne in contraddittorio fra il personale dei treni e quello delle stazioni, per il ricevimento dei treni, nonchè il ripristino dell'uso dei moduli M. 218a ed M. 218b per le scritturazioni di tutti i veicoli in arrivo ed in partenza da parte delle stazioni più importanti, con la conseguente abo-

lizione della compilazione del foglio veicoli da parte del Conduttore capo del treno, nei casi previsti.

In conseguenza di quanto sopra, vengono apportate le seguenti variazioni alle « Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose » edizione 1940:

*Articolo* 73.

— nella quarta riga cancellare la parola « possibilmente »

— nella decima riga dopo le parole « carri chiusi » aggiungere: « se non manchino i tubi di gomma per gli accoppiamenti del freno continuo ».

Sostituire gli articoli 84, 161, 162 e 163 con quelli che risultano dall'unito allegato.

*Artricolo* 168.

— Il quinto capoverso a pag. 231 deve essere sostituito con il seguente:

« Il mod. M. 18 deve essere compilato, seguendo le indicazioni dello stampato, da apposito incaricato della stazione di origine di corsa di ciascun treno viaggiatori, merci e materiale, tanto ordinario che straordinario ».

— Nel quarto rigo del primo capoverso, a pag. 232, di seguito alle parole: « fatto servizio » aggiungere: « e la data di inizio del percorso stesso ».

— Cancellare completamente il secondo capoverso a pagina 232.

*Articolo* 178.

— Al punto b) prima e seconda riga, sostituire le parole « compilare le copie dei fogli veicoli e di consegna (mod. M. 18) e provvedere alla consegna e . . . . » con le parole « prendere in consegna e provvedere alla . . . . »

**Le anzidette disposizioni andranno in vigore il primo ottobre 1945.**

Gli ordini di servzio N. 59 - 66 e 81 del 1939 sono abrogati.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 e 15.

---

ALLEGATO ALL' O. S. N. 25 - 1945

Art. 84. — *Registrazioni relative al movimento dei veicoli.*

Le stazioni, per seguire il movimento dei veicoli, devono usare i seguenti registri:

— M. 218a (registro degli arrivi) sul quale vengono scritturati tutti i veicoli in arrivo;

— M. 218b (registro delle partenze) sul quale vengono scritturati tutti i veicoli in partenza, tanto se di produzione locale, quanto se in transito;

— M. 233 (registro movimento e sosta veicoli) nel quale vengono scritturati sia i veicoli in servizio locale, sia quelli in transito e vengono tenuti in evidenza i dati relativi all'arrivo, al carico, allo scarico ed alla partenza dei veicoli in servizio locale;

— M. 233a (registro movimento e sosta veicoli in servizio locale) sul quale, le stazioni che fanno uso dei registri moduli M. 218a ed M. 218b scritturano tutti gli estremi relativi ai veicoli in servizio locale.

Le stazioni di maggiore importanza, quelle in cui hanno origine o termine i treni, quelle di ricomposizione dei treni merci e quelle limite di Compartimento, elencate in appresso, devono usare i moduli M. 218a - M. 218b ed M. 233a

COMPARTIMENTO DI TORINO

Acqui — Airasca — Alba — Alessandria — Alessandria Smistamento — Aosta — Asti — Bastia Mondovì — Borgomanero — Bra — Busca — Bussoleno — Carmagnola — Casale Monferrato — Castagnole delle Lanze — Cavallermaggiore — Cengio — Ceva — Chivasso — Cuneo — Fossano — Ivrea — Modane — Mondovì — Moretta — Mortara — Nizza Monferrato — Novara — Ormea — Ozzano Monferrato — Pinerolo — Prè S. Didier — Romagnano Sesia — S. Dalmazzo di Tenda — S. Giuseppe di Cairo — Saluzzo — Santhià — Savigliano — Savona Letimbro — Savona Marittima — Settimo — Torino Dora — Torino Porta Nuova — Torino Porta Susa — Torino Smistamento — Torino Vanchiglia — Trofarello — Valenza — Varallo Sesia — Vercelli — Vignale.

COMPARTIMENTO DI MILANO

Albate Camerlata — Arona — Bergamo — Busto Arsizio — Camnago Lentate — Chiasso — Chiavenna — Codogno — Colico — Como S. Giovanni — Cremona — Domodossola — Gallarate — Lecco — Luino — Milano Centrale — Milano Certosa — Milano Farini — Milano Greco — Milano Porta Genova — Milano Porta Nuova — Milano Porta Romana — Milano Porta Vittoria — Milano Rogoredo — Milano S. Cristoforo — Milano Smistamento — Monza — Palazzolo sull'Oglio — Paratico Sarnico — Pavia — Piadena — Porto Ceresio — Premosello — Rezzato — Rho — Rovato — Seregno — Sesto Calende — Sesto S. Giovanni — Sondrio — Spinetta — Stradella — Tortona — Treviglio — Usmate Carnate — Varese — Voghera.

COMPARTIMENTO DI VERONA.

Bolzano — Brennero — Brescia — Desenzano del Garda — Fortezza — Legnago — Mantova — Merano — Ostiglia — Primolano — S. Candido — Trento — Verona Porta Nuova — Verona Porta Vescovo — Vicenza.

## COMPARTIMENTO DI VENEZIA

Bassano del Grappa — Belluno — Casarsa — Castelfranco Veneto — Grisignano di Zocco — Montebelluna — Padova — Padova Campo di Marte — Treviso — Venezia Marittima — Venezia Scomenzera — Venezia Mestre — Venezia S. Lucia.

## COMPARTIMENTO DI TRIESTE

In dipendenza dell'attuale situazione, la Sezione Movimento stabilirà, in via temporanea, le stazioni che devono usare i moduli M. $218^a$ - M. $218^b$ ed M. 23[illegible]$^a$ .

## COMPARTIMENTO DI GENOVA

Albenga — Arquata Scrivia — Busalla — Campasso — Chiavari — Genova Bolzaneto — Genova Brignole — Genova Cornigliano Campi — Genova Piazza Caricamento — Genova Piazza Principe — Genova Pontedecimo — Genova S. Benigno — Genova S. Limbania — Genova Sampierdarena — Genova Sestri Ponente — Imperia Oneglia — Novi Ligure — Novi San Bovo — Ovada — Ronco Scrivia — San Remo — Sestri Levante — Vado Ligure — Ventimiglia.

## COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

Bologna Centrale — Bologna S. Donato — Bologna Smistamento — Borgoforte — Castel Bolognese — Faenza — Ferrara — Fidenza — Forlì — Lavezzola — Lugo — Modena — Monselice — Parma — Piacenza — Poggio Rusco — Porretta Terme — Ravenna — Reggio d'Emilia — Rimini — Rovigo — Suzzara.

## COMPARTIMENTO DI FIRENZE

Arezzo — Asciano — Aulla — Borgo S. Lorenzo — Campiglia Marittima — Carrara Avenza — Carrara Città — Cecina — Chiusi Bagni di Chianciano — Colle Salvetti — Cortona Terontola — Empoli — Firenze Campo di Marte — Firenze Cascine — Firenze Porta al Prato — Firenze Rifredi — Firenze S. Maria Novella — Follonica — Fornovo — Grondola Guinadi — Grosseto — La Spezia Centrale — La Spezia Marittima — La Spezia Migliarina — Livorno Centrale — Livorno Marattima — Livorno S. Marco — Lucca — Marradi — Montepescali — Pisa Centrale — Pisa Porta Nuova — Pistoia — Poggibonsi

S. Giminiano — Pontassieve — Pontedera Bagni di Casciana — Pontremoli — Portovecchio di Piombino — Prato — Rosignano — S. Giovanni Valdarno — S. Stefano di Magra — Sarzana — Scarlino — Siena — Sinalunga — Viareggio.

## COMPARTIMENTO DI ANCONA

Albacina — Ancona — Ancona Marittima — Antrodoco Borgo Velino — Aquila degli Abruzzi — Ascoli Piceno — Bussi — Chieti — Fabriano — Fal-

conara Marittima — Fano — Fermignano — Foligno — Giulianova — Macerata — Morgnano S. Angelo — Perugia — Perugia Ponte S. Giovanni — Pescara Centrale — Pescara Porta Nuova — Porto Civitanova — Rieti — San Benedetto del Tronto — Teramo — Terni.

COMPARTIMENTO DI ROMA

Avezzano — Carpinone — Cassino — Civitavecchia — Colleferro Segni — Formia — Gaeta — Isernia — Orbetello — Orte — Roccasecca — Roma Ostiense — Roma S. Lorenzo — Roma Smistamento — Roma Termini — Roma Tiburtina — Roma Trastevere — Roma Tuscolana — Sulmona — Tivoli.

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

Avellino — Aversa — Baragiano Ruoti — Battipaglia — Benevento — Bovino Deliceto — Campobasso — Cancello — Capua — Caserta — Castellammare di Stabia — Castellammare di Stabia Marittima — Codola — Conza Andretta — Gragnano — Lagonegro — Montecalvo Buonalbergo Casalbore — Napoli Campi Flegrei — Napoli Centrale — Napoli Marittima — Napoli Mergellina — Napoli S. Giovanni Barra — Napoli Smistamento — Nocera Inferiore — Pianerottolo d'Ariano — Salerno — Salerno Marittima — San Severino Rota — Sicignano degli Alburni — Sparanise — Taurasi — Torre Annunziata Centrale — Torre Annunziata Marittima — Vairano Caianello — Villa Literno — Vinchiaturo.

COMPARTIMENTO DI BARI

Bari Centrale — Bari Marittima — Barletta — Barletta Marittima — Brindisi — Brindisi Marittima — Cerignola Campagna — Cervaro — Foggia — Gioia del Colle — Lecce — Lucera — Manfredonia — Margherita di Savoia — Margherita di Savoia Ofantino — Metaponto — Potenza Inferiore — Rocchetta S. Antonio Lacedonia — Spinazzola — Taranto — Termoli.

COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA

Agropoli Castellabate — Catanzaro Marina — Catanzaro Sala — Cosenza — Crotone — Nicotera — Paola — Praja Ajeta Tortora — Reggio di Calabria Centrale — Reggio di Calabria Marittima — Roccella Jonica — Sant'Eufemia Lamezia — Sapri — Sibari — Villa S. Giovanni.

COMPARTIMENTO DI PALERMO

Agrigento Centrale — Aragona Caldare — Bagheria — Caltagirone — Caltanissetta Centrrale — Caltanissetta Xirbi — Campofranco — Canicattì — Castelvetrano — Catania Acquicella — Catania Centrale — Catania Marittima — Ditaino — Lercara Bassa — Licata — Marsala — Messina Centrale — Messina Marittima — Messina Scalo — Milazzo — Modica — Montemaggiore Belsito — Palermo Centrale — Palermo Lolli — Palermo Marittima — Partinico — Patti — Porto Empedocle — Ragusa — Roccapalumba Alia — Rometta Mes-

sinese — S. Agata di Militello — Salemi — Scordia — Siracusa — **Siracusa Marittima** — Taormina Giardini — Termini Imerese — Trapani — **Villafranca** Tirrena — Vittoria.

DELEGAZIONE DI CAGLIARI

Cagliari — Chilivani — Decimomannu — Iglesias — Macomer — Oristano — Porto Torres — Sassari — Terranova Pausania — Terranova **Pausania Marittima** banchina Istola Bianca.

Tutte le altre stazioni devono usare soltanto il registro M. 233.

Le scritturazioni sui registri usati per seguire il movimento dei veicoli devono essere fatte senza ritardo, in relazione alle indicazioni dei relativi stampati ed alle avvertenze contenute nella prima pagina dei registri stessi. La tenuta di questi registri è, di massima, affidata all'agente incaricato della sorveglianza dei piazzali, dei magazzini, dei binari raccordati o a chi lo sostituisce.

Per i carri caricati dagli impianti ferroviari con materiali fuori uso venduti, qualora il carico non venga completato nei termini prescritti e le spedizioni siano effettuate a nome delle Ditte acquirenti, deve essere giustificata, sui registri M. 233 o M. 233a, la mancata applicazione delle tasse di sosta con annotazione da apporsi a fianco di ciascun carro e dalla quale risultino le indicazioni dell'impianto che ha eseguito il carico.

I carri misti trattenuti dalle stazioni per riordino, ed anormalmente per eseguirvi operazioni di carico o scarico, devono anche essi essere scritturati sui registri sopra menzionati.

Tutte le stazioni che devono tenere i registri M. 218a ed M. 218b possono omettere completamente la scritturazione dei veicoli quando questi proseguono con lo stesso treno di arrivo (cioè senza cambiare il numero del treno) e il convoglio non subisce nessuna operazione di scomposizione.

Le scritturazioni dei veicoli possono essere omesse anche per i treni che, pur cambiando numero, proseguono sulla stessa linea, senza che la stazione abbia alcuna ingerenza sulla composizione del treno.

Fanno eccezione le stazioni limite di Compartimento le quali dovranno sempre registrare tutti i veicoli in arrivo.

Le stazioni potranno omettere le scritturazioni dei veicoli in partenza sul modulo M. 218b per i treni o gruppi di veicoli che, proseguendo con treno diverso da quello in arrivo, non subiscono nessuna operazione di manovra selle stazioni.

In questo caso le stazioni si limiteranno ad indicare sul registro M 218b il numero complessivo dei veicoli partiti, facendo riferimento alle scritturazioni fatte sul mod. M. 218a con la seguente annotazione: « Veicoli dal N. ......... al N. ........ Tonnellate ........ arrivati col treno .......... del ............ ».

Art. 161. — *Varie specie di consegne.*

*Consegne dei veicoli.* — Nelle stazioni in cui hanno origine i treni, nonchè in quelle intermedie nelle quali si aggiungono o si tolgono veicoli, il Capo treno

è tenuto a procedere ad una visita in contraddittorio col verificatore o con l'agente di stazione a ciò delegato, seguendo le modalità stabilite dall'art. 73 per le visite dei veicoli in arrivo, allo scopo di constatare le eventuali avarie od ammanchi al materiale rotabile e relativi accessori.

*Consegne dei trasporti.* — Le consegne da parte delle stazioni sono date e ricevute dal Capo stazione o Capo gestione o da altro agente appositamente incaricato.

Le consegne da parte del personale dei treni sono date e ricevute dal Capo treno per i carri completi o misti da considerarsi tali e dal Conduttore principale per i rimanenti trasporti.

Le consegne si fanno in via simbolica ed in via di fatto.

Nelle consegne in via simbolica il personale ricevente deve verificare, in base ai fogli di scorta e relative lettere di vettura ed ai fogli di accompagnamento, se i carri che riceve concordano con le indicazioni risultanti dal « foglio veicoli e di consegna » (mod. M. 18) ed accertarsi dell'esattezza della destinazione dei carri, nonchè della buona condizione esterna dei carri e dei copertoni che ne proteggessero il carico, della quantità, regolarità e buon condizionamento dei piombi o dei sigilli applicati e della loro rispondenza agli estremi riportati sui fogli di scorta e di accompagnamento.

Queste consegne sono basate sull'accertamento della regolarità ed integrità dei piombi o sigilli applicati ai carri, i quali rappresentano un indizio esteriore che la merce caricata è intatta come al momento dell'applicazione dei piombi o dei sigilli.

Nelle consegne in via di fatto, invece, si verificano, in contraddittorio fra il personale che consegna e quello che riceve, anche la qualità delle cose trasportate, la quantità dei colli e la buona condizione dell'imballaggio in base ai documenti di trasporto ed alle scritturazioni che risultano dai libri di consegna, ovvero dai fogli di consegna e dai fogli di scorta e di accompagnamento.

Chiunque prenda in consegna carri mancanti di documenti o con documenti incompleti, oppure compilati su stampati diversi da quelli prescritti, deve fare opportuna riserva nei modi stabiliti.

Le stazioni che accertassero carri sprovvisti del relativo foglio di scorta dovranno regolarsi come sopra è detto e provvedere ad emettere un nuovo foglio di scorta, sul quale saranno indicati tutti i dati relativi al trasporto che la stazione potrà raccogliere dagli altri documenti, dalle etichette applicate al carro o mediante altri possibili accertamenti.

Tutte le scritturazioni relative alle consegne devono farsi ad inchiostro od a matita indelebile, con diligenza e chiarezza; le firme devono essere sempre chiare e leggibili e convalidate con l'apposizione del bollo ad umido, tenendo presente che la firma di ricevimento, a conferma del trapasso di consegne, ha valore probatorio, al pari delle altre annotazioni scritte, fino a prova contraria.

In genere non sono ammesse le correzioni dei numeri; quando, per altro, ciò si renda necessario, deve essere interlineato il numero erroneo ed inscritto il nuovo immediatamente sotto, facendolo seguire dalle firme, in contraddittorio, degli interessati.

Le eventuali riserve per anormalità riscontrate nell'assumere le consegne vanno iscritte, a seconda dei casi, sui libri di consegna, sui fogli di consegna e sui fogli di scorta e di accompagnamento, come è prescritto nelle apposite norme, di cui al Capo. III della parte XI.

Queste riserve devono portare la firma del ricevente e quella dell'agente interessato per la constatazione in contradditorio; tali firme devono essere convalidate dall'applicazione dei rispettivi timbri..

Le consegne dei trasporti da o per le altre Ferrovie allacciate e da e per Enti o Ditte aventi gli Stabilimenti raccrodati alla Ferrovia, sono regolate dalle convenzioni vigenti per ciascuna località ed in base alle quali vengono impartite apposite istruzioni dagli Uffici Superiori.

Art. 162. — *Moduli occorrenti e modalità per le consegne.*

Per la registrazione delle consegne dei veicoli, dei bagagli, dei valori, dei colli di merci, degli attrezzi di carico, ecc. e dei relativi documenti, che si passano fra il personale delle stazioni e quello dei treni, si usano appositi libri di consegna ovvero i fogli di consegna, di scorta o di accompagnamento.

Le consegne dei cartelli indicatori del percorso delle carrozze viaggiatori e dei raccordi per il riscaldamento a vapore si fanno con iscrizione all'apposito quadro del foglio di corsa.

Per la consegna in via di fatto si utilizzano i seguenti libri e fogli di consegna.

I libri di consegna sono:

*a*) mod. M. 401, del quale le stazioni, le cui gestioni sono tenute distintamente da agenti diversi, si servono per la consegna dei bagagli ai Conduttori principali od agenti che ne assumono le funzioni;

*b*) mod. M. 402, del quale le stazioni suddette si servono per la consegna dei valori sciolti od a carro e dei pieghi contabilizzati;

*c*) mod. M. 403, del quale le ripetute stazioni si servono per la consegna dei colli, copertoni od attrezzi sciolti, pieghi di servizio e cassette biglietti;

*d*) mod. M. 405, del quale le stazioni, le cui gestioni sono affidate ad un medesimo agente, si servono per la consegna di tutte le cose, di cui ai punti *a*), *b*) e *c*).

In questi libri le registrazioni devono essere fatte in ordine di giornata e di treno e con tutte le indicazioni richieste dallo stampato.

Nelle stazioni di diramazione possono tenersi distinti libri di consegna, a seconda delle linee che vi mettono capo, mentre nelle altre si usa, di massima, un solo libro.

I fogli di consegna sono:

*a*) mod. M. 415, che serve per le operazioni di consegna e riconsegna dei bagagli, valori, pieghi, colli, copertoni ed attrezzi sciolti trasportati in

bagagliaio od in corrispondente sezione di veicolo od in carro sussidio, collegato col mantice al bagagliaio. Detto modulo perciò deve essere emesso dalle stazioni, con le modalità di cui all'art. 168, a scorta di ciascun treno viaggiatori, che disimpegna un tale servizio.

Dietro disposizioni delle competenti Sezioni Movimento, di intesa con quelle Commerciali e del Traffico, può essere emesso il mod. M. 415 anche a scorta dei treni merci, che vengono utilizzati per il carico dei detti trasporti in bagagliaio.

Previa autorizzazione del Servizio Movimento, per determinati treni scortati, nella stessa giornata, da uno stesso Conduttore principale, può essere emesso un solo foglio di consegna, distintamente però per i treni pari e per i treni dispari;

*b)* mod. M. 18, che viene usato, come è specificato all'art. 168, e serve ai fini di movimento per seguire tutte le variazioni nella composizione del treno e per effettuare le diverse operazioni di consegna e di riconsegna dei veicoli, che vengono presi o lasciati nelle stazioni.

Il mod. M. 18 deve essere compilato per tutti indistintamente i treni viaggiatori e merci e per quelli materiali, eccezione fatta per quelli formati di solo automotrici e per gli elettrotreni.

A scorta dei singoli carri completi le stazioni emettono inoltre, a seconda dei casi, uno dei fogli mod. CH 14, M. 145, M. 145-*a*, M. 167 od M. 167-*a*, per l'uso dei quali vedansi gli art. 171 e 172.

A scorta dei singoli carri misti le stazioni emettono invece i diversi fogli di accompagnamento mod. M. 140 od M. 217, che servono anche per le registrazioni delle operazioni di consegna e riconsegna dei trasporti in collettame, caricati come più dettagliatamente è indicato negli articoli 171 e 175.

### Art. 163. — *Consegne in via simbolica.*

Tanto per i trasporti di cose a carro completo, fatta eccezione per i valori, quanto per quelli caricati in misti da considerare completi, poichè trattasi in genere di invii assicurati da piombi o da sigilli, le consegne avvengono in via simbolica e cioè senza contraddittorio e senza speciali scritturazioni da parte della stazione sugli appositi libri; questa si limita a scritturare tali carri sul «foglio veicoli e di consegna» (mod. M. 18), restando inteso che siffatte consegne sono da ritenersi regolarmente effettuate ogni qual volta il Capo treno, prima della partenza, non sollevi eccezioni e non pratichi nell'apposito spazio del detto mod. M. 18 riserva scritta da ripetere poi sul foglio di scorta o di accompagnamento dei carri cui la riserva stessa si riferisce. Tale riserva deve essere controfirmata da parte dell'agente della stazione consegnante. Il Capo treno nel prendere le consegne dei carri piombati o con sigilli dovrà accertare che i carri stessi, specialmente quelli vincolati a dogana, concordino con i documenti di scorta ed in particolare che:

*a)* i carri completi rispondano, per numero di serie, provenienza e destinazione alle indicazioni delle etichette e dei rispettivi fogli di scorta e relative

lettere di vettura, tenendo presente che nel caso di trasporti in carri scoperti non assicurati da copertone, deve anche accertarsi che il carico corrisponda a quello effettivo risultante dai documenti;

*b)* i carri misti concordino, per numero di serie e relativo itinerario, alle indicazioni delle etichette e dei rispettivi fogli di accompagnamento.

Per tutti questi carri, il Capo treno deve inoltre accertarsi che l'etichettamento sia regolare e che, tanto i veicoli quanti i copertoni a protezione del carico, siano in buone condizioni esterne; rispetto ai piombi o sigilli applicati ai carri, deve verificare la quantità, la regolarità ed il buon condizionamento di essi, nonchè la loro rispondenza con gli estremi riportati sui fogli di scorta e di accompagnamento.

In proposito si noti che un piombo o un sigillo è regolare quando è applicato nel modo prescritto e porta chiaramente impresso il nome della stazione o della squadra, il numero di controllo e la data (i sigilli non portano questa ultima indicazione).

I piombi o sigilli sono intatti quando non hanno alcuna traccia di alterazione come raschiatura, scalfittura, schiacciamento, protuberanze od altri simili segni di violenza, e quando lo spago o la trecciola metallica per i sigilli, sono di un sol pezzo ossia non annodati o dolosamente congiunti. Lo spago dolosamente congiunto si scopre facilmente tirando il piombo e facendo scorrere lo spago nei fori del gancio in modo che si renda visibile anche la parte coperta dai fori stessi.

Per quanto riguarda particolarmente la piombatura o la chiusura con sigilli, si deve tenere sempre presente che ogni trascuratezza nella verifica della condizione dei piombi o dei sigilli, all'atto del ricevimento dei carri, mentre facilita i furti, rende d'altra parte più difficili le indagini e la delimitazione delle singole responsabilità: perciò è assolutamente necessario che il personale dei treni e di stazione, per non assumere a proprio carico la responsabilità delle anormalità ed in specie delle mancanze, che eventualmente venissero in seguito constatate e per non trovarsi esposto ad imputazioni di indole penale, ponga particolare attenzione nel verificare la condizione dei piombi e dei sigilli.

Il personale dei treni deve rifiutarsi assolutamente di accettare carri con piombi o sigilli irregolari, specialmente se non sia chiaramente leggibile l'impronta del nome della stazione o della squadra.

Per i veicoli rifiutati dal Capo treno per chiusura irregolare e per i quali la stazione abbia proceduto alla regolarizzazione dei piombi o dei sigilli, il Capo treno deve fare regolare annotazione sul foglio veicoli e di consegna, controfirmata dall'agente della stazione a ciò incaricato. Per questi veicoli, il Capo stazione o Capo gestione, a sua volta, deve poi provvedere a carico dell'agente responsabile, osservando quanto è disposto alla parte XI delle presenti Norme.

E' inteso che il Capo treno risponde della regolarità dei carri e dei documenti presi in consegna senza aver sollevato eccezioni.

Per i carichi in carri scoperti non assicurati da copertone, la stazione che compila il mod. M. 18 deve sempre indicare anche il numero dei colli ed il

peso del trasporto, in modo che sia dato facile mezzo di verificare che il carico corrisponde a quello effettivo risultante dai documenti.

Il Capo treno che in qualche caso eccezionale non possa, per questi carri scoperti, data la natura del carico, procedere ad immediato riscontro, deve far ciò risultare con annotazione sul foglio veicoli M. 18.

Per i carri in arrivo ed in transito il personale della stazione addetto al ricevimento del treno deve procedere subito ad accurata verifica della regolarità dei piombi o dei sigilli in contraddittorio col personale del treno, e, riscontrando carri con piombi, o sigilli irregolari, darne avviso al Capo stazione, od a chi per esso, il quale deve provvedere alla verifica del contenuto del carro e riferire il numero dei carri riscontrati con piombi o sigilli irregolari al proprio Ufficio superiore per l'accertamento delle responsablità ed i provvedimenti disciplinari del caso.

Omettendo tale verifica, il personale della stazione assume a proprio carico la responsabilità delle eventuali mancanze che successivamente si riscontrassero in carri che esso abbia accettato senza eccezione dal personale del treno con piombi o sigilli irregolari.

Il personale interessato deve curare il riscontro dei documenti dei singoli carri, specie di quelli vincolati a dogana, facendo risultare sul foglio veicoli e di consegna, con apposita annotazione, le eventuali mancanze ed irregolarità rilevate nei documenti stessi, annotazione che dovrà essere contro-firmata dal Capo treno e convalidata dai timbri di quest'ultimo e della stazione.

La riconsegna dei carri alle stazioni da parte del Capo treno deve ritenersi avvenuta regolarmente con l'applicazione del timbro e della firma da parte della stazione ricevente, nell'apposita finca del « foglio veicoli e di consegna » (mod. M. 18).

---

## Ordine di servizio N. 26

### Cambiamento di nome della stazione di Littoria.

La stazione di LITTORIA della linea « Roma-Formia » ha assunto la nuova denominazione di LATINA.

In conseguenza, nel Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (Edizione 1° giugno 1942, Parti I, II, III e IV), nella Prefazione Generale dell'Orario di Servizio, nei Prontuari dei Servizi Viaggiatori, Bagagli e Merci ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di agosto c. a. dovranno richiedere al detto controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di « Latina ».

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti nei modi d'uso, al Controllo su menzionato.

Distribuito agli agenti delle classi 3. 4. 5. 7. 8. 9. 13 e 15.

---

## Ordine di servizio N. 27

### Cambiamento di nome della stazione di Ponte Ciano.

La stazione di Ponte Ciano, della linea Lucca-Piazza al Serchio, riprende l'antica denominazione di « PONTE A MORIANO ».

Di conseguenza, nel « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato » (edizione 1° giugno 1942), parti I, II, III e IV, nella « Prefazione Generale all'orario Generale di Servizio » (edizione febbraio 1936), nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione, variandone opportunamente l'ordine alfabetico.

Le stazioni ed Agenzie interessate provvederanno, a suo tempo, a richiedere al Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di « Ponte a Moriano ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 e 15.

---

## Comunicato

### Borse di studio a favore di orfani e di figli di agenti e di ex agenti delle ferrovie dello Stato - Anno scolastico 1944-45.

L'opera di Previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato apre un concorso per il conferimento di borse di studio per l'anno scolastico 1944-1945.

*a)* - ad orfani di agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato ed a figli di ex agenti di ruolo dalla seconda classe elementare in avanti;

*b)* - ai figli di agenti di ruolo in attività di servizio dalla prima classe delle scuole medie superiori in avanti.

*Al Concorso non sono ammessi coloro che parteciparono a quello bandito a suo tempo per il medesimo anno scolastico dagli uffici del Governo della pseudo Repubblica Sociale Italiana.*

*Importi delle Borse di studio.*

da L. 400 a L. 800 per le scuole elementari;;
da L. 700 a L. 1.500 per le scuole medie inferiori (media unica, avviamento e tecniche professionali ed altre equivalenti);
da L. 1.000 a L. 1.800 per le scuole medie superiori ed altre equivalenti;
da L. 1.500 a L. 4.000 per le università od altri istituti di istruzione superiore, comprese le accademie militari.

*Limiti di età.*

Non aver superato al 1° ottobre 1944 i seguenti limiti di età col progressivo aumento di un anno per ognuna delle classi successive:

10 anni per la seconda classe elementare;

**13 anni per la prima classe** delle scuole medie inferiori ed altri equivalenti;

21 anni per il primo corso universitario o di altro istituto superiore, comprese le accademie militari.

*Requisiti di merito scolastico.*

a) - *Per tutti i concorrenti*: avere conseguito alla fine dell'anno scolastico 1943-44 la promozione nella prima sessione o, nel caso di inscritti a corsi universitari successivi al primo, avere superato tutti gli esami del piano di studi consigliato dalla facoltà per l'anno accademico 1943-44 senza essere stati mai respinti in alcuno di essi ed altresì non trovarsi nella condizione di fuori corso o di ripetenti.

b) - *Per gli orfani:*

*se iscritti per l'anno* 1944-45 *al primo anno di corso universitario o di istituto superiore,* avere conseguito il titolo di studio occorrente per la iscrizione al corso stesso con *una media nelle materie di studio non inferiore a* 7/10; se iscritti ad *anno di corso universitario o di istituto superiore successivo al primo,* avere riportato negli esami dell'anno accademico 1943-44, una media complessiva non inferiore a 25/30 con non meno di 24/30 in ciascuna materia. oppure, nel caso di inscritti alla facoltà di ingegneria o di scienze fisiche e matematiche, una media complessiva non inferiore a 24/30 con non meno di 21/30 in ciascuna materia.

c) - *Per i figli di ex agenti:*

*se inscritti alle scuole elementari* — avere riportato una classificazione non inferiore a « buono » in ciascuna materia;

*se inscritti alle scuole medie inferiori e superiori* — avere riportato una votazione non inferiore a « sette decimi » in ciascuna materia di studio. Potrà

essere tollerata eccezionalmente una votazione inferiore a sette quando si tratti di materie secondarie, semprechè la media complessiva non risulti inferiore a sette. Gli inscritti *alla scuola media unica* dovranno avere riportato almeno la classifica di « buono »;

*se inscritti a corsi universitari o di istituti superiori* — avere riportato negli esami dell'anno accademico 1943-44 una votazione non inferiore a 24/30 in ciascuna materia con una media complessiva di almeno 27/30, oppure di almeno 25/30 se inscritti alla facoltà di ingegneria o di scienze fisiche e matematiche.

d) - *Per i figli degli agenti in servizio:*

*se inscritti alle scuole medie superiori* — avere riportato una votazione non inferiore a « otto decimi » in ciascuna materia di studio. Potranno essere tollerate eccezionalmente votazioni inferiori ad « otto » ma non a « sette » quando si tratti di materie secondarie, semprechè la media complessiva non risulti inferiore ad « otto ». Per i provenienti dalla 3ª classe della « scuola media unica » avere conseguito la licenza con la classifica di « ottimo »:

*se inscritti a corsi universitari o di istituti superiori* — avere riportato negli esami di tutti gli anni già percorsi una media complessiva non inferiore a 24/30 ed in quelli dell'anno accademico 1943-44 una votazione non inferiore a 24/30 in ciascuna materia con una media complessiva di almeno 27/30, oppure di almeno 25/30 quando si tratti di inscritti alla facoltà di ingegneria o di scienze fisiche e matematiche.

*Domande e documenti.*

La domanda per l'ammissione al concorso, *indirizzata al Comitato Amministratore dell'Opera di Previdenza*, deve essere compilata dal padre del concorrente o da chi esercita su di esso la patria potestà o la tutela e contenere le seguenti indicazioni:

*a*) - il nome e la qualifica del padre del concorrente nonchè l'impianto dal quale dipende o dipendeva;

*b*) - la classe o corso universitario frequentato dal concorrente durante l'anno scolastico 1944-45;

*c*) - se il concorrente abbia goduto durante l'anno scolastico 1944-45 di altra borsa di studio indicandone l'importo e l'Ente che l'ha concessa;

*d*) - il preciso indirizzo della famiglia.

*Le dichiarazioni accertate non vere daranno motivo alla revoca della Borsa di Studio.*

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° - certificato di nascita del concorrente (sono dispensati dal presentarlo coloro che ottennero la borsa di studio negli anni precedenti);

2° - stato di famiglia;

3° - documenti scolastici seguenti:

*Per gli inscritti: nell'anno scolastico* 1944-45 *alle scuole elementari, medie e primo corso universitario:*

*a)* - pagella dell'anno scolastico 1943-44 o certificato scolastico con espressa indicazione delle votazioni riportate in ciascuna materia, con la dichiarazione che la promozione è stata conseguita in unica sessione.

*b)* - certificato scolastico dal quale risulti che il concorrente ha frequentato regolarmente la scuola durante l'anno scolastico 1944-45 oppure, quando si tratti di studenti universitari, certificato attestante che *il concorrente ha effettuato il pagamento delle tasse per l'intero anno accademico* 1944-45 *od ottenuto la dispensa del pagamento stesso.*

*Per gli inscritti ai corsi universitari successivi al primo:*

*a)* - certificato rilasciato dalla Segreteria dell'Università dal quale risulti — con apposita dichiarazione della segreteria stessa — *che lo studente ha superato tutti gli esami del piano degli studi consigliato dalla facoltà per l'anno* 1943-44 *senza essere stato mai respinto in alcuno di essi ed altresì che non si trova nelle condizioni di fuori corso o di ripetente.*

In tale certificato dovranno essere elencati tutti gli esami relativi al suddetto anno accademico con l'indicazione della votazione riportata in ciascuno di essi.

*Nei casi di figli di agenti in attività di servizio* il certificato stesso dovrà essere completato con l'indicazione di tutti gli esami sostenuti negli anni accademici precedenti al 1943-44. Gli esami relativi all'anno 1943-44 dovranno essere distinti dagli altri;

*b)* - certificato attestante che il concorrente ha effettuato il pagamento delle tasse per l'intero anno accademico 1944-45 od ottenuto la dispensa del pagamento stesso.

*I certificati incompleti delle indicazioni o dichiarazioni prescritte non saranno ritenuti validi.*

*Termine di presentazione delle domande e modalità di inoltro:*

Le domande debbono essere presentate non oltre il 15 ottobre 1945 all'Ufficio ferroviario (Servizi, Sezioni, Uffici, Officine) da cui dipende o dipendeva il padre del concorrente.

*Non è ammesso l'inoltro diretto e le domande inviate direttamente all'Opera dagli interessati saranno respinte.*

*Saranno altresì respinte le domande presentate dopo il* 15 *ottobre* 1945.

La presentazione delle domande non ne implica l'accoglimento essendo l'assegnazione delle borse di studio riservata al giudizio insindacabile del Co-

mitato Amministratore dell'Opera che vi provvede in relazione alla disponibilità annua, al numero dei concorrenti, alla graduatoria di merito scolastico ed alla valutazione delle condizioni economiche delle famiglie dei concorrenti medesimi.

La concessione delle borse di studio importa l'obbligo di frequentare le lezioni in scuole comunali, governative o pareggiate.

Il pagamento delle borse di studio sarà effettuato in una sola volta appena espletato il concorso.

AVVERTENZE.

I documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta quanto stabilisce l'ultimo paragrafo dell'art. 3 R. D. L. 7 febbraio 1926, n. 187.

Il certificato di nascita deve essere legalizzato dalla competente Autorità; i documenti scolastici debbono portare il timbro della scuola ed essere autenticati dalle Autorità scolastiche.

*L'Opera di Previdenza — che ha sede in Roma presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato — Piazza della Croce Rossa — comunicherà direttamente agli interessati l'esito del concorso.*

*Astenersi pertanto dal rivolgere sollecitazioni.*

IL DIRETTORE GENERALE
**Ing. G. DI RAIMONDO**

Anno XXXVIII - N. 13

30 Settembre 1945

MINISTERO DEI TRASPORTI

# BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

## INDICE

**PARTE PRIMA - Leggi e decreti:**

**PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Comunicati ed Istruzioni:**



Roma, 1945 — Tipografia Operaia Romana - Via Emilio Morosini, 17

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 505. — *Autorizzazione della spesa di L. 18.000.000 per lavori di completamento parziale del tronco Ellera-Tavernelle della ferrovia Perugia-Chiusi* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro:

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 18.000.000 per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione della sede e dell'armamento del tronco ferroviario Ellera-Tavernelle, tra Ellera e la stazione delle miniere di Pietrafitta al fine di consentire l'esercizio delle tradotte per il trasporto della lignite.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 4 settembre 1945.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 506. — *Disposizioni circa la denunzia dei beni che sono stati oggetto di confische, sequestri o altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo repubblicano* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque detenga beni mobili o immobili che siano stati oggetto di confisca o sequestro disposti da qualsiasi organo amministrativo o politico sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana e dichiarati privi di efficacia giuridica dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, deve farne denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o al comando locale dell'Arma dei carabinieri o, in mancanza di tali uffici, al sindaco del Comune entro il termine di un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Tale obbligo incombe ugualmente a chiunque detenga beni mobili o immobili, che siano stati oggetto di concessioni, alienazioni o altri atti di disposizione, che siano privi di efficacia giuridica, in base alle disposizioni dell'art. 2 del decreto legislativo suddetto.

Uguale obbligo è fatto a chiunque:

*a*) sia pervenuto direttamente o indirettamente in possesso di beni mobili mediante asportazione violenta o fraudolenta o comunque arbitraria dalla sfera di pertinenza dei legittimi proprietari o possessori anche nel caso che detti beni siano stati abbandonati per sfuggire alla persecuzione politica nazi-fascista o per qualsiasi altra causa;

*b*) sia pervenuto in possesso di beni mobili o immobili a seguito di espropriazione forzata a danno di perseguitati politici resisi assenti per sottrarsi a persecuzioni nazi-fasciste.

Sono fatti salvi i diritti acquistati dai terzi nei casi in cui la legge ammette la legittimità dell'acquisto per effetto del possesso di buona fede.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 4 settembre 1945.

Art. 2.

Gli uffici di pubblica sicurezza, i comandi locali dell'Arma dei carabinieri e il sindaco trasmettono le denunzie ricevute alle prefetture, le quali provvedono a renderle note mediante la loro pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Quando occorra provvedere alla custodia di beni, dei quali sia ignoto il proprietario, il pretore del luogo, su richiesta del prefetto, nomina con decreto un custode dei beni medesimi. Al custode si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell'art. 676 del Codice di procedura civile.

Art. 3.

Chiunque omette di fare nel termine prescritto la denunzia prevista dall'art. 1 è punito con l'arresto non inferiore nel minimo a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire diecimila. Ove l'omissione risulti colposa la pena è dell'arresto non inferiore a tre mesi o dell'ammenda non inferiore a lire cinquemila.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI.

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 507. — *Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario* 1945-46 *nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per lo stesso esercizio* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 6 settembre 1945.

Considerata la necessità di provvedere all'inserizione nei bilanci di vari Ministeri ed in quello dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio 1945-46 dei fondi occorrenti per assicurare il funzionamento di alcuni servizi statali;

Considerata, altresì, la necessità di inscrivere in bilancio, in conto residui, talune somme per provvedere al pagamento di spese afferenti agli esercizi finanziari 1944-45 e retro;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 323;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, della guerra, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, e dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nel bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1945-46, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il Tesoro.

Art. 4.

E' autorizzata la spesa di L. 255.000.000 per provvedere a cura ed a carico dello Stato alla riparazione, alla sistemazione ed al completamento di opere pubbliche straordinarie in genere a pagamento non differito.

Art. 5.

E' autorizzata la spesa di L. 750.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danni prodotti da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di ricoveri per i senza tetto, agli interventi di interesse pubblico.

Art. 6.

E' autorizzata la spesa di L. 550.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostruzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

Art. 7.

E' autorizzata la spesa di L. 570.000.000 per lavori, a cura ed a carico dello Stato, di riparazione di alloggi di proprietà privata, nonchè per la concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti a propri fabbricati per dare alloggio ai senza tetto ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366 e del successivo in data 10 gennaio 1945, n. 4.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI.

(*Omissis*).

MINISTERO DEI TRASPORTI

*In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc. Stipendi, ecc. | L. | 3.000.000 |
| Cap. n. 3. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. | » | 240.000 |
| Cap. n. 4. — Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale, ecc. | » | 70.000 |
| Cap. n. 5. — Indennità di trasferta, ecc. al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc. | » | 220.000 |
| Cap. n. 8. — Fitti e canoni | » | 280.000 |
| Cap. n. 10. — Spese d'ufficio per gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile, ecc. | » | 70.000 |
| Cap. n. 11. — Spese relative al servizio delle automobili, ecc. | » | 400.000 |
| Cap. n. 14. — Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche | » | 40.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 16. — Spese per liti ed arbitraggi . . . . . | » | 6.000 |
| Cap. n. 19. — Spese per le statistiche, ecc. . . . . . | » | 200.000 |
| Cap. n. 21. — Pensioni ordinarie, ecc. . . . . . . | » | 450.000 |
| Cap. n. 25. — Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata, ecc. . . | » | 30.000.000 |
| Cap. n. 27. — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigagazioni lacuali . . . . . . . . . . . . . | » | 50.000 |
| Cap. n. 30. — Sussidi per l'impianto ed esercizio di autolinee per trasporto viaggiatori, ecc. . . . . . . . . . | » | 2.000.000 |
| Cap. n. 33. — Personale non di ruolo — Retribuzioni, ecc. | » | 1.200.000 |
| Cap. n. 34. — Personale non di ruolo — Indennità di trasferta, ecc. . . . . . . . . . . . . . . | » | 120.000 |
| Cap. n. 35. — Indennità di trasferta al personale dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . . . . . . . | » | 200.000 |
| Cap. n. 36. — Retribuzioni a tecnici privati, incaricati della compilazione di progetti, ecc. . . . . . . . . . . | » | 50.000 |
| Cap. n. 37. — Spese per l'acquisto di autoveicoli . . . . | » | 100.000 |
| Cap. n. 38. — Sussidi straordinari di esercizio, somministrazione di fondi per gestioni dirette a cura dello Stato, ecc. . | » | 12.000.000 |
| Cap. n. 40. — Premio di esercizio per autolinee esercitate con autobus a gassogeno, ecc. . . . . . . . . . . | » | 150.000 |
| Cap. n. 44. — Provvidenze eccezionali per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, ecc. | » | 80.000.000 |
| Cap. n. 49. — Premi di operosità e rendimento al personale di ruolo, ecc., per i lavori eseguiti nell'interesse delle costruzioni ferroviarie . . . . . . . . . . . . . . . | » | 300.000 |
| Cap. n. 50. — Sussidi al personale, ecc. . . . . . . | » | 40.000 |
| Cap. n. 52. — Spese relative al servizio degli autoveicoli . | » | 100.000 |
| Totale . . . . | L. | 131.296.000 |

Visto d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno.

*Il Ministro per il tesoro*

RICCI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 524. — *Istituzione di un Ufficio amministrativo-contabile nel Nord Italia per il collegamento con le Amministrazioni centrali* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, il relativo regolamento approvato con il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visti il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, ed il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito un « Ufficio amministrativo-contabile nel Nord Italia per il collegamento con le Amministrazioni centrali », con sede in Milano.

Tale Ufficio ha carattere transitorio, con durata limitata all'esercizio finanziario 1945-1946 e provvede al disimpegno di funzioni amministrativo-contabili, nei modi e limiti di cui agli articoli successivi.

Il territorio al quale si estende la competenza del detto Ufficio verrà determinato con decreto del Ministro per il tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, la costituzione di uffici staccati dell'organo di cui trattasi, determinandone la competenza territoriale.

Art. 2.

Il capo dell'Ufficio di cui al precedente art. 1 è nominato con decreto del Ministro per il tesoro ed è tratto dal personale del ruolo di gruppo *A* della Ragioneria generale dello Stato - Servizi centrali - di grado non inferiore al 5°.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 settembre 1945.

Il funzionamento dell'Ufficio verrà assicurato con personale comandato dalle diverse Amministrazioni dello Stato ed eventualmente con personale non di ruolo assunto in base alle norme e con le modalità stabilite dal R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

Il numero del personale comandato per ciascuna Amministrazione verrà stabilito con decreti del Ministro per il tesoro, sentiti gli altri Ministri interessati. Del pari, con decreti del Ministro per il tesoro, verrà determinata l'eventuale aliquota di personale non di ruolo da assumere per il detto Ufficio.

Art. 3.

L'Ufficio amministrativo-contabile nel Nord Italia per il collegamento con le Amministrazioni centrali è alle dipendenze del Ministro per il tesoro. Esso potrà peraltro corrispondere direttamente con le altre Amministrazioni dello Stato, nel disimpegno delle proprie attribuzioni nei riguardi dei rispettivi organi periferici delle Amministrazioni medesime.

Art. 4.

I fondi occorrenti per provvedere alle spese di funzionamento di detto Ufficio verranno inscritti con decreti del Ministro per il tesoro nel proprio stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1945-46.

Art. 5.

Ai pagamenti da effettuare nei territori di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, durante l'esercizio finanziario 1945-1946, per le spese cui si provvede normalmente con mandati diretti e con ordini di accreditamento, potrà provvedersi con aperture di credito presso le Sezioni di tesoreria, a favore del funzionario, di grado più elevato, delle singole Amministrazioni, residente in loco.

I detti ordini di accreditamento potranno comprendere anche più capitoli, ma dovranno contenere la ripartizione della somma per i singoli capitoli di spesa.

Per l'emissione di essi sono sospesi tutti i limiti di materia e di somma stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Art. 6.

L'Ufficio amministrativo-contabile nel Nord Italia per il collegamento con le Amministrazioni centrali, potrà provvedere alla emissione degli ordini di accreditamento suddetti per i capitoli e nei limiti degli importi complessivi per capitolo, che verranno stabiliti con decreti dei singoli Ministri interessati, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Gli ordini di accreditamento emessi da tale Ufficio, muniti della dichiarazione del titolare dell'Ufficio stesso che il loro ammontare è contenuto nei

limiti delle disponibilità esistenti sulle somme autorizzate con i decreti interministeriali di cui al precedente comma, verranno inviati direttamente alle Sezioni di tesoreria provinciale, senza essere soggetti a riscontri preventivi.

Degli ordini di accreditamento emessi, distintamente per capitolo con indicazione delle somme e dei funzionari delegati, l'Ufficio predetto trasmetterà mensilmente l'elenco alle singole Amministrazioni centrali ed alla Direzione generale del tesoro.

### Art. 7.

Per i capitoli diversi da quelli di cui al precedente art. 6, gli ordini di accreditamento verranno emessi dalle Amministrazioni centrali, nei modi stabiliti dalle norme in vigore, e con la detta esclusione di limiti.

La Direzione generale del tesoro ha facoltà di trattenere l'ordine di accreditamento pervenutole dalla Corte dei conti e di ordinare per telegramma l'apertura di credito.

### Art. 8.

Per la resa dei conti da effettuarsi separatamente per i singoli capitoli, il Ministro per il tesoro, sentita la Corte dei conti, è autorizzato a dare particolari disposizioni anche in deroga a quelle stabilite dalle norme in vigore.

### Art. 9.

In casi particolari, nei quali non sia possibile, per ragioni di urgenza, di attendere l'emissione delle aperture di credito di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio amministrativo-contabile nel Nord Italia per il collegamento con le Amministrazioni centrali, potrà autorizzare, come provvedimento eccezionale, il pagamento di spese determinate, per importi prestabiliti, in contabilità speciali da istituirsi dal Prefetto della provincia o dall'autorità che lo sostituisce.

Dette autorizzazioni potranno essere concesse esclusivamente per spese riguardanti:

*a*) retribuzioni, indennità e competenze varie al personale;

*b*) occorrenze per il normale funzionamento dei servizi;

*c*) erogazioni attinenti ad autorizzazioni di spesa o provvidenze stabilite mediante norme legislative;

*d*) misure conservative di carattere indilazionabile, nell'attesa di provvedimenti da parte delle Amministrazioni centrali.

Per le autorizzazioni che, cumulate anche con quelle precedentemente concesse a favore dello stesso organo e per il medesimo oggetto e non ancora regolate nei modi di cui al penultimo comma del presente articolo, eccedano l'importo di L. 10.000.000, dovrà essere richiesto il preventivo assenso della competente Amministrazione centrale, che potrà darlo anche telegraficamente, sentito il Ministero del tesoro.

Il complesso delle autorizzazioni concesse, per qualunque oggetto ed a favore di qualsiasi organo, dall'Ufficio suddetto, comprese quelle per le quali è richiesto l'assenso delle Amministrazioni centrali, e non ancora regolate in conformità del penultimo comma del presente articolo, non potrà comunque mai superare l'importo di lire 5 miliardi.

Di tutte le autorizzazioni date il detto Ufficio dovrà informare immediatamente l'Amministrazione centrale interessata ed il Ministero del tesoro.

Le Prefetture terranno distinte le somme erogate su dette contabilità speciali, per Amministrazioni e capitoli.

Gli scoperti che verranno a costituirsi presso le Tesorerie provinciali per effetto della istituzione delle contabilità speciali medesime verranno eliminati al più presto con le aperture di credito effettuate a suo favore, dal funzionario delegato interessato, il quale ne darà immediata comunicazione all'Ufficio suindicato.

Tale Ufficio vigilerà perchè la regolazione abbia luogo con i primi fondi disponibili.

Art. 10.

Per le più urgenti necessità relative ai territori del Nord restituiti all'amministrazione del Governo italiano, il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, entro il 31 dicembre 1945, con propri decreti, stanziamenti di fondi, negli stati di previsione dei diversi Ministeri, in relazione al fabbisogno, fino all'importo massimo complessivo di lire 5 miliardi.

Art. 11.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore il giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo Militare Alleato o, in mancanza di questa, il giorno di detta restituzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 agosto 1945, n. 521. — *Modificazioni alla composizione ed alla competenza del Consiglio di amministrazione ed alle facoltà finanziarie del direttore generale delle Ferrovie dello Stato* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1912, n. 728, e l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, modificato coi Regi decreti-legge 19 luglio 1924, n. 1244; 19 luglio 1924, n. 1321, ed 11 giugno 1925, n. 1049;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, modificato coi Regi decreti-legge 19 luglio 1924, n. 1244, 19 luglio 1924, n. 1321, ed 11 giugno 1925, n. 1049, è sostituito dal seguente:

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per i trasporti o per sua delegazione dal Sottosegretario di Stato ed è così composto:

*a*) dal direttore generale delle ferrovie dello Stato;

*b*) da tre funzionari scelti dal Ministro per i trasporti fra il personale appartenente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

*c*) da due funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro;

*d*) da un funzionario in rappresentanza della Regia avvocatura generale dello Stato di grado non inferiore a vice avvocato dello Stato;

*e*) da un funzionario in rappresentanza del Ministero dei Lavori pubblici;

*f*) da tre rappresentanti del personale delle ferrovie dello Stato;

*g*) da due cittadini non funzionari delle ferrovie dello Stato che abbiano dato prova di alta capacità tecnica ed amministrativa in materia di trasporti.

I consiglieri di cui alle lettere *b*) *c*) *d*) *e*) *f*) *g*) durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Con decreto del Ministro per i trasporti è aggregato senza voto, al Consiglio di amministrazione un ufficiale superiore dell'Esercito in servizio di Stato Maggiore, in rappresentanza del Ministero della guerra.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 dell'11 settembre 1945.

E' incompatibile con la carica di membro del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato quella di amministratore o consulente di altre imprese di trasporto, o di società o ditte che abbiano convenzioni con le ferrovie dello Stato per trasporti, somministrazioni o lavori.

Al Consiglio di amministrazione è aggregato un segretario nominato con decreto del Ministro per i trasporti, scelto fra i funzionari dell'Amministrazione ferroviaria.

Art. 2.

L'art. 4 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, è sostituito dal seguente:

Il Consiglio di amministrazione dovrà riunirsi, normalmente, una volta la settimana, e straordinariamente ogni qualvolta il Ministro riterrà opportuno convocarlo.

Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno sette consiglieri oltre a chi lo presiede.

Art. 3.

I numeri 4, 5 e 6 dell'art. 6 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, concernente le materie sulle quali deve essere sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono sostituiti con i seguenti:

4) progetti per lavori sulle linee e dipendenze e per provviste d'importo superiore a L. 2.000.000, preventivi generali annui per l'acquisto di materiali di scorta dei magazzini; proposte per vendite di materiali d'importo superiore a L. 2.000.000;

5) contratti ad asta pubblica ed a licitazione privata d'importo superiore a L. 2.000.000 e contratti a trattativa privata d'importo superiore a L. 500.000;

6) istituzioni di liti attive e transazioni quando il valore dell'oggetto controverso o transatto superi L. 500.000.

Art. 4.

L'art. 10 del R. decreto-legge 28 giugno 1912, n. 728, che determina i poteri e le facoltà del direttore generale, già modificato dall'art. 9 del decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, viene modificato come segue:

comma *d*) approvare i progetti per lavori sulle linee e dipendenze e per provviste d'importo non superiore a L. 2.000.000 nonchè le proposte per vendite di materiali fino allo stesso limite;

comma *f*) approvare i contratti ad asta pubblica ed a licitazione privata fino a L. 2.000.000 e quelli a trattativa privata fino a L. 500.000;

comma *h*) autorizzare liti attive ed approvare transazioni quando il valore dell'oggetto controverso o transatto non superi L. 500.000.

La competenza dei capi servizio, dei capi compartimento e degli altri organi inferiori dell'Amministrazione ferroviaria è determinata con decreto del Ministro per i trasporti.

Art. 5.

Resta abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — LA MALFA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI.

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 settembre 1945. — *Nomina dei Consiglieri di Amministrazione delle ferrovie dello Stato* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 28 agosto 1945, n. 521;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Trasporti;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

A datare dal 16 settembre 1945 sono nominati Consiglieri di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato:

In base al punto *b* dell'art. 1 del citato decreto Luogotenenziale 28 agosto 1945, n. 521 i sigg.:

Dott. Ing. Giulio Cesare PALMIERI - Capo Servizio Principale delle FF. SS.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 18 settembre 1945.

Dott. Ing. Tullio DI FAUSTO - Capo Servizio delle FF. SS.

Dott. Ing. Silvio DORATI - Capo Servizio delle FF. SS.

in base ai punti *c*), *d*), *e*), dell'art. 1 del citato decreto Luogotenenziale 28 agosto 1945, n. 521 i Sigg.:

| | |
|---|---|
| Dott. Gaetano BALDUCCI - Reggente la Ragioneria Generale della Stato<br>Dott. Giuseppe VENTURA - Reggente la Direzione Generale del Tesoro | in rappresentanza del Ministero del Tesoro. |
| Avv. Massimo Francesco CHIESA - Sostituto Avvocato Generale dello Stato | in rappresentanza dell'Avvocatura Generale dello Stato. |
| Dott. Ing. Luigi DEL GAUDIO - Presidente di Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici | in rappresentanza del Ministero dei Lavori Pubblici. |

in base al punto *f*) dell'art. 1 dell'anzidetto decreto luogotenenziale 28 agosto 1945, n. 521 i Sigg.:

| | |
|---|---|
| Dott. Ing. Silvio BUCHMAN - Ispettore Principale delle FF. SS.<br>Renato CAPPUCCI - Segretario Principale delle FF. SS.<br>Rag. Giuseppe CIMINO - Capo Gestione delle FF.SS. | in rappresentanza del personale delle Ferrovie dello Stato. |

in base al punto *g*) dell'art. 1 del citato decreto luogotenenziale 28 agosto 1945, n. 521 i Sigg.:

Prof. Dott. Ing. Giuseppe Massimo PESTARINI - della R. Università di Roma.

Prof. Dott. Ing. Aristide GIANNELLI - della R. Università di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — LA MALFA

---

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1945, n. 150. — *Nomina dell'ing. Romualdo Regnoni a segretario del Consiglio di Amministrazione delle ferrovie dello Stato.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 1 del D. L. 28 agosto 1945, n. 521;

DECRETA:

L'Ispettore Capo Sup. Gr. Uff. Ing. Romualdo REGNONI è nominato Segretario del Consiglio di Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Roma, 12 settembre 1945.

*Il Ministro*
LA MALFA

---

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1945, n. 151. — *Nomina del Colonnello di fanteria in s.p.e. Orazio Bogliaccino a membro aggregato del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il D. L. 28 agosto 1945, n. 521;
Su designazione del Ministro della Guerra n. 2839/L.D.4.4.42 del 31 luglio 1945;

DECRETA:

Il Colonnello di Fanteria in s.p.e. in servizio di Stato Maggiore ORAZIO BOGLIACCINO è nominato Membro aggregato del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Roma, 12 settembre 1945.

*Il Ministro*
LA MALFA

---

# Ordine di servizio N. 28

**Circoscrizione dei Riparti Movimento del Compartimento di Napoli.**

Il presente ordine di servizio annulla e sostituisce, per quanto riguarda il Compartimento di Napoli, l'ordine di servizio n. 100 pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 33 del 13 agosto 1936.

| COMPARTIMENTO | Riparti | | CIRCOSCRIZIONI |
|---|---|---|---|
| | N° | Sede | |
| Napoli . . . | 1° | Napoli . . | Stazioni di Napoli C.le, Napoli Marittima, Napoli Smistamento, più linee: Napoli-Aversa (i), Napoli-Cancello (i), Napoli-Torre Centrale (i)-Gragnano, Napoli Piazza Garibaldi-Villa Literno (e), Torre Centrale-Torre Marittima, Cancello-Torre Annunziata Centrale. |
| | 2° | Caserta . | Caserta-Cassino (i), Caserta-Cancello (e), Caserta-Aversa (e), Formia (e)-Aversa (e), S. Marcellino-Gricignano, Sparanise-Minturno (S. Fè) (*). |
| | 3° | Salerno . | Torre Centrale (e)-Battipaglia-Potenza (e), Sicignano-Lagonegro, Salerno S. Severino (e), Codola (e)-Nocera Inferiore, Bivio Nocera (e)-Nocera Superiore. |
| | 4° | Benevento. | Caserta (e)-Cervaro, (e), Benevento-Termoli (e) Vinchiaturo-Carpinone (e). |
| | 5° | Avellino . | Cancello (e)-Avellino-Benevento (e), Avellino-Rocchetta S. A. (e). |

(*) In linea temporanea e solo per quanto riflette l'esercizio, fa parte del 2° Riparto il tratto di linea Cassino (i)-Roccasecca (e).

## Ordine di servizio N. 29

**Circoscrizione dei Riparti Movimento del Compartimento di Firenze.**

(*Vedi O.S. n.* 100 - Bollettino Ufficiale *n.* 33 *del* 13 *agosto* 1936)

A far tempo dalla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* la fermata di Luni, della tratta Apuania Carrara-Sarzana, appartenente in atto alla giurisdizione del 4° Riparto con sede in Pisa, viene inclusa nella circoscrizione del 5° Riparto con sede in La Spezia. Di conseguenza la circoscrizione dei suddetti due Riparti resta fissata come segue, ferma restando la circoscrizione attuale degli altri Riparti.

| COMPARTIMENTO | Riparti | | CIRCOSCRIZIONI |
|---|---|---|---|
| | N° | Sede | |
| Firenze . . | 4° | Pisa . . | Luni (e)-Tombolo, Tombolo-Pisa-Firenze Le Cascine (e), Pisa Centrale-Pisa Porta Nuova, Apuania Carrara-Carrara S. M., Pisa Porta Nuova-Lucca-Piazza al Serchio, Viareggio-Lucca-Pontedera. |
| | 5° | La Spezia . | La Spezia Luni (i), Parma (e)-Vezzano, S. Stefano di Magra-Sarzana, Fornovo-Fidenza (e), Aulla-Equi terme. |

---

## Ordine di servizio N. 30

**Gestione delle Casse mobili.**

La Gestione delle casse mobili è ora riaffidata completamente all'Amministrazione Ferroviaria. Pertanto l'O.S. n. 98/1939 è stato abrogato.

---

## Circolare N. 22

**Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro serbatoio di proprietà privata.**

E' stato radiato dal nostro parco veicoli il carro serbatoio Mni 562.224 immatricolato a nome della Società Anon. AZOGENO di Vado Ligure.

Detto carro dovrà essere cancellato dall'Elenco dei carri privati iscritti nel parco veicoli F.S. (Edizione 1930).

## Errata Corrige.

Nell'Ordine di Servizio n. 18 pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 7 del 30 giugno 1945, a pag. 69, aggiungere, nella circoscrizione del 4° Reparto (Caltanissetta), dopo l'indicazione della linea Agrigento-Ragusa (e), le tratte di linea « Magazzolo-Agrigento B; Motta S. Anastasia-Schettino ».

---

Nell'elenco delle stazioni che devono usare i moduli M. 218a ed M. 218b, inserito nell'allegato all'Ordine di servizio n. 25, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 12 del 15 settembre 1945, devono essere apportate le seguenti variazioni:

COMPARTIMENTO DI TORINO

— Aggiungere le stazioni di: Altare — Bardonecchia — Barge — Borgo S. Dalmazzo — Chieri — Dronero — S. Desiderio Terme — Susa — Torre Pellice.

— Depennare le stazioni di: Ozzano Monferrato — Vignale.

COMPARTIMENTO DI MILANO

— Aggiungere la stazione di Brescia.

COMPARTIMENTO DI VERONA

— Depennare la stazione di Brescia.

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

— Depennare la stazione di Borgoforte.

COMPARTIMENTO DI BARI

— Aggiungere le stazioni di: Bari Parco Nord — Bari Parco Sud — Brindisi Smistamento — Cerignola Città — Francavilla Fontana — Grassano Garaguso Tricarico — Nasisi.

---

*N.B.* — Le presenti modificazioni sono già comprese negli estratti dell'ordine di servizio 25-1945.

IL DIRETTORE GENERALE

**Ing. G. DI RAIMONDO**

Anno XXXVIII - N. 14  15 ottobre 1945

MINISTERO DEI TRASPORTI

# BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

## INDICE

### PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

**PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Comunicati ed Istruzioni:**



Roma, 1945 — Tipografia Operaia Romana - Via Emilio Morosini, 17

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 549. — *Nuova assegnazione di termini contemplati nel decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, riguardante la decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie e ricupero di contributi dello Stato* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, relativo alla decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie ed al ricupero dei contributi dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I termini previsti di sei mesi dagli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, riguardanti, rispettivamente, la dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi cooperativi a contributo statale e la domanda del socio di cooperativa edilizia a contributo statale per la reintegrazione nell'appartamento di cui era prenotatario od assegnatario, sono portati a mesi dieci dalla data di entrata in vigore del citato decreto 16 novembre 1944.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, man-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 22 settembre 1945.

dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — RICCI — LA MALFA

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 472. — *Epurazione degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori delle imprese private* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e viste le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

## Art. 1.

Non possono ricoprire cariche di amministratori o di sindaci di società per azioni od a responsabilità limitata con capitale superiore a cinque milioni di lire, o di società di assicurazione con capitale nominale o con patrimonio sociale superiore ad un milione, nè possono essere nominati liquidatori delle società medesime:

1) coloro che hanno riportato condanne per delitti ai sensi del titolo primo del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, anche quando le condanne non comportano la interdizione dai pubblici uffici;

---

(1) ...blicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 28 agosto 1945.

2) coloro, i cui beni sono stati confiscati a norma dell'art. 9 del decreto legislativo medesimo;

3) coloro che hanno riportato alcuna delle sanzioni previste dal primo comma dell'art. 1 e dal primo e secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149;

4) coloro che hanno rivestito una delle cariche fasciste, aventi per effetto la sospensione del diritto elettorale, indicate nel decreto 2 febbraio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20, del 15 febbraio 1945, oppure che sono stati membri del governo fascista successivamente al 3 gennaio 1925, o che, militando nel partito fascista successivamente a tale data, abbiano ricoperto cariche di deputati o di consiglieri nazionali, i senatori dichiarati decaduti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, nonchè coloro nei confronti dei quali siano stati avocati profitti di regime ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364;

5) coloro nei cui confronti sia stata disposta, con giudizio definitivo, la perdita del diritto a pensione prevista dall'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori, in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni previste nel comma precedente, decadono di diritto dalla loro carica.

Art. 2.

Le società diverse da quelle indicate dall'articolo precedente e le imprese individuali, di cui alcuno degli amministratori o titolari si trovi nelle condizioni previste dall'articolo stesso, nonchè le società di qualsiasi tipo, nelle quali l'unico socio si trovi nelle condizioni suddette, non possono concorrere ad appalti di opere pubbliche, nè conseguire concessioni di pubblici servizi, restando validi i rapporti in corso per la durata di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

A coloro che si trovano nelle condizioni previste al n. 4 dell'art. 1, non si applica la disposizione del primo comma qualora si siano distinti nella lotta contro i tedeschi ovvero, prima dell'inizio della presente guerra, abbiano preso posizione ostile al fascismo o abbiano cessato di appartenere al partito nazionale fascista.

Il giudizio al riguardo è dato insindacabilmente, su ricorso dell'interessato, da una Commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, composta dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo o di un suo delegato e di due cittadini di comprovata probità e di sicuro passato antifascista, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Possono essere nominati due membri supplenti designati dalle organizzazioni sindacali suddette.

La Commissione, quando non ritenga di escludere l'applicazione delle sanzioni indicate nell'art. 1, può limitarle ad un periodo determinato di tempo.

I provvedimenti previsti nel presente articolo possono essere adottati dalla Commissione anche nei casi in cui si accerti scarsa attività politica, comprovata capacità tecnica ed amministrativa ed effettiva opposizione ai fascisti ed ai tedeschi durante l'occupazione.

Gli amministratori ed i titolari delle società ed imprese indicate nell'art. 2, i quali si trovino nelle condizioni previste nell'art. 1, n. 4, possono chiedere il giudizio ai sensi del presente articolo, al fine di escludere o limitare le sanzioni stabilite nel medesimo art. 2.

## Art. 4.

Gli amministratori, i sindaci, i liquidatori delle società indicate nell'art. 1, che, trovandosi nelle condizioni ivi previste continuano nelle loro funzioni, sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire centomila: le stesse pene si applicano a coloro che trovandosi nelle condizioni predette, assumano le cariche indicate nel primo comma dell'art. 1.

I sindaci delle società predette, i quali, essendo a conoscenza che alcuno degli amministratori, degli altri sindaci e dei liquidatori della società, si trovino nelle condizioni previste nell'art. 1 e continui nell'esercizio della carica, non denuncino tale irregolarità al presidente del tribunale competente per territorio, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire cinquantamila; le stesse pene si applicano ai sindaci, i quali, venendo a conoscenza che alcuno degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori delle società, nominato successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1, non denuncino tale irregolarità al presidente del tribunale competente per territorio.

Gli amministratori o titolari delle società o imprese indicate nell'art. 2 che assumono appalti di lavori pubblici o concessioni di pubblici servizi, sono puniti con le pene stabilite nel primo comma.

## Art. 5.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le società indicate nell'art. 1 devono presentare alla cancelleria del tribunale competente una dichiarazione contenente i nomi dei loro amministratori, sindaci o liquidatori. decaduti ai sensi del secondo comma dell'articolo medesimo e darne comunicazione agli interessati con lettera raccomandata.

Trascorso tale termine l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo può dichiarare, con suo decreto, l'avvenuta decadenza di amministratori, sindaci o liquidatori, non denunciati ai sensi del comma precedente: il decreto è notificato all'interessato. Ai fini dell'applicazione del comma stesso l'Alto Commissario può invitare gli amministratori, sindaci o liquidatori delle società in-

dicate nell'art. 1, a dichiarare, entro un termine prefisso, in un apposito questionario, se si trovino nelle condizioni prevedute nello stesso articolo.

Chi omette di fare la richiesta dichiarazione entro il termine prescrittogli, o fa dichiarazioni false o reticenti, è punito con le pene stabilite per i testimoni falsi o reticenti.

Art. 6.

L'interessato, se ritiene che a torto sia stata dichiarata la sua decadenza, può ricorrere alla Commissione costituita ai sensi dell'art. 3, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o dalla notifica di cui all'articolo precedente.

I decreti non impugnati nel termine o quelli nei confronti dei quali il ricorso è stato rigettato, sono comunicati alle cancellerie dei tribunali competenti.

Art. 7.

Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 e siano quindi dichiarati decaduti dalla carica di amministratore, di sindaco e di liquidatore a norma dell'articolo stesso non possono ricoprire i posti di direttore, tecnico ed amministrativo, di capo ufficio, di capo servizio con funzioni analoghe, di institore o di impiegato munito di procura nelle società in cui ricoprivano le cariche suddette od in società ad esse collegate, indicate nell'art. 1.

Art. 8.

Ai provvedimenti previsti nel presente decreto è applicabile il disposto dell'art. 24 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore nei territori non trasferiti all'Amministrazione italiana il giorno che sarà stabilito con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 483. — *Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei trasporti, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrare ed a far pagare le spese concernenti l'esercizio finanziorio dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità dello stato di previsione allegato al presente decreto (Appendice n. 1).

Art. 3.

L'ammontare del Fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1945-46, in L. 900.000.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 30 agosto 1945.

## Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

| CAPITOLI | | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|
| Num. | Denominazione | |
| | TITOLO I. — SPESA ORDINARIA | |
| | CATEGORIA I. — *Spese effettive* | |
| | *Spese generali* | |
| 1 | Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*) . . . . | 34.300.000 — |
| 2 | Personale delle Ferrovie dello Stato, delle Poste e dei Telegrafi in servizio presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Stipendi ed assegni da rimborsare alle suddette amministrazioni . . . . . . . . . . | 2.500.000 — |
| 3 | Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e degli ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione . . . . . . . . . | 1.300.000 — |
| 4 | Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale dell'Ispettorato e degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonchè a quello già appartenente all'Ispettorato medesimo ed alle relative famiglie . . . . . . . | 400.000 — |
| 5 | Indennità di trasferta, di traslocazione e diverse al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e al personale di altre Amministrazioni dello Stato, estraneo all'Ispettorato, incaricato di compiere missioni nell'interesse dell'Ispettorato suddetto. | 1.500.000 — |
| 6 | Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . . . . . . . | 500.000 — |
| 7 | Spese per il servizio di copiatura a macchina . . . . | 30.000 — |
| 8 | Fitti e canoni (*Spese fisse*) . . . . . . . . . . | 1.000.000 — |

| Num. | CAPITOLI<br>Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|
| 9 | Manutenzione, riparazione ed adattamenti dei locali . | 50.000 — |
| 10 | Spese d'Ufficio per gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione . | 260.000 — |
| 11 | Spese relative al servizio delle automobili - Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro dei conducenti degli autoveicoli assegnati agli uffici dipendenti . . | 1.200.000 — |
| 12 | Spese per studi di carattere tecnico e per ricerche sperimentali . . . . . . . . . . . | 12.000 — |
| 13 | Spese per il funzionamento della Commissione nazionale per la trazione automobilistica a forza motrice istituita col Regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1727, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2614 . . | *per memoria* |
| 14 | Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche. (*Spesa obbligatoria*) . . . . . . | 121.000 — |
| 15 | Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca . . . . . . . . . . . | 5.000 — |
| 16 | Spese per liti ed arbitraggi. (*Spesa obbligatoria*) . . | 18.000 — |
| 17 | Spese casuali . . . . . . . . . . | 15.000 — |
| 18 | Indennità e diarie ai componenti di commissioni nell'interesse dei servizi dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse . | 100.000 — |
| 19 | Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Ispettorato generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (art. 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238) . . . . . . . . . . | 300.000 — |
| 20 | Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del Regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori. (*Spesa obbligatoria*) . . . . . . . . . . . | *per memoria* |
| | | 43.611.000 — |
| | ***Debito vitalizio*** | |
| 21 | Pensioni ordinarie per il personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. (*Spese fisse*) . . . . . . . | 1.200.000 — |

| CAPITOLI | | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|
| Num. | Denominazione | |
| 22 | Indennità per una sola volta, invece di pensione, al personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificate dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti. (*Spesa obbligatoria*) . . | 100.000 — |
| | | 1.300.000 — |
| | *Strade ferrate, Tramvie, Automobili e servizi di navigazione lacuale* | |
| 23 | Quota a carico dello Stato italiano della spesa riguardante la delegazione Italo-Svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1904, n. 15). (*Spesa obbligatoria*) . | 17.000 — |
| 24 | Concorso dello Stato a favore del Comitato permanente del Congresso internazionale ferroviario residente in Bruxelles . . . . . . . . . . . . | *per memoria* |
| 25 | Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata posteriormente alle legge 30 aprile 1899, n. 168, per lavori ed incrementi patrimoniali e per trasformazioni del sistema di trazione di ferrovie concesse (articoli 7, 27, 32 e 220 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, articoli 30 e 35 del R. decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752 e art. 27 R. decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito sella legge 3 gennaio 1939, n. 58). (*Spesa obbligatoria*) . . . . . . . . . . . . . . | 140.000.000 — |
| 26 | Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (art. 225 del testo unico di legge approvato col R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447. (*Spesa obbligatoria*) . . . . . . . . . . . . . . | 15.800.000 — |
| 27 | Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (leggi 5 marzo 1893, n. 125; 21 luglio 1911, n. 852; 23 giugno 1912, n. 659; 8 giugno 1913, n. 631 e art. 27 del R. decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58). (*Spesa obbligatoria*) | 600.000 — |

| CAPITOLI | | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|
| Num. | Denominazione | |
| 28 | Sovvenzioni alle tramvie extra-urbane a trazione meccanica in servizio pubblico (articoli 258 e 262 del testo unico di Legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447) ed alle tramvie di cui all'art. 113 del testo unico di legge approvato con R. decreto-legge 12 ottobre 1913, n. 1261, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed alle ferrovie economiche di interesse locale di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752 e art. 27 del R. decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58 | 2.000.000 — |
| 29 | Sovvenzioni per concessioni di filovie e per trasformazioni in filovie di ferrovie pubbliche e tramvie estraurbane (art. 2 del R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 2502 e art. 27 del R. decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertitó nella legge 3 gennaio 1939, n. 58). *(Spesa obbligatoria)* . . . . . . . . . . . . . . | *per memoria* |
| 30 | Sussidi per l'impianto ed esercizio di autolinee per trasporto viaggiatori, bagagli, pacchi agricoli e per la istituzione e l'esercizio di nuovi servizi automobilistici provvisori determinati da necessità di ordine pubblico (R. decreto-legge 15 febbraio 1920, n. 210, convertito nella legge 2 luglio 1922, n. 896; art. 27 del R. decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58 e legge 28 settembre 1939, n. 1882) . . | 6.000.000 — |
| 31 | Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di funivie in servizio pubblico. (Legge 23 giugno 1927, n. 1110 e art. 27 del R. decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58). *(Spesa obbligatoria)* . . . . . . . . . . . . . . | 150.000 — |
| | | 164.567.000 — |
| | *Spese diverse* | |
| 32 | Spese per il servizio automobilistico delle Amministrazioni centrali dello Stato (decreto legislativo Luogotenenziale 7 novembre 1934, n. 436) . . . . . | 10.000.000 — |
| | TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA | |
| | CATEGORIA I. — *Spese effettive* | |
| | *Spese generali* | |
| 33 | Personale non di ruolo. — Retribuzioni, aggiunta di famiglia, assicurazioni sociali ed indennità di licenziamento . . . . . . . . . . . . . . | 13.500.000 — |

| Num. | CAPITOLI<br>Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|
| 34 | Personale non di ruolo. - Indennità di trasferta e competenze eventuali . . . . . . . . . . | 600.000 — |
| 35 | Indennità di trasferta al personale dell'Amministrazione centrale e degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per opere di carattere straordinario, nonchè al personale di altre Amministrazioni dello Stato, estraneo all'Ispettorato incaricato di compiere missioni nell'interesse dei servizi dell'ispettorato stesso . . . . . . . | 700.000 — |
| 36 | Retribuzioni a tecnici privati, incaricati della compilazione di progetti e della direzione, assistenza e collaudi di lavori e compensi a funzionari dell'Amministrazione centrale e degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed a funzionari delle altre Amministrazioni dello Stato per i servizi dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione . . | 150.000 — |
| 37 | Spese per l'acquisto di autoveicoli . . . . . . | 600.000 — |
| | | 15.550.000 — |
| | *Ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e di navigazione* | |
| 38 | Sussidi straordinari di esercizio, somministrazione di fondi per gestioni dirette a cura dello Stato, anticipazioni di spese per provvedimenti di ufficio - Spese diverse per ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e di navigazione interna . . . . . . . . | 50.000.000 — |
| 39 | Premi per l'acquisto di autoveicoli nuovi di costruzione italiana appositamente costruiti per il funzionamento esclusivo a gassogeno (R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1445, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1934, n. 2283) e contributi a favore di esercenti pubblici autoservizi concessi in via definitiva o provvisoria per gli autobus, già in esercizio, trasformati per il funzionamento a gassogeno (R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1637, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2370) . . . . . . . . . . | 100.000 — |
| 40 | Premio di esercizio per autolinee esercitate con autobus a gassogeno (legge 19 giugno 1940, n. 812). . . . | 500.000 — |

| Num. | CAPITOLI<br>Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|
| 41 | Corresponsione di contributi agli esercenti di servizi pubblici automobilistici concessi in via definitiva o povvisoria, che impiegano per gli autobus con motore ad iniezione, nafta (olio da gas) proveniente dalla raffinazione degli olii grezzi di Ragusa (R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1854, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 e legge 22 gennaio 1942, n. 47) . . . | *per memoria* |
| 42 | Annualità trentennali relative a lavori di costruzione delle ferrovie secondarie sicule, liquidate a norma del R. decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 73, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 529 . . . . . . . | 2.218.380 — |
| 43 | Annualità cinquantennali per l'ammortamento delle anticipazioni di L. 170.000.000 effettuata dalla Cassa depositi e prestiti al Tesoro a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1838, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, per il completamento a cura dello Stato di 800 km. di nuove ferrovie a scartamento ridotto in Sicilia . . . . . . . . . . . . | 7.758.370 — |
| 44 | Provvidenze eccezionali per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata (Decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, numero 346) . . . . . . . . . . . | 250.000.000 — |
| | | 310.576.750 — |
| | *Costruzione di strade ferrate* | |
| 45 | Spese per costruzioni di strade ferrate in concessione a pagamento non differito - Corresponsione straordinaria in capitale delle sovvenzioni per costruzioni, lavori ed incrementi patrimoniali, trasformazione di sistemi di trazione di ferrovie e tramvie a norma del R. decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752 . . . . . | 3.000.000 — |
| 46 | Spese per la costruzione e l'approvvigionamento dei mezzi di esercizio della ferrovia per l'esposizione universale ed internazionale di Roma (art. 5 del R. decreto-legge 3 giugno 1938, n. 828, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 24; art. 4 del R. decreto-legge 16 febbraio 1939, n. 272, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 e legge 9 agosto 1940, n. 1233) . . . . | *per memoria* |
| 47 | Personale di ruolo - Indennità di trasferta, di trasloco ed altre competenze eventuali . . . . . . . | 100.000 — |

| Num. | CAPITOLI<br>Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|
| 48 | Personale avventizio e straordinario - Assegni, indennità di trasferta e di trasloco. . . . . . . | 5.500.000 — |
| 49 | Premi di operosità e rendimento al personale di ruolo, avventizio e straordinario per i lavori eseguiti nell'interesse delle costruzioni ferroviarie . . . . | 1.200.000 — |
| 50 | Sussidi al personale in servizio di ruolo, avventizio e straordinario ed al personale esonerato ed alle rispettive famiglie. . . . . . . . . . | 300.000 — |
| 51 | Spese di ufficio, manutenzione, riparazioni, adattamento ed affitto locali per gli uffici tecnici dipendenti . . . | 50.000 — |
| 52 | Spese relative al servizio degli autoveicoli . . . . | 300.000 — |
| 53 | Spese per liti ed arbitraggi e maggiori spese impreviste per la costruzione di strade ferrate . . . . | *per memoria* |
| | | 10.450.000 — |

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del **Regno**

*Il Ministro per il tesoro*

RICCI

| Num. | CAPITOLI<br>Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|
| | **RIASSUNTO PER TITOLI** | |
| | TITOLO I. — SPESA ORDINARIA | |
| | CATEGORIA I. — *Spese effettive* | |
| | *a*) Spese generali | 43.611.000 — |
| | *b*) Debito vitalizio | 1.300.000 — |
| | *c*) Strade ferrate, tramvie, automobili e servizi di navigazione lacuale | 164.567.000 — |
| | *d*) Spese diverse | 10.000.000 — |
| | Totale della Categoria I - Parte ordinaria | 219.478.000 — |
| | TITOLO II. — *Spesa straordinaria* | |
| | CATEGORIA I. — *Spese effettive* | |
| | *a*) Spese generali | 15.550.000 — |
| | *b*) Ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e di navigazione | 310.576.750 — |
| | *c*) Costruzione di strade ferrate | 10.450.000 — |
| | Totale della Categoria I - Parte straordinaria | 336.576.750 — |
| | Categoria I - (Spese effettive ordinarie e straordinarie) | 556.054.750 — |

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

*Il Ministro per il tesoro*

RICCI

*APPENDICE N. 1.*

**Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.**

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|---|
| | TITOLO I. — PARTE ORDINARIA (Art. 18, prima parte, della legge 7 luglio 1907, n. 429) | | |
| | SEZIONE I. — *Prodotti del traffico e proventi diversi* | | |
| | § 1. — *Prodotti del traffico* | | |
| 1 | Prodotti della rete principale e dello stretto di Messina . | | 7.285.000.000 — |
| | *A*) Viaggiatori . . . . . . . . | 1.900.000.000 | |
| | *B*) Bagagli e cani . . . . . . . | 50.000.000 | |
| | *C*) Merci a grande velocità . . . . . | 600.000.000 | |
| | *D*) Merci a piccola velocità . . . . . | 4.735.000.000 | |
| 2 | Prodotti delle Ferrovie secondarie Sicule . . . . | | 15.000.000 — |
| | *A*) Viaggiatori . . . . . . . . | 10.900.000 | |
| | *B*) Bagagli e cani . . . . . . . | 100.000 | |
| | *C*) Merci a grande velocità . . . . . | 500.000 | |
| | *D*) Merci a piccola velocità . . . . . | 3.500.000 | |
| | Totale del § 1 . . . . | | 7.300.000.000 — |
| | § 2. — *Introiti indiretti dell'esercizio* | | |
| 3 | Redditi patrimoniali . . . . . . . . . . | | 16.000.000 — |
| | *A*) Pigioni di locali . . . . . . . | 12.000.000 | |
| | *B*) Affitto di terreni, di aree di depositi e vendita di prodotti del suolo . . . . | 1.000.000 | |
| | *C*) Concessioni di caffè, spacci e affitti relativi . . . . . . . . . . | 1.500.000 | |
| | *D*) Canoni per pedaggi, attraversamenti e accessi speciali . . . . . . . | 1.000.000 | |
| | *E*) Diversi . . . . . . . . . | 500.000 | |
| 4 | Telegrammi privati . . . . . . . . . . | | 500.000 — |
| 5 | Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo . | | 4.000.000 — |
| 6 | Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria. | | 20.000.000 — |

| CAPITOLI<br>Num. | CAPITOLI<br>Denominazione | | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|---|
| | *A*) Corrispettivi per esercizio dei binari di raccordo e per carico e scarico in punti determinati . . . . . . . . | 15.000.000 | |
| | *B*) Nolo di materiali diversi . . . . . | 5.000.000 | |
| 7 | Prodotti per servizi accessori . . . . . . . . | | 700.000 — |
| 8 | Dividendi derivanti da partecipazioni azionarie . . | | *per memoria* |
| 9 | Proventi per la cessione a terzi di energia elettrica . . | | *per memoria* |
| 10 | Introiti indiretti delle Ferrovie secondarie Sicule . . | | *per memoria* |
| 11 | Utili di magazzino . . . . . . . . . . | | 8.800.000 — |
| | Totale del § 2 . . | | 50.000.000 — |
| | § 3. — *Introiti per rimborsi di spesa* | | |
| 12 | Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa . . . | | 10.000.000 — |
| | *A*) Trasporti per il servizio postale . . | 7.000.000 | |
| | *B*) Trasporti per lavori e forniture in conto patrimoniale e in conto terzi . . . | 2.500.000 | |
| | *C*) Ammagliature, imballaggi ed altre prestazioni delle agenzie doganali . . | 400.000 | |
| | *D*) Diverse . . . . . . . . | 100.000 | |
| 13 | Ricuperi di carattere generale . . . . . . . | | 15.000.000 — |
| | *A*) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste di carattere patrimoniale . | 5.000.000 | |
| | *B*) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi . . | 500.000 | |
| | *C*) Prestazioni per altre ferrovie . . . | *per memoria* | |
| | *D*) Ricuperi di spese giudiziali e contenziose . . . . . . . . . . | *per memoria* | |
| | *E*) Ricuperi di spese per il servizio sanitario . . . . . . . . . . | 500.000 | |
| | *F*) Ritenute in conto entrate al personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato . . . . . . . . . | *per memoria* | |
| | *G*) Ricuperi di spese per le assicurazioni del personale inscritto all'Istituto nazionale della previdenza sociale . . . | 4.000.000 | |
| | *H*) Ricuperi per il servizio degli autoveicoli . . . . . . . . | *per memoria* | |
| | *I*) Ricuperi diversi . . . . . . | 5.000.000 | |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|
| 14 | Ricuperi dei servizi | 18.000.000 — |
| 15 | Introiti a rimborso di spesa delle Ferrovie secondarie Sicule | *per memoria* |
| 16 | Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei Servizi, di materiali fuori uso od esuberanti | 10.000.000 — |
| 17 | Contributo di altre Amministrazioni nelle spese per le stazioni di uso comune | 3.000.000 — |
| 18 | Compensi dovuti da Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio di tronchi di confine | *per memoria* |
| 19 | Interessi a carico della gestione delle case economiche per i capitali forniti dall'Amministrazione (art. 4 della legge 14 luglio 1907, n. 553, e R. decreto-legge 4 novembre 1926, n. 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2688) | 20.220.000 — |
| 20 | Canone a carico del « Dopolavoro Ferroviario » per la sede di Roma | 380.000 — |
| 21 | Interessi a carico della gestione delle centrali elettriche | 16.400.000 — |
| | Totale del § 3 | 93.000.000 — |
| | § 4. — *Entrate eventuali* | |
| 22 | Proventi eventuali | 5.000.000 — |
| | *A*) Interessi sulle somme versate in conto corrente alla Tesoreria centrale . . . 2.500.000 | |
| | *B*) Interessi a debito di Ditte, Imprese, Agenzie, ecc. . . . 500.000 | |
| | *C*) Multe inflitte per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori o per inadempimento di patti contrattuali (capitolo n. 68 della spesa) . 1.500.000 | |
| | *D*) Differenze di cambio . . . *per memoria* | |
| | *E*) Diversi . . . 500.000 | |
| 23 | Contributo dell'Erario negli oneri dipendenti dalla elettrificazione delle linee (art. 5, comma 2º della legge 4 maggio 1936, n. 844 e art. 4 della legge 28 settembre 1942, n. 1140) | *per memoria* |
| 24 | Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, destinati alla parte ordinaria (art. 10 del R. decreto legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, n. 1115) | *per memoria* |

| Num. | CAPITOLI Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|
| 25 | Ricuperi di crediti verso funzionari ed agenti dell'Amministrazione per ammanchi di materie, perdite, sottrazioni, erronee consegne o pagamenti e simili di somme e valori . . . . . . . . . . | *per memoria* |
| 26 | Economie verificatesi nella gestione dei residui passivi ad integrazione del prodotto netto . . . . . | *per memoria* |
| 27 | Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione . . . . . . . . . . | 6.350.000.000 — |
| | Totale del § 4 . . . | 6.355.000.000 — |
| | Totale della sezione 1 . . . | 13.798.000.000 — |
| | Sezione II. — *Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa.* | |
| 28 | Concorso di enti pubblici e privati nei lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (capitolo n. 52 della spesa) . . . . . . . . . | *per memoria* |
| 29 | Versamento a magazzino di materiali provenienti da lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (capitolo n. 52 della spesa) . . . . . . | *per memoria* |
| 30 | Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento (capitolo n. 53 della spesa) . . . . . . | *per memoria* |
| 31 | Introiti a reintegro del capitolo di spesa per il rinnovamento del materiale rotabile e delle navi traghetto (capitolo n. 54 della spesa) . . . . . . . | *per memoria* |
| 32 | Concorsi e ricavi inerenti a lavori in conto migliorie alle linee ed agli impianti (capitolo n. 55 della spesa) . . | *per memoria* |

| Num. | CAPITOLI<br>Denominazione | | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|---|
| 33 | Introiti a reintegro di capitoli di spesa delle Ferrovie secondarie Sicule (capitolo n. 56 della spesa). . . | | *per memoria* |
| | *A)* Concorso di terzi nei lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore . | *per memoria* | |
| | *B)* Versamento a magazzino di materiali provenienti dai lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore . . | *per memoria* | |
| | *C)* Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento . . . | *per memoria* | |
| | *D)* Ricavo della demolizione od alienazione del materiale rotabile . . . . | *per memoria* | |
| | Totale della sezione II . . . | | — |

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

*Il Ministro per il tesoro*

RICCI

| Num. | CAPITOLI<br>Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|
| | **RIASSUNTO DELLE ENTRATE ORDINARIE** | |
| | ENTRATE D'ESERCIZIO | |
| | TITOLO I. — PARTE ORDINARIA | |
| | SEZIONE I. — *Prodotti del traffico e proventi diversi* | |
| | § 1. — Prodotti del traffico . . . . . . . . | 7.300.000.000 — |
| | § 2. — Introiti indiretti dell'esercizio. . . . . . | 50.000.000 — |
| | § 3. — Introiti per rimborsi di spesa. . . . . . | 93.000.000 — |
| | § 4. — Entrate eventuali . . . . . . . . . . | 6.355.000.000 — |
| | Totale della sezione I . . . . | 13.798.000.000 — |
| | SEZIONE II. — *Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa* | — |
| | Totale del titolo I — Parte ordinaria . . . | 13.798.000.000 — |

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

*Il Ministro per il tesoro*
RICCI

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|---|
| | TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA (Art. 18, 2° capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429). | | |
| 34 | Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale e per lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie . . . . . . . . . . | | *per memoria* |
| 35 | Somma da provvedersi con operazioni di credito per far fronte alle spese per nuove elettrificazioni di linee ferroviarie di cui al R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1888 . . | | *per memoria* |
| 36 | Somma da provvedersi per far fronte alle spese per la elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1620, convertito nella legge 21 gennaio 1937, n. 160 . . . . . . . | | *per memoria* |
| 37 | Somma da provvedersi per far fronte alle spese per la elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie di cui alla legge 30 maggio 1940, n. 728 . . . . . | | *per memoria* |
| 38 | Somma da provvedersi dall'Amministrazione ferroviaria mediante operazioni di credito per le spese relative alla sistemazione in Roma degli impianti ferroviari, in dipendenza dell'Esposizione universale ed internazionale (R. decreto-legge 8 aprile 1937, n. 749, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2613) . . . . . | | *per memoria* |
| 39 | Avanzo della gestione assegnato all'Amministrazione ferroviaria per provviste ed opere di carattere patrimoniale (R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 451, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1043) capitolo n. 73 della spesa) . . . . . . . . . . . . . | | *per memoria* |
| 40 | Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro . . . . . . . . . . . . . . | | 715.000.000 — |
| | *A*) Lavori patrimoniali . . . . | 350.000.000 | |
| | 1. Rimborsi, concorsi e mutui (capitolo n. 78 della spesa) . . . *per memoria* | | |
| | 2. Ricavo dalla vendita di beni (capitolo n. 78 della spesa) . . . . . *per memoria* | | |
| | *a riportarsi* . . . . | 350.000.000 | |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | | | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|---|---|
| | *Riporto* . . . | | 350.000.000 | |
| | 3. Materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio immobiliare e ricavi diversi (capitolo n. 78 della spesa) . . | *per memoria* | | |
| | 4. Contributo della parte ordinaria per le spese di migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti (capitoli nn. 55, e da 77 a 80 della spesa . | *per memoria* | | |
| | *B*) Lavori di elettrificazione delle linee (capitolo n. 79 della spesa . . . . . | | *per memoria* | |
| | 1. Rimborsi concorsi e mutui . . . . . . | *per memoria* | | |
| | 2. Ricavi . . . | *per memoria* | | |
| | *C*) Materiale d'esercizio (capitolo n. 77 della spesa) . . . . . . . | | *per memoria* | |
| | 1. Versamento a magazzino di materiali di esercizio in genere . . . | *per memoria* | | |
| | 2. Versamento a magazzino di materiali provenienti dalla elettrificazione delle linee . . | *per memoria* | | |
| | *D*) Materiale rotabile e navi-traghetto . | | 365.000.000 | |
| | 1. Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento capitoli nn. 54 e 75 della spesa) | 365.000.000 | | |
| | *E*) Contributo dell'esercizio per l'accantonamento annuale per l'impianto idro-elettrico di Bressanone e della linea primaria Bressanone-Trento (capitoli numeri 71 e 79 della spesa . . . . | | *per memoria* | |

| CAPITOLI Num. | Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|
| 41 | Assegnazione straordinaria corrispondente all'utile netto del monopolio per gli acquisti all'estero di carboni e metalli, destinata ai miglioramenti del materiale rotabile (art. 13 del R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1078, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 112 e art. 8 della legge 28 settembre 1940, n. 1397 (capitolo n. 76 della spesa) . . . . . . . . . . . . | *per memoria* |
| 42 | Somma da provvedersi dal Tesoro per far fronte alle spese di riparazione e di ricostruzione in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra: | 10.000.000.000 — |
| | *A*) per lavori alle linee ed agli impianti comprese le opere di elettrificazione . . . 6.500.000.000 | |
| | *B*) per il materiale rotabile . . . 2.500.000.000 | |
| | *C*) per il materiale d'esercizio . . . 300.000.000 | |
| | *D*) per le scorte di magazzino . . . 700.000.000 | |
| | Totale del titolo II . . . | 10.715.000.000 — |
| | TITOLO III. — MAGAZZINI, OFFICINE E SCORTE | |
| | § 1. — *Gestione autonoma dei magazzini* (Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429) | |
| 43 | Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino (capitoli nn. 81 e 83 della spesa) . . . | *per memoria* |
| 44 | Forniture ai Servizi (capitolo n. 83 della spesa) . . | 3.300.000.000 — |
| 45 | Ricavi per vendite e accrediti diversi (capitolo n. 83 della spesa) . . . . . . . . . . . . | 200.000.000 — |
| 46 | Ricupero di somme pagate in acconto di forniture in corso (capitolo n. 84 della spesa) . . . . . . . | *per memoria* |
| 47 | Ritenute per garanzia effettuata ai fornitori (capitolo n. 85 della spesa) . . . . . . . . . . | *per memoria* |
| 48 | Prelevamenti dal fondo di assicurazione contro i rischi di mare per i trasporti riguardanti la gestione di magazzino (capitolo n. 86 della spesa) . . . . | *per memoria* |
| | Totale del § 1 . . . . | 3.500.000.000 — |

| Num. | CAPITOLI<br>Denominazione | | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|---|
| | § 2. — *Gestione speciale viveri «La Provvida».* | | |
| | (R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e R. decreto 4 febbraio 1932, n. 125). | | |
| 49 | Ricuperi di spese d'impianto (capitolo n. 87 della spesa). | | *per memoria* |
| 50 | Ricavi della gestione per vendite ed accrediti vari (capitolo n. 88 della spesa) . . . . . . . . | | 230.000.000 — |
| | *A)* Ricavi per vendite e rimanenze . . . | 230.000.000 | |
| | *B)* Introiti e ricuperi diversi . . . . | *per memoria* | |
| | *C)* Deficienze e simili . . . . . . | *per memoria* | |
| | Totale del § 2 . . . . | | 230.000.000 — |
| | § 3. — *Officine e scorte.* | | |
| 51 | Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata (capitolo n. 89 della spesa) . . . . . . . | | 1.340.000.000 — |
| | *A)* Officine di grande riparazione . . . | 650.000.000 | |
| | *B)* Officine dei depositi e officine rialzo . | 690.000.000 | |
| | *C)* Stabilimenti dell'industria privata . | *per memoria* | |
| 52 | Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse e della energia prodotta nelle centrali elettriche (capitolo n. 90 della spesa) . . . . . . . . | | 60.000.000 — |
| | *A)* Officine lavori . . . . . . . | 50.000.000 | |
| | *B)* Cantieri dell'elettrificazione . . . . | *per memoria* | |
| | *C)* Centrali elettriche . . . . . . | *per memoria* | |
| | *D)* Tipolitografia . . . . . . . | 10.000.000 | |
| 53 | Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate (capitolo n. 91 della spesa) . . . . . . . . | | 400.000.000 — |
| | *A)* Servizio materiale e trazione . . . | 400.000.000 | |
| | 1. Scorte per le officine di grande riparazione e private e per le officine dei depositi e officine rialzo . . . . 340.000.000 | | |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | | | Competenza per l'esercizio finanziario da 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|---|---|
| | 2. Scorte fisse per le navi-traghetto dello stretto di Messina . . . . | 10.000.000 | | |
| | 3. Parco sale montate e carrelli completi . . . . | 50.000.000 | | |
| | *B*) Servizio lavori e costruzioni - Cantieri per i lavori di elettrificazione . . . . | | *per memoria* | |
| | Totale del § 3 . . . . | | | 1.800.000.000 — |
| | Totale del titolo III . . . . | | | 5.530.000.000 — |
| | TITOLO IV. — INDUSTRIE SPECIALI (R. decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1915, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562). | | | |
| 54 | Sfruttamento boschi in Albania . . . . . . . . . | | | *per memoria* |
| | *A*) Ricuperi di spese d'impianto (capitolo n. 92-A della spesa) . . . . . . | | *per memoria* | |
| | *B*) Ricavi dell'esercizio capitolo n. 92-B della spesa) . . . . . . . . . | | *per memoria* | |
| | Totale del titolo IV . . . . | | | — |
| | TITOLO V. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI (Legge 9 luglio 1908, n. 418, e R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1925, numero 473). | | | |
| 55 | Ritenute al personale . . . . . . . . . . | | | 81.000.000 — |
| | *A*) Ordinarie (lettere *a*) dell'art. 3 e parte prima dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418 e R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, convertito in legge con l'art. 9 della legge 7 aprile 1921 n. 369) . . . . . . . . . | | 76.000.000 | |
| | *B*) Straordinarie (lettera *b*) dell'art. 3 e capoversi primo e secondo dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418) . . . | | 3.000.000 | |
| | *C*) Riscatti (art. 9 della legge 9 luglio 1908, n. 418) . . . . . . . | | 2.000.000 | |

| Num. | CAPITOLI<br>Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|
| 56 | Ricupero della parte a carico del Tesoro delle pensioni pagate ad agenti ex gestioni austriache ed a quelli passati nei ruoli di altre amministrazioni dello Stato (legge 6 luglio 1940, n. 952) (capitolo n. 96 della spesa) | 9.500.000 — |
| 57 | Interessi sulle somme costituenti il patrimonio del fondo pensioni e sussidi . . . . . . . . . . . | 54.500.000 — |
| 58 | Interessi di lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (capitolo n. 97 della spesa) . . . . . . . . . | *per memoria* |
| 59 | Utili realizzati dalla Cassa depositi e prestiti nell'Amministrazione dei valori in sua consegna, costituenti il fondo pensioni e sussidi . . . . . . . | *per memoria* |
| 60 | Entrate diverse . . . . . . . . . . . . | *per memoria* |
| 61 | Contributo straordinario dell'Erario a parziale copertura del disavanzo di gestione per effetto della insufficienza delle riserve e dell'eccesso nel numero dei pensionati dovuto ad eventi straordinari (art. 6 della legge 4 maggio 1936, n. 844 e art. 4 della legge 28 settembre 1942, n. 1140). . . . . . . . . . . . . . . | *per memoria* |
| 62 | Contributo dell'Amministrazione ferroviaria (capitolo n. 22 della spesa) . . . . . . . . . . | 1.172.000.000 — |
| | Totale del titolo V . . . . | 1.317.000.000 — |
| | TITOLO VI — GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER LE PENSIONI AGLI AGENTI AVENTI DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI. | |
| | (R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, e R. decreto-legge 21 gennaio 1924, n. 171, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473). | |
| 63 | Ritenute ordinarie . . . . . . . . . . . | 50.000 — |
| 64 | Interessi sul patrimonio della gestione . . . . . | *per memoria* |
| 65 | Entrate diverse . . . . . . . . . . . . | *per memoria* |
| 66 | Contributo dell'Amministrazione (capitolo n. 23 della spesa) . . . . . . . . . . . . . | 5.500.000 — |
| | Totale del titolo VI . . . . | 5.550.000 — |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|
| | TITOLO VII — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PER I FERROVIERI | |
| | (Testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dalla legge 5 dicembre 1941, n. 1540). | |
| | *Patrimonio* | |
| 67 | Somme mutuate per acquisto e costruzione di case (articolo 153 testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e legge 10 giugno 1939, n. 931) (capitoli numeri 102 e 103 della spesa) . . . . . | *per memoria* |
| 68 | Ricavi patrimoniali (capitoli nn. 102 e 103 della spesa) . | *per memoria* |
| | *Gestione* | |
| 69 | Affitti delle case . . . . . . . . . . | 12.500.000 — |
| 70 | Proventi e ricuperi diversi . . . . . . . . | 1.060.000 — |
| 71 | Prelevamento dal fondo di riserva (secondo capoverso dell'art. 4 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 553, approvato con R. decreto 25 febbraio 1915, n. 412) . . . . . . . . . . | *per memoria* |
| 72 | Ricupero dell'eccedenza passiva della gestione . . . | 21.390.000 — |
| | Totale del titolo VII . . . | 34.950.000 — |
| | TITOLO VIII — OPERA DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE | |
| | (Legge 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 370, R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1190; leggi 22 dicembre 1927, n. 2685; 2 giugno 1930, n. 713; art. 1 del R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251; R. decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2277, convertito nella legge 24 aprile 1935, n. 978 e R. decreto 11 marzo 1937, n. 759). | |

| Num. | CAPITOLI<br>Denominazione | | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|---|
| | *Patrimonio* | | |
| 73 | Somme prelevate dalle disponibilità patrimoniali ed introiti straordinari da investire in beni immobili e mobili (capitolo n. 112 della spesa) . . . . . . | | *per memoria* |
| | *A)* Istituti di educazione dell'Opera di previdenza per orfani del personale. . | *per memoria* | |
| | *B)* Colonie marine e climatiche per i figli degli iscritti all'A.F. . . . . . | *per memoria* | |
| | *C)* Colonie della Fondazione Vittorio Emanuele III . . . . . . . . | *per memoria* | |
| | *Gestione* | | |
| | *A)* Opera di previdenza per buonuscita ed assegni diversi a favore delle famiglie ed orfani del personale: | | |
| 74 | Contributo del personale . . . . . . . . | | 24.750.000 — |
| 75 | Multe al personale . . . . . . . . . . | | 700.000 — |
| 76 | Quote sull'importo delle tasse di bollo sulle quietanze o ricevute del personale per competenze superiori a lire cento . . . . . . . . . . . . . | | *per memoria* |
| 77 | Ritenute al personale per assegni giornalieri di malattia (R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1988, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 202) . . . . . . | | 800.000 — |
| 78 | Interessi sul Fondo dell'opera . . . . . . . . | | 6.600.000 — |
| 79 | Canone a carico della gestione rivendite libri e giornali | | *per memoria* |
| 80 | Utile netto della gestione pubblicità nelle stazioni e nei treni . . . . . . . . . . . . . . | | *per memoria* |
| 81 | Entrate diverse ed eventuali . . . . . . . . | | *per memoria* |
| | *A)* Ricuperi e contributi relativi agli orfani e figli di agenti ed ex agenti . . | *per memoria* | |
| | *B)* Ricuperi e proventi degli Istituti di educazione di proprietà dell'Opera . . | *per memoria* | |
| | *C)* Entrate e proventi vari . . . | *per memoria* | |
| | *D)* Eccedenza passiva della gestione da ricuperare . . . . . . . . . | *per memoria* | |
| | *B)* Colonie marine e climatiche per i figli degli inscritti all'A.F.: | | |
| 82 | Contributo del personale iscritto all'A.F. . . . . . | | *per memoria* |

| Num. | CAPITOLI<br>Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|
| 83 | Rette per l'ammissione alle colonie . . . . . . | *per memoria* |
| 84 | Entrate diverse ed eventuali . . . . . . . | *per memoria* |
| | *C*) Fondazione Vittorio Emanuele III: | |
| 85 | Interessi sul patrimonio . . . . . . . . | *per memoria* |
| 86 | Contributo dell'Amministrazione ferroviaria e dell'Opera di previdenza . . . . . . . . . | *per memoria* |
| 87 | Rette per l'ammissione alle colonie . . . . . . | *per memoria* |
| 88 | Entrate diverse ed eventuali . . . . . . . | *per memoria* |
| | Totale del titolo VIII . . . | 32.850.000 — |
| | TITOLO IX — GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE CESSIONI | |
| | (Leggi 30 giugno 1908, n. 335; 25 giugno 1909, n. 372; R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251 e legge 4 luglio 1941, n. 737). | |
| 89 | Introiti della gestione (capitolo n. 126 della spesa) . . | 2.250.000 — |
| | Totale del titolo IX . . . | 2.250.000 — |
| | TITOLO X — GESTIONE DEI MUTUI AL PERSONALE | |
| | (Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641; R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251 e art. 1 del R. decreto 29 luglio 1923, n. 1109). | |
| | *Patrimonio* | |
| 90 | Quote in conto capitale da reimpiegare in mutui (capitolo n. 127 della spesa) . . . . . . . . | 24.000.000 — |
| | *Gestione* | |
| 91 | Introiti della gestione (capitolo n. 128 della spesa) . . | 27.000.000 — |
| | Totale del titolo X . . . | 51.000.000 — |

| Num. | CAPITOLI Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|
| | TITOLO XI — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE | |
| | (Legge 5 ottobre 1920, n. 1432; Regi decreti 10 maggio 1923, n. 1224; 12 luglio 1923, n. 1932; 10 settembre 1923, n. 2118; R. decreto-legge 27 gennaio 1924, n. 203, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, decreto Ministeriale 13 maggio 1929, n. 2624; R. decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2473, convertito nella legge 30 aprile 1936, n. 876 e legge 10 giugno 1939, n. 931). | |
| | *Patrimonio* | |
| 92 | Sovvenzioni da parte degli enti mutuanti per erogazioni alle cooperative (capitolo n. 129 della spesa) . . . | *per memoria* |
| | *Gestione* | |
| 93 | Società cooperativa fra il personale per la costruzione di case economiche e popolari. Rimborso di interessi e quote di ammortamento ad estinzione di mutui (capitoli numeri 130 e 131 della spesa) . . . . . . | 4.000.000 — |
| 94 | Ritenute a soci di cooperative in conto manutenzione degli stabili e per altri titoli diversi (R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985) (capitolo n. 132 della spesa) . . . . . . | *per memoria* |
| | Totale del titolo XI . . . | 4.000.000 — |
| | TITOLO XII — MONOPOLIO PER GLI ACQUISTI ALL'ESTERO DI CARBONI E METALLI | |
| | (R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 212, e art. 8 della legge 11 febbraio 1941, n. 59). | |
| 95 | Ricavo vendite e accreditamenti vari (capitolo n. 133 della spesa) . . . . . . . . . . . . . . | *per memoria* |
| | *A)* Carboni . . . . . . . . *per memoria* | |
| | *B)* Metalli . . . . . . . . *per memoria* | |
| | Totale del titolo XII . . . | — |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|
| | **TITOLO XIII — Operazioni per conto di terzi e gestione dei mandati a disposizione e di anticipazione** | |
| 96 | Operazioni attinenti ai trasporti (capitolo n. 134 della spesa) | 500.000.000 — |
| 97 | Operazioni attinenti al personale (capitolo n. 135 della spesa) | 80.000.000 — |
| 98 | Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati (capitolo n. 136 della spesa) | 1.000.000.000 — |
| 99 | Mandati a disposizione e di anticipazione estinti (capitolo n. 137 della spesa) | *per memoria* |
| | Totale del titolo XIII | 1.580.000.000 — |
| | **TITOLO XIV — Partite di giro** | |
| 100 | Tasse erariali e di bollo sui trasporti (capitoli n. 138 della spesa) | 29.500.000 — |
| | *A)* Tasse erariali . . . 22.000.000 | |
| | *B)* Tassa di bollo . . . 7.500.000 | |
| 101 | Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (capitolo n. 139 della spesa) | 676.000.000 — |
| | *A)* Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, paghe e competenze accessorie. 500.000.000 | |
| | *B)* Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sugli assegni a carico del fondo pensioni e dell'Opera di previdenza . . 100.000.000 | |
| | *C)* Tassa di bollo . . . 3.000.000 | |
| | *D)* Imposta complementare sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni . . . 60.000.000 | |
| | *E)* Addizionale alle imposte sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza . . . 13.000.000 | |

| CAPITOLI | | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|
| Num. | Denominazione | |
| 102 | Imposte e tasse ritenute a terzi (capitolo n. 140 della spesa) . . . . . . . . . . | 8.000.000 — |
| | A) Imposta di ricchezza mobile . . 1.500.000 | |
| | B) Addizionale all'imposta di ricchezza mobile e complementare . . . . 50.000 | |
| | C) Imposta complementare . . . . 100.000 | |
| | D) Tassa di bollo . . . . . . 6.350.000 | |
| 103 | Imposta generale sull'entrata (capitolo n. 141 della spesa) | 30.000.000 — |
| 104 | Ritenute sulle competenze del personale sussidiario e contrattista e corrispondente contributo dell'Amministrazione per l'assicurazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (capitolo n. 142 della spesa) . | *per memoria* |
| | Totale del titolo XIV . . . . | 743.500.000 — |

Visto d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

*Il Ministro per il tesoro*

RICCI

| Num. | CAPITOLI Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|
| | **RIASSUNTO DELL'ENTRATA** | |
| | TITOLO I. — PARTE ORDINARIA | 13.798.000.000 — |
| | TITOLO II. PARTE STRAORDINARIA | 10.715.000.000 — |
| | Totale delle entrate ordinarie e straordinarie | 24.513.000.000 — |
| | **GESTIONI SPECIALI ED AUTONOME** | |
| | TITOLO III — MAGAZZINI, OFFICINE E SCORTE: | |
| | § 1. — *Gestione autonoma dei magazzini* | 3.500.000.000 — |
| | § 2. — *Gestione speciale viveri « La Provvida »* | 230.000.000 — |
| | § 3. — *Officine e scorte* | 1.800.000.000 — |
| | TITOLO IV. — INDUSTRIE SPECIALI | — |
| | TITOLO V. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI | 1.317.000.000 — |
| | TITOLO VI. — GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER LE PENSIONI, ECC. | 5.550.000 — |
| | TITOLO VII. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PER I FERROVIERI | 34.950.000 — |
| | TITOLO VIII. — OPERA DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE | 32.850.000 — |
| | TITOLO IX. — GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE CESSIONI | 2.250.000 — |
| | TITOLO X. — GESTIONE DEI MUTUI AL PERSONALE | 51.000.000 — |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|
| | TITOLO XI. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE . . . . . . . . . | 4.000.000 — |
| | TITOLO XII. — MONOPOLIO PER L'ACQUISTO ALL'ESTERO DI CARBONI E METALLI . . . . . . . . . | — |
| | TITOLO XIII. — OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI, ECC. . | 1.580.000.000 — |
| | Totale delle gestioni speciali ed autonome . . . | 8.557.600.000 — |
| | TITOLO XIV. — PARTITE DI GIRO . . . . . . . | 743.500.000 — |
| | Totale generale dell'entrata . . . | 33.814.100.000 — |

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

*Il Ministro per il tesoro*

RICCI

**Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.**

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|---|
| | TITOLO I. — PARTE ORDINARIA | | |
| | SEZIONE I. — *Spese d'esercizio della rete ferroviaria e dello Stretto di Messina* | | |
| | (Art. 19, primo capoverso e art. 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429; modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372 e dall'art. 9 del R. decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, n. 1115). | | |
| | § 1. — *Servizi della Direzione generale* | | |
| 1 | Personale | | 370.000.000 — |
| | *A*) Uffici centrali ed Uffici distaccati | 310.000.000 | |
| | *B*) Magazzini ed agenzie | 60.000.000 | |
| 2 | Forniture, spese ed acquisti | | 12.000.000 — |
| | *A*) Uffici centrali ed Uffici distaccati | 6.500.000 | |
| | *B*) Magazzini ed agenzie | 5.500.000 | |
| | Totale del § 1 | | 382.000.000 — |
| | § 2. — *Servizio movimento* | | |
| 3 | Personale | | 3.000.000.000 — |
| | *A*) Servizio centrale, Sezioni e reparti | 150.000.000 | |
| | *B*) Stazioni | 2.190.000.000 | |
| | *C*) Depositi del personale viaggiante | 660.000.000 | |
| 4 | Forniture, spese ed acquisti | | 235.000.000 — |
| | *A*) Servizio centrale, Sezioni e reparti | 10.000.000 | |
| | *B*) Stazioni | 180.000.000 | |
| | *C*) Depositi del personale viaggiante | 10.000.000 | |
| | *D*) Convogli | 35.000.000 | |
| 5 | Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo | | 6.000.000 — |
| | Totale del § 2 | | 3.241.000.000 — |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|---|
| | *§ 3. — Servizio commerciale e del traffico* | | |
| 6 | Personale . . . . . . . . . . . . . | | 125.000.000 — |
| | A) Servizio centrale, Sezioni e reparti | 90.000.000 | |
| | B) Controlli prodotti . . . . . | 35.000.000 | |
| 7 | Forniture, spese ed acquisti . . . . . . . . | | 5.000.000 — |
| | A) Servizio centrale, Sezioni e reparti | 3.000.000 | |
| | B) Controlli prodotti . . . . . | 2.000.000 | |
| 8 | Indennizzi per perdite, avarie, ritardata resa di spedizioni e passività per tasse di trasporti rimaste totalmente o parzialmente scoperte. . . . . . . | | 40.000 000 — |
| | Totale del § 3 . . . . | | 170.000.000 — |
| | *§ 4. — Servizio materiale e trazione.* | | |
| 9 | Personale . . . . . . . . . . . . . . | | 1.100.000.000 — |
| | A) Servizio centrale, Sezioni e reparti | 130.000.000 | |
| | B) Locomozione a vapore (dirigenza e servizio interno dei depositi locomotive e depositi combustibili, personale di condotta e personale addetto alla ventilazione delle gallerie) . . . . . . . . | 695.000.000 | |
| | C) Locomozione elettrica (dirigenza e servizio interno dei depositi e personale di condotta) . . . . . . . | 165.000.000 | |
| | D) Locomozione con motori a combustione interna (dirigenza, servizio interno dei depositi e guidatori) . . . . | 10.000.000 | |
| | E) Pulizia, verifica e untura veicoli . | 100.000.000 | |
| 10 | Forniture, spese ed acquisti . . . . . . . . | | 2.480.000.000 — |
| | A) Servizio centrale, Sezioni e reparti | 15.000.000 | |
| | B) Locomozione a vapore . . . . | 2.160.000.000 | |
| | 1. Combustibile . . 1.980.000.000 | | |
| | 2. Spese diverse . . 180.000.000 | | |

| Num. | CAPITOLI<br>Denominazione | | | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|---|---|
| | *C*) Locomozione elettrica . . . . | | 105.000.000 | |
| | 1. Energia elettrica per la trazione dei treni . | 50.000.000 | | |
| | 2. Spese diverse . . . | 55.000.000 | | |
| | *D*) Locomozione con motori a combustione interna . . . . . . . | | 60.000.000 | |
| | 1. Carburanti . . | 50.000.000 | | |
| | 2. Spese diverse . . | 10.000.000 | | |
| | *E*) Veicoli . . . . . . . | | 140.000.000 | |
| | 1. Pulizia ed untura veicoli . . . . . | 90.000.000 | | |
| | 2. Spese diverse . . | 50.000.000 | | |
| 11 | Manutenzione del materiale rotabile . . . . . | | | 1.010.000.000 — |
| | Totale del § 4 . . . . | | | 4.590.000.000 — |
| | § 5. - *Servizio lavori e costruzioni* | | | |
| 12 | Personale . . . . . . . . . . . . | | | 1.450.000.000 — |
| | *A*) Servizio centrale, Sezioni, Uffici I.E.S. e reparti . . . . . . . | | 300.000.000 | |
| | *B*) Sorveglianza della linea . . . . | | 90.000.000 | |
| | *C*) Manutenzione della linea . . . . | | 590.000.000 | |
| | *D*) Manutenzione impianti di elettrificazione . . . . . . . . | | 200.000.000 | |
| | *E*) Operai . . . . . . . . | | 270.000.000 | |
| 13 | Forniture spese ed acquisti . . . . . . . . | | | 220.000.000 — |
| | *A*) Servizio centrale, Sezioni, Uffici I.E.S. e reparti . . . . . . . | | 20.000.000 | |
| | *B*) Linea . . . . . . . . | | 130.000.000 | |
| | *C*) Impianti di elettrificazione . . . | | 10.000.000 | |
| | *D*) Stazioni - Illuminazione . . . . | | 20.000.000 | |
| | *E*) Convogli - Illuminazione elettrica . | | 40.000.000 | |
| 14 | Manutenzione della linea . . . . . . . . . . | | | 700.000.000 — |
| 15 | Lavori straordinari dipendenti dalla guerra . . . . | | | *per memoria* |
| | Totale del § 5 . . . . | | | 2.370.000.000 — |

| Num. | CAPITOLI<br>Denominazione | | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|---|
| | § 6. — *Linee secondarie a scartamento ridotto* (Gruppo Sicilia) | | |
| 16 | Personale . . . . . . . . . . . . | | 55.000.000 — |
| | *A*) Servizio movimento . . . . . | 15.000.000 | |
| | *B*) Servizio commerciale e del traffico | 1.000.000 | |
| | *C*) Servizio materiale e trazione. . | 22.000.000 | |
| | *D*) Servizio lavori e costruzioni . . | 17.000.000 | |
| 17 | Forniture, spese ed acquisti . . . . . . . | | 30.000.000 — |
| | *A*) Sezione e reparti . . . . . | 500.000 | |
| | *B*) Stazioni . . . . . . . . | 2.000.000 | |
| | *C*) Depositi del personale viaggiante . | *per memoria* | |
| | *D*) Convogli . . . . . . . | 500.000 | |
| | *E*) Locomozione . . . . . . | 26.000.000 | |
| | 1. Combustibile . . 22.000.000 | | |
| | 2. Spese diverse . . 4.000.000 | | |
| | *F*) Linea . . . . . . . . . | 1.000.000 | |
| | *G*) Indennizzi . . . . . . . . | *per memoria* | |
| 18 | Manutenzione del materiale rotabile . . . . . | | 30.000.000 — |
| 19 | Manutenzione della linea . . . . . . . . | | 30.000.000 — |
| | Totale del § 6 . . . . | | 145.000.000 — |
| | § 7. — *Navigazione dello stretto di Messina* | | |
| 20 | Personale . . . . . . . . . . . . | | 30.000.000 — |
| 21 | Forniture, spese ed acquisti . . . . . . . | | 32.000.000 — |
| | *A*) Combustibile e carburanti . . . | 17.000.000 | |
| | *B*) Spese diverse . . . . . . . | 15.000.000 | |
| | Totale del § 7 . . . . | | 62.000.000 — |
| | § 8. — *Spese generali attinenti al personale* | | |
| 22 | Contributo al Fondo pensioni e sussidi (R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) (capitolo n. 62 dell'entrata). . . . . | | 1.172.000.000 — |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|---|
| 23 | Contributo al Fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi (R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2529 e R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 171, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) (capitolo n. 66 dell'entrata) . . . . . . . . | | 5.500.000 — |
| 24 | Contributo per l'assicurazione del personale sussidiario e contrattista presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni . . . . . . . . . . . | | 28.000.000 — |
| 25 | Spese per assegni e indennità diverse al personale . . | | 47.000.000 — |
| 26 | Gratificazioni al personale (art. 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate col R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597) . . . . . . . . . . | | 2.500.000 — |
| 27 | Premi di operosità al personale (R. decreto 3 giugno 1938, n. 819) . . . . . . . . . . . . | | 5.500.000 — |
| 28 | Oblazioni e sussidi al personale . . . . . . . | | 10.000.000 — |
| 29 | Sussidi e provvidenze al personale in dipendenza della guerra. . . . . . . . . . . . . | | 20.000.000 — |
| 30 | Spese per il servizio sanitario (R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2918, e R. decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 34, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597). . | | 15.000.000 — |
| 31 | Contributo per il « Dopolavoro ferroviario » (R. decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) . . . . . . . . . | | 1.500.000 — |
| 32 | Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli . . . . . . . . . . . . . | | 6.000.000 — |
| | *A*) Per il trasporto di persone . . . | 2.000.000 | |
| | *B*) Per il trasporto di materiali . . . | 4.000.000 | |
| | Totale delle « Spese generali di personale » . . . | | 1.313.000.000 — |
| | *Spese generali diverse* | | |
| 33 | Avvisi, orari e pubblicazioni diverse . . . . . . | | 15.000.000 — |
| | *A*) Pubblicazioni statistiche e stampati per lavori statistici . . . . . | 1.000.000 | |
| | *B*) Avvisi, orari e pubblicazioni non inerenti ai lavori statistici . . . . | 14.000.000 | |

| Num. | CAPITOLI<br>Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|
| 34 | Imposte e tasse . . . . . . . . . . . . | 6.500.000 — |
| 35 | Spese giudiziali e contenziose . . . . . . . | 2.050.000 — |
| 36 | Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'ufficio e di magazzino . . . . . . . | 10.000.000 — |
| 37 | Indennizzi per danni alle persone ed alla proprietà . . | 15.000.000 — |
| 38 | Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere . | *per memoria* |
| 39 | Spese per la sorveglianza dei trasporti . . . . . | 20.000.000 — |
| 40 | Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune . . . . . . . . . | 1.000.000 — |
| 41 | Compensi ad altre Amministrazioni per i servizi coi loro treni e per i servizi su tronchi in esercizio speciale . . . . . . . . . . . . . | 1.000.000 — |
| 42 | Compensi corrisposti ad imprese assuntrici di trasporti in sostituzione di servizi ferroviari . . . . . | *per memoria* |
| 43 | Compensi corrisposti ad Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio dei tronchi di confine . . . | *per memoria* |
| 44 | Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli . . . . . . . .<br>*A*) Per il trasporto di persone . . 5.000.000<br>*B*) Per il trasporto di materiali . . 10.000.000 | 15.000.000 — |
| 45 | Contributo dell'Amministrazione ferroviaria per interessi sui capitali impiegati nell'acquisto e nella costruzione di case economiche per i ferrovieri (art. 12 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2350, convertito nella legge 5 ottobre 1920, n. 1432) . . . . . . . | 1.200.000 — |
| 46 | Spese casuali (art. 141 del Regolamento approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827) . . . . . . | 250.000 — |
| 47 | Addebiti per cali, deprezzamenti e perdite giustificate nelle scorte di magazzino e danni per ammanchi di materie e perdite di somme e valori . . . . . | 12.000.000 — |
| 48 | Spese diverse. . . . . . . . . . . . . | 37.000.000 — |
| | Totale delle « Spese generali diverse » . . . . | 136.000.000 — |
| | Totale del § 8 . . . . | 1.449.000.000 — |

| Num | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|
| | § 9. — *Servizi secondari* | |
| 49 | Servizi accessori ad impresa od in economia . . . . | 3.000.000 — |
| 50 | Annualità per la ricostituzione dei capitali mutuati per acquisto e costruzione di case economiche per i ferrovieri (art. 5 della legge 14 luglio 1907, n. 553 e R. decreto-legge 4 novembre 1926, n. 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2688). . . . . . . | 23.590.000 — |
| 51 | Annualità per la ricostituzione in 50 anni del capitale mutuato dal Fondo pensioni e sussidi per la costruzione della sede del Dopolavoro ferroviario in Roma (art. 1 della legge 22 marzo 1929, n. 527) . . . . | 410.000 — |
| | Totale del § 9 . . . | 27.000.000 — |
| | Totale della Sezione I . . . | 12.436.000.000 — |
| | SEZIONE II. — *Spese complementari* | |
| | (Art. 20, primo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372; penultimo capoverso dell'art. 2 del R. decreto legge 31 dicembre 1925, n. 2439, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898 e R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 451, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1043). | |
| 52 | Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (capitoli nn. 28 e 29 dell'entrata) . . . . . . | 80.000.000 — |
| 53 | Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (capitolo n. 30 dell'entrata) . . . . . . . . | 260.000.000 — |
| 54 | Rinnovamento del materiale rotabile (capitoli nn. 31 e 40-*D* 1 dell'entrata) . . . . . . . . . | 365.000.000 — |
| 55 | Migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti a carico dell'esercizio (capitoli nn. 32 e 40-*A* 4 dell'entrata). . . . . . . . . | 350.000.000 — |
| 56 | Spese complementari delle ferrovie secondarie a scartamento ridotto (gruppo Sicilia) (capitolo n. 33 dell'entrata) . . . . . . . . . . . . . . .<br>*A*) Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore. . . . . . 4.000.000<br>*B*) Rinnovamento della parte metallica dell'armamento . . . . . . 5.000.000<br>*C*) Rinnovamento del materiale rotabile 6.000.000 | 15.000.000 — |
| | Totale della Sezione II . . . | 1.070.000.000 — |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|---|
| | SEZIONE III. — *Spese accessorie* | | |
| | (Art. 20, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372). | | |
| | § 1. — *Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria* | | |
| 57 | Annualità dovute al Tesoro per interessi ed ammortamenti . . . . . . . . . . . . . | | 207.100.000 — |
| | A) Del valore del materiale rotabile e d'esercizio consegnato alle Ferrovie dello Stato e del valore della dotazione iniziale di magazzino e rimborsi anticipati di certificati 3.65 per cento (art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 261) . . . . . . . . . | 9.200000 | |
| | *B*) Delle somme fornite per aumento della dotazione iniziale di magazzino (art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429) . . . . . . . . . | 12.300.000 | |
| | *C*) Delle somme fornite per spese patrimoniali, per lavori di elettrificazione e rimborsi anticipati di certificati 3,50 per cento (art. 1 della legge 23 dicembre 1906, n.638) . . . . . . . . | 184.600.000 | |
| | *D*) Delle somme fornite per spese straordinarie dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908 . . . . . . | 500.000 | |
| | *E*) Delle somme fornite per acquisto di 4000 carri e per costruzione dei relativi parchi e mezzi di riparazione. . | 500.000 | |
| 58 | Interessi sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di Tesoreria (art. 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638). . . . . . . . . . . . . | | *per memoria* |
| | A) Per aumenti della dotazione di magazzino . . . . . . . . . . | *per memoria* | |
| | *B*) Per spese patrimoniali e di elettrificazione . . . . . . . . . . | *per memoria* | |
| 59 | Annualità dovuta al Consorzio di credito per le opere pubbliche per i fondi da esso mutuati per le spese di nuove elettrificazioni (art. 2 dei Regi decreti 21 maggio 1923, n. 150 e 2 luglio 1933, n. 755) . . . . . | | 38.000.000 — |

| Num. | CAPITOLI Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|
| 60 | Annualità sul capitale di L. 120.000.000 previsto a completamento del fondo per nuove elettrificazioni autorizzate col R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1888. . . . . . | *per memoria* |
| 61 | Annualità per il debito contratto per far fronte alle spese di elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1620, convertito nella legge 21 gennaio 1937, n. 16 . . . . . . . | *per memoria* |
| 62 | Annualità per le operazioni finanziarie occorrenti per far fronte alle spese di elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie di cui alla legge 30 maggio 1940, n. 728 . . | *per memoria* |
| 63 | Interessi sul debito contratto per le spese relative alla sistemazione in Roma degli impianti ferroviari di cui al R. decreto-legge 8 aprile 1937, n. 749, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2613 . . . . . . . . | *per memoria* |
| 64 | Assegnazione al Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 10 del R. decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 11 settembre 1941, n. 1115) . . | 20.000.000 — |
| 65 | Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione . . . . . . . . . . . . . . | *per memoria* |
| 66 | Contributo per le spese della Corte dei conti (art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361). . . . . . . . . | 120.000 — |
| 67 | Interessi a favore del Fondo di rinnovamento impianti e macchinari delle centrali elettriche. . . . . . | 14.700.000 — |
| 68 | Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori o per inadempimento di patti contrattuali (capitolo n. 22 dell'entrata) . . . . . . . . . . . . . . . . | 7.300.000 — |
| 69 | Perdite verificatesi nella gestione dei residui attivi a diminuzione del prodotto netto . . . . . . . . | *per memoria* |
| 70 | Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spese sostenute . . . . . . . | 4.780.000 — |
| | *A*) Per l'elettrificazione delle linee . 4.460.000 | |
| | *B*) Per impianti e lavori di carattere patrimoniale . . . . . . . . . 320.000 | |
| 71 | Accantonamenti annuali per l'impianto idroelettrico di Bressanone e linea primaria Bressanone-Trento (capitolo n. 40 dell'entrata) . . . . . . . . . | *per memoria* |
| | Totale del § 1 . . . . | 292.000.000 — |

| Num. | CAPITOLI<br>Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|
| | *§ 2. — Spese accessorie estranee alla azienda ferroviaria* | |
| 72 | Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi di interesse generale . . . . . . . . . . | *per memoria* |
| | Totale del § 2 . . . . | — |
| | *§ 3. — Avanzo di gestione* | |
| 73 | Avanzo della gestione da versare alla parte straordinaria (R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 451, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1043) (capitolo n. 39 dell'entrata) . . . . . . . . . . . . | *per memoria* |
| | Totale della Sezione III . . . . | 292.000.000 |

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

*Il Ministro per il tesoro*

RICCI

| Num. | CAPITOLI<br>Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|
| | **RIASSUNTO DELLE SPESE ORDINARIE** | |
| | SPESE D'ESERCIZIO | |
| | TITOLO I. — PARTE ORDINARIA | |
| | SEZIONE I. — *Spese d'esercizio della rete ferroviaria e dello Stretto di Messina* | |
| | § 1. — Direzione Generale (Servizi Centrali) | 382.000.000 — |
| | § 2. — Servizio movimento | 3.241.000.000 — |
| | § 3. — Servizio commerciale e del traffico | 170.000.000 — |
| | § 4. — Servizio materiale e trazione | 4.590.000.000 — |
| | § 5. — Servizio lavori e costruzioni | 2.370.000.000 — |
| | § 6. — Ferrovie secondarie sicule | 145.000.000 — |
| | § 7. — Navigazione dello stretto di Messina | 62.000.000 — |
| | § 8. — Spese generali dell'Amministrazione | 1.449.000.000 — |
| | § 9. — Servizi secondari | 27.000.000 — |
| | Totale della Sezione I | 12.436.000.000 — |
| | SEZIONE II. — *Spese complementari* | 1.070.000.000 — |
| | SEZIONE III. — *Spese accessorie*: | |
| | § 1. — Spese accessorie attinenti all'Azienda ferroviaria | 292.000.000 — |
| | § 2. — Spese accessorie estranee all'Azienda ferroviaria | — |
| | § 3. — Avanzo di gestione | — |
| | Totale del Titolo I - Parte ordinaria | 13.798.000.000 — |

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

*Il Ministro per il tesoro*

RICCI

| CAPITOLI | | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|
| Num. | Denominazione | |
| | **TITOLO II. — Parte straordinaria** (Art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429) | |
| 74 | Spese per reintegrare l'Amministrazione della deficienza di manutenzione delle [illegible] assunte in esercizio . . | *per memoria* |
| 75 | Acquisto di materiale rotabile e di navi-traghetto (capitolo n. 40, *D* 1 dell'entrata) . . . . . . . | 365.000.000 — |
| 76 | Miglioramenti al materiale rotabile ed alle navi traghetto (capitolo n. 41 dell'entrata) . . . . . . . | *per memoria* |
| 77 | Materiale di esercizio in aumento patrimoniale (capitolo n. 40, *C* dell'entrata) . . . . . . . . . . | 5.000.000 — |
| 78 | Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili . . | 250.000.000 — |
| 79 | Lavori di elettrificazione delle linee (capitolo n. 40 *B* ed *E* della entrata) . . . . . . . . . . | 10.000.000 — |
| 80 | Miglioramenti alle linee ed agli impianti . . . . . | 85.000.000 — |
| 81 | Aumento della dotazione di magazzino (capitolo n. 43 dell'entrata) . . . . . . . . . . . . | *per memoria* |
| 82 | Spese di riparazione e di ricostruzione in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra . . | 10.000.000.000 — |
| | *A*) Lavori alle linee ed agli impianti . . . 5.000.000.000 | |
| | *B*) Lavori di elettrificazione delle linee ed impianti . . . . . . . . . . 1.500.000.000 | |
| | *C*) Materiale rotabile . . . . . 2.500.000.0000 | |
| | *D*) Materiale d'esercizio . . . . 300.000.000 | |
| | *E*) Scorte di magazzino. . . . . 700.000.000 | |
| | Totale del Titolo II . . . . | 10.715.000.000 — |
| | **TITOLO III. — Magazzini, officine e scorte** | |
| | § 1. — *Gestione autonoma dei magazzini* (Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429). | |
| 83 | Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al Magazzino (capitoli nn. 43, 44 e 45 dell'entrata) . . | 3.500.000.000 — |
| 84 | Acconti sulle forniture in corso (capitolo n. 46 dell'entrata) . . . . . . . . . . . . . . | *per memoria* |

| Num. | CAPITOLI Denominazione | | COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|---|
| 85 | Rimborso ai fornitori di ritenute per garanzia (capitolo n. 47 dell'entrata) | | *per memoria* |
| 86 | Spese per infortuni marittimi relativi ai trasporti per conto della gestione di magazzino (capitolo n. 48 dell'entrata) | | *per memoria* |
| | Totale del § 1 | | 3.500.000.000 — |
| | § 2. — *Gestione speciale viveri « La Provvida »* | | |
| | (Regio decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e R. decreto 1 febbraio 1932, n. 125). | | |
| 87 | Spese d'impianto (capitolo n. 49 dell'entrata) | | *per memoria* |
| | *A*) Adattamento locali | *per memoria* | |
| | *B*) Materiali d'esercizio | *per memoria* | |
| | *C*) Diverse | *per memoria* | |
| 88 | Spese di acquisto viveri e addebiti diversi (capitolo n. 50 dell'entrata) | | 230.000.000 — |
| | *A*) Acquisti e spese accessorie | 230.000.000 | |
| | *B*) Reintegri e rinnovamenti patrimoniali | *per memoria* | |
| | *C*) Eccedenze e maggiori ricavi | *per memoria* | |
| | Totale del § 2 | | 230.000.000 — |
| | § 3. — *Officine e scorte.* | | |
| 89 | Spese per lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata (capitolo n. 51 dell'entrata) | | 1.340.000.000 — |
| | *A*) Officine di grande riparazione | 650.000.000 | |
| | 1. Personale . . . 400.000.000 | | |
| | 2. Forniture, spese ed acquisti . . . 250.000.000 | | |
| | *B*) Officine dei depositi e officine rialzo | 690.000.000 | |
| | 1. Personale . . . 440.000.000 | | |
| | 2. Forniture, spese ed acquisti . . . 250.000.000 | | |

| Num. | CAPITOLI Denominazione | | | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|---|---|
| | C) Stabilimenti dell'industria privata . | | per memoria | |
| | 1. Pagamenti per lavorazioni a materiale rotabile | per memoria | | |
| | 2. Forniture e spese diverse . . . . . . | per memoria | | |
| 90 | Spese dei cantieri e officine diverse, e delle centrali elettriche (capitolo n. 52 dell'entrata) . . . | | | 60.000.000 — |
| | A) Officine lavori . . . . . . | | 50.000.000 | |
| | 1. Personale . . | 10.000.000 | | |
| | 2. Forniture, spese ed acquisti . . . . | 40.000.000 | | |
| | B) Cantieri dell'elettrificazione . . | | per memoria | |
| | 1. Personale . . | per memoria | | |
| | 2. Forniture, spese ed acquisti . . . . | per memoria | | |
| | C) Centrali elettriche . . . . . | | per memoria | |
| | 1. Personale . . | per memoria | | |
| | 2. Forniture, spese ed acquisti . . . . | per memoria | | |
| | 3. Rinnovamento degli impianti e macchinari . | per memoria | | |
| | 4. Quota d'interessi sui capitali investiti . . | per memoria | | |
| | D) Tipolitografia . . . . . . | | 10.000.000 | |
| | 1. Personale . . . | 3.000.000 | | |
| | 2. Forniture, spese ed acquisti . . . . | 7.000.000 | | |
| 91 | Materiali di scorta, materie ricevute (capitolo n. 53 dell'entrata) . . . . . . . . . . | | | 400.000.000 — |
| | A) Servizio materiale e trazione . . . | | 400.000.000 | |
| | 1. Scorte per le officine di grande riparazione e private e per le officine dei depositi e officine rialzo . | 340.000.000 | | |
| | 2. Scorte fisse per le navi-traghetto dello stretto di Messina . . . | 10.000.000 | | |
| | 3. Parco sale montate e carrelli completi . . | 50.000.000 | | |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|---|
| | *B)* Servizio lavori e costruzioni - Cantieri per i lavori di elettrificazione . . | *per memoria* | |
| | Totale del § 3 . . . . | | 1.800.000.000 — |
| | Totale del Titolo III . . . . | | 5.530.000.000 — |
| | TITOLO IV. — Industrie speciali (R. decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1915, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562). | | |
| 92 | Sfruttamento boschi in Albania: | | *per memoria* |
| | *A)* Spese d'impianto (capitolo n. 54-*A* dell'entrata) . . . . . . . . | *per memoria* | |
| | *B)* Spese d'esercizio (capitolo n. 54-*B* dell'entrata) . . . . . . . . | *per memoria* | |
| | Totale del titolo IV . . . . | | |
| | TITOLO V. — Gestione del fondo pensioni e sussidi (Legge 9 luglio 1908, n. 418 e R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473). | | |
| 93 | Pensioni . . . . . . . . . . . . | | 900.000.000 — |
| 94 | Indennità di caroviveri . . . . . . . . | | 400.000.000 — |
| 95 | Sussidi . . . . . . . . . . . . . | | *per memoria* |
| 96 | Pensioni ad agenti ex gestioni austriache ed a quelli passati nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato (legge 6 luglio 1940, n. 952) (capitolo n. 56 dell'entrata) | | 17.000.000 — |
| | *A)* Pensioni . . . . . . . . | 12.000.000 | |
| | *B)* Caro-viveri . . . . . . . | 5.000.000 | |
| 97 | Erogazione dei proventi del Fondo lasciti, donazioni ed obiazioni, a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (capitolo n. 58 dell'entrata) . . . . | | *per memoria* |
| 98 | Investimento del contributo della Amministrazione per l'accantonamento in conto capitale . . . . . . | | *per memoria* |
| | Totale del titolo V . . . . | | 1.317.000.000 — |

| CAPITOLI | | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|
| Num. | Denominazione | |
| | TITOLO VI. — GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER LE PENSIONI AGLI AGENTI AVENTI DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI. | |
| | (R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2529 e R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 171, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473). | |
| 99 | Pensioni . . . . . . . . . . . . | 5.550.000 — |
| 100 | Sussidi . . . . . . . . . . . . | *per memoria* |
| 101 | Avanzo della gestione . . . . . . . . . | *per memoria* |
| | Totale del titolo VI . . . | 5.550.000 — |
| | TITOLO VII. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PER I FERROVIERI | |
| | (Testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165 modificato dalla legge 5 dicembre 1941, n. 1540). | |
| 102 | Spese per acquisto e costruzione di case (art. 293 testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato col R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e legge 10 giugno 1939, n. 931) (capitoli nn. 67 e 68 dell'entrata) . . . . . . . . . . | *per memoria* |
| 103 | Interessi sulle spese fatte durante il periodo di costruzione (capitoli nn. 67 e 68 dell'entrata) . . . . | *per memoria* |
| | *Gestione* | |
| 104 | Interessi dei capitali investiti nella costruzione e nell'acquisto di case già abitabili . . . . . . | 22.500.000 — |
| 105 | Imposte e sovrimposte . . . . . . . . . | 450.000 — |
| 106 | Spese di amministrazione, custodia e diverse . . . | 2.500.000 — |
| 107 | Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile . . . | 1.500.000 — |
| 108 | Manutenzione ordinaria . . . . . . . . . | 5.000.000 — |
| 109 | Manutenzione straordinaria . . . . . . . . | 3.000.000 — |
| 110 | Premi per la buona conservazione dei fabbricati (art. 50 del Regolamento approvato col R. decreto 25 febbraio 1915, n. 412) . . . . . . . . . . | *per memoria* |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|---|
| 111 | Versamenti al Fondo di riserva della gestione . . . | | *per memoria* |
| | *A*) Per accantonamento del contributo statale per la attenuazione dei fitti delle nuove costruzioni (R. decreto-legge 4 novembre 1926, n. 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2688) . . | *per memoria* | |
| | *B*) Per temporanee esenzioni di imposte e sovraimposte (art. 5 del regolamento di cui al R. decreto 25 febbraio 1915, n. 412) . . . . . . . | *per memoria* | |
| | *C*) Per eccedenze attive dei bilanci | *per memoria* | |
| | Totale del titolo VII . . . | | 34.950.000 — |
| | TITOLO VIII. - OPERA DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE | | |
| | (Leggi 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 370; R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1190; leggi 22 dicembre 1927, n. 2685; 2 giugno 1930, n. 713; art. 1 del R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251; R. decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2277, convertito nella legge 24 aprile 1935, n. 978 e R. decreto 11 marzo 1937, n. 759). | | |
| | *Patrimonio* | | |
| 112 | Spese per acquisti e costruzioni di immobili ed arredamenti (capitolo n. 73 dell'entrata) . . . . . . | | *per memoria* |
| | *A*) Istituti di educazione dell'Opera di previdenza per orfani del personale. . | *per memoria* | |
| | *B*) Colonie marine e climatiche per i figli degli iscritti all'A.F. . . . . | *per memoria* | |
| | *C*) Colonie della Fondazione Vittorio Emanuele III . . . . . . . . | *per memoria* | |
| | *Gestione* | | |
| | *A*) Opera di previdenza per buonuscita ed assegni diversi a favore delle famiglie ed orfani del personale | | |
| 113 | Spese per raccogliere ed istruire orfani e figli di agenti ed ex agenti . . . . . . . . . . . . | | 4.500.000 — |
| 114 | Indennità di buonuscita . . . . . . . . | | 22.000.000 — |
| 115 | Sussidi temporanei ed assegni alimentari di diritto . . | | 3.750.000 — |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|
| 116 | Sussidi temporanei ed assegni alimentari facoltativi. . | 150.000 — |
| 117 | Sussidi diversi . . . . . . . . . . . . . . | 450.000 — |
| 118 | Assegni giornalieri di malattia (R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1988, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 202) . . . . . . . . . . . . . . | 2.000.000 — |
| 119 | Rimborsi di ritenute . . . . . . . . . . . | *per memoria* |
| 120 | Avanzo della gestione . . . . . . . . . . . | *per memoria* |
| | *B)* Colonie marine e climatiche per i figli degli inscritti all'A.F. | |
| 121 | Spese diverse per il funzionamento delle colonie . . | *per memoria* |
| 122 | Spese di manutenzione degli immobili e del materiale . | *per memoria* |
| 123 | Avanzo della gestione . . . . . . . . . . . | *per memoria* |
| | *C)* Fondazione Vittorio Emanuele III | |
| 124 | Spese diverse per il funzionamento delle colonie . . | *per memoria* |
| 125 | Avanzo della gestione . . . . . . . . . . . | *per memoria* |
| | Totale del titolo VIII . . . | 32.850.000 — |
| | TITOLO IX. — GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE CESSIONI | |
| | (Leggi 30 giugno 1908, n. 335; 25 giugno 1909, n. 372; 13 luglio 1910, n. 444; R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314; convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251 e legge 4 luglio 1941, n. 737). | |
| 126 | Spese della gestione (capitolo n. 89 dell'entrata) . . | 2.250.000 — |
| | Totale del titolo IX . . . | 2.250.000 — |
| | TITOLO X. — GESTIONE DEI MUTUI AL PERSONALE | |
| | (Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641; R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314; convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251, e art. 1 del R. decreto 29 luglio 1933, n. 1109). | |
| | *Patrimonio* | |
| 127 | Somme mutuate al personale (capitolo n. 90 dell'entrata) . . . . . . . . . . . . . . | 24.000.000 — |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|---|
| | *Gestione* | | |
| 128 | Spese della gestione (capitolo n. 91 dell'entrata) . . | | 27.000.000 — |
| | Totale del titolo X . . . . | | 51.000.000 — |
| | TITOLO XI. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE | | |
| | (Legge 5 ottobre 1920, n. 1432; Regi decreti 10 maggio 1923, n. 1224, 12 luglio 1923, n. 1932; 10 settembre 1923, numero 2118; R. decreto-legge 27 gennaio 1924, n. 203, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; decreto Ministeriale 13 maggio 1929, n. 2624; R. decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2473, convertito nella legge 30 aprile 1936, n. 876 e legge 10 giugno 1939, n. 931). | | |
| | *Patrimonio* | | |
| 129 | Società cooperative fra il personale per la costruzione di case (capitolo n. 92 dell'entrata). . . . . | | *per memoria* |
| | *A)* Somme fornite in conto mutui concessi per acquisto e costruzione di case . . . . . . . . . . | *per memoria* | |
| | *B)* Addebito per interessi e quota di spese generali durante il periodo di costruzione . . . . . . . | *per memoria* | |
| | *Gestione* | | |
| 130 | Erogazione d'interessi e quote di ammortamento ad estinzione mutui (capitolo n. 93 dell'entrata). . . . | | 3.940.000 — |
| 131 | Quota di spese generali durante il periodo di ammortamento (capitolo n. 93 dell'entrata) . . . . . . | | 60.000 — |
| 132 | Versamento a cooperative delle ritenute fatte a soci in conto manutenzione degli stabili e per altri titoli diversi (R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985) (capitolo n. 94 dell'entrata . . . . . . . . . . . . | | *per memoria* |
| | Totale del titolo XI . . . | | 4.000.000 — |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|---|
| | **TITOLO XII. — Monopolio per l'acquisto all'estero di carboni e metalli** | | |
| | (R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 212 e art. 8 della legge 11 febbraio 1941, n. 59). | | |
| 133 | Spese per acquisti e diverse (capitolo n. 95 dell'entrata . | | *per memoria* |
| | *A*) Carboni . . . . . . . . | *per memoria* | |
| | *B*) Metalli . . . . . . . . | *per memoria* | |
| | *C*) Eccedenza e maggiori ricavi . . | *per memoria* | |
| | Totale del titolo XII . . . . | | — |
| | **TITOLO XIII. — Operazioni per conto di terzi e gestione dei mandati a disposizione e di anticipazione** | | |
| 134 | Operazioni attinenti ai trasporti (capitolo n. 96 dell'entrata) . . . . . . . . . . . . | | 500.000.000 — |
| 135 | Operazioni attinenti al personale (capitolo n. 97 dell'entrata) . . . . . . . . . . . . | | 80.000.000 — |
| 136 | Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati (capitolo n. 98 dell'entrata) . . . . . . . . . . . | | 1.000.000.000 — |
| 137 | Mandati a disposizione e di anticipazione emessi (capitolo n. 99 dell'entrata) . . . . . . . . | | *per memoria* |
| | Totale del titolo XIII . . . . | | 1.580.000.000 — |
| | **TITOLO XIV. — Partite di giro** | | |
| 138 | Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti (capitolo n. 100 dell'entrata) . . . . . . . | | 29.500.000 — |
| | *A*) Tasse erariali . . . . . . | 22.000.000 | |
| | *B*) Tassa di bollo . . . . . . | 7.500.000 | |
| 139 | Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (capitolo n. 101 dell'entrata) . . | | 676.000.000 — |
| | *A*) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, paghe e competenze accessorie . . . . . . . . . . | 500.000.000 | |
| | *B*) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sugli assegni a carico del fondo pensioni e dell'Opera di previdenza . . . . . . . . . | 100.000.000 | |

| Num | CAPITOLI — Denominazione | | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|---|
| | *C*) Tassa di bollo . . . . . . | 3.000.000 | |
| | *D*) Imposta complementare sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni . . . | 60.000.000 | |
| | *E*) Addizionale alle imposte sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza . . . . . . . | 13.000.000 | |
| 140 | Versamento delle imposte e tasse ritenute a terzi (capitolo n. 102 dell'entrata) . . . . . . . . | | 8.000.000 — |
| | *A*) Imposta di ricchezza mobile . . | 1.500.000 | |
| | *B*) Addizionale all'imposta di ricchezza mobile e complementare . . . . . | 50.000 | |
| | *C*) Imposta complementare . . . . . | 100.000 | |
| | *D*) Tassa di bollo . . . . . . | 6.350.000 | |
| 141 | Versamento dell'imposta generale sull'entrata (capitolo n. 103 dell'entrata) . . . . . . . . . . | | 30.000.000 — |
| 142 | Versamento all'Istituto nazionale assicurazioni dei premi per l'assicurazione del personale sussidiario e contrattista (capitolo n. 104 dell'entrata) . . . . . | | *per memoria* |
| | Totale del titolo XIV . . . . | | 743.500.000 — |

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
*Il Ministro per il tesoro*
RICCI

| Num. | CAPITOLI<br>Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 3 giugno 1946 |
|---|---|---|
| | **RIASSUNTO DELLA SPESA** | |
| | TITOLO I. — PARTE ORDINARIA | 13.798.000.000 — |
| | TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA | 10.715.000.000 — |
| | Totale delle spese ordinarie e straordinarie | 24.513.000.000 — |
| | *Gestioni speciali et autonome* | |
| | TITOLO III. — MAGAZZINI - OFFICINE E SCORTE: | |
| | § 1. — *Gestione autonoma dei magazzini* | 3.500.000.000 — |
| | § 2. — *Gestione speciale viveri «La Provvida»* | 230.000.000 — |
| | § 3. — *Officine e scorte* | 1.800.000.000 — |
| | TITOLO IV. — INDUSTRIE SPECIALI | — |
| | TITOLO V. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI | 1.317.000.000 — |
| | TITOLO VI. — GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER LE PENSIONI, ECC. | 5.550.000 — |
| | TITOLO VII. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PER I FERROVIERI | 34.950.000 — |
| | TITOLO VIII. — OPERA DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE | 32.850.000 — |
| | TITOLO IX. — GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE CESSIONI | 2.250.000 — |
| | TITOLO X. — GESTIONE DEI MUTUI AL PERSONALE | 51.000.000 — |
| | TITOLO XI. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE | 4.000.000 — |
| | TITOLO XII. — MONOPOLIO PER GLI ACQUISTI ALL'ESTERO DI CARBONI E METALLI | — |
| | TITOLO XIII. — OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI, ECC. | 1.580.000.000 — |
| | Totale delle gestioni speciali ed autonome | 8.557.600.000 — |
| | TITOLO XIV. — PARTITE DI GIRO | 743.500.000 — |
| | Totale generale della spesa | 33.814.100.000 — |

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
*Il Ministro per il tesoro*
**RICCI**

**Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.**

| Num. | CAPITOLI<br>Denominazione | COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 |
|---|---|---|
| | TITOLO I. — PARTE ORDINARIA | |
| | Entrate | 13.798.000.000 — |
| | Spese | 13.798.000.000 — |
| | Differenza | — |
| | TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA | |
| | Entrate | 10.715.000.000 — |
| | Spese | 10.715.000.000 — |
| | Differenza | — |
| | GESTIONI SPECIALI ED AUTONOME | |
| | Entrate | 8.557.600.000 — |
| | Spese | 8.557.600.000 — |
| | Differenza | — |
| | PARTITE DI GIRO | |
| | Entrate | 743.500.000 — |
| | Spese | 743.500.000 — |
| | Differenza | — |
| | RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE EFFETTIVE | |
| | Entrate effettive ordinarie e straordinarie | 24.513.000.000 — |
| | Spese effettive ordinarie e straordinarie | 24.513.000.000 — |
| | Differenza | — |

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

*Il Ministro per il tesoro*

RICCI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 534. — *Indennità giornaliera prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, per il personale con sede di servizio in Comuni che furono oggetto di offese belliche* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, modificato dal R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 24-B, recante provvidenze a favore del personale dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese belliche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, contenente miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e parastatali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti delle Amministrazioni statali, degli Enti locali ed in genere degl Enti di diritto pubblico, nonchè a favore dei pensionati statali;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

## Art. 1.

L'indennità giornaliera prevista dall'art. 2 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, è dovuta in via continuativa fino al giorno precedente la data dalla quale decorrono le provvidenze disposte col decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116:

1) al personale avente sede ordinaria di servizio in Comuni nei quali il R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, trovò applicazione per la prima volta posteriormente al 1° maggio 1943;

2) al personale avente sede ordinaria di servizio in Comuni nei quali il decreto-legge medesimo trovò applicazione per la prima volta anteriormente al 2 maggio 1943, ma che successivamente a tale data subirono offese belliche;

3) al personale previsto dall'art. 3 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, dopo la cessazione del trattamento di missione concesso ai sensi del

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 18 settembre 1945.

predetto articolo e in ogni caso da data non anteriore al 1° luglio 1943, e semprechè l'indennità spetti nella sede ordinaria di servizio.

Art. 2.

Nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 535. — *Revoca delle concessioni di medaglie al valore in favore degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità* (1).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, che disciplina la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, concernente la revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 18 settembre 1945.

Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la guerra e per il tesoro:

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le concessioni di decorazioni al valor militare e dell'Ordine militare di Savoia, che non si riferiscano ad atti di valore compiuti in guerra, disposte in favore di appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità, nonchè alle disciolte milizie speciali, sono revocate.

Sono in ogni caso revocate le concessioni di decorazioni disposte in favore delle predette categorie in dipendenza di atti compiuti nella guerra civile di Spagna.

Art. 2.

La corresponsione delle pensioni e dei soprassoldi relativi alle decorazioni revocate in attuazione del precedente art. 1 cessa a decorrere dalla prima rata in scadenza dopo la pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 540. — *Indennità al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto 3 giugno 1926, n. 941;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1927, n. 2799;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 18 settembre 1945.

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' soppresso l'aumento corrispondente all'aggio sull'oro per le indennità giornaliere previste per le missioni all'estero dall'art. 1 del R. decreto 3 giugno 1926, n. 941.

Art. 2.

Le indennità indicate nel precedente art. 1 sono corrisposte nella misura prevista dalle disposizioni in vigore, moltiplicata per un coefficiente, che sarà determinato volta a volta in rapporto alle particolari situazioni valutarie dei vari paesi dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Gli incarichi di missione all'estero sono conferiti dal Ministro competente previa intesa con il Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Sono convalidati i pagamenti di indennità di missione all'estero effettuati in deroga alle vigenti disposizioni anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo cre il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Parri — Ricci

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 584. — *Facilitazioni per la sottoscrizione rateale ai prestiti nazionali da parte di dipendenti statali* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il testo unico approvato con R. decreto 5 giugno 1941, n. 874;
Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli impiegati civili e militari delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed i pensionati dello Stato hanno facoltà di rilasciare, a favore degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche d'interesse nazionale, per il pagamento delle somme dovute in dipendenza di sottoscrizione rateale ai prestiti nazionali promossa dagli enti suddetti, delega per quote mensili uguali di stipendio o di pensione, entro il limite del quinto, valutato al netto delle ritenute, e per un periodo non eccedente un anno.

Art. 2.

La delegazione rilasciata dall'impiegato o dal pensionato è esente da tassa di bollo e dalla registrazione e deve essere trasmessa in duplice esemplare ed in copia all'ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio e della pensione, il quale provvede alla trattenuta e al pagamento, a favore dell'istituto di credito, della rata delegata o della parte che non eccede il quinto, valutato al netto delle ritenute, dello stipendio o della pensione.

Accettata la delegazione per la quota intera o ridotta, l'ufficio ordinatore trasmette un esemplare della medesima all'istituto interessato, e altro esemplare all'Amministrazione centrale competente per la emissione del prescritto ruolo di variazione.

Art. 3.

Alla sottoscrizione rateale dei buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premio - 1° aprile 1950 - emessi in virtù dei decreti legislativi Luogotenenziali 12 mar-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 27 settembre 1945.

zo 1945, n. 70, e 28 giugno 1945, n. 363, sono applicabili le disposizioni dei precedenti articoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945, n. 585. — *Disposizioni sulla dichiarazione unica per l'accertamento delle imposte dirette* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, che approva il testo delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette;

Visto l'art. 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77, riguardante l'istituzione dei Consigli e dei Comitati tributari;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

### Art. 1.

Chiunque possiede redditi o patrimoni soggetti alle imposte dirette è tenuto a farne la dichiarazione secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

### Art. 2.

La dichiarazione deve essere presentata dalle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, dalle società di qualsiasi tipo, dalle associazioni in parte-

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 27 settembre 1945.

cipazione, dalle imprese agrarie e collettive, dagli enti di fatto nei cui confronti il presupposto del tributo si verifichi in modo unitario, nonchè dalle fondazioni e dalle aziende aventi finalità proprie, istituite da altri enti, anche se sforniti di personalità giuridica ai sensi della legge civile, quando hanno gestione e bilancio autonomi rispetto a quelli della persona o dell'ente che le ha costituite.

Art. 3.

Per i minori, gli incapaci e gli enti collettivi la dichiarazione è presentata da coloro che ne hanno la rappresentanza secondo la legge civile.

Per le associazioni gli enti e le ditte che non hanno personalità giuridica ai sensi della legge civile, la dichiarazione è presentata da coloro cui la rappresentanza spetta secondo la legge o lo statuto o, in difetto, da chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto. In mancanza sono obbligati a presentare la dichiarazione tutti coloro che fanno parte dell'associazione, dell'ente o della ditta.

Se più persone hanno l'obbligo della dichiarazione ai sensi del presente articolo, la presentazione fattane da una di esse esonera le altre.

Art. 4.

La dichiarazione può essere fatta da un mandatario del soggetto. Il mandato deve risultare da atto scritto, anche sotto forma di semplice lettera e deve essere allegato alla dichiarazione.

Quando vi sia un mandato rilasciato con atto pubblico o risultante da atto registrato, o pubblicato, o depositato presso pubblici uffici, il mandatario può indicare nella dichiarazione gli estremi dell'atto e della sua registrazione, pubblicazione o deposito, salvo ad esibirlo quando ne sia richiesto dall'ufficio.

Art. 5.

La dichiarazione deve essere datata e sottoscritta.

Il dichiarante che non è in condizioni di sottoscrivere può far compilare la dichiarazione da persona di sua fiducia, la quale la firma, attestando che essa è fatta alla presenza e per incarico dell'interessato.

La dichiarazione può anche essere fatta oralmente al sindaco, al procuratore delle imposte o a chi ne fa le veci, i quali ne redigono verbale alla presenza del dichiarante.

Art. 6.

La dichiarazione è presentata all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o anche all'ufficio del comune, nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto.

L'ufficio distrettuale o l'ufficio municipale debbono, anche se non richiesti, rilasciarne ricevuta staccata da un registro a madre e figlia.

La dichiarazione può anche essere spedita per posta all'ufficio distrettuale a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario anche sul modello della dichiarazione.

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta dell'ufficio distrettuale o dell'ufficio municipale, dalla ricevuta della raccomandata o da altro documento dell'Amministrazione postale, comprovante la data della spedizione.

Nessun'altra prova può essere addotta in contrasto o a complemento delle risultanze dei protocolli, registri ed atti degli uffici.

Art. 7.

Le persone fisiche hanno il loro domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe civile sono iscritte ai sensi delle disposizioni in vigore.

Gli italiani residenti all'estero o in territorio di oltre mare soggetti alla sovranità dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune di origine.

Gli stranieri hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno la loro residenza ai sensi del codice civile, o la loro dimora da almeno un anno, o, in mancanza, nel comune in cui si produce il reddito o in cui è situato il cespite patrimoniale; se il reddito si produce e i cespiti patrimoniali sono posseduti in più comuni, il domicilio fiscale è stabilito nel comune in cui si produce il reddito più elevato o è posseduto il cespite di maggior valore.

Art. 8.

Gli enti collettivi hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale.

Le società, le associazioni e gli enti di ogni specie, che non hanno una sede legale, hanno il domicilio fiscale nel comune in cui svolgono in modo continuativo la loro principale attività.

Art. 9.

Quando concorrano particolari circostanze, l'Intendente di finanza può consentire che il domicilio fiscale del soggetto sia stabilito in un comune diverso da quello indicato nei due articoli precedenti.

Art. 10.

La dichiarazione deve essere presentata dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno.

Le società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le cooperative e le mutue assicuratrici, gli istituti di credito e le casse di risparmio, le provincie, i comuni e gli altri enti morali tenuti alla compilazione di bilanci annuali, nonchè le fondazioni e le aziende previste nell'ultima

parte dell'art. 2 e istituite dagli enti sopradetti devono presentare la loro dichiarazione, corredata dal bilancio o rendiconto, entro tre mesi dall'approvazione di questo.

Qualora il bilancio o rendiconto non sia chiuso e approvato nei termini stabiliti dalla legge o dallo statuto, la società o l'ente deve presentare la dichiarazione entro nove mesi dalla scadenza del termine di chiusura.

Nei casi previsti nell'art. 16 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, di incorporazione o di fusione di società o enti, la dichiarazione, corredata col bilancio di chiusura della società o ente cessato, deve essere presentata dalla società o ente incorporante o risultante dalla fusione entro tre mesi dalla stipulazione dell'atto di fusione.

Art. 11.

Nei casi di messa in liquidazione, senza continuazione della gestione, delle società ed enti indicati nel secondo comma dell'art. 10, i liquidatori nella dichiarazione da presentarsi entro i tre mesi dal deposito del bilancio presso l'ufficio del registro delle imprese, dichiarano i redditi derivanti dalla liquidazione.

Se la liquidazione non si esaurisce nell'anno, nella dichiarazione da presentarsi entro i nove mesi dalla chiusura di ciascun anno di liquidazione, i liquidatori comprendono i redditi sulla base del bilancio annuale, ai fini della tassazione, che ha carattere provvisorio ogni qualvolta la liquidazione non si protrae oltre il quinquennio, salvo tassazione di conguaglio in relazione al reddito globale sulla base di bilancio finale da comprendersi nella dichiarazione che deve essere presentata entro i tre mesi dal deposito del bilancio medesimo presso l'ufficio del registro delle imprese.

Art. 12.

La dichiarazione è unica per tutti i redditi ed i cespiti patrimoniali pertinenti al medesimo soggetto e deve contenere gli elementi rilevanti ai fini della determinazione e della commisurazione dell'imposta.

I modelli della dichiarazione sono approvati con decreto del Ministro per le finanze e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

Per i fabbricati la dichiarazione deve comprendere i redditi prodotti nell'anno precedente. Tali redditi sono tassabili a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui la dichiarazione è presentata. Tuttavia la variazione in più o in meno diventa effettiva ai fini della tassazione soltanto quando essa, in conformità alle disposizioni dell'art. 21 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, e dell'art. 5 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, raggiunga il terzo. Per i fabbricati di nuova costruzione, la dichiarazione deve comprendere i redditi di quelli che nell'anno precedente sono divenuti abitabili e servibili all'uso cui sono destinati.

Sono esenti dall'obbligo della dichiarazione coloro il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta sui fabbricati risulti accertato in somma inferiore a L. 150 complessivamente per tutti i cespiti posseduti e non posseggono altri redditi soggetti ad imposta diretta.

Per i redditi mobiliari la dichiarazione deve comprendere quelli che si sono prodotti nell'anno precedente ai fini della tassazione dal 1° gennaio dell'anno in cui la dichiarazione è presentata. Per i redditi mobiliari di nuova produzione la dichiarazione deve comprendere quelli la cui produzione ha avuto inizio nell'anno precedente, all'infuori dei redditi di categoria C/1, che devono essere compresi nella dichiarazione del secondo anno successivo a quello di inizio della loro produzione, ai fini della tassazione dal giorno della produzione.

Si considerano redditi di nuova produzione gli aumenti dei redditi di categoria *A* e di categoria C/2 che si siano verificati nell'anno precedente a quello in cui la dichiarazione è presentata.

Art. 14.

I redditi che, secondo le leggi vigenti, sono tassabili in via di rivalsa devono essere dichiarati, tanto dal percipiente, quanto dalla persona che li corrisponde, la quale deve unire alla dichiarazione un elenco nominativo dei redditari, con la specificazione delle somme pagate a ciascuno di essi.

Art. 15.

Quando il reddito di categoria *B* deriva da appalti e forniture tassabili una volta tanto ai sensi dell'art. 8 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, la dichiarazione di cui al primo comma dell'art. 10 deve comprendere il reddito degli appalti e delle forniture eseguite nell'anno precedente.

Se l'appalto o la fornitura non si è esaurito nell'anno stesso della sua assunzione, la dichiarazione deve comprendere il reddito relativo alla parte espletata nell'anno precedente, la cui tassazione ha luogo in via provvisoria, salvo conguaglio sulla base del reddito globale, da comprendersi nella dichiarazione che sarà presentata nel termine dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il collaudo dell'appalto o il compimento della fornitura.

Le stesse disposizioni si applicano per la dichiarazione dei redditi tassabili una volta tanto, derivanti da altre forme di attività industriali o commerciali, quando l'attività stessa abbia caratteri tali da potersi considerare separata dall'ordinaria attività continuativa del soggetto.

Art. 16.

Quando il reddito di categoria C/1 deriva da prestazioni di opera come amministratore giudiziario, curatore, liquidatore di aziende, arbitro ed altri simili uffici e la tassazione di esso ha luogo una volta tanto, ai sensi dell'art. 7

della legge 8 giugno 1936, n. 1231, la dichiarazione di cui al primo comma dell'art. 10 deve comprendere il reddito degli uffici espletati nell'anno precedente.

Se l'ufficio non si è esaurito nell'anno stesso della sua assunzione, la dichiarazione deve comprendere il reddito relativo alla parte espletata nell'anno precedente, la cui tassazione ha luogo in via provvisoria, salvo conguaglio sulla base del reddito globale, da comprendersi nella dichiarazione che sarà presentata dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui l'ufficio ha avuto compimento.

Art. 17.

Per i redditi ammessi a fruire di temporanea esenzione o riduzione di imposta, nella dichiarazione da presentarsi dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è cessato il diritto alla esenzione deve farsi espressa menzione di tale cessazione.

Per i redditi ammessi a fruire di esenzione o di riduzione di imposta subordinatamente a determinate condizioni, nella dichiarazione da presentarsi dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui dette condizioni sono venute a cessare deve farsi espressa menzione della cessazione stessa.

Restano invariati gli obblighi al cui adempimento le singole leggi di imposta subordinano la concessione dell'esenzione o della riduzione.

Art. 18.

Nella dichiarazione di cui al primo comma dell'art. 10 devono comprenprendersi anche i redditi dei terreni, come accertati per l'anno precedente.

Sono esenti dall'obbligo della dichiarazione coloro il cui reddito imponibile ai fini della imposta sui terreni e dell'imposta sul reddito agrario non superi le L. 100 complessivamente per tutti i cespiti posseduti e non posseggano altri redditi soggetti ad imposta diretta.

Art. 19.

La dichiarazione unica disposta dal presente decreto, deve contenere anche gli elementi relativi all'applicazione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili di guerra, ferme restando per tale applicazione le norme contenute nel testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, e successive modificazioni.

Art. 20.

Nella dichiarazione da presentarsi nel termine dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno devono comprendersi i cespiti patrimoniali posseduti dal soggetto nell'anno precedente, con l'indicazione di ogni elemento rilevante per la determinazione e commisurazione dell'imposta con effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, tranne, che non si tratti di cespiti nuovi, nel qual caso la tassazione ha effetto dal giorno in cui sono sorti.

Art. 21.

Fermo quanto disposto all'art. 12 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, la mancata presentazione della dichiarazione annuale nel termine indicato al primo comma dell'art. 10, implica conferma della situazione precedente, salvi gli accertamenti dell'ufficio.

Art. 22.

L'azione della finanza per la rettifica delle dichiarazioni annuali presentate nel termine di cui al primo comma dell'art. 10 si prescrive col 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui le dichiarazioni furono presentate.

Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni, l'azione della finanza per la rettifica dei redditi e dei valori patrimoniali già accertati si prescrive col 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata.

Art. 23.

La presentazione della dichiarazione unica non modifica la competenza dei diversi uffici per l'accertamento delle singole imposte, secondo le norme vigenti.

L'ufficio che ha ricevuto la dichiarazione rimette i dati ed elementi in essa contenuti agli uffici competenti per l'accertamento delle singole imposte.

Art. 24.

La prima dichiarazione unica prevista negli articoli precedenti deve essere presentata entro i termini che saranno fissati con proprio decreto del Ministro per le finanze.

Art. 25.

Tutti coloro che svolgono, anche in forma occasionale, una attività agricola, industriale, commerciale, professionale o di lavoro dipendente o che godono, a qualsiasi titolo di un reddito o possiedono cespiti patrimoniali e che non sono tenuti a presentare la dichiarazione prevista negli articoli precedenti, in quanto il loro reddito o il loro patrimonio non raggiunge il minimo imponibile, devono presentare nel termine che sarà stabilito, di volta in volta, dal Ministro per le finanze, una dichiarazione contenente la specificazione dell'attività che svolgono, dei redditi di cui godono e dei cespiti che possiedono.

Art. 26.

Chi omette la presentazione della dichiarazione unica stabilita dal presente decreto è soggetto all'ammenda nella misura da L. 500 a L. 100.000.

Se nella dichiarazione unica è omessa la indicazione dei singoli cespiti di reddito o di patrimonio, l'ammenda è stabilita nella misura da L. 200 a L. 10.000.

Chi ometta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 25 è soggetto alla pena pecuniaria da L. 200 a L. 3000.

Rimangono ferme in ogni caso, le altre sanzioni applicabili, in base alle disposizioni vigenti, in tema di dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

Art. 27.

Sono abrogati gli articoli 1 a 12 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, e ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.

Art. 28.

E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per le spese inerenti all'applicazione del presente decreto.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nela Raccolta ufficiali delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — TOGLIATTI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 571. *Disposizioni circa le nomine ed i licenziamenti disposti dal Governo Militare Alleato* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 23 settembre 1945.

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e viste le sue successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e viste le sue successive modificazioni;

Visto il titolo II del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e viste le successive disposizioni concernenti l'epurazione dell'Amministrazione;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A tutti gli effetti della legge italiana, le nomine ad uffici pubblici conferite dal Governo Militare Alleato nei territori ad esso soggetti, hanno carattere d'incarichi temporanei.

Art. 2.



Coloro che, all'atto del ritorno dei territori all'Amministrazione italiana, si trovino preposti a pubblici uffici, in virtù di disposizioni del Governo Militare Alleato, continuano ad esercitare le loro funzioni fino a quando non siano sostituiti dalla competente autorità del Governo italiano, salva la loro eventuale immissione in ruolo.

Ai fini del trattamento economico spettante per detti incarichi, le persone estranee all'Amministrazione sono equiparate ai dipendenti di ruolo del grado gerarchico cui corrispondono le funzioni ad esse affidate. Tale equiparazione è disposta con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per il tesoro.

Qualora trattisi di funzioni esercitate, da parte di estranei all'Amministrazione, in enti pubblici diversi dallo Stato è corrisposto il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni o dai rispettivi ordinamenti per la carica cui le funzioni stesse corrispondano.

Art. 3.

I dipendenti dello Stato e degli enti previsti dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, rimossi dall'ufficio o licenziati per motivi di epurazione, dal Governo Militare Alleato, s'intendono sospesi cautelarmente dall'ufficio ai sensi dell'art. 22, terzo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Detta sospensione decorre dal giorno in cui i provvedimenti suindicati vennero adottati.

La contestazione degli addebiti, ai fini del giudizio di epurazione, deve essere fatta entro tre mesi dal giorno della restituzione all'Amministrazione italiana dei territori in cui detti provvedimenti vennero adottati o, se trattasi di territori già restituiti, dal giorno della entrata in vigore del presente decreto.

E' fatto salvo ogni diverso provvedimento disciplinare da adottare nei confronti di detti dipendenti, in conseguenza di procedimenti penali istituiti a loro carico.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto valgono anche per i provvedimenti adottati dal Governo Militare Alleato nei territori che, all'atto della entrata in vigore del decreto stesso, siano già stati restituiti all'Amministrazione italiana.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 529. — *Revoca di bandi di dichiarazione di zona delle operazioni, cessazione del trattamento di guerra al personale militare e militarizzato, nonchè smilitarizzazione del personale civile* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra sul territorio dello Stato;

Visti gli articoli 11 e 15 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. decreto 4 agosto 1943, n. 714, che ha dichiarato in stato di guerra tutto il territorio dello Stato;

Visti i bandi del Comandante Supremo delle Forze armate in data 6 e 29 aprile 1941, 9 maggio 1941, 9 gennaio 1943, 14 aprile 1943, 21 maggio 1943, 14 giugno 1943, 21 e 26 luglio 1943, con i quali viene dichiarata zona delle operazioni parte del territorio dello Stato;

Visti i bandi del Comandante Supremo delle Forze armate in data 1° ottobre 1943, n. 6, e 25 dicembre 1943, n. 15;

Visto il R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1943, n. 507, relativo al trattamento economico spettante ai personali militari e militarizzati che fanno parte di comandi, enti, reparti e servizi costituenti le Forze armate operanti, nonchè al personale militare che presta servizio nella zona delle operazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, relativo alla disciplina della militarizzazione;

Visti i bandi del Comandante Supremo delle Forze armate in data 17 maggio 1943, 3, 4, 16 e 30 giugno 1943 e 14 luglio 1943, che disciplinano la militarizzazione del personale ferroviario e postelegrafonico nei territori delle isole della Sicilia e della Sardegna e delle imprese private in zona delle operazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 settembre 1945.

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 16 settembre 1945 cessano di avere effetto le dichiarazioni di zona delle operazioni decretate con bandi del Comandante Supremo delle Forze armate.

Le parti del territorio dello Stato, diverse da quelle indicate nel comma precedente, sono considerate zona delle operazioni a datare dalle ore 20 dell'8 settembre 1943 e fino al 15 settembre 1945.

In dipendenza della dichiarazione di cui al comma precedente il pagamento delle indennità spettanti in zona delle operazioni non è dovuto a coloro che non abbiano prestato servizio presso enti mobilitati o che non abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 2.

A decorrere dal 16 settembre 1945 cessano di avere applicazione le norme del R. decreto-legge 19 marzo 1941, n. 583, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1943, n. 507, relative al trattamento economico spettante ai personali militari e militarizzati che fanno parte dei comandi, enti, reparti e servizi costituenti le Forze armate operanti, nonchè al personale militare che presta servizio nella zona delle operazioni, ad eccezione delle norme degli articoli 12, 40, 41 e 42.

Art. 3.

A decorrere dal 16 settembre 1945 cessano di aver effetto tutte le militarizzazioni del personale civile delle Amministrazioni dello Stato e delle imprese private.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione, o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, man-

dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 580. — *Modificazioni al R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, sulla disciplina delle requisizioni* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, recante norme per la disciplina delle requisizioni, e il regolamento approvato con R. decreto 21 giugno 1941, n. 688, relativo al funzionamento del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 385, sulla istituzione dei Comitati giurisdizionali territoriali per le controversie in materia di requisizioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria ed il commercio, e per il lavoro e la previdenza sociale;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 27 settembre 1945.

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 30 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, è aggiunto il seguente comma:

« Se la requisizione cessa prima della scadenza convenuta o prorogata del contratto, il contraente che aveva l'uso o il godimento del bene requisito ha diritto a riavere tale uso o godimento, fino al termine convenuto o prorogato del contratto, alle stesse condizioni precedenti, salve le modificazioni legali eventualmente intervenute ».

Art. 2.

All'art. 57 del R. decreto predetto è aggiunto il seguente comma:

« Inoltre, per l'asportazione dall'immobile delle cose non comprese nell'ordine di requisizione, deve essere accordata al detentore dell'immobile medesimo un'indennità commisurata alle normali spese di trasporto nell'ambito dello stesso Comune ».

Art. 3.

All'art. 78 del R. decreto predetto è sostituito il seguente:

« Il Comitato giurisdizionale centrale è istituito con decreto Luogotenenziale, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, e ha sede in Roma.

Il Comitato è costituito:

da un magistrato di grado 3° dell'ordine giudiziario, presidente, e da sei magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in attività di servizio o a riposo, di cui due di grado non inferiore al 4° e quattro di grado non inferiore al 5°. Uno dei magistrati di grado non inferiore al quarto ha le funzioni di vice presidente;

da un membro designato dal Ministero degli affari esteri;

da un membro designato dal Ministero dell'interno;

da un membro designato dal Ministero delle finanze, che sia ingegnere o chimico;

da un membro designato dal Ministero del tesoro;

da un membro designato da ciascuno dei Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica;

da un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione;

da due membri designati dal Ministero dei lavori pubblici, di cui almeno uno ingegnere;

da un membro designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

da due membri di cui uno ingegnere designati uno dal Ministero dei trasporti ed uno dal Ministero delle poste e telecomunicazioni;

da un membro designato dal Ministero dell'industria e del commercio;

da un membro designato dal Ministero del lavoro;

da un rappresentante degli agricoltori, uno degli industriali, uno dei commercianti ed uno dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali.

I membri designati per la loro qualità di ufficiali delle forze armate o di funzionari dello Stato devono essere di grado non inferiore al 6°.

Con il decreto di istituzione si provvede altresì alla costituzione dell'ufficio di segreteria e a tutto quanto concerne il funzionamento del Comitato ».

Art. 4.

I due primi comma dell'art. 79 del decreto predetto sono sostituiti dai seguenti:

« I Comitati giurisdizionali territoriali sono competenti a decidere sulle controversie che non superino il valore di due milioni di lire, e non nascano da un provvedimento del Ministro o comunque di organi centrali.

Il valore deve essere indicato nel ricorso; qualora non sia indicato, si presume non superiore a due milioni di lire ».

Art. 5.

Al primo comma dell'art. 85 sono sostituiti i seguenti tre comma:

« Contro le decisioni dei Comitati giurisdizionali territoriali è ammesso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, ricorso al Comitato giurisdizionale centrale per motivi attinenti alla competenza e per violazione di legge.

Il Comitato centrale, se accoglie in tutto o in parte il ricorso per violazione di legge, pronuncia nel merito, premessi gli accertamenti di fatto ritenuti necessari.

Le decisioni del Comitato giurisdizionale centrale non sono soggette ad alcuna impugnazione, salvo il ricorso alle sezioni unite della Suprema Corte di cassazione ai sensi dell'art. 362 del Codice di procedura civile ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE GASPERI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1945 n. 159. — *Nomina di membri di Commissioni di avanzamento.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1945, n. 596-B;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1945, n. 701-B;
Viste le designazioni del personale;

DECRETA:

Articolo unico.

A far parte delle Commissioni locali di avanzamento per gli agenti ferroviari della Delegazione di CAGLIARI, sono chiamati, in rappresentanza del personale:

— per i funzionari di gruppo A, il Sig. Ing. MANUNZA Filippo, Ispettore di 2ª classe;

— per gli agenti di gruppo *B*, il Sig. Rag. ZUCCHINI Vito, segretario principale;

— per gli agenti di gruppo *C*, il Sig. NOCE Dionigi, Applicato principale;

— per il personale delle stazioni, i Sigg. CELLESI Emilio, Capo stazione di 1ª classe e CARBONI Andrea, Capo gestione di 1ª classe, rispettivamente per gli agenti del movimento e per quelli delle gestioni;

— per il personale dei treni, i Sigg. QUESADA Pietro, Capo personale viaggiante di 1ª classe e FODDE Pietro, Conduttore capo, rispettivamente per i capi personale viaggiante e Controllori e per i Conduttori capi e gli altri agenti;

— per il personale di macchina, i Sigg. POLIMENI Giovanni, Capo Deposito di 2ª classe, e MADDALONI Giovanni, Macchinista di 2ª classe, rispettivamente per i Capi deposito e per gli altri agenti;

— per il personale della Linea, il Sig. ANGIUS Salvatore, Sorvegliante della linea;

— per il personale tecnico ed operaio, i Sigg. PUSCEDDU Francesco, Capo tecnico di 3ª classe a. p. e LOI Mario, Operaio di 1ª classe, rispettivamente per il personale tecnico e per il personale operaio;

— per il personale di manovalanza, il Sig. BOI Giuseppe, Manovale;

— per il personale subalterno degli uffici, il Sig. SEU Paolo, Usciere capo.

Roma, addì 15 settembre 1945.

*Il Ministro*
LA MALFA

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1945 n. 407. — *Aumento tariffe per il risarcimento dei danni arrecati alle carrozze ferroviarie.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il R. Decreto 22 novembre 1925, n. 2175, contenente le sanzioni contro coloro che deteriorano ed insudiciano le carrozze;

Visto il Decreto Ministeriale 30 aprile 1945 n. 3044 col quale fu approvata una « Nuova Tariffa per il risarcimento dei danni arrecati alle carrozze ferroviarie »;

Vista la relazione N. PAG. 22/130256 del 1° settembre 1945 della Direzione Generale riguardante le modifiche da apportarsi alla suddetta « Tariffa »;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

E' approvato che, a partire dal 15 settembre 1945 nell'applicazione delle sanzioni contro coloro che deteriorano ed insudiano le carrozze ferroviarie, le cifre indicate nella predetta « Nuova Tariffa per il risarcimento dei danni arrecati alle carrozze ferroviarie » vengano innalzate di 20 volte.

Roma, 21 settembre 1945

*Il Ministro*
LA MALFA

## Ordine di Servizio N. 31

**Campofiorito - Estensione di servizio.**

La stazione di Campofiorito della linea a scartamento ridotto Palermo S. Erasmo-S. Carlo, è stata abilitata al servizio viaggiatori e bagagli.

Detta stazione eseguirà il versamento dei propri introiti secondo quanto prescritto dall'art. 17 delle « Norme per il servizio contabile del Capostazione » (ed. 1° gennaio 1938), osservando la periodicità di cui alla lettera F., e cioè il 6, 14, 21 ed ultimo giorno del mese.

In conseguenza, nella 1ª Parte del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » (Ediz. 1° giugno 1942), a pag. 19, la chiamata (26), posta a fianco del nome della stazione di Campofiorito, dovrà essere sostituita con la chiamata (23).

Nella parte I della « Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio (Ediz. febbraio 1936), a pag. 13, di contro al nome di Campofiorito dovrà essere modificata l'indicazione « L » in « LBe ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15 e 16.

## Ordine di servizio N. 32

**Godrano - Estensione di servizio.**

La stazione di Godrano della linea a scartamento ridotto Palermo S. Erasmo-S. Carlo, è stata abilitata al servizio viaggiatori e bagagli.

Detta stazione eseguirà il versamento dei propri introiti secondo quanto prescritto dall'art. 17 delle « Norme per il servizio contabile del Capo stazione » (Ed. 1° gennaio 1938), osservando la periodicità di cui alla lettera F, e cioè il 6, 14, 21 ed ultimo giorno del mese.

In conseguenza, nella I Parte del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » (Ed. 1° giugno 1942), a pag. 38, la chiamata (26) posta a fianco del nome della stazione il Godrano, dovrà essere sostituita con la chiamata (23).

Nella parte I della « Prefazione Generale all'Orario generale di servizio » (Ed. febbraio 1936), a pag. 15, di contro al nome di Godrano dovrà essere modificata l'indicazione « L » in « LBe ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15 e 16.

IL DIRETTORE GENERALE

**Ing. G. DI RAIMONDO**

Anno XXXVIII - N. 15 31 ottobre 1945

MINISTERO DEI TRASPORTI

# BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

## INDICE

**PARTE PRIMA - Leggi e decreti:**

**PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Comunicati ed Istruzioni:**



Roma, 1945 — Tipografia Operaia Romana - Via Emilio Morosini, 17

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 67. — *Disposizioni per il pagamento delle tasse di bollo* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3268, che approva il testo della legge del bollo e successive modificazioni,

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione per gli atti e scritti per i quali dalla tariffa annessa alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, è prescritto l'uso esclusivo di carta filigranata che non sia quella per cambiali è consentito, in sostituzione di essa, l'impiego di carta libera uso bollo, purchè munita di marche di corrispondente valore apposte ed annullate prima di essere adoperata, dall'Ufficio del registro.

Le marche possono essere apposte ed annullate nei modi indicati dall'art. 22 della suddetta legge del bollo da autorità, amministrazioni, funzionari, pubblici ufficiali, avvocati e procuratori quando i suddetti atti e scritti son da essi compiuti o comunque rilasciati.

Per le istanze, petizioni e ricorsi se redatti in carta libera l'applicazione ed annullamento delle marche può essere fatta direttamente dalle parti mediante scritturazione della data e firma.

Art. 2.

Ove si tratti di contratti e di atti anche giudiziari, soggetti a registrazione in termine fisso, a norma della legge 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, questi possono essere scritti anche su carta libera uso bollo con l'obbligo peraltro di corrispondere in modo virtuale le tasse di bollo al momento della registrazione.

Dell'avvenuta riscossione deve essere fatta particolare menzione sull'atto registrato nonchè sugli altri atti originali e copie presentate per la registrazione.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 24 marzo 1945.

Art. 3.

Sono applicabili agli atti scritti in carta libera ai sensi del precedente articolo le limitazioni di cui agli articoli 17, 18 e 26 della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

Art. 4.

La inosservanza delle norme stabilite dall'art. 2 rende applicabile la pena pecuniaria da L. 100 a L. 1000 indipendentemente dalle sanzioni stabilite dalla legge di registro per la tardiva od omessa registrazione dei contratti e degli atti.

Art. 5.

Per ogni altra trasgressione e disposizione non richiamata ed in ispecie per gli obblighi imposti ai giudici, ai funzionari ufficiali pubblici ed alle parti, per la inefficacia degli atti non in regola col bollo, per la responsabilità solidale delle parti dei notai e pubblici ufficiali, pel pagamento dei supplementi, per l'accertamento delle contravvenzioni e del modo di definire le controversie in materia di tasse di bollo valgono le norme stabilite dalla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

Art. 6.

Le Intendenze di finanza sono autorizzate a creare carta bollata mediante impressione del bollo a punzone su fogli di carta libera uso bollo.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72. — *Fondo di solidarietà nazionale* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte

Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per i trasporti e per le poste e telecomunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

### Titolo I.

*Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale.*

#### Art. 1.

E' istituito il « Fondo di solidarietà nazionale » per provvedere a attenuare l'attuale disagio, con speciale riguardo all'assistenza della popolazione sinistrata, alla prima ricostruzione delle zone via via liberate, alla prima sistemazione dei reduci di guerra, militari, civili e partigiani.

#### Art. 2.

Il « Fondo di solidarietà nazionale » ha personalità giuridica e sede in Roma. Lo presiede il Presidente del Consiglio dei Ministri, assistito da un Comitato di cui fanno parte di diritto i Vice presidenti, i Ministri senza portafoglio, i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici e per le terre occupate e l'Alto Commissario per l'alimentazione. Per l'attuazione delle deliberazioni del Comitato provvede il Ministro per il tesoro che ha la rappresentanza legale del « Fondo ».

Per il conseguimento dei propri fini il « Fondo » si avvale dell'opera degli organi dello Stato e degli Enti pubblici.

« Il « Fondo » è parificato a tutti gli effetti tributari all'Amministrazione dello Stato.

Con successivo decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'interno, sarà approvato lo statuto del « Fondo » e saranno emanate le disposizioni per la gestione amministrativa e contabile.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 24 marzo 1945.

Art. 3.

I mezzi del « Fondo » sono costituiti da contributi volontari e da contributi obbligatori denominati « Contributi di solidarietà nazionale » secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

I contributi volontari consistono in versamenti spontanei, donazioni o lasciti fatti da nazionali, residenti in Italia o all'estero, e da stranieri amici dell'Italia.

I cittadini sono chiamati a dare prova dei loro sentimenti di solidarietà nazionale col versamento della maggior misura possibile dei contributi indicati. Gli importi indicati negli articoli seguenti rappresentano un minimo obbligatorio. Le cifre versate a qualsiasi titolo non potranno essere usate come base per gli accertamenti tributari.

TITOLO II.

*Contributi di solidarietà nazionale da corrispondersi una volta tanto.*

Art. 4.

Ogni cittadino italiano di età superiore ai 18 anni, che non riscuota sussidi o altri analoghi aiuti a carico di Enti pubblici, deve, una volta tanto, ove non creda di versare una somma maggiore, un contributo di solidarietà nazionale non inferiore a lire trenta.

I possessori di redditi complessivi superiori a lire cinquemila mensili debbono il contributo, indipendentemente dall'età, in misura non minore di:

L. 130 per i redditi da L. 5.000 a L. 10.000;

L. 230 per i redditi da L. 10.000 a L. 15.000;

L. 330 per i redditi superiori.

Il reddito complessivo è costituito dalla somma di tutti i redditi posseduti, mobiliari ed immobiliari, anche se non accertati o se esenti da imposte.

Art. 5.

Chi è iscritto nei ruoli dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1945 è tenuto a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale ragguagliato al complesso dei valori iscritti a ruolo a suo carico, in misura non minore di:

L. 50 per i patrimoni da L. 10.000 a L. 20.000;

L. 100 per i patrimoni da oltre L. 20.000 a L. 30.000;

L. 150 per i patrimoni da oltre L. 30.000 a L. 50.000;

L. 200 per i patrimoni da oltre L. 50.000 a L. 100.000;

L. 300 per i patrimoni da oltre L. 100.000 a L. 150.000;

L. 400 per i patrimoni da oltre L. 150.000 a L. 200.000;

L. 600 per i patrimoni da oltre L. 200.000 a L. 300.000;

L. 900 per i patrimoni da oltre L. 300.000 a L. 400.000;

L. 1200 per i patrimoni da oltre L. 400.000 a L. 500.000;
L. 1600 per i patrimoni da oltre L. 500.000 a L. 600.000;
L. 2000 per i patrimoni da oltre L. 600.000 a L. 700.000;
L. 4000 per i patrimoni da oltre L. 700.000 a L. 800.000;
L. 5000 per i patrimoni da oltre L. 800.000 a L. 900.000;
L. 8000 per i patrimoni da oltre L. 900.000 a L. 1.000.000.

Per i patrimoni del valore accertato di oltre un milione, il contributo non deve essere minore dell'1 % (uno per cento) del valore stesso.

Ai fini della determinazione del patrimonio delle persone giuridiche indicate nell'art. 21 del R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, è ammessa la detrazione del valore dei beni distrutti o resi inservibili per fatto di guerra o asportati dal nemico senza indennizzo dopo la chiusura dell'esercizio 1943. Il valore da detrarre è quello risultante dal bilancio di detto esercizio.

Le società commerciali e gli enti di qualsiasi specie, che abbiano emesso obbligazioni, sono tenuti a versare il contributo nella misura del 0,50 % sul valore delle obbligazioni assoggettato all'imposta ordinaria sul patrimonio, trattenendone l'importo sulla prima rata di interessi.

Art. 6.

Le ditte iscritte alla Camera di commercio, il cui esercizio commerciale non è accertato ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio, sono tenute a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di lire cento.

Art. 7.

Chi esercita attività commerciale senza regolare licenza, è tenuto, salvo l'applicazione delle altre misure previste dalla legge, a versare, una volta tato, un contributo di solidarietà nazionale non minore di lire trecento.

Gli agenti di finanza e di polizia sono autorizzati ad esigere *brevi manu* il contributo in questione rilasciandone ricevuta staccata da apposito blocchetto da fornirsi dal «Fondo di solidarietà nazionale». Le somme riscosse devono essere versate il giorno successivo al conto corrente postale intestato al «Fondo di solidarietà nazionale» mediante apposito bollettino. La ricevuta del versamento è allegata alla matrice dell'ultima ricevuta rilasciata all'obbligato.

Art. 8.

I cittadini appartenenti alle classi di leva o richiamati alle armi, che siano riformati o esentati dal prestare servizio militare, sono tenuti a versare una volta tanto un contributo di solidarietà nazionale non inferiore a lire cento.

Dal contributo sono esclusi i mutilati ed invalidi di guerra e gli incapaci a proficuo lavoro.

Art. 9.

Chi ha domestici fissi è tenuto a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di lire cento, per il primo domestico o domestica, e di lire cinquecento, per ogni domestico o domestica in più.

Art. 10.

Chi possiede cani è tenuto a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di lire duecento, per ogni cane esclusi i cani da guardia appartenenti a razze delle quali è specifica ed effettiva siffatta destinazione e i cani adibiti alla guida dei ciechi e al trasporto dei mutilati poveri.

Art. 11.

I possessori di autoveicoli ed autoscafi adibiti al trasporto di persone o di autoveicoli e rimorchi ed autoscafi destinati a trasporto di cose, autorizzati a circolare durante l'anno solare 1945, sono soggetti ad un contributo, una volta tanto, nella misura non inferiore alla seguente:

*a*) per i motocicli e le motocarrozzette:

L. 100 per potenza di motore fino a C. V. 10;

L. 150 per potenza di motore superiore.

Per le motocarrozzette adibite al servizio pubblico da piazza, il contributo è ridotto a metà;

*b*) per le autovetture destinate al trasporto di persone ad uso privato:

L. 200 per potenza di motore fino a C. V. 8;

L. 300 per potenza di motore da cavalli 9 a C. V. 13;

L. 500 per potenza di motore da C. V. 14 a C. V. 18;

L. 800 per potenza di motore superiore a C. V. 18.

Il contributo è dovuto nella stessa misura per le autovetture da noleggio di rimessa ed è ridotto a *metà* per quelle destinate al servizio pubblico da piazza e ad un *terzo* per quelle destinate a servizio pubblico su linee regolari;

*c*) per gli autoscafi destinati al trasporto di persone ad uso privato:

L. 100 per potenza di motore fino a C. V. 15;

L. 200 per potenza di motore da C. V. 16 a C. V. 30;

L. 300 per potenza di motore superiore a C. V. 30.

Per gli autoscafi destinati al servizio pubblico autorizzato, il contributo è ridotto a metà;

d) per gli autoveicoli industriali e rimorchi destinati a trasporto di cose, il contributo è dovuto in ragione della portata:

L. 300 per portata fino a q.li 7;
L. 1000 per portata da q.li 8 a q.li 15;
L. 2000 per portata da q.li 16 a q.li 25;
L. 3000 per portata da q.li 26 a q.li 35;
L. 4000 per portata da q.li 36 a q.li 50;
L. 5000 per portata superiore a q.li 50;

e) per gli autoscafi destinati a trasporto di cose:

L. 150 per potenza di motore fino a C.V. 15;
L. 250 per potenza di motore da C.V. 16 a C.V. 30;
L. 250 per potenza di motore oltre C.V. 30.

Il contributo è riscosso dal Reale Automobile Circolo d'Italia (R.A.C.I.) il quale versa le somme riscosse al netto dell'aggio di 0,25 per cento.

Art. 12.

I circoli di ritrovo di lusso sono tenuti a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di L. 10.000, per i comuni con popolazione oltre i 500.000 abitanti; di L. 5000 per i comuni con popolazione oltre i 100.000 abitanti, e di L. 2000 per gli altri comuni.

Art. 13.

I proprietari di fabbricati esenti dall'imposta sui fabbricati sono tenuti a versare una volta tanto, oltre il contributo previsto dall'art. 5 per il loro patrimonio complessivo, un contributo di solidarietà nazionale in misura non inferiore a:

L. 10 per ogni vano delle costruzioni di tipo popolare ed economico;
L. 20 per ogni vano delle costruzioni di tipo medio;
L. 50 per ogni vano delle costruzioni di lusso.

Per la determinazione del tipo di costruzione si fa riferimento all'art. 26 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1138.

Art. 14.

Oltre il contributo previsto dell'art. 5 per il patrimonio complessivo è dovuto una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di L. 50 per ogni ettaro di terreno a carico del proprietario coltivatore diretto.

Se il terreno è dato in fitto dietro corresponsione di un canone annuo in denaro, il contributo di cui al comma precedente è a carico del proprietario per la misura di un quinto e di quattro quinti a carico dell'affittuario.

Qualora il canone convenuto tra proprietario e affittuario sia stabilito in natura, la misura del contributo da corrispondersi da parte del proprietario è di tre quinti e di due quinti quello dell'affittuario.

Nel caso di mezzadria o colonia parziaria, il contributo è dovuto per metà dal proprietario e per metà dal colono.

La responsabilità del pagamento è a carico del proprietario, il quale può rivalersi sull'affittuario, sul mezzadro, sul colono.

Il proprietario di oltre 100 ettari di terreno deve un contributo supplementare in misura non minore di L. 20 per ogni ettaro.

Lo stesso contributo supplementare è dovuto da chi ha in fitto più di cento ettari di terreno, escluse le università agrarie e le cooperative di contadini.

I contributi stabiliti nel presente articolo sono ridotti alla metà per i terreni in località ad oltre ottocento metri dal livello del mare.

I contributi stessi non sono dovuti per i terreni nudi ed improduttivi e sono proporzionalmente ridotti nei casi in cui è stata disposta la moderazione dell'imposta fondiaria ai sensi degli articoli 26 e 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 244.

### Art. 15.

Non sono soggetti ai contributi previsti dal presente titolo:

1) lo Stato, le provincie e i comuni;

2) gli istituti ed enti di beneficenza od aventi fini soltanto assistenziali, legalmente costituiti e riconosciuti;

3) gli istituti pubblici di istruzione; i corpi scientifici; le accademie e le società storiche, letterarie e scientifiche, aventi scopi esclusivamente scientifici; la Società Dante Alighieri, la Croce Rossa Italiana, la Lega Navale Italiana;

4) gli enti ecclesiastici aventi scopi soltanto di culto e di beneficenza;

5) gli enti e gli istituti autonomi per le case popolari; per le case degli impiegati dello Stato, delle provincie e dei comuni;

6) gli autoveicoli e gli autoscafi che, ai sensi dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1923, n. 3283, sono esenti dalla tassa di circolazione.

### Art. 16.

I contributi previsti dal presente titolo debbono essere pagati entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Qualora, posteriormente a tale data, si verifichino nuove iscrizioni a ruolo ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1945, il termine per il pagamento del contributo o del maggior contributo dovuto in dipendenza della nuova iscrizione, ai sensi dell'art. 5, decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo.

Il pagamento, salvo quanto è stabilito dall'ultimo comma dell'art. 11, è effettuato mediante versamento nel conto corrente postale intestato al « Fondo di solidarietà nazionale », le cui disponibilità affluiranno ad un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per il tesoro.

I versamenti sono fatti con apposito modulo, predisposto dall'Amministrazione del fondo, nel quale sono indicati distintamente i singoli contributi. Il modulo è compilato e sottoscritto dall'obbligato, che deve specificare le causali del versamento.

Nel caso di mancata specificazione, il versamento si considera valido ai fini dell'art. 4.

I versamenti sono esenti dalla tassa di bollo e il servizio del conto corrente postale è gratuito.

L'unica prova dell'eseguito pagamento è la ricevuta, che deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo.

### Art. 17.

Per ogni mese di ritardo o frazione di mese, oltre il termine stabilito dall'articolo precedente, il contributo dovuto è aumentato di un decimo fino al doppio del debito originario.

### Art. 18.

Il controllo della regolarità dei versamenti e l'accertamento delle evasioni, totali o parziali, è affidato al Ministro per le finanze, che vi provvede a mezzo degli uffici dello Stato e degli enti locali.

Per la riscossione dei contributi non pagati nel termine stabilito si formano ruoli riscuotibili in unica soluzione, resi esecutivi dall'Intendente di finanza.

L'esattore procede con le norme e i privilegi contenuti nelle leggi vigenti per la riscossione delle imposte dirette e versa il carico dei ruoli, coll'obbligo del non riscosso per riscosso, sul conto corrente postale intestato al « Fondo di solidarietà nazionale », nei termini stabiliti per il versamento delle imposte dirette. In caso di ritardo dei versamenti si applica a carico dell'esattore un'indennità di mora del 6 per cento a favore del Fondo stesso.

L'iscrizione è fatta, in ogni caso, per l'ammontare di debito originario non soddisfatto aumentato ai sensi dell'articolo precedente e l'aggio all'esattore è quello stabilito per la riscossione delle imposte dirette.

Per la risoluzione delle controversie relative ai contributi previsti nel presente articolo si applicano le norme delle imposte dirette.

Il credito del « Fondo di solidarietà nazionale » per i contributi medesimi si prescrive in cinque anni.

TITOLO III.

*Contributi di solidarietà nazionale*
*sui pubblici spettacoli e su alcuni acquisti e consumi.*

Art. 19.

Sul prezzo al netto dei diritti erariali, di ciascun biglietto d'ingresso o di abbonamento nei locali in cui si danno trattenimenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, soggetti ai diritti suddetti, è dovuto un contributo di solidarietà nazionale nella misura seguente:

sul biglietto fino a L. 20 contributo L. 2;
oltre L. 20 fino a L. 50 contributo L. 5;
oltre L. 50 fino a L. 100 contributo L. 10;
oltre L. 100 fino a L. 200 contributo L. 20;
oltre L. 200 contributo L. 40.

Art. 20.

Sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti indicati nella tabella *A* allegata al presente decreto è dovuto un contributo di solidarietà nella misura di L. 3 per ogni 25 lire o frazione di lire 25.

Art. 21.

Per le somministrazioni effettuate nei caffè, bar, bottiglierie e simili è dovuto un contributo di solidarietà nazionale nella misura di L. 3 per ogni 25 lire o frazione di lire 25 del costo di ogni consumazione. Il contributo non è dovuto per le consumazioni di importo fino a lire 4.

Per le prestazioni fatte da parrucchiere per signora, manicure, pedicure ed istituti di bellezza, il contributo è dovuto nella misura di lire 6 per ogni 50 lire o frazione di lire 50 del corrispettivo della prestazione.

Art. 22.

Per ogni pasto somministrato nei ristoranti ed alberghi, escluse le mense di categoria, le cucine popolari, è dovuto un contributo di solidarietà nazionale di L. 9 negli esercizi di quarta e terza categoria esclusi i pasti di prezzo fino a L. 50; L. 15 negli esercizi di seconda categoria; L. 30 negli esercizi di prima categoria.

Per ogni giornata di permanenza negli alberghi di seconda e prima categoria e di lusso il contributo è dovuto nella misura rispettivamente di L. 15, 30 e 48.

Tale contributo è ridotto alla metà qualora il cliente dell'albergo usufruisca anche del servizio di ristorante nell'albergo stesso.

Sono esenti dal contributo di cui ai commi precedenti, gli sfollati, i sinistrati, e i funzionari in missione.

Art. 23.

I contributi per i pubblici spettacoli stabiliti nell'art. 19 sono riscossi dall'esercente e da questi versati all'Ente italiano per i diritti d'autore nei modi e termini stabiliti per i diritti erariali.

L'E.I.D.A. verserà al fondo di solidarietà nazionale entro il mese successivo a quello dell'avvenuto incasso il contributo riscosso, al netto dell'aggio di 0,50 per cento.

Art. 24.

I contributi per le vendite al pubblico dei prodotti indicati nella tabella allegato A e per le prestazioni indicate negli articoli 21 e 22 si corrispondono mediante rilascio all'acquirente o consumatore di appositi contrassegni bollati da L. 3, L. 6, L. 15 ciascuno staccati da blocchetti a madre e figlia, messi in vendita dal « Fondo » a mezzo di distributori primari e secondari di valori bollati dell'Amministrazione finanziaria.

All'atto del distacco per la consegna, l'esercente è obbligato ad apporre la data ad inchiostro indelebile tanto sulla matrice quanto sui contrassegni.

L'acquirente o consumatore debbono conservare i contrassegni fino all'uscita degli esercizi, per esibirli ad eventuali controlli.

Le matrici debbono essere conservate almeno per un anno ed esibite ad ogni controllo degli agenti della finanza o degli altri incaricati.

Ai distributori secondari dei blocchetti di contrassegni prescritti per il pagamento dei contributi ed ai distributori primari di tali blocchetti nelle provincie in cui la distribuzione primaria dei valori bollati è affidata ad enti ed uffici diversi da quelli finanziari, compete il medesimo aggio ad essi spettante per la distribuzione dei valori bollati dell'Amministrazione finanziaria.

Lo stesso aggio spetta agli esercenti per gli acquisti di blocchetti di contrassegni d'importo di volta in volta non inferiore a L. 5000, effettuati presso gli Uffici del registro ed altri uffici ed enti della propria residenza, autorizzati alla distribuzione primaria di valori bollati.

Art. 25.

Nei locali nei quali si danno pubblici spettacoli o si effettuano vendite o prestazioni soggette a contributo, deve essere esposto al pubblico, in modo visibile, un cartello con la dicitura « Contributo per il Fondo di solidarietà nazionale » con le misure del contributo.

Art. 26.

Al pagamento dei contributi previsti nel presente titolo sono solidalmente obbligati l'esercente e l'acquirente o consumatore.

### Art. 27.

Gli esercenti che omettono di staccare e consegnare i contrassegni bollati, oppure li rilasciano per importi inferiori a quello dovuto, sono passibili della pena pecuniaria da L. 100 a L. 5000.

Uguali sanzioni si applicano a coloro che non conservano per il tempo prescritto le matrici dei blocchetti o non le esibiscono per il controllo nonchè all'acquirente o consumatore che sono trovati sprovvisti dei prescritti contrassegni.

Per la omessa affissione del cartello di cui all'art. 25 l'esercente incorre nella pena pecuniaria da L. 50 a L. 500.

### Art. 28.

Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni, per la risoluzione delle controversie e le prescrizioni, per l'accertamento e la riscossione dei crediti del « Fondo di solidarietà nazionale » dipendenti dalle disposizioni del presente titolo, si osservano le norme relative ai diritti erariali sui pubblici spettacoli, per i contributi stabiliti all'art. 19, e le norme relative all'imposta generale sull'entrata, per i contributi stabiliti dagli articoli 20, 21 e 22.

### Art. 29.

Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno validità fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

## TITOLO IV.

*Diposizioni varie.*

### Art. 30.

E' autorizzata una lotteria nazionale a favore del « Fondo di solidarietà nazionale ». Le norme per la effettuazione, le modalità, la emissione, il prezzo dei biglietti e quant'altro occorra, saranno emanate con decreto del Ministro per le finanze, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

### Art. 31.

Il Ministro per le finanze può autorizzare i Comitati di liberazione a cooperare per l'osservanza degli obblighi imposti dal presente decreto agli esercizi pubblici.

Art. 32.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi — Pesenti — Tupini — Soleri — Cerabona — Cevolotto

Visto, *il Guardasigilli*: Tupini.

---

Tabella A.

Vini spumanti.

Liquori ed aperitivi a base di alcool.

Macchine fotografiche con o senza obbiettivo; obbiettivi per macchine fotografiche.

Pellicole e lastre sensibilizzate per fotografia e cinematografia.

Essenze, estratti, acque, polveri, pomate, smalti ed ogni altro simile prodotto o sostanza applicati o usati per toletta; profumi e cosmetici di ogni genere; tinture, pomate, petroli, olii ed acque per capelli; saponi profumati; ogni altra simile sostanza od articolo usati od applicati come profumo o come cosmetico, contenuti in bottiglia, vaso, fiala, scatola, pacco od altro recipiente od involucro qualsiasi.

Pelli da pellicceria in qualunque stato di lavorazione e confezione; confezioni in pellicceria.

Pietre preziose, perle e coralli, tanto allo stato greggio che lavorato, lavori in oro ed in platino, articoli con parti e guarnizioni di oro o di platino; prodotti o lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente.

Carte da giuoco.

Apparecchi radio riceventi.

Grammofoni, fonografi e dischi.

Soprammobili e altri oggetti di regalo e di uso non necessario e decorativo.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 maggio 1945, n. 402. — *Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, concernente modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, concernente aumento delle pensioni e dei contributi dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia;

Visto il regolamento speciale riguardante la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per i trasporti, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contributo di cui al secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è elevato al 17 % a decorrere dal 1° settembre 1942, e al 21 % a decorrere dal 1° marzo 1943, delle paghe, stipendi, assegni, indennità e competenze accessorie corrisposti al personale.

Tale contributo è per il 7 % a carico del personale e per il rimanente a carico delle aziende.

Sono competenze accessorie, ai sensi del primo comma del presente articolo, quelle indicate all'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, ed in ogni altra disposizione di legge o di contratto collettivo.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 26 luglio 1945.

Art. 2.

I contributi di cui al decreto-legge Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, e successive modificazioni, nonchè quelli stabiliti dal presente decreto, versati per il personale iscritto, a norma di legge o di contratto collettivo di lavoro, al fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, sono assegnati:

*a)* all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per una quota pari al 4 % delle paghe, stipendi, assegni, indennità e competenze accessorie sottoposte a contribuzione, per il periodo dal 1° luglio 1920 al 30 aprile 1939; all'8,40 % per il periodo dal 1° maggio 1939 al 31 marzo 1943, e il 12,60 % degli emolumenti stessi per il periodo successivo;

*b)* al fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto per la rimanente quota.

Art. 3.

Le prestazioni stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive norme integrative e modificative, comprese quelle del presente decreto, sono a carico:

1) della gestione dell'assicurazione generale obbligatoria, per la parte liquidata con le modalità e secondo le norme stabilite dai Regi decreti-legge 14 aprile 1939, n. 636 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272), e 18 marzo 1943, n. 126, in base al totale dei contributi alla stessa assegnati in conformità della lettera *a)* dell'art. 2. Tali contributi sono considerati quali versamenti obbligatori anche per la quota eccedente la contribuzione massima stabilita per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

2) del fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, per la rimanente parte.

Nel caso che la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, di cui al n. 1 del precedente comma, risulti superiore a quella liquidabile in base al regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive norme integrative e modificative, comprese quelle del presente decreto, spettano all'agente o ai suoi aventi diritto le sole prestazioni di cui allo stesso n. 1 del precedente comma.

Art. 4.

Gli iscritti al fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, i quali cessino dal servizio senza avere conseguito diritto a pensione a norma delle vigenti disposizioni e non si avvalgano della facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione a termini del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1750, (convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 300), hanno diritto alla restituzione, senza interessi, dei contributi di previdenza versati in loro

favore, limitatamente alla quota assegnata al predetto fondo, ai sensi del precedente art. 2, lettera *b*).

La restituzione è limitata alla quota a carico dell'iscritto nei casi di dimissioni volontarie e di licenziamento dovuto ad assenze arbitrarie o a condanna per reato doloso.

Per i contributi assegnati all'assicurazione generale obbligatoria gli agenti sono considerati iscritti a tale assicurazione in base alle disposizioni per essa vigenti, ai sensi del precedente art. 3, n. 1.

Art. 5.

Sino all'emanazione di nuove disposizioni sulla previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, le norme di cui all'art. 10 del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, sono sostituite dalle seguenti:

« Per la determinazione della misura della pensione si assume come retribuzione base la media delle paghe, stipendi, assegni, indennità e competenze accessorie sottoposti a contribuzione ragguagliati ad anno, goduti dall'agente dal 1° gennaio 1940 al momento della liquidazione della pensione.

« Sono esclusi dal calcolo i periodi di interruzione dal servizio, salvo che sia stata riconosciuta all'agente, agli effetti previdenziali, l'intera normale retribuzione e sia stato effettuato il corrispondente regolare versamento delle contribuzioni.

Nel caso in cui non sussista almeno un anno di contribuzione posteriore al 31 dicembre 1939, si assume come base per la liquidazione della pensione la media del triennio immediatamente precedente alla data di decorrenza della pensione stessa, nel quale l'agente ha fruito di normale trattamento ».

Art. 6.

L'art. 11 del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare della pensione è calcolato sulla retribuzione base di cui all'articolo precedente in ragione di tanti quarantesimi per quanti sono gli anni di servizio riconosciuti utili ai fini della liquidazione della pensione.

« Se la pensione è liquidata per il motivo considerato alla lettera *d*) dell'art. 7 e il numero di anni di servizio utili per la pensione è minore di 25, la pensione è calcolata in base a 25 anni di servizio.

« L'ammontare della pensione è aumentato per tutti gli iscritti al fondo di una quota a carico dello Stato secondo le disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

« Si considera come anno intero di servizio la frazione superiore a sei mesi ».

### Art. 7.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 gli iscritti al fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto possono essere collocati in quiescenza ed hanno diritto alla liquidazione della pensione di anzianità al compimento del 60° anno di età, se uomini, e del 55° anno di età, se donne, col concorso del requisito minimo di servizio richiesto dalle attuali norme.

Il collocamento in quiescenza di cui al precedente comma può aver luogo anche a richiesta dell'agente.

Con successive norme potrà essere stabilito, per particolari categorie di personale, un limite di età inferiore a quello indicato al primo comma del presente articolo per la liquidazione della pensione di anzianità nei limiti consentiti dall'aumento di contribuzione stabilito dal precedente art. 1.

Le disposizioni di cui ai Regi decreti-legge 2 aprile 1932, n. 372, e 8 giugno 1933, n. 1294 (convertiti, rispettivamente, in legge, con le leggi 16 giugno 1932, n. 881, e 11 gennaio 1934, n. 208), avranno vigore fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

### Art. 8.

Le pensioni di anzianità e di invalidità, liquidate con decorrenza successiva al 31 agosto 1942, sono aumentate di un decimo del loro ammontare, esclusa la quota di concorso dello Stato, per ciascun figlio a carico del pensionato, di età non superiore ai 16 anni o anche di età superiore ove sia inabile al lavoro.

Per i pensionati ai quali è liquidata la quota di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria come appartenenti alla categoria impiegati, il limite di età dei figli a carico, abili al lavoro, per la corresponsione dei decimi supplementari di cui al comma precedente è stabilito a 18 anni.

### Art. 9.

L'art. 17 del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, è sostituito dal seguente:

« La pensione alla vedova e agli orfani di età non superiore ai 21 anni o inabili al lavoro, è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto:

*a*) il 50 % alla vedova;

*b*) il 10 % a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche la vedova, oppure il 20 % se hanno diritto a pensione soltanto i figli, salvo quanto è disposto nei seguenti comma:

« La pensione ai superstiti non potrà essere in ogni caso, complessivamente, nè inferiore alla metà, nè superiore all'intero ammontare della pensione liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto.

« Ai fini del calcolo e dei limiti di cui sopra non si computano le maggiorazioni stabilite per i figli a carico.

« La pensione è corrisposta per intero alla vedova anche per la quota spettante ai figli minorenni se si tratta di figli da lei avuti dal matrimonio con l'agente e se essa convive con i figli stessi: se la vedova non convive con i propri figli o con alcuni di essi, la pensione è divisa per capi, computandosi per due la vedova.

« Se invece con la vedova e i figli minorenni da lei avuti dal matrimonio con l'agente vi sono figli minorenni naturali, legittimati o riconosciuti, o nati da precedente matrimonio con l'agente, la pensione è corrisposta per due terzi alla vedova ed ai propri figli e per l'altro terzo ai figli di precedente matrimonio qualunque sia il loro numero.

« Nei casi in cui venga a cessare la pensione alla vedova o ai figli, si procede alla modificazione della misura della pensione con le norme precedenti.

« Gli orfani di madre che abbia contribuito al fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, hanno diritto alla pensione nella misura stabilita dal presente articolo anche se abbiano il padre vivente. Gli orfani di padre e di madre che abbiano ambedue contribuito al fondo hanno diritto al cumulo delle due pensioni ».

## Art. 10.

L'obbligo dell'iscrizione al fondo per la previdenza del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto è esteso a decorrere dal 1° gennaio 1945:

*a*) al personale ordinario di cui all'art. 8 del R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dipendente dalle aziende ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, alle quali sono state applicate le leggi 30 giugno 1906, n. 272, 14 luglio 1912, n. 835, e il decreto-legge Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

*b*) al personale effettivo e a quello in servizio continuativo adibito a filovie urbane ed extraurbane, esercite da aziende municipalizzate o private, e che alla data del 1° gennaio 1945 non fosse già iscritto al fondo:

*c*) al personale effettivo ed a quello in servizio continuativo adibito ad autoservizi pubblici urbani ed extraurbani di linea municipalizzati o eserciti da aziende di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Nei confronti del personale di cui al presente articolo l'eventuale riconoscimento del periodo di servizio anteriore alla data del 1° gennaio 1945 formerà oggetto di norme particolari.

## Art. 11.

Le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° settembre 1942, sono aumentate, a datare dal 1° aprile 1943, del 25 % del loro ammontare al 31 marzo 1943, con esclusione della quota di concorso dello Stato.

Art. 12.

L'art. 5, primo comma, del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, è modificato come segue:

« Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito il Comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

« Il Comitato è presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed è composto dai seguenti membri:

*a*) il direttore generale della previdenza e delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

*b*) il direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione presso il Ministero dei trasporti;

*c*) un rappresentante del Ministero del tesoro;

*d*) quattro rappresentanti del personale e quattro rappresentanti delle aziende;

*e*) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

« Il Comitato predetto è nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro ».

Art. 13.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° settembre 1942.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, salvo quanto è disposto nel precedente art. 13. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, esso entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — CERABONA — SOLERI — TUPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 623. — *Norme per il trasferimento al Ministro per le finanze dei poteri e delle attribuzioni spettanti all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo in materia di avocazione di profitti di regime e di confisca di beni* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente le sanzioni contro il fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, contenente norme integrative e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'avocazione e la confisca dei profitti di regime;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferma la facoltà di segnalazione spettante, in materia di avocazione di profitti di regime, all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo e ai suoi delegati, sono trasferiti al Ministro per le finanze i poteri e le attribuzioni, a norma dei decreti legislativi Luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159, e 31 maggio 1945, n. 364, spettanti all'Alto Commissario stesso, così nella detta materia dell'avocazione dei profitti di regime come in quella della confisca dei beni, disciplinata dai detti decreti.

Art. 2.

I servizi relativi alla confisca ed alla avocazione, indicati nell'articolo precedente, istituiti presso l'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo passano alle dipendenze del Ministro per le finanze.

Art. 3.

Sarà, con successivi decreti legislativi, provveduto a raccogliere in testo unico tutte le norme relative alla confisca e alla avocazione e ad apportare ad esse ed alla organizzazione dei servizi quelle modifiche che si rendessero

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 13 ottobre 1945.

necessarie, anche per coordinare le norme stesse con ogni altra di carattere tributario.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI.

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 624. — *Cambiamento di denominazione dell'Opera Nazionale Dopolavoro in Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.)* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 13 ottobre 1945.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro per l'interno, di concerto, con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria ed il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

La denominazione dell'Opera Nazionale Dopolavoro, di cui al R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 582, è modificata in quella di «Ente Nazionale Assistenza Lavoratori» (E.N.A.L.).

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE GASPERI — RICCI — ARANGIO RUIZ — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 625. — *Modificazioni alle norme sulle sanzioni contro il fascismo* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, concernente l'istituzione di Corti straordinarie di Assise per i reati di collaborazione con i tedeschi, e successive modificazioni;

(1) Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 13 ottobre 1945.

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, relativo alla punizione dell'attività fascista nell'Italia liberata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, per l'applicazione di sanzioni a carico dei fascisti politicamente pericolosi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 196, riguardante l'attribuzione dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo della facoltà di impugnare le sentenze emanate nella materia dei delitti fascisti;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

## Capo I.

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1.

Sono unificati in tutto il territorio dello Stato gli organi e le procedure per la repressione dei delitti preveduti dal titolo primo del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, dal decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, e dal decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195.

Le Corti straordinarie di Assise e la Sezione speciale provvisoria della Corte di Cassazione, istituite col decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, sono soppresse.

L'Alta Corte di Giustizia, istituita col decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, resta in funzione per l'espletamento dei giudizi di decadenza dei senatori.

### Art. 2.

Le Corti di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, funzioneranno quali Sezioni speciali delle Corti di Assise, aventi sede nei capoluoghi di provincia; esse sono composte di un presidente e di quattro giudici popolari, estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini maggiorenni di buona condotta morale e politica.

### Art. 3.

Le Sezioni speciali di Corti di Assise sono competenti a giudicare di tutti i delitti previsti dal titolo primo del decreto legislativo Luogotenenziale

27 luglio 1944, n. 159, dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 442 (modificato dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 466) e dal decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, e che non appartengano alla competenza del Tribunale o del pretore a norma delle leggi vigenti.

Qualora si presentino questioni che, implicando un giudizio di carattere militare, influiscano sulla decisione, la cognizione dei reati è devoluta al competente Tribunale militare.

Art. 4.

Ai fini della formazione degli elenchi previsti nell'art. 2 i Comitati di Liberazione Nazionale del capoluogo compilano un elenco di almeno cento cittadini aventi i requisiti prescritti dall'articolo stesso e lo presentano al presidente del Tribunale del capoluogo.

Il presidente del Tribunale compila l'elenco di cinquanta giudici popolari, scegliendoli fra quelli designati dai Comitati di Liberazione Nazionale, previo accertamento che si tratti di persone di buona condotta morale e politica.

Se si tratta di provincie con popolazione superiore ad un milione di abitanti, i giudici popolari devono essere nominati in numero di cento e l'elenco previsto nel primo comma deve comprendere i nomi di almeno duecento persone.

Art. 5.

Il presidente delle Sezioni speciali di Corte d'Assise è nominato dal Primo presidente della Corte d'Appello competente, fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'Appello ovvero, se particolari esigenze di servizio non consentono tale scelta, fra magistrati di grado sesto.

Negli stessi modi può essere nominato un presidente supplente.

Art. 6.

Con decreto del Primo presidente della Corte d'Appello possono essere istituite altre Sezioni speciali di Corte d'Assise, composte nei modi indicati negli articoli precedenti.

Le predette Sezioni possono giudicare in località diversa dal capoluogo.

Art. 7.

Presso le Sezioni speciali di Corte di Assise è istituito un ufficio di pubblico ministero, con provvedimento del procuratore generale presso la Corte d'Appello. Nel provvedimento sono indicati il numero e il grado dei magistrati adibiti all'ufficio stesso.

Dell'ufficio di pubblico ministero possono essere chiamati a far parte anche avvocati di illibata condotta morale, di ineccepibili precedenti politici e di

provata capacità, scelti fra quelli designati dal Comitato di Liberazione Nazionale.

Gli avvocati designati dal Comitato di Liberazione Nazionale sono chiamati a far parte dell'ufficio del pubblico ministero per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico ricevuto. Essi hanno il trattamento economico dei magistrati di grado sesto.

L'avvocato che si rifiuta di assumere l'ufficio suddetto è punito ai sensi dell'art. 366 del Codice penale.

Art. 8.

Per i giudizi avanti le Sezioni speciali di Corte di Assise i termini stabiliti dal Codice di procedura penale per la istruttoria ed il giudizio sono ridotti alla metà.

Art. 9.

Per i reati di competenza delle Sezioni speciali di Corti di Assise si procede con istruzione sommaria a cura degli uffici di pubblico ministero di cui all'art. 7.

Il pubblico ministero, nei casi in cui ritenga che sussistano prove esaurienti sulla colpevolezza dell'imputato, può ordinare che si proceda a giudizio direttissimo, sempre che ricorrano le condizioni stabilite nel secondo comma dell'art. 502 del Codice di procedura penale.

Il pubblico ministero, qualora ritenga di non dovere procedere per la manifesta infondatezza del rapporto, del referto, della denuncia, della querela o dell'istanza, ordina la trasmissione degli atti all'archivio, dandone avviso all'autorità militare, se trattasi di militari, o all'autorità amministrativa, se trattasi di civili, per gli eventuali provvedimenti di competenza delle autorità stesse.

Art. 10.

Per i delitti previsti dall'art. 3 del presente decreto, l'azione penale può essere altresì promossa dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, con le facoltà previste dagli articoli 74, 77, 232 e 393 del Codice di procedura penale.

Art. 11.

Le sentenze delle Sezioni speciali di Corti di Assise debbono essere depositate entro dieci giorni dalla pronuncia.

### Art. 12.

I motivi del ricorso per cassazione avverso le sentenze delle Sezioni speciali delle Corti di Assise devono essere presentati, a pena di inammissibilità entro dieci giorni dall'avvenuto deposito della sentenza.

Il termine per l'impugnativa da parte del pubblico ministero è stabilito in cinque giorni.

Quando si tratta di impugnativa di sentenze che abbiano inflitto la pena di morte, il giudizio della Corte di Cassazione deve essere pronunciato nei trenta giorni dal ricevimento degli atti.

Gli atti debbono essere trasmessi immediatamente e in ogni caso non oltre il giorno successivo a quello della presentazione dei motivi del ricorso.

La istanza di revisione del condannato alla pena di morte non sospende la esecuzione della sentenza, se non sia presentata contemporaneamente ai motivi del ricorso per cassazione.

La Corte di Cassazione, se rigetta il ricorso per cassazione, provvede con la stessa sentenza sulla istanza di revisione.

La domanda di grazia, in caso di condanna alla pena di morte, deve essere presentata, sotto pena di inammissibilità, entro il termine di giorni tre dalla pronuncia della sentenza; in caso di contumacia del condannato, il termine decorre dalla notifica della sentenza.

Se vi è ricorso per cassazione, la domanda di grazia deve essere presentata contemporaneamente ai motivi del ricorso.

### Art. 13.

L'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 196, è sostituito dal seguente:

« Le sentenze istruttorie di proscioglimento e le sentenze, sia di condanna sia di proscioglimento, emanate in giudizio nei procedimenti per i delitti previsti dall'art. 3, sono comunicate, a cura del cancelliere, all'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo immediatamente dopo il loro deposito in cancelleria.

L'alto Commissario può proporre impugnazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione prescritta dal comma precedente, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. Può altresì proporre impugnazione nonostante l'impugnazione del pubblico ministero ».

### Art. 14.

L'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio del pubblico ministero presso le Sezioni speciali delle Corti di Assise dirige, coordina e invigila l'applicazione delle sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi.

Le Commissioni provinciali di cui agli articoli 2 e 3 decidono di ufficio sulle denuncie che l'ufficio del pubblico ministero presso le Sezioni speciali delle Corti di Assise, il procuratore del Regno, o gli organi di polizia trasmettono ad esse.

Possono ordinare l'immediato arresto delle persone che vengono proposte per l'applicazione delle sanzioni indicate nel primo comma dell'art. 3 soltanto le Commissioni provinciali suddette, gli uffici del pubblico ministero presso le Sezioni speciali di Corti di Assise, i procuratori del Regno ed i questori.

La notizia dell'arresto deve essere comunicata entro tre giorni alla competente Commissione provinciale, la quale deve pronunciarsi nei trenta giorni successivi ».

### Art. 15.

Debbono essere denunciati alla Commissione provinciale di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, per l'eventuale applicazione delle sanzioni ivi previste, coloro che comunque abbiano fatto parte delle « brigate nere », salve rimanendo le responsabilità penali per i fatti costituenti reato.

### Art. 16.

I provvedimenti previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, possono esser applicati non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

## Capo II

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art. 17.

L'Alta Corte di Giustizia esplererà, fino ad esaurimento, i giudizi dei quali, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, sia stato già iniziato il dibattimento.

I procedimenti pendenti davanti l'Alta Corte di giustizia, diversi da quelli indicati nel comma precedente, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla competente Sezione speciale di Corte di Assise, salva l'eventuale applicazione da parte di questa dell'ultimo comma dell'art. 3.

Per i provvedimenti di esecuzione relative alle pronunzie dell'Alta Corte di Giustizia la competenza è devoluta alla Corte di Appello di Roma.

### Art. 18.

Le Corti di Assise straordinarie e gli uffici di pubblico ministero presso le Corti stesse, già istituiti, sono trasformati rispettivamente in sezioni spe-

ciali di Corti di Assise ed in uffici di pubblico ministero presso le Sezioni medesime.

Il presidente del Tribunale dei capoluoghi di provincia, nei quali si trovano istituite Corti straordinarie di Assise, provvederà, quando ricorra l'ipotesi dell'ultimo comma dell'art. 4, ad integrare il numero dei giudici popolari, ai sensi dell'articolo stesso, richiedendo ai Comitati di Liberazione Nazionale le occorrenti designazioni.

Art. 19.

La Sezione speciale provvisoria della Corte di Cassazione, istituita ai sensi dell'art. 16, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, cesserà di funzionare nel trentesimo giorno successivo a quello della entrata in vigore del presente decreto.

I giudizi pendenti avanti la predetta Sezione saranno devoluti, nello stato in cui si trovano, alle Sezioni ordinarie della Corte Suprema di Cassazione.

Art. 20.

I procedimenti devoluti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto alla cognizione delle Corti d'Assise ordinarie o dei Tribunali militari saranno espletati dai medesimi secondo le ordinarie norme di procedura rispettivamente applicabili.

Le istruttorie dei delitti di competenza delle Sezioni speciali di Corti di Assise, che si trovino in corso presso gli uffici del pubblico ministero o di istruzione all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, saranno proseguite dagli uffici medesimi, salva, per i giudizi, l'applicazione delle norme del presente decreto.

Le istruttorie in corso presso l'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo sono devolute agli uffici di pubblico ministero di cui all'art. 7.

Art. 21.

Per ciò che non è previsto nel presente decreto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di procedura penale.

Art. 22.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili col presente decreto.

Decorso un anno dall'entrata in vigore del presente decreto cessa il funzionamento delle Sezioni speciali delle Corti di Assise e la cognizione dei delitti di competenza delle Sezioni stesse è devoluta secondo le ordinarie norme di competenza.

**Art. 23.**

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana esso entrerà in vigore il giorno in cui vi verrà reso esecutivo con disposizione del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI.

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 669. — *Disciplina delle locazioni degli immobili urbani* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 563, contenente disposizioni per la riduzione delle pigioni;

Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1746, recante disposizioni contro i perturbamenti del mercato e gli inasprimenti del costo della vita;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, contenente norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti;

---

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 29 ottobre 1945.

Visto il R. decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, relativo al blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, relativo alla proroga, per tutta la durata dell'attuale stato di guerra, del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni;

Visto il R. decreto-legge 24 marzo 1942, n. 200, contenente norme relative agli affitti degli immobili urbani;

Visto il R. decreto-legge 29 agosto 1942, n. 1189, contenente disposizioni in materia di subaffitto di appartamenti vuoti o mobiliati;

Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1943, n. 100, relativo alla proroga, fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni;

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, contenente disposizioni circa la sospensione delle clausole di divieto di subaffitto contenute nei contratti di locazione di appartamenti per uso di abitazione, e disposizioni in materia di riduzione dei canoni di affitto degli immobili danneggiati in seguito ad eventi bellici;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1943, n. 6 B, contenente norme di eccezione alla esecuzione degli sfratti;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, recante provvedimenti relativi al ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 28 dicembre 1944, n. 415 e 4 giugno 1945, n. 332, concernenti la nomina e le attribuzioni dei commissari governativi per gli alloggi;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1º febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri per la grazia e giustizia e per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

## Capo I.

*Disposizioni relative alle pigioni delle locazioni.*

### Art. 1.

Le pigioni dovute per locazioni di immobili, adibiti ad uso di abitazione possono essere aumentate, con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, nelle seguenti misure:

1) dal trenta al sessanta per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta anteriormente al 16 aprile 1934;

2) dal venti al quaranta per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta tra il 16 aprile 1934 e il 30 luglio 1940;

3) dal quindici al trenta per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta tra il 31 luglio 1940 e l'8 settembre 1943.

Nessun aumento è consentito se l'immobile è stato locato per la prima volta successivamente all'8 settembre 1943.

In caso di contestazione, la misura dell'aumento è fissata dalla commissione arbitrale prevista nell'art. 21, tenendo conto della località in cui si trova l'immobile, dell'ubicazione, del tipo e delle caratteristiche locative di esso, della data in cui la pigione è stata stabilita e dell'importo della pigione in relazione alle condizioni economiche e familiari dell'inquilino.

Art. 2.

Le pigioni dovute per locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione possono essere aumentate con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nelle seguenti misure:

1) dall'ottanta al centoquaranta per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta anteriormente al 16 aprile 1934;

2) dal sessanta al centodieci per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta tra il 16 aprile 1934 e il 30 luglio 1940;

3) dal quaranta all'ottanta per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta tra il 31 luglio 1940 e l'8 settembre 1943.

Nessun aumento è consentito se l'immobile è stato locato per la prima volta successivamente all'8 settembre 1943.

In caso di contestazione, la misura dell'aumento è fissato dalla commissione arbitrale prevista nell'articolo 21, tenendo conto dell'uso al quale è destinato l'immobile, della località in cui questo si trova, dell'ubicazione, del tipo e delle caratteristiche locative di esso, della data in cui la pigione è stata stabilita e del reddito che il conduttore ritrae dall'attività svolta nell'immobile.

Art. 3.

Alle pigioni dovute per locazioni di immobili adibiti ad uso di abitazione, che l'inquilino abbia sublocato in virtù del contratto o del R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, può essere apportato, oltre gli aumenti previsti dall'art. 1 e con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, un aumento supplementare dal venti al cento per cento.

L'aumento supplementare può essere ridotto fino al dieci per cento, qualora si tratti di sublocazione parziale di locali non ammobiliati, semprechè sia escluso il fine di speculazione. La stessa riduzione si applica anche nel caso di sublocazione parziale di locali ammobiliati, nelle località dove è praticata la requisizione parziale degli alloggi, semprechè sia escluso il fine di speculazione.

La misura dell'aumento supplementare è dal trenta al centocinquanta per cento:

1) se l'inquilino pratica abitualmente la sublocazione a giornate;

2) se la sublocazione è praticata in deroga di patti contrattuali, in virtù del R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, e si estende a più della metà dei locali utili che costituiscono l'immobile.

L'aumento supplementare non è dovuto se l'immobile è stato locato per la prima volta dopo l'8 settembre 1943, salvo che nel contratto sia stabilito il divieto di sublocazione e l'inquilino si avvalga della facoltà accordatagli dal R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162.

L'aumento supplementare è computato dopo che siano stati praticati gli aumenti previsti dall'art. 1. Esso non è più dovuto dal giorno in cui l'inquilino dà comunicazione al locatore dell'avvenuta cessazione della sublocazione.

In caso di contestazione, la misura dell'aumento supplementare è fissata dalla commissione arbitrale prevista dall'art. 21, tenendo conto della località in cui si trova l'immobile, dell'ubicazione di questo, della data in cui la pigione è stata stabilita, del reddito che l'inquilino ritrae dalla sublocazione e del numero dei locali utili sublocati.

Art. 4.

Nel caso di immobili presi in locazione da istituzioni di assistenza e di beneficenza per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si applicano gli aumenti previsti dall'art. 1, anche se gli immobili medesimi siano adibiti ad usi diversi da quello di abitazione, purchè in essi non sia svolta un'attività commerciale.

Art. 5.

Se uno stesso locale è adibito ad uso promiscuo, per la determinazione dell'aumento si ha riguardo all'uso prevalente.

Qualora però l'immobile sia costituito di più locali adibiti ad usi che comportano diverse misure di aumento, sono determinate separatamente le quote della pigione relative alle parti dell'immobile rispettivamente destinate ad usi diversi.

Art. 6.

Gli aumenti stabiliti dai precedenti articoli sono computati previa eliminazione degli aumenti eventualmente praticati in violazione delle norme relative al blocco dei fitti, quand'anche l'attuale conduttore sia succeduto ad altri nel godimento dell'immobile.

L'ammontare della pigione è costituito dalla somma complessiva che il conduttore deve corrispondere al locatore, anche se una parte di tale somma.

anzichè per il godimento della cosa, figuri dovuta come speciale corrispettivo per prestazioni accessorie relative al godimento stesso.

Viene tuttavia detratto il corrispettivo per i servizi che il locatore ha successivamente cessato di prestare, o per quelli rispetto ai quali la legge consente aumenti in misura diversa da quella prevista nei precedenti articoli.

### Art. 7.

Qualora sia in corso istanza di revisione della pigione ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 marzo 1942, n. 200, ovvero sia in corso o venga proposta istanza di riduzione della pigione ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, gli aumenti stabiliti dai precedenti articoli sono computati sull'ammontare che risulta dopo operata la revisione o la riduzione.

La disposizione del comma precedente si applica anche quando è in corso o viene proposta istanza di aumento della pigione per trasformazioni o migliorie apportate all'immobile prima della data del presente decreto o per contributi di miglioria imposti prima della data medesima, a norma del quinto e del sesto comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, e del quinto e del sesto comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142.

### Art. 8.

Gli aumenti stabiliti dagli articoli 1 e 2 devono essere chiesti al conduttore mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'aumento supplementare stabilito dall'art. 3 deve essere chiesto all'inquilino entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prescritta dall'art. 13.

Se la richiesta è fatta dopo i termini indicati nei precedenti comma, gli aumenti decorrono dal mese successivo al ricevimento della richiesta medesima.

### Art. 9.

I canoni di locazione o di sublocazione risultanti dall'applicazione del presente decreto, o liberamente stabiliti per la prima volta dopo l'8 settembre 1943, non possono essere aumentati fino al 31 dicembre 1946, quand'anche altri conduttori o subconduttori succedano nel godimento dell'immobile.

### Art. 10.

La disposizione dell'articolo precedente non si applica quando, successivamente alla data del presente decreto, all'immobile sono apportate importanti ed improrogabili opere di riparazione o riattamento necessarie per conservare all'immobile stesso la sua destinazione, anche nel caso in cui l'immobile sia stato danneggiato per fatto di guerra.

L'aumento è determinato in modo da garantire un interesse non inferiore al due per cento al capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennità per risarcimento di danni di guerra e i contributi di ogni

natura che il locatore abbia percepiti o che necessariamente venga a percepire per la riparazione dell'immobile.

L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere di riparazione e di riattamento, se la relativa richiesta è fatta entro sessanta giorni dalla data predetta; in caso diverso, decorre dal mese successivo al ricevimento della richiesta medesima.

Restano salve le disposizioni dell'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, e dell'art. 2 del R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, relative all'aumento di pigione a seguito dell'imposizione del contributo di miglioria, sostituita alla competenza del pretore quella delle commissioni arbitrali previste dall'art. 21 del presente decreto.

### Art. 11.

A decorrere dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto e sino al 31 dicembre 1946, i conduttori di immobili che usufruiscono del servizio di portierato sono tenuti a rivalere il locatore di un terzo dei maggiori oneri a lui derivanti per il servizio medesimo, rispetto a quelli sussistenti all'8 settembre 1943.

Il terzo degli oneri suddetti viene ripartito tra tutti i conduttori che usufruiscono dello stesso servizio di portierato, in proporzione del numero dei vani utili di ciascun appartamento.

Dal terzo degli oneri suddetti viene detratta la quota corrispondente ai vani eventualmente occupati dal locatore o comunque non locati.

### Art. 12.

A decorrere dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto e sino al 31 dicembre 1946, i conduttori di immobili serviti da ascensore sono tenuti a rivalere il locatore dell'importo dei maggiori oneri a lui derivanti per il funzionamento e l'ordinaria manutenzione dell'ascensore, rispetto a quelli sussistenti all'8 settembre 1943.

L'importo degli oneri suddetti viene ripartito tra tutti i conduttori serviti dallo stesso ascensore, in proporzione dell'altezza del piano e del numero dei vani utili di ciascun appartamento.

Dall'importo degli oneri stessi viene detratta la quota corrispondente ai vani eventualmente occupati dal locatore o comunque non locati.

Qualora non venga raggiunto l'accordo tra tutti gli interessati, decide la commissione arbitrale prevista dall'art. 21.

## Capo II.

*Disposizioni relative alle sublocazioni di immobili adibiti ad uso di abitazione.*

### Art. 13.

L'inquilino non è più tenuto a corrispondere al locatore il terzo del corrispettivo convenuto con il subinquilino, a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge

25 gennaio 1943, n. 162, a partire dal giorno in cui è tenuto all'aumento supplementare previsto dall'art. 3 del presente decreto.

L'inquilino che si vale della facoltà di sublocare l'immobile locato, sia che la sublocazione sia consentita dal contratto, sia che essa avvenga a norma del R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, deve darne comunicazione al locatore non oltre il decimo giorno dalla conclusione della sublocazione, indicando il numero dei componenti la famiglia del subinquilino, la durata del contratto e il numero dei locali utili sublocati.

Se l'inquilino pratica la sublocazione a giornate, la comunicazione deve essere fatta non oltre il decimo giorno dall'inizio delle sublocazioni e, successivamente, ogni semestre.

Nella prima applicazione del presente decreto le sublocazioni saranno comunicate al locatore entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo.

### Art. 14.

Si presume l'esistenza della sublocazione quando l'immobile risulta occupato da persone che non sono al servizio dell'inquilino, o non sono a questo legate da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado, salvo che si tratti di persone costrette a sfollare a causa di eventi bellici ovvero di ospiti con carattere transitorio.

La presunzione stabilita nel comma precedente non si applica nei confronti delle persone che si sono trasferite nell'immobile assieme all'inquilino.

Salvo che il locatore vi consenta, non è permessa la sublocazione per uso diverso da quello di abitazione.

### Art. 15.

In ogni caso di sublocazione il locatore ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto:

1) se il conduttore ha omesso di fare la comunicazione prescritta dall'art. 13, nonostante diffida del locatore e decorsi quindici giorni da questa;

2) se il conduttore ha fatto una comunicazione non corrispondente al vero per eludere in tutto o in parte l'applicazione dell'aumento supplementare stabilito dall'art. 3;

3) se il conduttore ha sublocato l'immobile, senza esservi autorizzato, per uso diverso da quello di abitazione.

Nel caso di sublocazione in deroga ai patti contrattuali il locatore ha inoltre il diritto di chiedere la risoluzione del contratto, se il conduttore ha sublocato l'intero immobile avuto in locazione. Se la sublocazione dell'intero immobile è stata stipulata anteriormente alla data del presente decreto, il subinquilino può chiedere al locatore di subentrare all'inquilino nel contratto di locazione.

e il locatore non può opporsi, salvo che sussistano l'abuso della cosa locata, ragioni di moralità o altri gravi motivi.

Si presume che l'inquilino abbia sublocato l'intero immobile quando non vi dimora abitualmente.

E' prorogata sino al 31 dicembre 1946, la disposizione dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, che sospende l'efficacia delle clausole di divieto di subaffitto contenute nei contratti di locazione di appartamenti per uso di abitazione.

E' abolito il divieto, stabilito dall'art. 2 del citato R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, di immettere più di due persone per ogni vano abitabile.

### Art. 16.

Il canone di sublocazione di un appartamento vuoto non può essere superiore all'importo della pigione dovuta dal sublocatore al locatore, aumentato del venti per cento.

Il canone di sublocazione di una parte di un appartamento vuoto, con facoltà di uso di tutti o parte degli ambienti e servizi comuni, non può essere superiore alla quota della pigione dovuta dal sublocatore al locatore, corrispondente al numero dei vani sublocati, aumentata del cinquanta per cento.

Il canone di sublocazione di un appartamento mobiliato non può essere superiore all'importo della pigione dovuta dal sublocatore al locatore, aumentato del cento per cento.

Il canone di sublocazione di una parte di un appartamento mobiliato, con facoltà di uso di tutti o parte degli ambienti e servizi comuni, non può essere superiore alla quota della pigione dovuta dal sublocatore al locatore, corrispondente al numero dei vani sublocati, aumentata del centotrenta per cento.

Nei casi previsti dal secondo e dal quarto comma gli ambienti e i servizi comuni sono calcolati a carico del subinquilino fino ad un massimo di due vani, a seconda dei diritti di uso riconosciuti al subinquilino e dell'entità degli ambienti comuni.

Le percentuali d'aumento previste dal presente articolo sono computate sull'ammontare della pigione dovuta dal sublocatore al locatore, quale risulta dopo che siano stati apportati gli aumenti stabiliti dagli articoli 1 e 3.

E' abrogato il R. decreto-legge 29 agosto 1942, n. 1139.

## Capo III.

*Disposizioni comuni ai capi precedenti.*

### Art. 17.

Su richiesta del conduttore possono essere rivedute le pigioni dovute per locazioni di immobili locati per la prima volta dopo l'8 settembre 1943, qualora esse risultino eccessive rispetto ai prezzi praticati per immobili analoghi o si-

milari per ubicazione, per numero ed ampiezza di vani e per altre caratteristiche locative.

La revisione può essere chiesta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o, per le locazioni che saranno stipulate dopo tale data, entro novanta giorni dalla stipulazione stessa.

La revisione prevista da questo articolo non opera per il periodo anteriore al 1° gennaio 1945.

Le disposizioni dei comma precedenti si applicano anche nel caso di sublocazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.

E' abrogato il R. decreto-legge 24 marzo 1942, n. 200.

Art. 18.

Nel caso di locazione o sublocazione di camere con pensione familiare, il prezzo della pensione deve essere indicato separatamente da quello delle camere.

Art. 19.

E' nullo il patto per il quale il conduttore o il subconduttore è tenuto al pagamento di una pigione superiore a quella risultante dall'applicazione del presente decreto, qualunque ne sia il contenuto apparente. La pigione così determinata si sostituisce di diritto a quella contrattuale.

E' altresì nullo l'obbligo imposto al conduttore o al subconduttore dal locatore o dal conduttore uscente:

1) di adempiere, oltre al pagamento della pigione, ad altre prestazioni a titolo di buon ingresso o di buona uscita, qualunque sia la persona a favore della quale la prestazione è promessa e comunque questa sia dissimulata;

2) di acquistare mobili, anche come condizione per la cessazione di un contratto di locazione in corso, qualunque sia la persona verso la quale l'obbligo è assunto, e comunque tale acquisto sia dissimulato.

Le somme pagate per alcuna delle cause previste dal primo e dal secondo comma, se corrisposte al locatore o al sublocatore, possono essere computate in conto di pigione e, in ogni caso, possono essere ripetute fino a sei mesi dopo la riconsegna della cosa locata; se corrisposte al conduttore uscente, possono essere ripetute entro tre mesi dal pagamento. Nel caso previsto dal n. 2 del secondo comma, il conduttore o il subconduttore è tenuto alla restituzione dei mobili all'atto in cui gli viene restituito il prezzo.

Chiunque ottiene il pagamento di somma per alcuna delle cause previste dal secondo comma, è punito con la reclusione fino ad nu anno o con la multa da lire diecimila a lire centomila. La stessa pena si applica all'inquilino che ha pattuito con il subinquilino un canone di sublocazione manifestamente sproporzionato rispetto all'immobile sublocato, tenuto conto della sua ubicazione, del numero e dell'ampiezza dei vani e delle altre caratteristiche locative.

Art. 20.

Il conduttore o subconduttore che contesta di dovere un aumento, o di doverlo nella misura richiesta dal locatore, fino a quando la controversia non è risoluta, deve corrispondere la pigione, rispettivamente, nella misura anteriormente dovuta o in quell'altra risultante dall'aumento che egli ritiene applicabile, salva successiva integrazione.

Art. 21.

In ogni capoluogo di mandamento sarà costituita, con decreto del presidente del tribunale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, una commissione arbitrale presieduta dal pretore e composta di due proprietari di immobili urbani affittati e di due inquilini. I proprietari e gli inquilini saranno scelti, sentite, dove esistano, le rispettive associazioni locali o provinciali, tra persone di indiscussa probità e rettitudine.

Con le modalità di cui sopra saranno nominati due membri supplenti, di cui uno proprietario e uno inquilino.

Qualora ragioni di servizio lo richiedano, il presidente del tribunale potrà richiamare a presiedere la commissione, o nominare quale presidente aggiunto, un altro magistrato, anche a riposo, ovvero un funzionario a riposo delle Amministrazioni dello Stato, munito di laurea in giurisprudenza.

Ove se ne manifesti la necessità, il presidente del tribunale potrà costituire sottocommissioni arbitrali, anche in sedi diverse dal capoluogo del mandamento. Nel decreto di costituzione potrà essere determinata la competenza territoriale delle sottocommissioni; in mancanza, l'assegnazione delle controversie alle varie sottocommissioni sarà fatta dal presidente della commissione arbitrale.

Art. 22.

Alle commissioni previste dall'articolo precedente sono devolute:

1) le controversie relative agli aumenti di pigione stabiliti dal presente decreto;

2) le controversie relative alla revisione delle pigioni, a norma del R. decreto-legge 24 marzo 1942, n. 200, tuttora pendenti dinanzi alle autorità indicate nell'art. 1 del Regio decreto-legge predetto;

3) le controversie relative alla revisione dei canoni di sublocazione, a norma del R. decreto-legge 29 agosto 1942, n. 1189, tuttora pendenti innanzi alle autorità previste nell'art. 1 del Regio decreto-legge predetto;

4) le controversie, anche se pendenti, relative alla riduzione delle pigioni dovute per immobili che siano stati danneggiati da eventi bellici, a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162;

5) le controversie, anche se pendenti, relative all'aumento delle pigioni a norma del quinto comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, nu-

mero 1387, e del quinto comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142;

6) le controversie, anche se pendenti, relative all'aumento delle pigioni a norma del sesto comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, e del sesto comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142;

7) le controversie relative alla revisione delle pigioni pattuite dopo l'8 settembre 1943, a norma dell'art. 17 del presente decreto;

8) le controversie relative all'applicazione degli articoli 9, 10, 11, 12, 16, 19, primo, secondo e terzo comma, 36 e 37 del presente decreto.

### Art. 23.

Per la ricusazione e l'astensione dei componenti delle commissioni arbitrali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 51 e seguenti del codice di procedura civile. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il presidente del tribunale.

### Art. 24.

Le commissioni regolano il procedimento nel modo che ritengono più opportuno, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio. In ogni caso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 291 e seguenti del codice di procedura civile.

Le commissioni devono assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie, e per esporre le loro repliche. Le parti possono comparire personalmente.

Qualora siano necessari accertamenti tecnici, questi sono effettuati dall'ufficio del genio civile o dall'ufficio tecnico comunale.

La sentenza è deliberata a norma del primo comma dell'art. 823 del codice di procedura civile. Per i suoi requisiti si osservano le disposizioni contenute nel secondo comma nn. 1, 3, 4, 5 e 6, e nel terzo comma dell'articolo stesso.

Le sentenze delle commissioni arbitrali possono essere impugnate nel termine di trenta giorni dalla notificazione, per difetto di giurisdizione e per violazione di legge, innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, che deciderà a sezione semplice.

### Art. 25.

Gli atti del procedimento innanzi alle commissioni arbitrali sono esenti da tasse o diritti e, per il rilascio di copie dei provvedimenti, sono dovute solo le spese di scritturazione.

Le spese per eventuali sopraluoghi o per accertamenti tecnici sono anticipate dal ricorrente, se il sopraluogo o l'accertamento è disposto d'ufficio, e dal richiedente negli altri casi.

## Capo IV.

*Disposizioni relative alla proroga delle locazioni e agli sfratti.*

### Art. 26.

Relativamente ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il conduttore ha diritto alla proroga del contratto fino alla prima scadenza, dopo il 31 dicembre 1946, del termine stabilito dalla legge e dagli usi per il caso di rinnovazione tacita del contratto. Tale diritto spetta al conduttore sia nei confronti del locatore, sia rispetto all'acquirente dell'immobile, nonostante qualunque patto contrario, e quand'anche sia stata pattuita la risoluzione del contratto per il caso di vendita.

### Art. 27.

Se l'immobile è destinato ad uso di abitazione, l'inquilino non ha diritto alla proroga o decade da essa:

1) oltre che nei casi previsti dall'art. 15, quando è in mora nel pagamento della pigione e in ogni altro caso di grave inadempienza, quand'anche il locatore non abbia proposto domanda di risoluzione del contratto;

2) quando il locatore dimostra di avere urgente ed improrogabile necessità di disporre dell'immobile per abitarlo personalmente;

3) quando l'inquilino ha trasferito altrove la sua abitazione.

### Art. 28.

Se l'immobile è destinato ad uso diverso da quello di abitazione, il conduttore non ha diritto alla proroga o decade da essa:

1) quando è in mora nel pagamento della pigione e in ogni altro caso di grave inadempienza, quand'anche il locatore non abbia proposto domanda di risoluzione del contratto;

2) quando ha smesso di svolgere nell'immobile locato l'attività alla quale serviva l'immobile stesso, salvo che per le presenti difficoltà sia stato costretto ad adibirlo ad abitazione.

La proroga non può essere esclusa per la necessità del locatore di disporre dell'immobile locato, salvo nel caso in cui il locatore esercitava nell'immobile la stessa attività svolta dal conduttore, ed ha locato l'immobile stesso dopo l'inizio della guerra e per necessità dipendenti da essa o per persecuzioni politiche.

### Art. 29.

Il locatore può opporre la causa di necessità prevista dal n. 2 dell'art. 27 e nell'ultimo comma dell'art. 28, mediante preavviso da darsi almeno quattro

mesi prima della scadenza del contratto o, se questo è prorogato, del termine stabilito dalla legge o dagli usi per il caso di rinnovazione tacita del contratto.

La causa predetta non può essere opposta:

1) se il conduttore o il capo famiglia è morto a causa di eventi bellici o è disperso, ovvero se è od è stato prigioniero di guerra, internato o deportato al lavoro, o se è in servizio militare. Tali circostanze non possono essere invocate se il conduttore o il capo famiglia è od è stato prigioniero od internato per aver militato in formazioni della sedicente repubblica sociale, ovvero se il locatore è reduce dallo sfollamento, dall'internamento o dalla prigionia, semprechè non sia stato internato o prigioniero per aver militato in formazioni della sedicente repubblica sociale;

2) se il locatore ha acquistato, per atto tra vivi, la proprietà dell'immobile posteriormente al 24 marzo 1942.

### Art. 30.

La sentenza o l'ordinanza che dispone il rilascio dell'immobile per la necessità del locatore, perde la sua efficacia se l'immobile stesso è locato ad altro conduttore, o se il locatore si procura altro immobile, sempre che il conduttore sia ancora nel possesso della cosa locata.

Se il conduttore non ha tale possesso, il locatore, che senza giustificato motivo ha locato l'immobile ad altro conduttore o si è trasferito in altro immobile, è tenuto al risarcimento dei danni; è tenuto altresì a riammettere il conduttore nel possesso della cosa locata, qualora esso non sia riuscito a sistemarsi in altro immobile, semprechè nel possesso della cosa locata non sia stato immesso un altro conduttore, il quale ignorasse la situazione precedente.

Il locatore che ottiene il rilascio dell'immobile simulando la causa di necessità prevista dal n. 2 dell' art. 27 o dall'ultimo comma dell'art. 28, è punito con la multa da lire diecimila a centomila.

### Art. 31.

Il pretore, su istanza del locatore, sentito il conduttore, con la massima celerità di procedura e omessa ogni formalità non essenziale al contradittorio, determina il giorno in cui deve aver luogo l'esecuzione della sentenza o dell'ordinanza che dispone il rilascio dell'immobile, con decreto scritto in margine o in calce al titolo in base a cui si procede.

L'esecuzione deve essere fissata non oltre dieci giorni della data del decreto, se il rilascio è disposto per inadempienza del conduttore o se esistono gravi motivi. Negli altri casi, il pretore valuterà le particolari circostanze di fatto.

Se la sentenza o l'ordinanza che dispone il rilascio dell'immobile perde la sua efficacia ai sensi dell'art. 30, il pretore provvede sull'istanza di sospen-

sione dell'esecuzione e, quando non ricorre la propria competenza, rimette le parti innanzi al giudice competente. La sospensione non è concessa se non ricorrono gravi elementi di prova, ma il pretore può ordinare al locatore di prestare una cauzione.

Art. 32.

Il decreto previsto nei due primi comma dell'articolo precedente non è soggetto ad alcun gravame. Tuttavia lo sfratto può essere prorogato dal pretore se gravi circostanze sopravvenute lo esigono, e semprechè, quando vi è stata inadempienza, questa sia cessata. In nessun caso lo sfratto può essere ritardato per oltre tre mesi, salvo che per il conduttore ricorrano le circostanze indicate nell'art. 29, secondo comma, n. 1.

Durante la proroga dello sfratto il conduttore è tenuto alle obbligazioni che gli incomberebbero se il contratto di locazione non fosse risolto, sotto pena di decadenza della proroga concessa.

La decadenza è dichiarata dal pretore nelle forme indicate dall'art. 31, primo e secondo comma, con decreto non soggetto a gravame.

Art. 33.

Nella sentenza o nell'ordinanza che dispone il rilascio, per morosità, di un immobile destinato ad uso di abitazione, può essere concesso all'inquilino un termine per il pagamento delle pigioni scadute, degli interessi e delle spese giudiziali.

La sentenza o l'ordinanza perde la sua efficacia, qualora l'inquilino paghi le somme dovute entro il termine fissato a norma del comma precedente.

Il termine suddetto non può essere maggiore di un mese.

Art. 34.

Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai giudizi in corso.

Art. 35.

Le disposizioni di questo capo si osservano, in quanto applicabili, anche per i contratti di sublocazione, nei rapporti tra sublocatore e subconduttore.

## Capo V.

*Disposizioni transitorie e finali.*

Art. 36.

L'inquilino, qualora sia stato costretto a lasciare l'abitazione per sfollamento dovuto ad eventi bellici, non è tenuto al pagamento delle pigioni per il periodo in cui lo sfollamento è durato; se, tuttavia, ha conservato nell'im-

mobile la propria mobilia, deve corrispondere il venti per cento delle pigioni maturate.

Non è ammessa la ripetizione delle pigioni eventualmente già corrisposte.

Art. 37.

Qualora siano necessarie importanti ed improrogabili opere di riparazione o di riattivamento per conservare all'immobile la sua destinazione, ed il locatore non vi provveda, il conduttore può chiedere alla commissione arbitrale prevista dall'art. 21 l'autorizzazione a provvedervi direttamente.

La commissione, sentito l'ufficio del genio civile e l'ufficio tecnico comunale, determina le opere che il conduttore può effettuare, fissando il termine entro il quale esse devono farsi ed il limite massimo delle spese di cui è ammesso il rimborso nei confronti del locatore.

Il conduttore ha diritto, per rivalersi delle spese sostenute, a trattenere l'importo della pigione, detratta una quota, non superiore al venti per cento, per il pagamento delle imposte e per gli altri oneri gravanti sul proprietario. In caso di contestazione sulla misura della quota, decide la commissione arbitrale prevista dall'art. 21.

Il locatore non può opporre la causa di necessità prevista dal n. 2 dell'art. 27 e dall'ultimo comma dell'art. 28, fin quando il conduttore non viene soddisfatto del suo credito.

Art. 38.

Per l'adeguamento e la perequazione delle pigioni relative ad immobili appartenenti all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) e agli Istituti autonomi per le case popolari, sarà provveduto con separato decreto legislativo.

Art. 39.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli immobili destinati ad albergo, per i quali sarà provveduto con separato decreto legislativo.

Art. 40.

Restano salve le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, relativo al ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche, e dei decreti legislativi Luogotenenziali 28 dicembre 1944, n. 415, e 4 giugno 1945, n. 322, concernenti la nomina e le attribuzioni dei commissari governativi per gli alloggi.

Art. 41.

Ai componenti delle commissioni arbitrali previste dall'art. 21 sarà corrisposta, per ciascuna giornata di riunione o di istruttoria, un'indennità in misura non superiore ai gettoni di presenza previsti dalle vigenti disposizioni

per i membri delle commissioni funzionanti nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato.

Le modalità per la liquidazione delle indennità predette e la determinazione dell'amministrazione a cui fa carico l'onere relativo saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 42.

Nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana, gli aumenti stabiliti dal presente decreto e le disposizioni degli articoli 11 e 12 avranno effetto a decorrere dal primo del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del decreto medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — GRONCHI — SCOCCIMARRO — RICCI.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI.

---

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1945, n. 313. — *Graduatorie di merito relative al concorso interno a 500 posti di Conduttore capo.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato con la relazione in data 1° settembre 1945 N. PAG. 41.24.102223.24.8.1941:

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

Sono approvate le annesse graduatorie di merito, da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* delle Ferrovie dello Stato, dei Compartimenti di Torino, Milano, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Bari, Palermo e della Delegazione di Cagliari relative al concorso interno a 500 posti di Conduttore capo di cui il D M. 20 gennaio 1942 n. 2169 modificato con il D. M. 25 agosto 1942, n. 516;

La promozione per tutti i vincitori di detto concorso dovrà decorrere dal 1° gennaio 1944.

Roma, 20 settembre 1945.

*Il Ministro*: LA MALFA.

**Graduatorie di merito del concorso interno a 500 posti di conduttore capo di cui il D. M. 20-1-1942 N. 2169 modificato con il D. M. 25-8-1942 N. 516.**

COMPARTIMENTO DI TORINO

(Posti n. 48):

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 296992 | Varosio Pietro |
| 2 | 201132 | Costanzo Battista |
| 3 | 258807 | Amerio Carlo |
| 4 | 297014 | Audenino Mario |
| 5 | 297016 | Genon Giovanni |
| 6 | 220111 | Silvestri Pietro |
| 7 | 187271 | Valentino Giovanni |
| 8 | 173317 | Ghiglia Giuseppe |
| 9 | 242358 | Tucci Dante |
| 10 | 299304 | Guazzotti Giovanni |
| 11 | 299976 | Codazza Luigi |
| 12 | 301879 | Gavaldo Francesco |
| 13 | 297052 | Colombo Renato |
| 14 | 202170 | Alessio Andrea |
| 15 | 250089 | Guazzotti Stefano |
| 16 | 167379 | Manuelli Francesco |
| 17 | 224579 | Vilasco Pasquale |
| 18 | 301998 | Chiabrera Stefano |
| 19 | 216136 | Gavinelli Enrico |
| 20 | 206760 | Diddò Giacomo |
| 21 | 302000 | Magnani Alberto |
| 22 | 224402 | Canepa Giovanni |
| 23 | 237728 | Michelotti Umberto |
| 24 | 191566 | Utello Giuseppe |
| 25 | 212867 | Larghi Felice |
| 26 | 299312 | Luparia Lorenzo |
| 27 | 243182 | Moro Nazzareno |
| 28 | 297033 | Ferraris Henni |
| 29 | 224527 | Procchio Michele |
| 30 | 202157 | Ferrari Carlo |
| 31 | 275780 | Scazzola Carlo |
| 32 | 296923 | Lusso Giuseppe |
| 33 | 202106 | Druetta Giuseppe |
| 34 | 224575 | Ventura Arturo |
| 35 | 224469 | Campagnola Giuseppe |
| 36 | 249767 | Como Mario |
| 37 | 299298 | Bussone Maurizio |
| 38 | 243180 | Rescia Giuseppe |
| 39 | 191925 | Cordone Pacifico |
| 40 | 224512 | Folco Benvenuto |
| 41 | 224474 | Cellerino Francesco |
| 42 | 260774 | Sobrero Vincenzo |
| 43 | 224415 | Fessia Antonio |
| 44 | 224446 | Bigogno Cesare |
| 45 | 187103 | Bertino Lorenzo |
| 46 | 295780 | Garbolnio Luciano |
| 47 | 187113 | Piana Bernardino |
| 48 | 301629 | Gavello Giuseppe |
| 49 | 224502 | Perone Gerolamo |
| 50 | 220055 | Barbieri Terenzio |
| 51 | 172660 | Malattia Pietro |
| 52 | 224400 | Campanello Giovanni |
| 53 | 168613 | Gonella Domenico |
| 54 | 295771 | Portinaio Giovanni |
| 55 | 179489 | Battezzato Paolo |
| 56 | 214150 | Trotta Attilio |
| 57 | 297102 | Rebuffatti Guido |
| 58 | 299307 | Lazzarino Italo |
| 59 | 257650 | Della Corte Giuseppe |
| 60 | 224521 | Mortarini Attilio |
| 61 | 187270 | Renolfi Giuseppe |
| 62 | 294608 | Angelini Renj Blas |
| 63 | 250086 | Camisasca Enrico |
| 64 | 224440 | Bagnaschi Giovanni |
| 65 | 191619 | Conturbia Vittorio |
| 66 | 296957 | Cristina Pietro |
| 67 | 303567 | Perrone Pietro |
| 68 | 234589 | Vandoni Luigi |
| 69 | 175433 | Remolif Giuseppe |

## COMPARTIMENTO DI MILANO

(Posti n. 50).

| N. | Matricola | Cognome e nome |
|---|---|---|
| 1 | 220137 | Montagna Cesare |
| 2 | 234914 | Medoro Luigi |
| 3 | 258180 | Vismara Luigi |
| 4 | 222826 | Sartori Antonio |
| 5 | 212909 | Ferraguti Mario |
| 6 | 187860 | Chiappini Giovanni |
| 7 | 191934 | Balzini Carlo |
| 8 | 220049 | Bandera Attilio |
| 9 | 212861 | Ponta Eugenio |
| 10 | 202946 | Sirtori Pietro |
| 11 | 182470 | Albertalli Carlo |
| 12 | 296969 | Negri Giuseppe |
| 13 | 220003 | Guerneri Giacomo |
| 14 | 299306 | Palestra Carlo |
| 15 | 212885 | Carrera Angelo |
| 16 | 191897 | Colombini Guido |
| 17 | 191928 | Ferrari Ercolino |
| 18 | 220386 | Tosi Camillo |
| 19 | 185903 | Conte Giuseppe |
| 20 | 184729 | Favini Giovanni |
| 21 | 198947 | Aventi Giacomo |
| 22 | 222239 | Baroni Lodovico |
| 23 | 264352 | Provenzano Rocco |
| 24 | 220070 | Gattico Emilio |
| 25 | 212839 | Barzè Antonio |
| 26 | 258175 | Salvioni Mauro |
| 27 | 296297 | Ferrari Ercole |
| 28 | 191609 | Ferrari Silvio |
| 29 | 194920 | Schiavetta Cesare |
| 30 | 194902 | Gabba Angelo |
| 31 | 219971 | Dalla Valle Vittorio |
| 32 | 299309 | Vezzoli Carlo |
| 33 | 217201 | Denari Luigi |
| 34 | 219995 | Gioia Angelo |
| 35 | 227996 | Belloni Secondo |
| 36 | 299300 | Mossina Italo |
| 37 | 173873 | Rognoni Emilio |
| 38 | 207415 | Gatti Francesco |
| 39 | 198934 | Dernini Arturo |
| 40 | 217182 | Birocchi Alberico |
| 41 | 183200 | Fasana Davide |
| 42 | 225462 | Bollini Pietro |
| 43 | 172276 | Maghetti Luigi |
| 44 | 211967 | Manzoni Pietro |
| 45 | 297044 | Terni Giovanni |
| 46 | 220687 | Vegezzi Natale |
| 47 | 212904 | Scortaioli Arturo |
| 48 | 256036 | Bartolini Anacleto |
| 49 | 174285 | Tamborini Andrea |
| 50 | 198925 | Bassi Mario |
| 51 | 191901 | Gazzaniga Antonio |
| 52 | 212896 | Tomà Francesco |
| 53 | 258165 | Ferrari Primo |
| 54 | 248312 | Natalicchio Nicola |
| 55 | 303759 | Cornali Pietro |
| 56 | 191905 | Mangiarotti Paride |
| 57 | 193040 | Puerari Giuseppe |
| 58 | 211998 | Zelioli Attilio |
| 59 | 203206 | Ponti Giuseppe |
| 60 | 226578 | Montagna Virginio |
| 61 | 174673 | Vercesi Luigi |
| 62 | 220684 | Caimi Ambrogio |
| 63 | 211941 | Brugneri Giuseppe |
| 64 | 220102 | Zanetti Giuseppe |
| 65 | 220086 | Gallina Ferdinando |
| 66 | 219979 | Ferrari Giuseppe |
| 67 | 216126 | Villani Antonio |
| 68 | 220370 | Raiteri Giuseppe |
| 69 | 183199 | De Ambrogio Pietro |
| 70 | 211692 | Florini Nello |
| 71 | 211930 | Albanesi Macceo |
| 72 | 202929 | Bonvicini Adelio |
| 73 | 174814 | Dabusti Giuseppe |
| 74 | 211982 | Romanini Mario |
| 75 | 216114 | Piffaretti Luigi |
| 76 | 225824 | Bielli Roberto |
| 77 | 220006 | Alfieri Giuseppe |
| 78 | 211980 | Quadri Michele |
| 79 | 217179 | Bachini Ettore |
| 80 | 219222 | Rampazzi Camillo |
| 81 | 175278 | Argo Agostino |
| 82 | 204342 | Ruscitti Emilio |

## COMPARTIMENTO I VENEZIA

(Posti n. 40).

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 297139 | Leschiera Romolo |
| 2 | 198468 | Pasini Antonio |
| 3 | 248032 | Dal Piaz Silvio |
| 4 | 227607 | Cortelletti Erminio |
| 5 | 175290 | Menegaldo Giordano |
| 6 | 297140 | Monti Adelchi |
| 7 | 238370 | Taddia Aldo |
| 8 | 206765 | Lucianetti Antonio |
| 9 | 175298 | Pasini Giuseppe |
| 10 | 196690 | Vangelisti Arcadio |
| 11 | 299310 | Gelli Luigi |
| 12 | 196684 | Piva Alberto |
| 13 | 222959 | Ferrari Michele |
| 14 | 221423 | Corizzato Gio Batta |
| 15 | 259711 | Abbate Vincenzo |
| 16 | 269929 | Postai Giusto |
| 17 | 251012 | Balzarini Carlo |
| 18 | 184815 | Maschi Augusto |
| 19 | 185616 | Benini Lorenzo |
| 20 | 246848 | Caccci Deodato |
| 21 | 212028 | Vanzetto Giovanni |
| 22 | 202466 | Ciresola Ciro |
| 23 | 207831 | Tardivo Giuseppe |
| 24 | 219383 | Di Vincenzo Giuseppe |
| 25 | 299349 | Diamante Antonio |
| 26 | 196682 | Loschi Brunone |
| 27 | 196665 | Fusaro Narciso |
| 28 | 297007 | Rui Domenico |
| 29 | 205053 | Zanella Antonio |
| 30 | 185615 | Perazzoli Sereno |
| 31 | 263236 | Dozio Andrea Marino |
| 32 | 196492 | Gastaldini Luigi Giovanni |
| 33 | 237597 | Atalmi Massimiliano |
| 34 | 267851 | Corazzolla Virgilio |
| 35 | 137129 | Colla Luigi |
| 36 | 302002 | Miana Silvano |
| 37 | 227636 | Zocchio Domenico |
| 38 | 243370 | Briga Attilio |
| 39 | 263852 | Zuccaro Francesco P. |
| 40 | 162920 | Geremia Umberto |
| 41 | 237602 | Luise Alessandro |
| 42 | 227623 | Martinelli Benedetto |
| 43 | 197143 | Poiesi Agostino |
| 44 | 205048 | Zendrini Gaetano |
| 45 | 297137 | De Sisti Vittore |
| 46 | 299337 | Magri Mario |
| 47 | 184523 | Aldegheri Leonello |
| 48 | 185626 | Dando Giuseppe |
| 49 | 297138 | Gori Renzo |
| 50 | 300005 | Dorella Dino |
| 51 | 250676 | Tosi Tommaso |
| 52 | 184098 | Vincenzi Francesco |
| 53 | 212025 | Granello Federico |
| 54 | 222839 | Ceron Mario |
| 55 | 207818 | Quarini Emilio |
| 56 | 303996 | Scola Vittorio |
| 57 | 271636 | Martinuzzi Pietro |
| 58 | 301892 | Caniggia Giovanni |
| 59 | 297136 | Biondi Luigi |
| 60 | 197113 | Marini Geremia |

## COMPARTIMENTO DI TRIESTE

(Posti n. 33).

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 294395 | Taddei Renato |
| 2 | 297064 | Giorgi Emilio |
| 3 | 302004 | Galdini Faustino |
| 4 | 297098 | Borgis Luigi |
| 5 | 297103 | Roggero G. Batta |
| 6 | 278872 | Giorgione Palmerino |
| 7 | 297104 | Galli Ettore |
| 8 | 299346 | Costa Orlando |
| 9 | 197153 | Venturini Italo |
| 10 | 236085 | Mauro Vittorio |

| | | |
|---|---|---|
| 11 | 302003 | Ferrero Francesco |
| 12 | 180010 | Vitale Francesco |
| 13 | 283685 | Portaferri Narciso |
| 14 | 206764 | Fabris Vittorio |
| 15 | 257003 | Coccia Vincenzo |
| 16 | 281588 | Morandini Giuseppe |
| 17 | 295734 | Cordola Florindo |
| 18 | 260643 | Cruciani Achille |
| 19 | 297101 | Martino Felice |
| 20 | 299340 | Barattoni Anacleto |
| 21 | 273285 | Beorchia Luigi |
| 22 | 275153 | Furlani Carlo |
| 23 | 295775 | Picco Settimo |
| 24 | 201304 | Alberti Francesco |
| 25 | 236084 | Di Marco Anselmo |
| 26 | 299334 | Salvestrini Arturo |
| 27 | 303568 | Della Giusta Luigi |
| 28 | 282886 | Zanini Domenico |
| 29 | 229183 | Michelazzi Emilio |
| 30 | 295776 | Grasselli Vittorio |
| 31 | 297063 | Donati Pietro |
| 32 | 296295 | Casotti Ido |

## COMPARTIMENTO DI GENOVA

(Posti n. 40).

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 295697 | Angelini Luigi |
| 2 | 299343 | Gazzaniga Mario |
| 3 | 296899 | Musso Bartolomeo |
| 4 | 296994 | Chesi Enrico |
| 5 | 200270 | Gandini Giuseppe |
| 6 | 264008 | Bisio Pietro |
| 7 | 212429 | Arecco Giacomo |
| 8 | 297164 | Pozzi Aldo |
| 9 | 296900 | Spada Angelo |
| 10 | 299977 | Minetti G. B. |
| 11 | 175382 | Montanaro Cosimo |
| 12 | 265703 | Rossi Antonello |
| 13 | 236268 | Gherci Luigi |
| 14 | 295704 | Azis Cesare |
| 15 | 299316 | Macchiavello Nicola |
| 16 | 263845 | Menchini Ugo |
| 17 | 219133 | Polimeni Nicola |
| 18 | 297148 | Benedetti Dante |
| 19 | 261111 | Bracco G. B. |
| 20 | 207852 | Lottero Giovanni |
| 21 | 231443 | Banchetti Bruno |
| 22 | 212452 | Persi Francesco |
| 23 | 261099 | Acatte Giuseppe |
| 24 | 296294 | Buffa Giuseppe |
| 25 | 264005 | Arasio Giovanni |
| 26 | 231564 | Vrenna Giovanni |
| 27 | 296902 | Zeni Atos |
| 28 | 201291 | Mori Massimo |
| 29 | 239980 | Marchetti Lino |
| 30 | 236262 | Damasio Lodovico |
| 31 | 297221 | Pintore Giovanni |
| 32 | 264016 | Gentile Primo |
| 33 | 212476 | Cisi Carlo |
| 34 | 186234 | Ficini Marsilio |
| 35 | 194945 | Discalzi Luigi |
| 36 | 224751 | Magagnoli Raffaele |
| 37 | 201279 | Cavallotto Francesco |
| 38 | 264021 | Spigno Cavour |
| 39 | 251326 | Guerrieri Mario |
| 40 | 273568 | Festello Giulio |
| 41 | 261120 | Ferrari Paolo |
| 42 | 243566 | Nannipieri Carlo |
| 43 | 224647 | Minutillo Napoli |
| 44 | 298007 | Garau Osvaldo |
| 45 | 198226 | Parrachino Ernesto |
| 46 | 207873 | Martelli Giuseppe |
| 47 | 213761 | Neri Angelo |
| 48 | 212242 | Pappalardo Vincenzo |
| 49 | 234809 | Mori Domenico |
| 50 | 202944 | Pilò Carlo |
| 51 | 266564 | Ercole Ignazio |
| 52 | 201356 | Cecioni Francesco |
| 53 | 205866 | Chirico Antonino |

## COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

(Posti n. 28).

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 253639 | Miglio Gaudenzio |
| 2 | 171310 | Clò Alberto |
| 3 | 299323 | Pellicioni Guido |
| 4 | 240627 | Rinaldis Raimondo |
| 5 | 214605 | Romagnoli Adelmo |
| 6 | 184559 | Paganelli Fancesco |
| 7 | 299328 | Quattrini Filippo |
| 8 | 228708 | Bosi Abramo |
| 9 | 198245 | Tubertini Pietro |
| 10 | 212104 | Piani Giovanni |
| 11 | 183936 | Cellie Giuseppe |
| 12 | 299331 | Fantini Guerrino |
| 13 | 253640 | Minelli Gaetano |
| 14 | 237759 | Marchetti Gisberto |
| 15 | 300021 | Sabbatinelli Enzo |
| 16 | 265312 | Ferrera Pietrantonio |
| 17 | 299327 | Calamante Dante |
| 18 | 220454 | Mantovani Dante |
| 19 | 228106 | Roda Gustavo |
| 20 | 219763 | Matteuzzi Oliviero |
| 21 | 182568 | Peppoloni Ettore |
| 22 | 251011 | Albanesi Ruggero |
| 23 | 200249 | Buora Pompeo |
| 24 | 192419 | Pelosi Gino |
| 35 | 224772 | Marchi Romeo |
| 26 | 234790 | Moretti Giuseppe |
| 27 | 229218 | Melandri Giuseppe |
| 28 | 276469 | Pazzaglia Mariano |
| 29 | 265025 | Pierani Luigi |
| 30 | 196698 | Ronchini Pietro |
| 31 | 196695 | Merchiori Gualtiero |
| 32 | 196716 | Tognocchi Enrico |
| 33 | 239900 | Corsini Felice |
| 34 | 234762 | Chierici Giuseppe |
| 35 | 243384 | Righi Aldo |
| 36 | 227612 | Elmi Augusto |
| 37 | 212110 | Giusti Dante |

## COMPARTIMENTO DI FIRENZE

(Posti n. 56).

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 191752 | Innocenti Spada Marino |
| 2 | 218028 | Panchetti Giuseppe |
| 3 | 201398 | Gonfiantini Valentino |
| 4 | 250636 | Maggi Gino |
| 5 | 299330 | Piccinini Aldo |
| 6 | 299326 | Panelli Renzo |
| 7 | 299329 | Sturbini Mario |
| 8 | 199202 | Bennati Mauro |
| 9 | 238635 | Gherardi Bruno |
| 10 | 262474 | Billeri Valentino |
| 11 | 300022 | Sarri Mario |
| 12 | 207879 | Ciatti Delio |
| 13 | 256542 | Gherarducci Menotti |
| 14 | 227819 | Zibellini Alberto |
| 15 | 296959 | Cosimi Alfredo |
| 16 | 298837 | Benedetti Francesco |
| 17 | 299321 | Pelosi Elio |
| 18 | 234839 | Tesi Sigilfredo |
| 19 | 191625 | Baldi Atto |
| 20 | 243555 | Ghilardi Armando |
| 21 | 211703 | Francini Primo |
| 22 | 256546 | Landi Renato |
| 23 | 299325 | Vierucci Manlio |
| 24 | 205801 | Cosi Pietro |
| 25 | 237735 | Cecchini Furio |
| 26 | 259708 | Berti Eurisio |
| 27 | 264188 | Francesconi Leopoldo |
| 28 | 191726 | Federighi Dino |
| 29 | 230807 | Magi Giuseppe |
| 30 | 231457 | Cipriani Adelmo |
| 31 | 231418 | Falciani Pietro |
| 32 | 299338 | Guarducci Giuseppe |
| 43 | 218022 | Giambagli Francesco |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 296968 | Macciò Aldo | 51 | 218021 | Galli Arsace |
| 35 | 182211 | Mattolini Ruggero | 52 | 265255 | Mannini Gastone |
| 36 | 296960 | Corelli Gastone | 53 | 270325 | Mattei Vasco |
| 37 | 245164 | Biagioni Giulio | 54 | 182214 | Verrazzani Angiolo |
| 38 | 279348 | Mazzarelli Archimede | 55 | 193337 | Casalini Agesilao |
| 39 | 193295 | Brazzini Ascanio | 56 | 243445 | Fedi Anselmo |
| 40 | 191723 | Fantacci Adolfo | 57 | 205088 | Brandi Leopoldo |
| 41 | 169854 | Checcherini Corrado | 58 | 297015 | Freschi Rolando |
| 42 | 277378 | Bertini Aurelio | 59 | 205070 | Colivicchi Augusto |
| 43 | 184298 | Raffuzzi Alfieri | 60 | 182215 | Borgogni Giovanni |
| 44 | 278859 | Zappitelli Domenico | 61 | 193350 | Gervasi Renato |
| 45 | 202324 | Guardenti Bruno | 62 | 238607 | Spagnoli Spagno |
| 46 | 237754 | Gabrielli Angiolo | 63 | 243553 | Ferretti Giovanni |
| 47 | 193344 | Davini Giovacchino | 64 | 202979 | Mattei Antonio |
| 48 | 246867 | Franceschi Quintino | 65 | 265818 | Ferrari Ottavio |
| 49 | 197163 | Bracci Ugo | 66 | 191725 | Fedeli Caffiero |
| 50 | 296903 | Cazzola Pietro | | | |

COMPARTIMENTO DI ANCONA
(Posti n. 17).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 299319 | Costanzi Filippo | 14 | 299324 | Benvenuti Palmiro |
| 2 | 257567 | Ricci Giovanni | 15 | 278867 | Stopponi Erminio |
| 3 | 157631 | Ricci Filiberto | 16 | 144023 | Piunti Luigi |
| 4 | 297689 | Camoni Renato | 17 | 191780 | Arpa Nazzareno |
| 5 | 180385 | Pecci Giuseppe | 18 | 261979 | Boletti Francesco |
| 6 | 241823 | Giancola Enrico | 19 | 207894 | Melappioni Genserico |
| 7 | 177317 | Guidotti Filippo | 20 | 225595 | Cecchi Bramante |
| 8 | 299302 | Angeli Antonio | 21 | 207699 | Di Michele Giovanni |
| 9 | 198257 | Olivieri Giovanni | 22 | 197190 | Leoni Leonello |
| 10 | 177705 | Susini Giuseppe | 23 | 275442 | Corvini Luigi |
| 11 | 206795 | Sternini Goffredo | 24 | 225602 | Valeriani Raffaele |
| 12 | 264337 | Spadaccino Pasquale | 25 | 191622 | Brizzi Giuseppe |
| 13 | 196713 | Santinelli Lioniero | | | |

COMPARTIMENTO DI ROMA
(Posti n. 25).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 237292 | Renzi Armando | 5 | 265985 | Commodari Rosario |
| 2 | 299362 | Pelagalli Giovanni | 6 | 296998 | Martino Giovanni |
| 3 | 299359 | Ottavi Tito | 7 | 297171 | Della Rocca Osvaldo |
| 4 | 187383 | Angelone Cesare | 8 | 299363 | Viventi Ivo |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 294411 | Capuani Angelo | 22 | 227104 | Cerilli Giulio |
| 10 | 299356 | Marziali Quintilio | 23 | 227165 | Spina Salvatore |
| 11 | 193110 | Di Venanzio Giulio | 24 | 297855 | Castaldi Giuseppe |
| 12 | 119714 | Savelloni Angelo | 25 | 244639 | Corsetti Pasquale |
| 13 | 299357 | Montanari Attilio | 26 | 299354 | Giacchini Eraldo |
| 14 | 299344 | Cipriani Umberto | 27 | 153940 | Chierchini Ferruccio |
| 15 | 203011 | Medici Girolamo | 28 | 241292 | Corsi Modesto |
| 16 | 299358 | Neri Elio | 29 | 174428 | Costa Giovanni |
| 17 | 187475 | Lentini Antonino | 30 | 299354 | Giudici Manlio |
| 18 | 299348 | Della Loggia Mario | 31 | 184929 | Grossi Torello |
| 19 | 243884 | Candido Candido | 32 | 172662 | Rolli Gervaso |
| 20 | 191834 | Dionisi Pietro | 33 | 238551 | Romagnoli Aldo |
| 21 | 299361 | Paganini Giorgio | | | |

COMPARTIMENTO DI BARI
(Posti n. 26).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202376 | Cataldo Luigi | 20 | 237902 | De Carlo Antonio |
| 2 | 299369 | Ceglie Pasquale | 21 | 214140 | Tomaselli Francesco |
| 3 | 292492 | Iannone Umberto | 22 | 355042 | Marino Aniello |
| 4 | 174130 | Florio Giuseppe | 23 | 255470 | Bondanese Pasquale |
| 5 | 245725 | Ditonno Michele | 24 | 192489 | Vergari Adolfo |
| 6 | 172973 | Memeo Francesco | 25 | 255475 | Colella Paolo |
| 7 | 315778 | Di Gioia Antonio | 26 | 264335 | Scalfaro Giulio |
| 8 | 171358 | Ferrara Tommaso | 27 | 177374 | Asciano Teodoro |
| 9 | 260392 | Salvatore Romano | 28 | 264334 | Mantelli Giovanni |
| 10 | 206823 | Del Vecchio Vlad. | 29 | 264343 | Trotta Michele |
| 11 | 301893 | Fontana Cosimo | 30 | 213738 | Meloni Alessandro |
| 12 | 204134 | Ficele Giuseppe | 31 | 243875 | Stasi Domenico |
| 13 | 202489 | De Filippis Vito | 32 | 171258 | Forlenza Francesco |
| 14 | 182667 | Caruso Vincenzo | 33 | 204179 | Carriero Giuseppe |
| 15 | 264336 | Silvestri Antonio | 34 | 204343 | Dionisio Nicola |
| 16 | 260390 | Sabato Daniele | 35 | 193124 | Amoruso Vitant |
| 17 | 235040 | Casamassima Vito | 36 | 218139 | Capodiferro Giacomo |
| 18 | 171337 | Indelicati Giuseppe | 37 | 204343 | Rini Luigi |
| 19 | 240525 | Frugis Luca | | | |

COMPARTIMENTO DI PALERMO
(Posti n. 38).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215540 | Catalano Sebastiano | 4 | 182267 | Guttuso Salvatore |
| 2 | 266031 | Silipigni Santo | 5 | 295784 | Laganà Alfredo |
| 4 | 299315 | Nigro Salvatore | 6 | 299374 | Ferrara Santo |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | 186431 | Curcuruto Sebastiano |
| 8 | 223325 | Mastrosimon Salvatore |
| 9 | 299386 | Valenti Giuseppe |
| 10 | 270837 | Panarello Giuseppe |
| 11 | 297078 | Fronte Corrado |
| 12 | 173995 | Enea Giuseppe |
| 13 | 219143 | Di Rosa Gaetano |
| 14 | 299385 | Talamo Giuseppe |
| 15 | 187481 | Tumminello Salvatore |
| 16 | 278664 | Burrascano Salvatore |
| 17 | 219375 | Palma Salvatore |
| 18 | 174706 | La Rosa Salvatore |
| 19 | 163129 | Ritrovato Antonino |
| 20 | 378687 | De Martino Giuseppe |
| 21 | 225717 | Giorgianni Pietro |
| 22 | 275011 | Cappello Giuseppe |
| 23 | 277909 | Dell'Ultri Antonino |
| 24 | 272919 | Calabrese Giovanni |
| 25 | 250748 | Celano Onofrio |
| 26 | 187027 | Bruno Tommaso |
| 27 | 229538 | Ruvio Girolamo |
| 28 | 300028 | Colosi Giacomo |
| 29 | 201538 | Giordano Michele |
| 30 | 272972 | Pintacorona Francesco |
| 31 | 223527 | Caldarella Michele |
| 32 | 274146 | Foti Salvatore |
| 33 | 266033 | Mancuso Francesco |
| 34 | 297004 | Raspaolo Giovanni |
| 35 | 203523 | Megna Antonino |
| 36 | 224576 | Ferro Agostino |
| 37 | 233774 | Castrovinci Giuseppe |
| 30 | 184679 | Brancato Calogero |

DELEGAZIONE DI CAGLIARI

(Posti n. 2).

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 297059 | Agretti Florestano |
| 2 | 271449 | Atzori Giovanni |
| 3 | 303569 | Pellissier Albino |

---

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1945, n. 374. — *Concorso interno per posti di Sorvegliante della linea.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la proposta avanzata dal Sig. Direttore Generale con la relazione in data 1° settembre 1945, n. PAG. 41.24 del 24 giugno 1945;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

Sono indetti gli esami di concorso interno per posti di Sorvegliante della linea con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente decreto delle quali si autorizza la pubblicazione sul *Bolettino Ufficiale*.

Roma, 21 settembre 1945.

*Il Ministro*
LA MALFA.

NORME PER L'ESAME DI CONCORSO INTERNO A POSTI DI SORVEGLIANTE DELLA LINEA (Grado 10°).

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale è indetto un concorso interno a 150 posti di Sorvegliante della linea ripartiti come appresso:

| | | |
|---|---|---|
| Per il Compartimento di Torino | Posti n. | 10 |
| » » » » Milano | » » | 14 |
| » » » » Venezia | » » | 16 |
| » » » » Trieste | » » | 6 |
| » » » » Genova | » » | 4 |
| » » » » Bologna | » » | 10 |
| » » » » Firenze | » » | 12 |
| » » » » Ancona | » » | 12 |
| » » » » Roma | » » | 14 |
| » » » » Napoli | » » | 10 |
| » » » » Bari | » » | 10 |
| » » » » Reggio C. | » » | 12 |
| » » » » Palermo | » » | 14 |
| » la Delegazione di Cagliari | » » | 6 |
| Totale posti | n. | 150 |

2. — Gli esami saranno effettuati da Commissioni Compartimentali (una per ogni Compartimento e per la Delegazione di Cagliari), da nominarsi dal Capo del Servizio Lavori e Costruzioni, composte di un Presidente di grado non inferiore al 4°, di un membro di grado non inferiore al 6° e di un membro di grado non inferiore a quello di Sorvegliante della linea designato dal Sindacato Ferrovieri Italiani.

3. — Potranno partecipare al concorso i Capi Squadra cantonieri che abbiano conseguita qualifica non posteriormente al 1° luglio 1942.

I Capi Squadra cantonieri che si trovino nelle condizioni volute e che intendano partecipare al concorso dovranno inoltrare, per tramite gerarchico, apposita domanda scritta di proprio pugno su carta da bollo da L. 8, indirizzata al Capo della Sezione Lavori da cui dipendono, domanda che dovrà essere presentata non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle presenti norme sul *Bollettino Ufficiale*, limitatamente ai Compartimenti di Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo e alla Delegazione di Cagliari. Per i Compartimenti di Torino, Milano, Venezia, Trieste, Genova e Bologna verrà stabilita la data di presentazione delle domande con provvedimento del Sig. Direttore Generale.

5. — I Capi delle Sezioni Lavori trasmetteranno al Presidente della Commissione esaminatrice del rispettivo Compartimento le domande ricevute per l'ammissione al concorso entro dieci giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei fogli matri-

colari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni e con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, capacità, attitudini, alla dirigenza, nonchè sulle funzioni superiori eventualmente esercitate, con l'indicazione altresì delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1940-1944. Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione, per ognuno di essi, delle date di nascita e di anzianità nel grado attuale, nonchè se sia ex combattente, con la puntazione assegnata per tale requisito.

6. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalle Commissioni esaminatrici, in relazione alle disposizioni degli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale e in base agli elementi di cui al precedente punto 5, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che le Commissioni stesse riterranno del caso.

I candidati che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare, qualora sussista dubbio sulla loro colpevolezza o sulla configurazione della mancanza imputata, potranno essere ammessi con riserva al concorso ed ai relativi esami previo rilascio da parte degli interessati di apposita dichiarazione scritta di essere edotti delle condizioni con le quali vengono ammessi al concorso ed agli esami.

Agli agenti ammessi al concorso verrà notificato, a cura del Presidente della Commissione esaminatrice e per il tramite dei Capi immediati, dove e quando avranno luogo gli esami.

7. — Gli esami saranno solamente orali e si svolgeranno sulle materie di cui al programma appresso indicato; essi però saranno integrati da un breve rapporto scritto su materie di servizio, rapporto del quale si terrà conto nell'assegnazione delle puntazioni inerenti alle prove orali stesse e di cui al successivo punto 8.

8. — Le prove orali saranno tre ed è qui appresso indicato, per ognuna di esse, il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascun componente la Commissione esaminatrice:

| | | |
|---|---|---|
| 1) Aritmetica e geometria . . . . . . . . . . | Punti | 20 |
| 2) Cultura tecnica speciale . . . . . . . . . . | » | 30 |
| 3) Regolamenti e materie varie di servizio . . . . . | » | 20 |

9. — Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato non meno di 7/10 del numero complessivo dei punti stabiliti per le prove orali, con non meno di 6/10 in ciascuna prova. Per ciascun candidato riuscito idoneo, sarà inoltre tenuto conto, in base al rapporto informativo di cui al precedente punto 5, dei requisiti di condotta, zelo, capacità e attitudini e funzioni superiori, per la valutazione dei quali potranno essere assegnati dalla Commissione esaminatrice complessivamente fino a 10 punti, e sarà fatta altresì particolare valutazione del servizio eventualmente prestato nelle effettive mansioni della qualifica di Sorvegliante della linea, pel quale titolo potranno essere attribuiti complessivamente fino a 30 punti.

10. — La somma dei punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguita in ciascuna prova, sui requisiti di condotta, capacità e attitudini alla dirigenza nonchè sull'esercizio effettivo delle funzioni di Sorvegliante della linea costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito del concorso per ciascun Compartimento.

11. — La graduatoria di merito per ciascun Compartimento sarà formata dalla Commissione esaminatrice dando — a parità di voti — la precedenza agli agenti che abbiano benemerenze militari, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale, con preferenza a coloro che abbiano riportato per il detto titolo una maggiore puntazione. In mancanza delle dette benemerenze — sempre a parità di voti — sarà tenuto conto dell'anzianità, a norma dell'art. 59 del Regolamento del personale.

12. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nelle graduatorie, come sopra compilate, saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso per il rispettivo Compartimento.

13. — I dichiarati vincitori saranno assegnati alle funzioni superiori seguendo l'ordine delle relative graduatorie di merito. Tale assegnazione potrà avvenire sia nel Compartimento nella cui graduatoria si trova compreso l'agente, sia in altro.

Il rifiuto a raggiungere nel termine fissato la destinazione assegnata verrà considerato come rinuncia ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del personale.

Prima di ottenere la promozione i vincitori dovranno compiere nelle dette funzioni un periodo di favorevole esperimento della effettiva durata di sei mesi.

14. — Qualora in qualche Compartimento non si raggiungesse il numero di idonei fissato, l'Amministrazione ha facoltà di assegnare alle funzioni superiori altri agenti riusciti idonei, compresi nelle graduatorie degli altri Compartimenti, seguendo beninteso l'ordine delle graduatorie stesse e fermo restando il totale di 150 posti stabilito nel presente bando.

Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessere essere per qualsiasi motivo eliminati dalle graduatorie di esame, l'Amministrazione potrà assegnare le funzioni superiori ad un ugual numero di agenti riusciti idonei oltre il numero dei posti messi a concorso, seguendo l'ordine della graduatoria.

15. — Le graduatorie di merito, approvate dal Ministro, saranno pubblicate sul *Bollettino Ufficiale* delle Ferrovie dello Stato.

### Programma degli esami.

a) *Aritmetica e geometria:*

— Prime quattro operazioni sui numeri interi e decimali; frazioni ordinarie; rapporti e proporzioni.

— Nozioni di geometria piana e misura delle figure piane e dei solidi più semplici.

— Sistema metrico decimale e sue applicazioni alle comuni misure.

b) *Cultura tecnica speciale*:

— Nozioni sulle linee ferroviarie: linee a semplice, doppio triplo e quadruplo binario; corpo stradale e sue caratteristiche; pendenze, curve, opere d'arte (cavalcavia, sottovia, ponti in muratura e a travata metallica, ecc.) passaggi a livello. Spazio libero per la sicura circolazione dei convogli.

— Istruzioni sulla posa e sulla manutenzione dell'armamento per le linee a scartamento ordinario e a scartamento ridotto con o senza dentiera.

Vari tipi di armamento con rotaie Vignole, peso unitario delle rotaie e dei materiali accessori che costituiscono gli armamenti predetti. Deviatoi semplici, doppi e tripli; scambi inglesi, semplici e doppi; intersezioni. Tipi diversi di traverse (in legno, mètalliche o in cemento armato).

Rifacimenti e rinnovamenti; norme e precauzioni da aversi nella loro esecuzione. Sezioni normali del corpo stradale; massicciata; sue qualità e requisiti; risanamento parziale o totale; norme e precauzioni per l'esecuzione del lavoro.

— Nozioni sui meccanismi fissi, compresi i segnali, gli apparati centrali ed i sistemi di blocco; loro organi, funzionamento e terminologia delle varie parti.

— Chiusura delle stazioni e delle linee, impianti e manutenzioni delle siepi.

— Conoscenza ed uso dei vari attrezzi ordinari e meccanici occorrenti per il servizio di manutenzione.

— Rilievi sul terreno, con l'uso delle canne o nastri metrici e delle paline; rappresentazione grafica del rilevamento con schizzo e visuale e con l'indicazione delle misure rilevate.

— Nozioni elementari sulla natura e composizione delle malte e dei cementi.

— Principali materiali da costruzione e loro caratteristiche.

— Installazione di condotte d'acqua ed altri meccanismi del genere (rifornitori, colonne, idrauliche, ecc.). Inconvenienti e disposizioni relative.

— Incendi nelle proprietà laterali alla ferrovia.

c) *Regolamenti e materie varie di servizio*:

Istruzioni per il personale di vigilanza della linea.

— Regolamento sui segnali e sue appendici. Regolamento per la circolazione dei treni per la parte interessante il servizio di linea.

— Norme per il servizio dei Sorveglianti e dei Capi squadra cantonieri.

— Norme per il servizio in tempo di neve ed istruzioni per la circolazione dei carrelli. Istruzioni relative al maneggio ed impiego delle traverse iniettate e per l'uso dei petardi di segnalamento.

— Istruzioni speciali per le linee esercitate a trazione elettrica e per le linee secondarie a scartamento ridotto.

— Organizzazione normale del personale di guardia e di lavoro, norme pratiche in vigore per casi eccezionali (sostituzioni, malattie, ecc.).

— Regolamento del personale ed annesse disposizioni sulle competenze accessorie, limitatamente a quanto concerne il personale della linea.

— Gestione amministrativa del tronco; presenza del personale, paghe, impiego e ricavo dei materiali, rapporti relativi, tenuta del giornale e del sub inventario materiali d'esercizio. Gestione dei magazzinetti.

— Principali disposizioni del regolamento di polizia ferroviaria.

— Distanze legali dalla ferrovia delle piantagioni, delle escavazioni, dei fabbricati in muratura, delle costruzioni in legno e in paglia, delle materie combustibili, delle fornaci e delle fucine, giusta le disposizioni del Codice Civile e della legge sulle opere pubbliche. Procedimento da usarsi in caso di infrazioni alle anzidette disposizioni. Verbali di contravvenzione e denuncie di reati.

— Disposizioni relative ai passaggi a livello aperti ed incustoditi

— Disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

— Primi soccorsi: denuncie.

---

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1945, n. 375. — *Concorso interno per posti di Capo squadra cantonieri.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la proposta avanzata dal Sig. Direttore Generale con la relazione in data 21 settembre 1945, n. PAG. 41.24 del 24 giugno 1945.

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

Sono indetti gli esami di concorso interno per posti di Capo squadra cantonieri con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*.

Roma 21 settembre 1945.

*Il Ministro*
LA MALFA.

---

NORME PER GLI ESAMI DI CONCORSO INTERNO A 500 POSTI DI CAPO SQUADRA CANTONIERI (Grado 12°)

In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale è indetto un concorso interno a 500 posti di Capo squadra cantonieri ripartiti come appresso:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| per il Compartimento di Torino | . . . . . . . | posti | n. | 40 |
| » » » » Milano | . . . . . . . | » | » | 40 |
| » » » » Venezia | . . . . . . . | » | » | 48 |
| » » » » Trieste | . . . . . . . | » | » | 27 |
| » » » » Genova | . . . . . . . | » | » | 20 |
| » » » » Bologna | . . . . . . . | » | » | 40 |
| » » » » Firenze | . . . . . . . | » | » | 40 |
| » » » » Ancona | . . . . . . . | » | » | 35 |
| » » » » Roma | . . . . . . . | » | » | 45 |
| » » » » Napoli | . . . . . . . | » | » | 45 |
| » » » » Bari | . . . . . . . | » | » | 35 |
| » » » » Reggio C. | . . . . . . | » | » | 28 |
| » » » » Palermo | . . . . . . . | » | » | 45 |
| » la Delegazione di Cagliari | . . . . . . . | » | » | 12 |
| | | Totale posti | n. | 500 |

2. — Gli esami saranno effettuati da Commissioni Compartimentali (una per ogni Compartimento e per la Delegazione di Cagliari) da nominarsi dal Capo Servizio Lavori e Costruzioni, composte di un Presidente di grado non inferiore al 4°, di un membro di grado non inferiore al 7° e di un membro di grado non inferiore a quello di Capo squadra cantonieri designato dal Sindacato Ferrovieri Italiani.

3. — Potranno partecipare al concorso i Cantonieri e i Guardiani a. p. stabili, di età non inferiore ad anni 25 alla data stabilita dal punto seguente come termine per l'accettazione delle domande di ammissione al concorso.

4. — Gli agenti che si trovino nelle volute condizioni e che intendono partecipare al concorso, dovranno inoltrare per il tramite gerarchico, apposita domanda scritta di proprio pugno su carta da bollo da L. 8, indirizzata al Capo della Sezione Lavori da cui dipendono, domanda che dovrà essere presentata non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle presenti norme sul *Bollettino Ufficiale*, limitatamente ai Compartimenti di Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Reggio C., Palermo e alla Delegazione di Cagliari. Per i Compartimenti di Torino, Milano, Venezia, Trieste, Genova e Bologna sarà fissato il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso con provvedimento del Direttore Generale.

5. — I Capi delle Sezioni Lavori dalle quali dipendono gli aspiranti, trasmetteranno al Presidente della Commissione esaminatrice del rispettivo Compartimento le domande ricevute per l'ammissione al concorso, entro dieci

giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei rispettivi fogli matricolari per la parte riguardante le sole punizioni e con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante, sulla condotta, diligenza, capacità, attitudini alla dirigenza, nonchè sulle funzioni superiori eventualmente esercitate, con l'indicazione altresì delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1940-1944. Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti, con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle date di nascita e di nomina a ruolo, nonchè se sia ex combattente con la puntazione assegnata per tale requisito.

6. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalle Commissioni esaminatrici in relazione alle disposizioni degli articoli 61 e 62 del Regolamento del Personale e in base agli elementi di cui al precedente punto 5, dopo aver assunte quelle maggiori informazioni che le Commissioni stesse riterranno del caso. I candidati che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare, qualora sussista dubbio sulla loro colpevolezza o sulla configurazione della mancanza imputata, potranno essere ammessi con riserva al concorso ed ai relativi esami previo rilascio da parte degli interessati di apposita dichiarazione scritta di essere edotti delle condizioni con le quali vengono ammessi al concorso ed agli esami.

Agli agenti ammessi al concorso verrà notificato, a cura del Presidente della Commissione esaminatrice e per il tramite dei Capi immediati, dove e quando avranno luogo gli esami.

7. — Gli esami saranno solamente orali e si svolgeranno sulle materie di cui al programma appresso indicato; essi però saranno integrati da un breve rapporto scritto su materia di servizio, rapporto del quale si terrà conto nell'assegnazione delle puntazioni inerenti alle prove orali stesse e di cui al successivo punto 8.

8. — Le prove saranno tre ed è qui appresso indicato, per ognuna di esse, il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascun componente la Commissione esaminatrice:

| | | |
|---|---|---|
| 1) Aritmetica e geometria . . . . . . . . . . | punti | 20 |
| 2) Cultura tecnica speciale . . . . . . . . . | » | 30 |
| 3) Regolamenti e materie varie di servizio . . . . | » | 20 |

9. — Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato non meno di 7/10 del numero complessivo dei punti stabiliti per le prove orali, con non meno di 6/10 in ciascuna prova. Per ciascun candidato riuscito idoneo, sarà inoltre tenuto conto, in base al rapporto informativo di cui al precedente punto 5, dei requisiti di condotta, zelo, capacità e attitudini a funzioni superiori, per la valutazione dei quali potranno essere assegnati dalla Commissione esaminatrice complessivamente fino a 10 punti, e sarà fatta altresì particolare valutazione del servizio eventualmente prestato nelle effettive mansioni della qualifica di Capo Squadra Cantonieri, pel quale titolo potranno essere attribuiti complessivamente fino a 30 punti.

10. — La somma dei punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito in ciascuna prova di esame, sui requisiti di condotta, capacità e attitudini alla dirigenza, nonchè sull'esercizio effettivo delle funzioni di Capo Squadra Cantonieri costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito del concorso per ciascun Compartimento.

11. — La graduatoria di merito per ciascun Compartimento sarà formata dalla Commissione esaminatrice dando la precedenza — a parità di voti — agli agenti che abbiano benemerenze militari, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale, con preferenza a coloro che abbiano riportato per il detto titolo una maggiore puntazione.

In mancanza delle dette benemerenze — sempre a parità di voti — sarà tenuto conto dell'anzianità, a norma dell'art. 59 del Regolamento del personale.

12. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nelle graduatorie, come sopra compilate, saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso per il rispettivo Compartimento.

13. — I dichiarati vincitori saranno assegnati alle funzioni superiori seguendo l'ordine delle relative graduatorie di merito. Tale assegnazione potrà avvenire sia nel Compartimento nella cui graduatoria si trova compresso l'agente, sia in altro.

Il rifiuto a raggiungere nel termine fissato la destinazione assegnata verrà considerato come rinuncia ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del personale.

Prima di ottenere la promozione i vincitori dovranno compire nelle dette funzioni un periodo di favorevole esperimento della effettiva durata di sei mesi.

14. — Qualora in qualche Compartimento non si raggiungesse il numero di idonei fissato, l'Amministrazione ha facoltà di assegnare alle funzioni superiori altri agenti, riusciti idonei, compresi nelle graduatorie degli altri Compartimenti, seguendo beninteso l'ordine delle graduatorie stesse e fermo restando il totale di 500 posti stabilito nel presente bando.

Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero essere per qualsiasi motivo eliminati dalle graduatorie di esame, l'Amministrazione potrà assegnare le funzioni superiori ad un ugual numero di agenti riusciti idonei oltre il numero dei posti messi a concorso, seguendo l'ordine della graduatoria.

15. — Le graduatorie di merito, approvate dal Ministro, saranno pubblicate sul *Bollettino Ufficiale* delle Ferrovie dello Stato.

### Programmi degli esami.

a) *Aritmetica e geometria*:

— Prime quattro operazioni sui numeri interi e con poche cifre decimali.

— Prime nozioni di geometria piana: misurazione delle più elementari figure piane (quadrato, rettangolo, triangolo, trapezio, circo) e dei solidi più semplici (cubo, prisma, piramide, cono e loro tronchi, sfera).

— Applicazione pratica nella misurazione di cumuli di materie aventi forma geometrica.

— Unità di misure del sistema metrico decimale e loro multipli e sottomultipli più comuni.

b) *Cultura tecnica speciale*:

— Regole sulla costruzione, manutenzione, rifacimento e rinnovamento dei binari e dei deviatoi semplici, doppi e tripli, inglesi semplici e doppi e intersezioni. Conoscenza dei vari materiali occorrenti per l'armamento del binario secondo il tipo in uso sulla linea a cui l'agente è adibito. Calibro dell'armamento in piena linea (rettifilo o curva) in corrispondenza della cerniera degli aghi e del cuore dei deviatoi. Sopraelevazione della rotaia esterna nelle curve secondo il raggio della curva ed il gruppo a cui appartiene la linea. Raccordi della sopraelevazione e modo pratico per verificare le sopraelevazioni. Intervallo normale fra le estremità delle rotaie. Rotaie più corte della fila interna delle curve e loro posa. Controrotaie; loro impiego e modalità di posa nei passaggi a livello e nei deviatoi. Sezioni normali del corpo stradale e della massicciata; risanamento parziale o totale. Chiusura delle stazioni e delle linee. Impianto e manutenzione delle siepi. Conoscenza ed uso dei vari attrezzi necessari per il servizio di manutenzione. Spazio libero per la sicura circolazione dei convogli. Conoscenza dei materiali e pezzi essenziali degli impianti ed apparati di stazione (piattaforme, grue idrauliche e da pesi, stadere a ponte, segnali nelle varie forme e tipi, sagome limite di carico, ecc.). Tracciamenti con paline e misurazione del terreno.

c) *Regolamenti e materie varie di servizio*:

— Istruzioni per il personale di vigilanza della linea. Regolamento sui segnali e sue appendici. Regolamento sulla circolazione dei treni per la parte interessante il servizio di linea. Disposizioni relative alla circolazione dei carrelli. Principali disposizioni del regolamento di polizia ferroviaria. Distanze legali dalla ferrovia delle piantagioni, escavazioni, fabbricati in muratura, delle costruzioni in legno e paglia, delle materie combustibili, delle fornaci e fucine. Verbali di contravvenzione e denuncie di reato. Disposizioni relative ai passaggi a livello aperti ed incustoditi. Istruzioni relative al maneggio ed impiego delle traverse iniettate e per l'uso dei petardi di segnalamento. Doveri del Capo Squadra in condizioni normali (disciplina, ispezioni al binario, alle piattaforme, ai segnali a disco, alle cunette e fosse di guardia e di scolo, alle opere d'arte, alle chiusure, ai pozzi di acqua potabile, ai pozzi neri, alle linee telegrafiche). Provvedimenti da prendere in occasione di nevicate, inondazioni, frane, sviamenti, ecc.

— Custodia, assicurazione ed uso dei carrelli. Scorta dei treni materiali. Organizzazione normale del personale di guardia e di lavoro, norme pratiche in vigore per casi eccezionali (sostituzioni, malattie).

— Disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro; primi soccorsi, denuncie. Presenza del personale; impiego e ricavo dei materiali e rapporti relativi.

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1945, n. 376. — *Concorso interno per posti di Capo squadra deviatoi.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 1° settembre 1945, n. PAG. 41/24 del 24 marzo 1945 del Servizio Personale ed Affari Generali;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono indetti gli esami di concorso interno per posti di Capo squadra deviatoi con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto delle quali si autorizza la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*.

Roma, 21 settembre 1945.

*Il Ministro*
LA MALFA.

---

NORME PER IL CONCORSO INTERNO A POSTI DI CAPO SQUADRA DEVIATOI.

1. — In elazione all'art. 60 del Regolamento del personale è indetto un concorso interno a posti di Capo squadra deviatori.

2. — Potranno essere ammessi al detto concorso gli agenti rivestiti della qualifica di Deviatore con anzianità non posteriore al 31 dicembre 1942 alle dipendenze dei Servizi Movimento e Lavori e Costruzioni. I deviatori alle dipendenze di quest'ultimo servizio che risultassero compresi fra i vincitori verranno trasferiti al Servizio Movimento il quale provvederà alla loro sostituzione.

3. — Le relative domande, scritte di proprio pugno dagli interessati e redatte su carta da bollo da L. 8 dovranno essere indirizzate alla Sezione da cui gli agenti dipendono e presentate al rispettivo Capo dell'Impianto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle presenti Norme eccezione fatta per i Compartimenti di Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova e Bologna per i quali la data di presentazione delle domande verrà stabilita a tempo opportuno con provvedimento del Sig. Direttore Generale.

Entro i 5 giorni successivi le domande medesime dovranno essere inviate, a cura del Superiore immediato, alle competenti Sezioni Movimento corredate da un rapporto informativo sul conto di ciascun candidato, con l'indicazione della data di nascita, di nomina a ruolo dell'anzianità nel grado attuale, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1940-1944 e se sia ex combattente.

4. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalle Sezioni Movimento, le quali terranno in ciò presenti le disposizioni degli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale, nonchè tutti gli elementi di cui al precedente punto 3.

I candidati che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare, qualora sussista dubbio sulla loro colpevolezza o sulla configurazione della mancanza di cui dovrebbero rispondere potranno essere ammessi con riserva al concorso ed ai relativi esami in seguito a deliberazione del Servizio Movimento e previo rilascio da parte degli interessati di apposita dichiarazione scritta, con la quale essi si dichiarino edotti delle condizioni alle quali vengono ammessi.

5. — L'esame, che sarà soltanto orale e verterà sul programma annesso alle presenti Norme, verrà tenuto in ciascuna Sezione Movimento.

Saranno dichiarati vincitori i primi classificati nelle singole graduatorie Sezionali nei quantitativi qui appresso indicati per ciascuna Sezione con facoltà da parte dell'Amministrazione di addivenire anche a spostamenti da una Sezione all'altra degli idonei oltre il numero fissato, quando in qualche Sezione non si riuscisse a coprire con gli idonei i posti stabiliti.

| Sezione | | Sezione | Posti | n. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Torino | I posti assegnati a queste | Firenze . . . . . | Posti | n. | 20 |
| Milano | Sezioni verranno fissati | Ancona . . . . . | » | » | 10 |
| Verona | con provvedimento del | Roma . . . . . | » | » | 40 |
| Venezia | Sig. Direttore Generale | Napoli . . . . . | » | » | 40 |
| Trieste | in relazione alle piante | Bari . . . . . . | » | » | 30 |
| Genova | organiche ed alla con- | Reggio C. . . . | » | » | 6 |
| Bologna | sistenza del personale. | Palermo . . . . | » | » | 10 |
| | | Cagliari . . . . | » | » | 2 |
| | | | Totale posti | n. | 158 |

6. — Le Commissioni esaminatrici verranno nominate dal Servizio Movimento su proposta dei rispettivi Capi Compartimento, ed uno dei membri, di grado non inferiore a quello di Capo Squadra Deviatoi, sarà designato dal Sindacato Ferrovieri Italiani.

7. — Ciascun componente la Commissione esaminatrice potrà disporre di un massimo di 20 punti.

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di capacità dimostrati in servizio, per la valutazione dei quali potranno essere assegnati, complessivamente per tutta la Commissione, fino a 5 punti.

8. — Sarà dichiarato idoneo il candidato che avrà riportato nella prova d'esame una puntazione non inferiore ai 42/60.

9. — La somma dei punti che i concorrenti riusciti idonei avranno riportato nella prova d'esame e sui requisiti di condotta, capacità ed attitudine al grado superiore costituirà la classificazione che determinerà, in ogni singola Sezione, la graduatoria di merito del concorso.

10. — Le graduatorie di merito saranno formate da ciascuna Commissione esaminatrice che, a parità di voti, darà la precedenza agli ex combattenti e in mancanza di questo requisito dovrà essere tenuto conto del titolo di anzianità a norma dell'art. 59 del Regolamento del Personale.

11. — I concorrenti che risulteranno vincitori, nel numero dei posti messi a concorso per ogni Sezione e sempre che conservino i prescritti requisiti, verranno immessi nelle funzioni superiori e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di 6 mesi ai termini dell'art. 63 del Regolamento del personale. La decorrenza della promozione sarà unica per tutti i Compartimenti, compresi quelli situati al nord dei Compartimenti di Firenze ed Ancona.

12. — Coloro che si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel termine fissato la nuova destinazione saranno dichiarati rinunciatari alla promozione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del personale e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei secondo l'ordine di graduatoria.

13. — Le graduatorie di merito compilate dalle Commissioni esaminatrici dovranno, appena ultimati gli esami, essere trasmesse al Servizio Movimento. che ne curerà l'inoltro in Sede competente per l'approvazione del Ministro e la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale.*

## PROGRAMMA

1. — Regolamento sui segnali.

2. — Istruzione sul servizio dei deviatoi e dei manovratori. Istruzione per l'esercizio degli apparati centrali - Libro I, Sez. II.

3. — Nozioni sul Regolamento circolazione treni, limitatamente ai punti interessanti il personale addetto alle manovre ed agli scambi (nomenclatura dei treni, stazionamento dei veicoli, accertamenti per il ricevimento e la partenza dei treni, manovra dei segnali, incroci e precedenze, treni preceduti da staffetta, stazioni con binari di salvamento, circolazione carrelli).

4. — Nozioni sugli apparati centrali e sul blocco. Disposizione dei deviatoi nelle stazioni (O. di S. 90-1927).

5. — Orari di servizio (fiancate e segni convenzionali), lettura di un piano schematico di stazione.

---

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1945, n. 377. — *Concorso interno per posti di Capo squadra manovratori.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 1° settembre 1945, n. PAG. 41/24 del 24 marzo 1945 del Servizio Personale ed Affari Generali;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono indetti gli esami di concorso interno per posti di Capo squadra manovratori con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto delle quali si autorizza la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale.*

Roma, 21 settembre 1945.

*Il Ministro*
LA MALFA

---

NORME PER IL CONCORSO INTERNO A POSTI DI CAPO SQUADRA MANOVRATORI.

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale è indetto un concorso interno a posti di Capo squadra manovratori.

2. — Potranno essere ammessi al detto concorso gli agenti rivestiti della qualifica di Manovratore con anzianità non posteriore al 31 dicembre 1942.

3. — Le relative domande, scritte di proprio pugno dagli interessati e redatte su carta da bollo da L. 8 dovranno essere indirizzate alla Sezione Movimento da cui gli agenti dipendono e presentate al rispettivo Capo dell'impianto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle presenti Norme eccezione fatta per i Compartimenti di Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova e Bologna per i quali la data di presentazione delle domande verrà stabilita a tempo opportuno con provvedimento del Sig. Direttore Generale.

Entro i 5 giorni successivi le domande medesime dovranno essere inviate a cura del Superiore immediato, alle competenti Sezioni Movimento corredate da un rapporto informativo sul conto di ciascun candidato, con l'indicazione della data di nascita, di nomina a ruolo, dell'anzianità nel grado attuale, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1940-1944 e se sia ex combattente.

4. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalle Sezioni Movimento, le quali terranno in ciò presenti le disposizioni degli arti-

coli 61 e 62 del Regolamento del personale, nonchè tutti gli elementi di cui al precedente punto 3.

I candidati che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare, qualora sussista dubbio sulla loro colpevolezza o sulla configurazione della mancanza di cui dovrebbero rispondere potranno essere ammessi con riserva al concorso ed ai relativi esami in seguito a deliberazione del Servizio Movimento e previo rilascio da parte degli interessati di apposita dichiarazione scritta con la quale essi si dichiarino edotti delle condizioni alle quali vengono ammessi.

5. — L'esame, che sarà soltanto orale e verterà sul programma annesso alle presenti Norme, verrà tenuto in ciascuna Sezione Movimento.

Saranno dichiarati vincitori i primi classificati nelle singole graduatorie Sezionali nei quantitativi qui appresso indicati per ciascuna Sezione con facoltà da parte dell'Amministrazione di addivenire anche a spostamenti da una Sezione all'altra degli idonei oltre il numero fissato, quando in qualche Sezione non si riuscisse a coprire con gli idonei i posti stabiliti.

| Sezioni | | Sezioni | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Torino | I posti assegnati a queste Sezioni verranno fissati con provvedimento del Sig. Direttore Generale in relazione alle piante organiche ed alla consistenza del personale. | Firenze . . . . . | Posti | n. | 60 |
| Milano | | Ancona . . . . . | » | » | 15 |
| Verona | | Roma . . . . . . | » | » | 40 |
| Venezia | | Napoli . . . . . | » | » | 60 |
| Trieste | | Bari . . . . . . | » | » | 60 |
| Genova | | Reggio C. . . . . | » | » | 10 |
| Bologna | | Palermo . . . . | » | » | 60 |
| | | Cagliari . . . . | » | » | 5 |
| | | | Totale posti | n. | 310 |

6. — Le Commissioni esaminatrici verranno nominate dal Servizio Movimento su proposta dei rispettivi Capo Compartimento; uno dei membri, di grado non inferiore a Capo Squadra manovratori, sarà designato dal Sindacato Ferrovieri Italiani.

7. — Ciascun competente la Commissione esaminatrice potrà disporre di un massimo di 20 punti.

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di capacità dimostrati in servizio, per la valutazione dei quali potranno essere assegnati complessivamente per tutta la Commissione, fino a 5 punti.

8. — Sarà dichiarato idoneo il candidato che avrà riportato nella prova d'esame una puntazione non inferiore ai 42/60.

9. — La somma dei punti che i concorrenti riusciti idonei avranno riportato nella prova d'esame e sui requisiti di condotta, capacità ed attitudine al grado superiore costituirà la classificazione che determinerà, in ogni singola Sezione, la graduatoria di merito del concorso.

10. — Le graduatorie di merito saranno formate da ciascuna Commissione esaminatrice che, a parità di voti, darà la precedenza agli ex combattenti e in

mancanza di questo requisito dovrà essere tenuto conto del requisito di anzianità a norma dell'art. 59 del Regolamento del Personale.

11. — I concorrenti che risulteranno vincitori, nel numero dei posti messi a concorso per ogni Sezione e sempre che conservino i prescritti requisiti, verranno immessi nelle funzioni superiori e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di 6 mesi ai termini dell'art. 63 del Regolamento del personale. La decorrenza della promozione sarà unica per tutti i Compartimenti, compresi quelli situati al nord dei Compartimenti di Firenze ed Ancona.

12. — Coloro che si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel termine fissato la nuova destinazione saranno dichiarati rinunciatari alla promozione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del personale e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei secondo l'ordine di graduatoria.

13. — Le graduatorie di merito compilate dalle Commissioni esaminatrici dovranno, appena ultimati gli esami, essere trasmesse al Servizio Movimento, che ne curerà l'inoltro in Sede competente per l'approvazione del Ministro e la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale*.

## PROGRAMMA

1. — Regolamenti sui segnali.

2. — Istruzioni sul servizio dei deviatoi e dei manovratori.

3. — Nozioni sul Regolamento circolazione treni, limitatamente ai punti interessanti il personale addetto alle manovre ed agli scambi (nomenclatura dei treni, stazionamento dei veicoli, accertamenti per il ricevimento e la partenza dei treni, manovra dei segnali, incroci e precedenze, treni preceduti da staffetta, stazioni con binari di salvamento, circolazione carrelli.

4. — Disposizione dei deviatoi nelle stazioni (O. S. 90/1927).

5. — Orari di servizio (fiancate e segni convenzionali), lettura di un piano schematico di stazione.

6. — Norme per la frenatura in base al peso limitatamente alla distribuzione dei freni nei treni.

7. — Prova del freno continuo, per la parte che interessa il personale di manovra (O. S. 130/1937).

8. — Dispositivi « vuota-carico » e « merci-viaggiatori »: scopo di detti dispositivi e norme per la loro manovra; contrassegni riportati sui carri.

9. — Norme per la composizione dei treni viaggiatori (Prefazione Generale all'Orario generale - Parte I).

10. — Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose per quanto concerne: Norme tecniche per il carico dei carri e per la circolazione dei carri

speciali (Allegato n. 7). Condizioni di carico dei carri e trasbordi (Parte VI, capo I e II). Composizione dei treni merci e manovre (Parte VII, capo III). Visite periodiche dei veicoli (Art. 75). Nozioni generali circa la anormalità su trasporti, le riserve, gli accertamenti e le denuncie (Parte XI).

11. — Istruzioni per il trasporto delle merci pericolose e nocive (Edizione 1935), per quanto si riferisce all'etichettamento dei carri ed alle precauzioni nelle manovre e composizione dei treni.

12. — Premi III e IV per la buona utilizzazione del materiale da carico e la sollecita resa dei trasporti (O. S. 74/1940).

---

Decreto Ministeriale 5 ottobre 1945, n. 595. — *Deliberazione circa la validità dell'idoneità riportata nei Concorsi interni a posti di Allievo Ispettore banditi coi DD. MM. 26 agosto* 1941, *n.* 484 *e* 485.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il Regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni ed aggiunte;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 41/24/132716 in data 11 settembre 1945;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

Per i candidati di grado 8° risultati idonei nei concorsi interni a posti di Allievo Ispettore banditi coi Decreti Ministeriali 26 agosto 1941, n. 484 e 485 l'idoneità riportata in tali concorsi è ritenuta valida per l'avanzamento al grado 6°, quando gli interessati avranno maturato l'anzianità minima voluta dall'annotazione (4), allegato G) del Regolamento del Personale.

Roma, li 5 ottobre 1945.

*Il Ministro*
La Malfa

---

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1945, n. 673. — *Convalida dei provvedimenti approvati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 3 del D. L. L. 5 ottobre 1944, n. 249;
Vista la circolare PAG. 11/10300 del 2 gennaio 1945;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 41/16 dell'11 settembre 1945;
Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Si dichiarano validi i provvedimenti di trasferimento dal ruolo delle stazioni a quello degli uffici approvati dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, nei riguardi dell'aiutante CORTESE Vincenzo (270781) in data 8 settembre 1943, dell'alunno d'ordine REMEDI Aldo (279950) in data 23 settembre 1943, dell'alunno d'ordine SOLERI Emilio (257385) e dell'alunno d'ordine BONIVENTO Carlo (216165) e cioè sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Roma, lì 12 ottobre 1945

*Il Ministro*
LA MALFA

---

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1945, n. 776. — *Convalida di alcuni provvedimenti approvati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 3 del D. L. L. 5 ottobre 1944, n. 249;
Vista la Circolare PAG. 11/10300 del 2 gennaio 1945;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 41/15/16 dell'11 settembre 1945.
Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Si dichiarano validi i sotto elencati provvedimenti approvati, con le date per ciascuno di essi indicate, dalla Direzione Generale sedente a Roma e dalla

ex Sede di Verona dall'8 settembre 1943 al 4 giugno 1944 e cioè sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana:

*Nomine in prova.*

Approvazioni: 25 settembre 1943
10 ottobre 1943
31 ottobre 1943
15 novembre 1943
20 novembre 1943
25 novembre 1943
30 novembre 1943
1 dicembre 1943
2 dicembre 1943
3 dicembre 1943
5 dicembre 1943
20 aprile 1944
30 aprile 1944
10 maggio 1944
20 maggio 1944
30 maggio 1944

*Nomine a stabile* (art. 26 RP).

Approvazioni: 3 ottobre 1943
25 ottobre 1943
8 novembre 1943
29 novembre 1943
17 gennaio 1944
15 marzo 1944
19 maggio 1944

*Nomine a stabile* (art. 20 RP).

Approvazioni: 9 dicembre 1943

*Inquadramenti a sussidiario.*

Approvazioni: 18 settembre 1943
29 settembre 1943
14 novembre 1943

*Inquadramenti a contrattista.*

Approvazioni: 30 novembre 1943
31 gennaio 1944
7 aprile 1944
22 maggio 1944

*Cambi di qualifica.*

| | | |
|---|---|---|
| Approvazioni: | 25 ottobre | 1943 |
| | 30 novembre | 1943 |
| | 2 febbraio | 1944 |
| | 4 aprile | 1944 |
| | 27 aprile | 1944 |

Roma, li 23 ottobre 1945

*Il Ministro*
LA MALFA

---

## Errata Corrige *(Bollettino Ufficiale N. 13-1945).*

Nel Decreto Ministeriale 12 settembre 1945, riguardante la « Nomina dei Consiglieri di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato » a pag. 312, i nomi che figurano nelle righe 17 e 19 devono essere modificati rispettivamente in Silvio BUCHMANN e Renato CAPPUGI.

---

## Ordine di servizio N. 33

**Prezzo e sopraprezzo delle tessere di riconoscimento.**

Con richiamo agli ordini di servizio n. 1v del 7 febbraio 1929 (*Bollettino Ufficiale* n. 6) e n. 120 del 25 luglio 1929 (*Bollettino Ufficiale* n. 30) e alla circolare n. 17 del 26 marzo 1931 (*Bollettino Ufficiale* n. 13), si dispone che dal 1° ottobre 1945, il sopraprezzo di lire una per ciascuna tessera di riconoscimento di pelle nera o di tela marrone emessa per qualsiasi motivo da vari Uffici incaricati di tale rilascio, venga devoluta, giusta disposizione del Ministro, a favore dell'Opera di Previdenza per il personale, creata con la legge 19 giugno 1913, n. 641.

Pertanto, ogni ufficio addetto al rilascio delle concessioni di viaggio comunicherà al Servizio Personale e Affari Generali (Sezione Biglietti), alla scadenza di ogni trimestre, a cominciare dal quarto dell'anno corrente, la quantità complessiva di tessere di riconoscimento emesse durante il trimestre con la sola distinzione fra quelle di pelle nera e quelle di tela marrone. Per tale comunicazione, da farsi anche se negativa, l'Ufficio farà riferimento al presente ordine di servizio e indicherà in oggetto: « Sopraprezzo tessere di riconoscimento ».

Il prezzo base delle tessere, al quale devesi aggiungere il sopraprezzo, rimane per ora invariato in lire due e cent. 50 per quelle di pelle nera e in lire una per quelle di tela marrone.

Il Servizio Personale e Affari Generali, riassumendo le cifre comunicate dagli Uffici ed aggiungendovi le proprie, provvederà ad assegnare, a trimestri maturati, all'Opera di Previdenza per il Personale, la somma dovutale, addebitandone l'importo al conto di spesa 55 E) partitario 619, contro credito del conto 109 C) partitario 233.

---

## Ordine di servizio N. 34

**Biglietti speciali di abbonamento per impiegati ferroviarii e loro famglie.**

Per la uniforme applicazione da parte di tutti gli uffici interessati, si precisa che la maggiorazione del 300% di cui il D. L. 29 marzo 1945, n. 151 deve essere estesa anche ai prezzi degli abbonamenti per impiegati ferroviari e rispettive famiglie, cui l'Ordine di Servizio n. 139 del *Bollettino Ufficiale* 27 novembre 1941, nonchè ai diritti fissi relativi a detti abbonamenti.

Il massimo di retribuzione previsto dall'Ordine di Servizio predetto al Capo II, punto II, lettera *e*) è elevato da L. 10 a L. 50 giornaliere.

Restano in vigore le altre disposizioni del citato Ordine di Servizio in merito a detta specie di abbonamenti.

---

## Ordine di servizio N 35

**Estensione del servizio merci a collettame a P. V. nella stazione di Treviso P. Santi Quaranta.**

La stazione di Treviso Porta Santi Quaranta della linea Calalzo-Belluno-Treviso, viene ammessa al servizio merci a collettame a P. V.

Di conseguenza, nella parte 1ª del « Prontuario Generale delle distanze Chilometriche « fra le stazioni della Rete ferroviaria dello Stato » (edizione 1° giugno 1942) a pag. 84 di contro al nome di Treviso Porta Santi Quaranta alla colonna 10 si dovrà depennare il richiamo (II) esistente a fianco della lettera P.

Nella parte 1ª della « Prefazione Generale all'orario generale di servizio » — edizione febbraio 1930 — di contro al nome di Treviso Porta Santi Quaranta pag. 22 cancellare l'indicazione L. P.

---

Distribuito agli agenti delle classi 3. 5, 8 e 15.

---

IL DIRETTORE GENERALE

**Ing. G. DI RAIMONDO**

Anno XXXVIII - N. 16 | 15 novembre 1945

MINISTERO DEI TRASPORTI

# BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

## INDICE

**PARTE PRIMA - Leggi e decreti:**

**PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Comunicati ed Istruzioni:**



Roma, 1945 — Tipografia Operaia Romana - Via Emilio Morosini, 17

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 89. — *Provvedimenti in materia di tasse di bollo* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, che approva il testo della legge del bollo, e successive disposizioni;

Vista la legge 7 aprile 1930, n. 456;

Visto il R. decreto-legge 11 maggio 1942, n. 501, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1942, n. 1428;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 164, convertito nella legge 8 luglio 1943, n. 672;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le tasse di bollo che si corrispondono in modo ordinario, straordinario o virtuale, previste per tutte indistintamente le carte, gli atti e documenti della tariffa allegato A alla legge del bollo approvata con decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, e quelle stabilite da leggi speciali, sono aumentate in conformità degli articoli seguenti.

Art. 2.

Le tasse fisse d'importo inferiore a lire una sono raddoppiate, e quelle non inferiori a lire due sono elevate come segue:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| da L. | 2 | a L. | 3; | da L. | 8-10 | a L. | 12; |
| » | 3 | » | 4; | » | 12 | » | 16; |
| » | 4 | » | 6; | » | 18 | » | 24; |
| » | 6 | » | 8; | » | 24 | » | 32. |

E' fatto salvo il disposto degli articoli 3 ad 8 del presente decreto.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 31 marzo 1945.

Art. 3.

Le aliquote di tassa di bollo stabilite dall'art. 52 per le ricevute e quietanze ordinarie, note, conti, fatture, distinte e simili indicati nello stesso articolo sono determinate come segue:

quando la somma:

supera L. 10 e non L. 100: tassa fissa L. 0,60;

supera L. 100 e non L. 1000: tassa fissa L. 1;

supera L. 1000 e non L. 3000: tassa fissa L. 3;

supera L. 3000 e non L. 300.000, tassa proporzionale di L. 1 per ogni mille lire o frazione di mille lire.

Quando la somma supera L. 300.000 ovvero sia indeterminata od a saldo per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo o delle precedenti quietanze: tassa fissa L. 300.

Nella stessa misura di cui sopra sono determinate le aliquote dell'art. 205.

Art. 4.

Le ricevute, note, conti e fatture anche se sprovviste di sottoscrizione, ed altri equivalenti documenti nei casi previsti alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 53 sono soggetti alla ordinaria tassa di bollo prescritta dall'art. 52 nella misura determinata dall'art. 3 del presente decreto.

Nella stessa misura sono determinate le aliquote dell'art. 207 lettere *a*), *b*) e *c*).

Art. 5.

L'aliquota di tassa di bollo stabilita dall'art. 53 lettera *e*), per le ricevute o quietanze, note, conti, distinte e simili ivi indicati, è determinata come segue:

quando la somma:

supera L. 10 e non L. 100: tassa fissa L. 0.60;

supera L. 100 e non L. 1000: tassa fissa L. 1;

supera L. 1000 e non L. 3000: tassa fissa L. 3;

supera L. 3000: tassa fissa L. 4.

Nella stessa misura sono determinate le aliquote di tassa di bollo per i documenti di cui alla lettera *d*) dell'art. 207, nonchè quelle dell'art. 24 della legge dell'imposta generale sull'entrata 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 6.

Le aliquote di tassa di bollo stabilite dall'art. 54, lettere *a*), *b*), *c*), ed *e*) per le ricevute e quietanze ordinarie e non ordinarie, note, bollette e simili indicate nelle citate lettere dello stesso articolo sono determinate come segue:

quando la somma:

supera L. 10 e non L. 100: tassa fissa L. 0,60;

supera L. 100 e non L. 1000: tassa fissa L. 1;

supera L. 1000 e non L. 3000: tassa fissa L. 3;
supera L. 3000: tassa fissa L. 4.

Le aliquote di tassa di bollo, stabilite dallo stesso art. 54 lettere *f*) e *g*), per le ricevute ivi indicate, sono determinate come segue:

quando la somma:

supera L. 10 e non L. 100: tassa fissa L. 0,60;
supera L. 100 e non L. 1000: tassa fissa L. 1;
supera L. 1000 e non L. 3000: tassa fissa L. 3;
supera L. 3000: tassa fissa L. 12, salva l'applicazione dell'art 52 quando l'aliquota è più favorevole al contribuente.

Nella stessa misura di cui al precedente comma sono determinate le aliquote di tassa dell'art. 206.

### Art. 7.

La tassa fissa per le copie, seconde ed ulteriori di cambio degli articoli 34 e 201 è aumentata a L. 10.

Le tasse fisse da corrispondersi rispettivamente per ogni ricorso principale e per ogni domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato, di cui all'articolo 122, n. 2, lettere *b*) e *c*) sono aumentate rispettivamente a L. 110 e L. 50.

Le tasse fisse da corrispondersi rispettivamente per ogni ricorso principale e per ogni domanda incidentale di sospensione alla Giunta provinciale amministrativa di cui al n. 3, lettere *b*) e *c*), del detto art. 122 sono aumentate a L. 60 e a L. 40.

### Art. 8.

Le tasse fisse di bollo stabilite dal 2° comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 11 maggio 1942, n. 501, sono aumentate come segue:

*a*) per ogni causa civile innanzi ai pretori L. 20;
*b*) per ogni causa civile innanzi ai Tribunali L. 40;
*c*) per ogni causa civile innanzi alle Corti di appello L. 60.

La detta tassa deve essere corrisposta mediante marche da bollo da applicarsi ed annullarsi dall'ufficiale giudiziario sull'atto introduttivo del giudizio e prima della notificazione di esso alla parte convenuta.

In caso di inosservanza, l'ufficiale giudiziario è obbligato in proprio al pagamento oltrechè della tassa, anche della pena pecuniaria in misura da una a cento volte la tassa dovuta per ogni atto non munito della prescritta marca da bollo.

### Art. 9.

Le tasse graduali, comprese quelle in ragione della dimensione della carta, previste nella misura inferiore a lire una sono raddoppiate e quelle d'importo

non inferiore a lire una sono aumentate in ragione della metà, salvo il disposto degli articoli 10, 11 e 12 del presente decreto.

Art. 10.

La tassa graduale sulle cambiali ed altri effetti di commercio creati nel Regno e pagabili nel Regno è stabilita come segue:

1) cambiali rilasciate dai commercianti emesse e pagabili nel Regno con scadenza non superiore ad un mese, L. 0,60 per ogni mille lire o frazione di mille lire;

2) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza non superiore a quattro mesi:

fino a L. 200: tassa L. 0,60;
oltre L. 200 fino a L. 400: tassa L. 1;
oltre L. 400 fino a L. 600: tassa L. 1,50;
oltre L. 600 fino a L. 800: tassa L. 2;
oltre L. 800 fino a L. 1000: tassa L. 2,50.

Per somme superiori a L. 1000 o frazione di L. 1000: tassa di L. 2,50 per ogni mille lire o frazione di mille lire;

3) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza superiore a quattro mesi e sino a sei mesi:

fino a L. 200: tassa L. 0,80;
oltre L. 200 fino a L. 400: tassa L. 1,60;
oltre L. 400 fino a L. 600: tassa L. 2,40;
oltre L. 600 fino a L. 800: tassa L. 3,20;
oltre L. 800 fino a L. 1000: tassa L. 4.

Per somme superiori a L. 1000 o frazione di L. 1000: tassa L. 4, per ogni mille lire o frazione di mille lire;

4) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza superiore a sei mesi e per quelle con data e scadenza in bianco o mancanti dell'una o dell'altra: il doppio delle tasse graduali per le cambiali con scadenza non superiore a sei mesi, di cui sopra al n. 3.

Le tasse di bollo stabilite per le cambiali sono comprensive della tassa fissa della relativa quietanza.

Art. 11.

La tassa graduale di cui ai nn. 2, 3 e 4 del precedente art. 10 è ridotta alla metà per le cambiali create nel Regno e pagabili all'estero; è pure ridotta alla metà per le cambiali provenienti dall'estero in quanto siano state assoggettate a corrispondente tassa di bollo nel Paese di origine.

Se nessuna tassa di bollo risulta pagata nel Paese di origine le cambiali provenienti dall'estero sono soggette all'intera tassa graduale di che all'art. 10 del presente decreto.

Art. 12.

Le tasse graduali dell'art. 50 sono stabilite nella misura seguente:

I. — *Titoli nominativi.*

Quando il capitale nominale del titolo non supera L. 200 tassa L. 1.

Quando supera:

L. 200 e non L. 500: tassa L. 2;
L. 500 e non L. 2500: tassa L. 4;
oltre le L. 2500: tassa L. 6.

II. — *Titoli al portatore.*

Quando il capitale nominale del titolo non supera L. 200; tassa L. 1.

Quando supera:

L. 200 e non L. 500: tassa L. 2;
L. 500 e non L. 1.000: tassa L. 4;
L. 1.000 e non L. 2.500: tassa L. 6;
L. 2.500 e non L. 5.000: tassa L. 8;
L. 5.000 e non L. 10.000: tassa L. 12.
Quando supera L. 10.000: tassa L. 20.

La tassa di cui al presente articolo è dovuta per ogni titolo.

La stessa tassa è dovuta per i certificati provvisori dei titoli suddetti.

La tassa sui titoli si corrisponde mediante punzone, marche da bollo e carta bollata, quella sui certificati provvisori, esclusivamente con marche da bollo e carta bollata.

Quando la tassa è pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente per mezzo dell'Ufficio del registro.

Resta ferma ogni altra disposizione di cui al citato art. 50.

Art. 13.

Le tasse proporzionali stabilite dall'art. 70, lett. *b*), sono raddoppiate.

Art. 14.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 49 riguardanti le tasse sui titoli di rendita del Debito pubblico dello Stato, dell'art. 55 concernenti le tasse sulle quietanze degli stipendi, dell'art. 88 relative alle tasse sui biglietti delle lotterie e tombole e quelle degli articoli 118 nn. 12 e 13; 119 nn. 10 e 11; 120 n. 7, relative alle tasse sulle sentenze definitive e sui provvedimenti di volontaria giurisdizione.

Art. 15.

Il contributo dovuto dallo Stato, ai termini dell'art. 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani è elevato a L. 2.000.000 annuo, ferma restando la facoltà da parte dello Stato di operarne la revisione ogni biennio.

*Aggio spettante ai rivenditori di valori bollati.*

Art. 16.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto l'aggio spettante, giusta le norme in vigore, sull'importo delle levate di valori bollati fatte presso gli Uffici del registro e presso gli Istituti di credito od Enti autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati, dai rivenditori di generi di monopolio per la rivendita al pubblico, dai cancellieri giudiziari e dagli ufficiali giudiziari per gli atti dei rispettivi uffici e da tutti gli altri distributori secondari di valori bollati diversi dai precitati rivenditori, cancellieri ed ufficiali giudiziari compresi i privati che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, hanno diritto ad un aggio per l'acquisto di taluni tipi di valori bollati presso gli Uffici del registro e gli Istituti ed Enti sopra ricordati, è graduato per ciascun anno solare, al netto delle ritenute di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, secondo la seguente scala:

*A.* — Rivenditori di generi di monopolio:

*a)* fino a L. 250.000 di valori bollati prelevati nell'anno: tre lire per cento;

*b)* per gli importi prelevati nello stesso anno oltre L. 250.000: due lire per cento:

*B.* — Cancellieri giudiziari:

*a)* fino a L. 50.000 di valori bollati prelevati nell'anno: una lira per cento;

*b)* per gli importi prelevati nello stesso anno, da L. 50.000 a L. 250.000: centesimi cinquanta per cento;

*c)* per gli importi prelevati nello stesso anno oltre L. 250.000: centesimi venti per cento:

*C.* — Distributori secondari diversi da quelli di cui sopra alle lettere *A* e *B* e privati che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, fruiscono dell'aggio, prelevando direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito ed Enti autorizzati, i valori bollati, escluse le marche per l'imposta generale sull'entrata:

*a)* fino a L. 250.000 di valori bollati prelevati nell'anno: due lire per cento;

*b*) per gli importi prelevati nello stesso anno, da L. 250.001 a L. 2.000.000: centesimi cinquanta per cento;

*c*) per gli importi prelevati nello stesso anno, oltre L. 2.000.0000: centesimi trenta per cento:

*D*. — Incaricati ed appaltatori della riscossione dell'imposta di consumo ed incaricati della riscossione dei diritti di macellazione che a norma dell'art. 14 del R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, devono provvedere anche alla riscossione dell'imposta sull'entrata per il bestiame e per i vini:

aggio di L. 2 per cento sugli acquisti, per qualsiasi importo delle marche prescritte, effettuati direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito od Enti della propria residenza, autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati;

*E*. — Privati contribuenti che acquistano, direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito od Enti della propria residenza autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati, le marche doppie per l'imposta generale sull'entrata di cui al R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

aggio di centesimi settantacinque per cento sull'importo delle marche acquistate a condizione che l'acquisto non sia di volta in volta d'importo inferiore alle L. 5000;

*F*. — Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le borse, agenti di cambio, aziende di credito e commissionari di borsa che acquistano direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito od Enti della propria residenza autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati, le apposite marche doppie per il pagamento dell'imposta sul plus valore e della sovrimposta di negoziazione, istituite col decreto del Ministro per le finanze 31 dicembre 1941:

aggio di centesimi settantacinque per cento sull'importo delle marche acquistate a condizione che l'acquisto non sia di volta in volta d'importo inferiore alle L. 5000.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente articolo.

*Disposizioni transitorie.*

Art. 17.

La carta bollata a tassa fissa, i moduli e registri stampati su carta libera già bollati allo straordinario, che, all'attuazione del presente decreto, si trovino ancora in bianco presso uffici pubblici, istituti, enti privati, potranno adoperarsi previo il completamento della tassa dovuta nella misura stabilita dal presente

decreto mediante applicazione di marche da bollo a tassa fissa, purchè nel complesso non siano applicate più di cinque marche.

L'annullamento delle marche complementari potrà essere fatto dagli Uffici del registro e bollo o direttamente dalla parte.

In questo ultimo caso l'annullamento sarà fatto mediante scritturazione della data e della firma in modo che su ciascuna marca si trovi una parte della data ed una parte della firma.

La data di annullamento dovrà sempre corrispondere a quella dell'atto cui dovrà servire il foglio.

Art. 18.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il ventesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 652. — *Abolizione del monopolio dei carboni e dei metalli e istituzione di un Ufficio centrale carboni* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375, riguardante la istituzione del monopolio di acquisto all'estero del carbone, del rame, dello stagno, del nichelio e dei relativi rottami, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 212;

Visto il R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1078, contenente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36 ed altri indifferibili provvedimenti;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 25 ottobre 1945.

Vista la legge 28 settembre 1940, n. 1397, contenente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio 1940-41 e altri provvedimenti di carattere finanziario;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941, n. 284, e contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Vista la legge 11 febbraio 1941, n. 59, contenente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1940-41 ed altri provvedimenti di carattere finanziario;

Visto il R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, che trasferisce al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro le attribuzioni del Ministero per gli scambi e valute in materia di disciplina delle importazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo, la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro e per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito l'Ufficio centrale carboni.

L'Ufficio stesso è gestito dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato che vi provvede a mezzo del proprio serizio approvvigionamenti.

L'Ufficio, in conformità dei piani stabiliti dal Ministero dell'industria e del commercio, di intesa con le Amministrazioni interessate: acquista, importa e distribuisce nel Regno i carboni fossili esteri, i loro agglomerati o il coke.

Art. 2.

I piani di cui all'art. 1 sono predisposti presso la Direzione generale dell'industria e delle miniere in base all'avviso espresso da un Comitato tecnico consultivo presieduto dal Sottosegretario per l'industria e composto di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria e del commercio, degli affari esteri, del tesoro, dei trasporti, del lavoro e della ricostruzione.

Ai lavori del Comitato partecipano anche rappresentanti degli altri Ministeri per quanto concerne gli affari di competenza di ciascuno.

Art. 3.

Gli organi dell'Amministrazione ferroviaria provvedono e dispongono, ai fini della gestione, secondo le competenze per ciascuno stabilite dagli ordinamenti dell'Amministrazione stessa.

Non si applicano in materia le disposizioni che prescrivono il parere del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato verranno istituiti appositi capitoli relativi alla gestione dell'Ufficio centrale carboni.

Gli eventuali utili di gestione verranno attribuiti al Tesoro dello Stato, il quale provvederà a reintegrare l'Amministrazione ferroviaria delle perdite della gestione stessa.

Art. 4.

Gli atti e contratti relativi all'acquisto dei carboni da parte dell'Ufficio centrale non sono soggetti a registrazione nè ad imposta di registro.

Le somministrazioni fatte dal predetto Ufficio debbono risultare in ogni caso da apposita fattura e sono soggette all'imposta generale sull'entrata che è a carico dell'acquirente.

Art. 5.

Le funzioni dell'Ufficio centrale carboni avranno termine un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 6.

Il monopolio per l'acquisto all'estero del carbone fossile, dei suoi agglomerati, del carbone coke, del rame, dello stagno, del nichelio e dei relativi rottami, istituito con il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 212, è soppresso.

Il Ministero dei trasporti, Servizio approvvigionamenti delle Ferrovie dello Stato, provvede di intesa col Ministero del tesoro alla liquidazione delle gestioni passate del monopolio sia per quanto riflette i carboni, sia per i metalli e denuncia al Ministero dell'industria e commercio le consistenze di materiali e di valute estere, per le successive destinazioni.

Art. 7.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con ordinanza del Go-

verno Militare Alleato o, in mancanza, alla data di restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GRONCHI — DE GASPERI — SCOCCIMARRO — — RICCI — LA MALFA.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 673. — *Nuove disposizioni per il trattamento economico dei pubblici dipendenti e dei pensionati ordinari e di guerra residenti nelle provincie settentrionali* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 148;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 180;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tutti i provvedimenti concernenti il trattamento economico dei pubblici dipendenti e dei pensionati ordinari e di guerra avranno effetto nelle provincie non ancora restituite al Governo italiano e nelle quali non siano stati estesi dal

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 31 ottobre 1945.

Governo Militare Alleato, il giorno di tale restituzione, ancorchè l'entrata in vigore di essi sia subordinata alla emanazione di ulteriori disposizioni da parte del Governo italiano.

Nelle provincie già restituite, i suindicati provvedimenti, che non vi siano stati resi esecutivi dal Governo Militare Alleato, hanno effetto dal giorno del ritorno di esse all'Amministrazione italiana.

Resta ferma, per il decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 91, la decorrenza dal 16 febbraio 1945.

Art. 2.

Per il personale residente nelle provincie di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, il decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, ha effetto a decorrere dal 1° maggio 1945.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 ottobre 1945, n. 683. — *Creazione, presso il Ministero della ricostruzione, di una Azienda autonoma per i residuati di guerra* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 6 novembre 1945.

Sulla proposta del Ministro per la ricostruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i trasporti e per l'industria e commercio:

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituita, presso il Ministero della ricostruzione, nell'interesse e per conto del Tesoro dello Stato, una Azienda autonoma per il rilievo, la custodia e l'alienazione dei materiali residuati di guerra ceduti dalle Autorità alleate o abbandonati dai tedeschi in Italia od in altro modo acquisiti.

Art. 2.

Nell'adempimento dei suoi compiti l'Azienda seguirà le direttive fissate dal Comitato interministeriale per la ricostruzione, il quale ha anche il compito di coordinare le richieste delle Amministrazioni interessate.

Art. 3.

L'Azienda è amministrata da un Consiglio d'amministrazione nominato dal Ministro per la ricostruzione di concerto con i Ministri per il tesoro, per i trasporti e per l'industria e commercio, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Il Consiglio d'amministrazione può nominare uno o più Comitati tecnici per l'esame delle forme di migliore utilizzazione dei residuati e per lo studio delle norme di vendita di essi; ai Comitati potranno essere chiamate persone estranee al Consiglio.

Le norme per il funzionamento dei Comitati tecnici sono di spettanza del Consiglio, il quale potrà ad essi delegare, sotto la sua responsabilità talune delle proprie attribuzioni.

Art. 5.

L'Azienda, per le necessità della sua gestione, si varrà delle Ferrovie dello Stato, che metteranno, a sua disposizione, a rimborso di spesa, il personale e gli impianti.

La direzione dell'Azienda sarà affidata ad un funzionario del grado primo dell'Amministrazione ferroviaria.

L'Azienda è, inoltre, autorizzata ad assumere direttamente personale secondo norme da stabilire dal proprio Consiglio d'amministrazione, con l'approvazione del Ministro per il tesoro.

Art. 6.

Per la gestione dell'Azienda saranno date disposizioni con successivo provvedimento. Spetta intanto al Ministro per il tesoro, e per esso alla Ragioneria generale dello Stato, di esercitare, con modalità da stabilirsi, il riscontro finanziario e contabile della gestione, anche mediante apposito ufficio da costituirsi presso l'Azienda. All'emanazione delle suddette disposizioni, l'Azienda compilerà e presenterà al Ministero del tesoro, per l'ulteriore inoltro alla Corte dei conti, il rendiconto delle operazioni eseguite.

Art. 7.

L'Azienda non procederà alla alienazione dei beni, di cui sia venuta in possesso a norma dell'art. 1, fino a quando non saranno state emanate disposizioni sulla tutela di eventuali diritti di terzi sui beni stessi.

Tuttavia l'Azienda può procedere senz'altro alla alienazione, quando si tratti:

*a*) di beni per i quali esista difficoltà per la custodia o la conservazione, o, in ogni caso, di automezzi;

*b*) di beni che, per le loro caratteristiche o per lo stato di confusione in cui si trovano con altri materiali, non possano essere identificati, ai fini del riconoscimento di diritti di terzi;

*c*) di beni che, per le loro caratteristiche, risultino come già appartenenti ad Amministrazioni alleate o nemiche.

I diritti dei terzi sui beni indicati nella lettera *a*) possono essere fatti valere soltanto sul prezzo realizzato con la vendita, detratta ogni spesa che la pubblica Amministrazione abbia comunque sostenuto in relazione al bene alienato.

Art. 8.

Con decreti Luogotenenziali, su proposta del Ministro per la ricostruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i trasporti e per l'industria e commercio, sarà provveduto alla emanazione delle norme eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RUINI — RICCI — LA MALFA — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 ottobre 1945. — *Cessazione dal 1° dicembre 1945, delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, circa la sospensione dell'applicabilità delle norme che richiedono, per l'emanazione di decreti Luogotenenziali o di altri provvedimenti, il parere del Consiglio di Stato* (1).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, che sospende, tra l'altro, fino a nuova disposizione, l'obbligo della audizione del Consiglio di Stato relativamente ai provvedimenti, per la cui emanazione è chiesto il parere del Consiglio stesso;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la facoltà di determinare la data in cui debbano riprendere vigore le norme concernenti l'obbligatorietà del parere del Consiglio di Stato;

Ritenuto che sono venute a cessare le ragioni che avevano determinato l'emanazione delle disposizioni eccezionali di cui sopra;

Decreta:

A decorrere dal 1° dicembre 1945 cessano di avere efficacia le disposizioni del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, che sospendono l'applicabilità delle norme che richiedono, per l'emanazione di decreti Luogotenenziali o di altri provvedimenti, il parere del Consiglio di Stato.

Roma, addì 17 ottobre 1945.

PARRI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 23 ottobre 1945.

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1945, n. 764. — *Aumento della competenza finanziaria normale deferita ai vari Capi degli Impianti dell'Amministrazione ferroviaria.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il D. L. n. 521 del 28 agosto 1945;

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, Servizio Personale ed Affari Generali, P.A.G. 11/. . . . . . . , in data 2 ottobre 1945 circa l'opportunità di elevare i limiti delle competenze finanziarie degli organi centrali e periferici dell'Amministrazione ferroviaria al fine di rendere possibile ogni opportuna iniziativa per l'urgente riassetto della rete;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Art. 1.

Ai Capi dei Servizi sono deferite le seguenti facoltà:

*a*) l'approvazione delle lettere d'obbligo e degli atti di sottomissione e la stipulazione con definitiva validità ed obbligatorietà per l'Amministrazione dei contratti interessanti i Servizi d'importo non superiore alle L. 200.000 se fatti a trattativa privata ed alle L. 400.000 se per pubblico incanto od a licitazione privata;

*b*) la definizione in via transattiva di vertenze in genere non litigiose interessanti i Servizi, d'importo non superiore alle L. 200.000.

Art. 2.

Ai Capi Compartimento sono deferite le seguenti facoltà:

La stipulazione e firma, con definitiva obbligatorietà per l'Amministrazione, dei contratti che interessino più di una Sezione di esercizio e di quelli interessanti una sola Sezione che esorbitino dalla competenza per valore del relativo dirigente, fino all'importo di L. 200.000, se a trattativa privata, di L. 400.000, se per pubblica asta od a licitazione privata.

Art. 3.

Ai Capi delle Sezioni dei Servizi dell'esercizio, degli Uffici impianti elettrici e segnalamento del Servizio Lavori e delle Officine del Servizio Materiale e Trazione sono delegate le seguenti facoltà:

*a*) l'approvazione delle lettere d'obbligo e degli atti di sottomissione e la stipulazione con definitiva validità ed obbligatorietà per l'Amministrazione dei contratti interessanti i detti impianti, d'importo non superiore alle L. 120.000

se fatti a trattativa privata e alle L. 200.000 se per pubblico incanto o licitazione privata;

*b*) la definizione in via transattiva di vertenze in genere non litigiose interessanti i detti impianti d'importo non superiore alle L. 120.000.

Ai Dirigenti le Officine, aventi grado inferiore al 2°, sono delegate le facoltà di cui ai comma precedenti limitatamente ai contratti, lettere d'obbligo ed atti di sottomissione d'importo non superiore alle L. 60.000, se a trattativa privata, ed alle L. 120.000, se per pubblico incanto o licitazione privata ed alle transazioni di vertenza in genere non litigiose, d'importo non superiore alle L. 60.000.

### Art. 4.

L'approvazione dei contratti per concessione di raccordi in piena linea, qualunque ne sia il valore, è riservata al Ministro dei Trasporti, sentito il Consiglio di Amministrazione.

### Art. 5.

Il Capo del Servizio Approvvigionamenti ha la facoltà di accettare le eccedenze sulle forniture previste in contratto, quando l'importo della quantità eccedente non superi il 10 per cento di quello totale ed in ogni modo la somma di L. 200.000.

Ha pure la facoltà, quando ne riconosca la opportunità e la convenienza, di esonerare le ditte dall'obbligo della consegna a saldo dei quantitativi di materiali il cui valore non ecceda il limite massimo di L. 200.000 e, in ogni caso, il 5 per cento dell'ammontare dell'intera fornitura.

### Art. 6.

Al Capo del Servizio Lavori sono deferite le seguenti facoltà:

*a*) l'approvazione delle vendite di materiali da costruzione e diversi provenienti sia da lavori in conto esercizio, sia in conto patrimoniale, nonchè di piante ed oggetti in diminuzione del patrimonio (esclusi i materiali, anche fuori uso, che formano oggetto di scorta di magazzini e i materiali d'esercizio inscritti negl'inventari), l'approvazione del noleggio e della cessione del materiale fisso esistente alle scorte, previ accordi con il Servizio Approvvigionamenti, d'importo non superiore alle L. 200.000 se fatte a trattativa privata ed alle L. 400.000 se fatte per pubblico incanto o licitazione privata;

*b*) l'accettazione delle perizie giudiziarie e l'approvazione degli elenchi, stime di ufficio e verbali di espropriazioni il cui importo, per ogni singola Ditta, non sia superiore a L. 200.000;;

*c*) l'approvazione delle spese per lavori di adattamento e di riparazione di locali privati ad uso di uffici o di magazzini, per pozzi di scandaglio e simili a carico delle spese generali di amministrazione, fino all'importo di L. 120.000.

Art. 7.

Ai Capi delle Sezioni Lavori e degli Uffici Impianti elettrici e di segnalamento è delegata la seguente facoltà:

— l'approvazione dei lavori di manutenzione ordinaria compresi entro i limiti degli stanziamenti per ciascun esercizio e d'importo ciascuno non superiore alle L. 300.000.

Inoltre, ai Capi delle Sezioni Lavori sono delegate le seguenti facoltà:

*a*) approvazione delle vendite di materiali da costruzione e diversi provenienti sia da lavori in conto esercizio che in conto patrimoniale, nonchè di piante ed oggetti in diminuzione del patrimonio (esclusi i materiali, anche fuori uso, che formano oggetto di scorta di magazzini e i materiali d'esercizio inscritti negli inventari), l'approvazione del noleggio e della cessione del materiale fisso esistente alle scorte, previ accordi col Servizio Approvvigionamenti (il quale potrà delegarne la facoltà ai Capi dei dipendenti Reparti), d'importo non superiore alle L. 120.000 se fatte a trattativa privata e alle L. 200.000 se fatte per pubblico incanto o licitazione privata;

*b*) l'accettazione delle perizie giudiziarie e l'approvazione degli elenchi, stime di ufficio e verbali di espropriazione il cui importo per ogni singola Ditta non sia superiore alle L. 120.000.

Art. 8.

*a*) I Capi dei Servizi autorizzano la proposizione di azioni giudiziarie, arbitrati, azioni di nullità e di revocazione, costituzione di parte civile nei giudizi penali, e di ogni altro procedimento contenzioso, come pure la rinuncia ai suddetti atti o l'accettazione alle rinuncie che da altri venissero fatte, l'accettazione ed esecuzione delle sentenze suscettibili degli ordinari rimedi di legge e la transazione degli affari litigiosi, quando la somma di cui si chiede il pagamento, e che viene pagata oppure abbandonata, netta di spese o di interessi, non superi per ciascun titolo dedotto in giudizio le L. 400.0000 previo parere conforme della Avvocatura dello Stato; autorizzano inoltre l'accettazione ed esecuzione delle sentenze di seconda istanza non suscettibili di rimedi ordinari, senza limitazione di somma, sempre previo parere conforme della Avvocatura dello Stato;

*b*) I Capi delle Sezioni dei Servizi dell'esercizio e delle Officine autorizzano tutti gli atti di cui al precedente comma, quando la somma come sopra determinata non superi L. 150.000, previo parere conforme della Avvocatura dello Stato;

*c*) Il Capo del Servizio Commerciale e del Traffico è inoltre autorizzato a definire e transigere ogni altra controversia, quando non abbia dato luogo ad istituzione di giudizio, qualora la somma da pagare o da abbandonare non superi L. 200.000 ed i Capi delle Sezioni del Commerciale e del Traffico sono autorizzati agli stessi provvedimenti qualora la somma come sopra determi-

nata non superi L. 50.000 se si tratta di danni alle persone e L. 150.000 per ogni altra materia. La trattazione in sede amministrativa delle vertenze per sinistri alle persone è attribuita rispettivamente, secondo i limiti di competenza sopra stabiliti, al Servizio ed alle Sezioni del Commerciale e del Traffico, ancorchè i sinistri dipendano da altri rami della Amministrazione.

### Art. 9.

Al Capo del Servizio Commerciale e del Traffico son deferite le seguenti facoltà:

— l'esonero dal pagamento di diritti di sosta e di magazzinaggio d'importo non superiore alle L. 80.000 per spedizione e l'esonero dal pagamento di sopratasse, penalità e simili d'importo non superiore alle L. 20.000.

### Art. 10.

Ai Capi delle Sezioni del Commerciale e del Traffico sono delegate le seguenti facoltà:

— l'esonero dal pagamento di diritti di sosta e di magazzinaggio d'importo non superiore alle L. 15.000 per spedizione e l'esonero dal pagamento di sopratasse, penalità e simili d'importo non superiore alle L. 10.000.

Ai Capi dei Riparti del Commerciale e del Traffico sono delegate le seguenti facoltà:

— trattazione e liquidazione delle vertenze per irregolarità dei trasporti, verificatesi in servizio interno, quando i relativi reclami non superano l'importo di L. 30.000;

— trattazione e definizione dei reclami per rimborso tasse di sosta per l'importo non superiore a L. 2.500.

### Art. 11.

Al Capo del Servizio Movimento ed ai Capi delle Sezioni Movimento è deferita la facoltà di esonerare dal pagamento dei diritti di nolo per raccordi e per le ferrovie concesse di importo rispettivamente non superiore alle L. 80.000 e alle L. 15.000 per carro.

### Art. 12.

Il limite massimo per acquisti diretti di materiali e per quelli effettuati per il tramite dei Reparti Approvvigionamenti viene elevato a L. 100.000 per i Servizi ed a L. 50.000 per le Sezioni dei Servizi dell'esercizio, gli Uffici Impianti elettrici e di segnalamento del Servizio Lavori e le Officine del Servizio Materiale e Trazione, beninteso nei casi in cui si verifichino urgenti necessità e sempre quando i magazzini non possano provvedervi direttamente.

Art. 13.

L'ammontare di ciascun cottimo fiduciario non può eccedere le L. 300.000, a meno che il Ministro o il Direttore Generale, secondo la rispettiva competenza, autorizzino, per speciali motivi di convenienza, a procedere a cottimi anche per somme eccedenti tale limite.

Gli accordi per cottimi possono farsi risultare anche a mezzo di semplice ordinativo, dato in via amministrativa dal dirigente al cottimista, se il loro importo non eccede L. 100.000, o per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, se l'importo stesso eccedente L. 100.000 non superi L. 300.000.

Art. 14.

Entro i limiti della somma stanziata in bilancio, i sussidi al personale, agli ex agenti ed alle rispettive famiglie, sono concessi fino al limite individuale di:

*a*) L. 5.000 dal Direttore Generale per tutto il personale;

*b*) L. 2.500 dai Capi dei Servizi per il personale dei primi cinque gradi;

*c*) L. 2.000 dai Capi dei Servizi e dai Comitati di esercizio per il personale dei gradi inferiori al 5°;

*d*) L. 500 dai Capi delle Sezioni dell'esercizio dai Capi delle Officine e dai Capi degli Uffici I.E.S. ed Elettrificazione per il personale dei gradi inferiori al 5°.

Art. 15.

Il limite di competenza dei Capi dei Servizi e dei Capi Compartimento per decidere sulle responsabilità del personale non soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti e sui conseguenti addebiti per danni derivanti da colpa o negligenza del personale stesso, nonchè per autorizzare le corrispondenti sistemazioni contabili è elevata a L. 120.000.

Il limite di competenza dei Capi delle Sezioni dell'esercizio e dei Capi delle Officine del Servizio Materiale e Trazione in materia è elevata a L. 60.000.

Roma, 19 ottobre 1945.

*Il Ministro*: LA MALFA.

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1945, n. 777. — *Coefficienti numerici da assegnare ai requisiti di merito e di anzianità, posseduti dai concorrenti nell'avanzamento di grado per la formazione delle relative graduatorie.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 53 e seguenti del Titolo III del Regolamento del Personale approvato con R. D. L. 7 aprile 1925 n. 405 e successive modificazioni;

Visto il D. M. 6 ottobre 1942, n. 1138;

Visto il D. Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301;

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 42/16/122623 el 20 ottobre 1945;

Sentito il Consiglio di Amministrazione:

DECRETA:

Art. 1.

Per la valutazione dei titoli personali, di servizio e di carriera dei concorrenti agli avanzamenti di grado che, in base alle vigenti norme regolamentari, vengono conferiti per merito comparativo e per la conseguente formazione delle relative graduatorie, le Commissioni di avanzamento provvederanno — nei limiti delle rispettive competenze — all'asseguazione delle puntazioni per ciascuno dei requisiti come appresso indicati:

*Anzianità di servizio*: 2 punti per ogni anno, o frazione di esso pari o superiore a sei mesi, di servizio di ruolo, con un massimo di 50 punti;

*Anzianità di grado*: 3 punti per ogni anno, o frazione di esso pari o superiore a sei mesi di effettiva permanenza continuativa nel grado con qualsiasi qualifica, con un massimo di 30 punti;

*Diligenza, capacità, rendimento*: per ciascuno degli accennati requisiti sarà da assegnare una puntuazione per ognuno degli anni del triennio anteriore, a seconda della qualificazione riportata nell'anno stesso e cioè: ottimo da 20 a 30 — distinto da 10 a 19 — buono da 1 a 9;

*Cultura tecnico-professionale*: vasta da 20 a 30; soddisfacente da 10 a 19; limitata da 1 a 9;

*Benemerenze di servizio*: da 1 a 30 punti (esercizio di funzioni superiori, incarichi speciali, servizi prestati in condizioni particolari ed in località malsane o disagiate, prestazioni eccezionali, studi e lavori di speciale importanza, notevoli pubblicazioni e invenzioni, encomi) Agenti che hanno contribuito a salvare gli impianti o che si siano distinti nel movimento di liberazione:

*Attitudine al grado superiore*: da 1 a 30 punti;

*Titolo di studio*: laurea punti 40; diploma di scuola media superiore punti 20; diploma di scuola media inferiore punti 8; da valere soltanto se tali titoli furono richiesti dall'Amministrazione per l'assunzione o per l'avanzamento ottenuto in base all'esito di concorso per esame.

Negli altri casi le puntazioni per i titoli di studio saranno ridotte alla *metà* di quelle suindicate.

*Precedenza a parità di puntuazione*:

1) puntazione a combattenti di cui all'art. 58 R. P.;

2) anzianità di grado;

3) anzianità di servizio.

Art. 2.

Agli agenti per i quali, in relazione al disposto dell'art. 13 del Regolamento del Personale, le note informative vengono compilate sui moduli conformi all'Allegato E al Regolamento stesso che non prevedono i giudizi per il «rendimento» e per la «cultura» sarà da assegnare, per il primo di tali requisiti una puntuazione corrispondente alla media — trascurando i decimali — delle puntuazioni attribuite per la «diligenza» e per la «capacità», e per il secondo si dovrà tener conto unicamente della cultura professionale.

Art. 3.

Le suddette disposizioni dovranno essere applicate a cominciare dagli scrutini da effettuarsi, per gli avanzamenti del personale, con decorrenza 1° gennaio 1944.

Roma, lì 26 ottobre 1945.

*Il Ministro*
LA MALFA.

---

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1945, n. 872. — *Nomina dei rappresentanti del personale per le Commissioni locali di avanzamento del Compartimento di Torino.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1945, n. 596-B;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1945, n. 701-B;

Vista la relazione della Direzione Generale (Servizio Personale ed Affari Generali n. 42 16/159142/B-16.6 del 4 novembre 1945;

Viste le designazioni del personale:

DECRETA:

Articolo unico.

A far parte delle Commissioni locali di avanzamento per gli agenti ferroviari del Compartimento di Torino, sono chiamati, in rappresentanza del personale:

— per i funzionari di gruppo A, il Sig. Dr. Ing. Mian Giovanni - Ispettore di 1ª classe;

— per gli agenti di gruppo B, il Sig. Avv. Bogino Oreste - Segretario capo;

— per gli agenti di gruppo C e d'ordine, il Sig. Lombardini Edoardo - Applicato principale;

— per il personale subalterno degli uffici, il Sig. Lisdero Lodovico - Inserviente;

— per il personale delle stazioni, i Sigg. Giannessi Eros - Sottocapo e Sichera Luigi - Capo gestione di 2ª classe, rispettivamente per gli agenti del movimento e per quelli delle gestioni;

— per il personale dei treni, i Sigg. Giacomasso Giovanni - Controllore viaggiante e Necco Francesco - Conduttore capo, rispettivamente per i Capi personale viagg. Controllori viagg. e per i Conduttori capi e gli altri agenti;

— per il personale di macchina, i Sigg. Moscatelli Giovanni - Capo Deposito di 3ª classe a. p., e Vitrotto Giuseppe - Macchinista di 2ª classe, rispettivamente per i Capi deposito e per gli altri agenti;

— per il personale della Linea, il Sig. Stanglino Carlo - Cantoniere;

— per il personale tecnico ed operaio, i Sigg. Brunelli Romeo - Capo tecnico di 3ª classe e Giordano Michele - Operaio, rispettivamente per il personale tecnico e per il personale operaio;

— per il personale di manovalenza, il Sig. Zone Pierino - Manovale.

Roma, addì 6 novembre 1945.

*Il Ministro*
LA MALFA

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1945, n. 876, *che autorizza l'espletamento delle prove orali del Concorso a 700 posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni, bandito con D. M. n. 1928 del 9 dicembre 1942.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale n. 1928 del 9 dicembre 1942;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali n. P.A.G. 41/24 in data 18 settembre 1945;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

1) La Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato è autorizzata a far espletare le prove orali del concorso a 700 posti di alunno d'ordine delle stazioni bandito con decreto ministeriale n. 1928 del 9 dicembre 1942, nominando una nuova Commissione la quale dovrà spostarsi nelle varie Regioni d'Italia per adempiere al suo compito.

2) Si conferma la disposizione di cui al punto 4° dell'accennato Decreto Ministeriale, e cioè che altri 700 posti di Alunno d'ordine delle stazioni sono riservati a favore di coloro che sono alle armi o in prigionia o ne sono ritornati, per apposito concorso da bandirsi al ritorno dei prigionieri di guerra.

Roma, li 9 novembre 1945.

*Il Ministro*: LA MALFA.

---

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1945, n. 895-B — *Delegazione di firma al Sottosegretario di Stato per i trasporti.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti i RR. decreti-legge 30 aprile 1924, n. 596 e 22 maggio 1924, n. 868;

Visto il decreto-legge 26 giugno 1927, n. 1570;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 413;

DECRETA:

**E' delegata al Sottosegretario di Stato per i trasporti:**

**1. — La firma, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, di tutti gli atti relativi all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ed all'Ispettorato**

Generale della motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione, delegabili per legge:

2. — La trattazione della corrispondenza riguardante affari di ordinaria amministrazione con le Autorità, sempre che non rientrino nella competenza dei Direttori generali e Capi servizio delle due amministrazioni predette, esclusa quella con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i Ministri, con il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti;

3. — La trattazione dei seguenti affari riguardanti l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato:

*a*) l'approvazione dei contratti ad asta pubblica e a licitazione privata che importino un onere non superiore a L. 5.000.000 e di quelli a trattativa privata per un ammontare non superiore alle L. 1.000.000 su cui si sia pronunciato il Consiglio di Amministrazione;

*b*) l'approvazione, sentito il Consiglio d'Amministrazione, delle convenzioni per servitù temporanea e della vendita e permuta di relitti di terreni ed altri immobili, facenti parte del patrimonio ferroviario, quando il valore della cosa in contratto non superi le L. 2.000.000 previo, beninteso, il nulla osta dell'Amministrazione demaniale nei casi in cui il valore della cosa da cedersi superi le L. 50.000;

*c*) l'approvazione delle norme relative ad anticipazioni di stipendio e paga al personale, su cui si sia pronunciato il Consiglio di Amministrazione;

*d*) la liquidazione delle pensioni e dei sussidi al personale e l'esercizio della facoltà di accertamento della inabilità al servizio degli agenti esonerati dietro domanda degli interessati;

*e*) la trattazione, la definizione e l'approvazione di ogni atto relativo a controversie per responsabilità derivanti dal contratto di trasporto di persone e di cose o da fatto illecito riferibile all'Amministrazione ferroviaria:

*f*) l'istituzione di liti attive e l'approvazione di transazioni quando per il valore dell'oggetto controverso o transatto, non occorra sentire il Consiglio di Amministrazione;

*g*) l'approvazione delle promozioni del personale di grado inferiore al 10°, in base alle graduatorie definitive delle Commissioni competenti;

*h*) i provvedimenti in materia di punizioni al personale di grado inferiore al 10° divenute definitive, che non siano di competenza del Direttore Generale (esercizio della facoltà di condono, commutazione o riduzione delle punizioni stesse);

*i*) la concessione di sussidi al personale eccedenti la competenza del Direttore Generale delle Ferrovie e fino al limite massimo di L. 10.000, sentito il Consiglio di Amministrazione;

*l*) a presidenza della Commissione per la formazione dell'elenco dei giornalisti aventi titolo alla concessione dei biglietti di cui all'art. 19 del Rego-

lamento approvato con R. decreto 11 maggio 1931, n. 1523, e modificato con il decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 279;

*m*) la presidenza del Comitato Amministratore della Gestione viveri « La Provvida »;

*n*) la presidenza del Comitato del Dopolavoro ferroviario;

*o*) la presidenza della Commissione unica per il personale.

4. — La trattazione dei seguenti affari riguardanti l'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione:

*a*) l'approvazione dei contratti per i quali non sia stato necessario chiedere il parere del Consiglio di Stato;

*b*) la firma dei decreti di spesa, di concessione di aumenti periodici di stipendio, di sussidi, di premi di operosità e di rendimento (escluse le concessioni di premi di operosità da erogare sul fondo riservato al Ministro, giusta la circolare del Capo del Governo n. 4561/1-3-1, in data 11 luglio 1930), di spese casuali, di indennità di carica e simili.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, 1° agosto 1945.

*Il Ministro*
LA MALFA

---

## Errata-corrige (*Bollettino Ufficiale N. 15-1945*).

A pag. 424 nella graduatoria di merito del concorso interno a 500 posti di conduttore capo, di cui il D. M. 20 gennaio 1942, n. 2169, modificato con il D. M. 25 agosto 1942 ed approvate con il D. M. 20 settembre 1945, n. 313, gli idonei del Compartimento di Roma al citato concorso sono 26. Devono quindi essere depennati gli agenti compresi fra i N. 27 e 33 di detta graduatoria che non furono classificati fra gli idonei.

## Ordine di servizio N. 36.

**Abilitazione dei tazione di Bari Parco Nord al servizio merci a carro del bestiame.**

Il servizio merci a carro del bestiame nella stazione di Bari Parco Nord, già abilitata, con l'ordine di servizio 24/1943, al servizio merci a carro per conto dell'Autorità Militare e dell'Azienda Nazionale Idrogenerazione Combustibili (A.N.I.C.), da tassarsi con le norme indicate nell'avvertenza C) a pagina 5 del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato » viene esteso anche ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, del bestiame in partenza e di quello in arrivo destinato al macello, con l'osservanza delle norme ora citate SENZA BISOGNO DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE.

Di conseguenza nella parte 1ª del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato » edizione 1° giugno 1942, l'annotazione *h*) esistente in fondo alla pagina 13 dovrà essere così modificata:

*h*) Limitatamente ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, per conto dell'Autorità Militare e dell'Azienda Nazionale Idrogenerazione Combustibili (A.N.I.C.) nonchè quelli del bestiame, bovino, ovino e suino in arrivo e partenza, da tassarsi con le norme indicate nell'avvertenza C) a pagina 5, senza bisogno di preventiva autorizzazione.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

## Ordine di servizio N. 37.

**Deposito bagagli a mano in abbonamento.**

Dal 1° dicembre 1945 la stazione di Campo Ligure è ammessa al rilascio dei biglietti di abbonamento al deposito bagagli a mano (mod. Ci.266 ter) con le stesse norme e modalità stabilite dall'Ordine di Servizio N. 70/1940 (B. U. N. 23 del 6 giugno 1940) tranne per quanto concerne il prezzo che è naturalmente maggiorato del 300 %.

Pertanto detta stazione deve essere aggiunta a quelle elencate nell'allegato al citato Ordine di Servizio.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8, 15.

IL DIRETTORE GENERALE

**Ing. G. DI RAIMONDO**

Anno XXXVIII - N. 17 30 novembre 1945

MINISTERO DEI TRASPORTI

# BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

## INDICE



Roma, 1945 — Tipografia Operaia Romana - Via Emilio Morosini, 17

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 702. — *Epurazione delle pubbliche Amministrazioni, revisione degli albi delle professioni, arti e mestieri ed epurazione delle aziende private* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Art. 1.

Sono dispensati dal servizio i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, a qualunque categoria o gruppo appartengano, aventi grado superiore all'8° o parificato della classificazione statale, anche se inamovibili, i quali per l'attività politica svolta come fascisti o per le manifestazioni di carattere fascista compiute in ufficio o fuori di ufficio o per aver dato prova di faziosità fascista o perchè nominati all'impiego per soli titoli fascisti, si trovino in condizione di incompatibilità con la permanenza in servizio.

I dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di grado inferiore al 7° sono esenti da procedimento di dispensa, a meno che nella loro condotta si riscontrino manifestazioni di grave faziosità fascista o che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo successivo.

Per le Amministrazioni diverse da quelle dello Stato la parificazione dei gradi, agli effetti del presente decreto, se non esiste, è deliberata con provvedimento insindacabile del capo dell'Amministrazione.

Art. 2.

Sono dispensati dal servizio, anche se inamovibili, i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, a qualunque categoria, gruppo o grado appartengano,

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 novembre 1945.

la cui incompatibilità alla permanenza in servizio risulti dal fatto di avere, dopo l'8 settembre 1943:

*a*) prestato servizio militare o civile alle dipendenze del tedesco invasore;

*b*) aderito al partito repubblicano fascista;

*c*) prestato servizio volontario nelle formazioni militari del governo della sedicente repubblica sociale italiana, o, col grado di ufficiale, in quelle del lavoro organizzate dal governo stesso;

*d*) partecipato a rastrellamenti o ad esecuzioni sommarie e di condanna ordinate dai nazi-fascisti o svolto opera di delazione a favore di questi ultimi;

*e*) esercitato funzioni di capo della provincia o di questore per nomina del sedicente governo della repubblica sociale, ovvero di presidente, di pubblico accusatore, o di membro dei tribunali speciali o straordinari istituiti dal detto governo;

*f*) abbandonato la propria sede per seguire e servire il governo fascista;

*g*) svolto opera specifica di collaborazione con i tedeschi o con la sedicente repubblica sociale italiana.

Non si fa luogo a dispensa quando le attività dopo l'8 settembre 1943 siano state svolte a seguito di coercizione o allo scopo di danneggiare l'azione dei tedeschi o del governo che solo apparentemente si serviva.

**Art. 3.**

Chi dopo l'8 settembre 1943 si è distinto nella lotta contro i tedeschi può essere esente dalla dispensa.

**Art. 4.**

La incompatibilità prevista dagli articoli 1 e 2 è dichiarata su richiesta dell'Amministrazione:

*a*) dalle Commissioni di epurazione istituite, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, presso le Amministrazioni centrali o gli Enti pubblici autonomi per tutti i dipendenti di dette Amministrazioni od Enti; restano ferme le facoltà previste dall'ultimo comma dell'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e dall'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285;

*b*) dalle Commissioni provinciali di epurazione istituite ai sensi del 3° comma dell'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per i dipendenti di Enti pubblici locali e di Enti sottoposti a controllo dell'Amministrazione locale.

L'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo ed i suoi delegati provinciali invigilano sullo svolgimento dei giudizi di epurazione e, quando è necessario, prendono l'iniziativa del deferimento.

Al procedimento davanti alle Commissioni di epurazione si applicano le

norme previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, per il procedimento davanti alle Commissioni di primo grado.

Art. 5.

L'Amministrazione competente, non appena ricevuta comunicazione della decisione definitiva, deve deliberare la dispensa dal servizio di quei dipendenti nei confronti dei quali sia stata dichiarata la incompatilità a restare in servizio.

Contro i provvedimenti di dispensa dal servizio non è dato ricorso, nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 6.

Il dipendente dispensato dal servizio ai sensi dell'articolo precedente, è ammesso al trattamento di quiescenza che possa spettargli a norma delle disposizioni vigenti.

Nei casi di particolare gravità la Commissione di epurazione può pronunciare la perdita del diritto al trattamento di quiescenza.

Anche quando sia stata disposta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza, spetta all'impiegato dispensato la restituzione dei contributi da lui eventualmente versati al fondo di previdenza.

Art. 7.

I dipendenti sottoposti a procedimento di epurazione ai sensi dell'art. 4 possono essere sospesi dall'ufficio in pendenza del giudizio, con deliberazione dell'Amministrazione competente.

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al personale dipendente dagli istituti pubblici o di interesse nazionale, da imprese o da aziende private concessionarie di pubblici servizi o esercenti una pubblica funzione o un servizio di pubblica utilità.

Il giudizio di epurazione è di competenza delle Commissioni provinciali di epurazione previste dal 3° comma dell'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, tranne che non siano costituite apposite commissioni presso gli istituti e le aziende suddette.

La dispensa dal servizio è deliberata dal capo dell'Istituto per i dipendenti da istituti pubblici o di interesse nazionale, e dal Prefetto della provincia, in cui l'impresa o l'azienda ha la sua sede, per il personale dipendente dalle imprese e dalle aziende private indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Entro il 31 marzo 1946 i capi delle singole pubbliche Amministrazioni possono, per ragioni di opportunità politica o morale, disporre il trasferimento di funzionari, anche se inamovibili, ad altra sede e, comunque, per coloro che si trovano nelle zone tuttora amministrate dal Comando Alleato, non oltre tre mesi dal passaggio delle dette zone all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 10.

Sono cancellati dagli albi gli iscritti che per faziosità o malcostume fascista si siano resi incompatibili a continuare nell'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere.

Il giudizio su tale incompatibilità spetta agli organi incaricati della tenuta degli albi, i quali vi provvedono direttamente o a mezzo di commissioni da essi nominate; in difetto le commissioni sono nominate dal Ministro che esercita il controllo sugli albi.

Art. 11.

Contro le decisioni delle commissioni previste dalla lettera *a)* dell'art. 4 il dipendente dispensato può ricorrere, anche per il merito, ad una Sezione speciale del Consiglio di Stato, composta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed integrata da due membri da designarsi l'uno dall'Alto Commissario e l'altro dal Ministro da cui dipende o alla cui vigilanza è sottoposta l'Amministrazione alla quale appartiene il ricorrente.

Il ricorso è proposto nel termine di sei giorni decorrenti dalla notifica della decisione della Commissione di 1° grado, mediante deposito nella segreteria della Commissione stessa, nell'ufficio dal quale il ricorrente dipende o, direttamente, nella segreteria della Sezione speciale del Consiglio di Stato.

La Sezione speciale decide in camera di consiglio senza l'osservanza delle ordinarie norme di procedura e al procedimento si applicano le norme previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, per il procedimento davanti alla Commissione centrale.

Art. 12.

Contro le decisioni delle Commissioni provinciali il dipendente dispensato può ricorrere ad una commissione istituita presso la Corte di Appello nella cui circoscrizione ha sede la Commissione di prima istanza. La Commissione d'appello, costituita con decreto del primo presidente della Corte di Appello, è composta di un magistrato o di un funzionario della pubblica Amministrazione, anche a riposo, di grado non inferiore al quinto, con funzioni di presidente e di due membri da designarsi l'uno dall'Alto Commissario e l'altro dal Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale tra i funzionari dell'Amministrazione cui appartiene il ricorrente.

Il ricorso è proposto nel termine di sei giorni, decorrenti dalla notifica della decisione della Commissione di 1° grado, mediante deposito nella segreteria della Commissione stessa o direttamente nella segreteria della Commissione di appello.

Al procedimento davanti alle Commissioni di appello si applicano le norme previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, per il procedimento davanti alla Commissione centrale.

## Art. 13.

Ferme le dispense dal servizio, le cancellazioni dagli albi ed i proscioglimenti disposti con decisioni definitive emanate ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono revocate le sanzioni disciplinari diverse dalla dispensa dal servizio, dalla cancellazione degli albi e dalla retrocessione, irrogate con decisioni definitive ai sensi dello stesso decreto legislativo.

Agli effetti delle disposizioni del comma precedente, le decisioni delle Commissioni centrali si considerano definitive anche se alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono state ancora notificate ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179.

Le decisioni di primo grado emanate ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, tuttora soggette a ricorso, sono impugnabili a norma del presente decreto.

I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto davanti alla Commissione centrale per il giudizio di appello sono giudicati dagli organi di secondo grado previsti dagli articoli 11 e 12.

Le decisioni di primo grado emanate ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, dalle Commissioni di revisione degli albi e tuttora soggette a ricorso, anche quando il relativo giudizio sia pendente davanti alle Commissioni centrali, sono soggette a revisione da parte dei nuovi organi previsti dall'art. 10.

La Commissione centrale di epurazione e le Commissioni per la revisione degli albi, istituite con il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono soppresse.

I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto davanti alle Commissioni di primo grado proseguono davanti alle Commissioni stesse o ai nuovi organi previsti dall'art. 10 con l'applicazione delle norme del presente decreto.

Le sospensioni dall'ufficio disposte in via cautelare sono revocate dall'Amministrazione nei confronti dei dipendenti di grado 8° ed inferiori, i quali non si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 1 e dell'art. 2; in tutti gli altri casi la revoca della sospensione può essere disposta, anche in pendenza del giudizio, dall'Amministrazione competente o dagli organi previsti dall'art. 10.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano le sospensioni di fatto comunque disposte.

Art. 14.

Fermo l'effetto dei termini già scaduti alla data del presente decreto i deferimenti devono essere effettuati entro il 31 marzo 1946 e, comunque, per coloro che si trovano nelle zone tuttora amministrate dal Comando Alleato, non oltre tre mesi dal passaggio delle dette zone all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 15.

Le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, sono abrogate in quanto non compatibili col presente decreto.

TITOLO II.

Art. 16.

Sono risolti di diritto i contratti d'impiego, di rappresentanza e di agenzia dei direttori generali, tecnici e amministrativi, dei capi servizio, dei capi uffici, degli institori di società per azioni o a responsabilità limitata con capitale superiore ai cinque milioni di lire o di società di assicurazione con capitale nominale o con patrimonio sociale superiore a un milione di lire, i quali:

1) abbiano riportato condanne per delitti ai sensi del titolo primo del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, anche quando le condanne non comportino la interdizione dai pubblici uffici;

2) i cui beni siano stati confiscati a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo medesimo;

3) abbiano riportato alcune delle sanzioni previste dal primo comma dell'art. 1 e dal primo e secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149;

4) abbiano rivestito cariche fasciste di segretario e vice segretario del partito, membro del gran consiglio, componente del direttorio nazionle, ispettore del partito, segretario federale, deputato fascista, consigliere nazionale e senatore dichiarato decaduto.

Art. 17.

A coloro che si trovano nelle condizioni previste dal n. 4 dell'articolo precedente non si applica la disposizione prevista dallo stesso articolo quando posseggano una comprovata capacità tecnica ed amministrativa e ricorra per essi una delle circostanze seguenti: si siano distinti nella lotta contro i tedeschi ovvero, prima dell'inizio della presente guerra, abbiano preso posizione ostile al fascismo o abbiano cessato di appartenere al partito nazionale fascista

o abbiano rivestito la carica di consigliere nazionale in rappresentanza delle categorie professionali senza esercitare effettiva attività politica.

Il giudizio al riguardo è dato insindacabilmente, su ricorso dell'interessato, da proporsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da una Commissione provinciale nominata dal Prefetto della provincia, sentito il Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale e composta di un presidente designato dalla delegazione provinciale dell'Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo e di quattro membri di cui due designati dalla Camera del Lavoro e due dalle associazioni dei datori di lavoro. La competenza della Commissione è determinata dal luogo in cui il dipendente presta servizio.

Il Prefetto, di concerto con il presidente della Commissione provinciale, può nominare con gli stessi criteri una o più sezioni della detta Commissione.

Se è presentato il ricorso di cui sopra il licenziamento del dirigente è sospeso sino all'esito del giudizio della Commissione provinciale.

La decisione della Commissione deve essere comunicata al datore di lavoro.

### Art. 18.

Il datore di lavoro deve procedere al licenziamento del dipendente nei confronti del quale si sia verificata la risoluzione del rapporto, non appena scaduto il termine indicato nel secondo comma dell'articolo precedente se non è stato presentato il ricorso di cui allo stesso comma, o, in caso contrario non appena abbia ricevuta la comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo suddetto ovvero non appena siano divenuti definitivi i provvedimenti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 16.

Il datore di lavoro che contravviene al disposto del comma precedente è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a 100.000 lire.

### Art. 19.

Al dipendente licenziato per risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 16 del presente decreto, è corrisposta l'indennità prevista dai commi terzo e quarto dell'articolo 10 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè ogni altra indennità prevista nei contratti di impiego.

Nel caso di rapporto a tempo determinato è dovuta, a titolo di indennità, la minore somma tra l'importo delle retribuzioni, fino alla scadenza contrattuale del rapporto e l'ammontare dell'indennità che sarebbe dovuta ove il contratto fosse a tempo indeterminato.

Nei casi previsti dai numeri 1 e 2 dell'art. 16, al dipendente licenziato non spettano le indennità di licenziamento e le eventuali indennità pattuite nei contratti a tempo indeterminato le quali devono essere devolute alle istituzioni di previdenza costituite presso l'azienda o, in mancanza, all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Al dipendente licenziato, nei casi previsti nel comma precedente, spetta la restituzione dei contributi da lui versati al fondo di previdenza.

E' fatto salvo quanto spetta al licenziato in dipendenza delle assicurazioni obbligatorie.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 716. — *Facoltà di disporre eccezionalmente, nell'interesse del servizio, il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi cinque gradi della classificazione del personale statale e dei gradi corrispondenti delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 febbraio 1945, n. 44;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 22 novembre 1945.

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri può eccezionalmente disporre, nell'interesse del servizio, il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi cinque gradi della classificazione del personale statale e dei gradi corrispondenti delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo.

Tale facoltà può essere esercitata, a prescindere dalla pendenza o dall'esaurimento del giudizio di epurazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e per i dipendenti che si trovino nelle zone tuttora amministrate dal Comando Alleato, entro sessanta giorni dal passaggio delle dette zone all'amministrazione del Governo italiano.

Il provvedimento può essere preso anche su domanda dell'interessato.

Per il trattamento di quiescenza si applica il disposto degli articoli 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257; 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179; 9 e 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2; 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 febbraio 1945, n. 44.

Contro i provvedimenti di collocamento a riposo, non è ammesso alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 novembre 1945, n. 722. — *Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e successive modificazioni;

Visti il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, e il decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, concernenti miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e parastatali;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le misure delle competenze attualmente in vigore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, a titolo:

di stipendio del personale di ruolo dei gruppi *A*, *B*, *C* e del personale subalterno dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, del personale ferroviario di ruolo, dei marescialli e sottufficiali di grado corrispondente;

di paga dei sergenti maggiori e sergenti del Regio esercito e gradi corrispondenti della Regia Marina e della Regia aeronautica nonchè di sottufficiali, graduati e militi dei carabinieri Reali e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;

di retribuzione degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali;

di paga degli operai permanenti;

di retribuzione, o paga, o salario, od altra analoga competenza comunque denominata del personale non di ruolo eccetto quello previsto dal successivo art. 13; sono aumentate come appresso indicato;

del 130 per cento le prime diecimila lire annue lorde;

del 120 per cento la quota eccedente le L. 10.000 fino alle L. 20.000 annue lorde;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 29 novembre 1945.

del 100 per cento la quota eccedente le L. 20.000 fino alle L. 30.000 annue lorde;

dell'80 per cento la quota eccedente le L. 30.000 fino alle L. 60.000 annue lorde;

del 60 per cento la quota eccedente le L. 60.000 annue lorde.

Sull'importo lordo di ciascun emolumento risultante dall'applicazione dei precedenti comma si opera l'arrotondamento come segue:

*a*) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite ad anno, le frazioni inferiori a lire cnquecento si arrotondano, per eccesso, a cinquecento;

*b*) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure soso stabilite a mese, le frazioni inferiori a lire cinquanta si arrotondano, per eccesso, a cinquanta;

*c*) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite a giornata, le frazioni inferiori a una lira si arrotondano, per eccesso, a un lira;

*d*) sulle retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite ad ora, le frazioni inferiori a centesimi dieci si arrotondano, per eccesso, a dieci centesimi,

Le suddette percentuali di aumento si applicano anche alle misure degli stipendi di cui all'art. 1, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 376.

## Art. 2.

A favore dei personali indicati nel precedente art. 1 è istituita un'indennità mensile di carovita di L. 5000 lorde.

Nei riguardi del personale celibe o nubile di età inferiore a 30 anni che conviva con il padre non inabile al lavoro l'importo della predetta indennità di carovita è di L. 4000 mensili lorde.

Nei riguardi del personale che comunque fruisca di razione viveri in natura od in contanti, a titolo gratuito, totale o parziale, l'importo di detta indennità di carovita è di L. 2000 lorde se celibe o nubile o vedovo senza prole minorenne, e di L. 2500 se coniugato o vedovo con prole minorenne, salvo, peraltro, il diritto di opzione per il trattamento di cui ai primi due comma del presente articolo, sempre che esigenze di servizio non rendano indispensabile la consumazione in natura. Qualora la somministrazione in natura riguardi una parte soltanto dei pasti giornalieri detti importi di L. 2000 e di L. 2500 saranno aumentati proporzionalmente. La limitazione dell'indennità di carovita non si applica nei confronti del personale a bordo di navi in stato di navigazione.

Nei riguardi del personale per il quale si verifichino ambedue le condizioni di cui ai precedenti comma secondo e terzo l'importo dell'indennità di carovita predetta è di L. 1500 mensili lorde.

Nei riguardi del personale maschile coniugato e del personale vedovo con prole minorenne, l'indennità di cui sopra è aumentata di una quota comple-

mentare di L. 900 mensili lorde per la prima persona a carico e di L. 300 mensili lorde per ciascuna delle altre persone a carico, considerando come tali la moglie e i figli minorenni.

Agli effetti del precedente comma non si tiene conto della moglie legalmente separata o provvista a titolo proprio della indennità di cui ai precedenti comma del presente articolo (anche se quale dipendente da altro ente pubblico o da ente di diritto pubblico, o parastatale), nè dei figli minorenni coniugati, nè dei figli minorenni che prestano servizio retribuito alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici locali o di diritto pubblico o parastatali o di aziende private o siano comunque provvisti di reddito di lavoro superiore a L. 3000 mensili, nè infine dei figli minorenni ricoverati, gratuitamente, presso istituti di istruzione o di educazione, o in servizio militare.

Al dipendente che non abbia fratelli o sorelle maggiori di lui con propri redditi a qualsiasi titolo ed i cui genitori siano assolutamente e permanentemente inabili al lavoro per infermità ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella *A* annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e privi di risorse per provvedere al proprio sostentamento, e che risultino conviventi ed a carico spetta, per ciascun genitore, una quota complementare di L. 300 mensili lorde.

## Art. 3.

Al personale femminile coniugato competono le quote complementari di cui al quinto comma del precedente art. 2 per la prole minorenne quando il marito sia dichiarato assente con sentenza passato in giudicato, nonchè per il marito quando questo sia assolutamente e permanentemente inabile al lavoro per infermità ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella *A* annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e sprovvisto di risorse per provvedere al mantenimento proprio e della famiglia.

Se il marito permanentemente inabile al lavoro, è provvisto di risorse economiche inadeguate per il mantenimento proprio e di tutti i figli minorenni, ma sufficienti per mantenere una parte di dette persone, competono le quote complementare di cui al citato quinto commma soltanto per il figlio o per i figli minorenni per il cui mantenimento le risorse stesse non bastino.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'ultimo comma dell'articolo precedente si consilera sufficiente per il proprio mantenimento un reddito di L. 4000 mensili e per il mantenimento della prole un ulteriore reddito di L. 3000 mensili per ciascun figlio minorenne.

## Art. 4.

Ai fini dei precedenti articoli si considerano anche i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati.

Si considerano alla stregua dei figli minorenni anche i figli maggiorenni i quali siano assolutamente e permanentemente inabili al lavoro per infermità ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella *A* annessa alla legge 19 febbrajo 1942, n. 137.

Art. 5.

L'importo dell'ndennità di carovita e delle eventuali quote complementari spettante in applicazione degli articoli precedenti è ridotto:

del 2 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 400.000 abitanti e non più di 499.999;

del 4 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 300.000 abitanti e non più di 399.999;

del 6 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 250.000 abitanti e non più di 299.999;

dell'8 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 200.000 abitanti e non più di 249.999;

del 10 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 150.000 abitanti e non più di 199.999;

del 12 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 100.000 abitanti e non più di 149.999;

del 14 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 50.000 abitanti e non più di 99.999;

del 16 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 30.000 abitanti e non più di 49.999;

del 18 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 10.000 abitanti e non più di 29.999;

del 20 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 5.000 abitanti e non più di 9.999;

del 25 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi meno di 5000 abitanti;
ed è aumentato:

del 5 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999

del 10 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

del 20 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

Per ogni anno solare si ha riguardo ai dati della popolazione residente, accertata dall'Istituto centrale di statistica del Regno, al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 6.

L'importo dell'indennità di carovita e relative quote complementari derivante dall'aplicazione degli articoli 2 e 5 è suscettibile di aumento o di riduzione in relazione all'aumento o alla riduzione risultante dall'indice base del costo dell'alimentazione.

Si intende per indice base quello medio accertato per ciascuno dei trimestri successivi al 30 settembre 1945, dall'Istituto centrale di stasistica per i Comuni con oltre 300.000 abitanti.

L'importo di indennità di carovita sarà aumentato o diminuito dall'inizio di ciascun trimestre della percentuale di aumento o di riduzione dell'indice base accertato nel trimestre precedente rispetto a quello accertato dall'Istituto centrale di statistica per i Comuni con oltre 300.000 abitanti relativamente al trimestre luglio- settembre 1945 che si considera uguale a 100. In tale percentuale si trascurano le frazioni di 5.

Art. 7.

La indennità mensile di carovita, risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, comprese le eventuali quote complementari per le persone a carico:

a) non può eccedere il quadruplo dell'ammontare dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, di cui lo avente diritto è provvisto ai sensi del precedente art. 1. Da tale limitazione sono peraltro esclusi i personali di cui alle tabelle nn. 1, 2 e 3 dell'allegato III alla legge 20 aprile 1939, n. 591, i sottufficiali del Regio esercito, della Regia Marina e della Regia Aeronautica, nonchè i sottufficiali graduati e militi dei carabinieri Reali e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, ed, in genere, i personali che prestino servizio per almeno sei ore al giorno;

*b)* è ridotta, nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga , o della retribuzione, nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze; è sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione ed è ridotta alla metà durante la sospensione cautelare di cui all'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni;

*c)* non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza o dell'indennità di licenziamento;

*d)* è soggetta all'imposta di ricchezza mobile ed alle altre imposte erariali, anche in deroga a particolari norme legislative di esenzione, salve le disposizioni dell'art. 30 d el decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.

Art. 8.

L'importo dell'assegno personale previsto dall'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e da disposizioni analoghe, sarà nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione del presente decreto, in base alle nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente art. 1.

Gli altri assegni personali che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione, o con gli aumenti dell'aggiunta di famiglia e competenze analoghe, non vengono ridotti

o riassorbiti con i miglioramenti di trattamento economico derivanti dalla prima applicazione dei precedenti articoli e del successivo art. 9.

Le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione dell'art. 1 non hanno effetto sulle altre indennità ed assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati, ragguagliati e graduati secondo le competenze considerate nel predetto art. 1, fra le quali indennità ed assegni non vanno però compresi i compensi per lavoro straordinario calcolati sulla base delle competenze suddette.

Art. 9.

Per i personali considerati nei precedenti articoli sono soppressi:

*a)* l'aggiunta di famiglia prevista dall'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1047 e successive modificazioni ed estensioni e la indennità di caroviveri prevista dagli articoli 9 e 11 del R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, e successive modificazioni per i brigadieri, vice brigadieri, graduati e militi dei Reali carabinieri celibi o vedovi senza prole minorenne a carico ed equiparati della Regia guardia di finanza, e degli altri Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato e per i sergenti maggiori e sergenti, celibi o vedovi senza prole minorenne a carico, del Regio esercito ed equiparati della Regia marina, e della Regia aeronautica;

*b)* l'integrazione temporanea concessa con il Regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e successive modificazioni ed estensioni;

*c)* l'aumento dell'integrazione temporanea di cui alla precedente lettera *b)* concesso con l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, e successive modificazioni ed estensioni;

*d)* l'assegno a titolo di razione viveri concesso con l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116.

Nei confronti dei Corpi militarizzati ai quali per effetto di mobilitazione ancora in atto compete l'aumento dell'indennità militare di cui all'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574, l'aumento stesso è soppresso.

La maggiorazione del 15 per cento o del 20 per cento prevista dalle disposizioni vigenti sugli assegni di sede e sulla indennità di prima sistemazione del personale all'estero in relazione alla composizione della famiglia formerà oggetto di successivo provvedimento.

Nulla è innovato circa le misure attualmente in vigore degli assegni, indennità o competenze comunque denominati, anche se utili ai fini del trattamento di quiescenza o della indennità di licenziamento, non contemplati nei precedenti articoli e nei comma precedenti del presente articolo.

Art. 10.

Nel caso di cumulo di impieghi consentito dalle vigenti disposizioni spetta una sola indennità mensile di carovita.

Il limite di cui all'art. 99 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente il cumulo di stipendi, già modificato dall'art. 3 del R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256 convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è elevato da L. 15.000 a L. 60.000.

La retribuzione da corrispondere in aggiunta alla pensione ai pensionati che assumono un impiego non di ruolo presso un'Amministrazione statale non può in nessun caso superare l'eccedenza dello stipendio inerente al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo e relativa anzianità nel grado medesimo rispetto alla pensione spettante.

## Art. 11.

Al personale che nella prima applicazione del presente decreto non consegua un miglioramento economico complessivo di almeno L. 2300 mensili lorde per il personale sprovvisto di razione viveri in natura o di L. 1700 mensili lorde per il personale che ne fruisca o dei minori importi corrispondenti ad una mensilità lorda dello stipendio, o retribuzione, o paga, o salario, quale risulterà dopo l'applicazione del precedente art. 1, è attribuito un assegno ad personam dell'importo necessario per raggiungere le indicate somme di L. 2300 o L. 1700 o i cennati minori importi. Si prescinde dalla suindicata limitazione relativa all'importo della mensilità di stipendio, o retribuzione, o paga, o salario nei riguardi dei personali indicati nella lettera *a*) del precedente art. 7. Al personale che fruiva degli assegni indicati nel precedente art. 9, ora soppressi, con esenzione dalle ritenute erariali e che nella prima applicazione del presente decreto non consegua un miglioramento economico complessivo di almeno L. 900 mensili nette è attribuito un assegno mensile netto ad personam dell'importo necessario per raggiungere l'indicata somma di L. 900 nette. Gli assegni personali di cui sopra sono riassorbibili nei successivi aumenti che si verifichino per qualsiasi motivo nel trattamento economico previsto dagli articoli precedenti.

Nei miglioramenti economici derivanti dall'applicazione del presente decreto si intendono riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico eventualmente concessi posteriormente all'attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, sotto forma di incremento degli emolumenti già in vigore o di nuovi assegni comunque denominati anche se di carattere contingente, ad eccezione dell'aumento temporaneo dell'indennità militare previsto dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574, e annessa tabella.

## Art. 12.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico dei bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 13.

Con separati provvedimenti, da adottarsi di concerto col Ministro per il tesoro, sarà disciplinato, in quanto occorra, il trattamento economico:

*a*) del personale non di ruolo — insegnante o non insegnante — delle scuole ed istituti d'istruzione di ogni ordine e grado;

*b*) dei ricevitori postelegrafonici, dei ricevitori del lotto, degli assuntori ferroviari ed, in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni; nonchè del personale impiegatizio addetto agli uffici di vendita, alle sezioni di vendita e alle rivendite di Stato dei generi di monopolio;

*c*) del personale che presta servizio alle dipendenze dei predetti ricevitori, assuntori e dipendenti statali;

*d*) degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi autorizzati;

*e*) del personale aggregato alle carceri;

*f*) degli incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

*g*) del personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, con trattamento disciplinato da disposizioni diverse dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

*h*) del personale salariato non di ruolo, il cui trattamento economico sia commisurato a quello in vigore nella piazza per le maestranze private, nonchè degli incaricati provvisori;

*i*) del personale degli uffici del lavoro;

*l*) dei soldati, caporali e caporali maggiori del Regio esercito ed equiparati della Regia marina e della Regia aeronautica.

Art. 14.

Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese ai segretari provinciali ed ai segretari comunali.

Le provincie, i comuni e le istituzioni di assistenza e beneficenza sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli precedenti, con facoltà di contenere, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie ed alle peculiari situazioni locali, le concessioni di cui agli articoli stessi in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime, particolarmente quando detto personale abbia altri cespiti derivanti da lavoro o sia tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente la attività.

In relazione alle deliberazioni di cui al precedente comma possono essere accordati alle Amministrazioni provinciali e comunali che non abbiano la possibilità di fronteggiare in tutto od in parte il conseguente maggiore onere, contributi integrativi nella misura strettamente indispensabile, con le modalità previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211.

Il secondo comma del presente articolo si applica pure agli Enti parastatali ed in genere a tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè alle aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie o dai comuni o dagli altri Enti suindicati, al cui personale non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro. In nessun caso però il trattamento complessivo per stipendio, o paga, o retribuzione od altro assegno di carattere fondamentale e per indennità di carovita risultante dall'applicazione del 2° comma del presente articolo e per altri assegni fissi di carattere generale, anche se temporanei, potrà eccedere del venti per cento l'importo annuo complessivo dello stipendio, o paga, o retribuzione e dell'indennità di carovita del personale statale derivante dall'applicazione del presente decreto per il grado gerarchico al quale il personale degli Enti di cui al presente articolo può essere parificato in relazione all'importanza dell'ente e alle funzioni esercitate.

A tali fini, qualora gli ordinamenti dei singoli enti non stabiliscano già le parificazioni di grado col personale statale, detta parificazione sarà determinata con provvedimento da emanare dal Ministro competente di concerto con quello per il tesoro.

L'ultimo comma dell'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, concernente il trattamento economico del personale degli enti parastatali e di diritto pubblico, è sostituito, con effetto dal 16 febbraio 1945, dal seguente:

« In nessun caso il trattamento economico complessivo del personale di cui al precedente comma per effetto dei miglioramenti previsti dal presente decreto potrà eccedere di L. 2600 lorde mensili il trattamento derivante dalle norme in vigore al 15 febbraio 1945, aumentato della indennità mensile (quota personale e quota per i congiunti) prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38. Detta limitazione sarà operativa anzitutto sull'assegno di razione viveri e successivamente sull'aumento dell'integrazione temporanea, sull'integrazione temporanea, sull'aggiunta di famiglia ed, occorrendo, sullo stipendio, o paga, o retribuzione ».

### Art. 15.

Il primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, è sostituito dal seguente:

« Nelle more dei provvedimenti di cui al precedente art. 3 il Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, è autorizzato, nei casi di riconosciuta necessità, a disporre direttamente od a mezzo dei prefetti, congrue anticipazioni sul fabbisogno a pareggio dei bilanci delle provincie e dei comuni ».

Per le aperture di credito inerenti al pagamento dei contributi integrativi dei bilanci provinciali e comunali e delle anticipazioni di cui al comma precedente è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

E' abrogato l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Art. 16.

Le pensioni ordinarie, dirette e di riversibilità, comprese quelle privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie relativi a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente alla data da cui ha effetto il presente decreto, sono aumentati:

del 100 per cento sulle prime lire 16.000 annue lorde;

del 90 per cento sulla quota eccedente le lire 16.000 annue lorde fino a lire 32.000;

del 70 per cento sulla quota eccedente le lire 32.0000 annue lorde fino a lire 48.000;

del 50 per cento sulla quota eccedente le lire 48.000 annue lorde.

Nelle pensioni ed assegni aumentati ai sensi del precedente comma resta assorbita l'integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e al decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237.

Per determinare l'aumento da concedersi ai sensi del presente articolo, le frazioni della pensione o dell'assegno annuo inferiori a L. 50 si arrotondano, per eccesso, a L. 50; l'importo annuo lordo della pensione o assegno risultante dall'applicazione del presente articolo va arrotondato, per eccesso, a L. 100.

Art. 17.

Le pensioni e gli assegni ordinari, diretti e di riversibilità, compresi quelli privilegiati, a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel primo comma del precedente art. 16, relativi a cessazioni dal servizio che si verificheranno a partire dalla data da cui ha effetto il presente decreto, sono liquidati prendendo per base, nella formazione della media triennale, in sostituzione degli stipendi, paghe, o retribuzioni effettivamente percetti secondo gli ordinamenti vigenti anteriormente alla data predetta, i corrispondenti nuovi stipendi, paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto.

Nelle stesse misure previste dal primo comma del precedente art. 16 sono elevate le pensioni tabellari dei militari di truppa relative a cessazioni dal servizio che si verificheranno a partire dalla data da cui ha effetto il presente decreto, nonchè le pensioni e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle

ferrovie dello Stato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume.

Ai titolari delle pensioni e assegni indicati nei precedenti comma non spetta l'integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e al decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, nè l'aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

L'importo annuo lordo delle pensioni e assegni di cui al primo e secondo comma va arrotondato, per eccesso, a L. 100.

L'aumento della indennità una volta tanto in luogo di pensione previsto dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 327, non spetta nei casi di cessazione dal servizio che si verificheranno a partire dalla data da cui ha effetto il presente decreto, fatta eccezione per gli iscritti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e dagli Istituti di previdenza per i quali l'aumento suddetto continuerà temporaneamente a trovare applicazione.

Art. 18.

Gli assegni di caroviveri stabiliti dal primo e secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e modificati dal quinto comma dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, sono elevati:

da L. 9600 a L. 18.000 annue lorde per i titolari di pensioni ed assegni diretti di età non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari diretti;

da L. 8400 a L. 14.400 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni ordinari di riversibilità.

Gli assegni di caroviveri, annessi alle pensioni tabellari, stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del citato decreto n. 41 e modificati dal quinto comma dell'art. 11 del suddetto decreto n. 116, sono aumentati da L. 3000 a L. 4800 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni diretti e da L. 2400 a L. 3600 per i titolari di pensioni od assegni di riversibilità.

I limiti di pensione stabiliti per la concessione dell'assegno di caroviveri dal penultimo comma dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, sono abrogati.

Relativamente al presente articolo ed ai precedenti articoli 16 e 17 si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 2, terzo comma, 12, primo comma, 13 e 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

Art. 19.

L'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, è sostituito dal seguente:

« L'Ente provvede, nei limiti e con le modalità da stabilirsi nel regolamento per l'applicazione della presente legge, all'assistenza in favore delle

categorie di personale indicate nel successivo art. 3 in caso di malattia, di parto o di aborto ».

« L'assistenza è dovuta per la malattia dei familiari e per il parto o l'aborto della moglie dell'avente diritto ».

« Si provvede al conseguimento dei fini indicati nei precedenti comma mediante un contributo pari al due per cento dello stipendio, o paga, o salario, o retribuzione o altra analoga competenza comunque denominata e dell'indennità di carovita e relative quote complementari. Il contributo grava in parti uguali sul personale statale di cui al successivo art. 3 e sulle Amministrazioni dalle quali il personale stesso dipende ».

« Tale contributo può essere variato con decreto Luogotenenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale ».

« Le Amministrazioni sono tenute ad eseguire le ritenute delle quote a carico del personale e ad effettuarne il versamento all'Ente ».

### Art. 20.

Il contributo del due per cento a favore dell'Opera di previdenza dei pensionati civili e militari dello Stato e del personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, previsto dall'art. 10 della legge 20 aprile 1939, n. 591, è ripartito in parti uguali fra l'Amministrazione ed il dipendente.

### Art. 21.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

### Art. 22.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto dal 1° ottobre 1945.

I benefici previsti per i pensionati dagli articoli 16 e 18 sono dovuti a cominciare dalla prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 30 settembre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1945. — *Costituzione, per un quadriennio, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma* (1).

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER I TRASPORTI

E PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Veduta la legge 31 maggio 1928, n. 1350, costitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni e le modificazioni ad essa apportate dal R. decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2152;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione dei normali organi deliberativi e di controllo dell'Istituto suddetto;

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri interessati;

DECRETA:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma, sono costituiti per un quadriennio come appresso:

sig. avv. Giudice Giovan Battista, presidente;
sig. Ayazzi Bruno, consigliere;
sig. Battaglia dott. Salvatore, consigliere;
sig. Fiorini ing. Vezio, consigliere;
sig. Fiorillo ing. Angelo, consigliere;
sig. Laloni dott. prof. Nicola, consigliere;
sig. Nisi dott. rag. Bruno, consigliere;
sig. Simeone dott. Francesco, consigliere;
sig. Taruffi Dante, consigliere;
sig. Gaudioso dott. Vincenzo, sindaco effettivo;
sig. Gentile dott. Antonio, sindaco effettivo;
sig. Serini rag. Ambrogio, sindaco effettivo;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 17 novembre 1945.

sig. Brilli Umberto, sindaco supplente;
sig. Fadda dott. Francesco, sindaco supplente:
sig. Ruta dott. Mario, sindaco supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 novembre 1945

*Il Ministro per il tesoro*
RICCI

*Il Ministro per i trasporti*
LA MALFA

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BARBARESCHI

---

## Errata-corrige (*Bollettino Ufficiale N. 9-1945*).

Nel Decreto Ministeriale 1° luglio 1945 n. 806 B riguardante la nomina dei rappresentanti del personale nelle Commissioni locali di avanzamento per il Compartimento di Napoli, a pag. 242, riga 12ª, il cognome Grimardi, deve leggersi invece Gaimari.

---

*Roma, 8 dicembre 1945*

**Circolare N. 23.**

N. PAG. 11/28500

*Ai Servizi*
*Ai Compartimenti*
*Alla Delegazione di Cagliari*
e p. c.
*Alle Delegazioni di Esercizio di Milano e Verona*
*Alla Direzione Generale dell'A.R.A.R.*

OGGETTO:

**Rapporti fra l'Amministrazione ferroviaria e l'A.R.A.R.**

Per l'applicazione del disposto dell'art. 5 del D.L.L. 29 ottobre 1945, n. 683 che prevede una diretta collaborazione, a rimborso di spese, fra l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e l'Azienda Rilievo Alienazione Residuati, ed in relazione a preventivi accordi presi al riguardo con la detta Azienda, viene stabilito quanto segue:

1. - *Prestazioni del personale dell'Amministrazione ferroviaria.* — Il personale dell'Amministrazione che darà prestazioni per conto dell'A.R.A.R. si distingue in tre gruppi e cioè:

*a*) personale che passerà a lavorare direttamente ed esclusivamente alle dipendenze dell'Azienda;

*b*) personale che l'Azienda avrà necessità di utilizzare per prestazioni straordinarie, per giovarsi della sua competenza e specializzazione, ferme restando le ordinarie attribuzioni disimpegnate dal personale stesso presso l'Amministrazione ferroviaria;

*c*) personale riutilizzato.

Il personale sub *a*) deve essere richiesto nominativamente dalla Direzione Generale dell'Azienda a quella delle Ferrovie, la quale, compatibilmente con le esigenze del proprio servizio, ne autorizzerà il distacco a rimborso integrale di ogni competenza.

Per il personale sub *b*) la Direzione dell'Azienda dovrà prendere, caso per caso, diretti accordi coi singoli Capi dei Servizi e dei Compartimenti in modo che la utilizzazione straordinaria del personale rispettivamente dipendente non porti turbamento al regolare espletamento dell'ordinario lavoro degli uffici e degli impianti.

Le prestazioni effettuate dal personale sub *b*) nell'interesse dell'Azienda, all'infuori di quelle rese dal personale stesso per le sue normali attribuzioni, verranno contabilizzate e retribuite a parte dall'Amministrazione ferroviaria come lavoro straordinario sulla base del compenso orario previsto per ciascun grado dalle disposizioni in vigore.

A tale scopo la Direzione Generale dell'A.R.A.R. rimetterà mensilmente ai singoli Servizi e Compartimenti interessati, e per norma al Servizio Personale e Affari Generali, un elenco del personale di cui sopra con l'indicazione delle ore di lavoro straordinario complessivamente effettuate per suo conto dai singoli agenti durante il mese precedente.

Gli importi relativi ai detti compensi verranno rimborsati dall'Azienda nel modo previsto al punto 5° della presente circolare.

Il personale sub *c*) *riutilizzato* che passa a lavorare alle dipendenze dell'Azienda verrà, con la stessa data di passaggio, restituito nella posizione di collocato a riposo e quindi compensato dall'Azienda come personale assunto *ex novo*.

Di conseguenza, anche i pensionati ferroviari riassunti direttamente dall'Azienda non dovranno essere considerati riutilizzati dall'Amministrazione ferroviaria, ma assunti *ex novo* dall'Azienda stessa.

2. - *Uso di impianti e locali.* — Anche per quanto concerne l'uso di locali od impianti dell'Amministrazione ferroviaria, la Direzione Generale dell'Azienda dovrà prendere, caso per caso, diretti accordi coi rispettivi Capi dei Servizi e dei Compartimenti, i quali, subordinatamente alle esigenze del servizio, ma anche tenendo il dovuto conto delle necessità dell'Azienda stessa, concederanno il richiesto uso, determinandone le opportune modalità.

In caso poi di assoluta urgenza, l'Azienda potrà rivolgersi, per determinate e contingenti necessità, ai dirigenti degli impianti locali i quali avranno facoltà di fare le temporanee concessioni di uso o di collaborazione che ritengano possibili, salvo riferirne urgentemente ai rispettivi Capi dei Servizi o dei Compartimenti da cui dipendono.

Ove la concessione d'uso richiesta assuma particolare importanza, la medesima dovrà, a giudizio dei Capi Servizio e dei Capi Compartimento, essere subordinata all'approvazione di questa Direzione Generale.

3. - *Esecuzione di lavori.* — Per quanto riguarda eventuali esecuzioni di lavori richiesti dall'Azienda con carattere di urgenza, i lavori stessi potranno essere senz'altro eseguiti a rimborso di spese per conto di terzi con imputazione al conto 245 « Addebiti ad Amministrazioni diverse ed a privati, sub « Azienda Rilievo Alienazione Residuati - A.R.A.R. ».

Gli Uffici interessati presenteranno poi all'approvazione le relative proposte nei modi consueti.

4. - *Trasporti per ferrovia.* — Circa i trasporti ferroviari per conto dell'Azienda, questi dovranno essere effettuati a tariffa ordinaria, salvo esaminare la possibilità di facilitare le relative operazioni di pagamento con l'istituzione di un conto corrente o l'autorizzazione al pagamento differito.

5. - *Rimborso di spese.* — Le spese concernenti le competenze corrisposte dall'Amministrazione ferroviaria al personale distaccato all'Azienda e quelle riguardanti il compenso per lavoro straordinario di cui al punto 1 *b*) verranno dall'Azienda stessa rimborsate mensilmente all'Amministrazione ferroviaria.

Saranno pure rimborsati, di volta in volta, gli importi dei lavori eseguiti su richiesta.

Per quanto invece concerne tutte le altre spese varie (uso di locali, di mobili, consumo di cancelleria, di luce, ecc.), per evitare costose contabilizzazioni, verranno presi accordi fra le due Amministrazioni per far luogo ad un rimborso *forfetario* delle spese stesse, il cui importo verrà determinato a periodi bimestrali posticipati.

A tale fine tutti i Servizi, i Compartimenti e gli Uffici interessati rimetteranno, non oltre il 31 dicembre p. v. al Servizio Personale e Affari Generali, con riferimento alla presente circolare, tutti i dati necessari per poter determinare il rimborso *forfetario* di cui sopra a carico dell'A.R.A.R., indicando, con criterio adeguato alla forma adottata, l'importo dei singoli titoli delle spese direttamente o indirettamente sostenute per conto dell'Azienda ed afferenti al periodo fino alla detta data. Analogamente provvederanno alla fine di ogni bimestre successivo.

IL DIRETTORE GENERALE

**Ing. G. DI RAIMONDO**

---

**Errata-corrige** *(Bollettino Ufficiale N. 10-1945)*

A pag. 80 nell'Allegato all'Ordine di servizio N. 23-1945, modificare la seguente distanza chilometrica: Castel S. Giorgio Roccapiemonte Km. 230 anzichè 280.

Anno XXXVIII - N. 18

15 dicembre 1945

MINISTERO DEI TRASPORTI

# BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

## INDICE

**Roma, 1945 — Tipografia Operaia Romana - Via Emilio Morosini, 17**

*Roma, li 1° gennaio 1946.*

AI CAPI SERVIZIO;
AI CAPI COMPARTIMENTO;
AL CAPO DELEGAZIONE ESERCIZIO - VERONA;
AL CAPO DELEGAZIONE - CAGLIARI.

*All'inizio del nuovo anno desidero far giungere alle SS. LL. ed al personale di ogni grado di tutti gli Impianti della Rete, l'augurio più vivo di benessere, di serenità di lavoro e di solidarietà nello sforzo comune per la ricostruzione dell'organismo ferroviario.*

*So bene che la nostra Famiglia dalla consapevolezza dei doveri e dalla sua appassionata operosità trae maggior lena per affrontare e superare le prove più dure: confido perciò che, nel nuovo anno, l'opera, cui tutti attendiamo con fervore, segnerà sensibili progressi e ci renderà meritevoli della considerazione del Paese.*

*Prego le SS. LL. di voler rendere partecipe dei miei voti augurali tutto il personale dipendente, il cui avvenire è oggetto delle mie cure costanti e del mio particolare interessamento.*

IL DIRETTORE GENERALE
**Ing. GIOVANNI DI RAIMONDO**

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 693. — *Determinazione del contributo per gli assegni integrativi delle pensioni corrisposte dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni invalidità e vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo dovuto per l'anno 1945 al « Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali » di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, è fissato, per gli assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, nella misura, rispetto alla retribuzione, del 5 %, a carico dei datori di lavoro e del 2,50 % a carico dei lavoratori di tutte le categorie, escluse quelle indicate dall'articolo seguente.

L'obbligo del versamento del contributo predetto decorre dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 31 maggio 1945.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 sarà determinato:

*a)* per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia e per i rispettivi datori di lavoro con le modalità previste dall'ultimo comma dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177;

*b)* per i lavoratori soggetti a forme di previdenza obbligatoria sostitutive dell'assicurazione generale per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per i rispettivi datori di lavoro, con i decreti Luogotenenziali previsti dall'art. 1 comma *a)* del decreto legislativo Luogotenenziale precitato.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 novembre 1945.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con ordinanza del Governo Militare Alleato, o in mancanza, alla data di restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 177. — *Corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, con il Ministro per il tesoro e con i Ministri per le finanze e per la marina;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 12 maggio 1945.

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1945 è dovuto un assegno integrativo della pensione, ai titolari di pensioni d'invalidità e vecchiaia e di quelle ai superstiti, liquidate o da liquidarsi in base all'assicurazione obbligatoria di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e al R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, e in base ad altre forme di previdenza obbligatoria sostitutive dell'assicurazione predetta..

Sono considerate come forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa quelle che saranno riconosciute come tali con decreti Luogotenenziali, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con quello del tesoro e, per quanto riguarda la previdenza marinara, di concerto con quello per la marina. Cogli stessi decreti saranno stabilite le norme anche di ordine integrativo necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 2.

L'assegno integrativo di cui all'articolo precedente è costituito per le pensioni di vecchiaia e invalidità:

*a*) da una maggiorazione pari al 70 % del loro ammontare;

*b*) dalla differenza fra il trattamento minimo per la vecchiaia o la invalidità stabilito a norma dell'articolo seguente e l'importo risultante dalla somma della pensione e della maggiorazione di cui alla lettera *a*), nel caso che l'importo predetto non raggiunga tale trattamento minimo.

Art. 3.

Ai fini della determinazione del bilancio previsto dalla lettera *b*) dell'articolo precedente, il trattamento minimo per la vecchiaia è fissato nella misura annua di L. 5400 per gli uomini e di L. 4320 per le donne, e quello per la invalidità nella misura annua di L. 4320 per i primi e di L. 3240 per le seconde.

Tale trattamento è maggiorato di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico del pensionato, con l'osservanza delle condizioni previste per la maggiorazione delle pensioni dagli ultimi due comma dell'art. 22 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

Art. 4.

Per le pensioni di vecchiaia liquidate dopo il 31 dicembre 1944 il beneficio previsto dalla lettera *b*) dell'art. 2 del presente decreto è dovuto, nella misura risultante in rapporto al trattamento minimo per la vecchiaia fissato dall'articolo precedente, ai soli titolari di pensioni che abbiano compiuto il 65° anno per gli uomini ed il 60° anno per le donne e, nella misura risultante in rapporto al trattamento minimo fissato per la invalidità, ai titolari di pen-

sioni di età inferiore ai limiti stessi, che siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

Lo stesso beneficio compete soltanto per la quota di pensione sia di invalidità che di vecchiaia della assicurazione generale obbligatoria, anche se liquidata anteriormente alla data del 31 dicembre 1944, nel caso che il titolare della pensione fruisca di altre quote di pensione relative ai trattamenti di previdenza cui si applichi il presente decreto, e sarà calcolato avendo riguardo all'importo globale della pensione percepita.

### Art. 5.

L'assegno integrativo di cui all'art. 1, è costituito per le pensioni ai superstiti:

*a)* da una maggiorazione pari al 70 % del loro ammontare:

*b)* dalla eventuale differenza tra l'importo risultante dalla somma della pensione e della maggiorazione di cui alla lettera *a)* e quello derivante dalla applicazione delle aliquote, previste dalle norme vigenti per la liquidazione delle pensioni di riversibilità, al trattamento minimo stabilito dal primo comma dell'art. 3, avendo riguardo, nel caso di superstiti degli assicurati, al trattamento minimo stabilito per la vecchiaia.

Il beneficio di cui alla lettera *b)* non spetta alle vedove di età inferiore ai 50 anni che non abbiano figli aventi diritto ad aliquote di pensione. Esso compete alle vedove di qualunque età, qualora siano riconosciute invalide, ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

### Art. 6.

Con decreti Luogotenenziali, su proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro, può essere autorizzata la concessione di assegni integrativi per le prestazioni della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, per gli assegni di natalità dell'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità e per le indennità temporanee dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi. Con gli stessi decreti saranno stabiliti i limiti e le condizioni per il diritto agli assegni stessi e la loro misura.

### Art. 7.

Con decreti Luogotenenziali, su proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro, possono essere apportate modificazioni alla percentuale di aumento delle pensioni prevista dagli articoli 2 e 4, al trattamento minimo per l'invalidità e vecchiaia, previsto dall'art. 3 e agli assegni integrativi disciplinati dai decreti Luogotenenziali previsti dall'art. 6.

Art. 8.

Al pagamento degli assegni integrativi delle pensioni e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali, previsti dal presente decreto, si provvede col contributo dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Sono tenuti al pagamento dei contributi:

*a*) i lavoratori di qualunque età soggetti alle assicurazioni sociali e alle forme sostitutive di previdenza per le quali sono corrisposti gli assegni integrativi previsti dal presente decreto;

*b*) i rispettivi datori di lavoro.

Art. 9.

Il contributo dei datori di lavoro e dei lavoratori è determinato annualmente, per ciascuno degli assegni integrativi delle prestazioni delle assicurazioni sociali, con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto col Ministro per il tesoro.

Il contributo è stabilito in relazione all'ammontare della retribuzione lorda del prestatore d'opera; per la determinazione e per limiti della retribuzione soggetta a contributo si applicano le disposizioni vigenti per il calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.

Per quelle categorie di lavoratori per le quali, ai sensi del quinto comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sono stabilite apposite tabelle di salari medi, il contributo è riferito ai salari medi valevoli agli effetti dei contributi disciplinati dallo stesso Regio decreto-legge.

Per la riscossione dei contributi si applicano da parte delle categorie di aziende soggette al R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, e successive disposizioni, per la disciplina degli assegni familiari, le norme vigenti per la riscossione dei relativi contributi. Per le altre categorie di aziende, le norme per la riscossione dei contributi saranno determinate con dereto del Ministro per l'industria, commercio e lavoro.

Per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia, il contributo sarà determinato, accertato e riscosso con la procedura prevista dal R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e dai Regi decreti 24 settembre 1940, n. 1949, e n. 1954.

Art. 10.

Lo Stato concorre per il solo anno 1945 alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione del presente decreto con un contributo di L. 500.000.000 che sarà versato anticipatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a inscrivere con proprio decreto nel bilancio del Ministero dell'industria, commercio e lavoro il contributo predetto.

Art. 11.

Per provvedere alla corresponsione degli assegni integrativi previsti dal presente decreto è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali.

Il Fondo ha personalità giuridica e gestione autonoma e unica per le diverse categorie di assegni integrativi previsti dal presente decreto. Esso è amministrato dall'Istituto predetto, che vi provvederà con i suoi organi centrali e periferici, secondo le norme del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, e successive disposizioni.

L'Istituto terrà per le varie categorie di assegni integrativi previsti dal presente decreto distinte contabilità al fine di accertare le risultanze contabili per ciascuna di esse.

Art. 12.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sovraintende al Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali un Comitato speciale.

Esso è presieduto dal presidente dell'Istituto o in sua vece o impedimento dalla persona designata a sostituirlo secondo le norme di legge che regolano l'Istituto stesso, ed è composto dai seguenti membri:

1° il direttore generale della previdenza e assicurazioni private ed il capo dell'ufficio competente della Direzione generale della previdenza e delle assicurazioni private del Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

2° un rappresentante del Ministero del tesoro;

3° quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori;

4° il direttore generale dell'Istituto.

Il Comintato è nominato con decreto del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, sentite, per i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, le rispettive associazioni sindacali nazionali.

Art. 13.

Spetta al Comitato speciale:

1° fare proposte sulle questioni generali relative alla riscossione dei contributi e alla determinazione annuale della loro misura, al pagamento degli assegni integrativi, all'impiego dei fondi e delle riserve;

2° dare parere sulle questioni che comunque possono sorgere sull'applicazione del presente decreto e dei decreti Luogotenenziali previsti dall'art. 6, nonchè sulle forme speciali di previdenza da considerare sostitutive, ai sensi

dell'art. 1 del presente decreto, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia;

3° esaminare i bilanci annuali;

4° decidere sui ricorsi riguardanti le prestazioni e i contributi.

Il Comitato può istituire nel proprio seno sottocomitati di settore per lo studio delle questioni concernenti la gestione del Fondo e l'applicazione delle disposizioni del presente decreto e delegare ad essi la decisione dei ricorsi e di ogni altra questione rientrante nella sua competenza.

### Art. 14.

Contro le decisioni di cui al n. 4 del precedente articolo è dato ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Ministero dell'industria, commercio e lavoro, che decide in via definitiva.

Spetta tuttavia all'interessato l'azione avanti all'Autorità giudiziaria, da proporsi entro trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni del Ministero. Sono in ogni caso escluse dalla competenza dell'Autorità giudiziaria le questioni relative alla determinazione dei contributi e degli assegni.

### Art. 15.

Le mansioni di controllo sulla gestione del Fondo sono esercitate da un Collegio di sindaci composto dal presidente del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, commercio e lavoro e del Ministero del tesoro, nonchè da un rappresentante dei datori di lavoro e da uno dei lavoratori, nominati dal Ministro per l'industria, commercio e lavoro, sentite, per i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, le rispettive associazioni sindacali nazionali.

Il presidente del Collegio sindacale interviene alle riunioni del Comitato speciale del Fondo.

### Art. 16.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale potrà avvalersi sia per la riscossione dei contributi che per la erogazione degli assegni integrativi di altri Istituti o Enti aventi scopi previdenziali e assistenziali.

### Art. 17.

L'esercizio finanziario del Fondo ha inizio col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

### Art. 18.

Al bilancio di ciascun esercizio della gestione fanno carico gli oneri e le spese speciali di essa; nonchè una quota parte delle spese generali dell'Istituto

nazionale della previdenza sociale, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, previo parere del Comitato speciale del Fondo.

Le attività nette di ciascun esercizio sono destinate a un Fondo di riserva per far fronte ad eventuali passività della gestione negli esercizi futuri.

I fondi disponibili della gestione possono essere investiti dall'Istituto nei modi d'impiego autorizzati e su di essi l'Istituto accrediterà alla gestione stessa per ogni esercizio un interesse in misura pari al reddito medio dei suoi investimenti.

In caso di disavanzo di gestione di un esercizio, che superi le eventuali disponibilità del Fondo di riserva, sarà provveduto al necessario adeguamento dei contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori per gli esercizi successivi, fino a copertura del disavanzo stesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad anticipare al Fondo le somme necessarie, prelevandole dalle riserve della gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia. Sulle somme anticipate al Fondo sarà da esso corrisposto a favore della gestione predetta un interesse annuo in misura pari al reddito medio dei suoi investimenti.

Art. 19.

Si osservano per le prestazioni ed i contributi previsti dal presente decreto, sempre che siano applicabili, le disposizioni del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, comprese quelle sui beneficı, i privilegi e le esenzioni fiscali, nonchè le disposizioni del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.

Art. 20.

Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provveda in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonchè al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 5000

Il datore di lavoro che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali è stabilita la trattenuta, è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Il datore di lavoro e in genere coloro che sono preposti al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini dell'applicazione del presente decreto o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con un'ammenda da L. 100 a L. 3000.

Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sè o ad altri le prestazioni contemplate dal presente decreto è punito con la multa da L. 100 a L. 5000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio del Fondo .

### Art. 21.

Nelle contravvenzioni al presente decreto, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale il quale, previo parere del Comitato speciale del Fondo, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda stabilita.

Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'Istituto può pure, previo parere del Comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma dell'art. 20 comma primo.

### Art. 22.

La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è esercitata dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, a mezzo dei funzionari dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Ai fini dell'accertamento dei contributi dovuti per effetto del presente decreto e per assicurazioni sociali e le altre forme di previdenza amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sono conferite all'Istituto predetto e ai suoi incaricati le facoltà attribuite per la verifica dei libri paga e matricola e degli altri documenti equipollenti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e ai suoi incaricati a norma dell'art. 12 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e dell'art. 17 del regolamento approvato col R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200, concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Tali facoltà si estendono anche alla verifica della documentazione richiesta per le prestazioni la cui erogazione sia affidata al datore di lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale all'osservanza degli obblighi previsti dagli articoli predetti della legge e del regolamento succitati, e in caso di trasgressioni è punito con le pene stabilite dalla legge e dal regolamento medesimo per le infrazioni agli obblighi stessi.

### Art. 23.

Nella prima applicazione del presente decreto l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto agli assegni integrativi previsti dal presente decreto degli acconti sugli assegni stessi nella misura che sarà stabilita dal Ministro per l'industria, commercio e lavoro.

Art. 24.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI — SOLERI — PESENTI — DE COURTEN.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI.

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 579. — *Corresponsione di assegni integrativi delle indennità di disoccupazione* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 6 e 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sulla assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la nuzialità e la natalità;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli aventi diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione, prevista dall'art. 19 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modifi-

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 27 settembre 1945.

cazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, è concesso, per il periodo di godimento di tale indennità, un assegno integrativo di L. 30 per ogni giornata di corresponsione dell'indennità stessa a carico del Fondo integrazione per le assicurazioni sociali, istituito con decreto Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

E' concesso inoltre a carico del Fondo stesso un assegno integrativo giornaliero di L. 5 per ogni figlio dell'avente diritto alla indennità predetta, cui spetti la maggiorazione di cui al 2° comma dell'art. 19 succitato.

Art. 2.

Gli assegni integrativi previsti dall'art. 1 sono corrisposti unitamente all'indennità giornaliera di disoccupazione con l'osservanza delle norme che disciplinano la corresponsione dell indennità stessa e assorbono per i beneficiari degli assegni stessi e solo per il periodo del loro godimento, l'indennità di caropane prevista per i disoccupati dal decreto legislativo 22 febbraio 1945, n. 38.

Essi decorrono per le indennità in corso di godimento, solo dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le giornate indennizzabili dalla data medesima.

Nulla è innovato alle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, circa la facoltà di stabilire, con decreti Luogotenenziali, la misura degli assegni integrativi per le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria e i limiti e le condizioni per il diritto agli assegni stessi.

Art. 3.

Il contributo dovuto per l'anno 1945 al Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali è fissato per gli assegni integrativi previsti dal presente decreto nella misura del 4 % della retribuzione.

Il contributo è per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

L'obbligo del versamento del contributo predetto decorre dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, man-

dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 668. — *Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 3, comma primo, e 4, comma secondo, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernenti le dichiarazioni di convalida e le dichiarazioni di inefficacia di alcuni provvedimenti ed atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

I termini previsti dall'art. 3, comma primo, e dall'art. 4, comma secondo, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con scadenza anteriore al 30 giugno 1946, sono prorogati sino a tale data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 29 ottobre 1945.

mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI.

---

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1945, n. 785. — *Convalida di alcuni provvedimenti approvati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 3 del Decreto-legge Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;
Vista la circolare della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) N. 11/10300 del 2 gennaio 1945;
Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) N. 42/16/148475 in data 18 ottobre 1945.
Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

I provvedimenti di promozione, di riduzione d'intervallo e di revoca di cambio di qualifica, approvati con i Decreti Ministeriali e le determinazioni del Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato, qui di seguito specificati, durante il periodo dall'8 settembre 1943 e 4 giugno 1944 essendo riconosciuti regolari sulla base di scrutini compiuti o di idoneità conseguite anteriormente all'8 settembre 1943 vengono convalidati ai sensi dell'art. 3 del D. L. L. 249 del 5 ottobre 1944.

*Promozione a favore del personale degli uffici ed esecutivo*

Decreto Ministeriale n. 1527 del 13 novembre 1943
» 1634 » 29 novembre 1943
» 1879 » 10 dicembre 1943
» 2143 » 6 aprile 1944
» 2142 » 6 aprile 1944
» 2297 » 20 aprile 1944
» 2411 » 4 maggio 1944
» 2412 » 4 maggio 1944
» 2413 » 4 maggio 1944

*Promozioni a favore del personale sussidiario*

Determinazioni del Direttore Generale in data 29 marzo 1944
» 18 aprile 1944
» 27 aprile 1944
» 9 maggio 1944

Riduzioni d'intervallo con decorrenza 1° gennaio 1943 a favore del personale degli uffici: determinazione del Direttore Generale in data 2 novembre 1943;

Revoca di cambio di qualifica nei confronti di un agente del personale degli uffici: determinazione del Direttore Generale in data 28 febbraio 1944.

Roma, lì 26 ottobre 1945.

*Il Ministro*: LA MALFA.

---

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1945. — *Nomina di un commissario interministeriale per la riforma del sistema tariffario in vigore per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato* (1).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, con il quale sono state approvate le condizioni e le tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, con il quale sono state approvate le condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27/B, contenente aumenti delle tariffe per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato e sugli altri servizi pubblici di trasporto e il decreto del Ministro per le comunicazioni 31 ottobre 1944, emanato in applicazione di tale Regio decreto-legge;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 151, concernente nuovi aumenti di tariffe per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato e negli altri servizi pubblici di trasporto, e la proroga del termine per la revisione della nomenclatura e classificazione delle cose facente parte delle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 5 dicembre 1945.

Ritenuta la necessità di sottoporre a revisione l'intero sistema tariffario in vigore per i trasporti delle persone e delle cose sulle linee delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

DECRETA:

**Art. 1.**

E' costituita presso le Ferrovie dello Stato una Commissione per la riforma del sistema tariffario in vigore per i trasporti delle persone e delle cose effettuati sulle sue linee.

La Commissione dovrà ultimare i suoi lavori e rassegnare le conclusioni non oltre sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Art. 2.

La Commissione è composta come segue:

presidente: on. avv. Antonio Priolo, Sottosegretario di Stato per i Trasporti;

vice presidente: prof. dott. Nicola Laloni, capo del Servizio commerciale e del traffico delle Ferrovie dello Stato;

vice presidente aggiunto: dott. Angelo Landra, sostituto del capo del Servizio commerciale e traffico delle Ferrovie dello Stato.

Membri:

*per le Ferrovie dello Stato*:

sig. Vezio Fiorini, capo dell'Ufficio tariffe;
sig. Mario Bonfiglioli, capo della Sezione tariffe merci;
dott. Arturo Favara, capo della Sezione tariffe viaggiatori;
dott. Armando Candeli, vice capo della Sezione tariffe merci;
dott. Gaetano De Sanctis, del Servizio ragioneria;
sig. Francesco Landi, del Servizio movimento;

*per l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione*:

dott. Benedetto Mauro;

*su designazione dell'Avvocatura generale dello Stato*:

avv. Massimo Chiesa;

*su designazione dei rispettivi Ministeri*:

rag. Biagio Bianco del Ministero del tesoro;
dott. Umberto Rinonapoli, del Ministero dell'industria e del commercio;
dott. Amedeo Apicella, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

dott. Eduardo Cossu, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
dott. Francesco Maffei, del Ministero delle finanze;

*su designazione del Sindacato ferrovieri italiani*:

sig. Romano Scalzi.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Lorenzo Tomasini del Servizio commerciale e del traffico delle Ferrovie dello Stato.

Art. 3.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno poste a carico del bilancio delle Ferrovie dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1945

*Il Ministro*: LA MALFA

## Ordine di servizio N. 38

**Modificazione all'Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive.**

Il punto 9 dell'art. 5 dell'Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive viene modificato come segue:

Art. 5.

Punto 9 — *Altre disposizioni.* — Le merci del gruppo 1 hanno tutte le proprietà di bruciare facilmente, così che, se accese, l'estinzione riesce assai difficile, e quelle del gruppo 2, in contatto con sostanze accese, ne facilitano fortemente la combustione. Pertanto le merci di questa categoria devono essere tenute lontane dal fuoco, e deve essere fatto divieto di fumare, accendere fiammiferi ecc. in prossimità di esse e durante le operazioni di carico, scarico e stivaggio. Si deve inoltre evitare la giacenza delle merci stesse ed occorrendo depositarle si deve scegliere un posto coperto, sempre però lontane da altre materie combustibili specialmente per le merci del gruppo 2. Verificandosi un incendio si dovrà . . . . . . *omissis*.

---

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15.

---

## Ordine di servizio N. 39

**Attivazione Posto di Movimento di Gracilli.**

E' stato attivato il Posto di Movimento di Gracilli, al Km. 78-320 della linea Roma-Formia-Napoli, fra le stazioni di Sezze Romano e di Priverno Fossanova.

Il nuovo Posto di Movimento è dotato: di un fabbricato uffici ubicato alla sinistra della linea nel senso di marcia dei treni dispari; di un binario per gli incroci e le precedenze i cui deviatoi sono assicurati con fermascambi tipo Ferrari; di semafori di protezione di 1ª cat. ad ala unica preceduti da semafori di avviso. La manovra di detti segnali è fatta elettricamente a mezzo di un commutatore.

Il nuovo Posto di Movimento è inserito nel circuito telegrafico 81976 e nel circuito telefonico selettivo del Dirigente Centrale.

In conseguenza di quanto sopra, nella « Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio », Parte I, edizione 1936, a pagina 15, fra i nomi di Gossano

e di Gracova-Serravalle, si dovrà inserire in carattere maiuscoletto « Gracilli R/117 ».

---

Distribuito agli agenti delle classi 2, 4, 5, 6 e 7, nonchè limitatamente al Compartimento di Roma, agli agenti delle classi 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 50, 51, 52, 53, 54 e 55.

---

## Ordine di servizio N. 40

**Riapertura all'esercizio della fermata di Genova via Cattaneo.**

Dal giorno 20 dicembre 1945 verrà riaperta all'esercizio la Fermata di GENOVA VIA CATTANEO della linea Genova-La Spezia, che era stata chiusa con Ordine di Servizio 12/1944 dell'ex Direzione Generale di Verona.

Detta Fermata sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà, secondo le norme contenute nell'O.S. 105/1932 e nel punto C) dell'O.S. 158/1935.

In conseguenza di quanto sopra, nel Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato, nei Prontuari manoscritti, nella Prefazione Generale all'Orario di servizio ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio interessate, dovrà essere inserito il nome di Genova Via Cattaneo con tutte le indicazioni già risultanti dai Prontuari medesimi prima dell'andata in vigore dell'O.S. 12/1944 sopra citato.

---

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

---

## Ordine di Servizio N. 41

**Trasformazione della fermata impresenziata di Genova S. Ilario in fermata presenziata.**

La fermata di Genova S. Ilario della linea Genova-La Spezia, resa impresenziata con O.S. 14/1944 dell'ex Direzione Generale di Verona, dal giorno 20 dicembre 1945 viene trasformata di nuovo in fermata presenziata e abilitata al servizio viaggiatori e Bagagli per determinate località, con le modalità di cui all'articolo 31 delle « Norme per il servizio della gestione viaggiatori » ed all'articolo 24 delle « Norme per il Servizio della gestione bagagli ».

Della registrazione e della contabilità, relativa a tali Servizi, nonchè al versamento degli introiti, viene incaricata la Stazione di Genova Nervi.

Di conseguenza, nel Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato, edizione 1° giugno 1945, si dovrà:

Nella parte 1ª, a pagina 37, di contro al nome di Genova S. Ilario, sostituire il segno ● con quello [segno] e nelle colonne 7 e 8 modificare il richiamo (4) in (19).

Nelle parti II, III e IV, rispettivamente alle pagine 34 (Tavola polimetrica N. 56A), 33 e 73, di contro al nome di Genova S. Ilario, sostituire il segno ● con quello [segno]

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio, Parte I, — edizione febbraio 1936 — a pagina 15 ,di contro al nome di detta fermata esporre il segno ◆.

---

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

---

## Comunicato: *Condizioni di abbonamento al «Boll. Uffic. F. S.»*

Dal 1° gennaio 1946 viene ripristinato il servizio abbonamenti annui al *Bollettino Ufficiale* delle Ferrovie dello Stato alle seguenti condizioni:

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 400

---

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento alla Direzione Generale delle F. S. - Servizio Personale ed Affari Generali - avendo presente che gli abbonamenti si intendono sempre decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceverà i numeri dell'annata.

---

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare tempestivamente al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

---

IL DIRETTORE GENERALE

**Ing. G. DI RAIMONDO**

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
## per il 1946

*Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione* . . . . . . . . . . . . . . L. **200**

*Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti* . . . . . » **400**

*Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente* ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

*Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento alla Direzione Generale delle F.S. - Servizio Personale e Affari Generali - avendo presente che gli abbonamenti si intendono sempre decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

*La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*

Anno XXXVIII - N. 19 31 dicembre 1945

**MINISTERO DEI TRASPORTI**

# BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

## INDICE

*Saluto rivolto dal Sig. Ministro dei Trasporti al personale in occasione del suo insediamento.*

**PARTE PRIMA - Leggi e decreti:**



**PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Comunicati ed Istruzioni:**





Roma, 1945 — Tipografia Operaia Romana - Via Emilio Morosini, 17

**Saluto rivolto dal Sig. Ministro dei Trasporti al personale in occasione del suo insediamento.**

*Roma,* 21 *dicembre* 1945.

*Nell'assumere la carica e la grave responsabilità di Ministro dei Trasporti, il mio primo pensiero ed il mio cordiale e fraterno saluto vanno ai funzionari ed impiegati del Ministero, ai ferrovieri d'Italia ed al personale della Motorizzazione.*

*Chiedo a tutti attiva collaborazione e mi appello al loro spirito di sacrificio, alla loro disciplina e devozione per realizzare il grave compito che ci attende e dal quale dipende la rinascita della vita economica della Nazione.*

*Sono sicuro che nessuno verrà meno alla fiducia che in loro ripongo.*

IL MINISTRO
R. LOMBARDI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1945, n. 764. — *Proroga dei termini di tempo per la ricostruzione delle carriere del personale delle Ferrovie dello Stato* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 134;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per i trasporti e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A modificazione dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 134, il termine previsto per la ricostruzione delle carriere dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, è elevato a due anni.

Art. 2.

Il termine previsto dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 134, per la presentazione delle domande d'ammissione agli esami regolamentari interni di abilitazione, di idoneità o di concorso al cui esito è subordinato il conseguimento delle promozioni utili ai fini della ricostruzione della carriera è riaperto sino a due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli agenti che a tale data risultino favorevolmente giudicati dalla Commissione competente per la riassunzione o per l'ammissione al trattamento di pensione dei licenziati politici o razziali.

Nel caso di agenti non ancora giudicati dalla detta Commissione, il termine di due mesi decorre dalla data di comunicazione agli interessati del relativo giudizio favorevole.

Il presente articolo è applicabile in tutti i casi di esami interni regolamentari per ricostruzione di carriere contemplati dal decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 134, ad eccezione dei concorsi di carattere spe-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 15 dicembre 1945.

ciale per i quali il termine di presentazione delle domande è fissato dal relativo bando.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — LA MALFA — RICCI.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI.

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, n. 758. — *Ricostituzione della Rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 21 gennaio 1904, n. 15;

Visto il R. decreto 1° dicembre 1904, n. 684, con cui venne costituita la Rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla ricostituzione della predetta Rappresentanza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli attuali componenti la Rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia ddel Sempione cessano dalla carica.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 13 dicembre 1945.

Art. 2.

La Rappresentanza italiana nella predetta Delegazione è composta dai signori:

prof. dott. ing. Gustavo Colonnetti, rappresentante del Ministero degli affari esteri;

avv. Giulio Faccini, prefetto del Regno a riposo, rappresentante del Ministero del tesoro;

rag. dott. prof. Nicola Laloni, capo servizio delle Ferrovie dello Stato;

dott. ing. Enrico Mellini, ispettore generale tecnico dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione;

dott. ing. Guido Simoni, ispettore capo superiore delle Ferrovie dello Stato;

prof. Giulio De Marchi, rappresentante della città e provincia di Milano;

dott. Mario Remondino, rappresentante della città e provincia di Genova.

Le funzioni di segretario della Rappresentanza saranno disimpegnate dal dott. ing. Giuseppe Ferri, ispettore capo superiore delle Ferrovie dello Stato, il quale sarà coadiuvato e sostituito in caso di impedimento dal dott. Salvatore Tucci, capo divisione del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1945.



UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — LA MALFA — DE GASPERI — RICCI.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI.

## Ordine di servizio N. 42

**Carte di libera circolazione - Marche di convalidazione - Biglietti di viaggio, ecc. per l'anno 1946.**

Per l'anno 1946 il tipo del disegno delle carte di libera circolazione serie A, Al. At e dei permessi permanenti di compartimento riservato e di carrozza salone, è quello istituito per il 1945 (Ordine di serv. n. 2 del 20 gennaio 1945).

Rimangono invariati i tipi di tutti gli altri documenti di viaggio: permessi di compartimento riservato per un solo viaggio, biglietti a libretto, biglietti per un solo viaggio gratuito e a prezzo ridotto, buoni bagaglio, tessere di pelle verde, di pelle nera, di tela per concessioni alle famiglie e per il libero ingresso nelle stazioni e permessi per il libero transito pedonale

Tutte le carte di libera circolazione serie A, Al e At ed i permessi permanenti di compartimento riservato e di carrozza salone, di vecchio tipo e cioè portanti i due fasci littorii, *dal 1° febbraio 1946* non dovranno più essere tenuti validi e per tale data dovranno essere sostituiti con quelli di nuovo tipo.

Durante tutto il mese di *gennaio 1946* le carte serie At (trasmissibili) intestate ai Prefetti del Regno, al personale della Pubblica Sicurezza, al personale ispettivo e di manutenzione dei Circoli Telegrafici e Telefonici, al personale delle Poste e al personale delle Dogane, debbono, in via eccezionale, essere tenute valide anche senza la marca di convalidazione dell'anno 1946. Analogamente dovranno ritenersi validi per tutto il mese di gennaio i biglietti a libretto serie As rilasciati per il 1945 al personale della Pubblica Sicurezza.

Pure eccezionalmente le carte di libera circolazione serie Al rilasciate durante l'anno 1945 ai Consultori Nazionali, dovranno essere tenute valide, senza che portino alcun segno di proroga, sino al 30 aprile 1946.

Si richiama il punto 11° dell'ordine di servizio n. 118, pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » n. 43 del 22 ottobre 1942, per quanto riguarda l'istituzione degli scontrini per viaggi a riduzione in base alla concessione speciale C, inseriti nei libretti gratuiti serie $B^2$, $B^4$ e $B^6$.

La copertina e gli annessi scontrini costituenti il fascicolo interno della tessera dei giornalisti hanno il fondo colore *seppia* e portano in alto, a perforazione, l'indicazione del millesimo 1946.

Si aggiunge che per il 1946 debbono ritenersi valide tutte le tessere di riconoscimento di pelle salpa nere, per agenti, nonchè quelle di tela marrone per familiari, emesse *dall'anno 1939 in poi*.

I biglietti di compartimento riservato per un solo viaggio (serie RL) hanno l'indicazione a stampa del millesimo 1946.

Le marche di convalidazione per il 1946 delle carte di libera circolazione serie A, di quelle serie At con validità novennale e dei biglietti di libero ingresso nelle stazioni e di transito pedonale, portano l'indicazione a stampa del millesimo 1946 ed hanno i seguenti colori:

marrone per le carte serie A;
verde per le carte serie At;

azzurro per le tessere di libero ingresso nelle stazioni;

giallo arancio per i biglietti di transito pedonale.

Si fa viva raccomandazione al personale di servizio all'ingresso nelle stazioni e di controlleria ai treni di accertare che i suindicati tipi di documenti portino effettivamente applicata la marca di convalidazione per il 1946.

Infine si fa, con l'occasione, speciale premura al personale dei treni e di controlleria di consentire l'ammissione nei bagagliai dei treni soltanto a coloro per i quali, sui rispettivi documenti di viaggio sia stata apposta tale speciale validità.

---

## Comunicato

**Rapporti fra l'Amministrazione ferroviaria e l'A. R. A. R.**

Si richiama l'attenzione di tutti i dirigenti di uffici ed impianti della rete sulla opportunità di segnalare in sede superiore, con ogni diligenza e sollecitudine, tutte le spese fatte o prestazioni rese per conto dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati — A.R.A.R. — che diano luogo al dovuto rimborso a favore dell'Amministrazione ferroviaria, a norma delle disposizioni contenute nella Circolare *N.* 23 dell'8 dicembre 1945 pubblicata nel *Boll. Uff. N. 17* del 30 novembre 1945.

---

IL DIRETTORE GENERALE

**Ing. G. DI RAIMONDO**

**BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO**

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
## per il 1946

*Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione* . . . . . . . . . . . . . . L. 200

*Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti* . . . . . » 400

---

*Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente* ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

*Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento alla Direzione Generale delle F.S. - Servizio Personale e Affari Generali - avendo presente che gli abbonamenti si intendono sempre decorrere dal* 1° *gennaio di ciascun anno. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

---

*La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*